

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (III-IV Camera e 3 <sup>a</sup> -4 <sup>a</sup> Senato) ..	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) .....	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII) .....	»	23
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	26
GIUSTIZIA (II) .....	»	63
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	65
DIFESA (IV) .....	»	76
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	77
FINANZE (VI) .....	»	89
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	104

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 96.**

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Intesa Popolare): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Autonomia Sud-Lega Sud Ausonia-Popoli Sovrani d'Europa: Misto-ASud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Italia Libera-Popolari Italiani-Popolari per l'Europa-Liberali per l'Italia-Partito Liberale Italiano: Misto-IL-PI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL; Misto-Diritti e Libertà: Misto-DL.**

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	<i>Pag.</i>	138
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	151
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	202
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	207
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	208
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	209
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE .....	»	221
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	494
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ..	»	499
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI .....	»	517
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE .....	»	520
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	523

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. Esame C. 5713 Governo, modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i> ) .....	3
Conversione in legge del decreto-legge, con modificazioni, del decreto legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale. Esame C. 5714 Governo, modificato dal Senato (Parere alla Commissione VIII) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i> ) .....	8

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 22 gennaio 2013. — Presidenza  
del vicepresidente Arturo IANNACCONI.*

#### La seduta comincia alle 9.35.

**Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.**

**Esame C. 5713 Governo, modificato dal Senato.**  
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

*(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Arturo IANNACCONI, *presidente e relatore*, nel dare conto dei contenuti salienti del provvedimento, che s'iscrive nella scia

dei numerosi decreti-legge emanati nel corso del tempo al fine di autorizzare la partecipazione italiana a nuove missioni internazionali ovvero prorogare i termini e gli stanziamenti per ciascuna delle missioni in corso, evidenzia come la sua maggiore criticità discenda dalla mancanza di una normativa unitaria che regolamenti i profili giuridico-economici delle missioni stesse e la cui adozione è stata invece più volte auspicata dal Comitato per la legislazione in occasione dell'esame di analoghi provvedimenti, anche nella legislatura in corso. Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5713 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:*

esso reca un contenuto omogeneo, essendo volto ad autorizzare la spesa per la partecipazione di personale italiano alle

diverse missioni internazionali ed alle iniziative di cooperazione che vedono impegnato il nostro Paese fino al 30 settembre 2013, disciplinando i profili normativi connessi alle missioni e prevedendo, per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale), una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente;

anche se connesse e genericamente indicate nel titolo e nella premessa dell'atto legislativo, appaiono non del tutto omogenee con il nucleo essenziale del decreto le disposizioni recate dall'articolo 2, comma 5, in materia di assunzioni nella Polizia di Stato, nonché dall'articolo 6, commi 7, 14 e 15, recanti stanziamenti concernenti, rispettivamente, lo *Staff College* con sede in Torino, la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio Atlantico a Bruxelles e i contributi all'Associazione Culturale "Villa Vigoni";

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

secondo un procedimento consueto nei decreti che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento – reiterando una modalità di produzione normativa i cui aspetti problematici sono stati più volte segnalati dal Comitato – effettua rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse ed i cui elementi essenziali potrebbero adesso rinvenirsi nella legge n. 108 del 2009, cui, ad esempio, si rinvia per alcuni aspetti in materia di personale; invece, per la disciplina in materia penale, si perpetua la lunga e complessa catena di rinvii normativi al decreto-legge n. 152 del 2009 e al decreto-legge n. 209 del 2008 che, a sua volta, contiene anche ulteriori rinvii al codice penale militare di pace ed alla specifica disciplina in materia di missioni militari recata dal decreto-legge n. 421 del 2001;

in ragione della peculiare fattispecie delle missioni militari e internazionali, il

provvedimento si caratterizza come disciplina parzialmente derogatoria del diritto vigente. In proposito, si rileva che la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) a corredo del provvedimento, dà conto delle norme derogate, anche implicitamente, mediante i rinvii disposti alla normativa vigente in materia di missioni militari, a sua volta già derogatoria della disciplina generale;

nel procedere alla modifica della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; in alcuni casi, si registra tuttavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali, ovvero in assenza delle necessarie clausole di coordinamento (si vedano, in proposito, l'articolo 6, comma 15, che incrementa in via non testuale il contributo annuo in favore dell'Associazione culturale "Villa Vigoni" e l'articolo 7, comma 11, che estende l'applicabilità delle norme che tutelano il coniuge del funzionario internazionale anche ai coniugi dei dipendenti pubblici impiegati in sedi diplomatiche all'estero, senza provvedere a novellare in tal senso la legge n. 227 del 2010);

*sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:*

il decreto-legge, all'articolo 5, comma 2, laddove prevede che nell'ambito dello stanziamento disposto per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, con decreto adottato d'intesa tra loro, possano, "a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, destinare risorse, fino ad un massimo del quindici per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto", sembra assegnare ad un decreto interministeriale il compito di individuare aree di

crisi ulteriori rispetto a quelle individuate per legge, alle quali destinare parte delle risorse stanziare; analogamente, il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6, nell'ambito dello stanziamento previsto dal primo periodo per gli interventi a sostegno dei processi di ricostruzione e di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto e per il contributo all'Unione per il Mediterraneo, prevede che *“il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di vigenza del presente decreto”*;

*sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:*

il decreto-legge reca talune formulazioni e richiami normativi generici ed imprecisi; ciò si riscontra, a titolo esemplificativo, all'articolo 5, comma 3, ove si dispone che il *“Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione identificano le misure volte ad agevolare l'intervento di Organizzazioni Non Governative che intendano operare nei Paesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo per fini umanitari”*, senza precisare né lo strumento da utilizzare per l'identificazione di tali misure, né la loro natura; mentre, all'articolo 7, comma 9, contiene una clausola di garanzia, disponendo che *“Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 5, nonché degli stanziamenti residui di cui al comma 8 del presente articolo, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° gennaio 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto”*;

il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), nonché della dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); la relazione illustrativa, conformemente a quanto di-

sposto dall'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, dà sinteticamente conto degli effetti derivanti dal provvedimento;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

per quanto detto in premessa, all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 6, comma 1, primo periodo, i quali prevedono che fonti di rango secondario possano intervenire su ambiti materiali che l'ordinamento assegna alla fonte primaria del diritto, si dovrebbe verificare la congruità delle disposizioni in titolo con il sistema delle fonti;

all'articolo 6, comma 15 (che modifica in via non testuale la disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 170 del 1997) e all'articolo 7, comma 11 (che incide sulle disposizioni contenute all'articolo 5 della legge n. 227 del 2010, senza tuttavia modificarle) si dovrebbero riformulare le disposizioni in questione in termini di novella alle succitate norme;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 5, comma 3, che demanda al Ministro degli Affari esteri e al Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione l'identificazione delle *“misure volte ad agevolare l'intervento di Organizzazioni Non Governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per i fini umanitari”*, si dovrebbe individuare sia lo strumento al quale i Ministri dovrebbero ricorrere al fine di identificare le suddette misure, sia quale sia la natura delle misure in questione ».

Roberto ZACCARIA, pur tenendo conto che il parere sul provvedimento oggi all'esame viene reso durante il periodo di scioglimento delle Camere, ritiene tuttavia che ragioni di opportunità non dovrebbero

indurre il Comitato a discostarsi dalla sua consolidata giurisprudenza in base alla quale i rilievi concernenti la congruità delle disposizioni con il sistema delle fonti vengono formulati in termini di condizione.

Propone pertanto al relatore di riformulare il rilievo riferito all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 6, comma 1 – che autorizzano il Governo a destinare risorse finanziarie per finalità parzialmente diverse rispetto a quelle già individuate con fonte di rango primario – in termini di condizione.

Arturo IANNACCONE, *presidente e relatore*, alla luce delle considerazioni testé svolte dal collega Zaccaria, formula la seguente nuova proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5713 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:*

esso reca un contenuto omogeneo, essendo volto ad autorizzare la spesa per la partecipazione di personale italiano alle diverse missioni internazionali ed alle iniziative di cooperazione che vedono impegnato il nostro Paese fino al 30 settembre 2013, disciplinando i profili normativi connessi alle missioni e prevedendo, per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale), una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente;

anche se connesse e genericamente indicate nel titolo e nella premessa dell'atto legislativo, appaiono non del tutto omogenee con il nucleo essenziale del decreto le disposizioni recate dall'articolo 2, comma 5, in materia di assunzioni nella Polizia di Stato, nonché dall'articolo 6, commi 7, 14 e 15, recanti stanziamenti concernenti, rispettivamente, lo *Staff Col-lege* con sede in Torino, la ristrutturazione

del Quartiere Generale del Consiglio Atlantico a Bruxelles e i contributi all'Associazione Culturale "Villa Vigoni";

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

secondo un procedimento consueto nei decreti che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento – reiterando una modalità di produzione normativa i cui aspetti problematici sono stati più volte segnalati dal Comitato – effettua rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse ed i cui elementi essenziali potrebbero adesso rinvenirsi nella legge n. 108 del 2009, cui, ad esempio, si rinvia per alcuni aspetti in materia di personale; invece, per la disciplina in materia penale, si perpetua la lunga e complessa catena di rinvii normativi al decreto-legge n. 152 del 2009 e al decreto-legge n. 209 del 2008 che, a sua volta, contiene anche ulteriori rinvii al codice penale militare di pace ed alla specifica disciplina in materia di missioni militari recata dal decreto-legge n. 421 del 2001;

in ragione della peculiare fattispecie delle missioni militari e internazionali, il provvedimento si caratterizza come disciplina parzialmente derogatoria del diritto vigente. In proposito, si rileva che la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) a corredo del provvedimento, dà conto delle norme derogate, anche implicitamente, mediante i rinvii disposti alla normativa vigente in materia di missioni militari, a sua volta già derogatoria della disciplina generale;

nel procedere alla modifica della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; in alcuni casi, si registra tuttavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali, ovvero in assenza delle necessarie clausole di coordinamento (si

vedano, in proposito, l'articolo 6, comma 15, che incrementa in via non testuale il contributo annuo in favore dell'Associazione culturale "Villa Vigoni" e l'articolo 7, comma 11, che estende l'applicabilità delle norme che tutelano il coniuge del funzionario internazionale anche ai coniugi dei dipendenti pubblici impiegati in sedi diplomatiche all'estero, senza provvedere a novellare in tal senso la legge n. 227 del 2010);

*sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:*

il decreto-legge, all'articolo 5, comma 2, laddove prevede che nell'ambito dello stanziamento disposto per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, con decreto adottato d'intesa tra loro, possano, "a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, destinare risorse, fino ad un massimo del quindici per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto", sembra assegnare ad un decreto interministeriale il compito di individuare aree di crisi ulteriori rispetto a quelle individuate per legge, alle quali destinare parte delle risorse stanziare; analogamente, il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6, nell'ambito dello stanziamento previsto dal primo periodo per gli interventi a sostegno dei processi di ricostruzione e di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto e per il contributo all'Unione per il Mediterraneo, prevede che "il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di vigenza del presente decreto";

*sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:*

il decreto-legge reca talune formulazioni e richiami normativi generici ed

imprecisi; ciò si riscontra, a titolo esemplificativo, all'articolo 5, comma 3, ove si dispone che il "Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione identificano le misure volte ad agevolare l'intervento di Organizzazioni Non Governative che intendano operare nei Paesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo per fini umanitari", senza precisare né lo strumento da utilizzare per l'identificazione di tali misure, né la loro natura; mentre, all'articolo 7, comma 9, contiene una clausola di garanzia, disponendo che "Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 5, nonché degli stanziamenti residui di cui al comma 8 del presente articolo, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° gennaio 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto";

il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), nonché della dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); la relazione illustrativa, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, dà sinteticamente conto degli effetti derivanti dal provvedimento;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

per quanto detto in premessa, all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 6, comma 1, primo periodo, i quali prevedono che fonti di rango secondario possano intervenire su ambiti materiali che l'ordinamento assegna alla fonte primaria del diritto, sia verificata la congruità delle disposizioni in titolo con il sistema delle fonti.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 6, comma 15 (che modifica in via non testuale la disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 170 del 1997) e all'articolo 7, comma 11 (che incide sulle disposizioni contenute all'articolo 5 della legge n. 227 del 2010, senza tuttavia modificarle) si dovrebbero riformulare le disposizioni in questione in termini di novella alle succitate norme;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 5, comma 3, che demanda al Ministro degli Affari esteri e al Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione l'identificazione delle "misure volte ad agevolare l'intervento di Organizzazioni Non Governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per i fini umanitari", si dovrebbe individuare sia lo strumento al quale i Ministri dovrebbero ricorrere al fine di identificare le suddette misure, sia quale sia la natura delle misure in questione ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**Conversione in legge del decreto-legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale.**

**Esame C. 5714 Governo, modificato dal Senato.**  
(Parere alla Commissione VIII).

*(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Arturo IANNACCONE, *presidente e relatore*, nell'espone i contenuti del provvedimento, essenzialmente volto a prorogare

alcuni termini in materia di sicurezza ambientale, evidenzia come gli stessi si siano accresciuti nel corso dell'iter parlamentare, anche mediante l'introduzione di una disposizione eterogenea rispetto all'atto originario del Governo. Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5714 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:*

esso presenta un contenuto sostanzialmente omogeneo, in quanto reca limitati interventi in materia di gestione dei rifiuti urbani nella regione Campania, di smaltimento in discarica di alcune tipologie di rifiuti e di proroga di talune gestioni commissariali; a tale nucleo originario, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, è stata aggiunta una disposizione volta a trasformare la disciplina vigente in materia di raccolta e smaltimento di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) da transitoria in disciplina a regime, una disposizione volta a prevedere il posticipo al mese di luglio del termine per il pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), nonché una disposizione (si tratta dell'articolo 2-bis) concernente le regioni colpite dal sisma del maggio 2012, la quale non sembrerebbe riconducibile all'ambito materiale oggetto del provvedimento ed alle finalità dal medesimo perseguite. In proposito, si ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, "tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto legge in cui è inserita", nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;



*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

nell'intervenire sul tessuto normativo vigente al fine di differire l'operatività del regime speciale temporaneo in vigore in Campania in materia di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani (articolo 1, comma 1) e di differire il termine di vigenza del divieto di smaltimento in discarica di alcune tipologie di rifiuti (articolo 1, comma 2), il provvedimento non si coordina in modo adeguato con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che le suddette disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali;

inoltre, il decreto-legge, all'articolo 1, comma 1, secondo periodo – laddove dispone che, a decorrere dal 30 giugno 2013, la gestione della raccolta differenziata da parte dei comuni della Regione Campania sarà disciplinata a norma dell'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge n. 78 del 2010 – reca una disposizione che appare di dubbia portata normativa, tenuto conto che la normativa cui si opera il rinvio definisce le funzioni fondamentali dei comuni con disposizione a regime e risulta già efficace *erga omnes*;

infine, il provvedimento, all'articolo 2, comma 1, agisce in deroga ad una disposizione di portata generale in materia di durata delle gestioni commissariali introdotta dall'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, disponendo la proroga degli incarichi di alcuni Commissari straordinari, nominati per lo svolgimento di interventi in materia di emergenze ambientali;

il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN); esso non è tuttavia provvisto della relazione sull'analisi di impatto

della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

*sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:*

tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012, richiamata in premessa, si espungano le disposizioni contenute all'articolo 2-bis, inserite nel corso dell'esame del provvedimento in sede parlamentare, in quanto le stesse recano norme estranee rispetto alla materia disciplinata dalle altre disposizioni del decreto-legge.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 1, comma 1 e comma 2 – che modificano in via non testuale le disposizioni contenute, rispettivamente, all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge n. 195 del 2009, e all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003 – si dovrebbero riformulare le disposizioni in questione in termini di novella alle succitate norme;

per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, si dovrebbe verificare la portata normativa della disposizione ivi contenuta ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 9.55.**

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

---

### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	10
---	----

#### **COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE**

*Martedì 22 gennaio 2013.*

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.55 alle 15.05, ha avviato l'esame della posizione del deputato Umberto Scapagnini, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento della Giunta delle elezioni.

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 4<sup>a</sup> (Difesa) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

##### COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sui recenti sviluppi della situazione in Mali (*Svolgimento e conclusione*) ..... 11

#### COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Martedì 22 gennaio 2013. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione della Camera, Franco NARDUCCI, indi del vicepresidente della III Commissione della Camera, Fiamma NIRENSTEIN. — Intervengono il ministro degli affari esteri Giulio Terzi Di Sant'Agata e il ministro della difesa Giampaolo Di Paola, il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Staffan De Mistura e il sottosegretario di Stato per la difesa Gianluigi Magri.

**La seduta comincia alle 8.40.**

**Sui recenti sviluppi della situazione in Mali.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, il tema delle comunicazioni.

I ministri Giulio TERZI DI SANT'AGATA e Giampaolo DI PAOLA rendono comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Franco FRATTINI (PdL), Francesco TEMPESTINI (PD), Pier Ferdinando CASINI (UdCpTP), i senatori Alfredo MANTICA (PdL), Emma BONINO (PD), Michelino DAVICO (LNP), il deputato Furio COLOMBO (PD), il senatore Gian Piero SCANU (PD), i deputati Enrico PIANETTA (PdL), Arturo Mario Luigi PARISI (PD) e Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*.

I ministri Giulio TERZI DI SANT'AGATA e Giampaolo DI PAOLA replicano agli intervenuti.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

**La seduta termina alle 10.30.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 227/2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 5713 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	12
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	22

#### COMITATO DEI NOVE:

DL 227/2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 5713-A Governo, approvato dal Senato .....	21
--	----

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 22 gennaio 2013. — Presidenza del vicepresidente della IV Commissione, Francesco Saverio GAROFANI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Staffan de Mistura e il sottosegretario di Stato per la difesa, Gianluigi Magri.*

#### La seduta comincia alle 10.35.

**DL 227/2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 5713 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e conclusione).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Margherita BONIVER (PdL), *relatore per la III Commissione*, illustra il provvedimento sottolineando che le comunicazioni rese dal Governo, per due volte a distanza di una settimana, hanno confermato l'importanza della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, vale a dire l'assunzione di una precisa responsabilità nel conseguimento degli obiettivi della sicurezza internazionale e del consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione in un'ottica di interesse nazionale.

Osserva che il più recente caso del Mali s'inserisce pienamente in un contesto mondiale in cui le crisi regionali risultano sempre più strettamente interdipendenti, essendo per lo più di tipo globale, e condizionano fortemente gli equilibri internazionali, soprattutto nel caso in cui è palese la minaccia terroristica. Non a caso, il provvedimento che è oggi all'esame della Camera, dopo essere stato approvato dal

Senato, già prevede il contributo italiano alla missione europea nel Sahel per quanto concerne l'attività di addestramento. È da tempo, purtroppo, che il Mali sta subendo la saldatura tra l'antica rivendicazione autonomistica delle popolazioni Tuareg e le infiltrazioni terroristiche di Al-Qaeda. La mobilitazione dei paesi limitrofi, rappresentati nell'organizzazione ECOWAS, non è stata sufficiente a contenere l'insurrezione, pur costituendo senz'altro un apprezzabile esempio di cooperazione regionale da rafforzare quotidianamente.

Ancora una volta, tuttavia, rileva però l'inadeguatezza della politica estera dell'Unione europea, che non ha saputo prevedere la dinamica di questa crisi e predisporre per tempo una risposta adeguata, tanto da rendere inevitabile l'iniziativa diretta da parte della Francia, anche in quanto ex potenza coloniale e anche in assenza del tradizionale interventismo degli Stati Uniti dal contesto mediterraneo secondo la linea della « *leadership from behind* ». In ogni caso, è importante che da parte francese si sia manifestata esplicitamente la volontà di acquisire la solidarietà degli altri partner europei. D'altra parte, la tragica vicenda dell'attentato terroristico che ha scosso l'Algeria testimonia la correlazione tra le vicende del Sahel e quelle del Mediterraneo, anche a seguito delle rivoluzioni arabe ed in particolare del crollo del regime libico. Sottolinea che il massacro degli ostaggi in Algeria è ormai considerato alla stregua dell'attentato alle Torri Gemelle per l'impatto che avrà sul piano globale, come ha osservato anche il premier britannico Cameron.

Prende atto della diffusa preoccupazione che in quell'area dell'Africa si possa delineare uno scenario non dissimile da quello afgano. Una preoccupazione più che legittima, se si considera che l'intervento internazionale in Afghanistan ha valicato il decennio ma non ha ancora raggiunto l'obiettivo della stabilizzazione e della democratizzazione del paese. Segnala infatti che la partecipazione alla missione ISAF continua ad essere la più rilevante delle attività contemplate dal presente de-

creto-legge, prevedendo uno stanziamento complessivo di circa 426 milioni di euro, quasi la metà del totale della somma destinate a tutte le missioni che ci coinvolgono, benché sia stimata una riduzione del contingente militare da 4.000 a 3.100 unità. Invita a valutare come ci si stia avvicinando al 2014, la scadenza prevista dal vertice NATO di Chicago dello scorso mese di maggio per il completamento del passaggio dei poteri alle autorità afgane, ma la transizione non sembra essere ancora accompagnata dal necessario processo di riconciliazione nazionale anche a causa dell'estrema difficoltà di portare avanti il dialogo politico con l'insorgenza talebana. Né vengono segnali incoraggianti dal Pakistan, che dovrebbe affrontare quest'anno un delicato passaggio elettorale in cui, auspicabilmente, per la prima volta dopo tanti anni, il potere dovrebbe restare in mani civili, evitando interventi militari, peraltro già minacciati.

Esprime apprezzamento per quanto ha fatto allora il Governo italiano nel sottolineare, molto decisamente con il sottosegretario De Mistura, in occasione della Conferenza di Tokyo del luglio 2012, come il sostegno finanziario all'Afghanistan debba essere subordinato all'attuazione concreta della lotta alla corruzione e della tutela dei diritti umani, con particolare riferimento alle donne e ai bambini. È soltanto in questa prospettiva, infatti, che risulta giustificato l'ulteriore stanziamento di 15 milioni di euro per la cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, anche alla luce della recente approvazione e l'importante Trattato bilaterale di partenariato.

Ricorda che, come è noto, la seconda missione all'estero rilevante per l'Italia è quella in Libano, che mantiene inalterato il suo contingente pari a 1.100 unità, anche perché il relativo comando è tornato sotto responsabilità italiana. Ritiene superfluo sottolineare l'importanza strategica di questa missione a fronte della sempre più drammatica guerra civile in corso nella vicina Siria. Nonostante la nomina di ben due inviati speciali, le Nazioni Unite non hanno fatto registrare alcun cambiamento della situazione, di

fatto fallendo nella tutela umanitaria della popolazione. Si susseguono stragi efferate ai danni della popolazione civile senza che si intraveda alcuna via di uscita politica. In tale ottica, considera senz'altro utile prevedere interventi di cooperazione in Siria, soprattutto per rispondere all'emergenza umanitaria, che coinvolge oltre 200 mila fuoriusciti ma, come sottolineato da un ordine del giorno accolto dal Governo in Senato, le proposte descritte nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento dovranno essere valutate e programmate sulla base degli sviluppi della situazione. Non sussistono infatti in alcun modo ad oggi le condizioni per valorizzare il patrimonio archeologico siriano ovvero per promuovere il dialogo con il Parlamento di Damasco, su cui riterrebbe opportuna la presentazione di un ordine del giorno.

Per quanto concerne le missioni nei Balcani occidentali, che costituiscono la terza area regionale di maggiore impegno italiano, viene confermata la tendenza a ridurre il contingente militare che passa a 470 unità, senza che ciò possa essere considerato in alcun modo prodromico alla fine della cooperazione politica con i Paesi dell'area. I progressi dei Paesi della regione verso l'integrazione europea sono innegabili, ma permangono le preoccupazioni circa la minoranza serba il Kosovo, anche alla luce della svolta politica intervenuta a Belgrado con l'elezione del Presidente Nikolic.

Di particolare rilievo per l'Italia valuta, naturalmente, la situazione nel Mediterraneo, in cui opera la missione *Active Endeavour*. Significativi stanziamenti riguardano la Libia, per la prosecuzione della formazione del personale per il controllo dei flussi di merci e persone, oltre al ripristino della funzionalità dell'Istituto italiano di cultura a Tripoli. In proposito, ricorda la visita appena svolta a Roma dal Presidente del Congresso libico e capo provvisorio dello Stato Mgarief, che ha rilanciato il partenariato strategico con l'Italia. Fa presente, come ha fatto anche il collega Pistelli, di essersi recata a Tripoli per contribuire al programma europeo di

formazione dei nuovi parlamentari libici e confido che quanto prima la cooperazione parlamentare italo-libica possa sostanzinarsi e consolidarsi.

Fa stato del prosieguo dell'impegno in Corno d'Africa nelle missioni *Atalanta* e *Ocean Shield*, a cui si aggiunge il contributo alla missione dell'Unione europea (EUCAP Nestor) finalizzata allo sviluppo di una capacità autonoma di garanzia della sicurezza marittima, compresa la lotta alla pirateria, che riguarderà inizialmente Gibuti, Kenya, Seychelles, Somalia e Tanzania. Al riguardo, prende atto del tardivo ma positivo sviluppo favorevole della vicenda giudiziaria dei due marò detenuti in India, chiedendo però al Governo raggugli sul prosieguo della vicenda stessa che non è ancora conclusa secondo i parametri del diritto internazionale e le istanze avanzate dal nostro Paese.

Segnala altresì che il presente decreto-legge conferma in ogni caso la partecipazione italiana ad altre missioni minori soltanto per l'entità del nostro contributo, ma non certo per quello politico e strategico, come in Georgia, Sudan e Sud Sudan, Medio Oriente e Cipro.

Con riferimento agli interventi di cooperazione allo sviluppo e di natura civile, il cui stanziamento complessivo è pari a circa 81 milioni di euro, oltre a quanto già evidenziato, segnala l'interesse per il Myanmar, paese che sta affrontando un processo di apertura internazionale e di sviluppo politico dopo lunghi decenni di isolamento e di dittatura. Ricorda altresì il sostegno alle istituzioni nascenti della Somalia, reso ancor più necessario dalla fine della transizione intervenuta nell'agosto del 2012, ivi incluso il programmato invio in missione di un funzionario diplomatico italiano presso il *pool* delle istituzioni europee in via di costituzione a Mogadiscio per rafforzare la presenza europea in Somalia.

Osserva che, come di consueto, il decreto-legge rifinanzia il Fondo per lo smiamento umanitario e la partecipazione italiana ad iniziative multilaterali, come la partecipazione ai fondi fiduciari della NATO ed ai programmi dell'Unione euro-

pea nel campo della gestione delle crisi in ambito PESC-PSDC, nonché dell'OSCE, dell'INCE e dell'Unione per il Mediterraneo. Stanziamenti specifici riguardano lo *Staff College* dell'ONU di Torino, il contributo straordinario a favore del Comitato Atlantico, che ai primi di febbraio ospiterà a Roma ancora una volta il congresso dell'Atlantic Treaty Association, ed il contributo al Centro italo-tedesco di Villa Vigoni per la promozione delle relazioni bilaterali in una prospettiva europea.

Rileva, poi, che una quota significativa, pari a circa 30 milioni di euro, è destinata ad interventi per la tutela dei cittadini italiani e degli interessi italiani e per il rafforzamento delle strutture fisiche della rete estera nei territori ad elevato rischio e per la messa in sicurezza delle stesse sedi diplomatiche, considerato l'elevato rischio che corrono i nostri rappresentanti all'estero, come dimostra il gravissimo attentato al console italiano a Bengasi.

Avviandosi alla conclusione, deve purtroppo osservare criticamente che il presente provvedimento, a differenza dello scorso anno, non copre tutto il 2013, ma soltanto i primi nove mesi, a quanto pare per ragioni di bilancio. Tale circostanza è grave e preoccupante, anche perché il complessivo contingente italiano all'estero è stato significativamente ridotto a poco più di 6 mila unità. In realtà, tuttavia, gli oneri previsti risultano anzi incrementati rispetto alla proiezione su nove mesi di quelli previsti nel 2012 (853 vs. 846 milioni di euro), a quanto pare perché gli accresciuti impegni in Africa finirebbero per reintegrare i risparmi conseguiti nelle altre aree. D'altra parte, anche i fondi per la cooperazione allo sviluppo risultano proporzionalmente inferiori, con l'effetto di limitare se non vanificare l'incremento che la legge di stabilità ha recato ai fondi della legge n. 49 del 1987.

Si rammarica pertanto che la valenza annuale, recuperata nel 2012, non sia stata confermata e si torni ad una duplicazione legislativa che inevitabilmente si ripercuote negativamente sulla programmazione e sulla gestione delle missioni e degli interventi. A tale proposito, immagina che

solo per una sorta di riserbo verso l'autonomia del Parlamento il Governo non abbia inserito nel testo del decreto-legge la norma sulla relazione quadrimestrale al Parlamento stesso. Tale obbligo di relazione, di cui anche in questi giorni si è sperimentata l'utilità, va certamente a suo avviso mantenuto e ribadito, così come ha già fatto il Senato con un apposito ordine del giorno, che auspica anche questo ramo del Parlamento voglia adottare.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente e relatore della IV Commissione*, ricorda che il provvedimento reca le misure di attuazione delle missioni internazionali e di finanziamento delle medesime che, a differenza di quanto avvenuto nel 2012 con il decreto-legge n. 201 del 2011, concerne solo i primi nove mesi dell'anno, fino al 30 settembre 2013.

Hanno invece carattere solo semestrale le autorizzazioni di spesa per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione ISAF in Afghanistan e alle operazioni in Libia, quest'ultima finalizzata al ripristino dell'efficienza delle unità navali cedute dall'Italia al Governo libico in attuazione degli accordi di cooperazione per fronteggiare i fenomeni dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

Per i profili che riguardano specificamente la competenza della Commissione Difesa, rileva che il provvedimento, nell'operare la consueta proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia già previste nel precedente decreto, finanzia altresì due nuove missioni dell'Unione europea. La prima è la missione Eucap Nestor, finalizzata ad assistere lo sviluppo nel Corno d'Africa e negli Stati dell'Oceano Indiano occidentale di una capacità autosufficiente per il costante rafforzamento della sicurezza e della *governance* marittima, compresa la lotta alla pirateria; tale missione integra Eutm Somalia (già prevista nel precedente decreto) che è volta a contribuire al rafforzamento del governo federale di transizione somalo. Al riguardo, la relazione tecnica specifica

che il personale autorizzato per le due missioni sarà pari a 101 unità, a fronte di un impiego di 22 unità autorizzate dal precedente decreto per la sola missione EUTM Somalia.

La seconda è la missione denominata Eucap Sahel Niger, che mira a supportare le autorità locali nel contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata. È previsto, al riguardo, l'invio di 9 unità di personale sulle 24 complessivamente autorizzate dal comma 17, la cui autorizzazione di spesa di circa 1.900.000 euro copre, altresì, la partecipazione di personale militare italiano alle iniziative dell'Unione europea per il Mali, sulla cui portata rinvia alle comunicazioni rese in data odierna dal Governo presso le Commissioni parlamentari.

Non è più prorogata, rispetto allo scorso anno, la missione Eupm in Bosnia-Erzegovina, né la partecipazione della Guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze JMOUs, nonché l'autorizzazione di spesa per la presenza di personale del Ministero della giustizia nell'ambito delle missioni Eulex Kosovo e Eupol Cops in Palestina.

In termini generali, si assiste ad una riduzione della presenza dei contingenti italiani, che si attesta intorno alle 6100 unità, mentre nel precedente anno erano state autorizzate circa 7300 presenze.

Significativa, in tal senso, è la consistente riduzione del contingente italiano in Afghanistan, pari a 3.100 unità, mentre il precedente decreto di proroga aveva previsto per le missioni *in loco* (ISAF e EUPOL) l'impiego di 4.000 unità. Ciò comporta anche una corrispondente riduzione della relativa autorizzazione di spesa.

D'altra parte, l'impegno della comunità internazionale in favore dell'Afghanistan sta vivendo la sua fase forse più importante, quella (denominata « *transition* ») di progressivo rilascio delle responsabilità alle Autorità afgane. In tale fase, si prevede un primo appuntamento a metà 2013, in cui le forze ISAF assumeranno solo compiti di supporto, mentre l'assun-

zione piena di responsabilità dell'apparato statale afgano avverrà solo a fine 2014, a conclusione della missione ISAF.

Al riguardo, si rileva che, per il post 2014, occorrerà determinare le forme e la quantità del sostegno, sotto il profilo operativo e finanziario, nonché definire il contenuto della *Enduring Partnership* fra NATO e Afghanistan.

Non si assiste invece ad alcuna modifica della consistenza del personale impiegato nella missione in Libano, pari a 1100 unità, dunque identica al 2012.

Le missioni nei Balcani sono invece ridimensionate, sia pure in misura non particolarmente significativa. Con riferimento al Kosovo, si passa dalle 848 unità previste per l'anno scorso, a 465 unità. Si deve però ricordare che, nel 2012, all'Italia era stato chiesto di dispiegare per sei mesi in tale contesto un contingente aggiuntivo di riserva.

Meritano una specifica menzione le diverse iniziative sul fronte del contrasto alla pirateria. In primo luogo, sono prorogate le diverse missioni antipirateria in atto: quella della NATO, denominata *Active Endeavour*, che opera nel Mediterraneo orientale, per la quale si dispone un incremento del personale da 287 unità a 347 unità; quella condotta dall'Unione europea, denominata *Atalanta*, che opera al largo della Somalia e nel Corno d'Africa; quella della NATO denominata *Ocean Shield*, che vede una riduzione del personale impegnato, che passa da 762 unità a 671 unità. Inoltre, come già evidenziato, con l'affiancamento della nuova missione Eucap Nestor a quella Eutm Somalia (già prevista nello scorso decreto), risulta significativamente implementata la partecipazione italiana a missioni dell'Unione europea volta al contrasto alla pirateria internazionale.

Come di consueto, nel provvedimento che disciplina le missioni internazionali trovano ingresso anche norme che non prorogano missioni in atto ma si riconnettono all'impegno dei nostri contingenti all'estero.

Si riferisce, alla previsione di un finanziamento per il Corpo militare volontario



della Croce rossa e al corpo delle infermiere volontarie, finalizzato al loro impiego in Afghanistan e negli Emirati arabi uniti nel contesto delle missioni in corso. L'autorizzazione di spesa si riferisce a sette unità di personale.

Analogamente, i commi da 29 a 32 autorizzano il Governo italiano ad effettuare cessioni di materiale vario a titolo gratuito. In particolare, si autorizza la cessione alle Forze armate libiche di vestiario e materiali per l'igiene personale, nonché la cessione a Gibuti di 3 veicoli blindati leggeri (VBL Puma-4x4) e di 10 semoventi d'artiglieria M109-L, nonché di 5.000 uniformi e paia di stivaletti, nell'ambito dell'attività di cooperazione con la Repubblica di Gibuti nel settore della difesa, prevista con accordo bilaterale già ratificato con la legge n. 32 del 2003. Si autorizza altresì la cessione di 500 veicoli M113, nell'ambito dell'attività di cooperazione tra l'Italia e il Pakistan nel settore della difesa. Dalla relazione illustrativa si apprende che si tratta di «veicoli trasporto truppe già dismessi dal Ministero della difesa, ceduti nello stato in cui si trovano e senza armamenti di bordo». Infine, è prevista la cessione all'Eritrea di materiale ferroviario dichiarato fuori servizio; la relazione illustrativa specifica che «sono 7 locomotori diesel e 4 locotrattori diesel dell'Aeronautica militare (...). Il materiale oggetto della cessione verrà utilizzato nell'ambito dei programmi di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria eritrea».

Anche l'articolo 4, comma 2, interviene sulla disciplina della cessione di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni internazionali, modificando l'articolo 312 del Codice dell'ordinamento militare. Ciò al fine di prevedere, a regime: che i mezzi e materiali presenti in teatro possano essere ceduti anche a organizzazioni internazionali diverse da quelle non governative e che la convenienza della cessione rispetto al rimpatrio sia riferita non solo ai costi di trasporto, ma anche agli ulteriori oneri che l'Amministrazione deve comunque sostenere (quali, ad esempio, quelli connessi con lo smontaggio in tea-

tro, la bonifica dei siti occupati, l'eventuale ricondizionamento dopo il rimpatrio).

L'articolo 2 detta disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali, che sostanzialmente riproducono quelle attualmente vigenti, salvo qualche opportuna precisazione con riferimento al computo dell'indennità di missione basata sulla diaria prevista con riguardo ai teatri operativi.

Il medesimo articolo 2, al comma 5, interviene sul *turn over* della Polizia di Stato. La norma, anche in relazione alle esigenze organiche connesse alla partecipazione della Polizia di Stato alle missioni internazionali, utilizza le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti (pari a circa 7.000 unità) per l'assunzione dei volontari delle Forze armate vincitori del concorso per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato. La disposizione mira, inoltre, a favorire l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, in forma semplificata, con l'obiettivo di evitare di bandire singoli concorsi per i posti disponibili, annualmente, dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012 e realizzare, in via straordinaria, il rapido ripianamento dell'organico del ruolo dei sovrintendenti.

Dalla relazione illustrativa si apprende che i reclutamenti dovrebbero avvenire con concorsi per soli titoli, e che il corso di formazione per i vincitori dovrebbe avere una durata limitata al fine di anticipare i tempi per l'impiego.

Gli articoli 3 e 4 recano disposizioni in materia penale e contabile che rinviano integralmente alla disciplina già vigente riferita alle missioni internazionali.

Merita una segnalazione anche la previsione che estende la possibilità di portare con sé il coniuge anche ai dipendenti pubblici inviati all'estero per prestare servizio di lunga durata presso rappresentanze diplomatiche e consolari, compreso quindi il personale delle Forze armate.

Viene così sanata una disparità di trattamento con i dipendenti pubblici che prestano servizio all'estero in qualità di funzionari internazionali, i quali, ai sensi della legge n. 227 del 2010, hanno già la

facoltà di ottenere che i coniugi siano collocati in aspettativa senza assegni se sono anch'essi dipendenti pubblici ovvero posti in aspettativa con sospensione del trattamento economico e mantenimento del posto di lavoro se sono dipendenti privati.

La relazione illustrativa evidenzia che la norma consente di incrementare la disponibilità di personale di elevata professionalità presso le nostre rappresentanze estere, in quanto « uno degli ostacoli che si frappongono alla provvista di tale personale è costituito dalla difficoltà dei dipendenti pubblici ad accettare siffatti impieghi, giacché essi comportano, nella quasi totalità dei casi, la necessità di separarsi dal proprio nucleo familiare per i lunghi periodi di tempo richiesti ».

La norma in commento – in linea con un apposito ordine del giorno accolto dal Governo al Senato – estende quindi al suddetto personale militare e civile l'applicazione delle misure previste dalla citata legge n. 227.

Infine, l'articolo 8 reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria. Al netto delle spese riferire alla ristrutturazione del quartier generale del Consiglio atlantico e del contributo all'Associazione culturale « Villa Vigoni », sono utilizzati 935.471.703 milioni di euro. Tale finanziamento riguarda ovviamente anche le spese per la cooperazione civile (pari a 81 milioni di euro). Pertanto, i costi riferiti alle operazioni militari, con riferimento ai soli primi nove mesi dell'anno, sono di circa 853 milioni di euro, di cui 832 milioni specificatamente relative alla presenza delle Forze armate nei teatri operativi, 11 milioni per le attività delle Forze di polizia e 10 milioni per l'AISE (per il mantenimento del dispositivo info-operativo a protezione del personale impegnato nelle missioni).

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA ringrazia la relatrice Boniver per la professionalità della sua analisi e ringrazia i commissari per la speciale attenzione dedicata a questo provvedimento, che rappresenta la punta di diamante del nostro

impegno in sede internazionale. Sottolinea che il decreto-legge in titolo costituisce il maggior strumento affinché l'Italia incida in modo credibile sulla politica internazionale. Sottolinea quindi che esso fonda un impegno che è anche di natura civile e che si caratterizza per l'elevata valenza etica e strategica, come dimostra in particolare lo scenario afghano. Apprezza il collegamento, evidenziato dall'onorevole Boniver, tra gli investimenti che in futuro saranno fatti sull'economia dell'Afghanistan e la condizione delle donne di tale Paese, che rappresenta uno snodo fondamentale per l'opinione pubblica italiana.

Per quanto concerne il Mali, osserva che in assenza dell'intervento europeo la città di Bamako sarebbe caduta nelle mani di Al-Qaeda nel giro di pochi giorni e che, dunque, non vi è stata scelta. Segnala che in Mali, a differenza di quanto è avvenuto in Afghanistan con Bin Laden, tutto il Paese sarebbe divenuto ostaggio del terrorismo e non soltanto limitate regioni di esso. Nel ricordare i numerosi Paesi africani che hanno richiesto l'intervento europeo e le posizioni assunte in sede ONU anche da Russia e Cina, precisa che raramente è dato registrare un simile ampio consenso internazionale a favore di un'iniziativa analoga a quella assunta in Mali. Quanto alle accuse di neocolonialismo, ritiene che tale approccio non riguardi soggetti statuali ma la stessa Al-Qaeda nei confronti di molti Paesi africani. Questo spiega la richiesta di aiuto avanzata ai Paesi dell'Unione europea. Rileva che l'impegno italiano riguarda il sostegno alle forze armate maliane ed è anche di tipo umanitario al fine di facilitare una soluzione di tipo politico.

Per quanto concerne la Siria, ritiene che sia necessaria una pronta capacità di intervento per scongiurare un ulteriore peggioramento dello scenario.

In merito alla vicenda dei marò, ricorda che la strategia perseguita dal Governo italiano si è incentrata sulla sdrammatizzazione dell'evento per scongiurare eccessi nelle reazioni a livello locale e realizzare gradualmente gli obiettivi che appaiono raggiunti. Tra questi figurava la

garanzia di un trattamento dignitoso per i due connazionali, che al momento si trovano a Dehli presso la nostra rappresentanza diplomatica. Si tratta in ogni caso di una vicenda delicata che le stesse autorità indiane affrontano con grande cautela considerata la sostanziale assenza di precedenti che ha portato a prevedere un tribunale *ad hoc*, in ogni caso sottraendo il caso alla giurisdizione dello Stato del Kerala.

Desidera ribadire l'opportunità degli investimenti, seppur misurati, per la messa in sicurezza delle sedi di rappresentanza all'estero anche alla luce di quanto drammaticamente avvenuto a Bengasi.

Infine, ritiene meritevole di investimento l'attività dello *Staff College* di Torino che addestra personale destinato a svolgere mansioni di tipo umanitario nelle strutture onusiane.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI nel concordare con le valutazioni espresse dal sottosegretario De Mistura, rileva che la scelta di limitare il periodo di tempo di applicazione delle misure recate dal decreto costituisce un atto di rispetto verso le determinazioni che potranno essere assunte dal futuro governo. Non può essere infatti sottovalutata la possibilità di una rimodulazione degli impegni, soprattutto in riferimento a quanto potrà verificarsi durante l'estate, che costituisce un periodo particolarmente delicato nel teatro afgano. Sono state fissate alcune tappe verso il disimpegno dei nostri contingenti in quel paese, che l'Italia intende rispettare in modo responsabile, senza scartare *a priori* la possibilità di una rimodulazione delle diverse fasi.

Segnala che l'unica spesa che registra un incremento rispetto a quanto stanziato lo scorso anno riguarda i costi di trasporto e assicurazione, essendo prevedibile nel corso dell'anno una consistente mobilitazione di uomini e mezzi, ai fini di un loro rimpatrio.

Desidera richiamare all'attenzione delle Commissioni le difficoltà di fare previsioni sui prossimi impegni che la comunità internazionale chiederà al nostro paese di

assolvere. Qualche tempo fa non sembrava, almeno dalle analisi del dipartimento di Stato americano, che vi sarebbe stata la necessità di impegnarsi in aree quali la Siria o il Mali. Adesso il contesto è invece in rapida evoluzione e su ciò avrà incidenza presumibilmente un nuovo corso della politica statunitense prefigurata nel discorso di insediamento del Presidente Obama per il suo secondo mandato. La crisi in Mali, oggetto di attenzione in queste ore, svela le tensioni sul fronte dell'approvvigionamento di materie prime e di sicurezza delle fonti di energia a livello globale.

Conclusivamente, ritiene che occorra sempre più orientarsi verso un modello di *smart defence* che consenta alle organizzazioni internazionali di aversi dei contributi dei diversi paesi che prestano le loro capacità operative, massimizzando le potenzialità di ciascuno e razionalizzando le risorse impiegate in tale settore.

Luciano ROSSI (PdL) dichiara che il suo gruppo, anche in questa occasione, manifesta un orientamento pienamente favorevole a sostenere gli impegni internazionali del nostro paese nelle aree di crisi nelle quali la comunità internazionale chiede il contributo dell'Italia.

Franco GIDONI (LNP) rileva che il dibattito, pur svoltosi in un momento in cui è ormai prossimo l'appuntamento elettorale, abbia messo in evidenza una sostanziale convergenza sugli aspetti più qualificanti delle missioni internazionali che vedono l'Italia impegnata in un ruolo di assoluto rilievo.

Esprime apprezzamento per la consistente riduzione della nostra presenza in Afghanistan, misura da tempo richiesta dalla Lega, così come per lo stanziamento finalizzato a realizzare un controllo sul flusso migratorio verso le coste meridionali dell'Italia, nonchè per la conferma ed il rafforzamento delle diverse iniziative volte al contrasto alla pirateria internazionale. Al riguardo, anche in relazione ai delicati rapporti con l'India relativi al processo che riguarda i militari italiani,

invita a valutare l'opportunità di cedere mezzi al Pakistan, i cui rapporti con l'India sono tradizionalmente molto tesi.

Un ulteriore dubbio riguarda la prosecuzione della missione UNIFIL in Libano che, a suo avviso, nasce da un mandato ambiguo. Si domanda se la sua conferma sia legata all'esigenza di disporre un contingente di pronto utilizzo una volta che si siano determinate le condizioni per un suo dislocamento in Siria.

Infine, ricorda le forti perplessità che la sua parte politica ha sempre mostrato sull'utilità e sugli effetti dell'intervento in Libia, le cui motivazioni sembrano rafforzate dall'evoluzione della situazione in quel paese.

Augusto DI STANISLAO (IdV) preannuncia che, svolgendosi il dibattito nell'ultimo scorcio di legislatura, intende esprimere un giudizio sul provvedimento non legato a logiche di schieramento. Ritiene che le maggiori perplessità sull'impianto complessivo del provvedimento che proroga le missioni internazionali discendano dal fallimento del tentativo di portare a compimento un intervento legislativo che fornisca il quadro generale dell'azione militare e umanitaria dell'Italia nei diversi teatri di crisi.

Auspica che il Parlamento che si costituirà tra qualche mese possa colmare questa lacuna, rafforzando i principi che legano l'intervento militare e la cooperazione internazionale ad un effettivo impegno delle autorità locali per un progressivo innalzamento della tutela dei diritti umani ed alla razionalizzazione e ottimizzazione delle spese militari a favore dell'incremento degli stanziamenti destinati alla cooperazione internazionale.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente e relatore della IV Commissione*, comunica che sono stati presentati gli emendamenti 1.1 Barbato e 5.1 Barbato. I due emendamenti, in assenza del presentatore, si intendono comunque decaduti (*vedi allegato*).

Avverte, altresì, che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II,

VI, VIII, XI, XIV, nonché il parere del Comitato per la Legislazione, mentre la Commissione Bilancio renderà il proprio parere sul testo e sugli eventuali emendamenti direttamente all'Assemblea.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA precisa che il ruolo di UNIFIL non sarà stravolto qualora il Consiglio di Sicurezza dell'ONU dovesse assumere decisioni per una nuova missione siriana. Precisa che ciò non impedirà le consuete forme di collaborazione logistica che si sviluppano tra missioni dell'ONU dispiegate in territori attigui.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI precisa che la previsione della cessione di mezzi al Pakistan riguarda esclusivamente veicoli già in disuso e la cui dismissione avrebbe comportato oneri che, invece, la cessione ad un altro paese evita. Ribadisce, infine, che ogni determinazione che verrà assunta dal Governo italiano con riguardo alla situazione in Mali e all'eventuale supporto logistico assicurato dall'Italia saranno assolutamente coerenti con le determinazioni assunte nelle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce.

Margherita BONIVER (PdL), *relatore per la III Commissione*, conclusivamente, ringrazia i colleghi intervenuti. Quanto al Pakistan, sottolinea che la stabilità e la tenuta statale di tale Paese è essenziale per la sopravvivenza dell'Afghanistan, soprattutto nella prospettiva del post 2014. Sottolinea, infatti, che il complesso ritiro del contingente internazionale avverrà in massima parte per via terrestre con il coinvolgimento dei paesi della regione e soprattutto del colosso pakistano, che è stato assai trascurato dalla comunità internazionale.

Esprime, infine, la diffusa sensazione di disagio condivisa dai colleghi commissari e connessa ad una delicata decisione sulla crisi in Mali che il Parlamento è chiamato ad assumere in un periodo di scioglimento e di campagna elettorale. Tale sensazione è rafforzata dalla consapevolezza che il Mali rappresenta, nei fatti, un insidioso

teatro di guerra nel quale sono chiamati ad operare gli addestratori italiani. A tal proposito dichiara di concordare con il collega Frattini, che ha espresso una posizione su cui il suo gruppo concorda, richiamando l'opportunità che il Governo assuma un'ulteriore iniziativa normativa relativamente ad ulteriori e nuove tipologie di impegno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori per le Commissioni III e IV e di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente della IV Commissione*, anche a nome del presidente della III Commissione, si riserva di designare i componenti del Co-

mitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 11.50.**

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 22 gennaio 2013.*

**DL 227/2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.**

**C. 5713-A Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

## ALLEGATO

**DL 227/2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (C. 5713 Governo, approvato dal Senato).**

## EMENDAMENTI

## ART. 1.

*Sopprimere gli articoli 1, 2, 3 e 4.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: « ART. 4-bis (Finanziamento del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale) 1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nel fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e sono utilizzate prioritariamente per la riduzione dell'imposta municipale unica sulla casa di prima abitazione, nonché per interventi di sgravio delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive in favore delle famiglie a basso reddito e delle imprese di piccole e medie dimensioni.*

**1.1.** Barbato.

## ART. 5.

*Sopprimere gli articoli 5, 6, 7 e 8.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente: « ART. 8-bis (Finanziamento del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale). 1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nel fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e sono utilizzate prioritariamente per la riduzione dell'imposta municipale unica sulla casa di prima abitazione, nonché per interventi di sgravio, nonché per interventi di sgravio delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive in favore delle famiglie a basso reddito e delle imprese di piccole e medie dimensioni.*

**5.1.** Barbato.

## COMMISSIONI RIUNITE

### XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/30/CE per la semplificazione e la razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Atto n. 523 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	23
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalle Commissioni riunite</i> ) .....	24

##### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 22 gennaio 2013. — Presidenza del presidente della XI Commissione Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.*

##### La seduta comincia alle 15.10.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/30/CE per la semplificazione e la razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**

**Atto n. 523.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 dicembre 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente anzitutto che il Presidente della Camera ha trasmesso il parere reso sullo schema di decreto in esame dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano, in assenza del quale le Commissioni riunite erano state invitate a non pronunciarsi definitivamente sul provvedimento. Avverte, inoltre, che – pur essendo scaduto lo scorso 20 gennaio il relativo termine – la presidenza della Camera ha rappresentato al Governo l'opportunità di assicurare tempi adeguati per l'espressione del parere parlamentare, nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legge per l'esercizio della delega.

Poiché, dunque, le Commissioni riunite procederanno oggi alla deliberazione di propria competenza, comunica che i relatori hanno presentato una proposta di parere favorevole con osservazione sullo schema di decreto in esame (*vedi allegato*), segnalando che gli stessi relatori rinunciano a illustrarne il contenuto.

Il viceministro Michel MARTONE fa presente che il Governo prende atto della proposta di parere dei relatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dai relatori.

**La seduta termina alle 15.15.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/30/CE per la semplificazione e la razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Atto n. 523).**

**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE**

Le Commissioni riunite XI e XII,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/30/CE per la semplificazione e la razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (atto n. 523);

considerato che la richiamata direttiva prevede che le relazioni all'Unione europea sull'attuazione pratica delle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano realizzate nella forma di una relazione unica, che si compone di una parte generale e diverse sezioni speciali, dedicate alla attuazione delle singole direttive « speciali » in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e che la stessa direttiva dispone che le relazioni siano presentate alla Commissione europea ogni cinque anni;

osservato che le disposizioni della medesima direttiva rappresentano una rilevante semplificazione dell'attività amministrativa, atteso che attualmente vengono predisposte distinte relazioni annuali sulle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, gestite separatamente da ciascuna delle amministrazioni competenti;

rilevato che lo schema di decreto in esame – aggiungendo una nuova lettera *i-bis*) all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008 – amplia le funzioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (di cui al medesimo articolo 6 del citato decreto n. 81), organismo già operante presso il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, al cui interno sono rappresentate le amministrazioni dello Stato, le regioni e le parti sociali, conferendo, infatti, a tale Commissione consultiva il compito di redigere la predetta relazione unica, la cui prima versione dovrà essere predisposta – ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto – entro il 30 giugno 2013;

atteso che – intervenendo il provvedimento proprio sull'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008 – sarebbe molto utile (cogliendo l'opportunità data dal recepimento della richiamata direttiva) poter inserire, nell'ambito dello schema di decreto in esame, anche l'indicazione di un'ulteriore integrazione relativa ai compiti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, disciplinata dal citato articolo 6;

preso atto del parere favorevole espresso sul provvedimento in esame dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

esprimono

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità che, dopo la lettera *a*), sia inserita un'ulteriore lettera del seguente tenore: « *b* ) al medesimo articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008,



n. 81, dopo la lettera *i-bis*), come introdotta dal presente decreto, è inserita la seguente: “*i-ter*) individuare, in attesa dell’approvazione del libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 10 settem-

bre 2003, n. 276, i contenuti e le modalità di compilazione, di registrazione e di tenuta del libretto formativo di cui all’articolo 37, comma 14, per la parte relativa ai corsi di formazione e di aggiornamento previsti dal presente decreto” ».

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 227/2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 5713 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	26
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	31
DL 1/2013: Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale. C. 5714 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	27
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	32
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	29
Indagine conoscitiva sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure di prevenzione e di contrasto di tali fenomeni ( <i>Esame e approvazione del documento conclusivo</i> ) .....	29
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di documento conclusivo</i> ) .....	33
ALLEGATO 4 ( <i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i> ) .....	48
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 227/2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. Emendamenti C. 5713 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	29
DL 1/2013: Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale. Emendamenti C. 5714 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	30
AVVERTENZA .....	30

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 22 gennaio 2013. — Presidenza  
del presidente Isabella BERTOLINI

**La seduta comincia alle 10.15.**

**DL 227/2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di**

**ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.**

**C. 5713 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato senza modifiche in prima lettura dal Senato, reca disposizioni urgenti per la proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (Capo I, articoli 1-4), degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (Capo II, articoli 5-7), nonché disposizioni finali (Capo III, articoli 8 e 9).

Il Capo I prevede alla proroga delle missioni internazionali delle forze armate e delle forze di polizia (articolo 1); reca le norme sul personale impegnato nelle missioni (articolo 2), nonché quelle in materia penale (articolo 3) e contabile (articolo 4).

In particolare, segnala che il comma 5 dell'articolo 2 mira ad armonizzare le esigenze connesse con le missioni internazionali e la funzionalità della Polizia di Stato. A tal fine, la lettera a) del richiamato comma si occupa delle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente di polizia di Stato in relazione alla situazione nel ruolo dei sovrintendenti (nonché del riassorbimento di posizioni soprannumerarie), mentre la lettera b) autorizza il Ministero dell'Interno, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalità concorsuali tali da semplificare l'accesso alla qualifica di vicesovrintendente, alla doppia condizione di rientrare nei limiti dei posti disponibili in organico a fine 2012 e di non recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al Capo II, l'articolo 5 è dedicato essenzialmente alle iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Libia e Siria (e Paesi ad esse limitrofi), Myanmar, Pakistan, Somalia, Sudan e Sud Sudan; l'articolo 6 concerne il sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e stabilizzazione « nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto », nonché il finanziamento di fondi ed organismi in-

ternazionali; l'articolo 7 disciplina il regime degli interventi, prevedendo, tra l'altro, la possibilità, per il Ministero degli affari esteri, di ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza e per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo in esame.

Il Capo III si compone degli articoli 8 e 9, riguardanti – rispettivamente – la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**DL 1/2013: Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale.**

**C. 5714 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, ricorda che il decreto legge in titolo, che è stato modificato nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, si compone di 5 articoli.

All'articolo 1, il comma 1 proroga al 30 giugno 2013 la durata della fase transitoria prevista, sino al 31 dicembre 2012, dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge n. 195 del 2009, durante la quale le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite, secondo le attuali modalità e forme procedurali, dai comuni della regione Campania. La disposizione prevede, inoltre, che, decorso il predetto termine, si applicheranno, anche sul territorio della Regione Campania, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto legge

n. 78 del 2010, sostituito dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012, che attribuisce ai comuni l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi. Segnala che, in relazione all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2009 che prevede che le amministrazioni provinciali, anche per il tramite delle relative società partecipate, subentrano nei contratti in corso con soggetti privati che svolgano attività di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale con le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale per la Campania del 07/09/2011 nn. 29 e 30. Il comma 2 proroga di un ulteriore anno, cioè al 31 dicembre 2013, il termine – previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003 – di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg. Il comma 2-bis, introdotto dal Senato, novella il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 151 del 2005 rendendo permanente la previsione in base alla quale il produttore può indicare esplicitamente all'acquirente di nuovi prodotti i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) storici, il c.d. eco-contributo RAEE (ECR). In tale caso, il distributore indica separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello individuato dal produttore, per la gestione dei rifiuti storici. Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria volta a specificare che dall'attuazione dell'articolo 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, posticipa, per il solo anno 2013, al mese di luglio il termine di versamento della prima rata del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui all'articolo 14, comma 35, del decreto-legge n. 211 del

2011, precedentemente fissato al mese di aprile dalla legge di stabilità 2013, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine.

L'articolo 2, comma 1, in deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, a norma del quale le gestioni commissariali in atto, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, proroga fino al 31 dicembre 2013 gli incarichi di taluni Commissari nominati per il superamento di alcune emergenze ambientali, relative rispettivamente: alla messa in sicurezza e alla bonifica delle aree di Giugliano (NA) in Campania e dei Laghetti di Castelvoturno (CE), alla situazione di inquinamento determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, al naufragio della nave Concordia, presso l'Isola del Giglio. Nel corso dell'esame al Senato l'applicabilità della disposizione è stata estesa alla gestione commissariale relativa all'emergenza idrica nel territorio delle isole Eolie.

L'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, novella l'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, in materia di contributi in favore dei soggetti residenti nelle regioni colpite dal sisma del maggio 2012, prevedendo la possibilità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, del predetto decreto legge anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione degli immobili.

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 10.20.**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Martedì 22 gennaio 2013. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito.

**Indagine conoscitiva sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure di prevenzione e di contrasto di tali fenomeni.**

*(Esame e approvazione del documento conclusivo).*

La Commissione inizia l'esame del documento conclusivo.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva « sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure di prevenzione e di contrasto di tali fenomeni ».

Ricorda che l'indagine conoscitiva, deliberata il 18 gennaio 2012, è consistita nello svolgimento di audizioni (9 sedute) e nell'acquisizione di documentazione, secondo quanto previsto dal programma dell'indagine medesima.

Presenta una proposta di documento conclusivo, già resa nota ai componenti della Commissione, che sintetizza i lavori svolti, le problematiche emerse e le possibili linee di intervento sulla materia (*vedi allegato 3*).

Intervengono i deputati Alessandro NACCARATO (PD), Mario TASSONE (UDCpTP), Pierguido VANALLI (LNP),

Emanuele FIANO (PD) e Donato BRUNO, *presidente*.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto che non vi sono obiezioni, riformula la proposta di documento conclusivo nei termini suggeriti dal deputato Vanalli.

La Commissione approva la proposta di documento conclusivo, come modificata (*vedi allegato 4*).

**La seduta termina alle 15.30.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Martedì 22 gennaio 2013. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**DL 227/2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.**

**Emendamenti C. 5713 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**DL 1/2013: Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale.**

**Emendamenti C. 5714 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.35.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001.*

*Emendamenti C. 5586 Governo, approvato dal Senato.*

*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011.*  
*Emendamenti C. 5585 Governo, approvato dal Senato.*

## ALLEGATO 1

**DL 227/2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (C. 5713 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5713 Governo, approvato dal Senato, « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione »,

rilevato che il provvedimento interviene, nel complesso, sulle materie politica estera e rapporti internazionali, difesa e forze armate e ordinamento penale, che sono attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l) della Costituzione,

ricordato, in particolare, che, da ultimo, le autorizzazioni di spesa relative alla proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali – dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 – sono state

disposte dall'articolo 1 del decreto-legge n. 215 del 2011, convertito dalla legge n. 13 del 24 febbraio 2012,

preso altresì atto favorevolmente delle misure previste dal comma 5 dell'articolo 2, volte a garantire la piena funzionalità della Polizia di Stato anche in relazione alle esigenze connesse con le missioni internazionali,

ricordato, in particolare, che il comma 5 dell'articolo 2 interviene, alla lettera a), in materia di assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente di polizia di Stato,

tenuto altresì conto che il medesimo comma 5 dell'articolo 2 alla lettera b) reca un'autorizzazione per il Ministero dell'interno, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalità concorsuali tali da semplificare l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, alla doppia condizione di rientrare nei limiti dei posti disponibili in organico a fine 2012 e di non recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**DL 1/2013: Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale (C. 5714 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5714 Governo, approvato dal Senato, « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2013 n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale »,

rilevato che il provvedimento reca disposizioni riconducibili, in via prevalente, alla materia « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

ricordato, infatti, che con la sentenza n. 249 del 2008, la Corte Costituzionale ha evidenziato come la disciplina della gestione dei rifiuti si collochi nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, anche se interferisce con altri interessi e competenze; deve dunque essere riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelle propriamente ambientali,

evidenziato che, con riferimento a specifiche disposizioni del provvedimento,

rilevano le seguenti materie: « sistema tributario e contabile dello Stato », riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi della lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione; « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione e « protezione civile » assegnata dall'articolo 117, terzo comma, alla competenza concorrente tra Stato e regioni,

evidenziato che l'articolo 2, comma 1, proroga fino al 31 dicembre 2013 gli incarichi di taluni Commissari nominati per il superamento di alcune emergenze ambientali,

rilevato che la suddetta disposizione interviene in deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, a norma del quale le gestioni commissariali in atto, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**



## ALLEGATO 3

**Indagine conoscitiva sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure di prevenzione e di contrasto di tali fenomeni.****PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO***1. Oggetto e svolgimento dell'indagine conoscitiva.*

L'Ufficio di presidenza della Commissione Affari costituzionali, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 12 gennaio 2012, ha convenuto di proporre alla Commissione di svolgere una indagine conoscitiva « sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure di prevenzione e di contrasto di tali fenomeni ».

Acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Commissione, nella riunione del 18 gennaio 2012 ha deliberato in senso favorevole allo svolgimento dell'indagine, fissando la conclusione al 31 luglio 2012. Tale termine è stato prorogato, nella seduta del 31 luglio 2012, al 31 dicembre 2012. In data 4 dicembre 2012 la Commissione ha deliberato un'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva.

L'indagine conoscitiva si è proposta di fare luce sui fenomeni di protesta organizzata in forma violenta contro forze dell'ordine, istituzioni e privati da parte di gruppi anonimi che a questo scopo si infiltrano in manifestazioni e cortei promossi da dimostranti pacifici, come avvenuto in Valle di Susa il 3 luglio 2011 e a Roma il 15 ottobre 2011.

Le finalità dell'indagine conoscitiva sono state, in particolare, quelle di approfondire i seguenti profili:

la natura, la composizione sociale, le motivazioni, l'organizzazione, l'effettiva

coesione interna e il grado di pericolosità dei gruppi in questione;

le dinamiche che hanno portato negli ultimi anni a una crescita di questo tipo di protesta;

l'effettiva portata del rischio che questo fenomeno diventi in futuro endemico, con evidenti ripercussioni non solo sulla sicurezza dei cittadini, ma anche sulla vita democratica del paese, della quale manifestazioni e cortei pacifici costituiscono un aspetto fisiologico;

le misure da adottare per prevenire e contrastare il fenomeno in questione.

L'attività conoscitiva è consistita nello svolgimento di audizioni e nell'acquisizione di documentazione. Il programma ha previsto l'audizione del Ministro dell'interno, dei responsabili delle forze di Polizia preposte al mantenimento dell'ordine pubblico, del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), del Comandante della polizia municipale di Roma, e di rappresentanti del Centro Studi Investimenti Sociali (CENSIS). Il programma è stato successivamente integrato con la previsione dell'audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali delle forze di polizia e di rappresentanti del COCER dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

In particolare:

il 22 febbraio 2012 si è svolta l'audizione del Capo della Polizia, prefetto Antonio Manganelli;

nella seduta del 14 marzo 2012 la Commissione procedeva all'audizione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Generale di Corpo d'Armata Leonardo Gallitelli;

nella seduta del 18 aprile 2012, ha avuto luogo l'audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, Generale di Corpo d'Armata, Nino Di Paolo;

il 9 maggio 2012 è stato audito il Capo del Corpo forestale dello Stato, ingegner Cesare Patrone;

nella seduta del 23 maggio 2012 la Commissione procedeva all'audizione del Direttore dell'agenzia informazioni e sicurezza interna (AIS), generale Giorgio Piccirillo;

nella seduta del 10 ottobre 2012 ha avuto luogo l'audizione del Direttore generale del Centro Studi Investimenti Sociali (CENSIS), dottor Giuseppe Roma;

nella seduta del 28 novembre 2012 la Commissione ha proceduto all'audizione del Comandante generale del corpo di polizia locale di Roma capitale, Carlo Buttarelli;

nella seduta del 6 dicembre 2012 la Commissione ha audito i rappresentanti di organizzazioni sindacali delle forze di polizia e di rappresentanti del COCER dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. Sono intervenuti Saverio Cotticelli, rappresentante del COCER dell'Arma dei carabinieri; Bruno Bartoloni, rappresentante del COCER del Corpo della Guardia di finanza; Giancarlo Vitelli, rappresentante della CONSAP; Franco Maccari, rappresentante della Federazione COISP; Vincenzo Chianese, rappresentante della Federazione UIL Polizia-ANIP ITALIA SICURA; Nicola Tanzi, rappresentante del SAP; Enzo Marco Letizia, rappresentante del SIAP-ANFP; Claudio Giardullo, rappresentante del SILP per la CGIL; Felice Romano, rappresentante del SIULP; Valter Mazzetti, rappresentante dell'UGL; Stefano Citarelli, rappresentante della CGIL-CFS; Piergiorgio Cortesi, rappresentante della CISL-FNS per il Corpo forestale dello Stato; Marco Moroni, rappresentante del SAPAF, intervenuto a nome anche del FESIFO e dell'UGL - Corpo forestale dello Stato; Massimiliano Violante, rappresentante della UIL-CFS;

infine, nella seduta del 19 dicembre 2012 ha avuto luogo l'audizione del Ministro dell'interno, Anna Maria Cancellieri.

## 2. *Il quadro normativo.*

Lo svolgimento di manifestazioni in luoghi pubblici è disciplinato da norme che attengono alla pubblica sicurezza. La disciplina riguarda tanto le attività di polizia, volte ad assicurare la sicurezza attraverso il rispetto delle norme di legge, quanto le attività finalizzate alla prevenzione di eventi che possano arrecare danno ai cittadini.

Dal punto di vista dei soggetti cui sono assegnate funzioni di pubblica sicurezza, tale disciplina fa riferimento al personale che espleta funzioni di polizia, espressamente individuato dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza).

L'articolo 16 della citata legge stabilisce che, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze, l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza e il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica; sono altresì forze di polizia e possono quindi essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato (ai sensi della legge n. 36 del 2004 il Corpo forestale è una Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile che, oltre alle proprie specifiche competenze, concorre nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi della legge n. 121 del 1981).

Nel corso dei dibattiti promossi in occasione delle audizioni svolte, più volte la discussione si è incentrata sulla materia del coordinamento delle Forze di Polizia in ossequio alla necessità di rispondere ad una sempre più avvertita esigenza di razionalizzazione delle potenzialità strutturali ed operative delle singole Forze, otti-

mizzando l'impiego e la distribuzione delle rispettive risorse ed integrando l'organizzazione e l'attuazione dei rispettivi servizi alla stregua di una comune e sistematica pianificazione.

Per quanto rileva in questa sede, si rammenta che, nell'ambito dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza è istituito, *ex* articolo 4 della legge n. 121 del 1981, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che provvede, tra l'altro, al coordinamento tecnico-operativo delle Forze di Polizia; accanto a questo, l'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia (articolo 6-12), come ufficio di *staff* del predetto Dipartimento, rappresenta il centro nevralgico di tutto il sistema di coordinamento disegnato con la legge n. 121 del 1981, sia per il carattere integralmente interforze sia per il particolare «modus operandi» a stretto e diretto contatto con Comandi e Direzioni Centrali delle singole Forze di Polizia sia per la speciale collocazione ordinamentale all'interno dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Avuto ancora riguardo anche alle istanze emerse nell'ambito dell'indagine, si segnala che altri soggetti titolari del potere di coordinamento contemplati dal Capo I della legge n. 121 del 1981 sono il Prefetto e il Questore, entrambe autorità provinciali di pubblica sicurezza, la prima con una responsabilità di tipo politico/amministrativa, la seconda di tipo tecnico/operativa (invero, al fine di esercitare in maniera piena le proprie funzioni, entrambi devono essere tempestivamente informati dai responsabili locali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza su quanto, comunque, abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia).

Infine, si ricorda che, per esigenze di coordinamento, è stato emanato il decreto ministeriale 28 aprile 2006 (Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia) che interviene sull'assetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia, in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo di settore, nella cornice unitaria della responsabilità generale in materia di

ordine e sicurezza pubblica affidata al Ministro dell'interno dalla legge n. 121 del 1981.

Dal punto di vista dell'attività di regolamentazione dell'ordine pubblico, è bene aver presente che la polizia di sicurezza si concreta essenzialmente in un'attività di prevenzione, tendente a impedire il compimento di atti contrastanti con l'ordinamento giuridico (leggi, regolamenti e provvedimenti delle autorità) oppure in grado comunque di infrangere l'ordinata e sicura convivenza civile (tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica).

Per tale materia, la legge di riferimento, oltre alla citata legge 1° aprile 1981 n. 121, espressamente richiamata anche dall'articolo 160, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, è ancora costituita dal Testo unico delle leggi di sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, il cosiddetto TULPS, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dal relativo regolamento di esecuzione (Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635). Questa normativa, introdotta nell'ordinamento anteriore alla Costituzione, ha subito, però, numerose e profonde modifiche sia a seguito di pronunce della Corte costituzionale, che per opera di successive leggi, soprattutto nel campo della polizia amministrativa. Esiste, poi, una copiosa stratificazione normativa di carattere speciale riguardante temi specifici quali armi, associazioni segrete, criminalità, ordine pubblico, mafia, stupefacenti ecc.; l'intero impianto normativo sopra menzionato si colloca nell'ambito delle tutele apprestate in tema di libertà di riunione *ex* articolo 17 della Costituzione. Infatti, è alla luce di tale disposizione che devono essere lette e interpretate tanto la legislazione ordinaria quanto la normativa secondaria e le numerose direttive e circolari amministrative in materia.

Più specificamente, la prevenzione attuata attraverso la polizia di sicurezza si fonda sostanzialmente su due ordini di interventi. Il primo di essi è rappresentato dalle attività finalizzate al riscontro e alla ricerca di situazioni «oggettive» di pericolo o di inizio di attività criminose,

funzionali alle attività di controllo a tutela dell'ordinato vivere civile e della pubblica incolumità: operazioni di vigilanza, imposizione di obblighi vari, autorizzazioni, licenze o atti di rimozione di divieti di competenza del prefetto o del questore, e, in alcuni casi, anche del sindaco quale autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000, il Testo unico degli enti locali, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge n. 92 del 2008.

L'altro ordine di interventi si fonda, invece, su presunte condizioni « soggettive » di pericolosità, che il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), collega a categorie di persone considerate pericolose per la pubblica sicurezza sulla base di un giudizio di valore delle stesse, che è di competenza dell'autorità di polizia. Gli interventi nei confronti di siffatte persone si concretano in misure di prevenzione, in genere limitative della libertà personale. Il quadro di tali misure, originariamente delineato dal TULPS come sistema di misure di polizia applicate dalla polizia stessa, è stato oggetto di notevoli mutamenti ai fini del suo adeguamento ai principi costituzionali, soprattutto a quelli che esigono la garanzia giurisdizionale.

Con particolare riferimento alla tematica trattata dall'indagine conoscitiva si ricorda che l'articolo 17 della Costituzione prescrive che le riunioni si svolgano pacificamente e senz'armi prevedendo che siano soggette a preavviso alle autorità ove si tengano in luogo pubblico. Se tutte le riunioni sono tutelate nella misura in cui si non risultino lesive dell'ordine pubblico in senso materiale (e, quindi, si connotino per l'assenza di violenza fisica e di disordini), per quelle in luogo pubblico, che avvengono in ambiti ai quali tutti possono liberamente accedere senza soggiacere a particolari condizioni o possedere specifici

requisiti, si pone l'ulteriore problema della tutela della sicurezza e dell'incolumità dei terzi non partecipanti.

L'autorità di pubblica sicurezza assiste alle riunioni per mezzo dei suoi funzionari ed agenti (articolo 22 del Regio Decreto n. 635 del 1940) e quando, nei casi sopra ricordati, occorre sciogliere una riunione pubblica o un assembramento, invita i partecipanti a disciogliersi (articolo 22 del TULPS); qualora rimangano senza effetto anche le intimazioni a disciogliersi ovvero queste non possano essere fatte a fronte di una rivolta od opposizione, l'autorità di pubblica sicurezza ordina che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza. All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi (articoli 23-24 del TULPS). A tal proposito occorre menzionare l'impiego dei reparti mobili della Polizia di Stato, strutture operative utilizzate come risorsa di pronto impiego per la tutela dell'ordine pubblico, i quali, ai sensi del decreto ministeriale 11 febbraio 1986, sono suddivisi in nuclei e squadre. Con una nota del 18 luglio 2012, il Ministero dell'Interno ha formulato una bozza di decreto ministeriale concernente l'organizzazione e le dotazioni di personale dei reparti mobili, nella quale fra l'altro, all'articolo 1, è prevista l'abrogazione del decreto dell'11 febbraio 1986. La bozza prevede anche un aumento del personale in organico (da 4700 a 6000 unità) e una rimodulazione del numero di nuclei presenti nelle quindici sedi dei reparti attualmente in funzione a livello nazionale.

Il quadro normativo che fa da sfondo alle manifestazioni pubbliche comprende, inoltre, le disposizioni di cui alla legge 22 maggio 1975 n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, la cosiddetta legge Reale) che, all'articolo 5, come modificato dal decreto-legge n. 144 del 2005, punisce il travisamento operato attraverso l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo (è facoltativo l'arresto in fla-

granza). In aggiunta si ricorda che l'articolo 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) oltre a recare il divieto generale, salvo autorizzazioni previste dal TULPS, di portare fuori della propria abitazione armi o altro oggetti atti a offendere proibisce di portare i medesimi oggetti nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza.

Avuto riguardo alle manifestazioni nei centri urbani e nelle aree sensibili, infine, merita citare la direttiva del Ministro dell'interno del 26 gennaio 2009, la quale, dopo aver affermato che l'esercizio del diritto di riunione deve svolgersi nel rispetto di altri diritti costituzionalmente garantiti e delle norme che disciplinano l'ordinato svolgimento della convivenza civile, ha definito i criteri che devono orientare le decisioni di Prefetti e Questori in materia. Tali limiti potranno operare specialmente quando ci siano state precedenti manifestazioni, con stesso oggetto e organizzazione, che abbiano turbato l'ordine e la sicurezza pubblica.

Ai sensi dell'articolo 1, della legge n. 121 del 1981, la direttiva è stata emanata per le pubbliche manifestazioni, con l'invito ai Prefetti a stabilire regole – d'intesa con i Sindaci – e sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per sottrarre alcune aree alle manifestazioni; prevedere, ove necessario, forme di garanzia per gli eventuali danni e per prevedere altre indicazioni per lo svolgimento delle manifestazioni. Tali determinazioni (da condividere il più possibile con le forze politiche e sociali) troveranno forma in un apposito provvedimento del Prefetto, inizialmente anche in forma sperimentale.

### *3. Caratteristiche e grado di pericolosità dei gruppi violenti e rischio che il fenomeno diventi endemico.*

I dati acquisiti nel corso dell'indagine denotano che, a fronte di più di 10.000 manifestazioni annue svoltesi in ciascuno degli anni 2011 e 2012, si sono registrate

criticità più o meno acute in un numero circoscritto di casi (187 nel 2011 e 398 nel 2012).

Il panorama antagonista, come ricordato dal Direttore dell'AISI, è riconducibile a tre principali componenti: un'area moderata attestata su posizioni pacifiche e non violente, intenzionata a canalizzare la conflittualità sociale in azioni di protesta diversificate e in manifestazioni nei territori, con l'obiettivo di avviare un'ampia mobilitazione popolare, considerata massima espressione di democrazia partecipativa; una componente in posizione intermedia, che predilige interventi finalizzati a ottenere visibilità e consenso, determinata, pertanto, a innalzare il livello della protesta, ma senza il ricorso ad azioni estreme, che considera controproducenti per l'immagine del movimento; e, infine, una componente radicale, in cui confluiscono trasversalmente gruppi marxisti-leninisti, militanti autonomi e frange anarco-insurrezionaliste, determinati a esprimere la propria indignazione con ogni mezzo, non escludendo il ricorso a pratiche violente e distruttive.

Le audizioni dei responsabili delle forze di polizia e dei servizi di sicurezza interni, nonché del Ministro dell'interno, hanno permesso di ottenere un quadro dettagliato di quest'area radicale del movimento di protesta che ha dato vita a episodi di violenza nel corso di manifestazioni come quella di Roma del 15 ottobre 2011 o quelle NO-TAV della Val di Susa del 3 luglio 2011.

L'area radicale è ad esempio molto radicata in Val di Susa, dove sono presenti stabilmente personaggi di spicco sia dell'anarchia radicale che dell'autonomia operaia e dove il centro sociale « Askata-suna » e i referenti dell'insurrezionalismo anarchico piemontese hanno avuto un ruolo predominante nel catalizzare le istanze antisistema del movimento No-Tav.

La pericolosità dell'infiltrazione di quest'area radicale all'interno di manifestazioni consiste, come rilevato dal Capo della Polizia, nel fatto che i suoi esponenti ricorrono ad una organizzazione da autentica guerriglia: arrivano nella città dove

si svolge la manifestazione vestiti in un certo modo e partecipano alla manifestazione vestiti in un altro. Non giungono armati in quanto spranghe, coltelli, e via dicendo, vengono collocati sul posto in precedenza. Usano tecniche di scontro mutate dal repertorio militare classico (l'uso di arieti e catapulte) e da quello rivoluzionario (l'incursione «mordi e fuggi»), allo scopo di trasformare le manifestazioni medesime in una vera e propria guerriglia che mette in difficoltà i tutori dell'ordine pubblico. La pratica del «mordi e fuggi», in particolare, consente di colpire obiettivi e di fuggire poi in mezzo ai manifestanti pacifici, rendendo così difficile l'identificazione dei responsabili da parte delle forze dell'ordine.

Dall'indagine è emerso anche come la frammentarietà dell'organizzazione di manifestazioni come quella di Roma del 15 ottobre 2011 (promossa da più soggetti contemporaneamente) ne renda difficile la gestione da parte degli organizzatori medesimi, a differenza di quanto avveniva per le manifestazioni sindacali o politiche delle organizzazioni di massa della seconda metà del secolo scorso.

Nell'analizzare nello specifico la composizione e i gruppi dell'area antagonista radicale, come è emersa dall'indagine conoscitiva, è prima di tutto da rilevare la presenza, in essa, del circuito dei centri sociali, il quale è tipicamente strutturato sul territorio in modo flessibile e informale, nel senso che è lasciata ai militanti la piena libertà sul proprio territorio di decidere le modalità di intervento ritenute più opportune a dar voce al dissenso, come sancito nel febbraio 2009 a Bologna dall'Assemblea nazionale del *Global meeting network*.

È emerso altresì che il numero dei centri sociali è di circa 350, con picchi di presenza nel Lazio, 59 centri; in Campania, 56 centri; e in Lombardia, 46 centri. Il loro impegno sul territorio è in chiave antimilitarista (opposizione alla costruzione della base NATO a Vicenza), ambientalista (opposizione alla ferrovia ad alta velocità Torino-Lione) o generica-

mente antirepressiva (opposizione ai CIE, i centri di identificazione ed espulsione).

Spesso i centri sociali saldano la loro lotta con quella dei collettivi studenteschi e universitari, che fondano la loro protesta nella resistenza contro la riforma del sistema scolastico ed universitario. Pure in questo caso si tratta di una galassia eterogenea, che vede anche la presenza di gruppi di estrema destra, come Blocco studentesco e Lotta studentesca.

A tal proposito è emerso – in particolare dall'audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri – come la destra radicale riservi una particolare attenzione al sociale e al mondo del lavoro, alle problematiche della casa, dell'occupazione giovanile e del precariato. L'interesse della destra radicale per tali obiettivi ha determinato una sorta di invasione in ambiti di protesta tradizionalmente ritenuti tipici dei movimenti di estrema sinistra, fattore che crea situazioni di conflitti anche violenti tra le due aree. Anche nell'estrema destra si configura poi una contrapposizione, quanto alla interpretazione della lotta al sistema, tra gruppi violenti e gruppi più propensi a cercare una vicinanza con ambienti «ufficiali» che rappresentino le loro motivazioni di protesta.

Permangono all'interno dell'area antagonista gruppi che si ispirano a una matrice marxista-leninista e che ripropongono la contrapposizione di classe con riferimento al sociale e al mondo del lavoro, tentando di inserirsi strumentalmente – ma al momento senza successo – nelle vertenze occupazionali, soprattutto nel Centro-Nord.

Il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri ha osservato come, nonostante permanga in questi ambienti una certa suggestione del passaggio alla lotta armata, non sia stato rilevato alcun segno di operatività di quella frangia che, semplificando, può essere definita «brigatista».

Un altro aspetto rilevato nel corso dell'indagine è la partecipazione alle manifestazioni di protesta di frange violente del tifo calcistico organizzato. Ad esempio, negli incidenti di Roma del 15 ottobre

2011 sono stati coinvolti soggetti senza una formazione ideologica politicamente connotata, ma appartenenti a gruppi ultras vicini alla sinistra antagonista, come i Fedayn, gruppo della tifoseria romanista, o facenti parte di altre tifoserie come quella napoletana.

Ma la componente di cui tutti i responsabili delle forze di polizia hanno sottolineato la rilevanza nell'area radicale, il ruolo trainante e la pericolosità è quella dell'anarco-insurrezionalismo, individuata nelle cellule che si riconoscono nella o si richiamano alla Federazione Anarchica Informale (FAI). In particolare il Capo della Polizia ha tenuto ad osservare come quello dell'anarco-insurrezionalismo sia un fenomeno che, con riguardo alla sua pericolosità, è stato sottovalutato e poco compreso anche mediaticamente. Si tratta di un fenomeno che – secondo quanto affermato dallo stesso Capo della Polizia – in Italia solo per puro caso non ha ancora fatto registrare morti, come avvenuto in altri Paesi, come la Grecia.

Un elemento caratterizzante delle cellule anarco-insurrezionaliste, nonché un indice della loro pericolosità, è la loro transnazionalità. La FAI partecipa al Fronte rivoluzionario internazionale, promosso dall'omologa organizzazione greca Cospirazione delle Cellule di fuoco, che si ripromette di mettere in atto violente azioni antisistema. L'azione delle cellule della FAI e delle sue consociate a livello internazionale non si esaurisce nella violenza esercitata durante manifestazioni di piazza, ma si estrinseca anche in azioni dirette, portate avanti da gruppi affini o anche da individui singoli con attentati (ad esempio quelli del dicembre 2011 alla Deutsche Bank di Francoforte e alla sede romana di Equitalia con il ferimento del direttore generale o l'attentato dinamitardo del marzo 2012 all'agenzia del Monte dei Paschi di Siena, rivendicato da un gruppo denominato Nucleo sociale, affine alla FAI). È da rilevare che, se in un primo momento gli attacchi anarco-insurrezionalisti erano indirizzati a colpire obiettivi dell'apparato istituzionale degli Stati, con l'acuirsi della crisi economica gli

obiettivi degli attentati sono diventati anche i centri del potere economico-finanziario, ritenuti responsabili del disagio delle fasce popolari più deboli.

Le caratteristiche della FAI e delle sue cellule sono non solo lo spontaneismo – tratto classico dei movimenti di matrice anarchica – ma anche l'esistenza di una struttura che però non evolve mai in un'organizzazione gerarchica. Anzi, nell'anarco-insurrezionalismo viene consigliata l'impermeabilità di tale struttura, sino alla necessità che i militanti non si conoscano tra loro: aspetto questo sottolineato dal Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e che richiama tecniche utilizzate da gruppi di altra matrice negli anni settanta. Questo, come rileva sempre il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, porta a rinvenire due volti nel militante anarco-insurrezionalista: uno palese nella partecipazione alle manifestazioni di protesta di massa e uno occulto che si esprime nella azioni dirette.

Dall'indagine conoscitiva è emerso come non sussistano forme di reclutamento e addestramento, nel senso tradizionale, dei militanti anarco-insurrezionalisti. Il Comandante generale dell'arma dei Carabinieri ha osservato come il reclutamento avvenga su un'adesione individuale, spontanea, che parte dalle forme di ribellismo, tipiche dell'anarchismo. Rilevante, in quest'ambito, il ruolo comunicativo di *internet*, dove il militante può reperire documenti e manifesti programmatici dell'anarchismo insurrezionale, ma anche (come riferito dal Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri) istruzioni su come confezionare un ordigno esplosivo.

La composizione conosciuta dell'area anarco-insurrezionalista, come evidenziato in particolare dal Capo della Polizia, è fatta di militanti « storici » dell'anarchismo, noti da molto tempo alle forze dell'ordine, ma anche di numerosi giovani, anche minorenni, come si è potuto constatare con l'identificazione dei soggetti responsabili degli episodi violenti della manifestazione di Roma del 15 ottobre 2001.

Nella sua audizione del 22 febbraio 2012 il Capo delle Polizia ha chiarito che l'area anarco-insurrezionalista, secondo quanto annunciato dai suoi componenti, è pronta ad uccidere anche in Italia. Nella sua audizione del 14 marzo 2012, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, riferendosi ad azioni dirette contro le persone, ha sottolineato la fondatezza dell'allarme avanzato dal Capo della Polizia.

La fondatezza delle preoccupazioni manifestate dai vertici della Polizia e dei Carabinieri ha trovato riscontro in fatti successivi. Il 7 maggio 2012 un dirigente del gruppo Ansaldo, Roberto Adinolfi, è stato ferito a Genova in un attentato compiuto con armi da fuoco e rivendicato dal nucleo Olga, aderente alla FAI. A questo attentato ha fatto riferimento nell'audizione del 23 maggio 2012 il direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), sottolineando come l'episodio di Genova e l'innalzamento del livello di intervento con il ricorso alle armi era già annunciato nei documenti dell'organizzazione FAI dei mesi precedenti. Il direttore dell'AISI ha citato anche un documento proprio del nucleo Olga, nel quale venivano criticate come sterili le manifestazioni di alcuni gruppi insurrezionalisti in Val di Susa.

Lo stesso direttore dell'AISI ha sottolineato come, con il passaggio all'azione diretta armata delle cellule della FAI, azione che necessita di organizzazione e premeditazione, anche in contrasto con la stessa logica d'essere dell'anarchismo, si sia creata un'area grigia con spunti ideologici inneggianti alla violenza diretta e personale che è difficile da distinguere come area di transizione tra il fenomeno brigatista e il fenomeno anarchico. Il direttore dell'AISI ha evidenziato come il documento rivendicativo dell'attentato di Genova faccia riferimento ad esponenti di gruppi terroristici attivi negli anni settanta e ottanta e come inoltre l'attentato sia stato salutato con favore dai circuiti di ispirazione brigatista.

Va però registrato che nell'audizione conclusiva dell'indagine conoscitiva, il 19

dicembre 2012, il Ministro dell'interno, nel rassicurare che sarà tenuta alta la guardia con il monitoraggio delle frange più estremiste dell'antagonismo sociale e dell'eversione anarco-insurrezionalista, ha osservato che, in ogni caso, i segnali a disposizione del Ministero non vanno, allo stato attuale, oltre una generica situazione di preoccupazione. Questo, ad avviso del Ministro, si deve sia ai risultati dell'attività investigativa che all'impegno delle realtà sociali e politiche che si sono opposte con fermezza all'infiltrazione dei violenti.

Col riguardo, infine, al rischio che il fenomeno dell'infiltrazione di gruppi violenti in manifestazioni di protesta diventi endemico, l'indagine conoscitiva ha messo in rilievo come tale rischio esista. Da più parti, compresi i rappresentanti sindacali delle forze di polizia, si è tuttavia evidenziato come esso sia collegato all'evoluzione della crisi economica e sociale, che ha comportato, ad esempio, un incremento considerevole del numero di disoccupati. In particolare il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri ha osservato come un aumento delle aree di marginalità e delle condizioni sfavorevoli di vita possano rappresentare un *humus* di coltura di deviazioni di tipo violento. Lo stesso Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri ha espresso l'avviso che l'aumento di una deriva violenta dipenda essenzialmente dal perdurare delle condizioni di crisi e della conseguente conflittualità sociale che può divenire strumento di estensione delle aree di protesta. A sostegno di quest'ipotesi ha portato la comparsa sullo scenario delle proteste sociali di movimenti estemporanei, come, ad esempio, gli Indignati, i Pastori sardi, la Forza d'Urto e il Movimento dei Forconi. A suo avviso, tali movimenti possono divenire terreno di coltura per radicalizzare la lotta e la protesta in forma violenta.

#### 4. *Le dinamiche che hanno portato negli ultimi anni a una crescita del fenomeno.*

Per quanto riguarda le dinamiche che hanno portato negli ultimi anni a una crescita di questo tipo di protesta, occorre



partire, sotto il profilo temporale – come evidenziato dal Capo della Polizia nella sua audizione – dal luglio del 2001, quando si è svolto il G8 di Genova, in cui si registrarono dei fortissimi contrasti all'interno dell'area antagonista, che evidenziarono, all'epoca, delle profonde spaccature, che non si sono sanate con il tempo, nel senso che è continuato il dibattito tra fautori del ricorso alla violenza e sostenitori della protesta non violenta.

Nel corso dell'indagine conoscitiva è stato evidenziato infatti come, dopo i fatti di Genova del 2001, vi sia stata una sorta di riflessione nell'area anarco-insurrezionalista su come si dovesse procedere per far prevalere l'ideologia anarco-insurrezionalista all'interno del movimento antagonista, il che ha determinato una fase di pressoché totale inattività fino al 2009.

Nel 2009 sono iniziati i fermenti internazionali del movimento anarco-insurrezionalista, che hanno risvegliato anche l'organizzazione italiana, con le prime buste e attentati esplosivi, in un crescendo legato soprattutto alla corrispondenza internazionale fra la Federazione Anarchica Informale e la Cospirazione delle cellule di fuoco o le similari organizzazioni spagnole e francesi.

Si è quindi arrivati progressivamente ad un momento in cui non solo il movimento si era trasformato dall'interno, ma si è trovato anche in un contesto socio-economico assolutamente favorevole all'esaltazione di questo tipo di reazione. Sommando i due fattori, – è stato evidenziato – si è giunti alla decisione di una frangia del movimento anarco-insurrezionalista di passare all'azione diretta.

Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ha, a sua volta, richiamato l'attenzione sulla data del 14 dicembre 2010, quando i collettivi studenteschi universitari si resero interpreti di manifestazioni di protesta a Roma, saldandosi anche con la partecipazione dell'area antagonista e degli stessi anarco-insurrezionalisti.

Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ha infatti ricordato come quella data fu, con elevata probabilità, il primo dei momenti significativi della sal-

datura sul territorio, come dimostra anche l'adozione di tecniche di vera e propria guerriglia urbana che si sono riviste in dimensioni ancora più ampie in occasione della manifestazione del 15 ottobre 2011 contro la crisi economica. Tra le decine di migliaia di manifestanti pacifici a Roma vi erano circa 2.000 soggetti dell'area antagonista, tra cui sono stati identificati circa 400 persone dell'area anarco-insurrezionalista tra cui anche appartenenti a gruppi delle tifoserie violente. L'epilogo furono gli scontri in piazza San Giovanni ed è ricordato da tutti l'incendio del blindato dei carabinieri.

Nella comune valutazione delle forze dell'ordine, durante quella manifestazione non mancarono neanche processi di emulazione: sono stati, infatti, identificati giovani, soprattutto minorenni, che non avevano alcun significativo precedente di militanza, ma che sono stati coinvolti nei disordini, diventando essi stessi attori di devastazione e di saccheggio.

Giova altresì tenere in considerazione che, a monte delle manifestazioni del dicembre 2010 e del 15 ottobre 2011, com'è stato ricordato, c'era stato un ampio dibattito tra le varie componenti della protesta: accanto alle componenti antagoniste, maggiormente orientate a un profilo più basso, c'era la componente anarco-insurrezionalista, che era decisamente per lo scontro aperto contro le istituzioni.

È stato quindi rilevato nel corso delle audizioni come dai servizi investigativi sia emerso che proprio la manifestazione del 15 ottobre 2011 a Roma, nei *desiderata* dei manifestanti, avrebbe dovuto portare a una sorta di ricompattamento tra le varie aree antagoniste.

È stato peraltro sottolineato, nell'audizione del Capo della Polizia, come l'obiettivo di unire nella protesta il mondo studentesco, il mondo del precariato e il mondo dei lavoratori e di realizzare un'unica *leadership* non sia stato raggiunto in quella occasione, in primo luogo per la trasposizione nelle pratiche di piazza del pensiero anarco-insurrezionalista.

Il dibattito avviato negli ambienti antagonisti all'indomani della manifestazione

di Roma – come evidenziato dal Direttore dell' AISI – ha messo in luce dissidi e divergenze in merito a modalità e strategie della protesta, determinando la sostanziale spaccatura del movimento e inficiando i tentativi di conferire spessore e unitarietà alla mobilitazione anticrisi.

È inoltre emerso chiaramente che ci si trova di fronte a fenomeni più ampi di quelli tipicamente italiani, anche grazie alle tecnologie e ai *social network*: basta fare riferimento ai movimenti spagnoli o soprattutto a quelli greci, ma anche a quelli degli Stati Uniti.

Molte manifestazioni hanno affrontato tematiche di interesse dei movimenti dell'area antagonista, tentando di inserirsi nell'azione di protesta innalzandone il livello di conflittualità. Al riguardo, le questioni maggiormente sentite sono quelle ambientali – in particolare, quelle riguardanti la realizzazione delle grandi opere, specie la linea ferroviaria TAV Torino-Lione – e quelle connesse alle rivendicazioni studentesche.

La mobilitazione contro il treno ad alta velocità in Val di Susa, com'è noto e come è stato ribadito nel corso dell'indagine, continua a rappresentare un focolaio di tensione a livello territoriale. Avvenimenti come gli arresti di attivisti e di sostenitori NO TAV e soprattutto l'incidente occorso a un militante storico del movimento, caduto da un traliccio, hanno fornito nuovo impulso alla mobilitazione, innescando disordini e scontri e favorendo lo sviluppo della protesta sull'intero territorio nazionale.

Le suddette manifestazioni di dissenso, anche violente, restano dunque a livello locale fino a quando non trovano un motivo di aggregazione che giustifichi l'estensione della protesta sul territorio nazionale, come accaduto – per esempio – dopo la ricordata caduta dal traliccio di un militante del movimento NO TAV, che ha prodotto blocchi e agitazioni in tutte le città italiane. La lotta contro l'alta velocità, già connotata in chiave ambientalista e antigovernativa, ha assunto, pertanto, anche un significato antirepressivo, acquisendo una valenza generale.

In tale contesto è stato evidenziato, dal Direttore dell' AISI, il ruolo trainante delle frange insurrezionaliste, che hanno partecipato attivamente alle proteste NO TAV, determinate a estendere l'ambito contestativo della mobilitazione contro l'alta velocità al tema della crisi economica, ampliandone l'asserito portato insurrezionale.

È stato ricordato come si aggiunga agli obiettivi da colpire tutta la galassia Finmeccanica, che in questa circostanza viene a essere indicata in tutte le sue componenti come obiettivo fondamentale quanto meno dell'attacco ideologico, ferme restando le vecchie caratteristiche dell'aggressione ideologica anarco-insurrezionalista, diretta contro le Forze dell'ordine e l'apparato giudiziario, alle strutture di sfruttamento delle risorse energetiche, alle Forze armate, alle imprese e agli armamenti, alle forniture belliche, agli istituti di credito, alle strutture di gestione e indirizzo della politica economica, agli enti finanziari, alle banche, agli uffici di esazione, a tutto il mondo che, in questo momento di particolare congiuntura economica, viene a essere considerato privilegiato.

È stato poi proprio nell'ambito delle ultime manifestazioni organizzate dagli studenti che il movimento antagonista, nelle sue diverse anime più oltranziste – costituite, oltre che dai cosiddetti «ex disobbedienti», dal settore autonomo e dagli anarco-insurrezionalisti – è riuscito a infiltrarsi e a condizionare fortemente le modalità di protesta coinvolgendo gli stessi studenti nel compimento di azioni di maggior impatto, con la deviazione dal percorso autorizzato del corteo ovvero l'occupazione di immobili o sedi ferroviarie.

Nelle successive manifestazioni di piazza, anche se non sono mancati momenti di fermento che hanno potuto determinare condizioni di criticità, va tuttavia evidenziato che l'ala oltranzista – quella che ricerca sistematicamente lo scontro fisico fine a se stesso – ha limitato i propri segnali di presenza in manifestazioni di carattere locale, come quelle in Val di Susa, rifuggendo dai grandi eventi di portata nazionale.

È stato quindi ribadito dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, come l'eterogeneità di obiettivi sta sostanzialmente confermando che, oltre ai tradizionali obiettivi simbolo – le forze armate, le forze di polizia, le rappresentanze dei Paesi accusati di perseguire i militanti, contro i quali sono stati già compiuti numerosi attentati – compaiono ora i centri del potere economico finanziario, ritenuti dagli anarco-insurrezionalisti i responsabili dell'attuale crisi, e quindi del disagio delle fasce popolari più deboli. Ne sono un esempio Equitalia e l'agenzia del Monte dei Paschi di Siena.

Sempre per quanto attiene alle dinamiche, vanno tenute in considerazione, come chiarito nel corso dell'indagine conoscitiva, le differenze con i fenomeni terroristici brigatisti, ad esempio, ma anche della destra, degli anni Settanta e Ottanta: ci si trova certamente di fronte a un fenomeno nuovo per la stessa natura ideologica dell'anarchismo o dell'anarco-insurrezionalismo, sulle cui origini e sulla cui linea ideologica occorre svolgere attente riflessioni e andare, per quanto possibile, a fondo. Come è stato ricordato, l'obiettivo dell'anarco-insurrezionalismo non è certo quello di costruire un modello e un mondo nuovi, quanto piuttosto quello di colpire con azioni individuali, distruggendo e uccidendo: e forse in questa radice è stata individuata una delle maggiori difficoltà a contrastarne la struttura, che non è, come altre in passato, tesa a costruire un'organizzazione che prenda il predominio.

Inquadrando il tema delle dinamiche in termini più generali, con riferimento anche ai soggetti partecipanti alle proteste in questione, è stato evidenziato, nel corso delle audizioni, come – per quanto attiene le dimensioni e le caratteristiche della protesta in Italia – dagli esiti di una recente indagine del CENSIS chiamata «dell'antagonismo errante degli italiani», emerge la crescita di un fenomeno sociale di protesta allargata a diversi strati della popolazione, non limitata solo ai giovani o agli studenti. È un fenomeno che, stando allo studio condotto da tale istituto di

ricerca nel luglio del 2012, coinvolge quasi il 18 per cento della popolazione maggiorenne: in sostanza, circa 9 milioni di persone, nell'ultimo anno, sono state coinvolte in manifestazioni di protesta.

L'incremento maggiore ha riguardato, in particolare, due fasce, sia quella dei laureati, che passano dal 16 al 24 per cento – quindi vi è un 8 per cento in più di italiani laureati che ha partecipato a manifestazioni – sia quella delle persone con il minor grado di istruzione, cioè che non ha neppure la licenza elementare, nella quale si passa dal 5 al 9 per cento, arrivando quasi al raddoppio.

In conclusione, dal quadro delineato nel corso dell'indagine conoscitiva emerge, in particolare, come le matrici del fenomeno della protesta violenta siano riconducibili, in primo luogo, alla crisi economica, che certamente acuisce le ragioni della protesta; accanto a ciò, le questioni maggiormente sentite sono quelle ambientali e quelle connesse alle rivendicazioni studentesche, connesse spesso a riforme altamente contestate, nonché, infine, contestazioni dell'autorità costituita che traggono origine, sullo sfondo, da ideologie di matrice politica. Vanno altresì tenute in considerazione le recenti pulsioni rivendicative, soprattutto da parte di alcune categorie interessate dai provvedimenti di liberalizzazione, tra cui la protesta degli autotrasportatori in Sicilia, innescata dal movimento dei Forconi e da Forza d'urto.

Nel corso dell'indagine svolta è stato ribadito altresì come il disagio sociale scaturito dalla crisi economica abbia spesso acuito i momenti di tensione e conflittualità con le stesse forze di polizia, offrendo terreno fertile a tentativi di strumentalizzazione.

Lo stesso Ministro dell'interno ha ricordato come, all'inizio del suo mandato, abbia manifestato alle Camere la fondata preoccupazione che la crisi economica, che attanaglia strati significativi della popolazione, possa essere l'innescò di manifestazioni di piazza aperte all'insidia di elementi disturbatori intenzionati a fomentare il dissenso e a far sì che esso possa assumere le tinte più violente e più

fosche. Occorrono dunque – come sottolineato dal Ministro – moderazione, senso di equilibrio e di responsabilità, senza i quali il Paese rischierebbe di andare incontro a derive demagogiche alimentate da oblique intenzioni e non dal sincero spirito democratico di confronto, anche aspro, che può e deve caratterizzare la dialettica tra società civile e istituzioni. È altresì emersa con fermezza, in particolare nel corso dell'audizione dei rappresentanti sindacali delle forze di polizia e dei CO-CER, l'esigenza di promuovere forme costanti ed attente di dialogo sociale la cui mancanza dà luogo a fenomeni di aggressività sempre più difficili da contrastare da parte delle sole forze dell'ordine operanti in occasione di manifestazioni.

*5. Conclusioni: criticità e punti di forza del sistema di prevenzione e di contrasto. Ipotesi di modifica del quadro normativo vigente.*

I caratteri del fenomeno analizzato nel corso dell'indagine e le informazioni e le valutazioni raccolte consentono di trarre alcune conclusioni sui punti di forza del sistema attualmente applicato per prevenire e contrastare il fenomeno delle manifestazioni in forma violenta e di mettere a fuoco alcune criticità e possibili linee di intervento.

Innanzitutto, l'entità del fenomeno, come rappresentato e analizzato dai diversi organi dello Stato intervenuti nel corso dell'indagine, appare significativa e meritevole della massima attenzione sul piano qualitativo e delle dinamiche, ma circoscritta sul piano della frequenza e della diffusione.

I dati relativi al 2011 fanno registrare un totale di 10.461 manifestazioni oggetto di preavviso e di esame in seno al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, con un incremento del 42 per cento rispetto alle manifestazioni dello stesso tipo registrate nel 2008 e nel 2009. Allo stesso tempo, solo nell'1.8 per cento dei casi ci sono stati «episodi di effervescenza», come li ha definiti il Capo della Polizia, che sono andati dai semplici fischi a scontri con le forze dell'ordine.

I dati relativi al 2012, forniti nell'audizione del dicembre scorso dal Ministro dell'interno riferiscono di un totale di più di 10.000 manifestazioni del tipo sopra descritto, a fronte delle quali solo 398 hanno fatto registrare criticità più o meno acute, dato che rappresenta meno del 4 per cento del totale. Si rileva un aumento rispetto al 2011, ma si tratta di un dato comunque rassicurante, a giudizio del Ministro.

Si può quindi affermare che, pur in presenza di un livello elevato di attenzione e di vigilanza, il fenomeno oggetto di indagine da parte della I Commissione è da considerarsi al momento circoscritto e affrontato in modo complessivamente idoneo dalle forze dell'ordine e dagli apparati di sicurezza.

Questi risultati sono il frutto di alcune linee di intervento elaborate e applicate alla luce delle esperienze del passato, a partire dalle vicende del G8 di Genova del 2001.

In particolare, l'attività di prevenzione e la formazione del personale costituiscono i pilastri su cui si fonda una attività di contrasto delle manifestazioni in forma violenta da un lato efficiente, dall'altro pienamente rispettosa della libertà di riunione e di manifestazione garantita dalla Costituzione.

La Scuola per la tutela dell'ordine pubblico, istituita con decreto del Capo della Polizia del 24 ottobre 2008, mira a garantire, come hanno sottolineato il Ministro dell'interno, il Capo della Polizia, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, e i rappresentanti dei Cocer e dei sindacati intervenuti, una adeguata formazione professionale a tutti gli operatori delle forze dell'ordine. Una formazione che, rispetto alla gestione di un fenomeno così delicato e complesso per il sistema democratico come le manifestazioni di piazza, sia in grado di mettere al centro il diritto costituzionale a manifestare e a protestare nel rispetto della legalità. La Scuola, che ha un approccio didattico incentrato sull'apprendimento dalle buone pratiche e sulla messa a punto dei comportamenti errati da evitare, consente di

individuare, grazie anche all'insegnamento di persone che hanno maturato una diretta esperienza sul campo, tecniche idonee ad affrontare situazioni di particolare difficoltà e complessità operativa, con l'obiettivo di circoscrivere il contrasto verso i soli manifestanti violenti e in modo da evitare il più possibile il contatto fisico con i manifestanti.

La formazione del personale costituisce un punto centrale, perché punta sulla piena affermazione del ruolo delle forze di polizia non come strumenti di repressione ma come presidi a tutela dei diritti dei cittadini.

È questo un punto di particolare rilevanza, perché, oltre ad essere fondamentale nella gestione concreta di situazioni assai difficili, rappresenta un traguardo irrinunciabile per ogni democrazia evoluta.

Peraltro, con riferimento all'attività di formazione, è emersa una criticità con riguardo alle risorse disponibili, che hanno finora consentito solo ad una limitata percentuale dei contingenti in servizio di frequentare i corsi della Scuola.

Con riferimento alla strumentazione in dotazione alle Forze di Polizia, alcune organizzazioni sindacali hanno sottolineato la necessità di garantire al personale mezzi più moderni, volti in particolare a evitare il contatto diretto con i manifestanti violenti. In particolare, si è fatto riferimento alla necessità di poter fare affidamento su strumenti di protezione adeguati e di poter disporre di idranti più efficienti.

Risultano allo studio da parte delle forze di polizia nuovi tipi di armi e nuovi strumenti, come i proiettili di gomma e il *capsicum* che dà maggiore virulenza al lacrimogeno. Ma è emersa in generale una cautela su questi mezzi che possono risultare particolarmente tossici o colpire anche persone estranee.

Ad ogni modo tanto i responsabili delle forze dell'ordine, quanto i Cocer e le organizzazioni sindacali hanno convenuto sul carattere secondario di queste solu-

zioni a fronte della rilevanza della attività di prevenzione e soprattutto di formazione del personale.

In questo ambito di riflessione, è stata esaminata anche la proposta di applicare sui caschi o sulle divise degli agenti impiegati nel servizio di ordine codici identificativi che ne permettano la identificazione per agevolare le indagini in caso di scontri tra polizia e manifestanti. Tale ipotesi ha ricevuto critiche unanimi da parte dei rappresentanti dei Cocer e delle organizzazioni sindacali, perché potrebbe diventare strumento di ritorsione e di aumento esponenziale del rischio professionale degli operatori delle forze dell'ordine. Anche il Ministro dell'interno ha affermato che si tratta di materia delicata e complessa e che va in ogni caso salvaguardata, accanto al fondamentale diritto dei cittadini di manifestare, la garanzia che gli operatori possano svolgere il loro rischioso e gravoso in condizioni di serenità.

Il secondo punto cardine è quello della prevenzione. Su questo piano, da un lato è emerso che gli apparati dello Stato possiedono un quadro informativo molto ampio e molto analitico delle dinamiche che sottostanno ai fenomeni indagati.

Le informazioni sono numerose e la conoscenza dei fenomeni risulta approfondita e costantemente aggiornata e richiede sempre più l'utilizzo di sofisticate applicazioni informatiche, per poter comporre i dati disponibili in una visione d'insieme.

Rimane, inoltre, valido il ricorso alle tecniche del contatto confidenziale e dell'infiltrazione nelle organizzazioni da parte di personale degli apparati di sicurezza.

Grazie a questa attività è possibile individuare le situazioni di maggior rischio ed è possibile seguire l'evoluzione dei movimenti che promuovono manifestazioni in forma violenta.

Vi sono tuttavia delle caratteristiche che riguardano sia la struttura dei movimenti sia le loro tecniche di azione, come sopra si è visto, che spesso rendono difficile tradurre operativamente le informazioni in tecniche preventive.

Come si è accennato, il fatto che, soprattutto negli ambienti anarco-insurrezionalisti, si adottino tecniche di mimetizzazione nelle fasi antecedenti le manifestazioni (giungere nella città ospitante in ordine sparso e con abbigliamento ordinario, senza portare con sé strumenti di offesa, che vengono fatti trovare in loco) non consente di attivare i tradizionali sistemi di prevenzione, peraltro controversi, fra i quali il fermo di polizia, che un tempo consentiva di bloccare in anticipo i manifestanti violenti.

Il fenomeno dell'anarco-insurrezionalismo impone, inoltre, alcune riflessioni sull'adeguatezza del nostro sistema legislativo di prevenzione e repressione, nonostante esso, sia giudicato assai positivamente — come ricordato dal capo della Polizia di Stato — dalle forze di polizia degli altri Paesi, con particolare riguardo alla lotta alla mafia e al terrorismo. È emerso dall'indagine che il fenomeno dell'anarco-insurrezionalismo presenta caratteri difficilmente riconducibili alle fattispecie di reato esistenti dell'associazione a delinquere, dell'associazione di stampo mafioso e della banda armata. Il Capo della Polizia ha profilato l'utilità di riflettere su una nuova eventuale fattispecie di reato che tenga conto del carattere spontaneistico e non gerarchico del fenomeno, configurando una nuova associazione nella quale l'elemento organizzativo si coniughi con una modalità di azione nella quale è il singolo aderente ad agire spontaneamente e non per ordine del vertice dell'organizzazione.

Nel corso delle audizioni, è stato osservato da diversi deputati come la scarsa strutturazione dei movimenti anarco-insurrezionalisti, poco inclini, per loro natura o per cultura politica, a strutturarsi in organizzazioni vere e proprie, renda difficile il ricorso a reati di tipo associativo che consentono di irrogare pene più severe. Alcuni commissari hanno, in particolare, sottolineato che si è assistito negli ultimi anni, ad esempio sul versante della Federazione anarchica informale, ad arresti che hanno poi portato a condanne

piuttosto lievi, perché i reati ascrivibili erano limitati e in ogni caso non riconducibili a fattispecie associative.

Peraltro, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ha sottolineato la efficace applicazione in alcune circostanze della fattispecie dell'articolo 270-*bis* del codice penale (associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) e l'esigenza di riflettere su nuove ipotesi di reato evitando, tuttavia, di ritagliare eccessivamente le fattispecie sui casi specifici, perché in tal modo si rischia di ridurre il grado di astrattezza della fattispecie e quindi di ridurne l'applicabilità. Inoltre, il direttore dell'AISI ha messo in luce come negli ultimi tempi il movimento anarco-insurrezionalista stia compiendo un salto di qualità che lo porta ad una maggiore organizzazione, che potrebbe rendere più agevole l'applicazione di fattispecie di reato di tipo associativo già disciplinate.

In ogni modo, su questo aspetto è emersa una generale condivisione sulla necessità di riflettere nella prossima legislatura sulla opportunità di intervenire eventualmente con nuove fattispecie di reato.

Un altro aspetto su cui si è registrata una certa convergenza è quello che riguarda l'introduzione dell'arresto in flagranza differita, che consentirebbe di intervenire sfruttando le registrazioni effettuate nel corso di manifestazioni e contribuirebbe a rafforzare l'attività di repressione del fenomeno. A Roma, in occasione della manifestazione del 15 ottobre 2011 sono stati identificati e denunciati oltre trecento partecipanti, grazie all'utilizzo dei filmati.

Non altrettanto convergenti sono state, invece, le opinioni sulla introduzione di un istituto analogo al DASPO (divieto di accedere alle manifestazioni sportive) in caso di manifestazioni a carattere politico. Il DASPO, nella legislazione vigente, è un provvedimento inibitorio adottato dal questore volto ad impedire al tifoso violento l'accesso agli impianti sportivi, così da contenerne le potenzialità criminose.

Il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri ha sottolineato la rilevante differenza tra l'applicazione dell'istituto in relazione a uno stadio – un luogo chiuso e al quale si accede con un biglietto – e la sua applicazione in relazione ad una piazza in cui si svolge una libera manifestazione: potrebbe trattarsi di una generalizzazione penalizzante, difficile da attuare e in ogni caso non facilmente compatibile con un diritto incompressibile come quello sancito dall'articolo 17 della Costituzione. Dubbi di costituzionalità sono stati sollevati in riferimento all'estensione del DASPO anche dal Ministro dell'Interno.

Infine, un punto di particolare rilevanza è risultato quello del coordinamento tra le diverse forze di polizia e tra queste e i Servizi di sicurezza.

Se da una parte, alcuni commissari hanno rappresentato l'esigenza di riflettere sul modello di organizzazione delle forze dell'ordine e più in generale sull'assetto normativo contenuto nella legge n. 121 del 1981, è emerso dalle audizioni un quadro positivo in ordine alla intensità, alla sistematicità dei rapporti di collaborazione fra i diversi organi coinvolti nell'attività di prevenzione e di contrasto dei fenomeni indagati.

Il Capo della Polizia e il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri hanno sottolineato con forza la positività e l'utilità della stretta e costante collaborazione fra le forze di polizia, così come il direttore dell'AISI ha affermato che esiste una istanza di coordinamento ben funzionante presso il Ministero dell'Interno, denomi-

nata CASA, Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, nel quale siedono le Agenzie di informazione e le Forze di Polizia e nella quale avviene una osmosi fra il patrimonio informativo delle singole organizzazioni. Esiste, in ogni caso, ha assicurato il direttore, una costante attività informativa nei confronti degli organi governativi. Il direttore dell'AISI ha inoltre assicurato che il DIS (Dipartimento informazioni per la sicurezza) sviluppa in maniera continua e permanente la propria attività di coordinamento fra le Agenzie, mentre ha sottolineato come, pur a fronte di un costante raccordo fra le due Agenzie, AISI e AISE (Agenzia Informazioni Sicurezza Esterna), la materia oggetto dell'indagine rientra nella competenza dell'AISI, risultando, pertanto, assolutamente limitate le esigenze di coordinamento.

In conclusione, si è registrato sia negli interventi dei soggetti ascoltati in audizione sia negli interventi dei deputati, un ampio e generale consenso sulla necessità di tenere alta l'attenzione sui fenomeni indagati e sull'esigenza che il Parlamento, attraverso i diversi organi a ciò preposti, mantenga una conoscenza costante delle dinamiche in atto e possa eventualmente mettere a punto nella prossima legislatura, se lo riterrà, gli interventi volti a rafforzare l'attività di prevenzione e di contrasto di ogni forma di violenza nell'ambito delle manifestazioni, consentendo al personale delle forze di polizia di svolgere con professionalità, competenza ed equilibrio il proprio compito di tutela dell'ordine democratico a garanzia del libero esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini.

## ALLEGATO 4

**Indagine conoscitiva sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure di prevenzione e di contrasto di tali fenomeni.****DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE***1. Oggetto e svolgimento dell'indagine conoscitiva.*

L'Ufficio di presidenza della Commissione Affari costituzionali, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 12 gennaio 2012, ha convenuto di proporre alla Commissione di svolgere una indagine conoscitiva « sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure di prevenzione e di contrasto di tali fenomeni ».

Acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Commissione, nella riunione del 18 gennaio 2012 ha deliberato in senso favorevole allo svolgimento dell'indagine, fissando la conclusione al 31 luglio 2012. Tale termine è stato prorogato, nella seduta del 31 luglio 2012, al 31 dicembre 2012. In data 4 dicembre 2012 la Commissione ha deliberato un'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva.

L'indagine conoscitiva si è proposta di fare luce sui fenomeni di protesta organizzata in forma violenta contro forze dell'ordine, istituzioni e privati da parte di gruppi anonimi che a questo scopo si infiltrano in manifestazioni e cortei promossi da dimostranti pacifici, come avvenuto in Valle di Susa il 3 luglio 2011 e a Roma il 15 ottobre 2011.

Le finalità dell'indagine conoscitiva sono state, in particolare, quelle di approfondire i seguenti profili:

la natura, la composizione sociale, le motivazioni, l'organizzazione, l'effettiva

coesione interna e il grado di pericolosità dei gruppi in questione;

le dinamiche che hanno portato negli ultimi anni a una crescita di questo tipo di protesta;

l'effettiva portata del rischio che questo fenomeno diventi in futuro endemico, con evidenti ripercussioni non solo sulla sicurezza dei cittadini, ma anche sulla vita democratica del paese, della quale manifestazioni e cortei pacifici costituiscono un aspetto fisiologico;

le misure da adottare per prevenire e contrastare il fenomeno in questione.

L'attività conoscitiva è consistita nello svolgimento di audizioni e nell'acquisizione di documentazione. Il programma ha previsto l'audizione del Ministro dell'interno, dei responsabili delle forze di Polizia preposte al mantenimento dell'ordine pubblico, del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), del Comandante della polizia municipale di Roma, e di rappresentanti del Centro Studi Investimenti Sociali (CENSIS). Il programma è stato successivamente integrato con la previsione dell'audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali delle forze di polizia e di rappresentanti del COCER dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

In particolare:

il 22 febbraio 2012 si è svolta l'audizione del Capo della Polizia, prefetto Antonio Manganelli;



nella seduta del 14 marzo 2012 la Commissione procedeva all'audizione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Generale di Corpo d'Armata Leonardo Gallitelli;

nella seduta del 18 aprile 2012, ha avuto luogo l'audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, Generale di Corpo d'Armata, Nino Di Paolo;

il 9 maggio 2012 è stato audito il Capo del Corpo forestale dello Stato, ingegner Cesare Patrone;

nella seduta del 23 maggio 2012 la Commissione procedeva all'audizione del Direttore dell'agenzia informazioni e sicurezza interna (AIS), generale Giorgio Piccirillo;

nella seduta del 10 ottobre 2012 ha avuto luogo l'audizione del Direttore generale del Centro Studi Investimenti Sociali (CENSIS), dottor Giuseppe Roma;

nella seduta del 28 novembre 2012 la Commissione ha proceduto all'audizione del Comandante generale del corpo di polizia locale di Roma capitale, Carlo Buttarelli;

nella seduta del 6 dicembre 2012 la Commissione ha audito i rappresentanti di organizzazioni sindacali delle forze di polizia e di rappresentanti del COCER dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. Sono intervenuti Saverio Cotticelli, rappresentante del COCER dell'Arma dei carabinieri; Bruno Bartoloni, rappresentante del COCER del Corpo della Guardia di finanza; Giancarlo Vitelli, rappresentante della CONSAP; Franco Maccari, rappresentante della Federazione COISP; Vincenzo Chianese, rappresentante della Federazione UIL Polizia-ANIP ITALIA SICURA; Nicola Tanzi, rappresentante del SAP; Enzo Marco Letizia, rappresentante del SIAP-ANFP; Claudio Giardullo, rappresentante del SILP per la CGIL; Felice Romano, rappresentante del SIULP; Valter Mazzetti, rappresentante dell'UGL; Stefano Citarelli, rappresentante della CGIL-CFS; Piergiorgio Cortesi, rappresentante della CISL-FNS per il Corpo forestale dello Stato; Marco Moroni, rappresentante del SAPAF, intervenuto a nome anche del FESIFO e dell'UGL - Corpo forestale dello Stato; Massimiliano Violante, rappresentante della UIL-CFS;

infine, nella seduta del 19 dicembre 2012 ha avuto luogo l'audizione del Ministro dell'interno, Anna Maria Cancellieri.

## 2. *Il quadro normativo.*

Lo svolgimento di manifestazioni in luoghi pubblici è disciplinato da norme che attengono alla pubblica sicurezza. La disciplina riguarda tanto le attività di polizia, volte ad assicurare la sicurezza attraverso il rispetto delle norme di legge, quanto le attività finalizzate alla prevenzione di eventi che possano arrecare danno ai cittadini.

Dal punto di vista dei soggetti cui sono assegnate funzioni di pubblica sicurezza, tale disciplina fa riferimento al personale che espleta funzioni di polizia, espressamente individuato dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza).

L'articolo 16 della citata legge stabilisce che, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze, l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza e il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica; sono altresì forze di polizia e possono quindi essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato (ai sensi della legge n. 36 del 2004 il Corpo forestale è una Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile che, oltre alle proprie specifiche competenze, concorre nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi della legge n. 121 del 1981).

Nel corso dei dibattiti promossi in occasione delle audizioni svolte, più volte la discussione si è incentrata sulla materia del coordinamento delle Forze di Polizia in ossequio alla necessità di rispondere ad una sempre più avvertita esigenza di razionalizzazione delle potenzialità strutturali ed operative delle singole Forze, otti-

mizzando l'impiego e la distribuzione delle rispettive risorse ed integrando l'organizzazione e l'attuazione dei rispettivi servizi alla stregua di una comune e sistematica pianificazione.

Per quanto rileva in questa sede, si rammenta che, nell'ambito dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza è istituito, *ex* articolo 4 della legge n. 121 del 1981, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che provvede, tra l'altro, al coordinamento tecnico-operativo delle Forze di Polizia; accanto a questo, l'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia (articolo 6-12), come ufficio di *staff* del predetto Dipartimento, rappresenta il centro nevralgico di tutto il sistema di coordinamento disegnato con la legge n. 121 del 1981, sia per il carattere integralmente interforze sia per il particolare «modus operandi» a stretto e diretto contatto con Comandi e Direzioni Centrali delle singole Forze di Polizia sia per la speciale collocazione ordinamentale all'interno dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Avuto ancora riguardo anche alle istanze emerse nell'ambito dell'indagine, si segnala che altri soggetti titolari del potere di coordinamento contemplati dal Capo I della legge n. 121 del 1981 sono il Prefetto e il Questore, entrambe autorità provinciali di pubblica sicurezza, la prima con una responsabilità di tipo politico/amministrativa, la seconda di tipo tecnico/operativa (invero, al fine di esercitare in maniera piena le proprie funzioni, entrambi devono essere tempestivamente informati dai responsabili locali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza su quanto, comunque, abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia).

Infine, si ricorda che, per esigenze di coordinamento, è stato emanato il decreto ministeriale 28 aprile 2006 (Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia) che interviene sull'assetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia, in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo di settore, nella cornice unitaria della responsabilità generale in materia di

ordine e sicurezza pubblica affidata al Ministro dell'interno dalla legge n. 121 del 1981.

Dal punto di vista dell'attività di regolamentazione dell'ordine pubblico, è bene aver presente che la polizia di sicurezza si concreta essenzialmente in un'attività di prevenzione, tendente a impedire il compimento di atti contrastanti con l'ordinamento giuridico (leggi, regolamenti e provvedimenti delle autorità) oppure in grado comunque di infrangere l'ordinata e sicura convivenza civile (tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica).

Per tale materia, la legge di riferimento, oltre alla citata legge 1° aprile 1981 n. 121, espressamente richiamata anche dall'articolo 160, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, è ancora costituita dal Testo unico delle leggi di sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, il cosiddetto TULPS, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dal relativo regolamento di esecuzione (Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635). Questa normativa, introdotta nell'ordinamento anteriore alla Costituzione, ha subito, però, numerose e profonde modifiche sia a seguito di pronunce della Corte costituzionale, che per opera di successive leggi, soprattutto nel campo della polizia amministrativa. Esiste, poi, una copiosa stratificazione normativa di carattere speciale riguardante temi specifici quali armi, associazioni segrete, criminalità, ordine pubblico, mafia, stupefacenti ecc.; l'intero impianto normativo sopra menzionato si colloca nell'ambito delle tutele apprestate in tema di libertà di riunione *ex* articolo 17 della Costituzione. Infatti, è alla luce di tale disposizione che devono essere lette e interpretate tanto la legislazione ordinaria quanto la normativa secondaria e le numerose direttive e circolari amministrative in materia.

Più specificamente, la prevenzione attuata attraverso la polizia di sicurezza si fonda sostanzialmente su due ordini di interventi. Il primo di essi è rappresentato dalle attività finalizzate al riscontro e alla ricerca di situazioni «oggettive» di pericolo o di inizio di attività criminose,

funzionali alle attività di controllo a tutela dell'ordinato vivere civile e della pubblica incolumità: operazioni di vigilanza, imposizione di obblighi vari, autorizzazioni, licenze o atti di rimozione di divieti di competenza del prefetto o del questore, e, in alcuni casi, anche del sindaco quale autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000, il Testo unico degli enti locali, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge n. 92 del 2008.

L'altro ordine di interventi si fonda, invece, su presunte condizioni « soggettive » di pericolosità, che il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), collega a categorie di persone considerate pericolose per la pubblica sicurezza sulla base di un giudizio di valore delle stesse, che è di competenza dell'autorità di polizia. Gli interventi nei confronti di siffatte persone si concretano in misure di prevenzione, in genere limitative della libertà personale. Il quadro di tali misure, originariamente delineato dal TULPS come sistema di misure di polizia applicate dalla polizia stessa, è stato oggetto di notevoli mutamenti ai fini del suo adeguamento ai principi costituzionali, soprattutto a quelli che esigono la garanzia giurisdizionale.

Con particolare riferimento alla tematica trattata dall'indagine conoscitiva si ricorda che l'articolo 17 della Costituzione prescrive che le riunioni si svolgano pacificamente e senz'armi prevedendo che siano soggette a preavviso alle autorità ove si tengano in luogo pubblico. Se tutte le riunioni sono tutelate nella misura in cui si non risultino lesive dell'ordine pubblico in senso materiale (e, quindi, si connotino per l'assenza di violenza fisica e di disordini), per quelle in luogo pubblico, che avvengono in ambiti ai quali tutti possono liberamente accedere senza soggiacere a particolari condizioni o possedere specifici

requisiti, si pone l'ulteriore problema della tutela della sicurezza e dell'incolumità dei terzi non partecipanti.

L'autorità di pubblica sicurezza assiste alle riunioni per mezzo dei suoi funzionari ed agenti (articolo 22 del Regio Decreto n. 635 del 1940) e quando, nei casi sopra ricordati, occorre sciogliere una riunione pubblica o un assembramento, invita i partecipanti a disciogliersi (articolo 22 del TULPS); qualora rimangano senza effetto anche le intimazioni a disciogliersi ovvero queste non possano essere fatte a fronte di una rivolta od opposizione, l'autorità di pubblica sicurezza ordina che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza. All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi (articoli 23-24 del TULPS). A tal proposito occorre menzionare l'impiego dei reparti mobili della Polizia di Stato, strutture operative utilizzate come risorsa di pronto impiego per la tutela dell'ordine pubblico, i quali, ai sensi del decreto ministeriale 11 febbraio 1986, sono suddivisi in nuclei e squadre. Con una nota del 18 luglio 2012, il Ministero dell'Interno ha formulato una bozza di decreto ministeriale concernente l'organizzazione e le dotazioni di personale dei reparti mobili, nella quale fra l'altro, all'articolo 1, è prevista l'abrogazione del decreto dell'11 febbraio 1986. La bozza prevede anche un aumento del personale in organico (da 4700 a 6000 unità) e una rimodulazione del numero di nuclei presenti nelle quindici sedi dei reparti attualmente in funzione a livello nazionale.

Il quadro normativo che fa da sfondo alle manifestazioni pubbliche comprende, inoltre, le disposizioni di cui alla legge 22 maggio 1975 n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, la cosiddetta legge Reale) che, all'articolo 5, come modificato dal decreto-legge n. 144 del 2005, punisce il travisamento operato attraverso l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo (è facoltativo l'arresto in fla-

granza). In aggiunta si ricorda che l'articolo 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) oltre a recare il divieto generale, salvo autorizzazioni previste dal TULPS, di portare fuori della propria abitazione armi o altro oggetti atti a offendere proibisce di portare i medesimi oggetti nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza.

Avuto riguardo alle manifestazioni nei centri urbani e nelle aree sensibili, infine, merita citare la direttiva del Ministro dell'interno del 26 gennaio 2009, la quale, dopo aver affermato che l'esercizio del diritto di riunione deve svolgersi nel rispetto di altri diritti costituzionalmente garantiti e delle norme che disciplinano l'ordinato svolgimento della convivenza civile, ha definito i criteri che devono orientare le decisioni di Prefetti e Questori in materia. Tali limiti potranno operare specialmente quando ci siano state precedenti manifestazioni, con stesso oggetto e organizzazione, che abbiano turbato l'ordine e la sicurezza pubblica.

Ai sensi dell'articolo 1, della legge n. 121 del 1981, la direttiva è stata emanata per le pubbliche manifestazioni, con l'invito ai Prefetti a stabilire regole – d'intesa con i Sindaci – e sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per sottrarre alcune aree alle manifestazioni; prevedere, ove necessario, forme di garanzia per gli eventuali danni e per prevedere altre indicazioni per lo svolgimento delle manifestazioni. Tali determinazioni (da condividere il più possibile con le forze politiche e sociali) troveranno forma in un apposito provvedimento del Prefetto, inizialmente anche in forma sperimentale.

### *3. Caratteristiche e grado di pericolosità dei gruppi violenti e rischio che il fenomeno diventi endemico.*

I dati acquisiti nel corso dell'indagine denotano che, a fronte di più di 10.000 manifestazioni annue svoltesi in ciascuno degli anni 2011 e 2012, si sono registrate

criticità più o meno acute in un numero circoscritto di casi (187 nel 2011 e 398 nel 2012).

Il panorama antagonista, come ricordato dal Direttore dell'AISI, è riconducibile a tre principali componenti: un'area moderata attestata su posizioni pacifiche e non violente, intenzionata a canalizzare la conflittualità sociale in azioni di protesta diversificate e in manifestazioni nei territori, con l'obiettivo di avviare un'ampia mobilitazione popolare, considerata massima espressione di democrazia partecipativa; una componente in posizione intermedia, che predilige interventi finalizzati a ottenere visibilità e consenso, determinata, pertanto, a innalzare il livello della protesta, ma senza il ricorso ad azioni estreme, che considera controproducenti per l'immagine del movimento; e, infine, una componente radicale, in cui confluiscono trasversalmente gruppi marxisti-leninisti, militanti autonomi e frange anarco-insurrezionaliste, determinati a esprimere la propria indignazione con ogni mezzo, non escludendo il ricorso a pratiche violente e distruttive.

Le audizioni dei responsabili delle forze di polizia e dei servizi di sicurezza interni, nonché del Ministro dell'interno, hanno permesso di ottenere un quadro dettagliato di quest'area radicale del movimento di protesta che ha dato vita a episodi di violenza nel corso di manifestazioni come quella di Roma del 15 ottobre 2011 o quelle NO-TAV della Val di Susa del 3 luglio 2011.

L'area radicale è ad esempio molto radicata in Val di Susa, dove sono presenti stabilmente personaggi di spicco sia dell'anarchia radicale che dell'autonomia operaia e dove il centro sociale « Askata-suna » e i referenti dell'insurrezionalismo anarchico piemontese hanno avuto un ruolo predominante nel catalizzare le istanze antisistema del movimento No-Tav.

La pericolosità dell'infiltrazione di quest'area radicale all'interno di manifestazioni consiste, come rilevato dal Capo della Polizia, nel fatto che i suoi esponenti ricorrono ad una organizzazione da autentica guerriglia: arrivano nella città dove

si svolge la manifestazione vestiti in un certo modo e partecipano alla manifestazione vestiti in un altro. Non giungono armati in quanto spranghe, coltelli, e via dicendo, vengono collocati sul posto in precedenza. Usano tecniche di scontro mutuato dal repertorio militare classico (l'uso di arieti e catapulte) e da quello rivoluzionario (l'incursione «mordi e fuggi»), allo scopo di trasformare le manifestazioni medesime in una vera e propria guerriglia che mette in difficoltà i tutori dell'ordine pubblico. La pratica del «mordi e fuggi», in particolare, consente di colpire obiettivi e di fuggire poi in mezzo ai manifestanti pacifici, rendendo così difficile l'identificazione dei responsabili da parte delle forze dell'ordine.

Dall'indagine è emerso anche come la frammentarietà dell'organizzazione di manifestazioni come quella di Roma del 15 ottobre 2011 (promossa da più soggetti contemporaneamente) ne renda difficile la gestione da parte degli organizzatori medesimi, a differenza di quanto avveniva per le manifestazioni sindacali o politiche delle organizzazioni di massa della seconda metà del secolo scorso.

Nell'analizzare nello specifico la composizione e i gruppi dell'area antagonista radicale, come è emersa dall'indagine conoscitiva, è prima di tutto da rilevare la presenza, in essa, del circuito dei centri sociali, il quale è tipicamente strutturato sul territorio in modo flessibile e informale, nel senso che è lasciata ai militanti la piena libertà sul proprio territorio di decidere le modalità di intervento ritenute più opportune a dar voce al dissenso, come sancito nel febbraio 2009 a Bologna dall'Assemblea nazionale del *Global meeting network*.

È emerso altresì che il numero dei centri sociali è di circa 350, con picchi di presenza nel Lazio, 59 centri; in Campania, 56 centri; e in Lombardia, 46 centri. Il loro impegno sul territorio è in chiave antimilitarista (opposizione alla costruzione della base NATO a Vicenza), ambientalista (opposizione alla ferrovia ad alta velocità Torino-Lione) o genericamente

antirepressiva (opposizione ai CIE, i centri di identificazione ed espulsione).

Spesso i centri sociali saldano la loro lotta con quella dei collettivi studenteschi e universitari, che fondano la loro protesta nella resistenza contro la riforma del sistema scolastico ed universitario. Pure in questo caso si tratta di una galassia eterogenea, che vede anche la presenza di gruppi di estrema destra, come Blocco studentesco e Lotta studentesca.

A tal proposito è emerso – in particolare dall'audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri – come la destra radicale riservi una particolare attenzione al sociale e al mondo del lavoro, alle problematiche della casa, dell'occupazione giovanile e del precariato. L'interesse della destra radicale per tali obiettivi ha determinato una sorta di invasione in ambiti di protesta tradizionalmente ritenuti tipici dei movimenti di estrema sinistra, fattore che crea situazioni di conflitti anche violenti tra le due aree. Anche nell'estrema destra si configura poi una contrapposizione, quanto alla interpretazione della lotta al sistema, tra gruppi violenti e gruppi più propensi a cercare una vicinanza con ambienti «ufficiali» che rappresentino le loro motivazioni di protesta.

Permangono all'interno dell'area antagonista gruppi che si ispirano a una matrice marxista-leninista e che ripropongono la contrapposizione di classe con riferimento al sociale e al mondo del lavoro, tentando di inserirsi strumentalmente – ma al momento senza successo – nelle vertenze occupazionali, soprattutto nel Centro-Nord.

Il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri ha osservato come, nonostante permanga in questi ambienti una certa suggestione del passaggio alla lotta armata, non sia stato rilevato alcun segno di operatività di quella frangia che, semplificando, può essere definita «brigatista».

Un altro aspetto rilevato nel corso dell'indagine è la partecipazione alle manifestazioni di protesta di frange violente del tifo calcistico organizzato. Ad esempio, negli incidenti di Roma del 15 ottobre

2011 sono stati coinvolti soggetti senza una formazione ideologica politicamente connotata, ma appartenenti a gruppi ultras vicini alla sinistra antagonista, come i Fedayn, gruppo della tifoseria romanista, o facenti parte di altre tifoserie come quella napoletana.

Ma la componente di cui tutti i responsabili delle forze di polizia hanno sottolineato la rilevanza nell'area radicale, il ruolo trainante e la pericolosità è quella dell'anarco-insurrezionalismo, individuata nelle cellule che si riconoscono nella o si richiamano alla Federazione Anarchica Informale (FAI). In particolare il Capo della Polizia ha tenuto ad osservare come quello dell'anarco-insurrezionalismo sia un fenomeno che, con riguardo alla sua pericolosità, è stato sottovalutato e poco compreso anche mediaticamente. Si tratta di un fenomeno che – secondo quanto affermato dallo stesso Capo della Polizia – in Italia solo per puro caso non ha ancora fatto registrare morti, come avvenuto in altri Paesi, come la Grecia.

Un elemento caratterizzante delle cellule anarco-insurrezionaliste, nonché un indice della loro pericolosità, è la loro transnazionalità. La FAI partecipa al Fronte rivoluzionario internazionale, promosso dall'omologa organizzazione greca Cospirazione delle Cellule di fuoco, che si ripromette di mettere in atto violente azioni antisistema. L'azione delle cellule della FAI e delle sue consociate a livello internazionale non si esaurisce nella violenza esercitata durante manifestazioni di piazza, ma si estrinseca anche in azioni dirette, portate avanti da gruppi affini o anche da individui singoli con attentati (ad esempio quelli del dicembre 2011 alla Deutsche Bank di Francoforte e alla sede romana di Equitalia con il ferimento del direttore generale o l'attentato dinamitardo del marzo 2012 all'agenzia del Monte dei Paschi di Siena, rivendicato da un gruppo denominato Nucleo sociale, affine alla FAI). È da rilevare che, se in un primo momento gli attacchi anarco-insurrezionalisti erano indirizzati a colpire obiettivi dell'apparato istituzionale degli Stati, con l'acuirsi della crisi economica gli

obiettivi degli attentati sono diventati anche i centri del potere economico-finanziario, ritenuti responsabili del disagio delle fasce popolari più deboli.

Le caratteristiche della FAI e delle sue cellule sono non solo lo spontaneismo – tratto classico dei movimenti di matrice anarchica – ma anche l'esistenza di una struttura che però non evolve mai in un'organizzazione gerarchica. Anzi, nell'anarco-insurrezionalismo viene consigliata l'impermeabilità di tale struttura, sino alla necessità che i militanti non si conoscano tra loro: aspetto questo sottolineato dal Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e che richiama tecniche utilizzate da gruppi di altra matrice negli anni settanta. Questo, come rileva sempre il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, porta a rinvenire due volti nel militante anarco-insurrezionalista: uno palese nella partecipazione alle manifestazioni di protesta di massa e uno occulto che si esprime nella azioni dirette.

Dall'indagine conoscitiva è emerso come non sussistano forme di reclutamento e addestramento, nel senso tradizionale, dei militanti anarco-insurrezionalisti. Il Comandante generale dell'arma dei Carabinieri ha osservato come il reclutamento avvenga su un'adesione individuale, spontanea, che parte dalle forme di ribellismo, tipiche dell'anarchismo. Rilevante, in quest'ambito, il ruolo comunicativo di *internet*, dove il militante può reperire documenti e manifesti programmatici dell'anarchismo insurrezionale, ma anche (come riferito dal Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri) istruzioni su come confezionare un ordigno esplosivo.

La composizione conosciuta dell'area anarco-insurrezionalista, come evidenziato in particolare dal Capo della Polizia, è fatta di militanti « storici » dell'anarchismo, noti da molto tempo alle forze dell'ordine, ma anche di numerosi giovani, anche minorenni, come si è potuto constatare con l'identificazione dei soggetti responsabili degli episodi violenti della manifestazione di Roma del 15 ottobre 2001.

Nella sua audizione del 22 febbraio 2012 il Capo delle Polizia ha chiarito che l'area anarco-insurrezionalista, secondo quanto annunciato dai suoi componenti, è pronta ad uccidere anche in Italia. Nella sua audizione del 14 marzo 2012, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, riferendosi ad azioni dirette contro le persone, ha sottolineato la fondatezza dell'allarme avanzato dal Capo della Polizia.

La fondatezza delle preoccupazioni manifestate dai vertici della Polizia e dei Carabinieri ha trovato riscontro in fatti successivi. Il 7 maggio 2012 un dirigente del gruppo Ansaldo, Roberto Adinolfi, è stato ferito a Genova in un attentato compiuto con armi da fuoco e rivendicato dal nucleo Olga, aderente alla FAI. A questo attentato ha fatto riferimento nell'audizione del 23 maggio 2012 il direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), sottolineando come l'episodio di Genova e l'innalzamento del livello di intervento con il ricorso alle armi era già annunciato nei documenti dell'organizzazione FAI dei mesi precedenti. Il direttore dell'AISI ha citato anche un documento proprio del nucleo Olga, nel quale venivano criticate come sterili le manifestazioni di alcuni gruppi insurrezionalisti in Val di Susa.

Lo stesso direttore dell'AISI ha sottolineato come, con il passaggio all'azione diretta armata delle cellule della FAI, azione che necessita di organizzazione e premeditazione, anche in contrasto con la stessa logica d'essere dell'anarchismo, si sia creata un'area grigia con spunti ideologici inneggianti alla violenza diretta e personale che è difficile da distinguere come area di transizione tra il fenomeno brigatista e il fenomeno anarchico. Il direttore dell'AISI ha evidenziato come il documento rivendicativo dell'attentato di Genova faccia riferimento ad esponenti di gruppi terroristici attivi negli anni settanta e ottanta e come inoltre l'attentato sia stato salutato con favore dai circuiti di ispirazione brigatista.

Va però registrato che nell'audizione conclusiva dell'indagine conoscitiva, il 19

dicembre 2012, il Ministro dell'interno, nel rassicurare che sarà tenuta alta la guardia con il monitoraggio delle frange più estreme dell'antagonismo sociale e dell'eversione anarco-insurrezionalista, ha osservato che, in ogni caso, i segnali a disposizione del Ministero non vanno, allo stato attuale, oltre una generica situazione di preoccupazione. Questo, ad avviso del Ministro, si deve sia ai risultati dell'attività investigativa che all'impegno delle realtà sociali e politiche che si sono opposte con fermezza all'infiltrazione dei violenti.

Col riguardo, infine, al rischio che il fenomeno dell'infiltrazione di gruppi violenti in manifestazioni di protesta diventi endemico, l'indagine conoscitiva ha messo in rilievo come tale rischio esista. Da più parti, compresi i rappresentanti sindacali delle forze di polizia, si è tuttavia evidenziato come esso sia collegato all'evoluzione della crisi economica e sociale, che ha comportato, ad esempio, un incremento considerevole del numero di disoccupati. In particolare il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri ha osservato come un aumento delle aree di marginalità e delle condizioni sfavorevoli di vita possano rappresentare un *humus* di coltura di deviazioni di tipo violento. Lo stesso Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri ha espresso l'avviso che l'aumento di una deriva violenta dipenda essenzialmente dal perdurare delle condizioni di crisi e della conseguente conflittualità sociale che può divenire strumento di estensione delle aree di protesta. A sostegno di quest'ipotesi ha portato la comparsa sullo scenario delle proteste sociali di movimenti estemporanei, come, ad esempio, gli Indignati, i Pastori sardi, la Forza d'Urto e il Movimento dei Forconi. A suo avviso, tali movimenti possono divenire terreno di coltura per radicalizzare la lotta e la protesta in forma violenta.

#### 4. *Le dinamiche che hanno portato negli ultimi anni a una crescita del fenomeno.*

Per quanto riguarda le dinamiche che hanno portato negli ultimi anni a una crescita di questo tipo di protesta, occorre

partire, sotto il profilo temporale – come evidenziato dal Capo della Polizia nella sua audizione – dal luglio del 2001, quando si è svolto il G8 di Genova, in cui si registrarono dei fortissimi contrasti all'interno dell'area antagonista, che evidenziarono, all'epoca, delle profonde spaccature, che non si sono sanate con il tempo, nel senso che è continuato il dibattito tra fautori del ricorso alla violenza e sostenitori della protesta non violenta.

Nel corso dell'indagine conoscitiva è stato evidenziato infatti come, dopo i fatti di Genova del 2001, vi sia stata una sorta di riflessione nell'area anarco-insurrezionalista su come si dovesse procedere per far prevalere l'ideologia anarco-insurrezionalista all'interno del movimento antagonista, il che ha determinato una fase di pressoché totale inattività fino al 2009.

Nel 2009 sono iniziati i fermenti internazionali del movimento anarco-insurrezionalista, che hanno risvegliato anche l'organizzazione italiana, con le prime buste e attentati esplosivi, in un crescendo legato soprattutto alla corrispondenza internazionale fra la Federazione Anarchica Informale e la Cospirazione delle cellule di fuoco o le similari organizzazioni spagnole e francesi.

Si è quindi arrivati progressivamente ad un momento in cui non solo il movimento si era trasformato dall'interno, ma si è trovato anche in un contesto socio-economico assolutamente favorevole all'esaltazione di questo tipo di reazione. Sommando i due fattori, – è stato evidenziato – si è giunti alla decisione di una frangia del movimento anarco-insurrezionalista di passare all'azione diretta.

Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ha, a sua volta, richiamato l'attenzione sulla data del 14 dicembre 2010, quando i collettivi studenteschi universitari si resero interpreti di manifestazioni di protesta a Roma, saldandosi anche con la partecipazione dell'area antagonista e degli stessi anarco-insurrezionalisti.

Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ha infatti ricordato come quella data fu, con elevata probabilità, il primo dei momenti significativi della sal-

datura sul territorio, come dimostra anche l'adozione di tecniche di vera e propria guerriglia urbana che si sono riviste in dimensioni ancora più ampie in occasione della manifestazione del 15 ottobre 2011 contro la crisi economica. Tra le decine di migliaia di manifestanti pacifici a Roma vi erano circa 2.000 soggetti dell'area antagonista, tra cui sono stati identificati circa 400 persone dell'area anarco-insurrezionalista tra cui anche appartenenti a gruppi delle tifoserie violente. L'epilogo furono gli scontri in piazza San Giovanni ed è ricordato da tutti l'incendio del blindato dei carabinieri.

Nella comune valutazione delle forze dell'ordine, durante quella manifestazione non mancarono neanche processi di emulazione: sono stati, infatti, identificati giovani, soprattutto minorenni, che non avevano alcun significativo precedente di militanza, ma che sono stati coinvolti nei disordini, diventando essi stessi attori di devastazione e di saccheggio.

Giova altresì tenere in considerazione che, a monte delle manifestazioni del dicembre 2010 e del 15 ottobre 2011, com'è stato ricordato, c'era stato un ampio dibattito tra le varie componenti della protesta: accanto alle componenti antagoniste, maggiormente orientate a un profilo più basso, c'era la componente anarco-insurrezionalista, che era decisamente per lo scontro aperto contro le istituzioni.

È stato quindi rilevato nel corso delle audizioni come dai servizi investigativi sia emerso che proprio la manifestazione del 15 ottobre 2011 a Roma, nei *desiderata* dei manifestanti, avrebbe dovuto portare a una sorta di ricompattamento tra le varie aree antagoniste.

È stato peraltro sottolineato, nell'audizione del Capo della Polizia, come l'obiettivo di unire nella protesta il mondo studentesco, il mondo del precariato e il mondo dei lavoratori e di realizzare un'unica *leadership* non sia stato raggiunto in quella occasione, in primo luogo per la trasposizione nelle pratiche di piazza del pensiero anarco-insurrezionalista.

Il dibattito avviato negli ambienti antagonisti all'indomani della manifestazione



di Roma – come evidenziato dal Direttore dell’AISI – ha messo in luce dissidi e divergenze in merito a modalità e strategie della protesta, determinando la sostanziale spaccatura del movimento e inficiando i tentativi di conferire spessore e unitarietà alla mobilitazione anticrisi.

È inoltre emerso chiaramente che ci si trova di fronte a fenomeni più ampi di quelli tipicamente italiani, anche grazie alle tecnologie e ai *social network*: basta fare riferimento ai movimenti spagnoli o soprattutto a quelli greci, ma anche a quelli degli Stati Uniti.

Molte manifestazioni hanno affrontato tematiche di interesse dei movimenti dell’area antagonista, tentando di inserirsi nell’azione di protesta innalzandone il livello di conflittualità. Al riguardo, le questioni maggiormente sentite sono quelle ambientali – in particolare, quelle riguardanti la realizzazione delle grandi opere, specie la linea ferroviaria TAV Torino-Lione – e quelle connesse alle rivendicazioni studentesche.

La mobilitazione contro il treno ad alta velocità in Val di Susa, com’è noto e come è stato ribadito nel corso dell’indagine, continua a rappresentare un focolaio di tensione a livello territoriale. Avvenimenti come gli arresti di attivisti e di sostenitori NO TAV e soprattutto l’incidente occorso a un militante storico del movimento, caduto da un traliccio, hanno fornito nuovo impulso alla mobilitazione, innescando disordini e scontri e favorendo lo sviluppo della protesta sull’intero territorio nazionale.

Le suddette manifestazioni di dissenso, anche violento, restano dunque a livello locale fino a quando non trovano un motivo di aggregazione che giustifichi l’estensione della protesta sul territorio nazionale, come accaduto – per esempio – dopo la ricordata caduta dal traliccio di un militante del movimento NO TAV, che ha prodotto blocchi e agitazioni in tutte le città italiane. La lotta contro l’alta velocità, già connotata in chiave ambientalista e antigovernativa, ha assunto, pertanto, anche un significato antirepressivo, acquisendo una valenza generale.

In tale contesto è stato evidenziato, dal Direttore dell’AISI, il ruolo trainante delle frange insurrezionaliste, che hanno partecipato attivamente alle proteste NO TAV, determinate a estendere l’ambito contestativo della mobilitazione contro l’alta velocità al tema della crisi economica, ampliandone l’asserito portato insurrezionale.

È stato ricordato come si aggiunga agli obiettivi da colpire tutta la galassia Finmeccanica, che in questa circostanza viene a essere indicata in tutte le sue componenti come obiettivo fondamentale quanto meno dell’attacco ideologico, ferme restando le vecchie caratteristiche dell’aggressione ideologica anarco-insurrezionalista, diretta contro le Forze dell’ordine e l’apparato giudiziario, alle strutture di sfruttamento delle risorse energetiche, alle Forze armate, alle imprese e agli armamenti, alle forniture belliche, agli istituti di credito, alle strutture di gestione e indirizzo della politica economica, agli enti finanziari, alle banche, agli uffici di esazione, a tutto il mondo che, in questo momento di particolare congiuntura economica, viene a essere considerato privilegiato.

È stato poi proprio nell’ambito delle ultime manifestazioni organizzate dagli studenti che il movimento antagonista, nelle sue diverse anime più oltranziste – costituite, oltre che dai cosiddetti «ex disobbedienti», dal settore autonomo e dagli anarco-insurrezionalisti – è riuscito a infiltrarsi e a condizionare fortemente le modalità di protesta coinvolgendo gli stessi studenti nel compimento di azioni di maggior impatto, con la deviazione dal percorso autorizzato del corteo ovvero l’occupazione di immobili o sedi ferroviarie.

Nelle successive manifestazioni di piazza, anche se non sono mancati momenti di fermento che hanno potuto determinare condizioni di criticità, va tuttavia evidenziato che l’ala oltranzista – quella che ricerca sistematicamente lo scontro fisico fine a se stesso – ha limitato i propri segnali di presenza in manifestazioni di carattere locale, come quelle in Val di Susa, rifuggendo dai grandi eventi di portata nazionale.

È stato quindi ribadito dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, come l'eterogeneità di obiettivi sta sostanzialmente confermando che, oltre ai tradizionali obiettivi simbolo – le forze armate, le forze di polizia, le rappresentanze dei Paesi accusati di perseguire i militanti, contro i quali sono stati già compiuti numerosi attentati – compaiono ora i centri del potere economico finanziario, ritenuti dagli anarco-insurrezionalisti i responsabili dell'attuale crisi, e quindi del disagio delle fasce popolari più deboli. Ne sono un esempio Equitalia e l'agenzia del Monte dei Paschi di Siena.

Sempre per quanto attiene alle dinamiche, vanno tenute in considerazione, come chiarito nel corso dell'indagine conoscitiva, le differenze con i fenomeni terroristici brigatisti, ad esempio, ma anche della destra, degli anni Settanta e Ottanta: ci si trova certamente di fronte a un fenomeno nuovo per la stessa natura ideologica dell'anarchismo o dell'anarco-insurrezionalismo, sulle cui origini e sulla cui linea ideologica occorre svolgere attente riflessioni e andare, per quanto possibile, a fondo. Come è stato ricordato, l'obiettivo dell'anarco-insurrezionalismo non è certo quello di costruire un modello e un mondo nuovi, quanto piuttosto quello di colpire con azioni individuali, distruggendo e uccidendo: e forse in questa radice è stata individuata una delle maggiori difficoltà a contrastarne la struttura, che non è, come altre in passato, tesa a costruire un'organizzazione che prenda il predominio.

Inquadrando il tema delle dinamiche in termini più generali, con riferimento anche ai soggetti partecipanti alle proteste in questione, è stato evidenziato, nel corso delle audizioni, come – per quanto attiene le dimensioni e le caratteristiche della protesta in Italia – dagli esiti di una recente indagine del CENSIS chiamata «dell'antagonismo errante degli italiani», emerge la crescita di un fenomeno sociale di protesta allargata a diversi strati della popolazione, non limitata solo ai giovani o agli studenti. È un fenomeno che, stando allo studio condotto da tale istituto di

ricerca nel luglio del 2012, coinvolge quasi il 18 per cento della popolazione maggiorenne: in sostanza, circa 9 milioni di persone, nell'ultimo anno, sono state coinvolte in manifestazioni di protesta.

L'incremento maggiore ha riguardato, in particolare, due fasce, sia quella dei laureati, che passano dal 16 al 24 per cento – quindi vi è un 8 per cento in più di italiani laureati che ha partecipato a manifestazioni – sia quella delle persone con il minor grado di istruzione, cioè che non ha neppure la licenza elementare, nella quale si passa dal 5 al 9 per cento, arrivando quasi al raddoppio.

In conclusione, dal quadro delineato nel corso dell'indagine conoscitiva emerge, in particolare, come le matrici del fenomeno della protesta violenta siano riconducibili, in primo luogo, alla crisi economica, che certamente acuisce le ragioni della protesta; accanto a ciò, le questioni maggiormente sentite sono quelle ambientali e quelle connesse alle rivendicazioni studentesche, connesse spesso a riforme altamente contestate, nonché, infine, contestazioni dell'autorità costituita che traggono origine, sullo sfondo, da ideologie di matrice politica. Vanno altresì tenute in considerazione le recenti pulsioni rivendicative, soprattutto da parte di alcune categorie interessate dai provvedimenti di liberalizzazione, tra cui la protesta degli autotrasportatori in Sicilia, innescata dal movimento dei Forconi e da Forza d'urto.

Nel corso dell'indagine svolta è stato ribadito altresì come il disagio sociale scaturito dalla crisi economica abbia spesso acuito i momenti di tensione e conflittualità con le stesse forze di polizia, offrendo terreno fertile a tentativi di strumentalizzazione.

Lo stesso Ministro dell'interno ha ricordato come, all'inizio del suo mandato, abbia manifestato alle Camere la fondata preoccupazione che la crisi economica, che attanaglia strati significativi della popolazione, possa essere l'innescò di manifestazioni di piazza aperte all'insidia di elementi disturbatori intenzionati a fomentare il dissenso e a far sì che esso possa assumere le tinte più violente e più

fosche. Occorrono dunque – come sottolineato dal Ministro – moderazione, senso di equilibrio e di responsabilità, senza i quali il Paese rischierebbe di andare incontro a derive demagogiche alimentate da oblique intenzioni e non dal sincero spirito democratico di confronto, anche aspro, che può e deve caratterizzare la dialettica tra società civile e istituzioni. È altresì emersa con fermezza, in particolare nel corso dell'audizione dei rappresentanti sindacali delle forze di polizia e dei CO-CER, l'esigenza di promuovere forme costanti ed attente di dialogo sociale la cui mancanza dà luogo a fenomeni di aggressività sempre più difficili da contrastare da parte delle sole forze dell'ordine operanti in occasione di manifestazioni.

*5. Conclusioni: criticità e punti di forza del sistema di prevenzione e di contrasto. Ipotesi di modifica del quadro normativo vigente.*

I caratteri del fenomeno analizzato nel corso dell'indagine e le informazioni e le valutazioni raccolte consentono di trarre alcune conclusioni sui punti di forza del sistema attualmente applicato per prevenire e contrastare il fenomeno delle manifestazioni in forma violenta e di mettere a fuoco alcune criticità e possibili linee di intervento.

Innanzitutto, l'entità del fenomeno, come rappresentato e analizzato dai diversi organi dello Stato intervenuti nel corso dell'indagine, appare significativa e meritevole della massima attenzione sul piano qualitativo e delle dinamiche, ma circoscritta sul piano della frequenza e della diffusione.

I dati relativi al 2011 fanno registrare un totale di 10.461 manifestazioni oggetto di preavviso e di esame in seno al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, con un incremento del 42 per cento rispetto alle manifestazioni dello stesso tipo registrate nel 2008 e nel 2009. Allo stesso tempo, solo nell'1.8 per cento dei casi ci sono stati «episodi di effervescenza», come li ha definiti il Capo della Polizia, che sono andati dai semplici fischi a scontri con le forze dell'ordine.

I dati relativi al 2012, forniti nell'audizione del dicembre scorso dal Ministro dell'interno riferiscono di un totale di più di 10.000 manifestazioni del tipo sopra descritto, a fronte delle quali solo 398 hanno fatto registrare criticità più o meno acute, dato che rappresenta meno del 4 per cento del totale. Si rileva un aumento rispetto al 2011, ma si tratta di un dato comunque rassicurante, a giudizio del Ministro.

Si può quindi affermare che, pur in presenza di un livello elevato di attenzione e di vigilanza, il fenomeno oggetto di indagine da parte della I Commissione è da considerarsi al momento circoscritto e affrontato in modo complessivamente idoneo dalle forze dell'ordine e dagli apparati di sicurezza.

Questi risultati sono il frutto di alcune linee di intervento elaborate e applicate alla luce delle esperienze del passato, a partire dalle vicende del G8 di Genova del 2001.

In particolare, l'attività di prevenzione e la formazione del personale costituiscono i pilastri su cui si fonda una attività di contrasto delle manifestazioni in forma violenta da un lato efficiente, dall'altro pienamente rispettosa della libertà di riunione e di manifestazione garantita dalla Costituzione.

La Scuola per la tutela dell'ordine pubblico, istituita con decreto del Capo della Polizia del 24 ottobre 2008, mira a garantire, come hanno sottolineato il Ministro dell'interno, il Capo della Polizia, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, e i rappresentanti dei Cocer e dei sindacati intervenuti, una adeguata formazione professionale a tutti gli operatori delle forze dell'ordine. Una formazione che, rispetto alla gestione di un fenomeno così delicato e complesso per il sistema democratico come le manifestazioni di piazza, sia in grado di mettere al centro il diritto costituzionale a manifestare e a protestare nel rispetto della legalità. La Scuola, che ha un approccio didattico incentrato sull'apprendimento dalle buone pratiche e sulla messa a punto dei comportamenti errati da evitare, consente di

individuare, grazie anche all'insegnamento di persone che hanno maturato una diretta esperienza sul campo, tecniche idonee ad affrontare situazioni di particolare difficoltà e complessità operativa, con l'obiettivo di circoscrivere il contrasto verso i soli manifestanti violenti e in modo da evitare il più possibile il contatto fisico con i manifestanti.

La formazione del personale costituisce un punto centrale, perché punta sulla piena affermazione del ruolo delle forze di polizia non come strumenti di repressione ma come presidi a tutela dei diritti dei cittadini.

È questo un punto di particolare rilevanza, perché, oltre ad essere fondamentale nella gestione concreta di situazioni assai difficili, rappresenta un traguardo irrinunciabile per ogni democrazia evoluta.

Peraltro, con riferimento all'attività di formazione, è emersa una criticità con riguardo alle risorse disponibili, che hanno finora consentito solo ad una limitata percentuale dei contingenti in servizio di frequentare i corsi della Scuola.

Con riferimento alla strumentazione in dotazione alle Forze di Polizia, alcune organizzazioni sindacali hanno sottolineato la necessità di garantire al personale mezzi più moderni, volti in particolare a evitare il contatto diretto con i manifestanti violenti. In particolare, si è fatto riferimento alla necessità di poter fare affidamento su strumenti di protezione adeguati e di poter disporre di idranti più efficienti.

Risultano allo studio da parte delle forze di polizia nuovi tipi di armi e nuovi strumenti, come i proiettili di gomma e il *capsicum* che dà maggiore virulenza al lacrimogeno. Ma è emersa in generale una cautela su questi mezzi che possono risultare particolarmente tossici o colpire anche persone estranee.

Ad ogni modo tanto i responsabili delle forze dell'ordine, quanto i Cocer e le organizzazioni sindacali hanno convenuto sul carattere secondario di queste solu-

zioni a fronte della rilevanza della attività di prevenzione e soprattutto di formazione del personale.

In questo ambito di riflessione, è stata esaminata anche la proposta di applicare sui caschi o sulle divise degli agenti impiegati nel servizio di ordine codici identificativi che ne permettano la identificazione per agevolare le indagini in caso di scontri tra polizia e manifestanti. Tale ipotesi ha ricevuto critiche unanimi da parte dei rappresentanti dei Cocer e delle organizzazioni sindacali, perché potrebbe diventare strumento di ritorsione e di aumento esponenziale del rischio professionale degli operatori delle forze dell'ordine. Anche il Ministro dell'interno ha affermato che si tratta di materia delicata e complessa e che va in ogni caso salvaguardata, accanto al fondamentale diritto dei cittadini di manifestare, la garanzia che gli operatori possano svolgere il loro rischioso e gravoso in condizioni di serenità.

Il secondo punto cardine è quello della prevenzione. Su questo piano, da un lato è emerso che gli apparati dello Stato possiedono un quadro informativo molto ampio e molto analitico delle dinamiche che sottostanno ai fenomeni indagati.

Le informazioni sono numerose e la conoscenza dei fenomeni risulta approfondita e costantemente aggiornata e richiede sempre più l'utilizzo di sofisticate applicazioni informatiche, per poter comporre i dati disponibili in una visione d'insieme.

Rimane, inoltre, valido il ricorso alle tecniche del contatto confidenziale e dell'infiltrazione nelle organizzazioni da parte di personale degli apparati di sicurezza.

Grazie a questa attività è possibile individuare le situazioni di maggior rischio ed è possibile seguire l'evoluzione dei movimenti che promuovono manifestazioni in forma violenta.

Vi sono tuttavia delle caratteristiche che riguardano sia la struttura dei movimenti sia le loro tecniche di azione, come sopra si è visto, che spesso rendono difficile tradurre operativamente le informazioni in tecniche preventive.

Come si è accennato, il fatto che, soprattutto negli ambienti anarco-insurrezionalisti, si adottino tecniche di mimetizzazione nelle fasi antecedenti le manifestazioni (giungere nella città ospitante in ordine sparso e con abbigliamento ordinario, senza portare con sé strumenti di offesa, che vengono fatti trovare in loco) non consente di attivare i tradizionali sistemi di prevenzione, peraltro controversi, fra i quali il fermo di polizia, che un tempo consentiva di bloccare in anticipo i manifestanti violenti.

Il fenomeno dell'anarco-insurrezionalismo impone, inoltre, alcune riflessioni sull'adeguatezza del nostro sistema legislativo di prevenzione e repressione, nonostante esso, sia giudicato assai positivamente — come ricordato dal capo della Polizia di Stato — dalle forze di polizia degli altri Paesi, con particolare riguardo alla lotta alla mafia e al terrorismo. È emerso dall'indagine che il fenomeno dell'anarco-insurrezionalismo presenta caratteri difficilmente riconducibili alle fattispecie di reato esistenti dell'associazione a delinquere, dell'associazione di stampo mafioso e della banda armata. Il Capo della Polizia ha profilato l'utilità di riflettere su una nuova eventuale fattispecie di reato che tenga conto del carattere spontaneistico e non gerarchico del fenomeno, configurando una nuova associazione nella quale l'elemento organizzativo si coniughi con una modalità di azione nella quale è il singolo aderente ad agire spontaneamente e non per ordine del vertice dell'organizzazione.

Nel corso delle audizioni, è stato osservato da diversi deputati come la scarsa strutturazione dei movimenti anarco-insurrezionalisti, poco inclini, per loro natura o per cultura politica, a strutturarsi in organizzazioni vere e proprie, renda difficile il ricorso a reati di tipo associativo che consentono di irrogare pene più severe. Alcuni commissari hanno, in particolare, sottolineato che si è assistito negli ultimi anni, ad esempio sul versante della Federazione anarchica informale, ad arresti che hanno poi portato a condanne

piuttosto lievi, perché i reati ascrivibili erano limitati e in ogni caso non riconducibili a fattispecie associative.

Peraltro, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ha sottolineato la efficace applicazione in alcune circostanze della fattispecie dell'articolo 270-*bis* del codice penale (associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) e l'esigenza di riflettere su nuove ipotesi di reato evitando, tuttavia, di ritagliare eccessivamente le fattispecie sui casi specifici, perché in tal modo si rischia di ridurre il grado di astrattezza della fattispecie e quindi di ridurne l'applicabilità. Inoltre, il direttore dell'AISI ha messo in luce come negli ultimi tempi il movimento anarco-insurrezionalista stia compiendo un salto di qualità che lo porta ad una maggiore organizzazione, che potrebbe rendere più agevole l'applicazione di fattispecie di reato di tipo associativo già disciplinate.

In ogni modo, su questo aspetto è emersa una generale condivisione sulla necessità di riflettere nella prossima legislatura sulla opportunità di intervenire eventualmente con nuove fattispecie di reato.

Un altro aspetto su cui si è registrata una certa convergenza è quello che riguarda l'introduzione dell'arresto in flagranza differita, che consentirebbe di intervenire sfruttando le registrazioni effettuate nel corso di manifestazioni e contribuirebbe a rafforzare l'attività di repressione del fenomeno. A Roma, in occasione della manifestazione del 15 ottobre 2011 sono stati identificati e denunciati oltre trecento partecipanti, grazie all'utilizzo dei filmati.

Non altrettanto convergenti sono state, invece, le opinioni sulla introduzione di un istituto analogo al DASPO (divieto di accedere alle manifestazioni sportive) in caso di manifestazioni a carattere politico. Il DASPO, nella legislazione vigente, è un provvedimento inibitorio adottato dal questore volto ad impedire al tifoso violento l'accesso agli impianti sportivi, così da contenerne le potenzialità criminose.

Il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri ha sottolineato la rilevante differenza tra l'applicazione dell'istituto in relazione a uno stadio – un luogo chiuso e al quale si accede con un biglietto – e la sua applicazione in relazione ad una piazza in cui si svolge una libera manifestazione: potrebbe trattarsi di una generalizzazione penalizzante, difficile da attuare e in ogni caso non facilmente compatibile con un diritto incompressibile come quello sancito dall'articolo 17 della Costituzione. Dubbi di costituzionalità sono stati sollevati in riferimento all'estensione del DASPO anche dal Ministro dell'Interno.

Infine, un punto di particolare rilevanza è risultato quello del coordinamento tra le diverse forze di polizia e tra queste e i Servizi di sicurezza.

Se da una parte, alcuni commissari hanno rappresentato l'esigenza di riflettere sul modello di organizzazione delle forze dell'ordine e più in generale sull'assetto normativo contenuto nella legge n. 121 del 1981, è emerso dalle audizioni un quadro positivo in ordine alla intensità, alla sistematicità dei rapporti di collaborazione fra i diversi organi coinvolti nell'attività di prevenzione e di contrasto dei fenomeni indagati.

Il Capo della Polizia e il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri hanno sottolineato con forza la positività e l'utilità della stretta e costante collaborazione fra le forze di polizia, così come il direttore dell'AISI ha affermato che esiste una istanza di coordinamento ben funzionante presso il Ministero dell'Interno, denominata CASA, Comitato di Analisi Strategica

Antiterrorismo, nel quale siedono le Agenzie di informazione e le Forze di Polizia e nella quale avviene una osmosi fra il patrimonio informativo delle singole organizzazioni. Esiste, in ogni caso, ha assicurato il direttore, una costante attività informativa nei confronti degli organi governativi. Il direttore dell'AISI ha inoltre assicurato che il DIS (Dipartimento informazioni per la sicurezza) sviluppa in maniera continua e permanente la propria attività di coordinamento fra le Agenzie, mentre ha sottolineato come, pur a fronte di un costante raccordo fra le due Agenzie, AISI e AISE (Agenzia Informazioni Sicurezza Esterna), la materia oggetto dell'indagine rientra nella competenza dell'AISI, risultando, pertanto, assolutamente limitate le esigenze di coordinamento.

In conclusione, si è registrato sia negli interventi dei soggetti ascoltati in audizione sia negli interventi dei deputati, un ampio e generale consenso sulla necessità di tenere alta l'attenzione sui fenomeni indagati e sull'esigenza che il Parlamento, attraverso i diversi organi a ciò preposti, mantenga una conoscenza costante delle dinamiche in atto e possa eventualmente mettere a punto nella prossima legislatura, se lo riterrà, gli interventi volti a rafforzare l'attività di prevenzione e di contrasto di ogni forma di violenza nell'ambito delle manifestazioni, consentendo al personale delle forze di polizia di continuare a svolgere con professionalità, competenza ed equilibrio il proprio compito di tutela dell'ordine democratico a garanzia del libero esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 227/12: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 5713 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) .....

63

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 22 gennaio 2013. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia Antonino Gullo e Sabato Malinconico.*

##### La seduta comincia alle 10.

**DL 227/12: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.**

**C. 5713 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, osserva come il decreto-legge in esame rechi disposizioni urgenti per la proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, degli interventi

di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni finali.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia segnala l'articolo 5 che rinvia, per l'applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 152 del 2009.

Analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, si prevede l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3, 4 (lettere *a*, *b*, *c*, *d*), 5 e 6, del decreto-legge n. 451 del 2001;

Il rinvio ulteriore al decreto-legge sulla missione « Enduring Freedom » comporta, in particolare: l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di

Roma; la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: *a)* disobbedienza aggravata; *b)* rivolta; *c)* ammutinamento; *d)* insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al PM e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. Gli interrogatori potranno svolgersi mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo; la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere. Comporta altresì che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati — come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni — la competenza spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

L'articolo 5 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria.

L'articolo 5 dispone inoltre che, fuori dell'ipotesi di giurisdizione italiana di cui al comma 4, ai fini della individuazione della giurisdizione, siano applicate le

norme contenute negli accordi internazionali di cui è parte l'Italia; per come è formulata, la disposizione sembra avere portata generale, non limitata quindi alla missione Atalanta (articolo 5, comma 6-bis).

Attraverso il rinvio all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, fa uso della forza o ordina di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità (comma 1-*sexies*): alle direttive; alle regole di ingaggio; agli ordini legittimamente impartiti. In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.

Si prevede inoltre l'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi — sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo — laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti: stabiliti dalla legge; stabiliti dalle direttive; stabiliti dalle regole di ingaggio; stabiliti dagli ordini legittimamente impartiti; imposti dalla necessità delle operazioni militari.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Giancarlo LEHNER (PT) preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere favorevole, ritenendo che dietro le missioni di pace che si intendono prorogare si celi, in realtà, una forma sofisticata e postmoderna di imperialismo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

**La seduta termina alle 10.15.**



## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sugli obiettivi della politica mediterranea dell'Italia nei nuovi equilibri regionali ( <i>Esame e approvazione del documento conclusivo</i> ) .....	65
ALLEGATO ( <i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i> ) .....	67

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 22 gennaio 2013. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.*

#### Sugli obiettivi della politica mediterranea dell'Italia nei nuovi equilibri regionali.

*(Esame e approvazione del documento conclusivo).*

#### La seduta comincia alle 15.15.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ricorda che l'indagine è stata deliberata il 21 febbraio 2012 e si è articolata in dieci audizioni, venendo a termine il 31 dicembre scorso. Provvede quindi ad illustrare brevemente la proposta di documento conclusivo, di cui richiama le linee di fondo (*vedi allegato*). Rileva anche che l'attività di indagine si è avvalsa anche dei risultati di alcune importanti missioni svolte nei paesi del Nord Africa e in Medio Oriente. Ricorda che lo scioglimento anticipato della legislatura

non ha consentito di effettuare la missione programmata in Algeria.

Francesco TEMPESTINI (PD) esprime il consenso del suo gruppo sulla proposta di documento conclusivo presentata dal presidente che dà conto della necessità di considerare il Mediterraneo come una dimensione geopolitica allargata che coinvolge un'area che va dal Sahel al grande Medio Oriente. Osserva che occorre sviluppare una nuova mentalità sul Mediterraneo che tenga conto della distanza degli Stati Uniti e dell'assenza di una politica europea compiuta. In tale contesto l'Italia deve svolgere il proprio ruolo in modo consapevole, operando per costruire il dialogo tra le due sponde su nuove e più solide basi. Quanto ai temi delle potenzialità economiche, il nostro Paese deve superare un approccio ad oggi tutto incentrato sui temi dell'approvvigionamento energetico e promuovere un modello di sviluppo integrato tra le due sponde ispirato al sistema imprenditoriale italiano. Il nuovo approccio deve includere l'area dei Balcani, i cui destini sono strettamente connessi a quelli del bacino del Mediterraneo. Esprime, infine, soddisfazione per il fatto che il documento in discussione rappresenti un contributo di fine legislatura

capace di sintetizzare adeguatamente il senso del lavoro complessivamente svolto da questa Commissione in questi anni.

Stefano STEFANI, *presidente*, si associa alle considerazioni del collega Tempestini che ringrazia.

Daniele GALLI (FLpTP) condivide a sua volta le parole dell'onorevole Tempestini ed esprime l'auspicio che nel Mediterraneo il nostro Paese sappia svolgere un ruolo di stimolo ai valori della democrazia e della pace, evitando il prevalere di intenti egemonici da parte europea e rendendosi collante tra realtà politiche assai diversificate.

Enrico PIANETTA (PdL) esprime compiacimento per il documento ampio e assai ben strutturato che la Commissione consegna al Parlamento a conclusione di un lavoro intenso ed approfondito. Il docu-

mento dà conto dell'attenzione da parte italiana agli sviluppi politici, sociali ed economici in atto nell'area mediterranea e intende rappresentare una sfida per la politica estera del nostro Paese negli anni a venire. Coglie, infine, l'opportunità per ringraziare gli uffici della Commissione per la collaborazione assicurata nel corso dell'intera legislatura.

La Commissione approva quindi la proposta di documento conclusivo.

Stefano STEFANI, *presidente*, esprime viva soddisfazione per l'approvazione unanime del documento conclusivo.

**La seduta termina alle 15.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO

**Sugli obiettivi della politica mediterranea  
dell'Italia nei nuovi equilibri regionali.**

**DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione della Camera dei deputati, il 21 febbraio 2012, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sugli obiettivi della politica mediterranea dell'Italia nei nuovi equilibri regionali.

La Commissione, attraverso questa indagine, si è data la priorità di approfondire il ruolo dell'Italia in un'area geopolitica d'importanza cruciale per la proiezione internazionale del nostro Paese, ampliando il quadro informativo acquisito attraverso lo svolgimento di alcune importanti missioni in Israele, nei Territori palestinesi, in Egitto, in Tunisia ed in Turchia.

L'indagine si è pertanto incentrata su un primo ambito, prettamente politico-istituzionale, inteso a ricostruire le prospettive di sviluppo democratico dei Paesi interessati dalle « primavere arabe », approfondire i nodi legati alla presenza di movimenti fondamentalisti ed al ruolo delle correnti dell'islamismo politico moderato e delle formazioni democratica a matrice laica.

Un secondo filone dell'indagine si è focalizzato sui profili socio-culturali dei rivolgimenti dei paesi arabo-mediterranei, soffermandosi in particolare sull'evoluzione sociale in corso, sulla funzione di promozione dei valori democratici svolta dalle giovani generazioni, dalle donne e dagli intellettuali nella regione nonché sulle prospettive della presenza delle comunità cristiane presenti nella regione.

Un terzo ambito d'indagine è stato infine rappresentato dall'esame delle potenzialità e delle opportunità offerte dalle « primavere arabe » per gli interessi geo-

politici nazionali, in vista di un rafforzamento della nostra penetrazione commerciale ed imprenditoriale e di un consolidamento della sicurezza energetica del Paese.

La Commissione ha avviato i propri lavori il 18 aprile 2012 svolgendo l'audizione dell'inviato speciale del Ministro degli Affari esteri per i Paesi del Mediterraneo e le primavere arabe, Maurizio Massari.

Le successive nove audizioni hanno permesso alla Commissione di acquisire – in un arco di tempo assai circoscritto – una panoramica rappresentativa delle interpretazioni offerte da autorevoli specialisti italiani e stranieri a riguardo dei moti politico-sociali che hanno interessato la sponda sud del Mediterraneo: il prof. John L. Esposito, Direttore del *Center for Muslim-Christian Understanding* presso la Georgetown University (audito dalla Commissione il 24 maggio 2012), il dott. Roberto Aliboni, consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali (audito il 31 maggio), il dott. Lucio Caracciolo, direttore della rivista italiana di geopolitica *Limes* ed il prof. Olivier Roy, direttore del Programma Mediterraneo del *Robert Schuman Center for Advanced Studies* dell'Istituto universitario europeo (auditi il 4 luglio), il prof. Khaled Fouad Allam, docente di Sociologia del mondo musulmano all'Università di Trieste (audito il 24 luglio), il prof. Gianni Buquicchio, Presidente della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa (audito il 18 settembre), la prof.ssa Isabella Camera D'Afflitto, docente di lingua e letteratura araba moderna e contemporanea presso « La Sa-

pienza» – Università di Roma ed il prof. Ciro Sbailò, docente di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi «Kore» di Enna (entrambi auditi l'11 dicembre).

Come accennato, la Commissione ha inteso altresì approfondire le conseguenze economiche delle primavere arabe ed i suoi riflessi sull'assetto e le prospettive delle nostre relazioni commerciali e della nostra presenza imprenditoriale in quella regione: in tale prospettiva sono state svolte le audizioni del dott. Maats Karlsson. Direttore del Centro per l'integrazione del Mediterraneo presso la Banca Mondiale (30 ottobre) e del dott. Sergio Marini, segretario generale della Camera di commercio italo-araba (14 novembre) e di rappresentanti dell'Osservatorio permanente sull'economia del Mediterraneo (18 dicembre).

### ***I fattori di criticità del quadro regionale.***

Negli ultimi due anni la regione del Mediterraneo è stata attraversata da importanti e profonde trasformazioni. Al di là delle differenze e delle peculiarità delle singole realtà, i paesi arabo-mediterranei erano accomunati da problematiche politiche e socio-economiche simili: longevità dei regimi, autoritarismo, deficit democratico, forti restrizioni alle libertà individuali, pressione demografica e significativa percentuale di popolazione giovanile, elevata disoccupazione, soprattutto tra i giovani, povertà diffusa.

Tra le ragioni economiche che hanno portato alle sollevazioni in Tunisia e in Egitto, una prima causa è collegata all'instabilità derivante dall'inserimento in un'economia globalizzata e risiede nell'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari di base che, per quanto in parte sovvenzionati, sono cresciuti del 15 per cento in tre mesi, quando oltre un quinto della popolazione ha un reddito inferiore a 2,4 dollari al giorno.

Una seconda causa riguarda l'esclusione di una gran parte dei giovani, soprattutto dei più istruiti, dal lavoro e dalla

partecipazione civile, esclusione che coinvolge anche il genere femminile, non a caso fortemente attivo nella rivolta.

Una terza ragione è relativa alla grave disparità territoriale, poiché allo sviluppo delle città e della fascia costiera ha corrisposto un impoverimento delle zone interne e della campagna. Un'altra causa, infine, percepita come un'ingiustizia anche dai ceti medi, riguarda il funzionamento del mercato, del mercato del lavoro, delle banche e – in breve – la corruzione e la connivenza tra gruppi di imprenditori e potere politico, che ha determinato un'enorme e progressiva sperequazione.

La crescita delle disuguaglianze, dell'esclusione e della corruzione economica hanno progressivamente eroso ogni possibilità di consenso. Parallelamente, le rivendicazioni di libertà, dignità e uguaglianza diffuse attraverso i *social network* sono state alla base delle rivolte in Tunisia come in Egitto. La diffusione di *Internet* è cresciuta moltissimo in questi Paesi e tocca oggi circa il 30 per cento della popolazione.

La vittoria dei partiti di ispirazione islamica in un numero crescente di Paesi arabi è stato il primo importante risultato concreto delle rivolte. È l'elemento politico e sociale che accomuna tutti i paesi – dalla Tunisia al Marocco all'Egitto – in cui si sono svolte delle consultazioni elettorali. Soltanto in Libia gli islamisti non hanno vinto le elezioni ma svolgono comunque un ruolo importante.

I cambi di regime sono il frutto di una forte richiesta di cambiamento delle società civili: alcune già consolidate, altre confusamente nate insieme ai rivolgimenti politico-sociali.

La Tunisia dopo le elezioni di ottobre 2011 sembra avere imboccato la strada del cambiamento sotto la guida del partito islamico *Ennahda*, sebbene non manchino difficoltà e tensioni interne soprattutto con le forze salafite. In Egitto il processo di transizione sotto la guida dei militari ha portato alle elezioni del giugno 2012 in cui l'esponente dei Fratelli Musulmani, Mohamed Morsi, è diventato il primo presidente democraticamente eletto. Tuttavia, la si-

tuazione politica del Paese è lontana dall'essersi stabilizzata, le tensioni tra forze politiche permangono molto forti, soprattutto in relazione all'attuazione della nuova Costituzione, e cresce il timore di derive autoritarie da parte della nuova *leadership*, soprattutto da parte dei rappresentanti delle comunità cristiane e delle componenti laiche della società egiziana.

Ancora più difficile e incerta è la situazione in Libia, nonostante il recente insediamento del nuovo governo. Se la produzione energetica ha ripreso quasi a pieno regime, il paese non è ancora pacificato – esistono ancora fazioni di ribelli armate – e si trova ad affrontare un processo di ricostruzione che deve iniziare dalla creazione di nuove istituzioni.

Il primo elemento di criticità è rappresentato dalla stabilità e dall'autorevolezza delle istituzioni. Tutte queste nuove *leadership* si trovano infatti a dover fronteggiare, accanto a un'emergenza economica, un deficit di *governance*: è stato questo uno dei principali fattori che hanno dato origine alle « primavere arabe »: corruzione, inadeguata rappresentanza politica, insufficienti garanzie dello Stato di diritto ed eccessive sperequazioni nella distribuzione del reddito caratterizzavano tutti i precedenti regimi autoritari ed il superamento di questi nodi problematici costituisce oggi, come ricordato nel corso di molte audizioni, il test principale per i nuovi governi.

Un secondo fattore di criticità riguarda la definizione del rapporto tra Islam e politica. L'Islam è parte centrale delle identità delle nuove democrazie arabe: non si può ignorare, a tale proposito, la storia dei Fratelli mussulmani, che fa parte della storia dell'Egitto, ma concentrare tutta l'attenzione esclusivamente su questi movimenti, può indurre a pericolosi errori di prospettiva poiché tale realtà non rappresenta l'unica componente delle società arabe: esiste infatti anche la componente laica, che è all'origine dei movimenti di « rinascita » del mondo arabo, alla fine

dell'Ottocento, particolarmente vivaci in Egitto, nella regione siro-libanese e nell'Iraq.

Un terzo fattore di criticità – che concerne tutti i Paesi usciti dalle dittature – è costituito dalla ricerca di un difficile equilibrio tra la responsabilità per gli atti compiuti nel passato regime e l'esigenza della riconciliazione nazionale: una sfida di grande importanza per la stabilità interna di questi Paesi. Una sfida che appare ancora più dura per i Paesi dove le dittature sono state rimosse con l'azione violenta, come nel caso della Libia.

### ***Le sfide del processo di transizione.***

Sotto il profilo della *governance* istituzionale, il Mediterraneo e il Medio Oriente, fino al Golfo, sono entrati in una grande fase costituente. Ciò vale anche per Stati come la Giordania o anche il Bahrain, che stanno percorrendo un itinerario evolutivo più graduale. Tutto ciò avviene in contesti particolarmente difficili, dal punto di vista sociale ed economico, dove la crisi economica europea e globale prima, e l'anno delle rivoluzioni poi, hanno pesato sui tassi di crescita e sull'occupazione.

In Tunisia e Marocco la transizione democratica è nell'insieme ben avviata. Non bisogna tuttavia sottovalutare, anche in questi Paesi, le criticità, soprattutto di carattere socio-economico. In Tunisia la transizione politica è stata accompagnata da una contrazione del prodotto interno lordo e da un forte aumento della disoccupazione, mentre in Marocco si assiste invece ad una evoluzione, anziché a una rivoluzione, che ha avuto il suo momento centrale nella riforma della Costituzione, promossa dal re Maometto VI, e nelle successive elezioni politiche, che hanno registrato l'affermazione del partito islamico moderato, il Partito per la giustizia e lo sviluppo, che ha formato un esecutivo insieme ai partiti laici, dando finora prova di pragmatismo.

Più complessi appaiono i processi di *state-building* in Egitto ed in Libia. In

Egitto il consolidamento della transizione ruota intorno a due sfide principali: il superamento dell'emergenza economica, senza pregiudizio per la stabilità sociale, da un lato, e la definizione di un assetto politico rappresentativo della complessità della società egiziana, dall'altro.

La stabilità sociale è inevitabilmente legata, in Egitto, almeno nel breve periodo, anche alla politica di spesa e al parziale mantenimento del sistema dei sussidi, che nel tempo dovranno tuttavia essere riformati per stabilizzare il quadro macroeconomico, per modernizzare l'economia e renderla competitiva. Il rilancio dell'economia è a sua volta legato al consolidamento del quadro politico ed istituzionale interno, che stenta ancora a definirsi.

Più in generale, in alcune audizioni è stato evidenziato come nei Paesi nordafricani interessati dalle « primavere arabe » si assista alla conclusione di un lungo ed ciclo politico-istituzionale aperti all'indomani del crollo del comunismo in Europa.

In quella fase, si indebolisce, per certi aspetti, il peso geopolitico di questi Paesi, prima molto consistente per il problema del confronto con il comunismo sovietico, e cominciano delle riforme, sulla spinta dell'Occidente, che non è più disposto a tollerare questi regimi autocratici indefinitamente, in nome dell'equilibrio tra i due blocchi.

È stato sottolineato nel corso di alcune audizioni come, sotto il profilo delle riforme economico-sociali, l'Islam politico moderato, non sia « ideologicamente » contrario al libero mercato. Le politiche economiche fino ad ora espresse piuttosto confusamente dai Fratelli musulmani al potere in Egitto, per esempio, sembrano privilegiare l'attività imprenditoriale privata rispetto a quella statale, vista come il prodotto del precedente regime militare di Hosni Mubarak. Anche le politiche sociali a favore delle classi più svantaggiate, negli indirizzi di governo della Fratellanza, sono più un compito delle moschee che del governo.

I vecchi regimi avevano lasciato una situazione economica complessivamente

non brillante, ma relativamente stabile. Le riforme economiche erano state compiute, anche se i benefici non avevano riguardato la maggioranza più povera di quei Paesi. Una nuova categoria di tecnocrati vicini alle dittature era diventata più ricca, gli altri più poveri. La crescita economica è comunque stata modesta negli ultimi trent'anni. Il peso del Nord Africa rimane scarso rispetto a all'incremento globale. A parità di potere d'acquisto, si è addirittura ridotto, arrivando solo all'1,37 per cento del PIL mondiale nel 2011.

Al contrario, la crescita della popolazione è stata relativamente sostenuta (la popolazione del Nord Africa nel 2011 è pari al 2,4 per cento circa di quella mondiale), rendendo nel tempo sempre più difficile la crescita del reddito pro capite. La forbice tra demografia e sviluppo economico insufficiente è stata, come accennato, una delle cause primarie dell'esplosione delle rivolte. Molti soggetti auditi hanno richiamato l'attenzione sul fatto che le « primavere arabe » hanno certamente avuto una valenza politica, ma anche quelle economico e sociali non devono essere sottovalutate.

La dinamica dei singoli paesi è nondimeno assai eterogenea. L'Egitto, il Paese più popoloso, ha aumentato seppur lentamente il suo peso (da 0,46 nel 1980 a 0,65 nel 2011). Marocco e Tunisia sostanzialmente hanno mantenuto le posizioni. Algeria e, soprattutto, Libia, mostrano una forte perdita di rilevanza economica a livello mondiale. È da notare che la Libia inizia la sua progressiva irrilevanza economica ben prima della crisi politica che ha portato al cambio di regime.

I Paesi dell'Africa settentrionale risultano eterogenei anche in termini di standard di vita e di composizione settoriale del PIL. Tunisia, Algeria e Libia rientrano nel gruppo di paesi che la Banca mondiale definisce a reddito medio-alto, mentre Egitto e Marocco sono paesi a reddito medio-basso.

Gli Stati che hanno vissuto proteste di piazza più violente e che hanno portato a profondi sconvolgimenti politici e sociali sono quelli che registrano il maggiore

rallentamento della crescita. Il caso più evidente è quello libico. Tuttavia già dal 2012 si annuncia una ripresa. Le previsioni ufficiali fornite da istituzioni internazionali (come il Fondo Monetario Internazionale nel *World Economic Outlook* dell'ottobre 2012) mostrano per il 2013 e 2014 una crescita economica positiva per il Nord Africa, sebbene non molto elevata e comunque inferiore a quella del decennio passato.

La situazione macroeconomica complessiva dell'area, del resto, non mostra squilibri particolarmente gravi. Quindi, se i nuovi governi si manterranno su questa linea, i tassi di crescita del PIL dovrebbero continuare a essere mediamente superiori al 3 per cento. Sulla base di queste previsioni, e delle stime effettuate sulla variazione degli scambi al crescere del PIL dei paesi Nord africani, è possibile prevedere che gli scambi commerciali continueranno a crescere, ma a tassi ridotti rispetto agli anni precedenti alle « primavere arabe ». Occorrerà comunque del tempo perché il PIL a prezzi costanti ritorni a un valore almeno pari a quello registrato nel 2010.

Altri effetti della crisi politica sulle variabili macroeconomiche riguardano le finanze pubbliche e il tasso di disoccupazione. Le prime nei paesi del Nord Africa sono in media più virtuose di quelle dei vicini della sponda nord del Mediterraneo, ma le politiche espansive adottate per fronteggiare la crisi stanno facendo crescere ovunque il peso del deficit sul PIL, che da livelli molto bassi sta salendo velocemente. Infine, con il rallentamento dell'attività economica, è aumentato il tasso di disoccupazione, in particolare in Egitto e Tunisia, dove supera il 10 per cento.

### ***I riflessi delle « primavere arabe » sul Sistema-Paese.***

Le esportazioni italiane in Nord Africa nell'ultimo decennio presentano una tendenza alla crescita nel tempo, ma si osservano due importanti episodi di contrazione. Nel 2009 gli effetti della crisi eco-

nomica mondiale hanno fatto registrare una riduzione in valore nominale di circa il 12 per cento delle esportazioni italiane verso l'area una contrazione tuttavia contenuta, se confrontata con il tasso di variazione delle esportazioni verso tutte le destinazioni extracomunitarie, pari a - 18 per cento.

Legata alle vicende politiche regionali sembra essere invece la riduzione delle esportazioni nell'anno 2011 (-20 per cento), a fronte di un aumento di quasi il 15 per cento delle esportazioni al di fuori dell'UE. Occorre inoltre osservare che il tasso di variazione del valore delle esportazioni è maggiore di quello fatto registrare durante la crisi economica: l'influenza delle « primavere arabe » sul valore delle esportazioni complessivamente destinate all'area del Nord Africa è maggiore di quella esercitata dalla crisi economica.

Il valore complessivo dell'interscambio tra l'Italia e gli altri principali partner europei verso l'area formata da tutti i Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo (e che non sono membri dell'Unione europea) per il 2011 è stato pari a 57,7 miliardi e, secondo le stime fornite dall'Osservatorio permanente sull'economia del Mediterraneo, la crescita si posizionerà a 74 miliardi come valore atteso nel 2014.

L'Italia ha subito una flessione rispetto al 2010, causata prevalentemente dal calo dell'interscambio energetico, che è una delle componenti più importanti dell'interscambio commerciale complessivo. Ciononostante, è saldamente tra i primi partner commerciali dell'insieme dell'area. Il nostro Paese può inoltre vantare un grado di specializzazione verso il Mediterraneo rispetto al totale dell'interscambio commerciale significativamente più alto degli altri Paesi, pari al 7,4 per cento. La Germania, che pure è molto ben posizionata come valori complessivi, ha un grado di specializzazione verso il Mediterraneo di solo 2,9 per cento, oltre il 4 per cento in meno rispetto all'Italia.

Un ulteriore dato rilevante per inquadrare le relazioni commerciali ed econo-

niche del nostro Paese è quello che rivela come gran parte di questo interscambio italiano sia di carattere energetico, sostanzialmente petrolio; tale interscambio, pur calato dal 2010 al 2011 al 35,6 per cento, ed essendo tendenzialmente stazionario nel 2012, rimane una componente sensibilmente più alta di quella degli altri Paesi europei. Tuttavia, qualora si escludano dal computo i prodotti energetici – e tenuto conto che l'interscambio agricolo è minimo – sull'interscambio manifatturiero l'Italia da prima scende a terza, mentre la Germania diventa prima.

Tra i 36,9 miliardi di interscambio manifatturiero dell'Italia ed i 50,4 della Germania vi sono circa 13 miliardi: è evidente che c'è un mercato non teorico, ma già esistente, di beni e servizi, prevalentemente beni manifatturieri, che sono comprati dal venditore Germania, piuttosto che da un acquirente più prossimo e culturalmente più vicino come l'Italia. Si tratta di un mercato già esistente, rispetto al quale è plausibile porre l'obiettivo di una crescita dell'interscambio manifatturiero italiano almeno per colmare il *gap* che attualmente esiste tra l'interscambio italiano e quello tedesco.

Nel corso delle audizioni dedicate alle relazioni economiche e commerciali del nostro Paese con i partner dell'area mediterranea, è emerso come il Nord-ovest rappresenti la prima macroregione per interscambio con 18,1 miliardi, mentre il Mezzogiorno è la seconda macroarea con 12,7 miliardi. Seguono il Nord-est, il centro e altre regioni che non sono specificate, nella misura in cui non sempre l'*import-export* ha una regione finale di destinazione.

Inoltre, il Mezzogiorno è la macroregione che ha il più alto grado di interscambio in valore percentuale rispetto al totale di interscambio con il resto del mondo.

L'interscambio del Mezzogiorno con l'area mediterranea è del 12,4 per cento, un dato più che doppio rispetto al centro-nord e comunque sensibilmente superiore a quello dell'Italia. Pertanto, mentre in termini assoluti il nord-ovest viene prima

del Mezzogiorno, in proporzione al totale della sua economia e del suo interscambio la « vocazione » del Mezzogiorno verso il Mediterraneo risulta in modo molto chiaro dai numeri.

Questi dati sono confermati anche nel primo semestre del 2012: l'Italia evidenzia un tasso di crescita verso l'area del Mediterraneo pari all'8,1 per cento, molto più alto di quello degli altri Paesi. Nel primo semestre 2012, rispetto al primo semestre 2011, la Germania è cresciuta del solo 1 per cento per l'interscambio verso il Mediterraneo, mentre la Francia è addirittura calata. I valori, in termini di miliardi complessivi (33,7), si mantengono sostanzialmente in linea, ed è anche questo che ci fa prevedere una proiezione al 2014 di 74 miliardi di interscambio complessivo.

I dati osservati mostrano infatti che l'apertura dei paesi nord africani, i loro scambi commerciali e la loro attrattività per gli investimenti esteri hanno avuto un notevole impulso dopo l'entrata in vigore, a partire dal 1998, degli Accordi di associazione tra l'Unione Europea ed i singoli partner mediterranei. La rete di accordi – che prevedono la progressiva liberalizzazione del commercio di beni – si è tuttavia costituita con grande lentezza e ciò spiega le diverse velocità e il diverso grado d'intensità nelle relazioni economiche e commerciali dei partner mediterranei con l'Unione europea, nonché i ritardi nella creazione di un'area di libero scambio euro-mediterranea, inizialmente prevista per il 2010.

Se la Tunisia è stato il primo paese ad avere il libero scambio dei prodotti industriali con l'Unione europea a partire dal 1° gennaio 2008, la Siria rimane il fanalino di coda (i negoziati per l'Accordo di associazione sono stati sospesi una prima volta in seguito all'omicidio del *premier* libanese Rafik Hariri nel 2005 ed una seconda volta dopo lo scoppio della crisi siriana), mentre la Libia solo di recente sta cercando di recuperare l'esclusione dalle iniziative di cooperazione euro-mediterranea, conseguenza del suo isolamento internazionale negli anni Novanta e nella prima metà della scorsa decade.



Poiché gli accordi disciplinano soltanto lo scambio di beni, sarebbe opportuno che per i paesi più avanzati nelle relazioni economiche con l'Unione Europea progredisse anche la liberalizzazione dei prodotti agricoli e della pesca e dei servizi, oggetto di negoziati separati. Sarebbe inoltre importante che i negoziati per la creazione di *deep and comprehensive free trade areas* proposta dall'Unione Europea a Egitto, Giordania, Marocco e Tunisia nell'ambito delle iniziative europee per i paesi delle « primavere arabe », fossero avviati, almeno con quegli Stati in cui la situazione politica si presenta più stabile, per consentirne la progressiva integrazione economica nel mercato unico europeo.

L'impatto di questi eventi è importante anche per l'immigrazione, sia legale, sia illegale, non tanto in riferimento a quella proveniente dai Paesi mediterranei, quanto a quella che li attraversa. Quando ci sono state le rivolte, c'è stato un grave problema di contenimento e di controllo dell'immigrazione che veniva da questi Paesi, in particolare dalla Tunisia. Nella misura in cui la situazione di alcuni Paesi continuerà ad essere piuttosto caotica, come in Libia, possiamo immaginare che continueranno ad esserci problemi, specialmente per quanto riguarda l'immigrazione proveniente dal sud dei Paesi mediterranei meridionali.

L'impatto di questa dinamica è destinato ad avere conseguenze rilevanti anche sulla sicurezza interna. È evidente che occorre rispondere preventivamente, con un rafforzamento dell'organizzazione di sicurezza. A ben vedere, questo problema di disordine riguarda soprattutto la prospettiva della Libia e, assai meno, quella della Tunisia, sulla quale interviene la cooperazione internazionale e quella bilaterale coi Paesi europei e con l'Unione europea.

La questione riguarda, in generale, tutta la fascia litoranea dei Paesi mediterranei perché una delle conseguenze dei disordini che i rivolgimenti arabo-mediterranei hanno portato è l'aumento dell'instabilità nella fascia del Sahel: basti pensare alla gravissima crisi che ha inve-

stito in queste settimane il Mali settentrionale, dove è in atto il tentativo di fatto creare un'entità statale islamica fondamentalista che potrebbe avere ripercussioni sulla stabilità del regime algerino.

### ***Per una nuova strategia nazionale nel Mediterraneo.***

Nel corso delle audizioni si è più volte evidenziato come l'attenzione specifica ai Paesi mediterranei da parte della politica italiana sia stata in questi anni inferiore al peso, economico e non, che essi hanno per il nostro Paese. In parte ciò è dovuto al fatto che le relazioni economiche esterne sono state in larga misura demandate all'Unione europea, la quale, dopo aver promosso nel 1995 un'unione doganale asimmetrica a favore dell'Europa ed a oggi neppure completata, si è sostanzialmente data altre priorità, *in primis* all'allargamento ad est dei confini comunitari, privilegiando le aree che presentavano un maggiore interesse per i membri del centro Europa piuttosto che per l'Italia per gli altri Paesi europei del Mediterraneo.

È emersa nel corso dell'indagine conoscitiva la diffusa consapevolezza che l'Italia possa contare in Europa e quindi sullo scenario internazionale in quanto riesca a recuperare credibilità nel Mediterraneo.

Quest'area geopolitica non deve essere più vista dalle classi dirigenti italiane come una questione di politica estera, ma piuttosto come una realtà che ha una duplice dimensione, interna ed esterna, innanzitutto perché molti degli abitanti di questa regione non solo risiedono nel nostro Paese ma lo vivono « in modo circolare », con le loro famiglie e le loro società d'origine, determinando la nostra immagine e la nostra influenza nella regione arabo-mediterranea.

È quindi essenziale utilizzare questo strumento, ad un tempo di economia ma anche di *soft power*, uno strumento culturale, che è il fatto di essere, se non altro per ragioni di prossimità geografica, il Paese principalmente attraversato da questo circuito mediterraneo.

La complessità del Mediterraneo allargato e del Medio Oriente *post* « primavere

arabe» obbliga oggi il nostro Paese a sviluppare un approccio globale della regione, dal Nordafrica al Golfo. Non possiamo più trincerarci in una visione tradizionale circoscritta del Mediterraneo come «cortile di casa», tanto più che anche in quest'area, tradizionalmente connotata dalla nostra influenza, sono in atto processi di globalizzazione e si stanno affermati nuovi attori regionali, dalla Turchia all'Consiglio di cooperazione del Golfo.

L'Italia tuttavia potrà cogliere queste opportunità soltanto se sarà in grado di attrezzarsi adeguatamente e se il Mediterraneo allargato diventerà per il nostro Paese, nei fatti concreti, una missione nazionale, con un coinvolgimento non episodico ma continuativo e sistematico di tutti gli attori del Sistema-Paese.

Alcuni soggetti intervenuti nelle audizioni hanno quindi auspicato l'avvio di una politica mediterranea che sostenga le nostre imprese e ne incentivi il coinvolgimento nei Paesi arabi, in particolare promuovendone gli investimenti diretti in quelle zone. Per questo andrebbero rafforzati gli strumenti bilaterali: linee di credito alle *joint venture*, creazione di task force bilaterali per promuovere e assistere gli investitori esterni e interni, garanzia pubblica dell'investimento, partecipazione anche *pro tempore*, ma con termini più lunghi di quelli attuali, al finanziamento dell'investimento eccetera.

Secondo tale impostazione, il sostegno all'investimento costa meno del sostegno all'*export* e gli investimenti sono oggi certamente il principale motore della crescita degli scambi. Per il Paese ospitante ciò produce un effetto positivo maggiore e più duraturo di quanto non faccia il finanziamento di un'opera pubblica. Un intervento di questo tipo può facilitare anche la sopravvivenza di piccole e medie imprese italiane oggi schiacciate dalla crisi interna.

Sul piano dell'azione comunitaria, l'Italia dovrebbe invece farsi promotrice di una nuova politica regionale finalmente estesa al Mediterraneo allargato che ne consideri diversità, le valenze, le comple-

mentarità e le interdipendenze, puntando anche ad una cooperazione finanziaria con i Paesi del Golfo.

Questo approccio dovrebbe puntare soprattutto sulla creazione di piccole e medie imprese non attraverso forme assistenziali, che fino a oggi hanno prodotto risultati modesti, ma mediante un'incentivazione delle attività delle nostre piccole e medie imprese, promuovendo la loro aggregazione e concedendo un credito industriale e un'assicurazione del rischio, affinché, sia direttamente sia attraverso la creazione di società miste, contribuiscano alla creazione di posti di lavoro e a un miglioramento delle condizioni di base di quei Paesi.

Sul piano economico, l'Italia può giocare un ruolo importante con la sua presenza, ancor più che con la sua assistenza, dove la nostra capacità di incidere è oggettivamente limitata. Nei settori dai quali maggiormente dipendono le opportunità di ripresa economica e occupazionale dei Paesi investiti dalle «primavere arabe» – cioè l'agricoltura, le piccole e medie imprese e il turismo – l'esperienza italiana è infatti vista con un interesse speciale e forti sono le potenzialità di cooperazione.

Il secondo pilastro di una nuova strategia nazionale si deve incentrare sul sostegno ai processi di transizione democratica, affinché l'ancoraggio alla dimensione economica, sociale e politica europea incentivi le classi dirigenti di quei Paesi a seguire gli standard internazionali nella lotta alla corruzione, nella promozione della democrazia, della libertà religiosa e dei diritti umani.

L'Italia può sostenere questi processi di *state-building*, stimolando un uso più efficiente e meno corrotto della rendita petrolifera e favorendo la formazione di nuove classi dirigenti democratiche.

Il terzo elemento fondante di una nuova strategia punta ad un maggior coinvolgimento dell'Unione europea che deve investire maggiormente, non soltanto in termini di risorse finanziarie, ma anche in termini di impegno e di visione politica, sul futuro dei rapporti euro-mediterranei.

La risposta dell'Europa è stata percepita come debole dai Paesi arabo-mediterranei.

Non è facile dopo cinquant'anni di successivi e più o meno gravi fallimenti (politica mediterranea, nuova politica mediterranea, politica mediterranea rinnovata, processo di Barcellona, politica di vicinato, Unione per il Mediterraneo) proporre un nuovo modello credibile per i *partner* mediterranei profondamente delusi dai precedenti esercizi, specialmente in una situazione di transizione dei Paesi della riva sud e di debolezza delle economie dei Paesi della riva settentrionale del Mediterraneo. È importante allora che i modelli aggregativi regionali ed euro-mediterranei vadano ripensati a partire dall'Unione per il Mediterraneo.

Nel corso delle audizioni è stata più volte richiamata l'esigenza di adattarla alla nuova realtà della sponda sud del Mediterraneo, rilanciando l'intero discorso di integrazione in vista della creazione di un mercato euro-mediterraneo.

Le « primavere arabe » rappresentato un'opportunità per il nostro Paese e per il sistema Italia nel suo complesso che gode di un forte capitale di credibilità e simpatia in tutti questi Paesi, anche presso le nuove forze politiche e la società civile. Il Mediterraneo democratizzato potrà consentire all'Italia di approfondire, allargare e articolare ulteriormente i nostri rapporti con questi Paesi amici, cruciali per la sicurezza.

## **IV COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Difesa)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	76
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 22 gennaio 2013.*

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15.50 alle 15.55.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001. C. 5586-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	77
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011. C. 5585-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	78
DL 227/2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 5713-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	79
DL 1/2013: Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale. C. 5714-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	83
Sui lavori della Commissione .....	87

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili. Atto n. 534 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	87
--	----

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 gennaio 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle**

**persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001.**

**C. 5586-A Governo, approvato dal Senato.** (Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento, recante la Ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il

Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 5 dicembre 2012. Ricorda che, in quell'occasione, la Commissione espresse un parere favorevole sul testo, nel presupposto che l'approvazione e l'entrata in vigore del provvedimento avvenissero entro il termine dell'esercizio finanziario 2012 al fine di garantire sia l'allineamento temporale tra gli oneri e la relativa autorizzazione di spesa, sia la correttezza dell'utilizzo dei fondi speciali iscritti, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nel bilancio dello Stato per il 2012. Rileva che, anche in considerazione del fatto che il provvedimento è già stato approvato in un identico testo dal Senato, qualora il Governo confermi che il disegno di legge in esame sarà incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, la Commissione potrebbe comunque esprimere un parere favorevole nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2012-2014, a seguito della chiusura dell'esercizio finanziario 2012, si intenda riferito, per la copertura degli oneri da sostenere nell'anno 2013 e in quelli successivi, al bilancio per il triennio 2013-2015. Fa presente, infine, che non sono state presentate proposte emendative in Assemblea.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO nel confermare che il disegno di legge in esame sarà incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, esprime parere favorevole sull'ulteriore corso del provvedimento.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5586-A, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto

sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha assicurato che il provvedimento sarà incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

nel presupposto che, a seguito della chiusura dell'esercizio finanziario 2012, il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2012-2014, contenuto nell'articolo 3, comma 1, si intenda riferito, per la copertura degli oneri da sostenere nell'anno 2013 e in quelli successivi, al bilancio per il triennio 2013-2015,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011.**

**C. 5585-A Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento, recante la Ratifica e l'esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 5 dicembre 2012. Nel segnalare che in quell'occasione, la Commissione espresse nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento, osserva che la

Commissione affari esteri ha quindi concluso l'esame in sede referente senza apportare modifiche al testo. Nel rappresentare che non sono state presentate proposte emendative in Assemblea, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 227/2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.**

**C. 5713-A Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), *relatore*, osserva che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto che riepiloga gli effetti finanziari in misura identica sui tre saldi di finanza pubblica. Passa quindi all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario. Al riguardo rileva che gli importi esposti nella tabella degli « oneri quantificati dal provvedimento » sono stati riportati, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato al testo del provvedimento, in modo uniforme sui tre saldi di finanza pubblica. Tenuto conto che le spese in riferimento hanno natura prevalentemente corrente, ma in parte anche in conto capitale, l'ipotesi di equivalenza degli effetti sui tre saldi andrebbe, a suo avviso, suffragata alla luce di più puntuali elementi di valutazione, con particolare

riguardo all'articolo 6, comma 14. Sul punto rinvia alle osservazioni seguenti. Al riguardo, evidenzia che le norme di cui ai commi da 29 a 32 prevedono la cessione a titolo gratuito di veicoli militari ed equipaggiamento. Osserva come la relazione tecnica, con riguardo alle norme in questione – con l'eccezione del comma 30 per il quale viene autorizzata la spesa di euro 1.100.000 – affermi che queste non comportano oneri, in quanto le cessioni dei relativi mezzi ed equipaggiamenti sono disposte nello stato in cui gli stessi si trovano. Sul punto, pur preso atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, ritiene opportuno acquisire un chiarimento in merito agli eventuali oneri connessi al trasporto dei suddetti mezzi ed equipaggiamenti che la relazione tecnica sembra non valutare. Considera, inoltre, opportuno chiarire se i mezzi in corso di cessione siano stati completamente ammortizzati; ciò al fine di escludere, in caso contrario, eventuali profili di depatrimonializzazione. Con riguardo, infine, agli altri oneri previsti dall'articolo in esame, osserva che questi sono limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti, che appaiono in linea con le precedenti autorizzazioni di spesa riferite alle medesime finalità. Sul punto non formula, pertanto, rilievi in ordine ai profili di quantificazione. Con riferimento all'articolo 2, recante disposizioni in materia di personale, osserva che andrebbe chiarita la portata normativa della disposizione di cui al comma 5, al fine di verificare la relativa previsione d'invarianza finanziaria. Evidenzia, infatti, che la norma, ai fini delle autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, prevede che le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti possano essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti e che le conseguenti posizioni di soprannumero vengano riassorbite per effetto dei passaggi da tale ruolo a quello dei sovrintendenti. Ciò premesso, evidenzia che la presenza di oneri connessi alla creazione di posizioni soprannumerarie nelle dotazioni organi-

che del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, potrebbe essere evitata solo tramite l'effettiva operatività del meccanismo di compensazione con i posti vacanti nel ruolo dei sovrintendenti che dovrebbero pertanto essere resi – prima dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al comma 5, lett. b) – corrispondentemente non disponibili. Sul punto ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo. Non formula osservazioni, in merito alle altre norme dell'articolo (commi 1-4), considerato che gli oneri connessi all'applicazione delle disposizioni in riferimento sono quantificati nell'ambito delle autorizzazioni di spesa previste dal provvedimento in esame. Riguardo agli articoli 3 e 4, recanti disposizioni in materia penale e contabile, non ha nulla da osservare. Con riferimento all'articolo 5, recante iniziative di cooperazione allo sviluppo, afferma di non avere nulla da osservare, considerato che gli oneri recati dalle norme in esame sono limitati all'entità degli stanziamenti autorizzati. Evidenzia tuttavia che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi posti alla base delle quantificazioni. Circa l'articolo 6, recante sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione ai processi di pace e di stabilizzazione, rileva l'opportunità di acquisire i dati e gli elementi posti alla base della determinazione dell'importo della spesa autorizzata dal comma 14 finalizzata al rifinanziamento delle legge n. 182 del 2002 disciplinante la contribuzione italiana alla ristrutturazione del Quartier Generale del Consiglio atlantico. La richiesta di chiarimenti appare, a suo avviso, necessaria, considerato che l'Italia, in virtù della legge n. 182 del 2002, aveva autorizzato per le medesime finalità, un spesa complessiva di importo pari a euro 24.622.025 per il periodo 2002-2008 di cui – come riferito dalla relazione tecnica relativa al disegno di legge di stabilità 2013 – circa la metà è andata a costituire economie di bilancio; lo schema finanziario, adottato nel 2000 in sede di Consiglio atlantico e posto alla base dell'autorizzazione di spesa originariamente disposta, si fondava – come riferito dalla

relazione tecnica relativa alla legge n. 182 del 2002 – su una proiezione preliminare dei costi che avrebbe dovuto essere in futuro necessariamente ridefinita. Riguardo alle altre disposizioni della norma in esame, non ha nulla da osservare, considerato che gli oneri recati dalle stesse sono limitati all'entità dei rispettivi autorizzati stanziamenti. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'accantonamento del quale il comma 14 prevede l'utilizzo reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica. Osserva, per altro, che, in conformità a quanto previsto dal disegno di legge di stabilità per l'anno 2013, che disponeva il finanziamento degli interventi in esame, è stata prevista nei Fondi speciali per il triennio 2013-2015 una specifica voce programmatica anche per gli anni 2014 e 2015, nella misura, rispettivamente, di 11.647 e 34.665 migliaia di euro. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che le risorse delle quali il comma 15 prevede l'utilizzo sono iscritte nel capitolo 2302 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Tale capitolo ha natura rimodulabile e, da una interrogazione effettuata, limitatamente all'anno 2013, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, presenta le necessarie disponibilità. Con riferimento all'articolo 7, in materia di regime degli interventi, al fine di suffragare la previsione d'invarianza finanziaria di cui al comma 7, ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione relativamente alla modifica recata dalla medesima disposizione all'articolo 16 della legge n.49 del 1987, in base alla quale diventa possibile derogare ai limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti per la messa fuori ruolo o in posizione di comando di funzionari delle pubbliche amministrazioni destinati a far parte del personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. La richiesta di chiarimenti appare, a suo parere, opportuna con specifico riguardo agli effetti che la disposta deroga potrebbe determinare sull'assetto organizzativo e funzionale delle amministrazioni pubbliche coinvolte, an-



che con riferimento ad eventuali richieste di assunzioni. Non ritiene ci sia altro da osservare con riguardo alle altre disposizioni dell'articolo in esame. Per quanto riguarda la copertura finanziaria dell'articolo 6, segnala che le risorse delle quali è previsto l'utilizzo sono iscritte nel capitolo 3004 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, recante il fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace. Rileva che da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, il suddetto capitolo, con uno stanziamento pari a euro 1.004.102.162 per l'anno 2013, reca le necessarie disponibilità. Fa presente che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo segnala che l'emendamento Barbato 5.1, nel destinare al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale le risorse derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, sopprime l'articolo 8 del decreto-legge, che reca la copertura finanziaria anche della proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, prevista dall'articolo 1 del decreto, che non viene modificato dall'emendamento. Rileva che la proposta emendativa determina pertanto l'insorgenza di oneri privi di copertura finanziaria. Rappresenta, inoltre, che l'emendamento Barbato 1.1 sopprime i primi quattro articoli del decreto-legge destinando le risorse derivanti dalla mancata proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale. In proposito, osserva che l'emendamento non riduce conseguentemente la copertura finanziaria di cui all'articolo 8, che permane riferita agli oneri derivanti dall'intero provvedimento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nell'esprimere un parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento, fa presente preliminarmente che la rappresen-

tazione degli effetti finanziari delle disposizioni onerose sui tre saldi di finanza pubblica risponde al presumibile andamento della spesa per gli interventi previsti dal decreto. In ordine ai chiarimenti richiesti con riferimento all'articolo 1, comma 29, rappresenta che il materiale da cedere alle forze armate libiche sarà trasportato utilizzando gli stessi aeromobili e navi che periodicamente garantiscono il sostegno logistico ai contingenti militari impiegati nei teatri di operazione del Mediterraneo e che, pertanto, non si prevedono costi aggiuntivi. Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 31, fa presente che i veicoli M113 saranno trasportati con oneri a totale carico del governo del Pakistan, come concordato con la controparte ed esclude quindi oneri aggiuntivi per le attività di trasporto. In relazione al comma 32 dell'articolo 1, fa presente che il materiale ferroviario sarà trasportato in Eritrea con oneri integralmente a carico del Governo di quel Paese, come concordato con la controparte e con il Ministero per la cooperazione internazionale e l'integrazione. Esclude, pertanto, la presenza di oneri diretti o indiretti per il bilancio dello Stato. Per quanto attiene all'articolo 2, comma 5, fa presente che la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il costo di un agente della Polizia di Stato è inferiore a quello di un appartenente al ruolo dei sovrintendenti, per cui le posizioni in soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono compensate dalle corrispondenti vacanze in organico nel ruolo dei sovrintendenti. Segnala poi e disposizioni di tenore identico all'articolo 4, comma 3, sono contenute in tutti i precedenti provvedimenti di proroga della partecipazione a missioni internazionali e si rendono necessarie per assicurare la piena funzionalità degli interventi autorizzati sin dall'inizio del periodo di proroga. Con riferimento all'articolo 6, comma 14, conferma che l'onere residuo che il nostro Paese deve corrispondere per la ristrutturazione del Quartiere generale del Consiglio atlantico a Bruxelles ammonta a 58.131.031 euro, rappresentando che Mi-

nistero degli affari esteri ha ritenuto opportuno rifinanziare i relativi interventi limitatamente all'anno 2013. Per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, segnala preliminarmente che esse provvedono a confermare quanto già sancito dall'articolo 16 della legge n. 49 del 1987 e dall'articolo 30, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo n. 165 del 2011 relativamente alla clausola che fa salvo quanto previsto dalle norme speciali in materia. In questa ottica, fa presente che le disposizioni della legge n. 49 del 1987, nell'indicare dettagliatamente la tipologia di personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, fanno riferimento a diverse categorie di personale al fine di disporre di competenze più ampie rispetto a quelle del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, per le esigenze specifiche dell'attività di cooperazione. Rileva, del resto, che tale attività ha caratteri di spiccata specificità rispetto a quelle del Ministero degli affari esteri e richiede competenze anche tecniche e specialistiche proprie di altre amministrazioni, statali e non statali. Nel sottolineare come la norma non determini oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si riferisce comunque a personale pubblico, precisa che l'indennità di amministrazione corrisposta dal Ministero degli affari esteri è la più bassa tra quelle del comparto ministeri e, pertanto, dal mantenimento in servizio potrebbero derivare addirittura effetti di risparmio per il complesso della finanza pubblica. Esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti Barbatto 1.1 e 5.1.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5713 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 227 del 28 dicembre 2012, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo

sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che:

ha rappresentato che la quantificazione degli effetti finanziari sui tre saldi di finanza pubblica risponde al presumibile andamento della spesa per gli interventi previsti dal provvedimento;

ha confermato che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il costo di un agente della Polizia di Stato è inferiore a quello di un appartenente al ruolo dei sovrintendenti, per cui i soprannumeri nel ruolo degli agenti ed assistenti sono compensati dalle corrispondenti vacanze in organico nel ruolo dei sovrintendenti;

ha segnalato come le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, provvedono a confermare quanto già sancito dall'articolo 16 della legge n. 49 del 1987 e dall'articolo 30, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo n. 165 del 2011 relativamente alla clausola che fa salvo quanto previsto dalle norme speciali in materia;

ha affermato che il Ministero degli affari esteri ha ritenuto opportuno rifinanziare, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, gli interventi di cui alla legge n. 182 del 2002, limitatamente all'anno 2013;

ha precisato che non sussistono profili di depatrimonializzazione, in quanto le cessioni oggetto del provvedimento riguardano mezzi comunque dichiarati fuori uso o fuori servizio,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 e 5.1 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Antonio BORGHESI (IdV) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 1/2013: Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale.**

**C. 5714-A Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), *relatore*, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2013, recante disposizioni urgenti per il superamento di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento e che il testo, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, è stato licenziato dalla Commissione di merito della Camera dei deputati senza ulteriori modificazioni. Fa presente, altresì, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario. Con riferimento all'articolo 1, recante differimento di termini in materia ambientale, rileva che, per quanto attiene al differimento al 31 dicembre 2013 dell'en-

trata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCj superiore a 13.000 kJ/Kg, andrebbe confermata la compatibilità di detto differimento con la normativa comunitaria in materia, al fine di escludere l'applicazione di eventuali sanzioni. Con riferimento all'articolo 1-bis, recante proroga del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), osserva che la decorrenza del nuovo tributo rimane confermata al 1° gennaio 2013 e che rimangono fissati entro l'anno in corso sia il nuovo termine di scadenza della prima rata sia il termine finale dei versamenti: ciò porta ad escludere effetti complessivi sui saldi di finanza pubblica. Andrebbero tuttavia considerati gli eventuali effetti in termini di cassa per gli enti locali, i quali incasseranno con un ritardo complessivo di sei mesi la prima della quattro rate annue del 2013. Rileva che tali elementi appaiono necessari con particolare riguardo agli enti locali che prevedevano la riscossione delle tasse, soppresse dal 1° gennaio 2013, in scadenze antecedenti alla riscossione della prima rata della TARES, come determinata dal provvedimento in esame. Con riferimento all'articolo 2, recante effetti di ordinanze in materia ambientale, rileva che la relazione tecnica evidenzia – in base ai dati da essa forniti – la congruità delle risorse tuttora disponibili a fronte degli oneri derivanti dalla prosecuzione al 31 dicembre 2013 degli effetti delle ordinanze in esame, relativamente alla bonifica delle aree nella regione Campania, alle attività in corso all'interno del SIN ex Stoppani nelle aree e alla bonifica seguente al naufragio della nave Costa Concordia. Rileva altresì che, in merito alla proroga degli effetti relativi all'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente Consiglio dei ministri n. 3738 del 5 febbraio 2012, relativa alla nomina di un Commissario delegato per l'emergenza idrica nelle isole Eolie e introdotta durante l'esame al Senato, la mancanza di relazione tecnica non consente di valutare la congruità delle risorse residue rispetto agli oneri derivanti dal prosieguo delle attività in essere fino al 31 dicembre 2013. Ciò premesso, andrebbero acquisiti chia-

rimenti circa l'invarianza finanziaria delle norme in esame. Ferma restando l'assenza di effetti finanziari relativamente al saldo netto da finanziare e la specialità delle norme che regolano la gestione delle contabilità speciali in esame, per quanto attiene ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto, ritiene che andrebbe chiarito se l'invarianza sia ascrivibile alla mancata inclusione dei commissari delegati nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto consolidato. Andrebbe chiarito altresì se gli andamenti tendenziali relativi all'anno di proroga degli effetti delle ordinanze scontano o meno la differente dinamica delle spese. Con riferimento all'articolo 2-bis, recante contributi per la ricostruzione dal sisma del maggio 2012, rileva che le modifiche introdotte al Senato appaiono di carattere ordinamentale, concedendo ai presidenti delle regioni interessate dal sisma del maggio 2012 la facoltà — che non appare esclusa nella versione attualmente vigente del testo — di prevedere la copertura integrale delle spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare atteso che i contributi sono comunque concessi nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. Con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea rileva che il Governo dovrebbe fornire chiarimenti sulle seguenti: Barani 1.7, volto a prorogare il riconoscimento ai termovalorizzatori di cui al decreto-legge n. 90 del 2008 degli incentivi « CIP 6 », con particolare riferimento alla compatibilità con la normativa europea di tale proposta emendativa al fine di escludere l'eventuale erogazione di sanzioni a carico dell'Italia; Barani 1.8, volto a prorogare alcune funzioni dell'unità tecnico amministrativa per la gestione dell'emergenza rifiuti in Campania, con particolare riferimento a quelle inerenti al contratto di gestione del termovalorizzatore di Acerra, con particolare riferimento al fatto se dalla suddetta proroga possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; Rubinato 1-bis.3 e 1-bis.7, Lanzarin 1-bis. 4, 1-bis.6, 1-bis.8 e 1-bis.10 e Barbato 1-bis.21, volti

a differire il termine per l'entrata in vigore della TARES, evidenziando se dalla richiamata proroga possano derivare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica programmati per l'esercizio in corso; Rubinato 1-bis.9, volto a recare modifiche alle modalità di determinazione della TARES, chiarendo se tale intervento sia suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica; Rubinato 1-bis.5, che, pur confermando il differimento 1° luglio per l'entrata in vigore della TARES, già previsto dall'articolo 1-bis, è volto a regolare il periodo transitorio, confermando la vigenza dei criteri già previsti per il 2012. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la conferma delle disposizioni in vigore per il 2012 possa determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO con riferimento all'articolo 1, per la conferma sulla compatibilità con la normativa comunitaria del differimento previsto al 31 dicembre 2013 dell'entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica di rifiuti con PCI superiore a 13.000 Kj/Kg, rinvia alle valutazioni del Dipartimento per le politiche europee.

Con riferimento all'articolo 1-bis, fa presente che dal differimento dell'incasso di entrate — che comunque si realizzano nell'esercizio di riferimento — non derivano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica anche alla luce della già prevista possibilità per i comuni di variare la scadenza e le rate di versamento nell'anno. Ciò premesso, conviene con quanto rappresentato dai relatori in ordine alle ricadute del differimento in questione sulla liquidità dei comuni interessati che, in taluni casi, potrebbero rendere necessario il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

In merito all'articolo 2, rileva che il Senato ha introdotto nell'articolo in esame la proroga degli effetti di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2012 recante disposizioni urgenti per la risoluzione del contesto emergenziale in atto nel territorio delle Isole Eolie, limitatamente all'emer-

genza idrica. Al riguardo, conferma che la proroga degli stati emergenziali già disposta dal testo originario del decreto-legge in via di conversione non determina effetti ed i relativi oneri sono coperti con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Precisa che due dei tre stati emergenziali sono gestiti su contabilità speciale e rappresentano, quindi, gestioni fuori bilancio rientranti nelle fattispecie consentite a legislazione vigente. Ciò premesso, nella valutazione dell'andamento della spesa, rileva che gli stati emergenziali, sotto il prevalente regime, di regola si sono protratti nel tempo fino al completamento degli interventi.

Segnala che, a seguito della riforma in materia di protezione civile, la durata degli stati emergenziali si è ridotta e per le gestioni commissariali in atto si richiede il rientro nel regime ordinario, ossia la prosecuzione degli stessi interventi, ma nel regime ordinario e ne consegue che, sia in caso di proroga che di chiusura della gestione commissariale, il profilo temporale degli interventi resta immutato, cambiando soltanto il titolare della gestione e le relative procedure contabili. Fa presente che l'emergenza relativa al naufragio della nave Concordia comporta il completamento di attività in larga parte finanziate dalla Società proprietaria della nave. In merito all'articolo 2-bis, per quanto concerne le modifiche introdotte dal Senato, che modificano l'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge n. 74 del 2012, prende atto delle valutazioni espresse dal relatore.

Antonio BORGHESI (IdV), nel giudicare insoddisfacenti i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, sottolinea come la proroga delle gestioni commissariali disposta dall'articolo 2 del decreto rappresenti un'evidente violazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 2012, ai sensi del quale le gestioni commissariali operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se

non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

Rolando NANNICINI (PD) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1-bis in materia di TARES, ricorda che tale imposta fa incassare ai comuni la maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, rilevando tuttavia come tali somme rimarranno nel bilancio statale provvedendosi ad una contestuale riduzione dei trasferimenti in favore degli enti locali. Evidenzia come, sul fronte della concreta attuazione della disposizione, vi siano talune criticità con particolare riferimento al coordinamento tra l'operatività della riduzione dei trasferimenti e la definitiva riscossione della TARES. Rileva come, in mancanza di un intervento sulla questione, i comuni potrebbero rischiare notevoli difficoltà di cassa.

Giuseppe FALLICA (Misto-G.Sud-PPA) evidenzia come l'emendamento 2.2 sopprime la proroga fino al 31 dicembre 2013 della gestione commissariale relativa all'emergenza idrica nel territorio delle isole Eolie. In proposito, nel richiamare quanto evidenziato dal rappresentante del Governo circa gli effetti finanziari della disposizione, sottolinea come la mancata proroga determinerebbe l'impossibilità di completare le attività di competenza della gestione commissariale, impedendo di risolvere le criticità riscontrate nel servizio idrico nelle isole di Lipari e Vulcano, per le quali è aperta una procedura conseguente all'infrazione della normativa dell'Unione europea.

Simonetta RUBINATO (PD), richiamando le osservazioni svolte dall'onorevole Nannicini, ribadisce come, dall'applicazione delle disposizioni in materia di TARES possano derivare effetti pregiudizievoli sulla situazione di cassa degli enti locali. Ricorda tuttavia come l'imposta in questione abbia origini molto diverse, evidenziando come, nel disegno originario del

Ministro *pro tempore* Calderoli essa avrebbe dovuto rappresentare il pagamento da parte dei cittadini residenti per dei servizi resi dal proprio comune in mancanza di un'imposta sulla prima casa. Sottolinea come, coerentemente con tale impostazione, la nuova imposta si basava prevalentemente sulla dimensione dell'immobile. Rileva inoltre come l'imposta dovrebbe essere invece ora ripensata come una tariffa da calibrare sulla base dei servizi e del livello di raccolta differenziata effettuata. Osserva come in una situazione in cui, con il decreto-legge n. 201 del 2011, si è stabilito di estendere il pagamento dell'IMU anche all'abitazione principale, la TARES, così come costruita, rappresenta, di fatto, una duplicazione. Ritene quindi che il prossimo Governo dovrà completamente ripensare questa imposta, per evitare la realizzazione di ingiustizie tra i contribuenti, evidenziando come sia in gioco la stessa lealtà dei rapporti tra lo Stato e i cittadini.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), *relatore*, condividendo i rilievi dell'onorevole Fallica, concorda sui profili di onerosità presentati dall'emendamento Siragusa 2.2 e formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5714 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 1 del 14 gennaio 2013, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

dal differimento dell'incasso delle entrate di cui all'articolo 1-*bis*, che comunque si realizzeranno nel medesimo esercizio finanziario, non deriveranno effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, anche in considerazione della già prevista possibilità per i comuni di variare la scadenza e il numero delle rate di versamento;

l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, anche agli interventi nelle isole Eolie di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 può essere realizzata nell'ambito delle risorse di cui al comma 2, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

tanto in caso di proroga quanto in caso di chiusura delle gestioni commissariali, il profilo temporale degli interventi realizzati resta immutato e non determina effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, determinando soltanto una modifica del titolare della gestione e delle procedure contabili utilizzate,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

#### PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.7, 1.8, 1-*bis*.3, 1-*bis*.4, 1-*bis*.5, 1-*bis*.6, 1-*bis*.7, 1-*bis*.8, 1-*bis*.9, 1-*bis*.10, 1-*bis*.20, 1-*bis*.21, 1-*bis*.22 e 2.2 e sull'articolo aggiuntivo 2.020, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere presentata dal relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Sui lavori della Commissione.**

Remigio CERONI (PdL), nell'annunciare la propria candidatura al Senato della Repubblica per le prossime elezioni politiche, ringrazia sentitamente i colleghi per il lavoro svolto in questi anni in Commissione ed augura buon lavoro ai parlamentari che verranno rieletti nella prossima legislatura.

Maria Teresa ARMOSINO (PdL) nel fare presente di non essere candidata alle prossime elezioni politiche, esprime i propri migliori auguri a tutti i componenti della Commissione che parteciperanno alle prossime elezioni politiche.

**La seduta termina alle 15.30.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 22 gennaio 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo e il sottosegretario di Stato per la giustizia Sabato Malinconico.*

**La seduta comincia alle 19.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili.**

**Atto n. 534.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, fa presente che lo schema di decreto concerne la destinazione delle risorse del Fondo per il finanziamento di

esigenze indifferibili istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 270, della legge di stabilità per il 2013.

Al riguardo, ricorda che la suddetta disposizione ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 16 milioni di euro per l'anno 2013, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco n. 3 allegato alla medesima legge, con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, adottato previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

Fa presente che, in considerazione della ridotta entità delle risorse da ripartire, il Governo ha ritenuto di assegnare l'intera somma ad una sola delle finalità indicate, e, in particolare, al lavoro esterno dei detenuti in considerazione dell'attuale condizione del sovraffollamento delle carceri. A tale proposito, ricorda che la dotazione del suddetto Fondo, come approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, ammontava a 315 milioni di euro, mentre durante l'esame in seconda lettura presso il Senato della Repubblica, la suddetta dotazione è stata ridotta, a 16 milioni di euro. Segnala, inoltre, che durante l'esame presso il Senato sono state anche modificate le finalità indicate dall'elenco. In particolare, si è proceduto, da un lato, alla soppressione di alcune finalità – Fondo per il finanziamento ordinario delle università, Policlinici universitari, Comitato italiano paralimpico, e Giustizia digitale – e, dall'altro, all'inserimento delle seguenti ulteriori voci: Interventi di carattere sociale nei confronti dei collaboratori scolastici, Finanziamento del Comitato istituzionale dei mondiali di ciclismo 2013, Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.Ri.Fo.R), Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL

(I.R.F.A.) e Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale (I.E.R.F.O.P). Ricorda, altresì, che nel predetto elenco sono comprese anche le seguenti finalità: Collegi universitari legalmente riconosciuti, Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza, Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, Fondo per lo sviluppo della diffusione della pratica sportiva, nonché Fondo per il finanziamento delle missioni di pace.

In considerazione dell'obiettivo difficoltà di ripartire risorse d'importo così esiguo tra molteplici finalità, per la maggior parte di estremo rilievo, ritiene che la Commissione potrebbe limitarsi a prendere atto della scelta effettuata dal Governo, deliberando di non esprimere il parere sullo schema in esame.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO evidenzia che il Governo ha scelto di destinare tutte le risorse disponibili al lavoro esterno dei detenuti considerando la drammaticità dell'attuale situazione, più volte evidenziata anche dal Presidente della Repubblica. Richiama, inoltre, la posizione della Corte europea dei diritti

dell'uomo che, anche di recente, ha condannato lo Stato italiano per le condizioni carcerarie, segnalando che anche la Commissione europea ha preannunciato l'intenzione di avviare una procedura di infrazione qualora il nostro Paese non adotti tutte le misure necessarie a superare l'attuale situazione di criticità.

Maino MARCHI (PD) segnala che si potrebbe ipotizzare la destinazione di una quota delle risorse disponibili in favore dell'ANMIL, che ha segnalato l'esigenza di ripristinare i finanziamenti già riconosciuti nei passati esercizi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che sarebbe estremamente difficoltoso discernere tra le diverse finalità indicate nell'elenco 3 allegato alla legge di stabilità e conferma la propria proposta di non esprimere parere sullo schema di decreto in esame.

La Commissione concorda con la proposta del presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dichiara, quindi, concluso l'esame del provvedimento.

**La seduta termina alle 19.15.**



## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

- DL 227/2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e stabilizzazione. C. 5713 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 89
- DL 1/2013: Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale. C. 5714 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 101

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 22 gennaio 2013. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.*

##### La seduta comincia alle 9.45.

**DL 227/2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e stabilizzazione.**

**C. 5713 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite III

Affari esteri e IV Difesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 5713, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 227 del 2012, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2013.

Rileva, altresì, come il disegno di legge sia già stato esaminato dal Senato, il quale non vi ha apportato modifiche sostanziali.

Ricorda quindi, in primo luogo, che, da ultimo, l'articolo 1 del decreto-legge n. 215 del 2011, convertito dalla legge n. 13 del 2012, recava le autorizzazioni di spesa relative alla proroga della partecipazione italiana alle missioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012.

Passando al contenuto specifico del decreto-legge, l'articolo 1 reca le autoriz-

zazioni di spesa dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2013 necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia.

In particolare, il comma 1 autorizza la spesa di 426.617.379 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan ISAF (*International Security Assistance Force*) ed EU-POL Afghanistan.

Il comma 2 dispone l'autorizzazione della spesa di 118.540.833 euro per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano, (*United Nations Interim Force in Lebanon*) – ivi incluso l'impiego delle unità navali della UNIFIL Maritime Task Force – quale da ultimo prevista dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto – legge n. 215 del 2011.

Il comma 3 autorizza la spesa di 52.496.423 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, quali da ultimo previste nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto – legge n. 215 del 2011, e specificatamente la *Multinational Specialized Unit* (MSU), l'EULEX Kosovo, il *Security Force Training Plan* in Kosovo e la *Joint Enterprise Balkani*.

Il comma 4 autorizza la spesa di 223.505 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione ALTHEA dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina – all'interno della quale opera anche la missione IPU (*Integrated Police Unit*) – quale da ultimo prevista nel comma 4 dell'articolo 1 del decreto – legge n. 215.

Il comma 5 autorizza la spesa di 14.191.716 per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione *Active Endeavour* nel Mediterraneo.

Il comma 6 autorizza la spesa di 848.666 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione TIPH2 (*Temporary International Presence in Hebron*).

Il comma 7 autorizza la spesa di 90.655 euro per la proroga della partecipazione di personale militare (un'unità) alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle

frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (*European Union Border Assistance Mission in Rafah*).

Il comma 8 autorizza la spesa di 194.206 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNAMID (*United Nations/African Union Mission in Darfur*) delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur, in Sudan (3 unità).

Il comma 9 autorizza la spesa di 198.698 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP (*United Nations Peacekeeping Force in Cyprus*) delle Nazioni Unite a Cipro (4 unità).

Il comma 10 autorizza la spesa di 179.319 euro per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi.

Il comma 11 autorizza la spesa di 33.952.376 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle operazioni militari al largo delle coste della Somalia, Atalanta dell'Unione Europea e *Ocean Shield* della NATO (per un totale di 671 unità) per il contrasto alla pirateria.

Il comma 12 autorizza la spesa di 15.418.251 euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan (95 unità).

Il comma 13 autorizza la spesa di 6.928.064 euro per la prosecuzione della partecipazione italiana alla missione dell'Unione europea in Somalia denominata EUTM Somalia, nonché alle iniziative dell'Unione europea per la *Regional maritime capacity building* nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, già autorizzate dall'articolo 1, comma 13, del decreto – legge n. 215 (tra cui la missione EUCAP *Nestor*).

Il comma 14 autorizza la spesa di 7.584.517 euro per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia.

Il comma 15 autorizza la spesa di 285.282 euro per la proroga della parte-

cipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia.

Il comma 16 autorizza la spesa di 128.026 euro per la proroga dell'impiego di personale militare nella missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan denominata UNMISS (*United Nations Mission in the Republic of South Sudan*).

Il comma 17 autorizza la spesa di 1.900.524 euro per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea denominata EUCAP *Sahel Niger* e alle iniziative dell'Unione europea per il Mali.

Il comma 18 autorizza un'ulteriore spesa di 143.749.492 euro per la stipulazione di contratti di assicurazione e trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture relative alle missioni oggetto del provvedimento.

Il comma 19 autorizza la spesa di 6.559.400 per consentire ai comandanti dei contingenti militari delle missioni in Afghanistan, Libano e nei Balcani di disporre interventi urgenti, ovvero acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per soddisfare esigenze di prima necessità delle popolazioni, compreso il ripristino dei servizi essenziali.

Il comma 20 autorizza la spesa di 4.330.771 euro per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza) in Albania (3 unità) e nei Paesi dell'area balcanica (21 unità).

Il comma 21 autorizza la spesa di 1.225.680 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato (30 unità) alla missione EULEX Kosovo (*European Union Rule of Law Mission in Kosovo*) e di 46.810 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato (un'unità) alla missione UNMIK (*United Nations Mission in Kosovo*).

Il comma 22 autorizza la spesa di 96.150 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato

(2 unità) alla missione EUPOL COPPS (*European Union Police Mission for the Palestinian Territories*) in Palestina.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala i commi da 23 a 25.

Il comma 23 autorizza per 6 mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno 2013, la spesa di 850.767 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione ISAF (10 unità).

Il comma 24 autorizza per 6 mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno 2013, la spesa di 264.252 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza (5 unità) alla missione EULEX Kosovo (*European Union Rule of Law Mission in Kosovo*).

Il comma 25 autorizza per 6 mesi la spesa di 4.613.612 euro per la partecipazione di personale del Corpo della Guardia di Finanza (5 unità) alla missione in Libia per procedere al ripristino dell'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, per garantire la manutenzione ordinaria delle medesime unità navali e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica.

Il comma 26 autorizza per 3 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 marzo 2013, la spesa di 20.348 euro per la partecipazione di un magistrato alla missione EUJUST LEX-Iraq.

Il comma 27 autorizza, dal 1° gennaio al 30 settembre 2013, la spesa di 10.000.000 di euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE.

Il comma 28 autorizza a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di 812.668 euro per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario (7 unità) e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto

sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.

Il comma 29 autorizza il Ministero della difesa per il 2013 a cedere a titolo gratuito alle Forze armate libiche effetti di vestiario e materiali di igiene.

Il comma 30 autorizza il Ministero della difesa a cedere a titolo gratuito alle Forze armate della Repubblica di Gibuti n. 3 veicoli blindati leggeri, n. 10 semoventi M109 L, nonché effetti di vestiario, autorizzando a tal fine la spesa di euro 1.100.000 per l'anno 2013.

Il comma 31 autorizza il Ministero della difesa a cedere per l'anno 2013 a titolo gratuito alla Repubblica islamica del Pakistan n. 500 veicoli M113.

Il comma 32 autorizza il Governo italiano, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, al Governo dello Stato d'Eritrea materiale ferroviario dichiarato fuori servizio.

L'articolo 2 reca talune disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto-legge.

In particolare, il comma 1 prevede che al personale impiegato nelle missioni indicate dal decreto – legge si applichino le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009 e all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009.

Le disposizioni richiamate della legge n. 108 del 2009, riguardano:

la diversificazione dell'ammontare dell'indennità di missione a seconda delle missioni stesse;

l'esclusione delle predette indennità, nonché del trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, della riduzione del 20 per cento prevista per le indennità di missione all'estero del personale delle pubbliche amministrazioni dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006;

l'applicazione, al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei

paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia del trattamento economico previsto dalla legge n. 642 del 1961, e dell'indennità speciale di cui all'articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero;

la corresponsione, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base, in sostituzione, se più favorevole, dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita;

la devoluzione all'Amministrazione di appartenenza delle eventuali retribuzioni corrisposti direttamente dall'ONU al personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti;

la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l'imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali;

la possibilità di richiamare in servizio gli ufficiali della riserva di complemento, per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga alla disciplina in materia;

la possibilità di prolungare, per esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi;

la disciplina dell'indennità di missione, del trattamento assicurativo e pensionistico, del personale in stato di prigionia o disperso, del rilascio del passaporto di servizio, dell'orario di lavoro e dell'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio.

In tale contesto segnala come assuma specifico rilievo per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze il rinvio al comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 108 del 2009, il quale specifica, tra l'altro, che alle indennità riconosciute al personale partecipante alle missioni internazionali si applica il comma 6 dell'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai sensi del quale tali componenti concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

Nell'ambito di tali disposizioni richiama inoltre, in quanto rilevante per i profili di competenza della Commissione Finanze, come il rinvio indiretto all'articolo 3 del decreto-legge n. 451 del 2001, a sua volta richiamato dal comma 9 dell'articolo 3 della citata legge n. 108 del 2009, comporti che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge n. 301 del 1982, il quale dispone la corresponsione al personale militare o di polizia impegnati in missioni – per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento – del rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Sempre per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, segnala come il sopra richiamato comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 152 del 2009 estenda al personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali delle forze armate e di polizia l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001, concernenti la partecipazione del personale delle forze armate impiegato

nelle missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa.

Il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce che, per le missioni oggetto del decreto-legge l'indennità di missione di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 108 del 2009, con riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 2003 (come modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2003) che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all'estero, sia corrisposta nelle seguenti misure:

98 per cento, al personale che usufruisce di vitto e alloggio gratuiti;

nella misura intera incrementata del 30 per cento, se invece il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

In entrambi i casi, le suddette misure retributive vanno calcolate sulla base della diaria prevista per il Paese di destinazione dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 13 gennaio 2003.

Tuttavia, per il personale che partecipa alle missioni specificamente indicate nelle lettere a), b), c) e d) del comma 3 dell'articolo 2, il provvedimento individua basi di riferimento per il calcolo della diaria le quali sono diverse dalla diaria prevista per il Paese di destinazione dal suddetto decreto ministeriale 13 gennaio 2003.

Il comma 4 introduce deroghe ai limiti stabiliti per il compenso forfetario di impiego e alla retribuzione per lavoro straordinario da corrispondere al personale impiegato nelle missioni *Active Endeavour* nel Mediterraneo, *Atalanta* dell'Unione Europea e *Ocean Shield* della NATO al largo delle coste della Somalia e al personale appartenente ai Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina di cui all'articolo 5 del precedente decreto legge di proroga delle missioni internazionali (n. 107 del 2011).

Il comma deroga, quindi:

ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica n. 171 del 2007, in relazione al compenso forfetario;

ai limiti orari di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 231 del 1990, in relazione alla retribuzione per lavoro straordinario.

Il comma 5 mira ad armonizzare le esigenze connesse con le missioni internazionali e la funzionalità della Polizia di Stato. A tal fine, la lettera *a*) del comma si occupa delle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente di polizia di Stato in relazione alla situazione nel ruolo dei sovrintendenti (nonché del riassorbimento di posizioni soprannumerarie), mentre la lettera *b*) autorizza il Ministero dell'Interno, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalità concorsuali tali da semplificare l'accesso alla qualifica di vicesovrintendente, alla doppia condizione di rientrare nei limiti dei posti disponibili in organico a fine 2012 e di non recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 rinvia, per l'applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, ed all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 152 del 2009.

Il rinvio all'articolo 5 del decreto - legge n. 209 comporta:

l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma;

la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di alcuni reati militari;

la possibilità di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere;

che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Mi-

nistro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati - come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni - la competenza spetti al Tribunale di Roma.

Al riguardo ricorda inoltre che l'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 209 detta una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria, prevedendo che:

al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi, qualora siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata « Atalanta »;

nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applichi l'articolo 9, comma 5, del decreto - legge n. 421 del 2001;

l'autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria;

possano essere autorizzati l'arresto, il fermo, il trasferimento dei « pirati » (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone « per il tempo strettamente necessario al trasferimento » nel Paese titolare della giurisdizione.

Il già citato articolo 5 del decreto - legge n. 209 dispone inoltre che, fuori dell'ipotesi di giurisdizione italiana, ai fini della individuazione della giurisdizione, siano applli-

cate le norme contenute negli accordi internazionali di cui è parte l'Italia.

Il rinvio all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 152 comporta invece:

la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, fa uso della forza o ordina di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità: alle direttive; alle regole di ingaggio; agli ordini legittimamente impartiti.

L'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi — sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo — laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari.

L'articolo 4 dispone l'applicazione alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto, delle disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009.

In merito ricorda che il comma 1 del citato articolo 5 del decreto — legge n. 152 autorizza gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché il Segretariato generale della difesa e per esso le Direzioni generali competenti, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili; i medesimi soggetti sono, altresì, autorizzati ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relative ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all'acquisizione di specifici apparati (di

comunicazione, per la difesa nucleare, biologica e chimica), entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziato per le missioni internazionali.

Il comma 2 del medesimo articolo 5 dispone invece la deroga all'articolo 3, comma 82, della legge n. 244 del 2007, il quale prevede che, a decorrere dal 2008, le amministrazioni statali (comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio), debbano contenere la spesa per prestazioni di lavoro straordinario entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l'anno finanziario 2007.

Il comma 2 dell'articolo 4 reca modifiche agli articoli 312 e 2132 del Codice dell'ordinamento militare, i quali disciplinano, rispettivamente per le Forze armate e per il Corpo della Guardia di finanza, le cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni internazionali. Secondo tali disposizioni i mezzi e i materiali — escluso il materiale di armamento — utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero e per le quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere ceduti direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano alle Forze armate e alle forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative e ad organismi di volontariato e di protezione civile (prioritariamente italiani).

Le modifiche disposte dal comma sono volte a consentire la cessione a titolo gratuito di mezzi e materiali presenti in teatro anche ad organizzazioni internazionali non governative. Inoltre esse prevedono che la convenienza della cessione rispetto al rimpatrio sia riferita non solo ai costi di trasporto, ma anche agli ulteriori oneri che l'Amministrazione deve comunque sostenere, quali lo smontaggio e la bonifica dei siti occupati.

Il comma 3 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto — legge, il Ministro dell'Eco-

nomia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a 416.000.000 euro e, per il Ministero degli affari esteri, pari a 38.100.000 euro, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1, recante la copertura finanziaria del provvedimento.

L'articolo 5, recante iniziative di cooperazione allo sviluppo, prevede, al comma 1, l'integrazione, nella misura di 15 milioni di euro, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2013, delle risorse finanziarie per la cooperazione allo sviluppo a dono gestita dal Ministero degli Affari esteri, quali previste dall'apposita voce in Tabella C della legge di stabilità per il 2013, per consentire interventi di cooperazione in Afghanistan e Pakistan. A tal fine è previsto che il Ministro degli esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione possano destinare personale, anche reclutato in loco, alla sede della cooperazione civile italiana di Herat, che opera sotto il coordinamento dell'unità tecnica ivi costituita ai sensi della legge n. 49 del 1987.

Il comma 2, primo periodo, integra di 20.000.000 euro, per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2013, gli stanziamenti previsti dalla legge n. 49 del 1987 come determinati dall'apposita voce in Tabella C allegata alla legge di stabilità per il 2013, al fine di consentire interventi di cooperazione in Iraq, Siria e paesi limitrofi, Libia e paesi limitrofi, Myanmar, Pakistan, Somalia, Sudan, Sud Sudan, finalizzati al miglioramento nelle condizioni di vita delle popolazioni dei Paesi elencati, e dei rifugiati nei Paesi limitrofi ed al tempo stesso ad assicurare i processi di ricostruzione civile. Il primo periodo estende inoltre l'autorizzazione di spesa, per lo stesso periodo e nella misura di 500.000 euro, agli interventi previsti dalla legge n. 58 del 2001, istitutiva del Fondo per lo sminamento umanitario, già finanziati in precedenza con precedenti interventi legislativi, consentendo in tal modo interventi di

sminamento umanitario e di bonifica non solo nei Paesi destinatari delle iniziative di cooperazione previste dal suddetto comma ma anche in altri.

Il secondo periodo del comma 2 prevede inoltre che – a valere su un massimo del 15 per cento dello stanziamento di cui al primo periodo – il Ministro degli esteri ed il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione avranno la facoltà di destinare risorse per urgenti iniziative di cooperazione in altre aree di crisi sopravvenienti, nei limiti temporali dell'applicazione del presente provvedimento.

Il terzo periodo del comma prevede altresì che possa essere inviato nel territorio della Repubblica Federale Somala, previa verifica delle condizioni di sicurezza ivi presenti, personale tecnico che manterrà il proprio coordinamento con l'Unità tecnica istituita presso l'Ambasciata d'Italia a Nairobi, sempre a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987.

Il comma 3 prevede che, nel rispetto del quadro generale disposto dalla legge sulla cooperazione italiana, i competenti Ministri degli Affari esteri e della Cooperazione possano, d'intesa tra loro, identificare misure che agevolino l'intervento per fini umanitari di organizzazioni non governative che intendono operare nei Paesi oggetto delle attività di cooperazione previste dall'articolo in esame.

Il comma 4 stabilisce che – fatto salvo quanto stabilito dalla legge n. 49 del 1987 ed in particolare dall'articolo 3, comma 1, il quale assegna la politica della cooperazione allo sviluppo alla competenza del Ministro degli affari esteri – il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, al fine di assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui al presente articolo, possono provvedere, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal presente articolo, alla costituzione di



strutture operative temporanee, con decreti di natura non regolamentare adottati d'intesa tra loro.

L'articolo 6 reca norme di sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

In particolare, il comma 1 prevede una spesa di 3.948.126 euro fino al 30 settembre 2013 destinata agli interventi a sostegno della ricostruzione e stabilizzazione in paesi in situazione di fragilità, conflitto o post-conflitto, in particolare Afghanistan, Iraq, Libia, Siria e Yemen, nonché al contributo al funzionamento dell'Unione per il Mediterraneo. La disposizione prevede altresì che, a valere sullo stesso stanziamento e nel periodo di vigenza del provvedimento in esame, il Ministro degli Affari esteri possa, con proprio decreto, disporre di destinare risorse per urgenti necessità sopravvenienti in altre aree di crisi.

Il comma 2 autorizza, fino al 30 settembre 2013, la spesa di 700.000 euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario DPA (Dipartimento per gli affari politici) dell'ONU per contribuire a rispondere a situazioni di emergenza in Medio Oriente e Nord Africa, e al Fondo del Gruppo di contatto presso l'UNODC (UN Office on Drug and Crime) per il contrasto della pirateria al largo delle coste somale.

Per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2013, il comma 3 autorizza una spesa di 570.800 euro per assicurare la partecipazione dell'Italia, attraverso esperti nazionali, alle attività civili di *peace keeping* e di diplomazia preventiva ed ai progetti di cooperazione promossi dall'OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa).

Il comma 4 autorizza, fino al 30 settembre 2013, la spesa di 1.450.000 euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'Esercito nazionale afgano, nonché al Fondo del Consiglio NATO-Russia per l'Afghanistan per la manutenzione di elicotteri e l'addestramento di elicotteristi in Afghanistan, nonché al Fondo fiduciario

NATO Bosnia II destinato al ricollocamento del personale militare in esubero, e al Fondo fiduciario NATO destinato alla messa in sicurezza e distruzione di munizioni in Mauritania.

Il comma 5 autorizza, per il medesimo periodo, la spesa di 3.039.323 euro per la partecipazione italiana alle iniziative della Politica estera e di sicurezza comune (PESC), della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) e di altre organizzazioni internazionali finalizzate alla gestione civile delle crisi internazionali.

Il comma 6 autorizza, sempre per i nove mesi intercorrenti tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2013, la spesa di 26.225 euro per sovvenire alle esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio NATO di Herat del *Senior Civilian Representative*.

Il comma 7 autorizza, fino al 30 settembre 2013, la concessione di un contributo volontario di 500.000 euro allo *Staff College* delle Nazioni Unite, con sede a Torino.

Il comma 8 integra di 2.647.000 euro, relativamente all'arco temporale che va dal 1° gennaio al 30 settembre 2013, gli stanziamenti già assegnati per l'attuazione della legge n. 180 del 1992, per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub-sahariana, per il rifinanziamento dell'*Italian African peace facility Fund* e per l'erogazione di un contributo all'UNOPS (United Nations Office for project services – l'ufficio delle Nazioni Unite che supervisiona i progetti e fornisce servizi logistici alle varie Agenzie per le operazioni da esse svolte sul campo nell'ambito di specifici programmi).

Il comma 9 autorizza, fino al 30 settembre 2013, una spesa di 1 milione di euro per assicurare la partecipazione italiana al *Trust Fund* InCE (Iniziativa Centro-europea) istituito presso la BERS (Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo) allo scopo di rafforzare la cooperazione regionale attraverso progetti i cui beneficiari sono paesi dell'area balcanica non membri dell'Unione europea.

Il comma 10 prevede una spesa, fino al 30 settembre 2013, di 16.257.366 euro per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani e delle strutture della rete diplomatica nei territori ad elevato rischio e nei Paesi in situazione di conflitto e post-conflitto.

Il comma 11 autorizza fino al 30 settembre 2013 la spesa di 444.654 euro per la partecipazione di funzionari della carriera diplomatica alle operazioni di gestione delle crisi internazionali, tra le quali le missioni PSDC (ex PESD), nonché per il funzionamento degli uffici dei Rappresentanti speciali dell'Unione europea per le varie aree di crisi.

La norma precisa, inoltre, che l'indennità da corrispondere ai funzionari diplomatici in oggetto verrà calcolata – detraendo l'indennità eventualmente corrisposta dall'organizzazione internazionale presso cui il funzionario opera, e comunque non computando l'assegno di rappresentanza – nella misura dell'80 per cento di quella determinata in base all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

Inoltre, per il personale del Ministero degli Affari esteri in servizio in Afghanistan, Iraq e Pakistan, lo stesso comma 11 prevede un'ulteriore autorizzazione di spesa di 191.028 euro, da destinarsi ai viaggi di servizio effettuati da detto personale, previsti dall'articolo 186 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che disciplina il trattamento economico dei viaggi di servizio.

Il comma 12 autorizza, fino al 30 settembre 2013, una spesa di 4.528.501 euro per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva e informatica delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari. La disposizione autorizza inoltre una spesa di 9,5 milioni di euro per il finanziamento del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri dalla legge finanziaria per il 2004, destinato al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e

delle istituzioni scolastiche all'estero. Il comma prevede altresì una deroga alle disposizioni previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto – legge n. 122 del 2010, che fissa al 2 per cento del valore dell'immobile il limite per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

Il comma 13 autorizza, fino al 30 settembre 2013, la spesa di 906.708 euro per coprire le spese di missione di personale del Ministero degli esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen, Siria, Somalia e in altre aree di crisi. A tale personale è riconosciuta un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata secondo quanto previsto dall'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che tuttora regola in buona parte l'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri. La disposizione autorizza inoltre la spesa di 190.710 euro, a parziale copertura delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in questione e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, è riconosciuto ogni sei mesi ed è acquisito dopo quattro mesi ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente.

Il comma autorizzata altresì, per il medesimo periodo 1° gennaio – 30 settembre 2013, la spesa di 222.872 euro per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al funzionario è riconosciuta, anche in questo caso, un'indennità pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18, nonché il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Con formulazione non chiara, la norma prevede altresì che «il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco non superiore a quello di applicazione delle disposizioni di cui al

presente decreto », senza indicare la durata del contratto a tempo determinato (disciplinata invece nei precedenti decreti – legge di proroga di missioni internazionali) con il quale vengono assunte le due unità di supporto.

Il comma 14 dispone il rifinanziamento della legge n. 182 del 2001 che autorizzava la partecipazione alle spese per la ristrutturazione del Quartier generale del Consiglio atlantico a Bruxelles. L'onere previsto è pari a 11.818.704 euro per l'anno 2013, cui si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale iscritto nell'ambito del programma « Fondi da ripartire » del Ministero dell'economia per l'anno 2013.

Il comma 15 dispone che, a decorrere dall'anno 2013, venga incrementato di 60.000 euro annui il contributo pubblico a favore dell'Associazione culturale « Villa Vigoni » (fondata in collaborazione dalla Repubblica Federale di Germania e dalla Repubblica Italiana con lo scopo di sostenere le relazioni italo – tedesche nell'ambito della ricerca scientifica, dell'istruzione superiore e della cultura nonché i loro riflessi nell'economia, nella società e nella politica), già elevato alla somma annuale di 309.874 euro dalla legge n. 78 del 2002.

Il comma 16 assegna per l'intero anno 2013 al Comitato atlantico italiano un contributo straordinario di 400.000 euro al fine di assicurarne la funzionalità, incrementando l'ammontare, che per il 2012 era fissato in 300.000 euro.

L'articolo 7, comma 1, autorizza il Ministero degli Affari esteri, nei casi di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.

Il comma 2 disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale inviato in breve missione per le attività di cui ai precedenti articoli, prevedendo che essa sia calcolata incrementando del 30 per cento la misura intera della diaria prevista

dal regio decreto n. 941 del 1926 in riferimento all'Arabia Saudita, agli Emirati Arabi Uniti e all'Oman.

Il comma 3 stabilisce una deroga ai limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 (il quale stabilisce che, a decorrere dal 2011, le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 e che la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009) e dispone che alla copertura finanziaria degli oneri da essa derivanti si provveda a valere sulle di spesa di cui all'articolo 5 (Iniziativa di cooperazione internazionale).

Il comma 4 rinvia, per le iniziative previste dagli articoli 5 e 6 del decreto-legge, ove non diversamente disposto, all'applicazione di norme contenute in due distinti provvedimenti: la procedura negoziata di cui all'articolo 57 del Codice degli appalti pubblici, ed il regime degli interventi previsto dal decreto-legge n. 165 del 2003, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena.

Il comma 5 esclude tutte le spese connesse all'applicazione degli articoli 5 e 6 del decreto-legge dal regime restrittivo di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008 e dalle disposizioni dell'articolo 6, comma 14, del decreto legge n. 78 del 2010, prevedendo al contempo che agli effetti derivanti da tale disapplicazione si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui ai medesimi articoli 5 e 6.

Il comma 6 prevede deroghe ad una serie di norme al fine di poter conferire, sulla base del principio di pari opportunità, incarichi temporanei di consulenza, anche ad enti e organismi specializzati e a personale estraneo alla pubblica amministrazione, per le finalità di cui agli articoli 5 e 6.

Lo stesso comma stabilisce che gli incarichi siano affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero, qualora il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste, a persone di nazionalità italiana o di altri Paesi.

Il comma 7 reca una modifica all'articolo 16 della legge n. 49 del 1987, in base alla quale diventa possibile derogare ai limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti per la messa in fuori ruolo o in posizione di comando per i funzionari dell'amministrazione pubblica destinati a far parte del personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

Ai sensi del comma 8 le disposizioni dell'articolo 15, comma 9, della legge n. 49 del 1987, in base alle quali le somme destinate alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo, si applicano anche agli stanziamenti di cui al precedente decreto-legge di proroga delle missioni n. 215 del 2011 e al decreto-legge di cui si propone la conversione.

Il comma 9 convalida gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, utilizzando le risorse previste dall'articolo 5 del medesimo decreto-legge, nonché gli stanziamenti residui di cui al comma 8.

Per quanto riguarda gli ambiti di interesse della Commissione Finanze, richiama il comma 10, il quale sottrae i pagamenti di importo non superiore ai diecimila euro effettuati dalle rappresentanze diplomatiche a valere sui fondi di cui all'articolo 5, alla normativa dettata dall'articolo 3 n. 136 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il comma 11 estende ai dipendenti pubblici (anche membri delle Forze armate) inviati all'estero a prestare servizio di lunga durata presso rappresentanze diplomatiche e consolari la possibilità di portare con sé il coniuge. Tale possibilità

era già prevista per i dipendenti pubblici che prestano servizio all'estero in qualità di funzionari internazionali, ai sensi della legge n. 227 del 2010, che definisce la funzione pubblica internazionale e tutela i funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. Tale norma dispone che i coniugi siano collocati in aspettativa senza assegni se sono anch'essi dipendenti pubblici ovvero posti in aspettativa con sospensione del trattamento economico e mantenimento del posto di lavoro se sono dipendenti privati.

La disposizione vuole rispondere alla necessità di garantire il pieno ed efficace funzionamento degli uffici diplomatici e consolari all'estero assicurando la disponibilità di personale qualificato ed in numero sufficiente per ricoprire gli incarichi incoraggiando i dipendenti che ne abbiano la possibilità ad accettare incarichi all'estero senza doversi separare dal proprio nucleo familiare.

L'articolo 8 reca la copertura finanziaria delle disposizioni del decreto-legge, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6, commi 14 (ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio Atlantico a Bruxelles) e 15 (aumento del contributo ordinario all'Associazione culturale Villa Vigoni), quantificandone l'onere complessivo per i primi nove mesi del 2013 in 935.471.703 euro. A tale onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le missioni internazionali di pace, all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze.

L'articolo 9 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Francesco BARBATO (IdV) stigmatizza lo scarsissimo numero di deputati presenti alla seduta odierna, che risulta addirittura inferiore al numero legale previsto per le sedute diverse da quelle in sede legislativa, evidenziando come la mancata partecipazione ai lavori degli organi parlamentari rappresenti, oltre che una violazione di un obbligo cui è tenuto ciascun deputato, la

conferma dell'atteggiamento inaccettabile e della prepotenza degli appartenenti alla casta politica, i quali, in completo spregio degli interessi del Paese e dei cittadini, si permettono di mancare ad un loro preciso dovere, nonostante percepiscano ingenti emolumenti per lo svolgimento della loro funzione di parlamentari. In tale contesto, chiede alla Presidenza di procedere alla verifica del numero legale.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Barbato, ricorda che, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del Regolamento, la richiesta di verifica del numero legale deve essere avanzata da almeno quattro deputati: pertanto rileva come, in questo caso, non sussistano le condizioni richieste dalle norme regolamentari per procedere alla predetta verifica.

Rileva, inoltre, come, essendo quella odierna, molto probabilmente, l'unica seduta della Commissione che si svolgerà nel mese di gennaio, i deputati non presenti oggi subiranno per intero la ritenuta dalla diaria prevista in caso di assenza dai lavori delle Commissioni.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 1/2013: Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale.**

**C. 5714 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla Commissione Ambiente, il disegno di legge C. 5714, approvato dal Senato, di conversione del decre-

to-legge n. 1 del 2013, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale.

Il decreto-legge, che si compone di soli tre articoli, ha subito alcune modifiche nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

L'articolo 1, comma 1, al primo periodo, proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine, stabilito dall'articolo 11, comma 2-*ter* del decreto-legge n. 195 del 2009, fino al quale nella regione Campania le sole attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti, nonché di smaltimento o recupero, continuano ad essere gestite dai comuni secondo le attuali modalità e forme procedurali.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il secondo periodo del medesimo comma 1, il quale stabilisce che, a partire dal predetto termine del 30 giugno 2013, si applica la previsione di cui all'articolo 14, comma 27, lettera *f*), del decreto-legge n. 78 del 2010, come sostituito dall'articolo 19, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 95 del 2012, in base alla quale rientrano tra le funzioni fondamentali dei comuni l'organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, nonché la riscossione dei relativi tributi.

Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, differisce dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2013 il termine, previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *p*) del decreto legislativo n. 36 del 2003, a partire dal quale non sono ammessi in discarica, tra gli altri i rifiuti con potere calorifero inferiore (PCI) superiore a 13 kj per chilogrammo. Al riguardo ricorda che tale termine era già stato prorogato al 31 dicembre 2012 dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 216 del 2011.

Il comma 2-*bis* modifica l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 151 del 2005, relativamente al finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche » (RAEE) storici provenienti dai nuclei domestici. In particolare, la modifica elimina i termini tempo-

rali (fissati al 13 febbraio 2011 e al 13 febbraio 2013 per i grandi elettrodomestici) fino al quale il produttore può indicare esplicitamente all'acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici. Alla luce della modifica tale ultima previsione assume carattere permanente.

Il comma 3 reca una clausola di invarianza degli oneri relativamente all'attuazione dell'articolo 1.

Per quanto attiene ancora ai profili di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 1-*bis*, il quale dispone il differimento al 1° luglio 2013 del termine, fissato per il 2013 nel mese di aprile, del versamento della prima rata relativa del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), istituito dall'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Al riguardo ricorda che, in forza delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 387, lettera *f*), della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013), al comma 35 del citato articolo 14 del decreto – legge n. 201, per l'anno 2013 il termine di versamento della prima rata è posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine.

Rileva, altresì, come il predetto differimento del termine per il versamento della prima rata relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi abbia suscitato critiche da parte sia dei comuni, sia degli agenti della riscossione.

L'articolo 2, comma 1, deroga al divieto di proroga o rinnovo oltre la data del 31 dicembre 2012 delle gestioni commissariali di protezione civile, stabilito dall'articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 59 del 2012, stabilisce che, fino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti le disposizioni dell'articolo 11 di una serie di disposizioni contenute in ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri specificamente indicate dalla norma relative ai poteri di commissari delegati.

In particolare, si tratta di norme relative al Commissario delegato alla realiz-

zazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania (NA) e dei laghetti di Castelvolturno, al Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto, al Commissario delegato per il superamento dell'emergenza connessa con il naufragio della nave da crociera Costa Concordia e all'istituzione, da parte del medesimo Commissario delegato, dell'Osservatorio di monitoraggio relativamente alle conseguenze del predetto naufragio, nonché al Commissario delegato per la risoluzione del contesto emergenziale nel territorio delle isole Eolie.

Il comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle citate ordinanze.

L'articolo 2-*bis* modifica l'articolo 3, comma 1, del decreto – legge n. 74 del 2012, in materia di interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012.

In tale contesto si precisa che i contributi che possono essere concessi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, possono anche coprire integralmente le spese per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili stessi.

Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, motivato da una valutazione negativa sul complesso del decreto-legge. Ritiene, in particolare, che il differimento del termine disposto dall'articolo 1-*bis* – che ha suscitato fondate critiche da parte dei comuni e degli agenti della riscossione, come ricordato dal relatore – debba indurre la Commissione a dare un forte segnale di dissenso in merito a tale misura, esprimendo un parere contrario sul provvedimento.

Francesco BARBATO (IdV) esprime una valutazione negativa sul complesso del provvedimento, evidenziando come il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) istituito dall'attuale Governo con l'articolo 14 del decreto – legge n. 201 del 2011 costituisca l'ennesimo strumento con il quale si innalza la pressione tributaria sui cittadini, che già hanno subito gravissime conseguenze dall'inasprimento del prelievo operato nel corso degli ultimi anni.

In tale contesto evidenzia come la previsione, recata dall'articolo 1-bis del decreto-legge, di differire al 1° luglio 2013 il termine, fissato precedentemente nel mese di aprile del medesimo anno, di versamento della prima rata della predetta TARES, costituisca l'ennesima presa in giro in danno dei cittadini. Infatti la norma, mentre intende dare l'impressione di agevolare i contribuenti, finirà invece per aggravarne la posizione, in quanto nei mesi di giugno e luglio si concentreranno il versamento della prima rata dell'IMU, il

versamento della prima rata della TARES nonché il saldo dell'IRPEF 2012, concentrando in un breve lasso di tempo oneri che i cittadini meno abbienti avranno certamente difficoltà a sostenere.

Dichiara pertanto il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, segnala come quella odierna costituirà, molto probabilmente, l'ultima seduta della Commissione della presente Legislatura: ringrazia quindi i deputati presenti, nonché tutti i componenti della Commissione, per il proficuo lavoro svolto in questi anni, in un clima di cordialità e collaborazione, formulando i migliori auguri per la prossima campagna elettorale.

**La seduta termina alle 10.**

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 227/2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione C. 5713 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	105
--	-----

##### SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 1/2013: Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale. C. 5714, approvato dal Senato ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	106
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti articoli aggiuntivi)</i> .....	129

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Atto n. 526 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	112
Sui lavori della Commissione .....	116
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Atto n. 527 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	117
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 528 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	121
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in cementifici soggetti al regime dell'autorizzazione integrata ambientale. Atto n. 529 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	127

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Atto n. 527 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	127
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	135

##### COMITATO DEI NOVE:

Decreto-legge 1/2013: Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale. C. 5714, approvato dal Senato .....	128
--	-----



**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 22 gennaio 2013. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.*

**La seduta comincia alle 9.15.**

**Decreto-legge 227/2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.**

**C. 5713 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Angelo ALESSANDRI, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite III e IV sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante la proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, già approvato dal Senato il 16 gennaio 2013.

Per quanto attiene alle competenze della VIII Commissione, segnala che l'articolo 7 del provvedimento reca una specifica disposizione di disciplina del regime degli interventi per l'esecuzione di lavori o per l'acquisizione di servizi e forniture, identica, peraltro, a quella dei precedenti decreti-legge di proroga delle missioni internazionali. In particolare, si dispone che, per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui agli articoli 5 e 6 (Iniziativa di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle inizia-

tive delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione) si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219. In proposito, ricordo che il citato articolo 57 del Codice dei contratti disciplina la procedura negoziata di affidamento di lavori, servizi o forniture, senza previa pubblicazione di un bando di gara: in particolare, il comma 6 prevede la possibilità di procedere sulla base della valutazione delle offerte presentate da almeno tre operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, mentre il comma 7 dell'articolo 57 vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge n. 165 del 2003, invece, oltre a richiamare il regime degli interventi previsti per la missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, dispone l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 180 del 1992 che autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. Quanto al richiamo al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge n. 165 del 2003, fa notare che tale comma estende la deroga – prevista dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legge n. 79 del 1997 – al divieto generale posto alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, agli enti esecutori degli interventi previsti dal presente de-

creto legge, precisando che, qualora questi ultimi fossero soggetti privati, sarebbe necessaria una garanzia fidejussoria bancaria.

In conclusione, nell'evidenziare la rilevanza del provvedimento, propone che la Commissione esprima parere favorevole.

Francesco BARBATO (IdV) chiede alla presidenza di verificare se la Commissione sia in numero legale per deliberare sulla proposta di parere.

Angelo ALESSANDRI (Misto), *presidente e relatore*, fa presente all'onorevole Barbato che la verifica del numero legale deve essere chiesta da quattro deputati.

Francesco BARBATO (IdV), nel prendere atto di quanto rilevato dal presidente della Commissione, ribadisce che è a suo avviso necessario procedere, attesa l'importanza del provvedimento in esame ed anche alla luce delle giuste critiche dell'opinione pubblica contro le assenze dei deputati ai lavori parlamentari, ad una verifica del numero dei deputati presenti.

Angelo ALESSANDRI (Misto), *presidente e relatore*, ribadisce che la presidenza è tenuta a effettuare la verifica del numero legale, sempreché sia stata richiesta da almeno quattro deputati, quando la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano.

Giuseppe VATINNO (IdV), ritiene che la questione posta dal collega Barbato possa ritenersi superata in ragione del fatto che è agevolmente constatabile il numero dei deputati presenti alla seduta. Con riferimento, poi, al contenuto del provvedimento in esame, giudica molto importante che l'Italia partecipi agli processi di sostegno delle popolazioni e di ricostruzione, soprattutto in campo ambientale, dei territori colpiti da eventi bellici, fermo restando il proprio giudizio negativo sulla partecipazione a qualsiasi operazione militare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 9.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 22 gennaio 2013. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.*

**La seduta comincia alle 9.25.**

**Decreto-legge 1/2013: Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale.**

**C. 5714, approvato dal Senato.**

*(Esame e conclusione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Angelo ALESSANDRI (Misto), *presidente e relatore*, ricorda che il provvedimento in esame è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea della giornata odierna a partire dalle ore 11.30. Avverte, pertanto, che, secondo quanto convenuto per le vie brevi con i rappresentanti dei gruppi, l'esame in sede referente del decreto legge si esaurirà in questa seduta.

Quanto al suo contenuto, riferisce che il decreto legge n. 1 del 2013, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale, è stato modificato nel corso dell'esame in prima lettura al Senato. Nella sua relazione darà pertanto sinteticamente conto delle disposizioni in esso contenute in conseguenza delle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento.

L'articolo 1, comma 1, proroga al 30 giugno 2013 la durata della fase transitoria

prevista, sino al 31 dicembre 2012, dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge n. 195 del 2009, durante la quale le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite, secondo le attuali modalità e forme procedurali, dai comuni della regione Campania. La norma prevede, inoltre, che, a partire dalla scadenza del termine del 30 giugno 2013, si applicheranno, anche sul territorio della Regione Campania, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto legge n. 78 del 2010, che attribuisce ai comuni l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi. La modifica approvata dal Senato è una modifica di carattere formale in quanto il testo originario del decreto fa riferimento all'articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 95 del 2012, che ha sostituito il citato articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto legge n. 78 del 2010.

L'articolo 1, comma 2, proroga di un ulteriore anno, cioè al 31 dicembre 2013, il termine – previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003 – di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/Kg.

L'articolo 1, comma 2-bis, introdotto durante l'esame al Senato, novella il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 151 del 2005, in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) rendendo a regime la previsione in base alla quale il produttore può indicare esplicitamente all'acquirente di nuovi prodotti i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici, il cosiddetto eco-contributo RAEE (ECR). In tale caso, il distributore indica separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello individuato dal produttore, per la gestione dei rifiuti storici. Segnalache la norma è identica a

una disposizione contenuta in una proposta di legge di iniziativa parlamentare, che reca importanti modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 e che è stata approvata dall'VIII Commissione e trasmessa al Senato il 21 dicembre 2012

L'articolo 1, comma 3, reca la clausola di invarianza finanziaria volta a specificare che dall'attuazione dell'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 1-bis, introdotto durante l'esame al Senato, posticipa, per il solo anno 2013, al mese di luglio il termine di versamento della prima rata del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), precedentemente fissato al mese di aprile dalla legge di stabilità 2013, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine.

L'articolo 2, comma 1, proroga al 31 dicembre 2013, in deroga al divieto di proroga o rinnovo delle gestioni commissariali previsto dal decreto-legge n. 59 del 2012, le gestioni commissariali riguardanti gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano e dei laghetti di Castelvoturno in Campania; la situazione di inquinamento determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova; il naufragio della nave da crociera Costa Concordia nel comune dell'isola del Giglio.

Nel corso dell'esame al Senato, l'applicabilità della disposizione è stata estesa alla gestione commissariale relativa all'emergenza idrica nel territorio delle isole Eolie.

La norma dispone inoltre che, sino allo stesso termine, continuino a produrre effetti non solo le disposizioni citate nella norma, che fanno riferimento ad alcune ordinanze di protezione civile che disciplinano le predette gestioni commissariali, ma anche i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi.

L'articolo 2, comma 2, precisa che alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 si provvede con le risorse già previste per la copertura finan-

ziaria delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate nel comma 1 del medesimo articolo.

L'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, novella l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, che disciplina, tra l'altro, la concessione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. In particolare, la norma prevede la possibilità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012 anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione degli immobili consentendo, pertanto, un incremento delle percentuali di sostegno rispetto al costo sostenuto e conseguentemente un maggiore utilizzo dei predetti contributi come è stato evidenziato nel corso del dibattito al Senato.

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Alessandro BRATTI (PD) dichiara preliminarmente di essere ben consapevole della difficoltà oggettiva di apportare al provvedimento in esame le modifiche che pure sarebbero opportune e, in alcuni casi, indispensabili, anche in considerazione delle perplessità che suscitano alcune delle norme introdotte dal Senato.

In tal senso, esprime, ad esempio, seri dubbi sul testo dell'articolo 1, comma 1, del provvedimento, che – fermo restando l'obiettivo della restituzione ai comuni campani di tutte le competenze relative alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani – certamente si sarebbe potuto redigere in modo più chiaro e anche più rispettoso del quadro ordinamentale vigente.

Al contrario, esprime forti perplessità per la proroga delle gestioni commissariali in materia ambientale disposte dall'articolo 2. Esprime, inoltre, un vero e proprio

rammarico per il fatto che tra le gestioni commissariali non si è saputo distinguere il caso del naufragio della nave Costa Concordia da quello del tutto immotivato della proroga che riguarda la situazione delle isole Eolie.

Infine, giudica sbagliato l'aver inserito nel provvedimento da parte del Senato la norma che differisce da aprile a luglio 2013 la data del versamento della prima rata della TARES. A suo avviso, infatti, se è vero che tutta la disciplina relativa a questo nuovo tributo andrebbe rivista, quanto meno per scongiurare il rischio di una inaccettabile penalizzazione dei comuni virtuosi che hanno saputo raggiungere elevati livelli di raccolta differenziata dei rifiuti, è altrettanto vero che la proroga del versamento della prima rata della TARES, adottata dal Senato con evidenti intenti propagandistici e a fini elettorali, rischia di creare enormi difficoltà ai comuni e alle aziende che svolgono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Ermete REALACCI (PD) esprime piena condivisione per tutte le considerazioni svolte dal collega Bratti. Ritiene, peraltro, importante ribadire il proprio giudizio negativo sulla proroga della data di versamento della prima rata della TARES, che comporterà rischi ed effetti fortemente negativi per i comuni e per le aziende che gestiscono il servizio rifiuti, nonché sulla proroga della gestione commissariale dell'emergenza idrica nelle isole Eolie.

Inoltre, pur convenendo, realisticamente, con quanti ritengono difficile, allo stato, immaginare che sia possibile apportare modifiche al testo del decreto-legge pervenuto dal Senato, chiede al rappresentante del Governo di esprimersi chiaramente in ordine alla possibilità, qualora se ne presentassero le condizioni politico-istituzionali, di porre rimedio ai negativi effetti prodotti dalle due norme sopra richiamate.

Tino IANNUZZI (PD), preliminarmente, esprime piena condivisione per quanto

detto dai colleghi Bratti e Realacci. Con particolare riferimento al contenuto dell'articolo 1, comma 1, del provvedimento ricorda anzitutto che il Partito Democratico da anni è impegnato in una battaglia parlamentare per restituire ai comuni campani tutte le competenze in materia di gestione del ciclo dei rifiuti urbani che erano state loro sottratte dal precedente Governo. In tal senso, sottolinea che la stessa norma transitoria del decreto-legge n. 195 del 2009 che oggi viene prorogata, è frutto dell'impegno profuso dai deputati del Partito Democratico della VIII Commissione a tutela del ruolo e delle prerogative dei comuni campani.

Pur riconoscendo, inoltre, che per effetto del combinato disposto delle due norme contenute nell'articolo 1, comma 1, del provvedimento, la situazione dei comuni campani – a partire dal 1° luglio 2013 – viene allineata a quella di tutti i comuni italiani, ritiene che sarebbe stato in ogni caso preferibile trasfondere nel decreto-legge in esame il testo della proposta di legge n. 4661, di cui è primo firmatario, già approvato all'unanimità dalla VIII Commissione, che oltretutto avrebbe anticipato al 1° gennaio 2013 gli effetti delle norme in commento.

Francesco BARBATO (IdV) denuncia l'estrema gravità degli effetti che il decreto-legge in esame produrrà a danno dell'ambiente e della salute dei cittadini italiani e di quelli campani in modo particolare. Sotto questo profilo, giudica addirittura criminogeno il contenuto della norma contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge che consente di continuare a smaltire in discarica rifiuti urbani speciali dannosi per l'ambiente e per la vita stessa delle popolazioni. Si tratta, a suo avviso, di una norma che, soprattutto in Campania, consentirà di mantenere in vita un « regime » basato su proroghe e deroghe, che ha fatto di quella regione una vera e propria pattumiera che avvelena il territorio e i cittadini, vittime in alcune aree di un tasso di patologie tumorali che non ha eguali nel resto del Paese. Esprime, quindi, contrarietà su quanto detto da

alcuni colleghi, i quali hanno espresso l'auspicio che il Governo in carica, o il prossimo Governo, cambino in futuro le norme contenute nel provvedimento in esame. Egli ritiene, infatti, che quando si tratta della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini non si debba rimandare neanche di un giorno la soluzione dei problemi. Aggiunge, inoltre, che se il problema fosse quello di evitare una terza lettura parlamentare del decreto-legge in esame, allora tutti i parlamentari dovrebbero assumersi la responsabilità di spiegare ai cittadini le ragioni per cui non intendono tornare a riunirsi pur continuando a percepire, anche a Camere sciolte, l'indennità parlamentare.

Allo stesso modo, ritiene inaccettabile la proroga delle gestioni commissariali in materia ambientale, che in Campania hanno « divorato » miliardi di euro senza dare alcuna risposta alla questione dei rifiuti ed aggravando, anzi, le condizioni di degrado e di inquinamento del territorio.

Sottolinea, infine, la gravità della norma che proroga a luglio 2013 il pagamento della prima rata della TARES, che non porta alcun beneficio ai cittadini e che è stata approvata dal Senato esclusivamente per fini propagandistici ed elettoralistici. Tale proroga, infatti, costringerà i cittadini a dover sostenere, fra giugno e luglio 2013, enormi spese per il pagamento delle imposte sul reddito, dell'IMU e ora anche delle due rate (di aprile e luglio) del nuovo tributo comunale sui rifiuti, con disastrose conseguenze sui bilanci delle famiglie meno abbienti che già non riescono ad arrivare a fine mese.

Conclude, quindi, chiedendo con forza alla Commissione di procedere all'esame e alla votazione degli emendamenti da lui presentati, che, senza alcun intendo propagandistico, si propongono di dare risposte concrete ai cittadini della Campania e di tutta l'Italia e al loro diritto di vedere tutelati, in concreto, i beni fondamentali dell'ambiente e della salute.

Lucio BARANI (PdL) dichiara anzitutto di condividere molte delle considerazioni critiche emerse dal dibattito in Commis-

sione. Ritiene, tuttavia, che proprio per questa ragione, la Commissione debba sentire la responsabilità di introdurre modifiche migliorative al testo del provvedimento trasmesso dal Senato, senza farsi condizionare dalla situazione politico-parlamentare e dalla oggettiva difficoltà di convertire in legge il provvedimento ove tali modifiche fossero effettivamente introdotte. Conclude, quindi, invitando i deputati della Commissione ad esprimersi favorevolmente sugli emendamenti a sua prima firma, la cui approvazione è indispensabile per scongiurare il rischio di una nuova emergenza rifiuti nella regione Campania.

Raffaella MARIANI (PD), intervenendo a nome del suo gruppo, fa presente che tutti gli emendamenti presentati dal Partito Democratico sono stati ritirati. Tale atto va inteso, dal Governo e da tutti i rappresentanti dei gruppi parlamentari, come un atto di responsabilità diretto a rendere possibile, in vista della discussione in Assemblea del provvedimento, una verifica non strumentale né propagandistica della effettiva possibilità di apportare miglioramenti al testo del decreto-legge, per quanto riguarda, in particolare, le norme relative alla proroga del termine di pagamento della prima rata della TARES, che non aiuta in alcun modo i cittadini, ma che, al contrario, produce gravi danni ai comuni e alle imprese, nonché alla proroga – a suo avviso del tutto inaccettabile – della gestione commissariale dell'emergenza idrica nel territorio delle isole Eolie.

Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime anzitutto l'orientamento contrario del Governo circa la possibilità di apportare al testo del provvedimento modifiche che, comportando la necessità di un suo rinvio al Senato, metterebbero a rischio la conversione in legge del decreto-legge. Preannuncia, pertanto, il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati dai deputati, compresi quelli soppressivi di norme, come quella relativa alla proroga della gestione commissariale dell'emergenza

idrica nel territorio delle isole Eolie, sulle quali il Governo aveva chiaramente manifestato al Senato il suo parere contrario.

Al tempo stesso, assume, a nome del Governo, l'impegno ad adottare un ulteriore provvedimento d'urgenza, in tempi idonei per consentirne l'eventuale conversione in legge da parte del prossimo Parlamento, diretto ad attenuare e, se possibile, annullare gli effetti negativi prodotti dalla proroga del termine per il pagamento della prima rata della TARES.

In tal senso, manifesta fin d'ora la disponibilità del Governo ad accogliere, in sede di discussione in Assemblea, eventuali ordini del giorno che impegnassero il Governo in tale direzione. Conclude, quindi, rassicurando il collega Barbato, quanto meno, sul fatto che la proroga dell'entrata in vigore del divieto dello smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13 mila /kg non danneggia in alcun modo i livelli di tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.

Angelo ALESSANDRI, *presidente e relatore*, dichiara concluso l'esame preliminare. Comunica, quindi, che sono state presentate 21 proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Al riguardo, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti legge, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ». La

necessità di rispettare rigorosamente tali criteri ancor più si impone a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e della lettera del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2012.

Alla luce di quanto testé detto, avverte che presentano profili di inammissibilità per estraneità di materia gli emendamenti Barani 1.6, 1.7 e 1.8 e Rubinato 1-bis.9, che tuttavia, rientra fra quelli già ritirati dall'onorevole Mariani.

Invita, infine, al ritiro di tutti gli emendamenti presentati; altrimenti esprime su di essi parere contrario.

Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Lucio BARANI (Pdl) ritira tutti gli emendamenti presentati.

Manuela LANZARIN (LNP), intervenendo a nome del suo gruppo, ritira tutti gli emendamenti presentati dai deputati della Lega Nord.

Francesco BARBATO (IdV) chiede che si proceda alla votazione di tutti gli emendamenti a sua prima firma, giacché non ritiene che sussistano, in alcun modo, le condizioni per procedere al loro ritiro. Ritiene infatti che l'amore per i cittadini, a partire dai cittadini campani, costretti per decenni a convivere con un regime emergenziale che ha causato enormi danni e conseguenze disastrose per l'ambiente e per la salute dei cittadini, non può che esprimersi e tradursi in atti concreti, in questo caso nell'approvazione o nel respingimento delle proposte emendative. Dopo aver contestato le affermazioni inutilmente rassicuranti del rappresentante del Governo circa gli effetti della proroga dell'entrata in vigore del divieto di conferire in discarica i rifiuti urbani e speciali con potere calorifico superiore a 13 mila kJ/kg, conclude richiamando ciascun deputato della Commissione alla necessità di assumersi la piena responsabilità, di fronte ai cittadini italiani, dell'eventuale rigetto delle sue proposte emendative.

Alessandro BRATTI (PD), intervenendo per una precisazione, pur ritenendo che ognuno sia libero di esprimere le proprie opinioni, sottolinea che ognuno dovrebbe sentire il dovere di fondare tali opinioni non sulla demagogia e la propaganda, ma sulla conoscenza dei fatti e delle questioni. In tal senso, ritiene che le affermazioni polemiche del collega Barbato sugli effetti della proroga dell'entrata in vigore del divieto di conferire in discarica i rifiuti urbani e speciali con potere calorifico superiore a 13 mila /kg, siano destituite di fondamento. Tale norma, infatti, fu introdotta per la prima volta nel 2003, ad iniziativa dell'allora ministro Matteoli, per favorire la realizzazione di termovalorizzatori e nulla ha a che vedere con la salute dei cittadini, anche se è vero che oggi, tenuto conto dello sviluppo solo parziale di tale segmento del ciclo industriale dei rifiuti, essa andrebbe ripensata e, a certe condizioni, del tutto superata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Barbato, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 1-bis.1 e 2.1.

Angelo ALESSANDRI (Misto) comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, fatta eccezione per il parere della Commissione Bilancio che si esprimerà ai fini dell'esame del decreto legge in Assemblea.

La Commissione delibera, quindi, di conferire al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere di essere autorizzata a riferire oralmente in Assemblea.

Angelo ALESSANDRI, *presidente e relatore*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 10.40.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 22 gennaio 2013. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.*

**La seduta comincia alle 10.40.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.**

**Atto n. 526.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Angelo ALESSANDRI (Misto), *presidente e relatore*, avverte che sono pervenuti i rilievi della Commissione Bilancio.

Inoltre, in sostituzione del relatore impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, illustra il provvedimento, facendo anzitutto presente che esso è stato emanato sulla base dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito dalla legge n. 35 del 2012) che, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le piccole e medie imprese (PMI) e per gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ha autorizzato il Governo ad emanare – entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge – un regolamento di delegificazione volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale (AUA) e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle PMI e degli impianti non soggetti ad AIA. La stessa norma ha previsto che il nuovo regolamento deve essere emanato in base a specifici principi e criteri direttivi (l'AUA è rilasciata da un unico ente e sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione

ambientale; il procedimento è improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non deve comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese). L'articolo 23 dispone altresì che la semplificazione prevista deve avvenire ferme restando le disposizioni in materia di AIA recate dal titolo III-*bis* del codice ambientale e, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI, anche sulla base dei risultati delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Nella relazione illustrativa che accompagnava il decreto-legge n. 5 del 2012, il Governo sottolineava che l'AUA sostituirà gli attuali adempimenti di competenza di diverse amministrazioni (scarichi, emissioni, rifiuti, ecc.) che impongono oneri e generano costi sproporzionati con conseguente risparmio stimato in oltre 1.300 milioni di euro.

Passando a illustrare il contenuto del provvedimento in esame, fa presente che l'articolo 1 definisce, al comma 1, il campo di applicazione del regolamento che, in linea con il disposto dell'articolo 23 citato, interessa le categorie di imprese definite piccole medie imprese (PMI) dall'articolo 2 del decreto del ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, nonché gli impianti non soggetti ad AIA.

Il comma 2 indica le modalità da utilizzare per attestare l'appartenenza alle categorie di imprese di cui al comma 1. Viene infatti prevista, a tal fine, la presentazione, da parte dell'impresa, di autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Il comma 3 prevede l'esclusione dei progetti sottoposti a VIA (valutazione d'impatto ambientale) allorché tale valutazione (per espressa previsione della normativa statale o regionale) comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale.



Nel parere reso dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome viene auspicata, al comma 3 dell'articolo 1, la sostituzione del rinvio all'articolo 10 del codice ambientale con un più appropriato richiamo dell'articolo 26, comma 4, a norma del quale il provvedimento di VIA sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto ».

L'articolo 2 introduce, oltre alla definizione di AUA (intesa come provvedimento che sostituisce gli atti in materia ambientale indicati dall'articolo 3), alcune definizioni funzionali all'individuazione dei soggetti coinvolti nel rilascio dell'autorizzazione unica. In particolare, sono introdotte le definizioni di autorità competente, soggetti competenti in materia ambientale e sportello unico per le attività produttive (SUAP), che, in ragione delle funzioni attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, è il tramite unico per il rilascio dell'AUA. Con riferimento a tale articolo, l'UPI e l'ANCI hanno subordinato il favorevole allo schema in esame alla riscrittura della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 finalizzata ad attribuire la qualifica di autorità competente alla provincia o alla città metropolitana e alla conseguente soppressione della lettera *c*), mentre la Conferenza delle regioni e delle province autonome hanno sottolineato l'opportunità di inserire la definizione di « gestore ».

L'articolo 3 individua i soggetti che possono presentare domanda di AUA e i titoli abilitativi ambientali sostituiti dal rilascio dell'autorizzazione.

Il comma 1 prevede, infatti, che le imprese e i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno due dei seguenti titoli abilitativi: *a*) autorizzazione agli scarichi; *b*) comunicazione preventiva per l'utiliz-

zazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; *c*) autorizzazione alle emissioni in atmosfera; *d*) autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione; *e*) nulla osta relativo alle emissioni sonore dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta; *f*) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura *g*) comunicazioni in materia di attività sui rifiuti ammesse alle procedure semplificate di.

La relazione illustrativa sottolinea che il suddetto elenco dei titoli abilitativi non è tassativo, essendo comunque riconosciuta, al comma 2, la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale da ricomprendersi nell'AUA.

Il comma 3, prevede poi la facoltà di avvalersi dell'AUA anche nel caso in cui sia richiesto all'impresa un solo titolo abilitativo di quelli elencati al comma 1 e la possibilità di non avvalersi dell'AUA per le imprese e i gestori degli impianti che riguardano attività soggette solo ad obbligo di comunicazione (ferma restando la presentazione della comunicazione per il tramite del SUAP).

Con riferimento a tale ultima possibilità la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome hanno proposto di ampliare tale possibilità alle attività soggette solo ad autorizzazione di carattere generale. Il comma 4 disciplina l'eventuale istanza di AUA nei casi di verifica di assoggettabilità a VIA, prevedendo che solo nei casi di non assoggettamento a VIA si proceda con l'AUA. Il comma 5 disciplina il contenuto dell'AUA, che comprende elementi analoghi a quelli delle corrispondenti autorizzazioni ambientali. Nel caso di scarichi idrici contenenti sostanze pe-

ricolose, viene prevista la presentazione, almeno ogni 4 anni, di una comunicazione intermedia sugli esiti degli autocontrolli. Ai sensi del comma 6 la durata dell'AUA è pari a 15 anni dalla data di rilascio. Al riguardo, il Consiglio di Stato osserva che « pur nel quadro di un condivisibile intento di semplificazione, una previsione di durata siffatta suscita perplessità in ragione, anche dell'assenza di modalità di autocontrollo » e ne auspica una rideterminazione. A tale proposito si fa presente che alcune delle autorizzazioni sostituite dall'AUA hanno una durata inferiore a quindici anni (vedi autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura o agli scarichi idrici).

L'articolo 4 disciplina il procedimento di rilascio dell'AUA. Mentre il comma 1 individua le modalità di presentazione e i contenuti della domanda, i successivi commi 2-5 disciplinano le fasi istruttorie e decisorie del procedimento prevedendo in particolare: l'applicazione dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990 per l'ipotesi di integrazione successiva della documentazione da allegare alla domanda con facoltà per il richiedente di ottenere una proroga del termine a tal fine stabilito; l'introduzione di un termine massimo di 30 giorni per la conclusione delle verifiche finalizzate ad accertare la completezza della documentazione presentata, assicurando in tal modo ulteriore celerità e certezza al procedimento; il ricorso obbligatorio alla conferenza di servizi (CdS) solo qualora l'AUA sostituisca il rilascio di titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento sia fissato in misura superiore ai 90 giorni, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, oltre che nei casi previsti dalla legge n. 241 del 1990 e dalle normative regionali e di settore relative ai singoli titoli abilitativi richiesti.

La Conferenza delle regioni e delle province autonome ha proposto di modificare la disposizione (recata dal comma 2) relativa alle richieste di integrazioni avanzate dall'autorità competente, prevedendo che essa indichi, nel richiederle, il termine

per il deposito delle integrazioni stesse. Un'ulteriore proposta emendativa relativa al comma 5 è finalizzata a chiarire che l'autorità competente provvede non tanto ad esprimersi quanto ad adottare l'AUA.

Il comma 6 contempla una modalità semplificata di rilascio dell'AUA, qualora l'oggetto riguardi l'acquisizione esclusiva di pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati, mentre il comma 7 individua il SUAP quale soggetto unico per la comunicazione di informazioni e documentazione tra soggetto richiedente e autorità competente.

L'articolo 5 disciplina il rinnovo dell'AUA, prevedendo che, almeno 6 mesi prima della scadenza, il titolare della stessa provveda alla presentazione all'autorità competente, tramite il SUAP di un'istanza corredata di autocertificazione che attesti che sono rimaste immutate le condizioni di esercizio o di un'istanza di rinnovo secondo il procedimento delineato dall'articolo (modalità ordinaria di rinnovo). Il comma 2 elenca i seguenti casi in cui è obbligatoria la modalità ordinaria: *a)* impianti che, pur se non soggetti ad AIA, svolgono attività corrispondenti alle categorie assoggettate ad AIA; *b)* scarichi idrici contenenti sostanze pericolose; *c)* emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate; *d)* utilizzo, nell'impianto o nell'attività, delle sostanze o dei preparati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di composti organici volatili (COV), e ai quali sono state assegnate o devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F.

Il comma 4 consente di continuare l'esercizio dell'attività nelle more del rilascio del provvedimento di rinnovo, mentre il comma 5 consente all'autorità competente di imporre comunque il rinnovo prima della scadenza qualora le prescrizioni dell'AUA non garantiscano il raggiungimento degli obiettivi ambientali o in seguito a mutamenti legislativi che lo richiedano.

L'articolo 6 disciplina le modalità per procedere a modifiche dell'attività o dell'impianto, distinguendo tra modifiche sostanziali, che richiedono il rilascio di una nuova AUA e modifiche non sostanziali, per le quali è sufficiente la comunicazione all'autorità competente e il trascorrere del termine di 60 giorni per il perfezionarsi dell'ipotesi di silenzio-assenso prevista dal comma 1. Se l'autorità competente ritiene che la modifica comunicata sia sostanziale allora richiederà al titolare, nei 30 giorni successivi alla comunicazione, di presentare una domanda di AUA. Le regioni e le province autonome possono definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e modifiche non sostanziali per le quali non vi è obbligo di comunicazione.

Con riferimento all'ipotesi di silenzio-assenso, la Conferenza delle regioni e delle province autonome propongono di aggiungere, quale condizione necessaria per il perfezionamento dell'ipotesi stessa, che vi sia la previa diffida ad adempiere nel termine perentorio di 30 giorni.

L'articolo 7 disciplina il caso di imprese che svolgono attività assoggettate alle autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera previste dall'articolo 272, comma 2, del codice ambientale. In primo luogo, si fa salva la facoltà dell'impresa o del gestore dell'impianto interessato di richiedere, tramite Il SUAP, l'adesione alle predette autorizzazioni. Viene, altresì, previsto che, nelle more dell'emanazione delle anzidette autorizzazioni di carattere generale, gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006 comunicano la propria adesione alle autorizzazioni generali riportate nell'allegato I al regolamento.

Secondo la relazione illustrativa, tale previsione è finalizzata ad ovviare ad alcuni ritardi nell'applicazione del citato articolo 272, comma 2, «da parte di alcune regioni, che non hanno ancora provveduto ad emanare le autorizzazioni di carattere generale, che rappresentano un importante strumento di semplificazione».

È stato pertanto previsto che l'allegato trovi applicazione in ciascuna regione fino all'adozione della pertinente disciplina regionale.

L'articolo 8 pone a carico del richiedente le spese di istruttoria delle domande di AUA. Si applicano al riguardo le tariffe previste dalla normativa vigente per i procedimenti sostituiti dall'AUA. Per evitare aggravii di costo sulle imprese viene stabilito che la misura complessiva degli oneri non possa superare quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli sostituiti dall'AUA.

Secondo la relazione illustrativa, poiché l'autorizzazione unica sostituirà almeno sette tipologie di autorizzazioni, «si avrà un risparmio di costi stimabile intorno al 30 per cento (una sola domanda, un unico progetto, eccetera)» e «il risparmio così ottenuto potrà andare a coprire le attività connesse agli eventuali diritti di istruttoria istituiti, e quindi far sì che per le imprese interessate le spese da affrontare rimangano complessivamente invariate nei termini in precedenza descritti». Con riferimento all'articolo 8, la Conferenza delle regioni e delle province autonome hanno proposto di indicare quale sia il soggetto (individuato nelle regioni stesse) che può prevedere diritti di istruttoria.

L'articolo 9 stabilisce che l'attuazione delle disposizioni introdotte dal regolamento dovrà essere sottoposta ad un'attività di monitoraggio almeno annuale (nelle forme predisposte dai Ministri dell'ambiente, dello sviluppo economico, e della pubblica amministrazione e semplificazione, in raccordo con la Conferenza unificata e sentite le organizzazioni imprenditoriali), finalizzata a verificare il numero delle domande presentate ed il rispetto dei tempi previsti. Tale monitoraggio dovrà essere attuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome hanno proposto di inserire nel testo un articolo 9-bis volto a disciplinare

i poteri di controllo e sanzionatori. Il comma 1 di tale articolo prevede che l'autorità competente vigili sull'applicazione delle disposizioni del regolamento, nonché delle prescrizioni contenute nell'AUA. Per effettuare i controlli l'autorità competente si avvale delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA). Il comma 2 dispone che, qualora si accertino violazioni alle disposizioni del regolamento nonché delle prescrizioni contenute nell'AUA, l'autorità competente applica le sanzioni previste dalle pertinenti normative di settore violate.

L'articolo 10 detta disposizioni per regolamentare i procedimenti in corso (comma 1), stabilendo altresì che l'AUA può essere richiesta allo scadere del primo titolo abilitativo da essa sostituito (comma 2). Viene altresì previsto (al comma 3) che con apposito decreto interministeriale, adottato d'intesa con la Conferenza unificata, verrà definito un modello unificato e semplificato per la richiesta dell'AUA; nelle more di tale adozione la domanda sarà presentata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4.

L'articolo 11 disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata pronuncia dell'amministrazione nei termini previsti per la conclusione del procedimento di AUA, prevedendo l'applicazione dell'articolo 2, commi da 9-bis a 9-quinquies della legge n. 241 del 1990 (comma 1).

L'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Francesco BARBATO (IdV) stigmatizza il fatto che la discussione su un provvedimento così importante, come quello in esame, si svolga alla presenza di un numero esiguo di deputati. Sottolinea altresì che i deputati ricevono regolarmente gli emolumenti anche in periodo di *prorogatio* e fino alla prima riunione delle nuove Camere.

Ermete REALACCI (PD), nel ricordare come tutti i deputati hanno ascoltato con

attenzione e con pazienza gli interventi svolti dal collega Barbato in sede di esame del decreto-legge n. 1 del 2013, invita tuttavia lo stesso collega a tenere presente che la prima condizione necessaria per fare un buon lavoro parlamentare è di conoscere il contenuto degli atti all'esame degli organi parlamentari, evitando, per quanto possibile, di incentrare il proprio impegno su considerazioni più di propaganda che di confronto. Nel convenire, peraltro, sulla richiesta dallo stesso collega formulata di una maggiore presenza dei deputati ai lavori della Commissione, rileva che essa non può essere considerata rivolta ai deputati del Partito Democratico che anche oggi, con la loro presenza e i contenuti dei loro interventi, dimostrano la qualità del loro impegno parlamentare.

#### Sui lavori della Commissione.

Alessandro BRATTI (PD), in considerazione del rilievo dell'atto del Governo in esame, come pure degli ulteriori atti del Governo all'ordine del giorno della seduta odierna, chiede alla presidenza di sottoporre all'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'opportunità di differire l'espressione dei prescritti pareri della Commissione, anche per dare modo ai deputati di svolgere gli opportuni approfondimenti.

Angelo ALESSANDRI (Misto), apprezzate le circostanze, in accoglimento della richiesta formulata dall'onorevole Bratti, propone di fissare per le ore 14.30 di oggi una riunione dell'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di definire l'organizzazione dei lavori della Commissione per quanto concerne l'esame di tutti gli atti del Governo all'ordine del giorno della seduta odierna, ferma restando comunque l'opportunità di avviare il loro esame, anche ai fini di permettere ai deputati di prendere conoscenza, oltre che del loro contenuto, anche degli eventuali profili problematici che i relatori e i

deputati stessi vorranno evidenziare nel corso del dibattito.

La Commissione concorda.

Angelo ALESSANDRI (Misto), nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.**

**Atto n. 527.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Angelo ALESSANDRI (Misto), *presidente*, avverte che sono prevenuti i rilievi della Commissione Bilancio sul provvedimento in titolo, che sono in distribuzione.

Comunica, inoltre, che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 12 gennaio 2013 e che, a seguito dei contatti intercorsi per le vie brevi, il Governo ha dato la disponibilità ad attendere il parere della Commissione.

Comunica quindi che, secondo quanto convenuto per le vie brevi con i rappresentanti dei gruppi, l'esame del provvedimento dovrà concludersi nella giornata odierna.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sullo schema di regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente, predisposto in esito a una procedura di consultazione tra il Ministero dell'ambiente e gli enti interessati ed adottato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, che dettano principi e criteri

direttivi per il riordino, la trasformazione o la soppressione di enti e organismi pubblici statali.

Considerato il rilievo e l'elevato numero di norme che negli ultimi anni hanno toccato il tema del riordino e della razionalizzazione degli enti pubblici, ritiene opportuno dare rapidamente conto del quadro normativo nel quale va inserito il provvedimento oggi all'esame della Commissione.

In particolare, ricorda che il citato comma 634 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, prefiggendosi l'obiettivo di ridurre la spesa destinata al funzionamento delle pubbliche amministrazioni e, nel contempo, di incrementarne l'efficienza, ha dettato i principi e i criteri direttivi che i regolamenti di delegificazione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono tenuti a rispettare per il riordino, la trasformazione o la soppressione e la messa in liquidazione degli enti pubblici statali. Ricorda altresì che la lettera *d*) del comma in questione ha previsto, tra i principi e i criteri direttivi ivi indicati, « la razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi ».

Il successivo comma 635 del medesimo articolo 2 della legge n. 244 del 2007, ha previsto, inoltre, l'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge n. 246 del 2005 sugli schemi di decreto emanati ai sensi del comma 634.

Quanto al citato decreto-legge n. 112 del 2008, fa presente che l'articolo 26 (cosiddetto « taglia-enti ») ha disposto al comma 1, primo periodo, la soppressione di taluni enti pubblici non economici al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da

emanarsi entro il predetto termine. Da tale disposizione, peraltro, sono stati esclusi taluni enti tra i quali gli ordini professionali e le loro federazioni, le federazioni sportive, gli enti non inclusi nell'elenco ISTAT, gli enti parco e gli enti di ricerca. Il secondo periodo del comma in commento ha, altresì, previsto la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali, alla data del 31 ottobre 2009, non fossero stati emanati i relativi regolamenti di riordino ai sensi delle richiamate norme della legge n. 244 del 2007. Il termine si è inteso comunque rispettato con l'approvazione preliminare degli schemi dei regolamenti di riordino, da parte del Consiglio dei Ministri, entro il citato termine del 31 ottobre 2009.

Nel rispetto di tale termine, lo schema di regolamento oggi all'esame della Commissione è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2009 e quindi trasmesso una prima volta al Parlamento il 19 giugno del 2012 (atto del Governo n. 492) – sulla base delle norme precedentemente citate – ed assegnato alla Commissione parlamentare per la semplificazione ai fini dell'acquisizione del parere. Lo schema è stato quindi successivamente ritirato e ritrasmesso al Parlamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il quadro normativo di riferimento è stato tuttavia modificato nel periodo di tempo che è intercorso dall'approvazione in via preliminare del testo, anche alla luce del fatto che il parere del Consiglio di Stato è stato definitivamente acquisito il 19 aprile 2012.

Di tali modifiche normative è opportuno quindi dare conto, sia pure sommariamente, in questa sede segnalando in primo luogo che l'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 194 del 2009 ha dapprima introdotto una norma di interpretazione autentica dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 escludendo dall'effetto soppressivo alcune tipologie di enti (quelli con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, quelli già espres-

samente esclusi dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 26, nonché quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica) tra i quali sarebbero da ricomprendersi quelli oggetto dello schema.

Fa presente, inoltre, che l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha poi disposto che tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati.

Successivamente, l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, ha previsto che, al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione della spesa di funzionamento degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto-legge (6 giugno 2012), su proposta dei Ministri vigilanti e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riordinati, tenuto conto della specificità dei rispettivi ordinamenti, gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo dei predetti enti ed organismi strumentali assicurando la riduzione del numero complessivo dei componenti dei medesimi organi.

Infine, l'articolo 12, comma 19, del decreto-legge n. 95 del 2012 ha disposto che i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono emanati, anche sulla base delle proposte del commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro vigilante.

Venendo, quindi, al contenuto dello schema di regolamento all'esame della Commissione, rileva anzitutto che esso reca disposizioni volte specificamente alla riduzione del 30 per cento dei componenti degli organi collegiali di ventitré enti parco nazionali, del parco geominerario della Sardegna, dei tre Consorzi dell'Adda, del Ticino e dell'Oglio e del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di eco gestione e audit, nonché all'adeguamento dei relativi statuti. La descrizione del contenuto fa ovviamente riferimento al testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre del 2009.

In particolare, l'articolo 1 del provvedimento, con una novella all'articolo 9 della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, riduce da tredici a nove il numero dei componenti del Consiglio direttivo (compreso il Presidente) degli Enti parco nazionali. La norma non modifica la procedura di nomina dei componenti del Consiglio direttivo, che avviene con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, né i requisiti richiesti per la scelta dei componenti. Rispetto alla normativa vigente vengono tuttavia ridotti da cinque a tre i membri designati dalla Comunità del parco, con voto limitato, e da due a uno i membri designati dalle associazioni di protezione ambientale, nonché dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana, dall'Unione zoologica italiana, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dalle Università con sede nelle province nei cui

territori ricade il parco. Lo stesso articolo 1, inoltre, riduce da cinque a tre il numero dei componenti della Giunta esecutiva, compreso il Presidente.

L'articolo 2 rinvia, invece, per il riordino degli organi collegiali del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente Parco nazionale del Gran paradiso, ad apposite intese, da raggiungersi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, rispettivamente con le province autonome di Trento e di Bolzano e con la regione Piemonte e la regione a statuto speciale Val d'Aosta, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge n. 394 del 1991 e dell'articolo 4 della legge n. 10 del 1994. Si precisa che deve essere assicurato il rispetto del principio direttivo indicato alla richiamata lettera *d*) dell'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, sulla riduzione del 30 per cento dei componenti degli organi collegiali.

L'articolo 3 dispone, quindi, la sostituzione dei Comitati di presidenza dei Consorzi dell'Adda, del Ticino e dell'Oglio, con un direttore cui vengono attribuite le relative competenze. Tali consorzi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 532 del 1978, sono inseriti tra gli enti preposti a servizi di pubblico interesse di cui alla parte IV della tabella allegata alla legge n. 70 del 1975. I tre consorzi non risultano tuttavia inseriti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, come risultante dal comunicato del 28 settembre 2012 emanato dall'ISTAT.

Lo stesso articolo 3 del provvedimento in esame, dispone peraltro l'abrogazione di tutte le disposizioni normative incompatibili con l'articolo stesso.

Al riguardo, occorre ricordare che, con l'articolo 27-*bis* del decreto-legge n. 216 del 2011, è stato soppresso il Consorzio nazionale per i grandi laghi alpini che era stato istituito dall'articolo 21, comma 12, del decreto-legge n. 201 del 2011 e, conseguentemente, sono stati ricostituiti i tre consorzi del Ticino, dell'Oglio e dell'Adda. Il citato articolo 27-*bis* ha anche previsto

che con decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge, e dopo aver sentito le competenti Commissioni parlamentari, siano approvate le modifiche statutarie relative alla composizione degli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di funzionamento dei tre consorzi ricostituiti, necessarie per accrescere la loro funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività. I presidenti e i componenti degli organi di amministrazione e controllo dei consorzi soppressi dal citato articolo 21, comma 12, del decreto-legge n. 201 del 2011, non cessati a qualsiasi titolo dalla carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 216 del 2011, continuano ad operare fino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati.

Aggiunge, infine che il Consiglio di Stato, nel parere sul provvedimento in esame espresso il 19 aprile 2012, ha rilevato, relativamente all'articolo 3 in commento, l'opportunità della sua soppressione in conseguenza dell'entrata in vigore del richiamato articolo 27-*bis* del decreto-legge n. 216 del 2011.

L'articolo 4 riduce, poi, da sedici (escluso il Presidente) ad undici i membri del Consiglio direttivo del Parco geomineologico storico ed ambientale della Sardegna, compreso il Presidente. In particolare, vengono ridotti da quattro a tre i rappresentanti della regione Sardegna, da quattro a due i rappresentanti dei comuni e da quattro a due i rappresentanti delle province facenti parte della comunità del Parco. Il Presidente (nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il presidente della regione Sardegna) è compreso nell'ambito dei quattro componenti nominati in rappresentanza e su proposta dei ministeri.

Il medesimo articolo 4 riduce inoltre, da sette a cinque, i componenti del Comitato tecnico-scientifico dell'Ente parco, eliminando la partecipazione a tale organo del presidente del Parco e del soprintendente regionale per i beni e le attività culturali.

L'articolo 5 riduce, invece, da quattordici a dieci, i componenti del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, compresi il presidente e un vicepresidente. Al riguardo, fa presente che il Comitato è stato istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 413 del 1995, che ora viene novellato rispettivamente ai commi 1 e 5 dell'articolo 2. In particolare, vengono ridotti da quattro a tre i membri designati dal Ministero dell'ambiente, da due a uno i membri designati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da quattro a tre i membri designati dal Ministero dello sviluppo economico e da due a uno i membri designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'articolo 5, inoltre, mantiene l'articolazione operativa del Comitato in due sezioni che si occupano autonomamente delle attività riguardanti rispettivamente l'Ecolabel e l'Ecoaudit.

Ricorda, inoltre, che il citato Comitato è stato da ultimo disciplinato dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Nello specifico l'articolo 11 di tale Regolamento dispone che gli Stati membri sono tenuti a designare gli organismi competenti incaricati della registrazione delle organizzazioni aventi sede nel territorio dell'Unione europea in conformità alle disposizioni del regolamento stesso. Tali organismi possono essere nazionali, regionali o locali e la loro composizione deve garantire l'indipendenza e l'imparzialità. Devono, altresì, disporre delle risorse finanziarie e umane adeguate per poter svolgere correttamente i compiti affidatigli.



Da ultimo, l'articolo 6 del provvedimento in esame reca disposizioni transitorie, prevedendo un termine di 120 giorni, decorrente dall'entrata in vigore del regolamento, per l'adeguamento degli statuti degli enti parco nazionali di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento, nonché dei tre consorzi dell'Adda, Oglio e Ticino e del consorzio del parco geominerario della Sardegna di cui agli articoli 3 e 4. Decorso inutilmente tale termine, gli enti verranno commissariati (comma 1) e all'adeguamento degli statuti provvederanno i commissari medesimi nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si stabilisce, inoltre, che nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, debbano essere disposte le nomine dei componenti dei nuovi organi degli enti parco nazionali e del consorzio del parco geominerario della Sardegna, nonché del direttore dei tre consorzi dell'Adda, Oglio e Ticino (comma 2). I nuovi componenti del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti di cui all'articolo 5 dovranno essere nominati entro 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento (comma 3). Il comma 4 reca, infine, l'entrata in vigore del regolamento.

Angelo ALESSANDRI (Misto), nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame al termine della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata per le ore 14.30.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.**

**Atto n. 528.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Angelo ALESSANDRI (Misto), *presidente e relatore*, comunica che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato Regioni e quindi l'esame del provvedimento non potrà essere concluso nella giornata odierna.

In qualità di relatore, fa quindi presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sullo decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione gas ad effetto serra.

Si tratta di un provvedimento di rilievo, predisposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 196 (Legge comunitaria 2009) allo scopo di trasporre nell'ordinamento interno le modifiche del sistema comunitario dello scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra, introdotte dalla direttiva 2009/29/CE, che ha modificato la direttiva 2003/87/CE.

Rileva, inoltre, che, considerate le significative novità introdotte al sistema ETS dalla direttiva 2009/29/CE, soprattutto con riferimento agli impianti stazionari, il Governo ha ritenuto di procedere alla stesura di un nuovo decreto legislativo che recepisce le disposizioni della direttiva 2009/29/CE, riproduce le disposizioni non modificate del decreto legislativo n. 216 del 2006, di recepimento della precedente direttiva 2003/87/CE (come successivamente modificato dal decreto legislativo n. 51 del 2008 e dal decreto legislativo n. 257 del 2010), e abroga il citato decreto n. 216 del 2006.

Il testo del decreto legislativo è stato strutturato prevedendo, dopo le disposizioni generali, un Titolo I recante disposizioni in merito all'Autorità nazionale competente, un Titolo II recante disposizioni sul trasporto aereo, un Titolo III recante disposizioni sugli impianti stazionari, un titolo IV recante disposizioni applicabili sia al trasporto aereo sia agli impianti fissi e un titolo V recante disposizioni transitorie e finali.

Nel rinviare per una puntuale analisi dei contenuti dello schema di decreto

legislativo in titolo alla documentazione predisposta dagli uffici, ritiene opportuno concentrare la relazione sulle principali modifiche introdotte dal provvedimento in esame, che, in estrema sintesi, attengono alla ridefinizione del campo di applicazione del sistema ETS, con una più puntuale definizione degli impianti di combustione e con l'esclusione dal sistema degli impianti di incenerimento che trattano annualmente, per più del 50 per cento in peso rispetto al totale dei rifiuti trattati, rifiuti urbani, rifiuti pericolosi o rifiuti speciali non pericolosi prodotti da impianti alimentati con rifiuti urbani per una quota superiore al 50 per cento in peso; all'estensione del sistema ad altri gas, diversi dal CO<sub>2</sub>, «sia naturali che di origine antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse»; alla possibilità di escludere i piccoli impianti (con emissioni annue inferiori a 25.000 tonnellate di CO<sub>2</sub> e, laddove sono svolte attività di combustione, con potenza termica nominale inferiore ai 35 MW), purché le emissioni di tali impianti siano regolamentate con misure che comportano uno sforzo di riduzione equivalente a quello che sarebbe stato loro imposto se fossero rimasti all'interno dell'ETS; alla definizione di un articolato complesso di norme per il monitoraggio, la rendicontazione e la verifica delle emissioni degli impianti.

Inoltre, con riferimento alla composizione del Comitato per la gestione della direttiva 2003/87/CE, lo schema in esame prevede l'aumento sia dei componenti del Consiglio direttivo (da 8 a 9 membri, mediante l'inclusione di un rappresentante del Ministero dell'economia) che dei componenti della Segreteria tecnica (da 15 a 23 membri).

Per quanto riguarda, invece, l'assegnazione delle quote, è stato stabilito che le quote vengano assegnate mediante asta. Per gli impianti termoelettrici e per gli impianti per la cattura e lo stoccaggio del carbonio l'assegnazione sarà totalmente a titolo oneroso (*full auctioning*). Sono previste eccezioni per gli impianti di cogenerazione, che possono ricevere quote gratuite per l'energia termica destinata al

teleriscaldamento. Si prevedono, infine, norme transitorie per l'assegnazione gratuita di quote di CO<sub>2</sub> agli impianti esistenti e agli impianti nuovi entranti.

In particolare, per quanto concerne la gestione delle aste, il testo del decreto legislativo individua nel GSE il soggetto responsabile del collocamento delle quote e disciplina le modalità di versamento dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di CO<sub>2</sub> al GSE e da questo al bilancio dello Stato. È stata inoltre prevista l'istituzione di una riserva pari al 50 per cento dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di CO<sub>2</sub> da destinare al rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli impianti «nuovi entranti» che, a causa dell'esaurimento della riserva di quote «nuovi entranti» non hanno beneficiato di assegnazione a titolo gratuito per il periodo 2008-2012. Il restante 50 per cento dei proventi derivanti dalle aste è destinato ad attività volte a contrastare i cambiamenti climatici.

Al riguardo, segnala che, per quanto riguarda il settore dell'aviazione, all'articolo 6 manca la procedura di gestione dei proventi delle aste da parte del GSE. Sarebbe utile, pertanto, inserire un comma che riproduca quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 19 per il settore degli impianti fissi.

Con riferimento alla ripartizione delle risorse provenienti dai proventi delle aste tra il Ministero dell'ambiente e quello dello sviluppo economico, come disciplinata dall'articolo 19, comma 3, sarebbe utile precisare l'esclusione da tale ripartizione del 50 per cento dei proventi già assegnati ai sensi del comma 5 ai crediti maturati dai nuovi entranti per il periodo 2008-2012, eliminando al contempo il riferimento alla verifica dell'entità delle quote restituite. Infatti, il meccanismo di restituzione delle quote non è legato all'anno in cui le stesse vengono acquistate, essendo libero il soggetto che acquista le quote a restituirle nell'intero periodo 2013/2020.

Al comma 5 dello stesso articolo 19, ritiene che sarebbe auspicabile per gli operatori nuovi entranti, stabilire tempi

meno lunghi per il rimborso dei crediti con i proventi delle aste, magari ogni due mesi, tenuto conto che tali operatori del settore energetico e manifatturiero, spesso costituiti da imprese di dimensioni ridotte, hanno anticipato risorse consistenti, sostenendo condizioni discriminatorie rispetto ai propri concorrenti che hanno ricevuto quote gratuite.

Inoltre, sempre con riferimento allo stesso comma 5, ritiene utile anticipare l'anno entro cui verranno liquidati i crediti al 2014, in considerazione del fatto che i proventi che lo Stato incasserà entro il 2014 saranno sufficienti a restituire le somme dovute agli aventi diritto. Infatti, il debito presunto nei confronti degli aventi diritto è pari a circa 600 milioni di euro, mentre le stime effettuate prevedono un'entrata annuale derivante dalla vendita del titolo di CO<sub>2</sub> all'asta pari a circa 1 miliardo di euro. L'accelerazione dei tempi del rimborso dei crediti determina una diminuzione degli interessi in capo agli operatori e libera risorse per nuovi investimenti.

Per quanto riguarda l'assegnazione gratuita di quote agli impianti nuovi entranti per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'articolo 22 dello schema di decreto non stabilisce come verrebbero gestite le quote in caso di esaurimento della riserva comunitaria. Al riguardo, ritiene necessario assicurare certezza giuridica per questi casi, al fine di evitare le criticità riscontrate, e tuttora in corso, a seguito dell'esaurimento della riserva nazionale per il periodo 2008-2012.

Inoltre, il concetto dedotto dalla definizione della «riduzione sostanziale di capacità», di cui all'articolo 26, ritiene che sarebbe opportuno trovare spazio nell'articolo 3, relativo alle definizioni, riprendendo quanto previsto dall'articolo 3 della decisione 2011/278/UE. Sarebbe auspicabile una particolare attenzione da parte del Governo in merito alle due definizioni di «ampliamento sostanziale della capacità» e di «riduzione sostanziale di capacità», allo scopo di evitare di penalizzare le aziende medie e piccole.

L'articolo 27 contiene importanti disposizioni a favore dei settori o sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Tuttavia, per quanto riguarda il mix di combustibili europeo, la comunicazione della Commissione europea (C-2012/3230) si riferisce al mix di combustibili «fossili». È importante, dunque, a suo avviso, introdurre questa specificazione in modo da non favorire altri Paesi europei che possono contare sull'energia nucleare.

Per quanto riguarda l'articolo 29 sarebbe auspicabile una riformulazione del comma 4, nel senso di rendere maggiormente certo il diritto (e non la possibilità) dei nuovi entranti di poter utilizzare anche i crediti di tipo Clean Development Mechanism (CERs) e Joint Implementation (ERUs), il cui valore di mercato è significativamente inferiore ai crediti di tipo EUA (European Union Allowance ovvero i diritti di emissione di gas ad effetto serra nell'ambito del sistema di scambio istituito a livello comunitario), in considerazione del fatto che il Piano di assegnazione delle quote di CO<sub>2</sub> per il periodo 2008-2012 ha generato un'ulteriore discriminazione, ancora non sanata, rendendo non possibile per gli operatori proprietari di impianti o parti di impianto nuovi entranti di utilizzare tali crediti (CERs) e (ERUs).

Inoltre, segnala che all'articolo 36, comma 11, oltre a correggere il riferimento ai commi relativi alle informazioni false o non congruenti (che sono i commi 9 e 10 invece che 10 e 11), sarebbe opportuno riferirsi a quanto disposto dalle norme tecniche del settore e dai regolamenti comunitari che prevedono la riduzione, sospensione o revoca dell'accreditamento (quest'ultima applicata nei casi più gravi di non conformità alle norme di riferimento), invece che al ritiro dell'accreditamento, come invece dispone lo schema di decreto in esame.

Infine, all'articolo 41 viene prevista l'emanazione di un decreto tariffe che determinerà un considerevole aumento dei costi per le imprese soggette al sistema Emissions Trading in Italia. La commisurazione delle tariffe dovrebbe, tuttavia, a

suo avviso, tener conto di quanto stabilito negli altri Stati membri, al fine di evitare una ulteriore penalizzazione della competitività delle imprese italiane nei confronti dei rispettivi concorrenti europei.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in cementifici soggetti al regime dell'autorizzazione integrata ambientale.**

**Atto n. 529.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Angelo ALESSANDRI (Misto), *presidente e relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in cementifici soggetti al regime dell'autorizzazione integrata ambientale

Al riguardo, osserva che l'articolo 1 del provvedimento definisce, al comma 1, in linea con quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 214 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), il campo di applicazione dello schema di decreto, che riguarda l'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), come definiti dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), del codice ambientale (combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, negli

impianti di produzione di cemento a ciclo completo, con capacità produttiva superiore a 500 tonnellate giornaliere di clinker, soggetti all'autorizzazione integrata ambientale (AIA), e quindi alle norme del Titolo III-*bis* della Parte II del Codice) e dotati di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 o con registrazione EMAS di cui al regolamento (CE) n. 1221/2009. Il comma 2 precisa che lo schema di decreto disciplina altresì le modalità di integrazione e unificazione dei procedimenti, anche presupposti, per l'aggiornamento dell'AIA. Il comma 3 dispone che, ai fini del regolamento, si applicano, per quanto non diversamente disposto, le definizioni di cui al Codice ambientale e al decreto legislativo n. 133/2005 sull'incenerimento di rifiuti.

L'articolo 2 opera un rinvio dinamico alle successive modifiche e integrazioni della normativa europea e statale citata nel regolamento, specificando che ogni riferimento a disposizioni di diritto europeo e nazionale, ovvero a norme e regolamentazioni tecniche, deve intendersi anche alle relative modifiche e integrazioni allo scopo di assicurare un aggiornamento della disciplina citata nel regolamento medesimo.

L'articolo 3 individua le condizioni in presenza delle quali l'utilizzo del CSS, in parziale sostituzione dei combustibili fossili tradizionali, costituisce, ad ogni effetto di legge, modifica non sostanziale. In particolare, il comma 1, al fine di considerare « non sostanziale » la modifica dell'impianto relativa all'utilizzo di CSS in luogo dei combustibili tradizionali, richiede che sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) siano soddisfatti uno o più requisiti che garantiscano un miglioramento della situazione ambientale (l'utilizzo dei CSS deve avere come effetto quello di ridurre le emissioni inquinanti, ivi incluse quelle di gas-serra; di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili mediante un utilizzo sostenibile della bio-

massa a scopi energetici; di risparmiare risorse naturali; di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili non rinnovabili; di raggiungere un più elevato livello di recupero dei rifiuti nel rispetto della gerarchia di trattamento dei rifiuti, di ridurre le quantità della frazione biodegradabile dei rifiuti smaltiti in discarica);

b) il CSS sia prodotto in impianti autorizzati in procedura ordinaria in conformità alle norme sulla gestione dei rifiuti recati dalla Parte IV del Codice ambientale oppure dotati di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN 15358 o registrati EMAS;

c) nell'impianto siano utilizzate le migliori tecniche disponibili, individuate ai sensi del Titolo III-*bis* della Parte II del Codice ambientale, tenendo conto, in particolare, dei documenti BREF (*BAT Reference Documents*) pubblicati dalla Commissione europea e delle informazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 29-*bis* ed all'articolo 29-*terdecies* del medesimo decreto legislativo;

d) nell'impianto siano applicati le prescrizioni, le condizioni di esercizio, le norme tecniche e i valori limite di emissione fissati conformemente al decreto legislativo n. 133/2005;

e) il quantitativo giornaliero di CSS utilizzato nell'impianto sia inferiore a 100 tonnellate;

f) le eventuali opere edilizie connesse e strumentali, ivi incluse quelle per lo stoccaggio e l'alimentazione del combustibile solido secondario (CSS), siano realizzate nel perimetro dello stabilimento in cui è situato l'impianto. Viene inoltre disciplinato anche il regime giuridico delle opere medesime che: ad ogni effetto di legge, sono considerate pertinenza dell'impianto cui sono asservite; ai fini della disciplina urbanistica ed edilizia, sono qualificate volumi tecnici; qualora non

autorizzate nell'ambito del procedimento unico, sono soggette a SCIA.

Il comma 2 dell'articolo 3 dispone che l'utilizzo del CSS è soggetto ad autorizzazione in conformità al procedimento di cui all'articolo 5, mentre il comma 3 prevede che, anche nel caso in cui determinate tipologie di CSS dovessero cessare di essere un rifiuto, in forza dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 152/2006 (*end of waste*), in ogni caso rimane ferma l'osservanza delle condizioni e dei valori limite previsti dal decreto legislativo n.133 del 2005 sull'incenerimento dei rifiuti.

L'articolo 4 concerne la comunicazione di avvio del procedimento unico di aggiornamento dell'AIA che il gestore dell'impianto che intende utilizzare CSS è tenuto ad inoltrare all'autorità competente al rilascio dell'AIA e al comune nel cui territorio è situato l'impianto.

I commi 2 e 3 elencano tassativamente i contenuti della comunicazione la quale deve essere corredata, in particolare, da una relazione tecnica, dalla quale si deduce che l'utilizzo del CSS è conforme alle migliori tecniche disponibili e conduce ad un bilancio ambientale favorevole, anche tenuto conto dei pertinenti criteri di cui all'Allegato V della parte seconda del Codice ambientale, nonché da una sintesi non tecnica destinata al pubblico, ai fini di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 5. Il comma 4 disciplina il formato della comunicazione resa in copia cartacea e mediante supporto informatico riproducibile, secondo le modalità prescritte dall'autorità competente.

L'articolo 5 disciplina l'iter procedimentale e gli effetti del provvedimento di aggiornamento dell'AIA.

In particolare, il comma 1 disciplina la fase di avvio del procedimento, prevedendo che l'autorità competente, qualora riscontri l'incompletezza della comunicazione rispetto ai contenuti prescritti dall'articolo 4, possa richiedere (entro 30 giorni dalla ricezione, e comunque per una sola volta), le integrazioni documentali necessarie. Nel caso le integrazioni non

siano fornite nel termine assegnato (non superiore a 60 giorni) il procedimento è archiviato, fatta salva la facoltà del gestore di ripresentare la comunicazione.

Il comma 2 disciplina la fase di pubblicità e partecipazione. Viene in particolare prevista la pubblicazione integrale della comunicazione sui siti web del comune e dell'autorità competente e data la possibilità, a chiunque vi abbia interesse, di far pervenire osservazioni scritte nel termine di 30 giorni, anche per via telematica.

I commi 3 e 4 disciplinano la fase decisoria e il potere prescrittivo dell'autorità competente. Ai sensi del comma 3, l'autorità competente, verificata la sussistenza delle prescrizioni di cui all'articolo 4 e tenuto conto delle osservazioni, provvede ad aggiornare l'AIA entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione o dell'eventuale documentazione integrativa. L'autorità competente può disporre misure integrative necessarie al rispetto del decreto legislativo n. 133 del 2005 in materia di incenerimento dei rifiuti. Sono inoltre fatte salve le prescrizioni, anche più restrittive, contenute nell'AIA. Nel caso siano previste le opere edilizie connesse e strumentali di cui all'articolo 4, comma 3, lett. d), viene previsto il parere dell'amministrazione comunale, con esclusivo riferimento ai profili urbanistici ed edilizi. Per tale parere è prevista un'ipotesi di silenzio-assenso qualora non venga reso entro 30 giorni dalla richiesta dell'autorità competente. Ai sensi del comma 4, l'autorità competente può disporre ulteriori misure di aggiornamento concernenti l'uso dei CSS, motivate sulla base di quanto riportato nella prima comunicazione annuale sul funzionamento dell'impianto di incenerimento e coincenerimento aventi una capacità nominale di due o più tonnellate l'ora, di cui all'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 133/2005.

Ai sensi del comma 5, qualora l'autorità competente non si pronunci entro il prescritto termine, ferma restando l'applicazione delle conseguenze sfavorevoli di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-*quinquies*, e 2-*bis* della legge n. 241 del 1990,

è previsto l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 8 della L. 131/2003.

Il comma 6 dispone che il provvedimento di aggiornamento dell'AIA, oltre a produrre il consueto effetto sostitutivo delle autorizzazioni ambientali settoriali di cui all'allegato IX alla Parte II del codice ambientale, sostituisce altresì ogni altro atto di assenso (ambientale e non) eventualmente presupposto o comunque necessario, ivi inclusi quelli previsti dalla medesima Parte II del Codice ambientale (tra i quali la verifica di assoggettabilità, ove applicabile) e i titoli edilizi.

Il comma 7 prevede che, almeno 15 giorni prima dell'effettivo utilizzo, il gestore dell'impianto trasmetta una comunicazione contenente l'elenco e la documentazione concernente gli impianti di produzione e le certificazioni di conformità del CSS alla normativa tecnica UNI EN 15359, ovvero, nei limiti dell'applicabilità della relativa disciplina, del combustibile da rifiuti (CDR) di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998.

L'articolo 6 reca le disposizioni transitorie e finali, principalmente rivolte a consentire l'applicazione delle disposizioni dello schema di regolamento anche ai procedimenti *in itinere*.

I commi 1 e 2, in particolare, consentono, su domanda dell'interessato, l'applicazione delle disposizioni del regolamento anche ai procedimenti in corso relativi al rilascio dell'AIA o alla verifica di assoggettabilità a VIA.

I commi 3 e 4 recano un'ulteriore forma di semplificazione riservata all'utilizzo del CSS in impianti già autorizzati al coincenerimento di rifiuti o al caso in cui per il CSS utilizzato nell'impianto sia stata dichiarata la cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*) ai sensi dell'articolo 184-*ter* del codice ambientale.

Nei casi indicati, i commi 3 e 4 ribadiscono che l'utilizzo del CSS non determina una modifica sostanziale ad ogni effetto di legge e semplificano ulteriormente il procedimento prevedendo che si applichi esclusivamente il più snello pro-

cedimento di comunicazione di cui all'articolo 29-*nonies*, comma 1, del Codice ambientale. Per le eventuali opere edilizie da realizzare nel sito dello stabilimento è confermato il regime della SCIA.

Il comma 5 opera un generale rinvio, per quanto non diversamente disposto, alle pertinenti disposizioni relative a controlli e sanzioni in materia di AIA dettate dal Titolo III-*bis* della Parte II del Codice ambientale, nonché alle norme in materia di gestione dei CSS.

Il comma 6 chiarisce che l'utilizzo dei CSS nei cementifici rientranti del campo di applicazione dello schema concorre al raggiungimento degli obiettivi nazionali di promozione dell'uso dell'energia di fonti rinnovabili, in misura proporzionale alla biomassa contenuta, determinata in conformità alle vigenti disposizioni.

Il comma 7 prevede che con accordi e contratti di programma, stipulati ai sensi dell'articolo 206, commi 1, lettera *f*), 2 e 3, del codice ambientale, sia possibile stabilire, nel rispetto della normativa dell'UE, ulteriori forme di semplificazione amministrativa.

Il comma 8 chiarisce che sono fatti salvi le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, all'utilizzo dei CSS e del CDR di cui al decreto del ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 negli impianti oggetto dello schema e negli altri impianti di combustione, rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il comma 9 introduce un periodo transitorio di 12 mesi (a partire dall'entrata in vigore del regolamento) durante il quale le certificazioni UNI EN ISO 9001 e 14001 sono considerate equivalenti alla certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN 15358.

Il comma 10, infine, disciplina la comunicazione del regolamento alla Commissione europea, in adempimento degli obblighi in tal senso previsti dalle direttive di settore: la direttiva 2011/92/UE sulla VIA e la direttiva 2010/75/CE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

**ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 22 gennaio 2013. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.**

**Atto n. 527.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta odierna.

Angelo ALESSANDRI (Misto), *presidente*, comunica che, come convenuto in sede di ufficio di presidenza, la Commissione procederà ora unicamente all'esame dell'atto del Governo in titolo. Il seguito dell'esame degli ulteriori atti del Governo all'ordine del giorno della seduta odierna è invece rinviato ad altra seduta che sarà appositamente convocata.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni, che illustra sinteticamente (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### COMITATO DEI NOVE

**Decreto-legge 1/2013: Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale.**

**C. 5714, approvato dal Senato.**

Il Comitato dei nove si è svolto dalle 14.45 alle 14.55.



## ALLEGATO 1

**Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale.  
Decreto-legge 1/2013 – C. 5714 Governo, approvato dal Senato.**

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI**

## ART. 1.

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

1. I comuni della regione Campania, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione e in conformità a quanto previsto dall'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, esercitano le funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti nei rispettivi territori, ivi compresi l'accertamento, la riscossione e la gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), della tariffa integrata ambientale (TIA), ovvero del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

**1. 1.** Barbato.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e conseguentemente si intendono abrogati i commi 2 e 3 del articolo 11 del citato decreto-legge n. 195 del 2009.

**1. 2.** Lanzarin, Dussin, Togni, Bragantini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* È soppresso il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre

2009, n. 195, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni.

**1. 3.** Barbato.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* *1-bis.* E soppresso il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni.

**1. 4.** Barbato.

*All'articolo 1, sopprimere il comma 2.*

**1. 5.** Barbato.

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* All'articolo 8, comma *1-bis*, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: « Il Sottosegretario di Stato », sono sostituite dalle seguenti: « Il commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1 commi 2 e *2-bis* del decreto legge 26 novembre 2010, convertito con modificazioni dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1 »; le parole da: « , previa motivata verifica », a: « dei rifiuti nella regione Campania. » sono soppresse, le parole: « il Sottosegretario di Stato » sono sostituite dalle seguenti: « il commissario »; le parole: « sentiti gli enti locali competenti, » sono soppresse e le parole

« della regione Campania » sono sostituite dalla seguenti: « del Comune di Giugliano o di Villa Literno ».

*2-ter.* Il comma *6-bis* dell'articolo 10 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso.

**1. 6.** Barani, Vessa.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto legge n. 90 del 2008, dando piena attuazione al piano per la gestione del periodo transitorio 2012-2016 correlato alla procedura d'infrazione comunitaria n. 2195/2007 sulla gestione dei rifiuti in Campania, ai termovalorizzatori di cui al decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 continuano ad applicarsi i criteri di cui al Titolo II punto 7 lettera *b)* del provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, integrato dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria del Commercio e dell'Artigianato del 4 agosto 1994, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 comma 141 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

**1. 7.** Barani, Vessa.

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*2-bis.* Le attività previste dall'articolo 2, commi 2, lettera *c)*, e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, svolte dall'unità tecnico-amministrativa di cui all'articolo 15 del 3920 del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, proseguono fino al 30 giugno 2013 anche ai fini dell'esercizio, da parte della Regione Campania, della facoltà di succedere, entro lo stesso termine, nel contratto di gestione di cui alla lettera *d)* del predetto articolo, previa rinegoziazione finalizzata al raggiungimento della completa remunerazione dell'investimento pubblico di cui all'articolo

12, comma 8, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, anche mediante estensione dell'attività del gestore dell'impianto.

**1. 8.** Barani, Vessa.

*Sopprimere il comma 2-bis.*

**1. 9.** Barbato.

*Sopprimerlo.*

**\*1-bis.1.** Barbato.

*Sopprimerlo.*

**\*1-bis.2.** Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morasut, Motta, Viola.

*Sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:*

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « 1° gennaio 2013 » sono sostituite con le seguenti: « 1° gennaio 2014 ».

2. Fino all'entrata a regime del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in tutti i comuni del territorio nazionale, i sistemi vigenti di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, salva facoltà di introduzione di una Tariffa ai sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 avente natura corrispettiva mediante di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, le parole: 1° gennaio 2013*

sono sostituite dalle seguenti: 1° gennaio 2014.

**1-bis.3.** Rubinato, Baretta, Mariani.

*Sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:*

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « 1° gennaio 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 ».

2. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, salva facoltà di introduzione di una Tariffa ai sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 avente natura corrispettiva mediante di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, le parole: 1° gennaio 2013 sono sostituite dalle seguenti: 1° gennaio 2014.*

**1-bis.4.** Lanzarin, Dussin, Togni, Braganzini.

*Sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:*

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « 1° gennaio 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2013 ».

2. Fino all'entrata a regime del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in tutti i comuni del territorio nazionale, i sistemi vigenti di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, salva facoltà di introduzione di una Tariffa ai

sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 avente natura corrispettiva mediante di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, le parole: 1° gennaio 2013 sono sostituite dalle seguenti: 1° luglio 2013.*

**1-bis.5.** Rubinato, Baretta, Mariani.

*Sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:*

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « 1° gennaio 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 ».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sulle superfici considerate ai fini dei vigenti prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

3. Al fine di evitare distorsioni alle modalità di prelievo tariffario commisurato alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, i Comuni di cui al comma 29 dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, possono prevedere, con deliberazione del Consiglio Comunale, l'applicazione di una maggiorazione calcolata in misura percentuale sull'importo della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il cui

gettito risulta equivalente all'ammontare della maggiorazione prevista al precedente comma 2.

4. Il comma 13-*bis* dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2. La determinazione delle riduzioni da applicare alle assegnazioni di ciascun comune, ai sensi del citato comma 13-*bis*, viene effettuata con decreto del ministro dell'interno di natura non regolamentare, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da definire entro il 31 marzo 2013, sulla base della certificazione comunale delle superfici attualmente oggetto dei prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, rilevata con il supporto dell'Anci, nonché sulla base dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, all'uopo forniti dall'Agenzia del territorio.

5. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, salva facoltà di introduzione di una Tariffa ai sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 avente natura corrispettiva mediante sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, le parole: 1° gennaio 2013 sono sostituite dalle seguenti: 1° gennaio 2014.*

**\*1-bis.6.** Lanzarin, Dussin, Togni, Bragantini.

*Sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:*

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214, le parole: « 1° gennaio 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 ».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sulle superfici considerate ai fini dei vigenti prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

3. Al fine di evitare distorsioni alle modalità di prelievo tariffario commisurato alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, i Comuni di cui al comma 29 dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, possono prevedere, con deliberazione del Consiglio Comunale, l'applicazione di una maggiorazione calcolata in misura percentuale sull'importo della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il cui gettito risulta equivalente all'ammontare della maggiorazione prevista al precedente comma 2.

4. Il comma 13-*bis* dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2. La determinazione delle riduzioni da applicare alle assegnazioni di ciascun comune, ai sensi del citato comma 13-*bis*, viene effettuata con decreto del ministro dell'interno di natura non regolamentare, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da definire entro il 31 marzo 2013, sulla base della certificazione comunale delle superfici attualmente oggetto dei prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, rilevata con il supporto

dell'Anci, nonché sulla base dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, all'uopo forniti dall'Agenzia del territorio.

5. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, salva facoltà di introduzione di una Tariffa ai sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 avente natura corrispettiva mediante sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, le parole: 1° gennaio 2013 sono sostituite dalle seguenti: 1° gennaio 2014.*

**\*1-bis.7.** Rubinato, Baretta, Mariani.

*Sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:*

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « 1° gennaio 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 ».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sulle superfici considerate ai fini dei vigenti prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

3. Il comma 13-bis dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2. La determinazione delle riduzioni da applicare alle assegnazioni di ciascun comune, ai sensi del citato comma 13-bis, viene effettuata con decreto del ministro dell'interno di natura non regolamentare, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da definire entro il 31 marzo 2013, sulla base della certificazione comunale delle superfici attualmente oggetto dei prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, rilevata con il supporto dell'And, nonché sulla base dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, all'uopo forniti dall'Agenzia del territorio.

4. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, salva facoltà di introduzione di una Tariffa ai sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 avente natura corrispettiva mediante sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, le parole: 1° gennaio 2013 sono sostituite dalle seguenti: 1° gennaio 2014.*

**1-bis.8.** Lanzarin, Dussin, Togni, Bragantini.

*Sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:*

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12,

si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato, ad esclusione dei casi in cui il soggetto passivo sia tenuto al versamento dell'imposta Municipale (IMU) sul medesimo immobile ».

**1-bis.9.** Rubinato, Baretta, Mariani.

*Al comma 1, sostituire le parole: a luglio con le seguenti: a dicembre.*

**1-bis.10.** Lanzarin, Dussin, Togni, Bragantini.

ART. 2.

*Sopprimere l'articolo 2.*

**2. 1.** Barbato.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 14 giugno 2012 sopprimere le seguenti parole: , nonché le disposizioni di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2009, e successive modificazioni.*

**2. 2.** Siragusa, Mariani, Realacci, Bratti, Braga, Motta, Iannuzzi, Benamati, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Viola.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (atto n. 527).**

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (atto n. 527);

considerato che:

secondo la normativa vigente, e segnatamente l'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come interpretato dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'ufficio di componente del Consiglio direttivo degli Enti parco sarebbe da considerare a titolo onorifico;

di conseguenza, la riduzione del numero dei componenti dei suddetti organi collegiali per un verso finirebbe per sacrificare l'esigenza di adeguata rappresentatività del territorio nella definizione delle politiche di gestione dei singoli Enti e, per altro verso, non potrebbe paradossalmente realizzare alcun effetto di contenimento della spesa pubblica;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

a) l'articolo 1, comma 1, del provvedimento sia sostituito con il seguente:

« 1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente: "4. Il Consiglio direttivo è

formato dal Presidente e da sei componenti nominati, entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità, secondo le seguenti modalità:

a) tre, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;

b) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, scelto tra esperti in materia naturalistico-ambientale di comprovata competenza;

c) uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

d) uno, su designazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ».

b) all'articolo 1 del provvedimento, dopo il comma 2, sia inserito il seguente comma:

« 2-bis. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo. Qualora siano designati membri dalla Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una

regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.» »;

c) all'articolo 1 del provvedimento, dopo il comma 2, occorre inserire il seguente:

« 2-bis. Al comma 10 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In quanto soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di amministrazione vigilante, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere di adozione o di modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti." »;

d) l'articolo 2 del provvedimento sia sostituito con il seguente:

« 1. Al riordino degli organi collegiali del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso si provvede previe intese con le regioni e le province autonome interessate, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10. L'intesa deve essere raggiunta entro il termine perentorio di 30 giorni dalla prima convocazione di un apposito incontro. »;

e) l'articolo 3 del provvedimento sia soppresso, in primo luogo per l'intervenuta approvazione dell'articolo 27-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e, in secondo luogo perché i Consorzi di cui all'articolo 3, per le loro peculiari caratteristiche (consorzi obbligatori fra soli soggetti privati, operanti in regime di totale autofinanziamento assicurato dai contributi dei sog-

getti consorziati), sono estranei al sistema della finanza pubblica, come confermato dalla costante estraneità all'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (nel quale devono essere inserite, sulla base del Sec95, il sistema europeo dei conti, tutte le unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche – Settore S13, i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche sempreché, però, esse « siano... finanziate in prevalenza da amministrazioni pubbliche », anche in forma indiretta, sì da incidere in modo significativo sul disavanzo e sul debito pubblico), sicché dalla riduzione dei componenti dei rispettivi organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo, non può, evidentemente e comunque, derivare alcun effetto di contenimento della spesa pubblica. Peraltro, procedendosi al riordino degli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo dei Consorzi di cui al medesimo articolo 3 del provvedimento, si assicuri che a tale riordino si provveda, in linea con il disposto dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con l'adozione di atti sottoposti ai controlli dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 e non con decreti di natura non regolamentare.

f) l'articolo 4, comma 1, del provvedimento, sia sostituito con il seguente:

« 1. L'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001 è sostituito dal seguente: « 1. Il consiglio direttivo del consorzio del Parco, oltre al Presidente, è composto da otto componenti, di cui quattro in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, due in rappresentanza



della regione autonoma della Sardegna e due degli enti locali interessati, designati dalla Comunità del parco. » »;

g) l'articolo 5 del provvedimento sia soppresso, atteso, innanzi tutto, che il Comitato di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, pur essendo plesso istituito e disciplinato direttamente dai Regolamenti comunitari (CE) 66/2010) e (CE) 1221/2009, non sembra provvisto delle caratteristiche necessarie per atteggiarsi nel diritto interno ad autonomo ente con personalità giuridica. Inoltre, un intervento di riordino finalizzato alla razionalizzazione della spesa sarebbe in palese contraddizione con il regime di totale finanziamento delle sue attività a carico dei soggetti, estranei all'amministrazione pubblica, che ne chiedono volta per volta l'attivazione ai fini della certificazione o, rispettivamente, della registrazione;

h) l'articolo 6 del provvedimento sia sostituito con il seguente:

« 1. Entro il termine di 90 giorni, decorrente dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli statuti degli enti di cui agli articoli 1 e 2 sono adeguati a quanto da questi ultimi rispettivamente previsto. Decorso inutilmente detto termine, l'ente è commissariato e all'adeguamento dello statuto provvede il Commissario straordinario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto. Nei casi in cui per l'adeguamento dello statuto la

normativa vigente preveda invece l'intesa con Regioni o Province autonome, ed entro il termine ultimo previsto dalla normativa medesima si siano svolte reiterate ma infruttuose trattative, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri cui prendono parte i Presidenti delle Regioni o i Presidenti delle Province autonome interessate, provvede alla nomina di un Commissario straordinario che, subentrando al presidente e al consiglio direttivo, resta in carica sino al momento in cui l'intesa venga raggiunta.

2. Entro trenta giorni dall'adeguamento degli statuti di cui al presente articolo, i soggetti aventi titolo provvedono alle designazioni di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana. »;

i) sia espressamente previsto nel provvedimento che, in ogni caso, ai fini della conservazione del carattere statutale degli enti Parco nazionali, del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio, dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, e del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, si preveda che almeno il rispettivo Presidente sia in ogni caso nominato, con le modalità previste dalla normativa vigente, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla sicurezza informatica delle reti ( <i>Esame del documento conclusivo e approvazione</i> ) .....	138
ALLEGATO ( <i>Documento conclusivo approvato</i> ) .....	139

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 22 gennaio 2013. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

#### Indagine conoscitiva sulla sicurezza informatica delle reti.

*(Esame del documento conclusivo e approvazione).*

Mario VALDUCCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a cir-

cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Presenta una proposta di documento conclusivo, che illustra.

Intervengono i deputati Jonny CROSIO (LNP), Michele Pompeo META (PD) e il presidente Mario VALDUCCI.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di documento conclusivo (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 15.20.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva sulla sicurezza informatica delle reti.****DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO***Premessa*

Negli ultimi anni, i servizi forniti dai cosiddetti *service provider*, appartenenti tanto ad amministrazioni pubbliche, quanto e soprattutto ad imprese private (*Utilities*, banche, assicurazioni, eccetera), sono cresciuti in maniera esponenziale, sia su reti *wired*, ossia basate su connessioni cablate, sia su reti *wireless*, cioè senza fili.

La diffusione di transazioni espletate interamente « a distanza », infatti, ha prodotto un notevole aumento dell'efficienza a livello sistemico, misurabile in termini di abbattimento dei costi, di accorciamento della filiera di servizio, di tempestività nella raccolta e trattamento delle informazioni, che ha incentivato, sia nel settore pubblico che in quello privato, la diffusione di sistemi di pagamento in rete, anche per transazioni finanziarie e di *e-commerce* di importo contenuto.

Tutto ciò ha però comportato l'emergere di notevoli problemi di sicurezza e di affidabilità delle transazioni in moneta elettronica, tanto che la barriera più rilevante alla crescita di tali transazioni è rappresentata proprio dalla scarsa dimestichezza e dalla diffidenza degli utenti/clienti nell'uso degli strumenti elettronici, spesso dovute ad una non adeguata informazione sui rischi reali che i predetti strumenti comportano e sulle corrette contromisure che possono essere adottate.

Cresce quindi l'esigenza di una diffusione e di una standardizzazione dei sistemi di protezione dei flussi di comunicazione, unitamente ad un'attività su vasta scala di acculturamento dell'utenza, per rendere quest'ultima edotta riguardo alle

informazioni frammentarie, errate e talvolta ingannevoli che corrono sulla rete nonché in merito alle tecniche semplici ed efficaci di protezione che possono essere conseguentemente adottate.

I sistemi attualmente disponibili per la protezione dei dati che viaggiano sulle reti telematiche, infatti, presentano numerosi aspetti di debolezza, sia dal punto di vista della *security* sia sotto il profilo della *privacy*, che rendono relativamente facile, anche per soggetti non particolarmente esperti di *Information Technology*, mettere in chiaro comunicazioni riservate ed utilizzarle a fini dolosi e comunque illegali.

Altro tema rilevante è quello della conservazione sicura dei dati. Le politiche di *backup*, ossia volte alla conservazione di dati al fine di prevenirne la perdita totale, e di *Disaster Recovery*, cioè finalizzate al recupero delle funzionalità e dei dati dopo un evento grave, ove non risultino affidabili, possono condurre a conseguenze potenzialmente disastrose sulla recuperabilità dei dati, sia a livello locale sia a livello di sistema.

In questo quadro, il 1° febbraio 2012, la Commissione ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla sicurezza informatica delle reti che si è focalizzata su tre argomenti principali: l'identità digitale, il « *Cloud computing* » e le reti di telecomunicazione *wired* e *wireless*. In relazione a ciascuno di tali argomenti sono state acquisite dalla Commissione specifiche informazioni.

Nel corso dell'indagine sono stati auditi: il dottor Mario Magini, esperto di sicurezza informatica; l'amministratore delegato di Poste italiane Spa, dottor Massimo Sarmi; rappresentanti di Confindu-

stria; il direttore del Servizio di polizia postale e delle comunicazioni, dottor Antonio Apruzzese; rappresentanti di UIRNet Spa; rappresentanti di Cisco Systems Italy srl; rappresentanti dell'European Electronic Crime Task Force; rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome; rappresentanti di ABI-Lab. Il ciclo di audizioni si è quindi concluso il 18 dicembre 2012 con l'intervento del sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, professor Massimo Vari.

I risultati dell'indagine sono esposti nel presente documento, che, prendendo le mosse da una ricostruzione delle principali tipologie di minacce alla sicurezza delle reti, esamina i fondamentali elementi di criticità delle reti con specifico riferimento ai tre argomenti sopra richiamati, anche alla luce del quadro normativo di riferimento, europeo e nazionale, evidenziando i possibili rimedi. Nelle conclusioni del documento, infine, vengono riepilogate le soluzioni proposte ai fini del potenziamento della sicurezza informatica delle reti.

### *1. Le tipologie di minacce alla sicurezza delle reti.*

L'importanza di Internet, ai fini dello sviluppo economico e sociale di un Paese, è un dato di comune esperienza. Basti pensare che il numero degli utenti della rete è enormemente aumentato negli ultimi anni, anche grazie alla telefonia mobile che ha reso più agevole la connessione a Internet. In Italia, ad esempio, risultano attivate più connessioni telefoniche di quanti siano gli abitanti, il che significa che ogni abitante risulta titolare, mediamente, di più schede telefoniche. Dal 2000 ad oggi, quindi, il numero degli utenti della rete è passato da 360 milioni a 2 miliardi e 200 mila. A tutto ciò ha fatto però riscontro l'emergere di notevoli problemi di sicurezza e di affidabilità della rete soprattutto per quanto concerne le transazioni in moneta elettronica.

Risulta quindi sempre più determinante costruire un ambiente digitale sicuro che offra a tutti i cittadini nuove

possibilità e prospettive di sviluppo. Si tratta di un obiettivo da realizzare con assoluta priorità, giacché il numero delle minacce e delle violazioni della sicurezza ha già provocato notevoli danni economici, riducendo la fiducia degli utenti nell'utilizzo delle nuove tecnologie e ostacolando lo sviluppo del commercio elettronico.

In questo quadro, appare essenziale definire preliminarmente quali siano le possibili minacce alla sicurezza della rete. In particolare, la Comunicazione COM(2011)163 definitivo della Commissione europea, suddivide le minacce, a seconda della loro finalità, in tre grandi categorie:

finalità di sfruttamento, che riguarda le minacce persistenti a fini di spionaggio economico e politico e furti di identità digitale;

finalità di perturbazione, che si riferisce agli attacchi volti all'interruzione di un servizio, con origine da più fonti, come lo *spamming* realizzato mediante botnet o gli attacchi DDoS (*Distributed Denial of Service*), di cui si dirà tra breve;

finalità di distruzione, che riguarda le minacce volte alla distruzione delle infrastrutture critiche – reti elettriche e sistemi idrici intelligenti – che concretamente non sono mai state attuate, ma che non si può escludere che lo possano essere in futuro.

Venendo ai temi che più da vicino interessano la presente indagine, è opportuno passare in rapida rassegna, tra le minacce dianzi menzionate, quelle consistenti nel furto di identità digitale e quelle rivolte al *Cloud computing* e alle reti wired, ossia basate su connessioni cablate, e alle reti *wireless*, cioè senza fili, facenti capo a organizzazioni pubbliche o private.

#### *1.1. Il furto di identità digitale.*

Prima di affrontare il tema del furto dell'identità digitale è opportuno definire innanzitutto che cosa si intenda con l'espressione «identità digitale», giacché essa segna in un certo senso il supera-

mento della nozione classica di identità fondata sulla presenza fisica di una persona. In particolare, l'identità digitale è la rappresentazione di un soggetto esistente nel mondo reale, sia esso persona fisica o ente, all'interno di un sistema informatico. L'identità digitale può essere declinata in diversi contesti. Vi sono contesti più consolidati, come il mondo delle transazioni finanziarie e della posta elettronica, delle *utility* e delle carte di pagamento, ma emergono anche nuovi contesti come quelli legati ai *social network* e alla partecipazione a *community on line*.

Il ciclo di utilizzo delle identità digitali si sviluppa essenzialmente in tre fasi.

il *provisioning*, vale a dire la creazione, da parte di un *identity provider*, dell'identità digitale per definire un'attribuzione univoca all'utente finale;

l'autenticazione ossia l'utilizzo operativo delle credenziali per l'accesso al servizio da parte dell'utente;

la fruizione del servizio.

Il fenomeno del furto d'identità digitale ha trovato espressione principalmente sotto due forme di diffusione: il *phishing* e il *crimeware*. Il primo consiste nella creazione e nell'uso di messaggi e-mail o SMS che invitano a consultare siti *web* realizzati dai frodatori per apparire come se fossero siti autentici, come ad esempio quello di una banca, con l'obiettivo di carpire informazioni personali e riservate. Il secondo si riferisce invece a una specifica classe di codici malevoli, che si diffondono attraverso Internet, in grado di installarsi direttamente sul PC dell'utente e rendere disponibili informazioni personali e codici di accesso a un potenziale truffatore. Tali codici malevoli possono consentire a chi li ha trasmessi di « governare da lontano », come se fossero propri, le migliaia o i milioni di computer colpiti, realizzando il cosiddetto *botnet* (*robot network*).

Secondo i dati forniti dalla polizia postale, in Italia si è registrato un aumento dei casi di furto di identità digitale de-

nunciati dai circa 5 mila registrati nel 2009 ai 45 mila e 807 del 2011. I clienti bancari vittime di tali attacchi sono passati dallo 0,06 per cento del 2010 allo 0,16 per cento del 2011. Nel 96 per cento dei casi, inoltre, si è fatto ricorso a *botnet*, tanto che nel 2011 l'Italia è risultata seconda solo all'India per la localizzazione di *botnet*. Inoltre, in base ai dati forniti da Poste italiane, in Italia vengono rilevate in media 240 mila infezioni giornaliere originate da sette *botnet* principali. Rispetto a questo quadro allarmante è stata posta in essere una significativa attività di contrasto da parte delle istituzioni: in base ai dati forniti dalla polizia postale, nel 2011 sono stati effettuati 95 arresti, mentre nei soli primi sette mesi del 2012 sono stati effettuati ben 109 arresti.

Tutti i soggetti coinvolti nel processo di utilizzo delle identità digitali, si trovano a dover gestire, per la parte di rispettiva competenza, alcune informazioni che possono essere oggetto di attacchi informatici volti ad intercettare, modificare o rendere non disponibili le informazioni in transito. Le criticità che possono manifestarsi vanno pertanto considerate sull'intero processo di gestione, nel loro insieme, al fine di mitigare il rischio complessivo di tutti gli attori coinvolti, dall'*identity provider* all'erogatore del servizio, fino ad arrivare all'utente finale.

Il ruolo dell'*identity provider*, tanto nella fase di provisioning quanto in quella di autenticazione e verifica delle credenziali di accesso – ai fini del controllo del corretto accoppiamento tra credenziali e utente reale – appare comunque particolarmente importante, in quanto volto a garantire l'affidabilità dell'intero sistema di gestione sicura delle identità digitali. La gestione dell'identità digitale da parte di *service provider* pubblici e privati può rappresentare un fattore di freno per la diffusione dei servizi e di difficoltà e complicazione per gli utenti.

È necessario affrontare questo tema in modo generale e sistemico, valutando con estrema attenzione l'opportunità di individuare un'*identity provider* nazionale ovvero di promuovere la realizzazione di una

federazione degli *identity provider* per garantire la circolarità dell'identificazione, a prescindere dallo strumento operativo utilizzato, su tutto il territorio nazionale, consentendo al cittadino di operare con un'unica identità digitale. Per realizzare servizi integrati non è sufficiente, infatti, asserire l'identità nel momento in cui l'utente accede, ma le asserzioni d'identità devono essere trasferite anche tra *service provider* in base a relazioni fiduciarie attualmente non regolamentate, anche se alcuni aspetti tecnici sono stati sviluppati nel modello di Gestione Federata dell'Identità Digitale GFID di DigitPA.

Il tema dell'identità digitale è in discussione anche presso le istituzioni dell'Unione europea con una proposta di regolamento in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (COM(2012)238), che è volta a fissare le condizioni a cui gli Stati membri riconoscono e accettano reciprocamente i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche, fermo restando che, come rilevato dalla Commissione europea, l'emissione di mezzi di identificazione rimane una prerogativa nazionale.

Per quanto riguarda le fasi di autenticazione, va tenuto presente che gli strumenti di autenticazione ai servizi digitali costituiscono spesso un elemento di forte discrezionalità, nonché una leva e un vantaggio competitivo per chi eroga il servizio, in quanto in questa fase bisogna trovare un compromesso tra la facilità di accedere al servizio e il livello di protezione che deve essere assicurato, in quanto più si alza il livello di protezione minore è la facilità di accesso al servizio. Il Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ad esempio, identifica tre livelli di sicurezza. Il primo che prevede il solo inserimento di *username* e *password*, è il più basso e garantisce pochissima sicurezza di accesso. Il secondo che invece prevede, oltre che l'inserimento di *username* e *password*, anche l'utilizzo di un codice generato da appositi dispositivi, come ad esempio le chiavette, che può essere usato una sola

volta (*one-time password*). Infine, il terzo livello, per identificare in maniera forte l'utente, prevede l'impiego di *smart card* utilizzabili a contatto con un lettore, oppure anche senza contatto (cosiddette *contactless*), ovvero prevede l'utilizzo di sistemi biometrici, che introducono un elemento di autenticazione legato a caratteristiche fisiche del soggetto, come, ad esempio, impronte digitali, iride, e simili.

Per quanto attiene alla fruizione del servizio, si rileva come spesso gli utenti *online* non abbiano l'attenzione che dovrebbero avere ai temi della sicurezza e della protezione dell'identità digitale. Come risulta, infatti, da una recente indagine condotta dalla Commissione europea nei 27 Paesi dell'Unione, i cui esiti sono riportati nel *Cyber Security Report 2012*, il 40 per cento degli italiani intervistati, in ciò secondi soltanto ai portoghesi, dichiara di non avere alcuna conoscenza del *cybercrime*. Il tema della consapevolezza dei rischi da parte dell'utente finale dovrebbe assumere, pertanto, un'importanza sostanziale al duplice fine di proteggere l'utente stesso, da sempre considerato l'anello debole nella catena di sicurezza dell'erogazione dei servizi *online*, e di incrementare e facilitare l'utilizzo di strumenti innovativi con una piena consapevolezza delle loro caratteristiche e, quindi, anche dei loro rischi. In questa prospettiva, si dovrebbe, quindi, intervenire con azioni di sensibilizzazione molto forti, con particolare riguardo ai minori. Infatti, sulla base di quanto già realizzato in altri Paesi membri dell'Unione europea e sulla scia dell'obiettivo indicato tra le priorità dell'Agenda digitale europea, i tempi potrebbero essere maturi per effettuare anche in Italia una campagna di comunicazione allargata, continuativa, intersettoriale e coordinata centralmente da un organo governativo. In particolare, per quanto riguarda i minori, si dovrebbe promuovere la loro formazione attraverso percorsi educativi in grado di fornire, fin dai primi livelli scolastici, le competenze necessarie.

Infine, per combattere efficacemente il furto di identità digitale, oltre alle misure

di carattere preventivo a cui d'anzì si è fatto cenno, appare necessario dotare le istituzioni di adeguati strumenti normativi, introducendo nell'ordinamento il reato di furto di identità digitale, prevedendo adeguate sanzioni penali.

### 1.2. Le minacce al Cloud computing.

Gli attacchi informatici possono essere finalizzati, come accennato in precedenza, anche a carpire informazioni diverse dall'identità digitale o a pregiudicare il funzionamento stesso della rete, ostacolando l'erogazione dei servizi.

In questo quadro, particolare attenzione va posta al *Cloud computing* che è rappresentato dall'insieme di tecnologie che permettono, tipicamente come forma di servizio offerto al cliente da un *provider*, di memorizzare, archiviare ed elaborare dati grazie all'utilizzo di risorse *hardware* o *software* distribuite in rete. Il paradigma alla base della logica del *Cloud computing* è quello di offrire su richiesta l'accesso a risorse informatiche geograficamente distribuite, rendendole disponibili sotto forma di servizi al consumo, secondo il modello tipico del *pay-per-use*.

A seconda del tipo di servizio che viene erogato si possono distinguere tre differenti tipologie di *Cloud computing*, con tre livelli crescenti di complessità.

Il primo è quello del *software service*, in cui le applicazioni vengono erogate come servizio in *cloud* (*Software as a Service*). In tale situazione, nel *cloud* l'utente è soltanto un consumatore: non gestisce nulla direttamente, né le applicazioni, né i dati. Ha soltanto a disposizione alcune funzionalità e ha la possibilità di raggiungere su richiesta servizi applicativi.

Il secondo è quello delle piattaforme, per cui il *cloud* eroga la piattaforma tecnologica su cui il cliente sviluppa, testa ed esegue eventualmente le proprie applicazioni (*Platform as a Service*). In tal caso gli aspetti di attenzione concernono principalmente le modalità di trattamento dei dati: il *provider* espone e manutiene una piattaforma che viene messa a disposi-

zione dell'utente; a gestire i dati e le applicazioni su tale piattaforma è tuttavia l'utente stesso.

Il terzo è quello delle infrastrutture, che consiste nel mettere a disposizione dei clienti infrastrutture configurabili, come per esempio macchine e reti virtuali o *storage*, ossia dispositivi *hardware* o supporti per la memorizzazione (*Infrastructure as a Service*). In tale situazione particolare attenzione dovrebbe essere dedicata alle modalità di memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati: il *provider* mette a disposizione nel *cloud* un'infrastruttura nella quale gli utilizzatori possono memorizzare i loro dati o applicazioni. In tal caso il fornitore dei servizi detiene la responsabilità del funzionamento della rete, del suo accesso, dell'*hardware* eccetera.

Anche se non vi sono particolari criticità di natura tecnica, a oggi in Italia la diffusione del *Cloud computing* è ancora molto parziale e il trend di crescita appare inferiore rispetto a quello di altri Paesi. Le maggiori criticità che si registrano in questo settore riguardano innanzitutto il quadro normativo piuttosto incerto, con riferimento anche alla difficoltosa valutazione di possibili ricadute per quanto riguarda la normativa europea in materia di *privacy* e la non piena disponibilità di connessioni a banda larga in tutto il Paese, a causa del cosiddetto *digital divide*.

Inoltre, il *cloud* può rappresentare anche un fattore di rischio importante ai fini della sicurezza della rete, in quanto, ove venisse trasformato in una base d'attacco informatico, potrebbe portare a danni molto diffusi e amplificati. L'utilizzo di infrastrutture *cloud* per compiere attacchi DDoS (*Distributed Denial of Service*), ossia volti ad impedire il corretto funzionamento di un sistema, occupando tutte le sue risorse – ad esempio attraverso l'invio massivo di *spam* – avrebbe un impatto amplificato proprio dall'infrastruttura stessa.

Il *cloud* è quindi una forma di esternalizzazione dell'*Information Technology* che può portare a conseguire economie di scala nell'erogazione dei servizi, ma può

anche trasferire alcune categorie di rischio dal cliente al fornitore. La mitigazione di tali rischi può avvenire su due fronti, dal lato del fornitore che eroga il servizio e dal lato del fruitore.

Dal primo punto di vista la protezione dei sistemi deve avvenire con riferimento all'intensificazione dell'attività di monitoraggio e di aggiornamento dei processi di *incident response*, nonché di integrazione e di monitoraggio dei servizi erogati attraverso il cloud con processi di sicurezza, impiego di politiche, procedure e strumenti di sviluppo sicuro in accordo a *best practice* internazionali. Inoltre appare necessario l'aggiornamento tempestivo dei sistemi e delle applicazioni servite dal *cloud* rispetto a potenziali vulnerabilità individuate sulle infrastrutture del supporto. Si può intervenire anche sulle certificazioni previste, nonché sul miglioramento dell'interfaccia verso il cliente fruitore, con riferimento, per esempio, all'utilizzo di protocolli sicuri per l'integrazione.

Per quanto riguarda la mitigazione dei rischi dal lato del cliente fruitore, gli interventi possibili possono riguardare lo studio di fattibilità preliminare per individuare applicazioni, sistemi e dati adatti alla migrazione sul *cloud*. Ad esempio, potrebbero essere esternalizzate in un'ottica *cloud* le applicazioni e/o piattaforme che si riferiscono ad asset non strategici e a informazioni aziendali non particolarmente sensibili o confidenziali, o comunque a informazioni per le quali non è necessario mantenere una *governance* stretta.

A livello generale, non si evidenziano particolari criticità di una gestione in *cloud* attraverso un *service provider*, pur essendo fondamentale definire a livello contrattuale alcuni aspetti, quali ad esempio: i livelli di servizio offerti e garantiti; la disponibilità, riservatezza e integrità dei dati, la trasparenza nel trattamento dei dati da parte del *service provider*; la conoscenza della localizzazione dei *data center*; la condivisione di procedure in termini di sicurezza degli accessi, eccetera.

Con riferimento al tema del *Cloud computing* sono stati prodotti, nel corso

del 2011, due significativi documenti da parte di amministrazioni pubbliche: il quaderno Consip «*Cloud Security: una sfida per il futuro*», concepito come strumento di approfondimento e di orientamento, e la scheda di documentazione del Garante per la protezione dei dati personali «*Cloud computing: indicazioni per l'utilizzo consapevole dei servizi*», che mira a contribuire all'aumento della conoscenza dei temi rilevanti per la sicurezza nell'utilizzo dei servizi *cloud*. A questi due documenti si sono poi aggiunte le raccomandazioni e le proposte sull'utilizzo del *Cloud computing* nella pubblica amministrazione elaborate da DigitPA. In tutti questi casi si insiste sulla necessità di un'attenta regolamentazione dei servizi *cloud* nel contesto governativo, tale da fornire suggerimenti e indicazioni a tutti gli altri comparti nazionali.

### 1.3. Le minacce alle reti wired e wireless.

Le reti di telecomunicazioni realizzate da organismi pubblici o privati hanno assunto nel corso del tempo un'importanza crescente.

Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni lo sviluppo delle reti informatiche risale all'inizio degli anni Novanta con l'istituzione della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPAR), che ha condotto, nel corso degli anni, alla realizzazione del più avanzato Sistema Pubblico di Connettività. Il Codice dell'amministrazione digitale definisce il Sistema Pubblico di Connettività come «l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione». Il coordinamento del sistema, svolto fino al 2012



da DigitPA, è stato ora ereditato dall'Agenzia per l'Italia digitale istituita dal decreto-legge n. 83 del 2012.

Nel settore privato, invece, va ricordata, innanzitutto, la rete a banda larga realizzata da Poste italiane, che si affianca alla sua tradizionale infrastruttura fisica, collegando 11 mila uffici postali. Inoltre nel campo della logistica merita particolare attenzione la rete in corso di realizzazione da parte di UIRnet, società partecipata da soggetti pubblici come le autorità portuali e le società che gestiscono interporti, che si configura come una infrastruttura di comunicazione digitale per lo scambio di informazioni destinata agli operatori della logistica, ai fini dell'efficientamento del trasporto e della distribuzione delle merci. Infine, all'interno del settore bancario si evidenzia, a livello di sistema, una dotazione diffusa di un'infrastruttura di rete in grado di supportare adeguatamente l'operatività bancaria, sia nei rapporti con la clientela sia nei rapporti interbancari.

L'efficienza e la sicurezza della rete hanno un impatto considerevole sulla qualità dei servizi. Nel corso del tempo, quindi, gli operatori coinvolti hanno sviluppato misure di protezione della rete sempre più forti, che richiedono significativi investimenti. In questo quadro, va segnalato, in primo luogo, il sistema di allarme realizzato dal Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (CNAIPIC) che fa capo alla polizia postale. Il sistema coinvolge, attraverso una rete di collegamento, numerosi enti pubblici e privati, tra cui Poste italiane e molte banche, consentendo di allertare immediatamente tutti gli enti interessati in caso di attacco informatico sferrato ad uno di essi, al fine di consentire loro di adottare tempestivamente le necessarie contromisure.

La rete realizzata da Poste italiane, inoltre, è dotata di 5 *data center*, che garantiscono anche il *Disaster Recovery*, vale a dire l'insieme di misure tecnologiche e organizzative/logistiche atte a ripristinare sistemi, dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi, a fronte di gravi emergenze che ne intacchino la

regolare attività, anche al fine assicurare la continuità operativa dell'azienda (*Business Continuity*).

Per quanto riguarda il settore bancario, infine, in tema di continuità operativa di reti e infrastrutture critiche, dalle rilevazioni svolte nel 2009 dall'Osservatorio *Business Continuity* di ABI-Lab, emerge come la totalità delle banche intervistate si sia dotata di un piano di continuità operativa al proprio interno, mentre il 95 per cento delle stesse abbia previsto un piano di *Disaster Recovery* e il 90 per cento abbia individuato un responsabile interno dello stesso piano, evidenziando un elevato livello di efficienza in relazione ai processi critici interni alle diverse strutture bancarie. Tuttavia, ulteriori analisi effettuate negli anni passati nello stesso settore bancario hanno rivelato come, con riferimento al rapporto con alcuni fornitori qualificati, in particolare, con gli operatori di telecomunicazioni, la condivisione delle informazioni sui piani di continuità operativa e di *Disaster Recovery* avvenga con criticità, evidenziando come sia opportuno normare più nel dettaglio il rapporto con i predetti fornitori. In particolare, l'esperienza passata ha evidenziato come, nel verificarsi di eventi catastrofici che hanno compromesso la normale operatività della banca, si siano riscontrate difficoltà di gestione della crisi, riconducibili in linea di massima a una non corretta condivisione dei rispettivi piani di continuità operativa tra i diversi attori coinvolti. Da ciò nasce l'esigenza di disciplinare, sotto il profilo normativo, adeguate strategie e politiche di continuità operativa e *Disaster Recovery* anche nei riguardi degli operatori di telecomunicazioni, nonché di regolamentare le procedure e le azioni di blocco che possono essere effettuate da *provider* di servizi Internet e operatori di telecomunicazioni in caso di accessi a siti sospetti, transazioni e comunicazioni anomale.

Sotto il profilo operativo, va segnalato come l'Italia abbia partecipato alle principali esercitazioni sulla sicurezza cibernetica fin qui svolte a livello internazionale, al fine di aumentare il grado di cooperazione tra i partecipanti nella ge-

stione di una crisi cibernetica. Si pensi, ad esempio, alla prima esercitazione paneuropea *CyberEurope 2010*, all'esercitazione UE-USA *Cyber Atlantic 2011* nonché l'esercitazione *CyberEurope 2012* che, rispetto alla prima edizione, si è caratterizzata per la partecipazione anche di soggetti privati, come Telecom Italia, oltre che di pubbliche amministrazioni.

## 2. Il quadro normativo europeo.

Negli ultimi anni l'Unione europea ha manifestato una crescente attenzione al tema della sicurezza informatica delle reti.

Dal 2004, infatti, l'Unione si è dotata di un'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), a cui è affidato il compito di analizzare i rischi attuali ed emergenti al fine di contribuire ad assicurare un elevato livello di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione e di sviluppare una cultura in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione a vantaggio dei cittadini, dei consumatori, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni. Due ulteriori importanti iniziative sono state poi assunte dall'Unione nel 2009.

Si è trattato, in primo luogo, della Comunicazione della Commissione europea COM(2009)149 definitivo sulla protezione delle infrastrutture critiche informatizzate, che ha prospettato la necessità dell'adozione di un piano di azione CIIP (*Critical Information Infrastructure Protection*). In questo quadro le infrastrutture critiche informatizzate sono state definite come quelle infrastrutture concernenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione la cui perturbazione o distruzione appare suscettibile di determinare gravi ripercussioni su funzioni vitali della società. Tra le iniziative del piano di azione CIIP rientra la costituzione del Forum europeo degli Stati membri, istituito nello stesso 2009 e sostenuto dall'ENISA, quale sede di confronto e discussione nell'ambito degli Stati membri, con l'obiettivo di promuovere i contatti e la cooperazione tra attori pubblici e privati.

In secondo luogo, è stata adottata la direttiva 2009/140/CE in base alla quale gli

Stati membri sono chiamati ad assicurare che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico adottino adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per gestire i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi e garantire l'integrità delle loro reti e la continuità della fornitura dei servizi su tali reti. Inoltre, gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunichino all'autorità nazionale di regolamentazione competente ogni violazione della sicurezza o perdita dell'integrità che abbia avuto conseguenze significative sul funzionamento delle reti o dei servizi. Viene inoltre previsto che, se del caso, l'autorità nazionale interessata informi le autorità nazionali degli altri Stati membri e l'ENISA.

Successivamente, nell'ambito della Comunicazione COM(2010)245 definitivo/2 sull'Agenda digitale europea, la Commissione ha prospettato l'esigenza della costituzione di *Computer Emergency Response Team* (CERT), ossia squadre per la risposta ad emergenze informatiche, di livello nazionale; la cooperazione tra i vari CERT nazionali degli Stati membri dell'Unione; l'istituzione di un CERT europeo. A tale proposito l'ENISA ha stabilito una *roadmap* in vista dell'integrazione dei sistemi nazionali di condivisione delle informazioni e di allarme.

Anche la già citata Comunicazione COM(2011)163 definitivo della Commissione europea, concernente il piano d'azione CIIP 2011, si sofferma sull'importanza di un rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri e il settore privato a livello nazionale, europeo e internazionale. La comunicazione è stata oggetto di dibattito nell'ambito della Conferenza ministeriale sulla protezione delle infrastrutture critiche di Balatonfüred del 14-15 aprile 2011, le cui indicazioni sono state recepite nelle Conclusioni del Consiglio telecomunicazioni dell'Unione del 27 maggio 2011. In tale documento il Consiglio ha invitato gli Stati ad intraprendere

una serie di azioni tra le quali rientra, oltre alla costituzione di CERT nazionali, l'adozione di una strategia di sicurezza informatica nazionale, l'elaborazione di piani di emergenza nazionali, l'organizzazione di esercitazioni nazionali e la partecipazione ad esercitazioni europee. Con riferimento a tale ultimo aspetto nel periodo 2010-2011 si sono svolte le tre esercitazioni a cui si è fatto cenno in precedenza.

Da ultimo, per quanto concerne il tema specifico dell'identità digitale, è in discussione presso le istituzioni dell'Unione europea, la proposta di regolamento in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (COM(2012)238) di cui si è detto in precedenza.

### 3. Il quadro normativo nazionale.

Nell'esaminare il quadro normativo nazionale è opportuno innanzitutto menzionare quali sono i principali soggetti istituzionali che, ai sensi della disciplina vigente, si occupano della sicurezza informatica delle reti. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:

la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite il Dipartimento informazioni per la sicurezza, ai fini della valutazione della minaccia e l'Ufficio del Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri;

il Ministero dell'interno, per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e il contrasto al crimine informatico e per la difesa civile. Presso il Dipartimento di pubblica sicurezza, in particolare, opera la polizia postale, con compiti di contrasto al crimine informatico e alla pedopornografia *on line*, nonché di tutela del diritto di autore sul *web*. La polizia postale opera attraverso due centri nazionali: il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (CNAIPIC) e il Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia sulla rete Internet (CNCPO);

il Ministero della difesa, per la difesa dello Stato e la sicurezza delle reti e dei sistemi facenti capo al settore della Difesa;

il Ministero dello sviluppo economico, per la sicurezza delle reti e la tutela delle comunicazioni elettroniche;

il Ministero degli affari esteri, per le attività internazionali.

Inoltre, tra il 2011 e il febbraio 2012, ha operato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un gruppo di studio per la sicurezza dell'utilizzo dello spazio cibernetico con l'obiettivo di: effettuare la ricognizione delle strutture esistenti presso le varie amministrazioni in relazione alle rispettive competenze, valutando l'adeguatezza delle stesse rispetto alle potenzialità delle minacce; individuare gli assetti organizzativi realizzati in altri Paesi, con particolare riguardo a quelli facenti parte dell'Unione europea, della NATO e del G8; formulare una proposta organizzativa per mettere a sistema le strutture nazionali esistenti.

Infine, sempre in ambito nazionale operano due CERT istituzionali: il CERT-SPC (Sistema Pubblico di Connettività), istituito presso DigitPA (ora Agenzia per l'Italia digitale), rivolto agli utenti delle pubbliche amministrazioni e il CERT-DIFESA istituito presso lo Stato maggiore della difesa, con il compito di servire gli utenti della Difesa.

Dal punto di vista normativo, il quadro di riferimento, oltre al Codice dell'amministrazione digitale a cui si è fatto cenno in precedenza, è rappresentato dal Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 70 del 2012, con il quale è stata recepita la già citata direttiva 2009/140/CE. Con tale ultimo intervento normativo, è stata affidata al Ministero dello sviluppo economico, l'individuazione di misure minime di sicurezza di natura tecnica ed organizzativa che gli operatori di rete ed i fornitori di servizi di comunicazione elettronica sono tenuti ad adottare per gestire adeguatamente i rischi. La

verifica del rispetto delle misure compete al medesimo Ministero, o ad un organismo indipendente da esso incaricato, che può applicare sanzioni in caso di violazioni o di inadempimenti alle norme. Al fine di tale verifica, le imprese sono tenute a fornire al Ministero le informazioni necessarie. Le segnalazioni degli incidenti di sicurezza sono indirizzate dagli operatori al Ministero che provvede a comunicarle, su base annuale o quando lo richieda, alla Commissione europea ed all'ENISA.

Il medesimo decreto legislativo n. 70 del 2012 ha previsto poi l'istituzione di un CERT nazionale presso il Ministero dello sviluppo economico, con il compito di svolgere un ruolo di coordinamento degli altri CERT istituzionali e privati verso il CERT europeo. Infatti, i due CERT esistenti in Italia e sopra richiamati, quello del sistema pubblico di connettività e quello Difesa, non rispondono ai requisiti previsti dall'Unione europea in quanto sono rivolti a specifiche utenze – le pubbliche amministrazioni, nel primo caso, il settore della difesa, nel secondo – e non alla generalità dei cittadini e delle imprese.

In particolare, il CERT nazionale è chiamato a: effettuare il monitoraggio delle vulnerabilità e l'osservazione dei comportamenti ostili registrati in rete; predisporre un sistema articolato di comunicazione mediante avvisi e segnalazioni delle emergenze; predisporre e impiegare procedure di coordinamento, in occasione del verificarsi di incidenti informatici; interagire con una pluralità di interlocutori omologhi per funzioni, al fine di verificare i dati ottenuti; migliorare i meccanismi e le misure di protezione sulla base degli incidenti avvenuti.

Infine, con riferimento all'identità digitale merita ricordare il recente decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, di recepimento della direttiva 2009/136/CE, che ha modificato il codice in materia di protezione dei dati personali. In particolare, è stato introdotto nel codice l'obbligo per le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di notificare sollecitamente al

Garante per la protezione dei dati personali ogni avvenuta violazione di dati personali. Tale comunicazione si deve rivolgere anche al contraente del servizio o altra persona qualora la violazione dei dati personali rischi di arrecare pregiudizio ai loro dati personali e alla riservatezza.

### *Conclusioni.*

Negli ultimi anni l'emergere di notevoli problemi di sicurezza e di affidabilità della rete soprattutto per quanto concerne le transazioni in moneta elettronica ha reso sempre più pressante l'esigenza di costruire un ambiente digitale sicuro che offra a tutti i cittadini nuove possibilità e prospettive di sviluppo. Si tratta di un obiettivo da realizzare con assoluta priorità, giacché il numero delle minacce e delle violazioni della sicurezza ha già provocato notevoli danni economici, riducendo la fiducia degli utenti nell'utilizzo delle nuove tecnologie e ostacolando lo sviluppo del commercio elettronico.

Ai fini della presente indagine conoscitiva, tra le minacce che appaiono più significative per la sicurezza della rete figurano quelle consistenti nel furto dell'identità digitale e quelle rivolte ai *Cloud computing* e alle reti *wired* e *wireless* facenti capo a organizzazioni pubbliche o private.

Per quanto riguarda il furto dell'identità digitale, tutti i soggetti coinvolti nel processo di utilizzo delle identità digitali, si trovano a dover gestire, per la parte di rispettiva competenza, alcune informazioni che possono essere oggetto di attacchi informatici volti ad intercettare, modificare o rendere non disponibili le informazioni in transito. Le criticità che possono manifestarsi vanno pertanto considerate sull'intero processo di gestione, nel loro insieme, al fine di mitigare il rischio complessivo di tutti gli attori coinvolti dall'*identity provider*, all'erogatore del servizio fino ad arrivare all'utente finale.

In questo quadro, dovrebbe essere valutata l'opportunità di individuare un'*iden-*

*tity provider* nazionale ovvero di promuovere la realizzazione di una federazione degli *identity provider* per garantire la circolarità dell'identificazione, a prescindere dallo strumento operativo utilizzato, su tutto il territorio nazionale, consentendo al cittadino di operare con un'unica identità digitale.

Inoltre, gli strumenti di autenticazione dovrebbero essere concepiti in modo da trovare un giusto compromesso tra la facilità di accesso e il livello di protezione, fermo restando che la protezione più affidabile è quella che prevede non solo l'inserimento di *username* e *password*, ma anche l'autenticazione dell'utente attraverso l'impiego di sistemi *one-time-password*, *smart card* o addirittura di sistemi biometrici.

Risulta altresì necessario incrementare e facilitare l'utilizzo di strumenti innovativi da parte degli utenti finali con una piena consapevolezza delle caratteristiche di tali strumenti e, quindi, anche dei loro rischi. In questa prospettiva, si dovrebbe, quindi, intervenire, sulla scia dell'obiettivo indicato tra le priorità dell'Agenda digitale europea, con azioni di sensibilizzazione molto forti, con particolare riguardo ai minori, attraverso una campagna di comunicazione allargata, continuativa, inter-settoriale e coordinata centralmente da un organo governativo. In particolare, per quanto riguarda i minori, si dovrebbe promuovere la loro formazione attraverso percorsi educativi in grado di fornire, fin dai primi livelli scolastici, le competenze necessarie.

Infine, per combattere efficacemente il furto di identità digitale, oltre alle misure di carattere preventivo a cui dianzi si è fatto cenno, appare necessario dotare le istituzioni di adeguati strumenti normativi, introducendo nell'ordinamento il reato di furto di identità digitale, prevedendo adeguate sanzioni penali.

Per quanto attiene al *Cloud computing*, in Italia la sua diffusione è ancora molto parziale e il *trend* di crescita appare inferiore rispetto a quello di altri Paesi. Il *Cloud* può rappresentare un fattore di rischio importante ai fini della sicurezza

della rete, in quanto, ove venisse trasformato in una base d'attacco informatico, potrebbe portare a danni molto diffusi e amplificati.

La mitigazione di tale rischio può avvenire su due fronti, dal lato del fornitore, attraverso l'intensificazione dell'attività di monitoraggio e di aggiornamento dei processi di *incident response* nonché mediante l'integrazione dei servizi erogati attraverso il *cloud* con processi di sicurezza, e dal lato del fruitore, individuando applicazioni, sistemi e dati adatti alla migrazione sul *cloud*, come per esempio quelli che attengono ad informazioni per le quali non è necessario mantenere una *governance* stretta.

Nel caso di gestione in *cloud* attraverso un *service provider*, appare necessario definire a livello contrattuale alcuni aspetti, quali ad esempio: i livelli di servizio offerti e garantiti; la disponibilità, riservatezza e integrità dei dati; la trasparenza nel trattamento dei dati da parte del *service provider*; la conoscenza della localizzazione dei data center; la condivisione di procedure in termini di sicurezza degli accessi, eccetera.

Infine, per quanto concerne l'utilizzo del *Cloud computing* nella pubblica amministrazione appare necessaria un'attenta regolamentazione dei servizi *cloud* nel contesto governativo, tale da fornire suggerimenti e indicazioni a tutti gli altri comparti nazionali.

Per quanto riguarda le reti *wired* e *wireless*, si evidenzia come le reti di telecomunicazioni realizzate da organismi pubblici o privati, abbiano assunto nel corso del tempo un'importanza crescente. Si pensi, ad esempio, nel settore pubblico al Sistema Pubblico di Connettività e nel settore privato alla rete a banda larga realizzata da Poste italiane – che si affianca alla sua tradizionale infrastruttura fisica, collegando 11 mila uffici postali – alla rete in corso di realizzazione da parte di UIRnet, destinata agli operatori della logistica, e alla rete diffusa nel settore bancario in grado di supportare adegua-

tamente l'operatività bancaria, sia nei rapporti con la clientela sia nei rapporti interbancari.

In proposito, appare necessario disciplinare, sotto il profilo normativo, adeguate strategie e politiche di continuità operativa e *Disaster Recovery*, anche nei riguardi degli operatori di telecomunicazioni, nonché di regolamentare le procedure e le azioni di blocco che possono essere effettuate da *provider* di servizi Internet e operatori di telecomunicazioni in caso di accessi a siti sospetti, transazioni e comunicazioni anomale.

Più in generale, ai fini della sicurezza della rete, ferma restando l'esigenza di

proseguire lungo la strada della cooperazione tra Stati e tra operatori pubblici e privati, come emerso nelle Conclusioni del Consiglio telecomunicazioni dell'Unione del 27 maggio 2011, appare necessario intraprendere una serie di azioni tra le quali merita segnalare, oltre alla costituzione di squadre di livello nazionale per la risposta ad emergenze informatiche (CERT nazionali), l'adozione di una strategia di sicurezza informatica nazionale, l'elaborazione di piani di emergenza nazionali, l'organizzazione di esercitazioni nazionali e la partecipazione, come già avvenuto nel recente passato, ad esercitazioni europee.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante approvazione della disciplina del mercato a termine del gas naturale, predisposta dal Gestore dei mercati energetici. Atto n. 530 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	151
Programma di utilizzo, per l'anno 2012, dell'autorizzazione di spesa, previsto ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 533 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	154

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle caratteristiche attuali dello sviluppo del sistema industriale e il ruolo delle imprese partecipate dallo Stato, con particolare riferimento al settore energetico ( <i>Esame e approvazione del documento conclusivo</i> ) .....	155
ALLEGATO ( <i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i> ) .....	157

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 gennaio 2013. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

#### La seduta comincia alle 13.30.

**Schema di decreto ministeriale recante approvazione della disciplina del mercato a termine del gas naturale, predisposta dal Gestore dei mercati energetici.**

**Atto n. 530.**

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore*, sottolinea che la gestione economica del mer-

cato del gas naturale è stata affidata in esclusiva dalla legge n. 99/2009 (articolo 30, comma 1) al Gestore del mercato elettrico, che lo organizza secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza. A questo fine il Gestore predispone la disciplina del gas naturale, che viene poi approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (comma 1).

Il Gestore dei Mercati Energetici Spa (GME) è la società, costituita dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE Spa, cui è affidata l'organizzazione e la gestione economica del mercato elettrico.

Il GME gestisce attualmente:

una piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale (P-GAS) che prevede che a seguito della combinazione delle offerte i relativi contratti siano con-

clusi su base bilaterale, nella quale gli operatori assolvono gli obblighi di offerta previsti dall'articolo 11, comma 2, della legge 2 aprile 2007, n. 40, nonché l'offerta dei quantitativi di gas, come previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 130/10;

un mercato a pronti del gas naturale (MGAS), nell'ambito del quale gli operatori possono acquistare e vendere quantitativi di gas riferiti a ciascun giorno-gas; in tale contesto il GME assume la funzione di controparte centrale. Il mercato a pronti MGAS si articola in due fasi:

mercato del giorno prima del gas (MGP-GAS), in cui vengono negoziate in modalità continua le offerte di acquisto e vendita di gas relative al giorno-gas successivo;

mercato infragiornaliero del gas (MI-GAS), in cui vengono selezionate offerte di acquisto e vendita di gas relative al giorno stesso, con lo scopo di bilanciare le posizioni degli operatori.

una piattaforma per il bilanciamento del gas naturale (PB-GAS), nell'ambito della quale gli utenti dei servizi di stoccaggio offrono giornalmente, in acquisto e in vendita, le risorse di stoccaggio nella propria disponibilità. Allo stesso modo Snam Rete Gas, in qualità di soggetto responsabile del bilanciamento, offre sulla PB-GAS, in acquisto o in vendita, una quantità di gas corrispondente allo sbilanciamento complessivo del sistema, al fine di approvvigionarsi delle necessarie per mantenere bilanciato il sistema gas. Grazie a tale piattaforma, dunque, sia il responsabile del servizio di bilanciamento, sia gli utenti possono approvvigionarsi delle risorse necessarie a effettuare il bilanciamento del sistema.

L'articolo 32 del decreto legislativo 1° luglio 2011, n. 93 (di recepimento del Terzo pacchetto energia), ha inoltre disposto che il GME assuma la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale (cioè con consegna del gas acquistato non

solo per il giorno successivo ma anche in un periodo prefissato).

In Italia, la borsa del gas è stata gradualmente avviata da alcuni anni per lo sviluppo di un mercato concorrenziale, per fornire gas a prezzi competitivi ai consumatori e alle imprese.

Il GME ha reso operativa nel maggio 2010 la piattaforma informatica P-GAS (come previsto dal decreto ministeriale 18 marzo 2010), per la negoziazione delle quote di gas naturale importato da paesi non UE, che gli importatori con contratto pluriennale sono obbligati ad offrire a terzi (articolo 11 del decreto legge n.7/07). Successivamente, con il decreto ministeriale 6 agosto 2010 si è previsto che i produttori di gas naturale assolvano all'obbligo di cessione delle *royalty*, ovvero le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, esclusivamente presso la medesima piattaforma P-GAS.

Un altro passo per lo sviluppo graduale della borsa del gas si è concretizzato con l'avvio del mercato a pronti del gas naturale (M-GAS) nel dicembre 2010.

Con il recepimento del terzo pacchetto di direttive UE sui mercati dell'elettricità e del gas naturale si è stabilito che il GME assuma la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale, che comprende sia il mercato a pronti sia il mercato a termine. A tal fine, l'AEEG deve fissare le condizioni regolatorie atte a garantire al GME lo svolgimento di tali attività, ivi comprese quella di controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori su tali mercati e quella di operare presso la piattaforma di scambio gestita da Snam Rete Gas.

L'AEEG ha provveduto con la deliberazione 525/2012/r/GAS del 6 dicembre 2012 (Disposizioni in materia di condizioni regolatorie funzionali a garantire al gestore dei mercati energetici lo svolgimento dell'attività di gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale), in cui ha previsto, tra l'altro, che il GME abbia accesso al sistema PSV (Punto di scambio virtuale, è un *hub* virtuale in cui è possibile effettuare scambi e cessioni di gas



immesso nella Rete Nazionale di Gascott) gestito da Snam Rete Gas in qualità di operatore qualificato e abbia titolo ad immettere nel sistema PSV transazioni per la consegna dei quantitativi di gas oggetto dei contratti conclusi anche per conto degli operatori di cui è controparte. Il GME e Snam Rete Gas dovranno sottoscrivere un'apposita convenzione trasmessa preliminarmente all'AEEG per l'approvazione. Snam Rete Gas dovrà inoltre trasmettere all'Autorità una proposta di aggiornamento delle condizioni PSV in linea con le nuove esigenze.

Il provvedimento in esame, sul quale la Commissione deve esprimere un parere al Governo, è costituito da 82 articoli, raggruppati in sette titoli, talvolta articolati in capi e sezioni.

Il Titolo I contiene l'oggetto, richiama le norme a cui lo schema di decreto fornisce attuazione e detta le definizioni, all'interno delle quali si segnala che MGAS assume ora il significato di «mercato del gas organizzato dal GME», articolato in MPGAS (mercato del gas a pronti) e MT-GAS (mercato del gas a termine con obbligo di consegna e ritiro). Si dispone anche che gli operatori del MGAS, a fronte del servizio reso dal GME, sono tenuti al pagamento di un corrispettivo di accesso, di un corrispettivo fisso annuo, di una somma proporzionale ai MWh negoziati, un corrispettivo in caso di attivazione di procedure particolari. L'importo è stabilito annualmente dal GME.

Il Titolo II riguarda i requisiti di ammissione al mercato (competenza nell'utilizzo dei sistemi telematici, assenza di condanne e di esclusione dal mercato, salvo il caso che sia avvenuta su richiesta) e le procedure per l'ammissione. Snam Rete Gas è ammessa di diritto.

Il Titolo III è quello più corposo (24 articoli) e concerne il funzionamento del mercato. Il Mercato a pronti è trattato nel Capo I, a sua volta articolato in due sezioni (Sezione I per il Mercato del giorno prima e Sezione II per il Mercato infragiornaliero). Il Mercato a termine è trattato nel Capo II. I Capi III e IV

riguardano rispettivamente la gestione degli errori e le condizioni di emergenza e sospensione del MGAS.

Il Titolo IV disciplina le modalità di liquidazione e fatturazione delle partite economiche. Il GME, al termine di ciascuna sessione del MGAS, valorizza e comunica agli operatori le transazioni di acquisto e di vendita; inoltre, al termine di ciascun periodo di fatturazione, valorizza e comunica gli acquisti e le vendite concluse. Ai fini della regolazione dei pagamenti, il GME determina, per ogni operatore, la posizione netta, debitrice o creditrice, nei confronti del GME stesso, sulla base degli importi, comprensivi di IVA ove applicabile, afferenti alle fatture emesse e ricevute dal GME relativamente allo stesso periodo di fatturazione. Le fatture riferite a ciascun giorno gas devono contenere le quantità di gas e il prezzo a cui le quantità sono valorizzate, le partite fiscali e l'importo totale; le fatture riferite a ciascun periodo rilevante devono contenere il numero e la tipologia dei contratti negoziati, il prezzo a cui i contratti sono valorizzati, le partite fiscali e l'importo totale: sono oggetto di fattura anche i corrispettivi per i servizi erogati dal GME.

Il Titolo V disciplina i sistemi di garanzia, regolazione dei pagamenti e le ipotesi di inadempimento. Più in particolare il GME affida il servizio di tesoreria ad un istituto di credito o finanziario che, fino al mese di luglio 2015 è la Banca Popolare di Sondrio.

Ai fini della presentazione di offerte congrue sul MGAS, l'operatore può presentare, congiuntamente o disgiuntamente, una garanzia nella forma di fideiussione a prima richiesta rilasciata da istituti bancari che soddisfino determinati requisiti, ovvero nella forma di deposito infruttifero in contanti. L'operatore che abbia prestato garanzie, sia nella forma di fideiussione, sia in quella di deposito infruttifero, può in ogni momento richiedere la modifica dell'ammontare garantito, presentando all'istituto affidatario una lettera di aggiornamento di tale ammontare. Il GME determina e aggiorna la capienza della garanzia. Qualora la garanzia risulti inca-

piante l'operatore è obbligato ad adeguare l'ammontare garantito, pena l'applicazione della procedura di inadempimento (Capo I, articolo 54-57). La regolazione dei pagamenti degli operatori a favore del GME deve avvenire tramite « bonifici di importo rilevante » (BIR). In caso di ritardo, il pagamento dell'importo dovuto è maggiorato degli interessi di mora, nonché di una penale pari all'uno per cento dell'importo dovuto. Infine in caso di mancato pagamento si applica la procedura di inadempimento. I pagamenti a favore degli operatori sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti. Qualora il GME, per cause ad esso imputabili, effettui i pagamenti oltre i termini previsti, agli operatori creditori sono riconosciuti interessi applicando un tasso pari a quello riconosciuto al GME sulle giacenze sui conti di tesoreria. Le ipotesi di inadempimento dell'operatore del MGAS si presentano quando: non abbia effettuato i pagamenti a favore del GME; non possa registrare la posizione netta al termine del periodo di negoziazione; non adegui la garanzia. Di conseguenza il GME sospende l'operatore del MGAS, escute la garanzia e chiude tutte le posizioni nette.

Il Titolo VI prevede norme in materia di misure disciplinari in caso di violazioni della disciplina in oggetto e delle disposizioni tecniche di funzionamento (DTF), inoltre sono previste disposizioni relative alle modalità di contestazione relative al MGAS da parte degli operatori ed è, infine, indicata la procedura da seguire in caso di controversie tra operatori e GME. Le controversie tra GME e operatori in relazione alla presente disciplina e alle disposizioni tecniche di funzionamento sono risolte da un Collegio arbitrale che ha sede presso il GME in Roma. Le controversie relative al mancato pagamento dei corrispettivi e dei contributi sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano. Infine è prevista anche la possibilità di ricorrere a procedure di arbitrato disciplinate dall'AEEG.

L'Autorità per l'energia elettrica, in data 10 gennaio 2013, con delibera n. 4/2013/1/GAS, ha espresso il proprio parere

favorevole sullo schema di decreto in esame con alcune prescrizioni volte a migliorare il sistema di garanzie del GME.

Propone quindi alla Commissione di esprimere un parere favorevole, analogamente a quanto deliberato dall'altro ramo del Parlamento, sullo schema di decreto in esame. Aggiunge che la normativa prevede un passaggio parlamentare solo in caso di modifiche sostanziali della disciplina, pertanto ritiene opportuno puntualizzare in questa sede l'opportunità che il Ministro dello sviluppo economico possa procedere con proprio decreto, sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per introdurre modifiche più marginali – in relazione all'alto grado di tecnicità – alla disciplina sopra delineata.

La Commissione approva all'unanimità il parere favorevole proposto dal relatore.

**Programma di utilizzo, per l'anno 2012, dell'autorizzazione di spesa, previsto ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 533.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela DAL LAGO, *presidente* e relatore, ricorda che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, sul programma di utilizzo, per l'anno 2012, dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, trasmesso dal Ministro dello sviluppo economico il 18 gennaio 2013. Il parere dovrà essere espresso entro il prossimo 10 febbraio.

L'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, recante norme in materia di attività produttive, ha autorizzato, a partire dal 1999, una spesa annuale da destinarsi ad attività di studio e ricerca nei settori delle attività produttive di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

Lo stanziamento è riferito a tre fattispecie distinte per finalità o strumenti: collaborazione di esperti o società specializzate mediante appositi contratti; costituzione di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto; utilizzo di esperti di alta qualificazione per il supporto alle attività di coordinamento di progetti e programmi ad alto contenuto tecnologico di imprese italiane nei settori aeronautico e spaziale e dei prodotti elettronici e ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale.

Per l'anno 2012 il capitolo di spesa 2234 prevede una dotazione finanziaria pari a 165.476 euro, cui si deve aggiungere una integrazione dal capitolo 1735 di ulteriori 90.664 euro.

In base alla relazione illustrativa si prevede per l'anno 2012 attività di supporto al settore delle crisi d'impresa e ai settori industriali interessati dalle politiche di sviluppo sostenibile (mobilità sostenibile, chimica verde e industria del riciclo). In particolare, si prevede la messa a punto di un sistema informativo di gestione di dati e informazioni basata sulla *business intelligence* focalizzato sui temi di politica industriale, nonché supporto alle attività di assistenza tecnica al settore chimico con riferimento alle sostanze pericolose previste dal regolamento europeo REACH.

Osserva che l'impegno finanziario non si discosta da quelli già autorizzati per le annualità pregresse. Stigmatizzato il fatto che si chiede alla Commissione un parere sulla destinazione di somme già utilizzate da Ministero nel corso dell'anno appena concluso, propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole senza alcuna osservazione o, in alternativa, di prendere atto dei contenuti del provvedimento in esame, senza esprimere alcun parere.

Andrea LULLI (PD), associandosi ai rilievi della presidente in merito all'inopportuno ritardo con cui viene trasmesso alla Commissione il programma in titolo, ritiene preferibile, pur preso atto di un

contenuto complessivamente condivisibile, non procedere all'espressione del parere.

La Commissione conviene.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 22 gennaio 2013. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Indagine conoscitiva sulle caratteristiche attuali dello sviluppo del sistema industriale e il ruolo delle imprese partecipate dallo Stato, con particolare riferimento al settore energetico.**

*(Esame e approvazione del documento conclusivo).*

Manuela DAL LAGO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che è stato predisposto un documento conclusivo sull'indagine sulle caratteristiche attuali dello sviluppo del sistema industriale e il ruolo delle imprese partecipate dallo Stato, con particolare riferimento al settore energetico (*vedi allegato*) e invita l'onorevole Lulli ad illustrarne il contenuto.

Andrea LULLI (PD), *relatore*, osserva che il documento in esame non presenta le consuete conclusioni politiche dell'indagine dal momento che viene posto in votazione a Camere sciolte. Ritiene tuttavia importante approvare il presente documento, evidenziando che il lavoro svolto dalla Commissione ha consentito di approfondire il quadro normativo in cui opera il sistema industriale con particolare riferimento alle aziende partecipate del settore energetico. Nel corso dell'indagine conoscitiva e delle varie e complesse audizioni svolte è emerso ancora una volta il grande potenziale dell'industria italiana e

il ruolo decisivo dello Stato all'interno del sistema; tale importante presenza ritiene potrà, se adeguatamente valorizzata, favorire la ripresa economica di aziende italiane che rappresentano importanti *asset* del sistema produttivo. Esprimendo una valutazione politica a carattere personale, ritiene necessario, inoltre, difendere l'italianità di queste strutture che sono in grado di esprimere aspetti di eccellenza in ambito industriale, energetico e dei servizi. A puro titolo di esempio sottolinea che, se si utilizzassero compiutamente i servizi forniti da Sogei Spa, non sarebbe necessario ricorrere al discusso sistema del redditometro che può risultare offensivo nei confronti dei contribuenti onesti. Invita quindi la Commissione ad approvare il documento alla sua attenzione che potrà

essere di sicuro riferimento per i lavori che dovrà affrontare il prossimo Parlamento italiano.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, concorda con le osservazioni del collega Lulli ed auspica che i risultati dell'indagine conoscitiva possano essere utili ai parlamentari della prossima legislatura.

La Commissione approva quindi il documento conclusivo.

**La seduta termina alle 14.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva sulle caratteristiche attuali dello sviluppo del sistema industriale e il ruolo delle imprese partecipate dallo Stato, con particolare riferimento al settore energetico**

**DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

*1. Contenuto e finalità dell'indagine conoscitiva*

L'indagine conoscitiva sulle caratteristiche attuali dello sviluppo del sistema industriale e il ruolo delle imprese partecipate dallo Stato, con particolare riferimento al settore energetico, è stata deliberata dalla X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera il 25 ottobre 2011 e si è avviata con le prime audizioni alla fine del successivo mese di novembre.

Le motivazioni alla base della decisione di intraprendere l'indagine, come si evince dal programma della medesima allegato alla deliberazione, risiedevano nella constatazione che la crisi dell'economia dell'intera area dell'euro sembrava colpire in modo particolare l'Italia, forse a causa della particolare struttura del suo sistema produttivo che si poggia, da un lato, su una grande rete di piccole e piccolissime industrie, e dall'altro, su alcuni grandi « colossi » rappresentati – in parte – da aziende partecipate dallo Stato.

« È stato da più parti sottolineato – si legge nel programma – come l'attuale crisi dell'economia italiana sia in particolare da connettere al mancato sviluppo del sistema industriale nel suo complesso; in questo senso, di fronte all'accentuato processo di globalizzazione nella produzione e nel commercio, il sistema industriale italiano, ancora basato in gran parte sul

sistema delle micro, piccole e medie imprese, dimostra un'accentuata debolezza. D'altro canto, l'economia italiana si caratterizza anche per una presenza particolarmente rilevante, anche nel confronto internazionale, di società partecipate dallo Stato, in settori economici di particolare strategicità, sebbene le dismissioni di partecipazioni statali effettuate in Italia in particolare nello scorso decennio abbiano ridisegnato il ruolo dello Stato e dei soggetti pubblici nel sistema economico nazionale. Ciò appare particolarmente rilevante per il settore energetico, basti indicare realtà quali ENI, Enel, Snam Rete Gas, Terna, SOGIN, ma anche in relazione al settore dell'internazionalizzazione (ad es. la SACE) della produzione industriale e della ricerca (Finmeccanica, Fincantieri, SOGIN, STMicroelectronics NV) ».

Appariva quindi di grande interesse per la Commissione Attività produttive acquisire elementi utili per valutare come e se queste due grandi realtà dell'economia italiana (il vasto mondo delle PMI e la realtà di settori rilevanti e strategici in mano pubblica) riescano ad integrarsi tra loro e a fare sistema, o meno.

« Le società partecipate – continuava il programma – sono realtà tra loro molto diverse, sia per storia che per caratteristiche economiche, e il *focus* dell'indagine sarà diretto prevalentemente sui settori economici di più stretta competenza della X Commissione, ovvero quello energetico e

della produzione industriale. Sarà quindi in tali settori effettuata una ricognizione puntuale e aggiornata non soltanto per esigenze conoscitive ma anche in relazione alle prospettive del migliore utilizzo delle società partecipate, con particolare riferimento alle loro finalità economiche e alla loro capacità di integrarsi o meno per supportare il più completo tessuto produttivo del Paese.

Da un'analisi compiuta dall'economista Edoardo Reviglio, sulle società partecipate dallo Stato, si rileva infatti che il loro valore complessivo è di quasi 45 miliardi di euro, dei quali 17, 34 miliardi relativo alle tre società quotate (Enel, Finmeccanica ed Eni), mentre il portafoglio complessivo rende soltanto l'1,8 per cento allo Stato. Le società in utile hanno un rendimento medio del 6,7 per cento: in altre parole le società partecipate hanno un rendimento minore rispetto a quello medio delle società private attive negli stessi settori.

In questo contesto, infine, le recenti innovazioni introdotte dal decreto-legge n. 34 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 2011, che consentono alla CDP Spa di assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività e di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, hanno sollecitato un ampio dibattito sulle prospettive di Cassa depositi e prestiti e sulla funzione che essa può svolgere nell'ambito del sistema produttivo nazionale e, più in generale, per quanto concerne la proprietà e la gestione delle reti e delle infrastrutture in settori strategici».

«Scopo quindi dell'indagine – concludeva il programma – è quello di valutare l'adeguatezza delle società partecipate, nei settori indicati, nella realizzazione delle finalità economiche cui sono preposte, in una prospettiva che consenta una riflessione sulla generale definizione della politica industriale del Paese. Sarà al contempo effettuata una valutazione anche sull'adeguatezza del quadro normativo ad oggi esistente».

Nel corso dell'indagine la Commissione ha proceduto alle seguenti audizioni:

29 novembre 2011: audizione del presidente della Simest, Giancarlo Lanna, e dell'amministratore delegato della Sogei, Cristiano Cannarsa;

24 gennaio 2012: audizione dell'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, e dell'amministratore delegato di Sogin, Giuseppe Nucci;

31 gennaio 2012: audizione del presidente, Franco Bassanini, e dell'amministratore delegato, Giovanni Gorno Tempini, di Cassa depositi e prestiti, nonché dell'amministratore delegato, Alessandro Castellano, e del direttore affari legali e generali, Rodolfo Mancini, di Sace;

7 febbraio 2012: audizione del responsabile ufficio studi Confcommercio – Imprese per l'Italia, Mariano Bella, del responsabile del dipartimento competitività, ambiente e sicurezza Cna, Tommaso Campanile, e del coordinatore area ambiente ed energia di Confesercenti, Gaetano Pergamo;

14 febbraio 2012; audizione dell'amministratore delegato di Ansaldo Energia, Giuseppe Zampini;

22 maggio 2012: audizione del responsabile dei rapporti istituzionali di Eni, Leonardo Bellodi, e del capo della direzione VII (finanza e privatizzazioni) – dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, Francesco Parlato;

29 maggio 2012: audizione dell'amministratore delegato, Carlo Bozotti, e del vicepresidente, Bruno Steve, di STMicroelectronics Holding NV, nonché del direttore della divisione amministrazione finanza e controllo di Enel, Luigi Ferraris;

18 settembre 2012: audizione del segretario nazionale della Flaei-Cisl, Mario Arca, del dirigente confederale della Ugl, Fiovo Bitti, del segretario confederale della Ugl, Ivette Cagliari, del funzionario del dipartimento reti e terziario-Cgil, Antonio Filippi, del funzionario della Uil, Giacinto Fiore, del segretario del comparto energia

Femca-Cisl, Bruno Quadrelli, e dell'esperto del dipartimento pubblico impiego, artigianato, energia-Cisl, Silvano Scajola;

19 settembre 2012: audizione del presidente e amministratore delegato di Gse – Gestione Servizi Energetici Nando Pasquali;

25 settembre 2012: audizione del sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti;

26 settembre 2012: audizione del Direttore centrale per la ricerca economica e le relazioni internazionali della Banca d'Italia, Daniele Franco;

17 ottobre 2012: audizione dell'amministratore delegato di Snam Spa, Carlo Malacarne.

## 2. Il Quadro normativo

L'analisi giuridica del quadro normativo delle società a partecipazione pubblica presenta aspetti di notevole complessità in quanto l'economia italiana è caratterizzata da una presenza diffusa, di dimensioni particolarmente significative anche nel confronto con altre realtà nazionali, di società a partecipazione pubblica rappresentanti di realtà tra loro molto diverse, per storia, caratteristiche economiche e fondamento giuridico che hanno determinato una notevole stratificazione normativa.

Il quadro giuridico di riferimento di tali realtà eterogenee è composto da una congerie di disposizioni speciali, spesso introdotte in risposta ad esigenze contingenti, che si intrecciano con la disciplina codicistica di carattere generale.

Nell'ultimo decennio il fenomeno si è amplificato anche grazie all'aumento del numero delle società controllate da amministrazioni regionali, provinciali e locali.

Nell'evidente impossibilità in questa sede di dedicarsi ad un *excursus* storico che possa dar conto di ciascuna specificità si è scelto di focalizzare l'analisi normativa alle società pubbliche che operano essenzialmente nel settore dell'energia in quanto più aderente all'effettivo andamento dell'indagine conoscitiva parlamentare ed ai principali obiettivi individuati<sup>(1)</sup>.

In estrema sintesi quindi si può affermare che al regime generale delineato dal codice civile nel libro V, Titolo V, Capo V, relativo alle società per azioni – e specificamente nella Sezione XIII di tale Capo, relativa alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici (articolo 2449 c.c.) e la successiva Sezione XIV dedicata alle « società di interesse nazionale » – si sovrappongono una serie di disposizioni normative di carattere speciale, introdotte attraverso una serie di interventi legislativi susseguitisi nel tempo e in special modo nel corso degli ultimi anni.

La disciplina delle società pubbliche è composta oggi da una congerie di disposizioni, dettate a seconda delle contingenze e delle necessità, a volte riferite ad un'unica società (le c.d. società di diritto singolare), a volte riferite a gruppi di società (ad esempio le società partecipate da regioni ed enti locali, oppure le società di gestione di servizi pubblici locali), a volte ad intere categorie (ad esempio, le società in partecipazione totalitaria o le società in partecipazione mista, maggioritaria o minoritaria). A queste si aggiungono norme valide per i soci delle società in partecipazione pubblica, che vanno dal divieto di costituzione, al dovere di dimissione, all'obbligo di giustificare la costituzione o il mantenimento della partecipazione, alla disciplina della scelta dei soci privati, alla specificazione delle modalità di interazione fra socio e società.

Ai fini della comprensione dell'assetto giuridico attuale si può comunque osservare come negli ultimi anni le società pubbliche siano state oggetto di una serie di disposizioni normative che hanno accentuato i profili di specialità della disciplina rispetto a quella generale applicabile

---

(1) Per un'analisi approfondita del quadro normativo e delle tendenze più recenti della legislazione si rinvia a « Le società a partecipazione pubblica tra tutela della concorrenza, moralizzazione e amministrativizzazione » di Giuseppe Urbano, in « *Amministrazione in cammino* », rivista elettronica di diritto pubblico.

alle società commerciali e contenuta nel suo nucleo essenziale nel codice civile.

Sulla base degli interventi legislativi più recenti si è in particolare assistito ad una tendenziale assimilazione delle società pubbliche alle pubbliche amministrazioni e, conseguentemente, alla loro sottoposizione a misure di contenimento della spesa pubblica, a regole di trasparenza, a vincoli sull'organizzazione.

In questa prospettiva, le leggi finanziarie per il 2007 ed il 2008 hanno imposto limiti stringenti all'organizzazione interna e all'operatività delle società a partecipazione pubblica – assimilandole ad enti pubblici piuttosto che a imprese pubbliche – mentre nel contempo la giurisprudenza ha tracciato l'ambito di responsabilità civile e amministrativa degli amministratori delle società a partecipazione pubblica, sottoponendoli alla giurisdizione della Corte dei conti nell'ipotesi di danno diretto.

A testimonianza di questa tendenziale assimilazione delle società partecipate si può rilevare come le diverse norme che dalla XV Legislatura hanno posto limiti all'organizzazione e al funzionamento delle società pubbliche, restringendo altresì la stessa possibilità di costituzione di società ovvero prevedendo obblighi di dimissione delle stesse partecipazioni detenute da enti pubblici, sono state annoverate fra le misure di riduzione e contenimento della spesa degli enti pubblici.

Si pensi, a titolo esemplificativo, ai limiti al numero degli amministratori, ai tetti ai compensi dei presidenti e dei componenti del consiglio di amministrazione, ai limiti al conferimento dell'incarico di amministratori, agli obblighi di comunicazione e di pubblicità a carico delle società e dei soci pubblici, ai vincoli sulle procedure di assunzione e ai limiti alla stessa possibilità di costituire e mantenere partecipazioni in società non strettamente strumentali al perseguimento di finalità istituzionali.

Si può altresì osservare come l'applicazione di una crescente normazione speciale inerente le società pubbliche sia stata tuttavia esclusa, in via generale, per le

società quotate in mercati regolamentati – e, più ampiamente, per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati – per le quali si registra un assoggettamento tendenzialmente esclusivo alla disciplina codicistica. La disciplina generale appare dunque in linea di massima riaffermata per le società quotate, per le quali la natura di soggetti sottoposti interamente al mercato sembra costituire una sorta di diaframma difensivo dall'applicazione intrusiva di regole pubblicistiche.

La non applicabilità delle norme speciali è stata, peraltro, specificamente sancita anche con riferimento alla responsabilità degli amministratori di società quotate con partecipazione pubblica diretta o indiretta e loro controllate quando la partecipazione sia inferiore al 50 per cento, per le quali si ribadisce l'esclusiva applicazione della disciplina civilistica e, conseguentemente, della giurisdizione del giudice ordinario sulle relative controversie (2).

È anche sulla base di tale evoluzione dell'assetto normativo che trae fondamento la distinzione, ricorrente nella dottrina e nella giurisprudenza, fra le società che mantengono in larga parte i caratteri distintivi dell'istituto civilistico (qualificabili, secondo una tradizionale definizione, come società private in mano pubblica) e i casi in cui il ricorso allo strumento societario produce, invece, un'amministrazione pubblica in forma di società.

Il complessivo assetto normativo che si è venuto a delineare in questi ultimi anni non ha tuttavia assunto, sinora, le caratteristiche di un sistema organico e stabile; non è dato rinvenirsi, infatti, una sorta di « statuto unico delle società di diritto pubblico »; la disciplina speciale dettata per le società pubbliche continua invece ad apparire come un insieme di deroghe alla disciplina generale, soggette peraltro a frequenti ripensamenti da parte del legislatore.

---

(2) Per un'analisi più dettagliata della disciplina si rinvia al Dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati, n. 237 del maggio 2011.



Per quanto riguarda gli interventi normativi più rilevanti della XVI legislatura si segnala che ad esempio l'articolo 8 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, impone a tutti gli enti e gli organismi pubblici di pubblicare sul loro sito informazioni dettagliate su tutte le partecipazioni societarie detenute, anche indirette e minoritarie, e sui collegamenti esistenti tra le società partecipate e l'ente partecipante.

Con l'obiettivo di interventi che mirassero ad una sorta di moralizzazione e di freno al dilagare del fenomeno delle società a partecipazione pubblica, inoltre, con il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario (la c.d. *spending review*), il legislatore è tornato ad occuparsi di società a partecipazione pubblica.

In particolare l'articolo 4 del d.l. n. 95 del 2012 citato è dedicato a « Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche » e contiene una serie di diverse disposizioni che regolano vari aspetti tra i quali la riduzione dei componenti dei Consigli di amministrazione, i piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate, l'affidamento diretto (che può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria in materia di gestione *in house*), limitazioni nelle assunzioni per le società pubbliche che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, con esclusione di quelle quotate e le loro controllate, nonché misure di contenimento della spesa per il personale dipendente dalle società medesime.

### 2.1 La diffusione delle società partecipate da enti pubblici.

L'economia italiana è caratterizzata da una presenza diffusa, di dimensioni par-

ticolarmente rilevanti anche nel confronto internazionale, di società partecipate da soggetti pubblici.

Per tali società, il quadro giuridico di riferimento è composto da una congerie di disposizioni speciali che si intrecciano con la disciplina codicistica di carattere generale.

Alle società partecipate da enti pubblici che producono beni e servizi operanti in regime di mercato ed aventi forma e sostanza privatistica, si affiancano, infatti, sempre più spesso, soggetti che – pur avendo una veste giuridica privatistica – perseguono interessi generali, svolgendo compiti e funzioni di natura pubblicistica tali da configurarli come veri e propri apparati pubblici – enti pubblici in forma societaria – o « organismi di diritto pubblico », secondo la definizione della direttiva 2004/18/CE, soggetti a particolari e penetranti regole di gestione e controllo pubblico. Tali soggetti rientrano dunque in un concetto di pubblica amministrazione flessibile, « a geometrie variabili » (3).

L'individuazione di una classificazione delle tipologie delle società a partecipazione pubblica risente della stratificazione normativa e della estrema eterogeneità della disciplina di settore in vigore, risultando quindi di non agevole enucleazione.

Anche se non rientrante negli obiettivi dell'indagine conoscitiva parlamentare risulta comunque utile tentare in ogni caso una individuazione dell'ambito oggettivo di riferimento.

Una classificazione interessante è contenuta nella relazione presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze *pro tempore* Tommaso Padoa Schioppa in un'audizione presso la V Commissione (Programmazione economica e Bilancio) e la VI Commissione (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica. (4)

Tale ricostruzione presenta quattro categorie di società a partecipazione pub-

(3) Si veda sul punto, in dottrina, F. Caringella « Manuale di diritto amministrativo », ed. Dike, 2012, pg. 594.

(4) Cfr. in proposito seduta del 14 febbraio 2007 delle citate commissioni.

blica che però si basano su criteri alquanto disomogenei.

La prima categoria si basa sul criterio dell'attività concretamente svolta e comprende le società svolgenti attività prevalentemente pubblicistiche (tra gli esempi concreti della categoria sono stati individuati: GSE, Consap, Consip, Italia Lavoro e Sviluppo Italia). Secondo la relazione ministeriale per queste società – senza mettere in discussione né la forma giuridica, né la partecipazione dello Stato – sarebbe necessario il miglioramento delle funzioni svolte e delle condizioni economico-finanziarie.

La seconda categoria si basa anch'essa sul criterio dell'attività concretamente svolta e comprende le società che erogano servizi pubblici in posizione di sostanziale preminenza (esempi concreti: Ferrovie dello Stato, Poste Italiane, ANAS, ENAV, Poligrafico dello Stato). In questi casi la relazione ministeriale, posta l'esigenza di un miglioramento dell'efficienza e/o autosufficienza economico-finanziaria, si pone l'interrogativo dell'opportunità della forma societaria rispetto alla natura dell'attività svolta da alcuni di essi (in particolare ANAS e ENAV). Si tratta, infatti, di soggetti che svolgono anche funzioni di controllo e non solo di produzione e di vendita di servizi. La terza categoria – a differenza delle prime due che prendevano in considerazione il criterio endogeno dell'attività svolta – si basa sul criterio esogeno dato dalle caratteristiche del mercato di riferimento e, in particolare, la sua strategicità (ENI, ENEL, Finmeccanica). In questi casi la strategicità del settore giustificerebbe il mantenimento della quota di controllo superiore al 30 per cento al fine di conservare una posizione prevalente. La discesa al di sotto di questa soglia è stata reputata inopportuna e fonte di problematiche.

Infine, un ultimo criterio prende anch'esso in considerazione le caratteristiche del mercato di riferimento, ma secondo un significato economico-giuridico. Si prendono in considerazione, cioè, i mercati completamente liberalizzati e, dunque,

aperti alla concorrenza, come il settore manifatturiero e alcuni servizi pubblici.

Un'altra classificazione è stata invece proposta ai fini di una comprensione delle ragioni della presenza di un controllo pubblico delle società partecipate dal MEF, e soprattutto di possibili ipotesi di riassetto del sistema di società controllate (5).

Per provare a capire meglio la natura delle diverse società e il ruolo che esse svolgono si può ipotizzare una diversa classificazione basata sul grado di esistenza di due vincoli alla discrezionalità dello Stato: il vincolo esterno, ovvero la presenza di un mercato, e quello interno, ovvero la presenza di capitale privato. Tale classificazione permette di individuare tre diverse tipologie di imprese a cui se ne aggiunge una quarta di società che, per le funzioni svolte, non si inseriscono in nessuna delle ipotesi possibili.

La prima tipologia di imprese da considerare è quella di aziende che operano sul mercato e nelle quali vi è una significativa presenza di capitale privato, ovvero aziende nelle quali sono presenti sia il vincolo esterno che quello interno.

Nella seconda tipologia rientrano imprese che operano sul mercato o che forniscono servizi ai cittadini, ma nelle quali vi è scarsa o nessuna presenza di capitale privato e nelle quali quindi è presente il vincolo esterno, ma non quello interno. Esse agiscono in base a modalità e criteri delle società private, ma devono ottemperare agli obblighi derivanti da contratti di servizio con lo Stato.

La terza tipologia raggruppa le imprese che agiscono in realtà come agenzie e che sono totalmente possedute dal Tesoro. Esse sono nella sostanza enti pubblici economici, per i quali sia il vincolo esterno

---

(5) Cfr. in proposito il Rapporto del Centro Europa Ricerche su Ruolo e Governance delle imprese controllate dallo Stato: analisi e proposte per il futuro, 2007.

che quello interno sono inesistenti, e hanno un grado di libertà dalla politica molto ridotto.

Infine, vi è una quarta tipologia residuale di società, che potremmo definire « altre ».

Per quanto riguarda le amministrazioni statali, l'autorizzazione all'assunzione di nuove partecipazioni o al mantenimento di quelle detenute è data con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell'economia (articolo 3, comma 28-bis, legge n. 244/2007).

Per lo Stato, in caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia e finanze, il quale esercita i diritti del-

l'azionista, di concerto con i Ministeri competenti per materia (articolo 3, comma 27-bis, legge n. 244/2007).

## 2.2. Partecipazioni statali dirette

### *Società partecipate dal Ministero dell'economia e finanze*

Per il Ministero dell'economia e finanze, l'elenco delle società da esso partecipate – con partecipazione diretta di maggioranza/controllo – è indicato nel Rendiconto generale dello Stato 2011, che espone i dati relativi all'esercizio 2010. Tale elenco è periodicamente aggiornato e reso disponibile sul sito del Ministero (6).

I dati che si forniscono sono quelli aggiornati alle informazioni disponibili sul predetto sito del MEF, alla data del 25 ottobre 2012.

SOCIETÀ PER SETTORE	Partecipazione del Ministero (%)
<b>Assicurativo</b>	
CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.	100
SACE S.p.A. (*)	100
<b>Bancario e Servizi finanziari</b>	
Cassa depositi e prestiti CDP S.p.A.	70
<b>Difesa e Aerospazio</b>	
Finmeccanica S.p.A.	30,20
<b>Editoriale e culturale</b>	
ARCUS S.p.A. (**)	100
<b>Energetico</b>	
ENEL S.p.A.	31,24
ENI S.p.A. (Cassa depositi e prestiti detiene una partecipazione del 25,76 per cento)	4,34
Gestore dei servizi elettrici (GSE S.p.A.)	100
Società Gestione Impianti Nucleari (SOGIN S.p.A.)	100
<b>Holding di partecipazione</b>	
Fintecna S.p.A. (*)	100

(6) <http://www.dt.mef.gov.it/finanza-privatizzazioni/partecipazioni/>

SOCIETÀ PER SETTORE	Partecipazione del Ministero (%)
RAI S.p.A.	99,56
Cinecittà Holding S.p.A.	100
STMicroelectronics Holding N.V	50
<b>Mezzogiorno e sviluppo territoriale</b>	
SOGESID – Società per la Gestione degli Impianti Idrici S.p.A.	100
Agenzia Attraz. Invest. Svil. Impresa (ex Sviluppo Italia S.p.A.)	100
Studiare Sviluppo S.r.l.	100
<b>Occupazione e previdenza</b>	
Italia Lavoro S.p.A.	100
Società per lo sviluppo del Mercato dei fondi pensione S.p.A. (MEFOP S.p.A.)	55,01
<b>Postale</b>	
Poste Italiane S.p.A.	100
<b>Servizi vari</b>	
Coni Servizi S.p.A.	100
CONSIP – Concessionaria Servizi Informativi Pubblici S.p.A.	100
EUR S.p.A.	90
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	100
Sistemi di consulenza per il Tesoro (SICOT S.r.l.)	100
Società generale d'informatica – SOGEI S.p.A.	100
Società per gli studi di settore – SOSE s.p.a (Banca d'Italia detiene la restante partecipazione del 12 per cento)	88
<b>Infrastrutture e Trasporti</b>	
Alitalia in a.s.	49,90
ENAV S.p.A.	100
Ferrovie dello Stato S.p.A.	100
ANAS S.p.A.	100
Rete Autostrade mediterranee S.p.A.	100
Expo 2015 S.p.A.	40

*Società controllate da altri Ministeri*

I dati che seguono, relativi alle società controllate dagli altri Ministeri, sono quelli contenuti nel Rendiconto generale dello Stato 2011 (che espone i dati relativi all'esercizio 2010), aggiornati sulla base della legislazione vigente.

**Ministero dello sviluppo economico**

SOCIETÀ	Partecipazione del Ministero (%)
SIMEST – Società Italiana per le Imprese all'Estero – S.p.A. (*)	76,0
Cooperazione finanza impresa – CFI S.coop.a (7).	98,42
Società finanziaria per la cooperazione di produzione e lavoro – SO.FI.COOP.	99,64

**Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali**

SOCIETÀ	Partecipazione del Ministero (%)
Istituto Sviluppo Agroalimentare – ISA S.p.a	100
Agenzia di Pollenzo S.p.a	3,90

L'articolo 12, comma 18-*bis* del decreto-legge n. 95/2012 (legge n. 135/2012) ha disposto la soppressione della società Buonitalia S.p.a. in liquidazione, società partecipata al 70 per cento del MIPAFF, con attribuzione delle funzioni

all'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, a cui vengono trasferite anche le risorse umane, strumentali e finanziarie residue della soppressa società (8).

**Ministero per i beni e le attività culturali**

SOCIETÀ	Partecipazione del Ministero (%)
Ales Arte, Lavoro e Servizi S.p.a	100

**Ministero della difesa**

Relativamente a tale Ministero, si ricorda la società Difesa servizi S.p.a., società istituita con legge finanziaria 2010, e da esso interamente partecipata.

Il Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ha approvato, con il decreto 10 febbraio 2011,

lo Statuto della società « Difesa Servizi Spa » (9). La società è divenuta operativa con la prima riunione dell'assemblea ordinaria, l'8 marzo 2011.

La società, pertanto, non figura nel Rendiconto 2011, che è relativo all'esercizio di gestione 2010.

(7) Nel rendiconto 2010 CFI S.c.a non figura come società controllata, vista la peculiarità del trattamento giuridico delle società cooperative.

(8) Tale società avrebbe dovuto essere incorporata, entro il 30 giugno 2008, nella società ISA a norma dell'articolo 28, co. 1-bis del decreto-legge n. 248/07, ma tale operazione non è stata effettuata.

(9) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2011.

## 2. 3 Un focus sulla politica energetica

### 2.3.1 NORMATIVA COMUNITARIA

*Le direttive comunitarie del 2008/2009 sui mercati interni dell'energia elettrica e del gas e sulla trasparenza dei prezzi.*

La direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 <http://documenti.intra.camera.it/leg16/dossier/testi/AP0183a.htm> —ftn4, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ha introdotto regole comuni in materia di produzione, trasmissione (trasporto), distribuzione e fornitura di energia elettrica, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di un mercato dell'elettricità concorrenziale, sicuro e sostenibile sul piano della tutela ambientale. A tal fine essa ha definito le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso aperto al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi, e definisce anche gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori chiarendo altresì i requisiti in materia di concorrenza.

Il provvedimento fa parte del c.d. «terzo pacchetto energia», comprendente il regolamento (CE) n. 713/2009 che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, la direttiva 2009/73/CE («direttiva gas»), il regolamento (CE) n. 714/2009 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e il regolamento (CE) n. 715/2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale.

La direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, ha introdotto nuove norme comuni per il mercato interno del gas naturale e conseguentemente abroga la direttiva 2003/55/CE.

Il mercato interno del gas naturale soffre di carenza di liquidità e di trasparenza che ostacolano l'efficiente allocazione delle risorse, la copertura dei rischi, l'entrata di nuovi attori e il buon funzio-

namento del mercato stesso. La Commissione europea ha dunque giudicato necessario ridefinire le regole e le misure applicabili al mercato interno del gas al fine di garantire una concorrenza equa e una protezione adeguata dei consumatori.

La direttiva in esame stabilisce pertanto norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale, definendo le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi.

Le norme stabilite dalla direttiva per il gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.

La direttiva 2008/92/CE del Parlamento e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, procede alla rifusione delle disposizioni della direttiva 90/377/CEE e successive modifiche concernenti la procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.

La trasparenza dei prezzi dell'energia è essenziale per la realizzazione e il buon funzionamento del mercato interno dell'energia. Essa può contribuire a eliminare le discriminazioni tra i consumatori, favorendo la libera scelta tra le diverse fonti energetiche e tra i fornitori.

#### *Regolamenti comunitari del 2009/2010*

Il Regolamento (CE) n. 713/2009 istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia al fine di esercitare, a livello comunitario, le funzioni svolte dalle autorità di regolamentazione degli Stati membri. L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia è un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica.

L'Agenzia esprime pareri su tutte le questioni relative ai regolatori dell'energia, partecipa allo sviluppo di codici di rete nel settore dell'energia elettrica e del gas e decide in merito alle infrastrutture transfrontaliere, comprese le deroghe a talune disposizioni della normativa applicabile.

Il regolamento (CE) n. 714/2009 regola gli scambi transfrontalieri di energia elettrica al fine di migliorare la concorrenza e armonizzare il mercato interno dell'energia elettrica, mira ad incrementare la collaborazione fra i gestori delle reti di trasmissione di elettricità.

Il regolamento CE 715/2009 ha stabilito norme per le reti di trasporto del gas naturale, lo stoccaggio di gas e gli impianti di gas naturale liquefatto (GNL) e si applica all'accesso alle infrastrutture, definendo, in particolare, i principi riguardanti le tariffe (solo per l'accesso alle reti), i servizi da offrire, l'assegnazione della capacità, la trasparenza e il bilanciamento della rete.

Il regolamento UE n. 994/2010 detta disposizioni per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas assicurando il corretto ed il costante funzionamento del mercato interno del gas naturale, permettendo l'adozione di misure eccezionali da attuare qualora il mercato non sia più in grado di fornire il necessario approvvigionamento di gas, e prevedendo una chiara definizione e attribuzione delle responsabilità fra le imprese di gas naturale, gli Stati membri e l'Unione europea.

### 2.3.2 *NORMATIVA NAZIONALE*

#### *Il recepimento delle prime direttive comunitarie sull'apertura dei mercati elettrici e del gas.*

Dalla metà degli anni '90 i Governi che si sono succeduti alla guida del Paese hanno assunto iniziative per attuare gli indirizzi comunitari in materia di apertura del mercato interno dell'energia elettrica e del gas, nella consapevolezza che un'effettiva politica energetica comunitaria possa realizzarsi appieno solo in un contesto di regole

armonizzate e, soprattutto, di eliminazione delle asimmetrie nei processi di apertura dei singoli mercati nazionali.

A partire dalla fine degli anni novanta, con l'adozione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie sull'energia elettrica e il gas (per il settore elettrico decreto legislativo 79/1999, recettivo della direttiva 1996/92/CE, e per il gas decreto legislativo 164/2000, recettivo della direttiva 1998/30/CE), sono state poste le basi per la progressiva apertura dei mercati energetici. In particolare, con l'obiettivo di fondo di ridurre i differenziali di prezzo rispetto agli altri Paesi europei, i provvedimenti sono stati volti a promuovere il superamento, quand'anche con modalità e tempi tali da assicurare la necessaria gradualità dei processi, delle situazioni di monopolio pubblico che caratterizzavano gli assetti dei mercati energetici in Italia.

Per quanto riguarda il settore elettrico sono state, innanzitutto, sostanzialmente liberalizzate le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia. Successivamente è stata avviata la ristrutturazione dell'ENEL, con la separazione della proprietà della rete nazionale dalla sua gestione e l'affidamento dell'attività di trasmissione e dispacciamento a un ente di gestione di diritto pubblico chiamato ad operare secondo principi di neutralità e imparzialità. Quanto alla posizione dominante dell'operatore pubblico, a fronte dell'introduzione del divieto di controllo di più del 50 per cento della capacità complessiva di importazione e produzione nazionale, l'ENEL è stata chiamata a cedere, entro il 1° gennaio 2003, almeno 15.000 Kw della propria capacità.

Per quanto concerne il settore del gas, gli interventi più significativi hanno riguardato la sostanziale liberalizzazione delle attività di importazione, esportazione, trasporto e vendita, nonché l'introduzione del principio dell'affidamento soltanto mediante gara, e per periodi limitati, dei servizi di distribuzione del gas a livello locale. Come per il settore elettrico, inoltre, è stata prevista la progressiva apertura del mercato e il ridimensionamento dell'operatore dominante (con la progressiva

riduzione dei limiti di vendita e immissione nella rete al di sopra dei quali si configura l'abuso di posizione dominante).

*La legge di riordino energetico (legge n. 239/2004) e l'avvio del mercato elettrico.*

Un primo importante ordine di interventi nel settore elettrico si era avuto già a fine anni '90, con il D.Lgs. 79/1999; il completamento della liberalizzazione del mercato elettrico ha, in particolare, costituito – insieme alla definizione delle competenze di Stato e Regioni in materia energetica – uno dei principali obiettivi della legge di riordino del settore (L. 239/2004), che ha confermato il processo di liberalizzazione delle attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia ai clienti finali, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente. La concessione delle attività di trasporto e di dispacciamento, con l'obbligo di connessione di terzi secondo criteri di trasparenza ed imparzialità, dapprima affidata al Gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN), è stata successivamente trasferita alla società Terna Spa, proprietaria della rete di trasporto nazionale (per effetto del DPCM 11 maggio 2004), con la previsione della riduzione da parte di ENEL della propria partecipazione in detta società ad una quota non superiore al 20 per cento.

L'attività di distribuzione continua ad essere svolta dalle imprese distributrici titolari di concessioni, rilasciate dal Ministero delle attività produttive nel maggio 2001, ed aventi scadenza il 31 dicembre 2030.

All'interno di questo sistema allo Stato sono rimasti affidati i compiti di assumere le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione dell'energia, di definire il quadro settoriale di programmazione (anche con riferimento alla ricerca scientifica), di definire i principi per il coordinato utilizzo delle risorse finanziarie regionali, nazionali e dell'Unione europea. Sono inoltre

rimasti di competenza dello Stato i compiti relativi all'adozione di misure finalizzate a garantire l'effettiva concorrenzialità del mercato dell'energia elettrica, alla definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica termica superiore ai 300 MW.

Nel corso dell'*iter* di approvazione della legge 239/2004 di riordino del settore energetico, il quadro comunitario di riferimento del settore si è andato innovando con le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, che hanno previsto, a partire dal 1° luglio 2004, la libera scelta dei fornitori per tutte le compagnie e, a partire dal 1° luglio 2007, l'estensione della disposizione ai consumatori privati.

Nell'aprile del 2004 si è aperta una nuova fase del processo di liberalizzazione con l'avvio del mercato elettrico (IPEX – *Italian Power Exchange*), luogo virtuale in cui ogni giorno produttori e acquirenti si incontrano per vendere e comprare energia e affidato al Gestore del Mercato (GME), creato in risposta alle esigenze di stimolare la concorrenza nelle attività di produzione e vendita e di favorire la massima efficienza nella gestione del dispacciamento dell'energia elettrica.

Il processo di liberalizzazione avviato a partire dalla fine degli anni '90 è stato quindi sostanzialmente completato con il recepimento della direttiva 2003/54/CE, con il decreto-legge 18 giugno 2007, n.73 che ha consentito anche ai clienti domestici (a decorrere dal 1° luglio 2007) di scegliere liberamente il proprio fornitore.

Con il decreto sono state introdotte regole di trasparenza per l'avvio del mercato per i clienti domestici che contemplano l'obbligo di separazione societaria tra attività di vendita ed attività di distribuzione di energia elettrica, nonché la separazione funzionale tra la gestione delle infrastrutture dei sistemi elettrico e del gas naturale ed il resto delle attività, estesa anche all'attività di stoccaggio del gas.



L'intervento legislativo è stato accompagnato dalla definizione, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di nuove tariffe elettriche, che al fine di tutelare le fasce deboli è stata completata con la revisione (ad opera del decreto ministeriale 28 dicembre 2007) della disciplina sulla c.d. « tariffa sociale ».

Per quanto concerne il gas naturale, il già citato decreto legislativo n. 164/2000 (cd. decreto Letta) ha recepito nell'ordinamento interno la direttiva 1998/30/CE, recando una complessiva riforma del sistema nazionale del gas naturale e introducendo elementi di apertura del mercato che, nell'insieme, vanno oltre le norme minime comuni previste dalla direttiva. Tale provvedimento è stato profondamente innovato dal decreto legislativo 93/2011 che, sulla base della delega legislativa di cui all'articolo 1 e all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 96/2010 (comunitaria 2009), ha dato attuazione alla direttiva 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, alla direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, nonché alla direttiva 2008/92/CE concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.

Con lo stesso decreto si è provveduto inoltre ad introdurre disposizioni o modificare le norme vigenti per tenere conto anche dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 713/2009 che istituisce un'agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, del regolamento (CE) n. 714/2009 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, del regolamento (CE) n. 715/2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, nonché del regolamento (CE) n. 994/2010 recante misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

In tal modo si è provveduto a dare completa attuazione all'intero « terzo pacchetto » di provvedimenti comunitari relativi al mercato interno dell'energia.

L'intervento normativo, in attuazione della disciplina comunitaria, si pone gli

obiettivi di aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti, di aumentare la concorrenza nel mercato interno dell'elettricità e del gas, di assicurare un'efficace separazione tra imprese del gas che sono proprietarie e che gestiscono reti di trasporto e imprese che utilizzano le reti di trasporto medesime per l'importazione e la vendita di gas, di tutelare maggiormente i consumatori e in particolare i clienti « vulnerabili » (in termini di sicurezza delle forniture e di tutela dei prezzi di fornitura).

Nel Titolo I (artt. 1-5) sono state raggruppate le disposizioni presenti in entrambe le direttive e nei relativi regolamenti che riguardano aspetti comuni ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale.

Il Titolo II (artt. 6-33) reca disposizioni relative al mercato del gas naturale.

Il Titolo III (artt. 34-41) reca disposizioni relative al mercato elettrico.

Il Titolo IV (artt. 42-46) è dedicato all'Autorità nazionale di regolazione.

Infine, il Titolo V (artt. 47-50) recepisce la direttiva 2008/92/CE e reca le norme finali.

Le norme relative ai gestori di sistemi di trasporto, di distribuzione, di stoccaggio o di impianti di rigassificazione di GNL, incidono su soggetti, sottoposti al regime di regolazione di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i cui costi operativi sono coperti dal sistema tariffario. I nuovi compiti assegnati alla predetta Autorità sono svolti nell'ambito delle risorse finanziarie previste dal meccanismo di autofinanziamento di cui all'articolo 2, comma 38, della legge n. 481/1995 e quindi senza oneri per la finanza pubblica.

#### *Interventi recenti sulle energie rinnovabili.*

Da ultimi sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale del 10 luglio 2012 i due decreti interministeriali che definiscono i nuovi incentivi per l'energia fotovoltaica (cd. Quinto Conto Energia: decreto ministeriale 5 luglio 2012) e per le rinnovabili elettriche non fotovoltaiche (idroelettrico,

geotermico, eolico, biomasse, biogas: decreto ministeriale 6 luglio 2012).

Le nuove previsioni del Quinto Conto Energia, applicabili agli impianti che entrano in esercizio dopo il 27 agosto 2012, dispongono che:

gli incentivi si basano sul meccanismo della tariffa omnicomprensiva, nel senso che le agevolazioni riguardano solo l'energia immessa in rete mentre quella prodotta per l'autoconsumo beneficia di una tariffa premio;

il valore della tariffa varia a seconda dell'entità produttrice dell'impianto e delle luoghi in cui lo stesso impianto è ubicato;

l'accesso all'incentivazione è automatico solo per taluni impianti (prevalentemente quelli con potenza non superiore a 12 KW e quelli con potenza fino a 50 KW purché realizzati su edifici in sostituzione di coperture sulle quali viene operata la completa riduzione dell'eternit o dell'amianto); per i restanti impianti è prevista l'iscrizione in appositi registri in posizione tale da rientrare nei limiti massimo di costo stabiliti;

il meccanismo di incentivazione è previsto cessare decorsi trenta giorni dalla data in cui si raggiungerà il costo indicativo cumulato degli incentivi di 6,7 miliardi l'anno.

L'articolo 1, comma 4, del DM 5 luglio 2012 (Quinto conto energia) prevede che il IV Conto Energia continua ad applicarsi:

*a)* ai piccoli impianti integrati con caratteristiche innovative ed impianti a concentrazione che sono entrati in esercizio prima del 27 agosto 2012;

*b)* ai grandi impianti iscritti in posizione utile nei registri e che producono la certificazione di fine lavori nei termini previsti;

*c)* agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

È stato, inoltre, varato, dal ministro dello Sviluppo economico di concerto con i ministri dell'Ambiente e delle Politiche agricole e con l'intesa della Conferenza unificata, il decreto ministeriale n. 28 del 2012 che – attraverso un nuovo sistema di incentivazione – consente di dare impulso alla produzione di energia rinnovabile termica e di migliorare l'efficienza energetica.

In particolare il citato decreto dà attuazione al regime di sostegno introdotto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Il provvedimento, noto anche come «Conto energia termico» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2013, si propone il duplice obiettivo di dare impulso alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili (riscaldamento a biomassa, pompe di calore, solare termico e *solar cooling*) e di accelerare i progetti di riqualificazione energetica degli edifici pubblici.

Tale provvedimento rappresenta una tappa essenziale per il raggiungimento e il superamento degli obiettivi ambientali europei al 2020.

Più in particolare, per quanto riguarda le fonti rinnovabili termiche, il nuovo sistema incentivante promuoverà interventi di piccole dimensioni, tipicamente per usi domestici e per piccole aziende, comprese le serre, fino ad ora poco supportati da politiche di sostegno. Il cittadino e l'impresa potranno dunque più facilmente sostenere l'investimento per installare nuovi impianti rinnovabili ed efficienti (con un costo di alcune migliaia di euro) grazie a un incentivo che coprirà mediamente il 40 per cento dell'investimento e che verrà erogato in 2 anni (5 anni per gli interventi più onerosi). In questo modo, inoltre, si rafforza la leadership tecnologica della filiera nazionale in comparti con un forte potenziale di crescita internazionale. Per quel che riguarda invece gli incentivi all'efficienza energetica per la Pubblica Amministrazione, il provvedimento aiuta a superare le restrizioni fiscali e di bilancio che non hanno finora consentito alle ammini-

strazioni di sfruttare pienamente le potenzialità offerte dal risparmio energetico. I nuovi strumenti daranno dunque un contributo essenziale anche al raggiungimento degli obiettivi europei in termini di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, dando a questo settore un ruolo di esempio e guida per il resto dell'economia.

### *Strategia energetica nazionale*

Il Ministero dello sviluppo economico sta elaborando un documento che contiene le linee per la c.d. Strategia energetica nazionale (SEN), anche tramite una consultazione pubblica, per la modernizzazione del settore energetico. Le azioni proposte dal Ministero nella SEN mirano ad un'evoluzione graduale ma significativa del settore e al superamento degli obiettivi europei per il 2020. Per il raggiungimento di questi risultati, la strategia si articola in alcune priorità, tra cui spiccano la promozione dell'efficienza energetica e lo sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili (ovvero con il contemporaneo contenimento dell'onere sulle bollette elettriche).

### *2. 4 Golden share: il decreto-legge 21/2012.*

#### *La nuova disciplina dei poteri speciali.*

Il decreto-legge n. 21 del 2012c ha poi ridefinito, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (DPCM), l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio dei poteri speciali, quali la facoltà di dettare specifiche condizioni all'acquisto di partecipazioni, di porre il veto all'adozione di determinate delibere societarie e di opporsi all'acquisto di partecipazioni.

L'articolo 1 del decreto in esame reca la nuova disciplina dei poteri speciali esercitabili dall'esecutivo rispetto alle imprese operanti nei comparti della difesa e della sicurezza nazionale. La principale differenza con la normativa vigente si rinviene nell'ambito operativo della nuova disciplina, la quale consente l'esercizio dei poteri speciali

rispetto a tutte le società, pubbliche o private, che svolgono attività considerate di rilevanza strategica, e non più soltanto rispetto alle società privatizzate o in mano pubblica. Per effetto di tali norme, alla disciplina secondaria (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) saranno affidate le seguenti funzioni:

individuazione di attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale in rapporto alle quali potranno essere attivati i poteri speciali;

concreto esercizio dei poteri speciali;

individuazione di ulteriori disposizioni attuative.

Le norme fissano puntualmente il requisito per l'esercizio dei poteri speciali nei comparti della sicurezza e della difesa, individuato nella sussistenza di una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. L'esecutivo potrà imporre specifiche condizioni all'acquisto di partecipazioni in imprese strategiche nel settore della difesa e della sicurezza; potrà porre il veto all'adozione di delibere relative ad operazioni straordinarie o di particolare rilevanza ivi incluse le modifiche di clausole statutarie eventualmente adottate in materia di limiti al diritto di voto o al possesso azionario; potrà opporsi all'acquisto di partecipazioni, ove l'acquirente arrivi a detenere un livello della partecipazione al capitale in grado di compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. Sono poi disciplinati gli aspetti procedurali dell'esercizio dei poteri speciali e le conseguenze che derivano dagli stessi o dalla loro violazione. È stata altresì prevista la nullità delle delibere adottate con il voto determinante delle azioni o quote acquisite in violazione degli obblighi di notifica nonché delle delibere o degli atti adottati in violazione o inadempimento delle condizioni imposte.

L'articolo 2 del decreto reca la disciplina dei poteri speciali nei comparti dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Con disposizioni simili a quelle previste dall'ar-

articolo 1 del provvedimento per il comparto sicurezza e difesa, alla disciplina secondaria – attraverso regolamenti (anziché DPCM) da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti – sono affidate le seguenti funzioni:

individuazione degli *asset* strategici nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;

esercizio dei poteri speciali;

individuazione di ulteriori disposizioni attuative della nuova disciplina.

I poteri speciali esercitabili nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni consistono nella possibilità di far valere il veto dell'esecutivo alle delibere, agli atti e alle operazioni concernenti *asset* strategici, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, ovvero imporvi specifiche condizioni; di porre condizioni all'efficacia dell'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti esterni all'UE in società che detengono attivi « strategici » e, in casi eccezionali, opporsi all'acquisto stesso. Le norme in esame, in rapporto alle tipologie di poteri esercitabili e alle loro modalità di esercizio, ripropongono – con alcune differenze – la disciplina prevista dall'articolo 1 in relazione alle società operanti nel comparto difesa e sicurezza, secondo quanto segnalato di seguito.

Gli obblighi di notifica sono stati estesi alle delibere, atti o operazioni aventi ad oggetto il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie riguardanti l'introduzione di limiti al diritto di voto o al possesso azionario. È stato inoltre chiarito che il veto alle delibere, atti o operazioni può essere espresso qualora essi diano luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa – nazionale ed europea – di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, ivi compresi le reti e gli impianti

necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali. È stato quindi precisato che nel computo della partecipazione rilevante ai fini dell'acquisto si tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con cui l'acquirente ha stipulato patti parasociali. Anche per le violazioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione della nullità degli atti. Nel caso in cui le attività di rilevanza strategica si riferiscono a società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, è stato introdotto, nella procedura di predisposizione dei decreti volti ad individuare gli attivi di rilevanza strategica, il coinvolgimento del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per i rispettivi ambiti di competenza. Sui regolamenti di attuazione è previsto un parere rinforzato del Parlamento: qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.

L'articolo 3 reca norme transitorie e abrogazioni, che sono state precisate nel corso dell'esame parlamentare, al fine di includervi tutti i provvedimenti riguardanti la previgente disciplina. Si prevede inoltre una condizione di reciprocità operante per l'acquisto, da parte di un soggetto estraneo all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono attivi di rilevanza strategica.

È quindi abrogata la disciplina dei poteri speciali indicata dall'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, la quale ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti ovvero dei regolamenti che completano l'individuazione dei singoli settori (secondo le modifiche intervenute in sede parlamentare). L'articolo novella, inoltre, l'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 332/

94, prevedendo che la facoltà di introdurre nello statuto societario un limite massimo di possesso azionario trovi applicazione con riferimento alle società a controllo diretto o indiretto pubblico operanti nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e degli altri pubblici servizi (secondo le modifiche intervenute in sede parlamentare).

S'introducono, infine, alcune novelle al codice del processo amministrativo, volte a estendere il rito abbreviato e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (TAR del Lazio) ai provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali nei settori disciplinati dal decreto-legge.

Il nuovo articolo 3-bis prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta sulla base dei poteri attribuiti, con particolare riferimento ai casi specifici e agli interessi pubblici che hanno motivato l'esercizio di tali poteri.

#### *Altri poteri speciali*

In via generale, occorre ricordare, che oltre alla disciplina della « golden share », altri interventi legislativi hanno in seguito previsto disposizioni che perseguono, con diverse modalità, analoghe finalità di tutela delle società operanti in settori giudicati strategici per l'economia nazionale. In particolare, ulteriori diritti speciali in capo all'azionista pubblico sono stati previsti nella disciplina codicistica delle società, nonché, successivamente, nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che ha introdotto nell'ordinamento italiano la cd. « poison pill » (pillola avvelenata) che consente, in caso di offerta pubblica di acquisto ostile riguardante società partecipate dalla mano pubblica, di deliberare un aumento di capitale, grazie al quale l'azionista pubblico potrebbe accrescere la propria quota di partecipazione vanificando il tentativo di scalata non concordata. Nella medesima logica di salvaguardia delle società d'interesse nazionale, s'innesta, da ultimo, l'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2011, che ha autorizzato la Cassa Depositi e Prestiti ad assumere

partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale, in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese. In particolare, sono state definite « di rilevante interesse nazionale » le società di capitali operanti nei settori della difesa, della sicurezza, delle infrastrutture, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'energia, delle assicurazioni e dell'intermediazione finanziaria, della ricerca e dell'innovazione ad alto contenuto tecnologico e dei pubblici servizi.

### *3. I CONTRIBUTI DEI SOGGETTI AUDITI*

*Seduta di Martedì  
29 novembre 2011*

*Audizione di rappresentanti di Simest e Sogei.*

*GIANCARLO LANNA, Presidente della Simest.*

Il Presidente della Simest, Giancarlo Lanna illustra le attività che la legge attribuisce a Simest precisando che le macroaree di intervento sono:

partecipazione del capitale delle aziende italiane che intendono operare all'estero attraverso un'attività di private equity, nel corso degli anni fortemente sostenuta da un venture capital fund specifico per alcune aree geografiche in cui sono localizzate più fortemente le imprese italiane. Tale attività ha comportato un impegno complessivo di Simest di oltre 1.200 partecipazioni ed ha determinato cospicui investimenti delle imprese italiane nell'ordine di circa 12 miliardi di euro;

gestione di alcune misure incentivanti per l'export italiano, essenzialmente concentrate sulla penetrazione commerciale, ossia sul sostegno alle imprese italiane nella realizzazione di nuove iniziative commerciali, quali showroom e mall, legate ad attività squisitamente commer-

ziale, sul sostegno alle imprese italiane nella partecipazione a gare internazionali e sul finanziamento di studi di prefattibilità. In particolar modo la Simest gestisce un fondo attinente alla patrimonializzazione delle imprese stesse per creare le condizioni per la trasformazione da società di persone a società di capitali. Tutta l'attività di incentivazione all'export italiano nel corso degli anni ha significato oltre 4 mila operazioni per circa 40 miliardi di impegni finanziari dal 1999 a oggi a sostegno delle imprese italiane.

attività di servizi specificamente rivolte alle imprese, come l'attività di business scouting, ossia di individuazione dei partner più opportuni, alla luce di considerazioni di mercato e della configurazione giuridica degli Stati in cui le imprese italiane si vanno insediare.

La Simest ha un capitale al 76 per cento posseduto dallo Stato, ex Ministero del commercio estero e oggi Ministero dello sviluppo economico, e al 24 per cento posseduto da tutte le principali banche del Paese, più Confindustria, ancorché in quota minimale. Il bilancio dello scorso anno è stato chiuso con 17 milioni di utile lordo e con oltre 11 milioni di utile netto.

In seguito a talune richieste di chiarimenti ed integrazioni da parte dei deputati, relativamente, in particolare ai possibili effetti indiretti dell'internazionalizzazione, quali la delocalizzazione, all'attività di supporto alla piccole e piccolissime imprese, ai programmi per favorire acquisizioni di posizione nella catena di distribuzione e nella struttura logistica, nonché ai rapporti con l'ICE, il Presidente ha specificato quanto segue. La Simest è una società di capitali, ancorché posseduta nella maggioranza da un azionista pubblico, e muove la sua attività secondo norme di carattere esclusivamente privatistico, in ottemperanza alle norme del Codice civile in materia di società per azioni. Essa acquisisce esclusivamente partecipazioni di minoranza rispetto alla posizione dell'imprenditore italiano che da solo decide di operare all'estero attraverso un'impresa di diritto estero op-

pure di partecipare in termini di *joint venture*, alleandosi in logica di partenariato imprenditoriale. Inoltre la Simest valuta un progetto che risponde agli interessi degli imprenditori verificando che tale progetto rispetti norme di legge generali, non consenta la delocalizzazione e il depauperamento del patrimonio imprenditoriale del Paese, considerando, inoltre, se il progetto ha una sua fattibilità sui mercati internazionali. La Simest deve rispondere del suo operato al soggetto pubblico azionista di maggioranza, ma anche agli azionisti privati, che in generale non hanno voglia di perdere quanto investito. Quanto al sostegno fornito alle piccole e medie imprese, ha ricordato che in Italia il numero delle piccole imprese non solo è preponderante in termini numerici, ma incide anche sul prodotto interno lordo rispetto a tutti i nostri competitori europei in misura ben più rilevante. Negli ultimi dieci anni la percentuale del rapporto tra grandi imprese e medie e piccole imprese che vanno a proporsi sui mercati internazionali con l'aiuto di Simest è radicalmente cambiata: il rapporto è circa 65-70 piccole e medie contro 30 grandi imprese. Il problema è la strutturazione della piccola e media impresa italiana, soprattutto di quella piccola (management, disponibilità di accesso al credito finanziario aggregazione). Ci sono mercati, principalmente quelli dei Paesi BRIC, che sono i mercati oggi con i tassi di crescita più elevati (Brasile, Russia, India e Cina) su cui soltanto un meccanismo che favorisca l'aggregazione del sistema delle piccole e medie imprese italiane consente alle stesse, ancorché siano in condizione di realizzare prodotti o processi di sviluppo industriale avanzati, di competere.

Le aziende italiane pagano sicuramente sui mercati internazionali un deficit strutturale, la Simest ha avviato al riguardo quattro iniziative su un'attività di ricerca di mercato proposta dalle imprese:

nel distretto delle concerie di Robikki in Egitto per favorire insediamenti di piccole e medie imprese italiane,

in Cina per creare un polo della logistica dei prodotti italiani attraverso un

accordo tra il porto di Genova e quello di Tianjin;

ad Aktau in Kazakistan per la distribuzione di prodotti petroliferi;

a Manaus in Brasile per i motocicli.

Sono state, poi, fornite talune delucidazioni in ordine alla vicenda Lactitalia Srl, operante in Romania, finanziata da Simest, accusata di produrre formaggio con latte ungherese utilizzando diciture che richiamano il made in Italy e di Parmalat che nell'attività di commercializzazione negli Stati Uniti, ha acquistato bresaola uruguaiana, anziché italiana.

*CRISTIANO CANNARSA, Amministratore delegato di Sogei.*

L'amministratore delegato di Sogei, Cristiano Cannarsa, ha illustrato le caratteristiche della Sogei, precisando che essa è controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze al 100 per cento e opera, in virtù di un affidamento in-house dello stesso Ministero, per lo sviluppo e la conduzione del sistema informativo della fiscalità italiana. Essa ha come clienti tutte le agenzie fiscali italiane, l'Agenzia delle entrate, quella delle dogane, del demanio, del territorio, i Monopoli di Stato, Equitalia e la sanità. La Sogei esercita attività di sviluppo del software e della fornitura di servizi ICT, ossia information and communication technology, anche grazie all'infrastruttura tecnologica di cui dispone, uno dei più grandi CED europei. L'azienda si compone di 1.800 dipendenti e ha un'attività, in termini di valore della produzione complessiva, che si aggira intorno ai 360 milioni di euro annui. Tale attività si suddivide in conduzione, manutenzione e sviluppo software ed in acquisizione di beni e servizi per conto delle agenzie. Tutte le esigenze nell'ambito dell'ICT delle agenzie sono assolte per il tramite di Sogei. L'attività è svolta secondo un contratto di servizi quadro e 13 contratti esecutivi con tutte le agenzie. Esiste un rapporto contrattuale vero e proprio, con tariffe relative alle ore macchina, ossia alle ore lavorative del CED, ed alle ore uomo.

Il nuovo contratto di servizi quadro che entrerà in vigore a gennaio 2012 coprirà i prossimi sei anni di attività. I servizi offerti vengono utilizzati dai commercianti e i notai, quali Entratel-Fisconline e il sistema SISTER per le analisi dei dati catastali. Viene gestita anche tutta l'anagrafe per il catasto terreni, urbano e fabbricati, oltre all'anagrafe tributaria, che è la parte più rilevante della attività, riguardando l'intera mole dei dati relativi a tutti i contribuenti, sia persone fisiche, sia società. Tutti i codici fiscali e le partite IVA sono depositati presso gli archivi ed i database. Sugli stessi, viene svolta anche attività di business intelligence su richiesta sia delle autorità giudiziarie, sia delle agenzie che hanno intenzione di produrre statistiche o elaborazioni anche nell'ambito della formazione di leggi che hanno una rilevanza fiscale. Una delle caratteristiche fondamentali di Sogei è di essere una banca data integrata, il che la rende unica e non sostituibile con altra società operante nel mercato. Il sistema degli appalti è sottoposto ai controlli della Corte dei Conti e dell'autorità per la vigilanza su contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: le gare sono effettuate con procedure ad evidenza pubblica; l'unicità del servizio reso obbliga, comunque, in alcuni casi, a procedere a trattative dirette. La tendenza generale è quella di usare al massimo le piattaforme di acquisti CONSIP. A livello di *privacy*, la Sogei è responsabile del trattamento dei dati, la titolarità degli stessi spetta però all'Agenzia delle entrate. Grazie all'interazione dei dati, la Sogei può svolgere attività di *business intelligence* e di *reporting*; in tal senso può svolgere un ruolo capace di favorire l'emersione dell'evasione.

*Seduta di martedì 24 gennaio 2012*

*Audizione di rappresentanti di Fincantieri e Sogin.*

*GIUSEPPE NUCCI, Amministratore delegato di Sogin*

L'amministratore delegato di Sogin, Giuseppe Nucci, ha illustrato le caratteri-

stiche della società precisando che essa è posseduta al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze; si occupa della messa in sicurezza dei rifiuti nucleari italiani, provenienti dalle attività delle quattro centrali ex Enel, Trino, Caorso, Garigliano e Latina e dai quattro siti ex ENEA, Saluggia, Bosco Marengo, Trisaia e Casaccia. Nella società sono impiegate circa 900 persone: 707 in Sogin e 180 in Nucleco, società detenuta al 60 per cento da Sogin e al 40 per cento da ENEA.

L'attività principale è la raccolta dei rifiuti radioattivi, anche medicali: una TAC, una radiografia, una scintigrafia o ad altro accertamento radiografico, producono un rifiuto radioattivo anche di terza categoria, quindi di alta attività. La produzione annua di rifiuti radioattivi medicali è pari a circa 500 metri cubi; essi sono posti in depositi temporanei abbastanza saturi.

La progettazione del Deposito nazionale di superficie e del Parco tecnologico, è stata affidata a Sogin che li realizzerà con il finanziamento proveniente dalla componente A2 della bolletta elettrica. In questo momento è pari a circa 3 euro all'anno per ciascun italiano; cifra di gran lunga inferiore a quella garantita per le fonti rinnovabili, il cui prelievo sulla componente A3 è pari a circa 50 euro l'anno per italiano. Il piano industriale prevede attività per circa 4,8 miliardi per portare parte dei siti nucleari a « prato verde » e circa 2,5 miliardi di investimenti per il Deposito nazionale e il Parco tecnologico. Sogin registra nel 2012 il miglior risultato della sua storia; le attività sono, infatti, cresciute di poco meno del 10 per cento e sono state ottenute autorizzazioni che erano bloccate anche da 9-10 anni. Nel piano industriale relativo agli anni 2011-2015 è previsto un incremento del 177 per cento delle attività di smantellamento. Il problema rilevato da Sogin, rispetto ai Paesi anglosassoni è la quantità di stakeholder coinvolti nel processo di smantellamento, e cioè il numero elevato di soggetti interessati nei processi autorizzatori necessari per procedere all'abbattimento e alla bonifica dei siti: in Italia sono 16, mentre sono solo 5 nel Regno Unito. Questo comporta evidentemente dei ritardi. I siti che

verranno bonificati saranno Latina, Trino, Caorso e poi Garigliano, le cui centrali nucleari saranno portate a prato verde. Attualmente, la società Nucleco fattura circa 16 milioni di euro, è previsto che possa arrivare a prendere non solo il mercato nazionale, ma anche quello internazionale. Il Deposito nazionale sarà costituito da un prato di 300 ettari dove si possono mettere in estrema sicurezza e con emissioni zero i rifiuti radioattivi, di prima, seconda e terza categoria, da quelli industriali a quelli delle centrali, a quelli medicali che in passato in qualche caso sono finiti in inceneritori o nei fiumi. Per quanto riguarda le nuove risorse impiegate nel Parco tecnologico e nel Deposito nazionale esse saranno pari a 400 milioni di euro, mentre circa 2,5 miliardi di euro saranno le risorse utilizzate per la costruzione. È stato, infine, ricordato che la Scuola italiana di radioprotezione è stata istituita a Caorso, la seconda sarà a Roma, un'altra è prevista al Sud. Infine per le sorgenti orfane, ad esempio, è stato siglato un accordo con i Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico, poiché esiste una grande varietà di rifiuti radioattivi, difficili da riconoscere.

*GIUSEPPE BONO, Amministratore delegato di Fincantieri.*

L'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, ha riassunto tutta la vicenda che riguarda Fincantieri, sottolineando che l'azienda è sana e, nell'attuale crisi economica, probabilmente chiuderà l'attività con un leggero utile. L'azienda inoltre ha un surplus di cassa, che consente quindi, in un momento di stretta del credito, di guardare positivamente al futuro. È un'azienda leader mondiale nel suo settore, che ha dovuto fare i conti con una caduta verticale della domanda, pari a più del 50 per cento. Questo ha comportato in Europa la perdita di oltre 50.000 posti di lavoro, fronteggiata, ricorrendo, prima, a una cassa integrazione ordinaria, e, poi, alla cassa integrazione in deroga e, da ultimo, alla cassa integrazione straordinaria. È stato presentato un piano



di riorganizzazione aziendale con la previsione di 1.243 esuberanti e la possibilità di ricorrere come punta massima, nel biennio 2012-2013, alla cassa integrazione straordinaria, quindi con picchi di 3.600 persone. Questo piano è stato oggetto di un accordo avvenuto il 21 dicembre scorso tra il Ministero del lavoro, le organizzazioni sindacali e l'azienda. In quella data, l'accordo è stato firmato solo da FIM, UILM e UGL. Gli accordi con la Fiom saranno presi singolarmente su ogni cantiere. Nel piano di riorganizzazione sono evidenziati problemi fondamentali di deficienze infrastrutturali per i cantieri di Castellammare e di Sestri, per i quali è stato firmato un accordo; è stato siglato, inoltre, un accordo di programma per Sestri che prevede opere infrastrutturali con investimenti importanti. Il Governo ha stanziato a tal fine 50 milioni di euro. Per Castellammare è stato firmato un protocollo d'intesa che prevede un percorso finalizzato ad eliminare tali deficienze infrastrutturali.

La società ha in cantiere progetti sull'*off-shore*, sulle pale eoliche e sullo smaltimento rifiuti mediante piattaforme galleggianti. È prevista, inoltre, la realizzazione di nuovi progetti per la costruzione di carceri galleggianti e per lo smaltimento dei fanghi, la cui formazione è conseguenza dell'accumulo di detriti che periodicamente si formano nei porti e che devono essere dragati. Il percorso di smaltimento di questi fanghi rappresenta un'attività molto complessa e per questo sarebbe necessaria una nuova tipologia di piattaforma che farebbe tutto, dragaggio del porto, trattamento a bordo dei fanghi e rilascio della sabbia inerte. Questo progetto potrebbe anche essere utilizzato per i depuratori che presentano lo stesso problema. Sono in fase di sviluppo piattaforme *off-shore* per l'eolico, quindi per le energie alternative, perché in futuro molti di questi impianti saranno trasferiti su mare piuttosto che su terra, anche al fine di risolvere problemi di carattere ambientale. Queste iniziative sono state avviate senza ricevere alcuna risorsa da parte dello Stato in termini di contributo alla ricerca. Gli ultimi contributi alla cantieri-

stica ammessa dall'Unione europea si riferiscono a navi ordinate nel 2000 e consegnate nel 2005. Per quanto riguarda il mercato futuro si guarda con interesse al mercato delle crociere che rappresenta al momento soltanto il 3 per cento dell'offerta globale di turismo mondiale, con buone prospettive, quindi, di crescita. Fincantieri è presente anche nel settore militare e ha numerose attività all'estero (Stati Uniti d'America, area del Golfo).

Sollecitato da talune richieste di chiarimento, in ordine soprattutto alla linea industriale che il gruppo intende seguire al fine di risollevarne l'industria cantieristica italiana ed assicurare ad essa un futuro nella scelte europee e mondiali, l'amministratore delegato ha rilevato che l'accordo nazionale siglato nel dicembre 2011 ha permesso di procedere verso un piano di riorganizzazione aziendale, evitando la chiusura dei siti e la rottura con i sindacati.

*Seduta di martedì 31 gennaio 2012*

*Audizione di rappresentanti di Cassa depositi e prestiti e di SACE.*

*FRANCO BASSANINI, Presidente di Cassa depositi e prestiti.*

Il Presidente di Cassa depositi e prestiti, Franco Bassanini, ha svolto una breve panoramica sul ruolo di Cassa Depositi e Prestiti nell'ambito del sistema economico del Paese. Per oltre centocinquanta anni la Cassa è stata un'istituzione il cui compito era raccogliere tramite il sistema postale il risparmio postale delle famiglie, un risparmio postale molto diffuso – sono 12 milioni le famiglie italiane che hanno strumenti del risparmio postale, siano essi libretti o buoni fruttiferi postali – utilizzato per erogare prestiti alle amministrazioni pubbliche, prevalentemente ma non solo alle amministrazioni locali, per investimenti, rivolti principalmente a opere pubbliche. Le risorse che risultavano in eccesso venivano depositate in un conto corrente di tesoreria e concorrevano al finanziamento della Tesoreria. Si trattava

di un finanziamento della Tesoreria che non richiedeva emissione di titoli di debito sovrano. Dal 2003, su proposta del Governo, ma anche per volontà del Parlamento, la Cassa depositi e prestiti è stata trasformata in una società per azioni, come, peraltro, sono già le sue consorelle tedesca e francese. Nell'azionariato, accanto allo Stato, che mantiene il 70 per cento, sono entrate 66 fondazioni di origine bancaria, che sono azioniste di minoranza per il 30 per cento. Eurostat ha riconosciuto che la Cassa è al di fuori del perimetro della pubblica amministrazione e, quindi, è un soggetto privato, ancorché partecipato dallo Stato, come ce ne sono diversi altri. Il risparmio postale come tale, a questo punto, non rientra più nel debito pubblico, mentre ovviamente vi rientrano gli impieghi, se sono effettuati sotto forma di prestiti alle amministrazioni pubbliche. Rientrano nel debito pubblico poi i mutui alle amministrazioni pubbliche, perché sono indebitamento delle pubbliche amministrazioni, statali o locali.

La Cassa finisce per avere, in termini di flussi, più del 75 per cento del mercato del finanziamento alle amministrazioni pubbliche. Non rientrano nel debito pubblico, invece, i finanziamenti che vengono erogati direttamente alle imprese o per finanziare infrastrutture o per sostenere l'economia, perché sono soggetti privati. Dal punto di vista di Eurostat, perciò, la Cassa è una società privata, ancorché partecipata dallo Stato, che raccoglie il risparmio privato e lo presta, in quel caso, a soggetti privati. Ciò consente un canale di finanziamento che non va ad appesantire il debito pubblico.

A seguito di una richiesta di chiarimenti sul possibile ruolo della Cassa per la riduzione del debito pubblico, il Presidente Bassanini ha precisato che se il Parlamento deciderà di affidare questo compito alla Cassa, gli amministratori affronteranno tale nuova mission a condizione di non mettere in discussione la classificazione della Cassa al di fuori del consolidato del debito pubblico, di non mettere a rischio il

risparmio postale e di non pregiudicare la funzione di sostegno all'infrastrutturazione del Paese e alla crescita economica.

*GIOVANNI GORNO TEMPINI, Amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti.*

L'amministrato delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Giovanni Gorno Tempini, è intervenuto sull'attività generale della Cassa, precisando che la collocazione della Cassa al di fuori del perimetro della pubblica amministrazione, oltre che dall'Eurostat, arriva anche da un preciso riconoscimento della Banca centrale europea, che dà alla Cassa la qualifica di istituzione finanziaria monetaria che si basa su due principi. Il primo è che la Cassa opera come market unit, in un contesto nel quale vigono le regole di mercato, sempre di più anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ancorché con alcuni distinguo. Il secondo elemento è che la garanzia che protegge il risparmio postale è considerata come una garanzia di ultima istanza e, quindi, una garanzia di improbabile escussione. La Cassa compie fundamentalmente tre attività.

La prima è quella tradizionale, ossia il finanziamento delle amministrazioni locali e della pubblica amministrazione in investimenti in infrastrutture – le tipologie più rilevanti sono i trasporti pubblici locali, i servizi locali e l'edilizia, tipiche attività infrastrutturali che poi si suddividono fra municipalità, province e regioni – con componenti importanti che riguardano anche le gare a carico dello Stato sulle grandi opere infrastrutturali. Successivamente la Cassa ha cominciato a finanziare direttamente le infrastrutture intervenendo in attività di project financing (per esempio, finanziando direttamente un'infrastruttura come la BreBeMi, o intervenendo nella realizzazione di grandi infrastrutture come le municipalizzate Hera, A2A e Iren).

Vi è poi una terza attività che la Cassa oggi svolge. La Cassa finanzia le banche con convenzioni specifiche che le obbligano,

con una rendicontazione regolare, a dimostrare che i finanziamenti rivolti agli istituti bancari vengono usati per specifiche attività.

La Cassa ha una struttura di personale che oggi conta meno di 500 persone, il che renderebbe impossibile un'attività in presa diretta sulle imprese, che, peraltro, sarebbe anche in diretta concorrenza con il sistema bancario, non collimando, altresì, con il regime di vigilanza speciale di cui la Cassa gode. La Cassa partecipa, dunque, non solo come finanziatrice, ma anche come investitrice in diverse aree. Le aree di investimento sono le infrastrutture e lo sviluppo economico. Nelle infrastrutture partecipa con capitali di rischio a una serie di fondi. Si tratta di fondi dedicati all'Italia per le infrastrutture, come per esempio F2I, che fanno parte di alcune Casse europee, quali Marguerite e InfraMed. Questi ultimi hanno un obiettivo geografico più ampio, nell'un caso, l'Europa dei 27 e, nell'altro, la parte del Mediterraneo, e riguardano sempre il settore delle infrastrutture. Per quanto riguarda, invece, la terza macroarea di attività della Cassa, quella che genericamente è definita di sviluppo economico, gli investimenti in *equity* più rilevanti sono fondamentalmente tre.

Il primo è quello che si chiama Fondo italiano di investimento, un fondo a cui la Cassa ha partecipato con un ruolo importante insieme ai più importanti istituti di credito italiani per investire nel capitale delle piccole e medie imprese. Il secondo è il neonato Fondo strategico italiano che può essere considerato il fratello maggiore del Fondo italiano di investimento.

La terza area, che pure è molto rilevante, è quella del *social housing*, dove la Cassa, attraverso una sua SGR, è stata promotrice della più importante iniziativa oggi in Italia sul *social housing*.

La legge n. 75 del 2011 stabilisce che l'attenzione del Fondo strategico deve essere in primis nei confronti di otto settori strategici, che sono la difesa, la sicurezza, i trasporti, le comunicazioni e le energie, le assicurazioni e l'intermediazione finanzia-

ria, la ricerca e l'innovazione ad alto contenuto tecnologico, i pubblici servizi e le infrastrutture.

La citata legge stabilisce inoltre che possono essere considerate comunque di interesse strategico aziende che abbiano un fatturato e un numero di personale al di sopra di un determinato livello. Il fatturato è di 250 milioni di euro, che è esattamente il limite superiore del target di investimento del Fondo italiano. Il Fondo strategico ha iniziato la sua attività a ottobre 2011 e che sta portando a termine la sua fase di start-up. Ragionevolmente, la fase di investimento inizierà nel corso dei prossimi mesi. Il Fondo si occupa di aziende che vanno bene e che hanno prospettive di crescita, il che è in linea con Fondo italiano di investimento e con i criteri di prudenza dettati dall'utilizzo del risparmio postale. Le aziende in cui è possibile investire in Italia, aziende che abbiano più di 250 milioni di euro di fatturato sono poco più di 700. Senza una particolare attività di marketing, in questi primi mesi di attività più di 250 aziende hanno chiesto l'intervento della Cassa. Se questo è un indicatore – e per noi lo è – di un interesse, probabilmente è anche legato al fatto che la volatilità e l'incertezza del mercato borsistico di questi tempi rende difficile per un imprenditore guardare alla Borsa come a un fornitore di capitale di rischio per nuove imprese. La Cassa è un soggetto che opera con finalità non speculative, con un orizzonte temporale lungo, accompagnando l'imprenditore per un periodo della vita dell'azienda, che permetta idealmente la realizzazione del progetto nel quale si è deciso di coinvestire. Inoltre, è previsto un ritorno sul capitale che sia considerato equo. Il terzo riguarda l'attività che svolge la Cassa nel settore energetico. La Cassa detiene alcune partecipazioni strategiche, di cui le più importanti e visibili sono Terna ed ENI. Recentemente è stata conclusa l'acquisizione di un gasdotto importante che ENI ha dovuto cedere per questioni di Antitrust europea, gasdotto dal quale passa il 30 per cento delle forniture del gas italiane e che si chiama Tag. La Cassa, inoltre, detiene alcuni investimenti indiretti in fondi che si

occupano di energia. Uno è l'F2I, che ha fra i suoi oggetti anche l'energia, l'altro, è un fondo, gestito insieme alla Commissione europea, che si occupa di efficientamento energetico. Infine, la Cassa opera a supporto delle piccole e medie imprese. Dal punto di vista del debito, invece, secondo le modalità di finanziamento della banca europea per gli investimenti (BEI), la Cassa oggi mette a disposizione delle piccole e medie imprese un plafond complessivo di 18 miliardi di euro che ha aiutato circa 40 mila imprese ad avere credito; anche dal lato dell'export attraverso una specifica convenzione stipulata con l'ABI e la SACE.

*ALESSANDRO CASTELLANO, Amministratore delegato di SACE.*

L'Amministratore delegato di SACE, Alessandro Castellano, ha illustrato il percorso giuridico e l'ambito di operatività della SACE. Il punto di snodo dell'attività dell'azienda è avvenuto nel 2004, perché da ente pubblico economico ex sezione dell'INA, la SACE è stata trasformata in società per azioni, controllata attualmente al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze.

A seguito della trasformazione in Spa sono stati conferiti crediti *in bonis* e non *in bonis*, che erano naturalmente parte di quello che era il trascorso della SACE, più il fondo di dotazione. Da quel giorno la SACE non ha ricevuto e non riceve più alcun tipo di contributo pubblico di nessuna natura. A seguito della trasformazione sono stati effettuati alcuni altri interventi nelle finanziarie del 2005, 2006, 2008 e 2009 che hanno consentito all'azienda di operare come i principali concorrenti europei. La Sace opera nel settore creditizio, come una banca, ma senza effettuare erogazione del credito. L'attività, che sia una fidejussione per la partecipazione ai lavori, una garanzia per un credito all'esportazione, un'assicurazione del credito per il fatturato di un'azienda o un project financing, comporta sempre un rischio di controparte, cioè di mercato. Gli unici Paesi dove la SACE non opera sono quelli oggetto di san-

zioni o dove non opera praticamente nessuno in termini commerciali, anche perché il Fondo monetario in questi Paesi, laddove opera, lo fa a termini concessionari, cioè di sussidio.

Vi è una notevole differenza tra quelle che erano le attività passate da quelle oggi presenti. Mentre in passato la SACE operava come assicuratore di rischi politici, oggi in pratica le aziende si rivolgono a noi per il mancato pagamento. Dal 2010 la quota di rischio sovrano, ossia di rischio pubblico, presente sul bilancio della SACE è meno del 20 per cento. L'esposizione dei rischi è piuttosto ben diversificata per settore e per area geografica, ma comunque i due terzi della esposizione sono su Paesi cosiddetti emergenti. L'evoluzione del portafoglio rischi, è passata da un'esposizione di 14,5 miliardi circa a un'esposizione di 32 miliardi, per quanto riguarda i macchinari e gli impianti, e di 37 miliardi, per i beni di consumo. Quello che si muove nel mondo in termini di merci, beni di consumo o servizi è pagato a credito per l'80 per cento. La SACE ha prodotto utili per circa 3,2 miliardi di euro in questi anni e distribuito dividendi per 2,1 miliardi e restituito 3,5 miliardi di capitale nel 2007. Per quanto riguarda il ritorno dell'*equity*, è stato superiore al 5 per cento. L'anno scorso è stato del 7 per cento e, in generale, è vicino al 10. In questo momento SACE ha 220 mila affidamenti. Di questi l'affidamento medio è di 100 mila euro.

A seguito di richieste di chiarimenti e delucidazioni formulate dai deputati, riguardanti prevalentemente il rapporto della Sace con l'ICE e la Simest e l'interpretazione che la società dà del divieto previsto dalla legge di fornire agevolazione, garanzie ed incentivi a società che delocalizzano la produzione, l'amministratore delegato ha precisato quanto segue. La Sace ha come mandato la sostenibilità economica dell'azienda ed opera per raggiungere un determinato guadagno, non ha, quindi, come finalità la tutela e la promozione del *made in Italy* né la tutela di un determinato brand. Ogni volta che il piano industriale non prevede una delocalizzazione tout court ma l'esigenza di dislocare su territori

diversi da quello italiano determinati insediamenti produttivi, la SACE non opera distinguo, al pari di altre società con lunga tradizione come la Sace giapponese, sostenendo anche operazioni o di investimento o di acquisizione di equità all'estero.

*Seduta di martedì 7 febbraio 2012*

*Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia*

GAETANO PERGAMO, *Coordinatore area ambiente ed energia della Confesercenti e TOMMASO CAMPANILE, Responsabile dipartimento competitività, ambiente e sicurezza della CNA*

GAETANO PERGAMO, *Coordinatore area ambiente ed energia della Confesercenti*, ha rilevato che il sistema economico italiano è tuttora costituito da una forte presenza statale in settori economici di particolare strategicità. Questo fenomeno è presente in misura rilevante nel settore energetico e caratterizza anche quello della produzione industriale e della ricerca. Inoltre, mentre nel settore produttivo la presenza pubblica si traduce in una sostanziale debolezza, nel settore energetico le società a partecipazione pubblica hanno avviato processi di governance fortemente orientati sui mercati internazionali, il che potrebbe anche indurre a riflettere su una loro progressiva emancipazione dalla stessa partecipazione pubblica. Inoltre, occorre ricordare il forte ruolo che esercitano in campo energetico le cosiddette multiutility, Hera, A2A, Iren, quasi tutte con maggioranze espressione delle istituzioni locali. Sotto tale profilo occorre richiamare, altresì, la progressiva rilevanza assunta nel settore in esame da parte di alcune società pubbliche, quale, per esempio, la Cassa depositi e prestiti.

R.ETE. Imprese Italia ritiene che ricorrano le condizioni per una crescita della concorrenza sistemica del settore energia, che è alla base della capacità produttiva e distributiva del Paese, fortemente caratte-

rizzata da un elevato *gap* infrastrutturale; inoltre, gli obiettivi strategici del settore energetico sono la competitività dei mercati, la sicurezza dell'approvvigionamento e lo sviluppo delle infrastrutture. In questo ambito sono da ricercarsi ed auspicabili cooperazioni e protocolli di collaborazione tra piccole e medie imprese ed aziende operanti nel campo energetico. La partecipazione pubblica in queste aziende partecipate dallo Stato in ambito industriale nel comparto energetico viene stimata a oggi in circa 45 miliardi, di cui circa la metà in relazione a ENEL, ENI e Finmeccanica. Occorrerebbe, quindi, approfondire ed accelerare i processi di scorporo della partecipazione pubblica con misure volte alla separazione proprietaria delle attività detenute da Snam Spa. Il ruolo dominante di ENI in tutte le fasi della filiera gas ha rappresentato uno dei principali ostacoli all'ottenimento di una reale apertura del mercato. L'auspicio è che il decreto attuativo del decreto-legge liberalizzazioni sarà capace di concretizzare la normativa che prevede la separazione, allineandosi, così, con il terzo pacchetto energia. La separazione potrebbe costituire una prima e significativa tappa verso la netta ed effettiva distinzione tra le società destinate a competere sul libero mercato, da un lato, e le società destinate a dover garantire sicurezza ed equità a tutti i competitor, dall'altro. Il nuovo ruolo operativo della Cassa depositi e prestiti potrebbe, a tal fine, incidere positivamente anche in termini di sviluppo del sistema industriale italiano nel suo complesso, a condizione che il Ministero dell'economia e delle finanze definisca selettivamente, nel rispetto delle regole dell'economia e del mercato, con appositi decreti, i requisiti qualitativi e quantitativi delle società di rilevante interesse nazionale che saranno oggetto di eventuali acquisizioni da parte di Cassa depositi e prestiti. È opportuno che l'amministrazione statale riduca gradualmente la propria quota di partecipazione nel capitale delle società destinate a competere sul libero mercato, il che vale soprattutto, in questo caso, per ENEL ed ENI. In entrambe le società, il Ministero dell'economia dispone, infatti, di una mag-

gioranza di fatto che è in grado di dominare le rispettive assemblee nell'adozione di scelte strategiche. L'attuale permanenza del ruolo pubblico, per quanto attiene al mercato energetico, è stata sempre giustificata dall'assenza di un mercato unico europeo, considerata la presenza di sottomercati nazionali. Per quanto attiene al controllo strategico delle infrastrutture energetiche, si possono affermare principi differenti. Con favore si recepisce la recente uscita di ENEL dal capitale di Terna e si auspica che anche ENI possa uscire completamente dall'azionariato di Snam. Per fare ciò occorre prevedere con una norma aggiuntiva che la partecipazione di ENI e Snam non si attesti ancora a livelli significativi.

Su sollecitazione di alcuni deputati che hanno richiesto chiarimenti in ordine all'opportunità o meno di dismettere la partecipazione dello Stato nelle aziende del settore energetico, il dottor Tommaso Campanile ha affermato che la presenza dello Stato può pure essere mantenuta purché inserita in un disegno di strategia politica industriale ed economica del Paese, che tarda a delinearci; inoltre, la presenza dello Stato riveste maggior valore strategico se limitata alla proprietà delle infrastrutture mentre risulta ormai superata nell'attività di produzione dei prodotti energetici. Inoltre, occorre considerare che la vendita delle quote societarie immetterebbe liquidità nelle casse dello Stato, favorendo la riduzione del debito e contribuendo ad evitare che debbano essere approvate ulteriori manovre recessive per l'economia del Paese. Ha aggiunto, infine, che le piccole e medie imprese che hanno rapporti con tali grandi aziende spesso sono costrette ad attendere per il pagamento dei crediti tempi più lunghi di quanto avviene nei rapporti tra privati.

*Seduta di martedì 14 febbraio 2012*

*Audizione di rappresentanti di Finmeccanica.*

*GIUSEPPE ZAMPINI, Amministratore delegato di Ansaldo Energia*

GIUSEPPE ZAMPINI, Amministratore delegato di Ansaldo Energia, dà conto

brevemente di alcuni dati di sintesi su Finmeccanica, in termini di ricavi e di prodotti. In base ai dati ufficiali, nel 2010 i ricavi sono stati pari a 18 miliardi 700 milioni di euro, di cui 3 miliardi 800 milioni di euro prodotti in Italia. Per quanto riguarda Ansaldo Energia, il consolidamento del 55 per cento è avvenuto lo scorso anno. Al 30 giugno 2011 gli addetti di Finmeccanica sono in totale circa 72 mila, distribuiti soprattutto in Italia, dove operano 40.700 persone. Quasi tutte le regioni italiane sono interessate dalla presenza di aziende del gruppo, ma la maggior parte di esse si trova al Nord, dove si contano 18 mila addetti. Al Centro ce ne sono 11 mila e 10 mila al Sud. Ansaldo Energia ha raggiunto la completa indipendenza tecnologica nel 2005, anno a partire dal quale non si avvale più di licenze e opera sostanzialmente da sola nel campo della tecnologia. Nel giugno 2011, il 45 per cento di Ansaldo Energia è stato deconsolidato e acquistato da First Reserve Corporation, un fondo di private equity americano. In questo momento il 55 per cento del pacchetto azionario appartiene a Finmeccanica e il 45 per cento appartiene a First Reserve. La società veicolo, Ansaldo Energia Holding, sparirà tra pochi mesi quando avverrà la fusione per incorporazione in Ansaldo Energia. Ansaldo Energia acquisirà anche una parte del debito contratto da Finmeccanica per consentire l'operazione. Da una situazione di cassa positiva la società a giugno 2012 passerà a una situazione di debito per aiutare l'azionista nel suo percorso di risanamento. Per quanto riguarda l'andamento degli ordini, è stata avviata una profonda riorganizzazione intorno al 2000, quando le perdite di Ansaldo Energia ammontavano a circa 500 milioni di euro. Nel 2004 la società è stata ristrutturata e portata in bonis. Alla crescita degli ordinativi è seguita una decrescita a seguito della crisi, mentre i ricavi dal 2009 hanno continuato a salire, a eccezione di una piccola flessione lo scorso anno. Gli ordini nel 2011 sono in aumento rispetto al 2010 e i dipendenti sono stati

mantenuti al livello massimo di circa 4.770 raggiunto lo scorso anno. Ansaldo Energia produce impianti alimentati a gas naturale, i cosiddetti cicli combinati, e fornisce componenti. Oltre a ciò, svolge attività di manutenzione o service e possiede un comparto nucleare, che ancora rappresenta l'industria nucleare in Italia, ed un comparto dedicato alle rinnovabili. Al 31 dicembre 2011 su 3.400 dipendenti il 30 per cento risulta essere laureato e il 41 per cento diplomato. Ansaldo Energia disegna la componentistica che ingegnerizza e produce sulla base di tecnologia propria, e rappresenta oltre il 50 per cento di un intero impianto. Il valore aggiunto di un prodotto simile è significativo. Le restanti componenti sono, comprate sul mercato dalle piccole e medie imprese o da altre aziende che offrono prodotti di interesse.

Nei prossimi cinque anni Ansaldo Energia prevede di investire più di 350 milioni di euro in sviluppo tecnologico e in sviluppo di processo. Sono stati stipulati contatti con università e centri di ricerca in tutto il mondo.

I Paesi target sono la Turchia, la Polonia, il Nord Africa, il Medio Oriente e il Sud Africa. In questo momento sarebbe auspicabile sempre maggior supporto da parte di enti quali la SACE e la SIMEST.

Sollecitato dalle domande di taluni deputati, l'amministratore delegato, Giuseppe Zampini, ha riferito che, per quanto riguarda la questione del nucleare, Ansaldo Nucleare rappresenta circa il 3 per cento dei ricavi di Ansaldo Energia, ma è l'unica azienda italiana dell'industria nucleare. Per il momento Ansaldo Nucleare si sta muovendo per acquisire ordini in Argentina, in Romania e in Cina. Sulle energie rinnovabili, il settore è in forte crescita, ma la ricaduta sull'industria è comunque limitata. Nel 2009, secondo i dati della Confindustria, il 72 per cento dei pannelli solari installati in Italia proveniva dalla Cina. Dal punto di vista industriale, il fotovoltaico ha una grande capacità di installazione e trascina con sé sicuramente manodopera, ma a basso valore aggiunto. L'incentivazione dovrebbe considerare anche la territorialità della produzione. Quando nel 1990 la Ger-

mania lanciò il programma sulle fonti rinnovabili, agevolò le specifiche industrie manifatturiere e concesse gli incentivi alle industrie tedesche. La loro forza nel settore delle rinnovabili deriva dal fatto che hanno utilizzato gli incentivi per la produzione industriale. Per quanto riguarda le aspettative rispetto alle decisioni politiche, è stata sottolineata l'importanza di avere un Piano energetico per il Paese, che confermi il ruolo strategico del settore per il Paese poiché questo aiuta a vendere all'estero.

*Seduta di martedì 22 maggio 2012*

*Audizione di rappresentanti del MEF-Dipartimento del Tesoro e di ENI.*

*FRANCESCO PARLATO, Capo della Direzione VII (Finanza e privatizzazioni) – Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, ha ricordato come si è costituito nel tempo l'attuale portafoglio delle partecipazioni dello Stato, che deriva sia da operazioni di cessione che sono state realizzate nel tempo, sia da acquisizioni intese come trasformazioni in società per azioni di enti e di soggetti che erano strutturati in passato in forma non privatistica. Ha, inoltre, fornito alcuni dati aggregati sulle società partecipate dal Ministero dell'economia, facendo alcuni cenni su come vengono gestite le partecipazioni del ministero in termini di governance. Il mondo pubblico di imprese statali all'inizio degli anni Novanta era costituito da due enti di gestione principali, IRI ed EFIM, mentre ENI ed ENEL erano ancora organizzati come enti pubblici, così come Ferrovie, Poste, IMI, BNL, Mediocredito Centrale e Banco di Sicilia, che erano tutte società non operanti sotto la forma di società per azioni. Il grande ente di gestione era l'IRI, sotto il quale vi erano una serie di partecipazioni statali già organizzate in forma di società per azioni, molto spesso quotate anche in Borsa, come Alitalia e Finmeccanica e le relative controllate. Il Gruppo IRI era articolato in settori non del tutto omogenei tra di loro, quali la società dei*

trasporti marittimi e dei trasporti aerei, la radio televisione e le tre banche di interesse nazionale – Comit, Credito italiano e Banco di Roma; circa l'80 per cento del settore bancario era in mano pubblica e il 45 per cento del settore industriale dei servizi era detenuto direttamente o indirettamente, attraverso gli enti di gestione, dallo Stato.

All'inizio degli anni Novanta c'è stata una profonda riforma, che è poi sfociata nel 1993 con le norme che hanno trasformato in Spa prima l'IRI e poi anche le banche, nonché l'ITI, l'ENI e l'EFIM. Situazioni di profonda crisi di alcuni settori hanno indotto il legislatore a un ripensamento della presenza pubblica nel settore economico e bancario. L'emergenza finanziaria atta a ridurre il debito pubblico, una crescente attenzione da parte della Commissione europea in termini di aiuti di Stato, l'arricchimento del mercato borsistico e la liberalizzazione dei mercati hanno fatto da volano per le operazioni di privatizzazione. Dal 2006 non ci sono più state operazioni di privatizzazione in Italia; due tentativi in tal senso hanno riguardato prima l'Alitalia, operazione conclusasi nel 2008 con l'amministrazione straordinaria, e, più recentemente, il gruppo Tirrenia. Ulteriori privatizzazioni potrebbero riguardare società già pronte perché quotate, ossia ENI, ENEL e Finmeccanica; essendo ormai lo Stato sulla quota del 30 per cento, scendendo sotto la quale le società diventerebbero contendibili, ritiene che il Governo non intenda scendere sotto tale soglia. Ha ricordato, quindi, il processo di privatizzazione dell'ENEL e dell'ENI, che ha portato lo Stato ad incassare 96 miliardi di euro con un rilevante risparmio sugli rapporto debito/PIL.

Un piano di dismissioni è previsto per il Gruppo Finmeccanica, necessario per ricondurre la sua attività nell'ambito del core business, e per il riassetto della partecipazione Snam nell'ambito del gruppo Eni.

Lo Stato è attualmente presente nel settore dell'energia attraverso ENI, Enel e in parte anche Finmeccanica, nella difesa e nello spazio con Finmeccanica, nei trasporti con Ferrovie ed ANAS, nella finanza

con Cassa depositi, Poste, Fondo italiano di investimento, nell'assicurazione con Sace e CONSAP, nella comunicazione con RAI, nei servizi con Poste, Cinecittà Luce, nei servizi con ENAV, Expo, GSE, Invitalia, nei servizi ambientali con la Sogesid e la Sogin la società che deve procedere al decommissioning nucleare, nella manifattura con il Poligrafico e nell'immobiliare con l'EUR.

La redditività è molto influenzata dalla presenza di due campioni nazionali, quali ENI ed Enel, che determinano la maggior parte degli utili. Dal punto di vista del valore della produzione, c'è stato un sensibile incremento dal 2009 al 2011. Siamo arrivati a poco meno di 300 miliardi di euro di valore della produzione aggregata, con un EBIDTA di circa 30 miliardi e un utile netto di 15 miliardi, in leggera contrazione negli ultimi tempi soprattutto perché alcune società rilevanti come ENI ed Enel hanno registrato nel 2011 una contrazione sugli utili. Dal punto di vista del valore del patrimonio, l'aggregato del Tesoro vale circa 200 miliardi, con una posizione debitoria di circa 90 miliardi di debiti. La redditività delle società quotate, a fronte di una capitalizzazione di circa 100 miliardi di euro, è dell'11 per cento, in leggera contrazione rispetto all'anno scorso, mentre le altre società valutate a patrimonio netto hanno una redditività più bassa, influenzata però anche dalla presenza di parecchie società in-house che hanno come finalità principale non quella di realizzare utili, ma di fornire servizi e attività per la pubblica amministrazione. Nel 2011 le società in perdita sono soltanto due, Finmeccanica, ed Expo, che non ha ricavi perché i valori attivi si registreranno a partire dal 2015. Il Tesoro quest'anno ha incassato o incasserà, 2 miliardi e 300 milioni di dividendi

Negli ultimi anni l'attività si è incentrata su un processo di semplificazione normativa relativa alle procedure di privatizzazione. Più di recente, è stata riformata tutta la disciplina dei poteri speciali. Ci sono stati alcuni processi di razionalizzazione delle aziende pubbliche che hanno riguardato il settore elettrico, con l'unificazione in Terna



della gestione della rete elettrica nazionale, così come del settore immobiliare pubblico, col trasferimento di Patrimonio Spa, società che era nata nel 2003, a Fintecna. È stata poi messa in liquidazione per valorizzare e creare un polo pubblico immobiliare più consistente.

Nel tempo sono state compiute anche azioni volte a migliorare la governance della società e a portarla a essere più aderente alle best practice che si trovano sia nel sistema privato, sia in ambito europeo, quali il controllo contabile affidato alle società di revisione. Sono stati previsti particolari requisiti di professionalità e di onorabilità per gli amministratori e i sindaci e sono state proposte ed emanate norme volte a limitare i cumuli di incarico per gli amministratori in ambito pubblico.

In relazione alle sollecitazioni indirizzate da taluni deputati, è stato, inoltre, sottolineato che il valore delle azioni detenute dal Tesoro per le società non quotate è del 100 per cento, ad eccezione della Cassa depositi e prestiti, la cui partecipazione è del 70 per cento, e dell'EUR, la cui quota si attesta al 90 per cento. Per le società quotate, il Tesoro detiene il 30 per cento di Finmeccanica e il 4 per cento di Eni, poiché il 26 per cento è posseduto dalla Cassa depositi. Sulla capitalizzazione in Borsa, Finmeccanica vale 1,5 miliardi mentre la quota del Tesoro relativa ad ENI ed Enel dovrebbe valere 26 miliardi. A tale quota si aggiungono 74 miliardi di patrimonio netto. Su Finmeccanica, non è previsto, anche in ragione di ciò che prevede la legge, che lo Stato scenda sotto la quota del 30 per cento; considerato che il valore complessivo della società si attesta intorno a 1,5 miliardi, non ci sarebbe una particolare convenienza a cedere la quota dello Stato che vale 300 milioni; lo Stato non può comunque interferire con i piani dell'azienda, al massimo, può svolgere un'opera di moral suasion.

#### *Audizione di rappresentanti dell'ENI*

È intervenuto il responsabile dei rapporti istituzionali dell'ENI, il dottor Leonardo Bellodi, il quale ha ricordato che

lo Stato detiene il 30 per cento della quota azionaria, attraverso il MEF, da un lato, e la Cassa depositi e prestiti, dall'altro. Le scelte strategiche vengono compiute avendo presenti gli interessi degli azionisti. L'attività svolta interessa la produzione di olio, greggio e gas in decine di Paesi e anche in Italia, Paese che può essere considerato petrolifero alla stregua di altri. Svolge, inoltre, commercializzazione di gas ed energia, anche attraverso SNAM, e la Saipem (oggi Versalis), una delle società più grandi al mondo in ingegneria e costruzioni. Seguono poi alcune attività che possono essere considerate passività in quanto legate al risanamento ambientale, svolte da Syndial Spa. Dal 2005 al 2011 i ricavi di ENI sono aumentati del 50 per cento ed il capitale investito netto ha registrato un incremento netto dell'80 per cento. È una delle poche società che in periodi di crisi ha continuato ad investire e a creare occupazione, assumendo negli ultimi anni 6.000 persone a tempo indeterminato. Lo Stato ha avuto come dividendo 17 miliardi di euro. In Italia comunque la società registra numerose perdite, se si esclude la Snam, soprattutto in riferimento al settore della raffinazione, che registra una forte crisi, e per il settore del gas, dove si ha una contrazione dei volumi di vendita. Sulla chimica, è stato avviato un Piano di rilancio mentre per l'esplorazione e la produzione di oil and gas sussiste un'eccessiva severità di alcune norme che non permettono l'esplorazione off-shore ed il rilascio in tempi congrui delle autorizzazioni necessarie (se queste questioni venissero risolte, lo Stato avrebbe un incasso supplementare di circa 2 miliardi l'anno). Nei prossimi quattro anni si prevedono investimenti per 60 miliardi di cui 15 destinati al solo mercato italiano. Sulla ricerca è previsto un miliardo di investimenti, l'80 per cento effettuati in Italia. Per quanto riguarda il settore del gas, rileva che risulta contraddittorio chiedere ad Eni di ridurre la sua presenza sul mercato ma al tempo stesso di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti.

*Seduta di martedì 29 maggio 2012*

*Audizione di rappresentanti di ENEL e di STMMicroelettronics Holding NV.*

*Audizione del Direttore della divisione amministrazione finanza e controllo dell'ENEL, dottor Luigi Ferraris.*

Il Direttore della divisione amministrazione finanza e controllo dell'ENEL, dottor Luigi Ferraris, ha articolato il suo intervento in quattro punti: una breve presentazione del gruppo e delle principali tappe che hanno caratterizzato il processo di trasformazione vissuto, un'analisi del piano strategico del gruppo e delle sue priorità; il piano investimenti; una rappresentazione degli investimenti nelle rinnovabili, nell'innovazione tecnologica e nella ricerca.

Il gruppo compie cinquant'anni dalla nazionalizzazione del settore elettrico; in questo periodo esso è stato impegnato in diverse fasi: dalla nazionalizzazione alla privatizzazione del 1992, dalla sua quotazione sul mercato borsistico nel 1999, alla liberalizzazione del settore, divenendo così una multiutility a seguito della cessione, nel 2002, di oltre 15.000 megawatt di capacità.

Proprio tale aggiustamento ha reso il mercato elettrico italiano uno dei più liberalizzati in Europa; a differenza di altri Paesi, esiste, infatti, un'autorità indipendente con forti poteri, la separazione degli assetti proprietari, della rete di trasmissione e una quota di mercato dei due primi operatori pari al 43 per cento nel mercato all'ingrosso e al 32 per cento nel mercato al dettaglio. Dall'avvio dell'apertura del mercato ad oggi, la quota di ENEL nella generazione si è ridotta dall'80 per cento a meno del 40 per cento nel 2004 e al 28 per cento oggi. Anche nel segmento della vendita ai clienti finali, la concorrenza si è sviluppata tanto da portare a una riduzione significativa dalla nostra market share, che oggi è intorno al 20 per cento.

L'unico Paese che ha risultati confrontabili al nostro, in termini di apertura di mercato e di liberalizzazione, è il Regno Unito.

Ad ogni modo, proprio a partire dal 2002, attraverso una strategia di rifocalizzazione sul core business prima e di diversificazione geografica sempre più spinta poi, ENEL si è imposto come uno dei principali player energetici a livello mondiale, con una presenza in oltre quaranta Paesi, in Europa, in Russia, nelle Americhe, con oltre 100.000 megawatt di capacità installata, 294 terawattora di energia prodotta e 61 milioni di clienti serviti nei Paesi in cui opera.

In una decina di anni, l'azienda ha più che raddoppiato il proprio margine operativo lordo e la propria capacità installata, di cui 40.000 megawatt sono quelli che ha ancora oggi in Italia.

Un altro segno di questo grande cambiamento è rappresentato anche dalla forza lavoro; 75.000 persone lavorano in quaranta Paesi; di queste 37.000 sono impegnate sul territorio nazionale per garantire ogni giorno al nostro Paese un servizio elettrico efficiente. Negli ultimi cinque anni, il gruppo ha poi assunto circa 5.000 persone sul territorio italiano, quasi totalmente con contratto a tempo indeterminato.

L'Enel è quindi oggi leader tra le utilities europee, sia in termini di margine operativo lordo sia in termini di capacità installata. Nel 2011 il gruppo ENEL ha riportato quasi 18 miliardi di euro di margine operativo lordo, davanti a colossi europei quali le francesi EDF e Gaz de France, EON, RWE e Iberdrola. Sempre nel 2011 era al secondo posto in termini di capacità installata per 97.000 megawatt.

Al 31 dicembre, nonostante il periodo di crisi, sono stati registrati ricavi pari a oltre 79 miliardi di euro, in crescita dell'8 per cento rispetto all'anno scorso, un margine operativo lordo pari a circa 18 miliardi di euro, in aumento dell'1,4 per cento. L'utile netto di pertinenza del gruppo, pari a oltre 4 miliardi di euro, circa 5,5 per cento in meno rispetto al 2010, risente evidentemente del maggior carico fiscale, soprattutto in Italia, a causa dell'inasprimento della Robin tax, che ha assorbito il miglioramento della gestione operativa e finanziaria. Al netto di questo effetto, l'utile netto sarebbe stato sostanzialmente in linea

con l'anno precedente. L'indebitamento finanziario netto è sceso a 44,6 miliardi di euro rispetto al 2010. Tutto ciò ha permesso di confermare un ritorno sul capitale investito pari all'11,2 per cento, quindi in linea con l'esercizio scorso, anche grazie all'aumento dei flussi di cassa derivanti dalle azioni di efficientamento dei costi e di snellimento dei processi, implementate durante tutto il 2011 e negli anni precedenti. Le sinergie di integrazione con Endesa hanno consentito di liberare 1,3 miliardi di euro di risparmi, di costi di cassa, su base annua, così come le dimensioni di scala raggiunte hanno consentito di lanciare progetti di efficientamento che nei prossimi due anni produrranno sempre 2 miliardi di euro di risparmi di costi di cassa.

È stato perseguito un miglioramento dell'efficienza, che si è tradotto anche in un impatto sul contenimento della crescita delle tariffe elettriche. Tali tariffe in Italia, sono aumentate, dalla liberalizzazione a oggi, de 25 per cento, grazie anche al rilevante contributo di efficientamento delle reti, nonostante una crescita del prezzo del petrolio e del Brent di oltre dieci volte superiore alla crescita della tariffa nello stesso periodo e un consistente incremento degli oneri di sistema.

ENEL oggi ha oltre 1,3 milioni di azionisti. Tra questi c'è il Ministero dell'economia, che detiene il 31,2 per cento del capitale e il flottante è di poco inferiore al 70 per cento, composto per più della metà da investitori istituzionali e per la parte restante da piccoli risparmiatori.

Tra gli azionisti istituzionali dell'ENEL figurano alcuni tra i maggiori fondi di investimento internazionali, compagnie di assicurazione, fondi pensione e fondi etici; circa il 90 per cento dell'istituzionale è rappresentato da investitori esteri. È stato assicurato agli azionisti un dividendo al di sopra della media dei concorrenti. In particolar modo, parlando del solo azionista Stato, tutto questo ha portato ad incassare dal 2009 al 2011 complessivamente oltre 70 miliardi di euro, grazie a 33 miliardi di euro di incassi derivanti dal processo di privatiz-

zazione, circa 18 miliardi di euro di dividendi e quasi 20 miliardi di euro di imposte dirette versate appunto nel periodo.

Sul piano strategico e quindi sul piano di investimenti del gruppo per i prossimi anni, si intende consolidare la posizione di leadership raggiunta in mercati quali l'Italia, la Spagna, la Slovacchia, e spingere sulla crescita organica soprattutto nel segmento delle rinnovabili, sia in Italia che all'estero, in America latina, in Russia e in Europa dell'Est. Si prevede di continuare ad implementare programmi di efficienza e di eccellenza operativa, mantenendo, in un contesto di forte incertezza, una stretta attenzione all'equilibrio finanziario.

Per i prossimi cinque anni il gruppo prevede di crescere continuando a investire per la diversificazione geografica e tecnologica, il mix ben equilibrato tra attività cosiddette « regolate » e « non regolate » ed i già citati programmi di efficienza; lo scenario di crisi ha comunque imposto una revisione della politica dei dividendi da un payout del 60 per cento sull'utile netto ordinario a una soglia minima del 40 per cento.

Il piano prevede, infatti, un margine operativo lordo di 16,5 miliardi di euro nel 2012 che crescerà fino a 19 miliardi di euro nel 2016, grazie alla crescita organica e alla crescita di nuova capacità e nuovi investimenti che sono stati pianificati.

In termini di utile netto è prevista una crescita di oltre il 6 per cento medio annuo, fino a raggiungere 5 miliardi di euro a fine piano. Infine, si prevede che l'indebitamento finanziario netto si attesti a 30 miliardi al 2016, con una consistente riduzione rispetto sia al 2011 sia al 2012.

In Italia la domanda di energia elettrica continua a diminuire e non si prevede di tornare ai livelli pre-crisi prima del 2014; in tale contesto, il gruppo intende mantenere l'eccellenza operativa, l'ottimizzazione degli investimenti ed il miglioramento dell'efficienza. Il rafforzamento anche del posizionamento sul mercato libero sarà una leva molto importante, con forte attenzione al mantenimento della leadership di costo e alla qualità del servizio offerto ai clienti finali.

ENEL ha investito in Italia circa 42 miliardi di euro per garantire, tra l'altro, un sistema elettrico efficiente; e nei prossimi anni continuerà ad investire, oltre 9 miliardi di euro.

Quanto alla correlazione tra l'andamento della qualità del servizio offerto ai nostri clienti dalla rete di distribuzione, che viene espresso in termini di minuti di interruzioni medie del servizio offerto ai clienti, con l'andamento del cash cost, ossia del costo di cassa complessivo per servire il singolo cliente, la durata accumulata delle interruzioni per i clienti è passata da 128 minuti nel 2001 a 42 minuti nel 2011, mentre nello stesso periodo il costo di cassa per servire il cliente è sceso da 129 a 87 euro per cliente.

Per quanto riguarda gli investimenti in tema di rinnovabili, innovazione e ricerca, l'obiettivo è quello di rendere efficiente e responsabile il modo di produrre e di consumare energia, dal miglioramento delle performance ambientali degli impianti alla tecnologia di cattura della CO<sub>2</sub>, dalle rinnovabili come il solare termodinamico allo sviluppo delle smart grid e della mobilità elettrica. Gli investimenti previsti ammontano a quasi 7 miliardi di euro; oltre 6 miliardi di euro in fonti rinnovabili, di cui 1,6 miliardi di euro solo in Italia, 600 milioni di euro di investimenti in progetti di ricerca per promuovere progetti innovativi di efficienza energetica.

Rispetto ad una richiesta di chiarimenti relativa al problema dello stoccaggio delle fonti rinnovabili, è stato affermato che esistono diverse soluzioni ancora in fase di prototipo. È in corso di sperimentazione un progetto chiamato « Archimede » che, applicato al solare fotovoltaico, consentirà di stoccare durante la notte l'energia attraverso meccanismi di sali fusi. Sarà, però, necessario disporre, anche di impianti cosiddetti « termoelettrici » o tradizionali, che dovranno far fronte a momenti di crisi. Altro filone su cui si può lavorare è lo stoccaggio attraverso le batterie; ENEL sta, comunque, investendo soprattutto nell'ambito del solare attraverso questo progetto che può essere altamente innovativo. Altro elemento che ritiene importante anche per

la sostenibilità delle rinnovabili è il tema della qualità del sito; si tratta quindi di avere dei siti che abbiano delle performance o delle ore di vento piuttosto elevate, per essere prossimi a meccanismo della famosa grid parity.

Il Gruppo non ha in programma cessioni particolari, quanto una razionalizzazione di portafoglio che non mina assolutamente il perimetro e il profilo che il gruppo ha costruito in questi anni.

L'uscita dell'Italia dal nucleare è costata qualche decina di milioni di euro; parte delle risorse sono state, comunque, allocate su altri impianti dove è presente il gruppo – in Spagna piuttosto che in Slovacchia – quindi lo sforzo fatto non è stato completamente perso anche se è stato capitalizzato altrove.

*Audizione del Presidente ed Amministratore delegato, Carlo Bozotti, e del Vicepresidente, Bruno Steve, di STMicroelectronics Holding NV, nonché del dottor Carlo Ferro.*

BRUNO STEVE, Vicepresidente STMicroelectronics Holding NV, ha riferito alcuni dati anagrafici della società, ricordando che essa è nata nel 1987 da una fusione fra la società allora detenuta nel gruppo IRI dalla STET, la SGS ATES, e la Thomson Semiconducteurs (divisione della Thomson). Questa fusione raccolse una precedente fusione fatta in Italia fra l'allora ATES di Catania e la Società generale semiconduttori fondata da Adriano Olivetti. Il percorso è stato caratterizzato, dunque, da una serie di concentrazioni, che hanno avuto seguito anche in altri passaggi successivi. Oggi ST è uno dei maggiori produttori mondiali di componenti, il primo tra le società europee, con un fatturato di circa 10 miliardi di dollari e con circa 50.000 addetti, dei quali 12.000 impegnati in attività di ricerca e sviluppo. I siti su cui si svolge l'attività manifatturiera sono dodici. La società nel 2004 è stata quotata alla Borsa di New York e, in rapida successione, a Parigi e a Milano. Gli azionisti per il 69,7 per cento sono rap-

presentati dal mercato. L'azionista STMicroelectronics Holding, che detiene il 27,5 per cento delle quote azionarie, è composto da due soci paritetici: CEA e FSI per la parte francese e il Ministero dell'economia e delle finanze, oggi, per l'altro 50 per cento. Le azioni proprie sono detenute per circa il 2,8 per cento. Il terzo azionista più significativo detiene un po' meno del 9 per cento del capitale di questa società. ST è nata, dopo la fusione, come società olandese e la sua organizzazione prevede un managing board e un supervisory board, che riportano entrambi agli azionisti.

CARLO BOZOTTI, *Amministratore delegato di STMicroelectronics Holding NV*, ha ricordato che la STM lavora nel campo dell'infinitamente piccolo, con strutture talmente minuscole da essere misurate in decine di nanometri, unità di misura che equivale a un milionesimo di metro. I produttori di chip di silicio realizzano un volume d'affari di 300 miliardi di dollari l'anno. Una volta che questi chip sono integrati nei diversi dispositivi di destinazione, fra i quali telefonini, decoder satellitari, lampadine, elettrodomestici o ancora altri apparati, il volume d'affari generato è di 2.000 miliardi di dollari. Aggiungendo le applicazioni e i servizi accessori si arriva a 7.000 miliardi di dollari. In altre parole, a partire da un circuito integrato del valore di un dollaro si può creare un volume d'affari di 22 dollari. Dei più di 50.000 dipendenti nel mondo circa 12.000 sono ricercatori che lavorano in ben sette centri di ricerca e sviluppo avanzati e altri minori, e alimentano dodici siti di produzione di cui sei, i principali, in Europa (due in Italia, tre in Francia e uno a Malta).

La capacità di competere dell'azienda è strettamente correlata alla capacità di innovazione, che richiede innanzitutto impegno nelle attività di ricerca e sviluppo; un impegno che nel 2011 ha comportato una spesa di 2,3 miliardi di dollari. Numerosi impianti di produzione sono in Europa, dove si intende continuare a concentrare la maggior parte delle attività a valore ag-

giunto. Una parte delle attività operative è in Asia, per ragioni di costo ma anche per avvicinare maggiormente l'azienda ai clienti in quella parte del mondo in rapida crescita, tra i quali Bosch, Cisco, Continental, Hp, Nokia, Samsung, Seagate, Sony e, in Italia, Magneti Marelli, ENEL, Autostrade, Electrolux, Whirlpool, Indesit. I prodotti dell'azienda sono parte integrante della vita quotidiana se si pensa allo smartphone, che certamente utilizza uno o due chip STMicroelectronics, o alla automobile, che ne contiene molti di più. La visione strategica dell'azienda è quella di diventare leader indiscusso nei campi della convergenza multimediale, della gestione dell'energia e delle tecnologie per i sensori. L'attività copre anche il campo delle piattaforme di telefonia mobile con la ST-Ericsson, grazie ad una joint venture che è stata creata nel 2009 con la svedese Ericsson.

La società ha subito la crisi in atto, in particolare subendo l'impatto di un rapporto euro-dollaro a 1,50, un rapporto insostenibile per una società come la ST, i cui costi sono al 50 per cento in euro e le cui vendite sono in dollari. In Italia lavorano oggi più di 8.700 persone, suddivise sostanzialmente fra la Lombardia (4.400), la Sicilia (3.900), e una presenza significativa in Campania (400) e altri centri minori. Il 40 per cento svolge attività manifatturiere. Se guardiamo la qualificazione delle risorse, più del 38 per cento degli 8.700 dipendenti in Italia ha almeno una laurea, mentre il 92 per cento ha un diploma di scuola superiore. Il dato più significativo è il 30 per cento che svolge attività di ricerca e sviluppo in Italia, suddiviso equamente fra Nord e Sud. Nel solo 2011 queste spese di ricerca hanno superato i 470 milioni di dollari. L'attività di ricerca si svolge principalmente nella fabbrica denominata R2 ad Agrate Brianza, gestita in regime consortile con Micron, una società americana. Il sito di Catania è un punto di riferimento mondiale per lo sviluppo delle tecnologie per dispositivi discreti e potenza intelligente, essenziali per linee di prodotto molto profittevoli. A Catania viene condotta un'intensa attività di ricerca ad alto contenuto di innovazione sui nuovi materiali, come pla-

stiche, carburo di silicio e nitrato di gallio, e nuove applicazioni per nuovi mercati, quali medicale e energie rinnovabili. Un altro versante dell'efficienza energetica ancora poco conosciuto dal grande pubblico ma già molto presente nel mondo industriale è la rivoluzione legata alle smart grid, che si esprime soprattutto nei grandi progetti per lo sviluppo dei contatori intelligenti.

Rispondendo a talune domande e richieste di chiarimenti poste da taluni deputati, ha rilevato che il focus deve essere sull'innovazione, in particolare, sulla velocità. I contributi devono essere soprattutto quelli di stimolo all'innovazione. In Francia, per esempio, c'è un sistema che si chiama *crédit d'impôt recherche*: è un sistema assolutamente automatico, cioè non cambia mai, o almeno finora non è mai cambiato. Si tratta di un contributo importante di credito d'imposta per tutta la ricerca che si fa nel Paese, indipendentemente dai programmi e dalle attività, purché l'attività sia denominabile di ricerca e sviluppo. Per la società, che in Francia investe molto in ricerca e sviluppo, esso equivale a un contributo di 114 milioni di euro all'anno. Il vantaggio del sistema è quello di essere automatico, assolutamente affidabile; non ci sono da discutere iniziative né programmi di finanziamento. Se poi l'azienda fa profitti diventa un credito d'imposta; se, negli anni difficili, l'azienda non fa profitti, questo contributo si trasforma in un contributo di cassa all'azienda. Quando ci sono stati periodi veramente duri, come nel 2009, lo Stato francese ha deciso di anticipare i pagamenti di questi crediti d'imposta per supportare l'industria.

Carlo Ferro, *Direttore generale di STEricsson*, ha precisato che un occupato interno equivale a un occupato dell'indotto. Quindi, con 8.700 dipendenti diretti, la ST genera indotto per circa 8.000 occupati. Da un punto di vista di localizzazione, l'indotto si distribuisce per poco più della metà in Lombardia e poco meno della metà in Sicilia, dove si trovano i due grandi poli produttivi. L'attività che viene affidata all'indotto è essenzialmente di servizi, attività di manutenzione di fabbrica, ma anche un'attività

ad alto contenuto di ricerca e sviluppo relativamente, per esempio, al disegno e alla progettazione di circuiti o alla realizzazione di alcune applicazioni software che girano sui nostri circuiti. L'indotto oggi in ricerca e sviluppo consente di complementare, sia da un punto di vista di capacità ma soprattutto da un punto di vista di dimensione di attività, le risorse interne della società.

*Seduta di Martedì 18 settembre 2012*

*Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.*

È intervenuto Antonio Filippi, *Funziario del dipartimento reti e terziario-CGIL*, il quale ha rilevato che in un momento di crisi come l'attuale il comparto dell'energia può giocare un ruolo anticiclico per il Paese; il problema è che il costo dell'energia è in Italia superiore di circa il 30 per cento rispetto a quello praticato negli altri Paesi. Il rendimento dello Stato dalle società partecipate è di circa l'1,8 per cento mentre per le altre società l'utile di rendimento è mediamente del 6,7 per cento. Se ciò è dovuto al fatto che vengono fatti maggiori investimenti, determinando così i presupposti per una maggiore occupazione, il dato non deve destare perplessità; altrimenti, questo elemento richiede una riflessione. L'intervento della Cassa depositi e prestiti su realtà in forte difficoltà non suscita particolari contrarietà, considerato il momento di crisi. Si ritiene, comunque, necessario sganciare il prezzo del metano dall'andamento del prezzo del petrolio ed occorre, in linea con quanto richiesto dall'Europa, « de-carbonizzare » l'economia italiana entro il 2050. Il settore energetico ha subito profonde trasformazioni: se prima l'energia veniva prodotta da un centrale per essere, poi, distribuita sul territorio mediante le reti di trasmissione, oggi ci sono 400 mila miniproduttori di 3 chilowatt che richiedono una trasformazione radicale della rete. La costruzione di

nuovi rigassificatori può essere giustificata per disporre di almeno la metà degli 80-90 miliardi di metri cubi di gas all'anno utilizzati, in tal modo si può mettere in sicurezza l'Italia. L'importante è comunque seguire la strada indicata dall'Europea nel senso di ridurre l'uso del carbone; in tal senso risulta difficile capire perché il Governo intende incrementare gli idrocarburi nel territorio italiano dal 6 al 18 per cento.

Silvano Scajola, *Esperto del Dipartimento pubblico impiego, artigianato, energia CISL*, ha rilevato che l'industria a partecipazione pubblica è una tipologia ormai superata e che la crescita delle piccole e medie imprese è nata nei territori, con una logica del tutto sganciata da quella delle partecipazioni statali. ENI ed ENEL sono portatrici di un grande patrimonio tecnologico e sono un importante volano per le piccole e medie imprese; sarebbe pertanto errata una scelta nel senso di una loro alienazione per ridurre il debito pubblico. Ha, quindi, espresso alcune considerazioni su Finmeccanica che può rappresentare un driver importante soprattutto con riferimento ai poli aeronautici che hanno un'ottima performance di esportazione e su Fincantieri che versa in una situazione di crisi ma con un indotto in tutta Italia numeroso e qualificato.

Mario ARCA, *segretario nazionale della Flaei-CISL*, ha svolto una prima analisi sul settore elettrico, rilevando che le imprese del settore non svolgono un ruolo sinergico rispetto allo sviluppo del sistema produttivo italiano. Tale affermazione deve essere comunque contestualizzata tenendo in considerazione che i consumi elettrici hanno subito una flessione e che la mission delle aziende del settore ha come obiettivo principale il ritorno del capitale investito e non finalità di tipo sociale. Sembra, invece, importante che tali imprese sostengano in termini di infrastruttura primaria lo sviluppo del sistema produttivo, anche attraverso l'abbattimento del costo energetico per famiglie ed im-

prese. Occorre quindi che il Governo fornisca indirizzi precisi indicando un ruolo delle partecipazioni pubbliche che ritorni alle origini e non si limiti esclusivamente a far cassa. Alla domanda se le imprese partecipate operino in sinergia con le piccole e medie imprese, ha rilevato come l'intero comparto energetico, legato alla borsa, al mercato europeo ed influenzato dalla crisi energetica italiana, non permette alla piccola impresa di trovare importanti canali di collaborazione ai fini della creazione di un indotto importante.

Bruno QUADRELLI, *Segretario del comparto energia Femca-CISL*, si è soffermato sul ruolo dell'ENI e sulla situazione attuale del settore della raffinazione in Italia. Esiste il rischio che il Paese perda il ruolo di raffinatore dei prodotti greggi del petrolio per diventare mero importatore di prodotti raffinati, con un indebolimento della filiera energetica. Occorre, quindi, una politica energetica che individui quanti e quali raffinerie mantenere nel Paese.

Giacinto FIORE, *funzionario della UIL*, ha rilevato come gran parte delle società partecipate dallo Stato operano in settori strategici per la tenuta e lo sviluppo economico del Paese; pertanto, occorre considerare che le stesse hanno una natura funzionale rapportata all'interesse pubblico del soggetto. Al riguardo ha ricordato che nel 2010 tra ENI ed Enel sono stati incassati da parte dello Stato 566 milioni di euro in meno, dato negativo dal punto di vista economico non giustificato da maggiori investimenti in infrastrutture. Occorre, quindi, che lo Stato eserciti pienamente il potere di indirizzo che gli compete; al tempo stesso occorre allentare i vincoli di dipendenza diretta dalla politica. Occorre, quindi, un deciso ripensamento sulla natura di tali imprese, sulle attività di ricerca e formazione che le stesse sono chiamate a svolgere, sui programmi di dismissioni, che non devono significare un abbandono del territorio, sui livelli di investimento in energie pulite, che richiede un forte investimento di know-how nel Paese.

Ivette CAGLIARI, *segretario confederale dell'UGL*, ha sottolineato l'importanza di avere un piano industriale nazionale, in quanto l'energia collegata alla green economy può essere un settore trainante per ridurre la disoccupazione. Altro tema cardine è quello della ricerca e dello sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti e della necessità di avviare programmi formativi per la riqualificazione. Sempre in merito alle partecipate, occorre che lo Stato si faccia maggiormente interprete del suo ruolo, promuovendo, attraverso di esse, l'interesse nazionale.

*Seduta di mercoledì 19 settembre*

*Audizione del presidente ed amministratore delegato di GSE – Gestione servizi energetici, Nando Pasquali*

NANDO PASQUALI, *Presidente e amministratore delegato di GSE – Gestione Servizi Energetici*, nell'illustrare le competenze e il ruolo affidato al GSE, sottolinea che il Gestore dei servizi energetici è una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Opera in base agli indirizzi strategici emanati dal Ministero dello sviluppo economico e alle disposizioni attuative dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas, e ha il compito di seguire tutte le attività relative alle fonti di energia rinnovabile (successivamente gli è stato affidato il compito di seguire altre attività, come la cogenerazione e i rapporti con alcune istituzioni estere).

Il GSE, in qualità di unico azionista, è capogruppo di altre tre società: Acquirente Unico Spa che acquista energia con aste alle migliori condizioni sul mercato per i clienti che non hanno scelto di passare al mercato libero; il Gestore dei mercati energetici – GME Spa, responsabile delle piattaforme su cui si scambia energia tra produttori e richiedenti; Ricerca sul Sistema Energetico Spa – RSE Spa, che segue il settore relativo a studi e ricerche nel campo di base per il settore energetico. Circa 1.100 persone sono direttamente impiegate nelle le aziende che lavorano per il GSE.

La principale attività del GSE è promuovere e incentivare le fonti rinnovabili e la cogenerazione nel settore elettrico, gestendo poi in Borsa l'energia incentivata. Fino al 2011 sono stati qualificati circa 4.600 impianti a fonti rinnovabili, tra cui idroelettrico, biomasse, geotermico ed eolico; di questi, 3.200 erano già in esercizio.

Il Gestore dei servizi energetici ha in particolare i seguenti compiti: qualificare, prima dell'inizio dell'attività, gli impianti a fonte rinnovabile, una volta autorizzati dagli enti territoriali, realizzati e collegati alla rete. Una volta qualificati gli impianti per la produzione sono dichiarati destinatari degli incentivi e, eventualmente, del ritiro di energia prodotta, se così richiesto dal produttore. Successivamente quest'energia viene collocata in borsa e produce il ricavo che la borsa riconosce.

Oltre a queste attività, il GSE gestisce gli impianti e ne segue la produzione giornaliera. Collocando l'energia in borsa, è responsabile anche dei cosiddetti oneri di sbilanciamento.

Nel tempo, al Gestore dei servizi energetici sono stati affidati molti altri compiti. Rappresenta l'Italia in alcuni consessi internazionali, all'Agenzia internazionale dell'energia e alle sue ramificazioni. In base alla legge n. 99 del 2009, cosiddetta Legge Sviluppo, ha anche il compito di fornire consulenza in materia energetica, ove richiesto, alle amministrazioni pubbliche.

È stato recentemente affidato al GSE (decreto legislativo n. 28 del 2011) anche il compito di produrre relazioni e studi sulle possibili ricadute sul sistema produttivo nazionale nella materia delle energie rinnovabili. Nei primi mesi del 2013 sarà inoltre completata un'attenta analisi su quali potrebbero essere le ricadute sul sistema produttivo derivanti dall'uso delle fonti di energia rinnovabili.

Più in dettaglio il GSE gestisce il processo di incentivazione degli impianti fotovoltaici attraverso il conto energia che, ad oggi, ha consentito l'entrata in esercizio di circa 440.000 impianti. Parallelamente a queste attività, il GSE ha condotto un intenso programma di verifiche e controlli sugli impianti di produzione di energia elet-



trica da fonti rinnovabili su tutto il territorio nazionale che, nel solo 2011, ha permesso di effettuare oltre 2.400 ispezioni in loco sugli impianti portando a termine circa 170.000 controlli documentali.

Grazie a tutte queste attività, alla fine del 2011 risultavano installati nel nostro Paese impianti a fonti rinnovabili per una potenza di 41.000 MW, con una produzione di 83 miliardi di kWh, corrispondenti a circa il 24 per cento dell'intero consumo elettrico nazionale. Complessivamente, nel 2011, dal GSE sono stati erogati più di 11 miliardi di euro per incentivi e servizi che hanno comportato un onere netto, sulla componente A3 della bolletta elettrica, di circa 8 miliardi di euro.

Si tratta di valori economici molto importanti che, oltre a comportare una notevole complessità gestionale ed operativa per il GSE, contribuiscono a fornire un significativo impulso allo sviluppo del Paese anche in termini di ricadute industriali e occupazionali. Si evidenzia inoltre che il GSE, in base a quanto previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2011, dovrà gestire, molto probabilmente a partire dal 2013, anche la promozione e l'incentivazione dell'efficienza energetica e delle cosiddette rinnovabili termiche.

È utile, a tale proposito, richiamare alcuni obiettivi fondamentali contenuti nella prima stesura della Strategia Energetica Nazionale (SEN) che prevede, tra i suoi punti principali, lo sviluppo sostenibile delle rinnovabili (elettriche e termiche) e soprattutto la promozione dell'efficienza energetica, in modo da poter ridurre sia le emissioni clima alteranti sia la dipendenza energetica dell'Italia dall'estero. Tenuto conto di quanto sopra delineato per la SEN, risulta abbastanza evidente che il GSE, occupandosi della gestione dell'incentivazione delle FER (fonti di energia rinnovabile) elettriche e dovendosi interessare a breve anche della gestione degli incentivi per l'efficienza energetica e le rinnovabili termiche, risulterà di fatto coinvolto, in modo significativo, all'attuazione operativa dei principali punti strategici della SEN stessa. Si segnala altresì che il decreto legislativo n. 28 del 2011 ha attribuito al GSE l'importante

compito di monitorare le ricadute industriali ed occupazionali connesse alla diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica. A questo scopo, il GSE sta elaborando una propria metodologia per effettuare il monitoraggio delle ricadute economiche e occupazionali dovute allo sviluppo delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. I primi risultati di tale elaborazione saranno resi noti nel corso del 2013 e approfonditi negli anni successivi.

Dalle prime analisi effettuate dal GSE sugli studi pubblicati da importanti soggetti e/o società di ricerca risulta che, nel 2011, gli occupati del settore delle energie rinnovabili, diretti e indiretti, risulterebbero compresi tra 80.000 e 120.000 unità. Per quanto riguarda l'efficienza energetica, comparto che potrà garantire un importante sostegno al rilancio dell'economia italiana, il GSE ha analizzato diversi studi sulle ricadute del settore. Tali studi, però, vanno considerati con una certa cautela, tenuto conto della carenza di informazioni e delle difficoltà che s'incontrano nel delimitare il perimetro del comparto dell'efficienza. A seconda, infatti, dell'ampiezza del perimetro considerato e della metodologia utilizzata per definire il numero di occupati, gli studi analizzati pervengono a risultati molto diversi. Si passa da studi circoscritti a settori specifici, come ad esempio lo studio delle detrazioni fiscali del 55 per cento che fornisce una stima di circa 50.000 addetti all'anno, sino a valutazioni globali riguardanti tutti i settori, direttamente e indirettamente interessati dall'efficienza energetica che, per l'anno 2010, indicano oltre 3 milioni di occupati con il coinvolgimento di circa 400.000 imprese (Studio Confindustria con ENEA e RSE). Restano innegabili, in ogni caso, i vantaggi che lo sviluppo dell'efficienza energetica comporterà per il sistema Paese, in termini di benefici ambientali e di riduzione della bolletta energetica. Infine, visto l'oggetto dell'indagine, occorre anche aggiungere che il GSE si è attivato per avviare diversi progetti mirati a concorrere alla crescita e allo sviluppo del settore. In particolare, si è ritenuto importante sostenere la filiera delle rinnovabili attraverso la costituzione di un

portale chiamato « Corrente », una rete ad adesione volontaria tra imprese di settore, che oggi conta oltre 1.600 iscritti, che sono supportati nella ricerca di opportunità di business in Italia e, soprattutto, all'estero, quest'ultimo un mercato con grandi potenzialità di sviluppo per il comparto delle fonti rinnovabili. Il risparmio energetico rappresenta oggi una realtà molto interessante in Italia, in cui operano molte aziende valide che possono continuare ad offrire un contributo su scala nazionale allo sviluppo di questo settore. Grazie al Portale è stato possibile mettere in contatto le aziende tra loro e condividere con esse tutte le iniziative nel mondo cui il GSE partecipa seguendo il Ministero dello sviluppo economico nelle missioni all'estero, così come il Ministero degli affari esteri.

Dai dati fin qui esposti emerge tutto il potenziale di un settore destinato a crescere sotto l'aspetto sia dell'innovazione tecnologica, sia economico-occupazionale, entrambi trainati dalla necessità di rispettare impegni ed obiettivi adottati in ambito europeo.

*Seduta di martedì 25 settembre 2012*

*Audizione del sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti*

Il sottosegretario Claudio De Vincenti ha sottolineato che il settore dell'energia riveste un ruolo strategico per la crescita e la sicurezza del Paese e costituisce un elemento essenziale dell'agenda del Governo. I provvedimenti adottati nel corso della legislatura hanno l'obiettivo di sviluppare il potenziale di crescita disponibile del sistema energetico italiano aumentando la competitività delle imprese e del Paese.

Il settore energetico riveste un ruolo fondamentale nella crescita dell'economia del Paese sia come fattore abilitante la crescita, sia come fattore di crescita in sé. Con l'espressione fattore abilitante ci si riferisce, in particolare, al fatto che per avere

energia a basso costo e con elevata sicurezza, il livello di servizio è condizione fondamentale per lo sviluppo delle aziende e per la qualità della vita dei cittadini.

È stato evidenziato come il nostro Paese sia caratterizzato da un differenziale di costo dell'energia rispetto agli altri Paesi europei che incide negativamente sulla competitività complessiva del sistema economico italiano. Un primo punto essenziale, dunque, è una strategia sul sistema energetico che consenta di ridurre il differenziale di costo.

Tuttavia, anche come fattore di crescita in sé il settore dell'energia è rilevante perché offre occasioni di investimento importanti nel campo sia della green economy e dell'efficienza energetica sia delle infrastrutture, ma anche per lo sviluppo delle risorse energetiche nazionali. Su questi terreni è possibile puntare a un apporto diretto del settore alla crescita del sistema economico italiano. Perché il settore dell'energia svolga questa funzione occorre formulare come Paese, come Governo e Parlamento, una strategia energetica nazionale incentrata su obiettivi chiari e coerenti con le priorità del Paese. In questa direzione il Ministero dello sviluppo economico sta proseguendo nella stesura del documento sulla Strategia energetica nazionale. Questo documento sarà sottoposto alla consultazione pubblica, prima di tutto in sede di Commissioni parlamentari, ma anche con le altre istituzioni interessate, a cominciare dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas agli operatori del settore, alle associazioni e così via, a tutti gli stakeholder del sistema energetico.

I quattro obiettivi principali che sono delineati nel documento sono: la riduzione del differenziale di costi e prezzi energetici rispetto ai competitor europei; il raggiungimento e il superamento degli obiettivi europei in materia di tutela ambientale; l'incremento della sicurezza energetica del Paese in termini sia di diversificazione degli approvvigionamenti sia di flessibilità o picco di domanda; lo sviluppo di comparti industriali che hanno un impatto rilevante per la crescita economica.

Venendo alla presenza dello Stato in questo settore tramite imprese partecipate occorre rilevare che è significativa e articolata. Tre sono le aree principali con una capitalizzazione intorno ai 30 miliardi di euro complessivi.

La prima area è quella delle grandi reti di trasporto tramite le partecipazioni di Cassa depositi e prestiti in Terna e in Snam, in parte minore del Ministero dell'economia e delle finanze. Cassa depositi e prestiti è partecipata al 70 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze. Queste partecipazioni nelle grandi reti trasporto hanno il fondamentale compito di sviluppare e gestire la trasmissione di elettricità e gas in Italia garantendone la sicurezza, la qualità, l'economicità e assicurando parità di condizioni di accesso, e quindi competitive, a tutti gli utenti della rete.

La seconda area di presenza delle partecipazioni dello Stato è rappresentata dalle società di servizio per il sistema, quali GSE, GME, Acquirente Unico, RSE e Sogin. Queste hanno un ruolo centrale nel garantire il corretto funzionamento del mercato dei servizi dell'energia. In particolare, GSE è impegnata nella promozione dello sviluppo sostenibile attraverso la qualifica e verifica degli impianti a fonti rinnovabili di cogenerazione ad alto rendimento e il riconoscimento degli incentivi previsti dalla normativa. Nel prossimo futuro GSE seguirà anche il processo gestionale dei certificati bianchi dell'efficienza energetica. GME è impegnata nell'organizzazione della gestione economica dei mercati elettrico e del gas secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra produttori. Acquirente Unico è impegnata nella garanzia di fornitura di energia elettrica alle famiglie e alle piccole imprese non ancora transitate sul mercato libero dell'energia, a condizioni di economicità, continuità, sicurezza ed efficienza. RSE è impegnata nello sviluppo dell'attività di ricerca nel settore elettroenergetico con particolare riferimento ai progetti strategici nazionali di interesse pubblico generale finanziati con il fondo per la ricerca di sistema. Sogin è impegnata nella bonifica dei siti nucleari italiani e nella gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi.

È stata confermato, in linea di principio, il carattere strategico delle partecipazioni descritte, e specificato che non è prevista una perdita di controllo nell'immediato futuro.

Per quanto riguarda le reti di trasporto, il MISE ritiene importante mantenere una presenza strategica nei due principali operatori, Terna e Snam, così da assicurare il mantenimento e il rafforzamento di operatori di rete che abbiano le seguenti caratteristiche: operatori forti, ovvero in grado di costruire le infrastrutture-chiave per sviluppare i mercati, integrarli pienamente con quelli europei, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; indipendenti, quindi in grado di garantire parità di condizioni di accesso a tutti gli utenti; stabili nell'azionariato, così da assicurare la continuità delle scelte strategiche per il Paese.

Allo stesso tempo, la presenza importante di privati nell'assetto societario garantisce il necessario stimolo all'efficienza e alla creazione di valore. In quest'ambito risulta in via di completamento l'identificazione di reti e impianti, beni e rapporti di rilevanza strategica oggetti del meccanismo cosiddetto di golden share introdotto con la legge n. 56 del 2012. Queste partecipazioni hanno un rilievo di tipo strategico per il Paese nel garantire operatori di rete forti, indipendenti e stabili nell'azionariato.

Nella seconda area di partecipazioni, quella nelle società di servizio, come GSE e simili, il MISE ritiene importante mantenere la presenza statale in modo da assicurarne l'indipendenza e la focalizzazione sulla fornitura di servizi attenti, fondamentali per il corretto funzionamento del sistema e del mercato. Pur essendo configurate come società per azioni, sono società che non hanno di per sé obiettivo di profitto, per cui sono al servizio del corretto funzionamento del mercato. Come tali il MISE ritiene che la partecipazione dello Stato sia essenziale per garantirne la completa terzietà rispetto agli operatori.

La terza area di partecipazioni è quella in operatori di mercato, come ENI ed Enel. Si ritiene opportuno che lo Stato si limiti, nei confronti di operatori di mercato, a

definire le regole e a favorire lo sviluppo delle infrastrutture pubbliche rimanendo al di fuori degli operatori di mercato.

Data la loro storia, tuttavia, le società ENI ed Enel rappresentano casi particolari essendo nate come enti di Stato per lo sviluppo delle infrastrutture del Paese. Oggi, naturalmente, il contesto generale e queste società, in modo particolare, sono profondamente cambiati. La partecipazione statale è scesa, progressivamente, in ambedue a circa il 30 per cento, con il restante 70 per cento nelle mani di soggetti privati. Le logiche gestionali sono di tipo privatistico, improntate all'efficienza, al pari dei loro concorrenti internazionali. In molte aree queste due società hanno livelli di performance di eccellenza mondiale.

Il profilo geografico è profondamente mutato; fatturato, profitti e crescita provengono in maggioranza dalle attività internazionali. Inoltre, la presenza di queste società sul mercato italiano si è notevolmente ridimensionata a favore di nuovi operatori, spesso internazionali o anche italiani, e oggi la quota di mercato di ENI ed Enel è in molti casi scesa in diversi settori. È il caso di Enel, ormai inferiore al 30 per cento.

Al momento, non si prevede una cessione di queste partecipazioni benché non si possa escluderne una valorizzazione futura. Tuttavia, l'assetto attuale sembra garantire il forte spirito imprenditoriale di queste società, la loro capacità di posizionamento sul mercato, l'efficienza della gestione. Al tempo stesso, la presenza al 30 per cento del capitale pubblico in qualche modo rispecchia una storia, un'eredità di queste società che per il momento non si prevede di ridurre.

In sintesi, per le reti di trasporto, il MISE ritiene strategico il controllo da parte di una partecipazione pubblica peraltro particolare quale è Cassa depositi e prestiti, che in realtà è una società di diritto privato presente sul mercato, che deve far rendere i propri investimenti in quanto deve remunerare il risparmio delle famiglie italiane, per cui Cassa depositi e prestiti risponde a una logica di mercato internalizzando una mission pubblica. Si tratta in sostanza di un assetto che garantisce una partecipazione

di riferimento in Terna e Snam, e che assicura, per un verso, l'orientamento al mercato e, per altro, il rispecchiamento di obiettivi d'interesse generale di missione pubblica, che deve essere mantenuta. Si ritiene altresì che le società di servizio debbano essere a capitale pubblico perché garantiscono la terzietà rispetto agli operatori di mercato. Infine, il sottosegretario De Vincenti ha sottolineato che le società o gli operatori di mercato oggi sono già in condizioni di esprimersi a elevati livelli di imprenditorialità e di capacità di competizione sui mercati internazionali. La partecipazione pubblica, peraltro scesa molto negli anni passati, è in qualche modo l'eredità di una fase storica precedente. Al momento, quindi non si prevedono cessioni, in prospettiva Governo e Parlamento ragioneranno sul punto e pertanto non si può escludere una valorizzazione futura di tali partecipazioni.

*Seduta di Mercoledì 26 settembre 2012*

*Audizione del direttore centrale per la ricerca economica e le relazioni internazionali della Banca d'Italia, Daniele Franco.*

Il Direttore centrale per la Ricerca economica e le Relazioni internazionali della Banca d'Italia, Daniele Franco, ha presentato alla Commissione una nota che esamina alcuni aspetti dell'evoluzione, della struttura e delle difficoltà attuali del sistema industriale italiano.

La nota è divisa in cinque sezioni.

La prima sezione affronta sinteticamente l'evoluzione del sistema produttivo italiano nel decennio precedente la crisi economica internazionale avviata nella seconda metà del 2007, durante il picco della crisi (2008-2009) e nel biennio 2010-2011. In tutte queste fasi i risultati sono stati peggiori di quelli riscontrati nelle altre principali economie europee. Nonostante l'andamento insoddisfacente, l'industria ha conservato in Italia un ruolo molto importante. L'incidenza del settore industriale sul valore aggiunto nei principali Paesi europei è seconda solo alla Germania, dove tuttavia

negli ultimi anni è rimasta costante e addirittura aumentata, mentre in Italia ha visto una discesa analogamente a quanto è avvenuto per la maggior parte degli altri Paesi dell'area euro. I due settori che hanno registrato i peggiori risultati sono, da una parte, quello dell'edilizia e delle infrastrutture, dall'altra, il manifatturiero. Attualmente la produzione industriale è del 22 per cento inferiore rispetto al picco ciclico del primo trimestre del 2008.

La seconda sezione è dedicata a un breve esame dei fattori esterni sottostanti le difficoltà del sistema produttivo italiano. L'andamento insoddisfacente dell'economia italiana è il riflesso della sua difficoltà di adattarsi a tre importanti fattori di cambiamento del contesto economico internazionale: la « globalizzazione », ovvero l'integrazione mondiale dei mercati reali e finanziari; il processo di integrazione europea, culminato nell'introduzione della moneta unica; il cambiamento del paradigma tecnologico, portato dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le imprese che hanno reagito con dinamismo e con successo alle difficoltà presentano un elemento comune: hanno investito in attività – per molti versi assimilabili a servizi – a monte e a valle della produzione. Queste attività comprendono gli aspetti tecnologici, ma non si esauriscono in essi e coinvolgono il design, il marketing, la commercializzazione dei prodotti e l'assistenza post-vendita.

La terza sezione si sofferma sulla dinamica della produttività, che costituisce il principale indicatore di debolezza competitiva del sistema produttivo italiano, e passa in rassegna i principali fattori strutturali che frenano lo sviluppo economico del nostro Paese. Il rallentamento del PIL pro capite in Italia è stato determinato in larga misura dall'andamento insoddisfacente della produttività con una significativa perdita di competitività, nonostante una modesta dinamica delle retribuzioni negli ultimi 15 anni. Una prima spiegazione del fenomeno è nel fatto che, in una situazione in cui è aumentata la concorrenza e pesa maggiormente l'innovazione del prodotto, un Paese che investe poco in ricerca e sviluppo

può avere difficoltà a restare competitivo. Gli studi di Banca d'Italia hanno inoltre individuato ulteriori elementi di ostacolo alla produttività nella lentezza del nostro sistema industriale a introdurre nuove tecnologie e nella difficoltà di crescita delle piccole imprese. La carenza di imprese medie e grandi, più che in passato, si riflette negativamente sul sistema produttivo. La piccola impresa, pur presentando aspetti positivi di grande flessibilità, ha rilevanti difficoltà a sostenere i costi fissi connessi alle attività di ricerca e sviluppo, di internazionalizzazione, di avvio di rilevanti processi di ristrutturazione connessi alle economie di scala insite nelle attività a monte e a valle della produzione fondamentali per la capacità competitiva delle imprese. Il direttore Daniele Franco ha altresì sottolineato che i distretti industriali, che negli scorsi decenni hanno sopperito alle piccole dimensioni dell'industria italiana, hanno sostanzialmente esaurito la loro capacità espansiva, pur restando un punto di forza della nostra economia. Un ultimo aspetto individuato come di ostacolo alla dinamica produttiva è la struttura proprietaria e gestionale delle imprese italiane. Circa l'86 per cento è di proprietà familiare, una percentuale relativamente alta, ma inferiore a quella tedesca pari al 90 per cento. La differenza è nel modello gestionale che vede le imprese italiane dirette – a differenza di quelle tedesche – quasi esclusivamente da membri della famiglia.

La quarta sezione prende in esame le imprese a proprietà pubblica, descrivendone le principali caratteristiche. Emergono la loro concentrazione in alcuni comparti e una struttura dimensionale relativamente maggiore di quella media delle altre imprese. Le imprese pubbliche hanno in Italia un ruolo e un peso più ampio che in altri Paesi europei. Nonostante il processo di dismissione di imprese e di quote azionarie avviato dagli anni Novanta, la presenza pubblica è ancora significativa soprattutto a livello locale. Secondo una recente indagine condotta dall'ANCI, sono 3.660 le imprese in cui i comuni detengono partecipazioni (circa 2.000 quelle con una quota superiore al 50 per cento). Di queste, 1.470

operano nei servizi pubblici locali, in particolare nei settori dell'energia (329), della gestione dei rifiuti (295) e della distribuzione dell'acqua (268). Stime recenti dell'Istat, che definiscono pubblica un'impresa in cui un soggetto pubblico controlli una quota dei diritti di voto superiore al 50 per cento, valutano in 4.186 le imprese a controllo pubblico e in circa 681.000 gli addetti in esse occupati. Dal confronto tra le imprese pubbliche e le restanti imprese emerge che sono, in genere, più grandi per dimensione e per occupazione, e che hanno un fatturato medio più elevato. Ciò dipende in buona parte dai settori di attività: acqua, energia e servizi per i rifiuti, meno esposti al ciclo economico e alla concorrenza. Si tratta, quindi, di imprese i cui risultati economici, in genere, non sono peggiorati durante la recessione.

La quinta sezione approfondisce le caratteristiche del settore energetico, che riveste un ruolo fondamentale per la competitività del sistema produttivo italiano. I costi energetici sostenuti dalle imprese italiane sono più elevati di quelli delle loro concorrenti europee poiché vi influiscono gli oneri fiscali e quelli per lo sviluppo delle energie rinnovabili. È un settore in cui sono presenti varie imprese pubbliche soprattutto municipalizzate. Secondo i dati del Ministero dello sviluppo economico sul 2010, il fabbisogno energetico dell'Italia viene soddisfatto per circa l'82 per cento dalle importazioni, per lo più di petrolio e di gas proveniente da Paesi non OCSE; la restante parte è soddisfatta con la produzione interna di greggio (3 per cento), di gas naturale (4 per cento) e con fonti rinnovabili (11 per cento). Questa composizione dell'offerta rende i prezzi interni dell'energia dipendenti dagli andamenti delle quotazioni del greggio sui mercati internazionali; queste ultime, in forte crescita nell'ultimo decennio, hanno determinato un aumento dell'incidenza dei costi energetici nel nostro paese: dal 2,3 per cento del PIL nella media del periodo 2000-2004 a oltre il 4 nel 2011. Ciò ha influito fortemente sulla nostra bilancia commerciale. Il costo dell'energia per gli utenti italiani, imprese e famiglie, è Italia relativamente elevato rispetto ad altri

Paesi per l'incidenza dell'imposizione fiscale, tra le più pesanti dei Paesi europei. Scegliendo un parametro di misurazione euro/tonnellata equivalente di petrolio, risulta che in Italia saremmo a 172 euro nel 2007 contro circa 120 euro nella media degli altri Paesi dell'Unione europea. Consumatori, famiglie e imprese risentono inoltre del peso crescente degli oneri che gravano sulla bolletta elettrica per finanziare lo sviluppo delle fonti rinnovabili; recentemente il loro contributo all'aumento dei prezzi è stato superiore a quello dei costi delle materie prime. Per le imprese industriali i costi energetici costituiscono una voce difficilmente comprimibile e i costi sostenuti dalle aziende italiane sono in media più elevati di quelli sostenuti dalle imprese manifatturiere concorrenti: per l'energia vi è un divario di circa il 30 per cento, e il costo del gas è equivalente. La nota approfondisce inoltre il settore della trasformazione energetica, ad alta intensità di capitale, che assorbe il 3 per cento degli occupati e genera il 12 per cento del valore aggiunto industriale. Il settore comprende i due grandi comparti della raffinazione e della generazione di energia elettrica. Il settore della raffinazione da anni registra una riduzione significativa dell'attività. Diverso è il caso del settore della generazione di energia elettrica, in cui si sono avuti sviluppi molto importanti. Innanzitutto, vi è stata una rapida diffusione di centrali termoelettriche a gas; dall'altro lato, l'incentivazione pubblica ha dato un forte impulso alle fonti rinnovabili come fotovoltaico, eolico e biomasse. Entrambi questi fenomeni hanno portato ad un aumento della capacità installata. Il quadro complessivo che emerge si caratterizza dunque per un eccesso strutturale di offerta di energia, acuito in questa fase congiunturale, da una riduzione della domanda. Tale eccesso di offerta se, da un lato, garantisce maggiore sicurezza degli approvvigionamenti, dall'altro, non avrà – almeno nel breve periodo – significativi effetti di contenimento dei prezzi a causa degli oneri necessari a finanziare le fonti alternative e le nuove infrastrutture. Le strategie individuate da Banca d'Italia per sostenere la competitività delle

imprese e per ridurre i costi dell'energia a carico degli utenti finali consistono nella definizione di un quadro normativo e regolatorio stabile che consenta alle imprese del settore energetico di programmare gli investimenti necessari. Per le imprese che utilizzano l'energia come fattore di produzione è necessario accrescere l'efficienza energetica dei processi di produzione con politiche mirate quali i titoli di efficienza energetica e le detrazioni fiscali. È auspicabile altresì la graduale eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili che incentiverebbe l'efficienza energetica migliorando al convenienza delle fonti di energia a minore impatto ambientale e liberando risorse paria oltre un quinto di quanto versato dagli utenti del sistema elettrico per subsidiare le energie rinnovabili nel 2011.

La nota si conclude con alcune indicazioni sulle azioni che potrebbero migliorare le prospettive del sistema produttivo italiano. Sulla competitività delle imprese italiane influiscono fattori endogeni quali le ridotte dimensioni dell'impresa e la gestione familiare. Si aggiungono fattori esterni: la rigidità della regolamentazione, l'elevata pressione fiscale cui contribuiscono l'ampia diffusione di attività irregolari e l'evasione fiscale, le inefficienze della pubblica amministrazione, la lentezza della giustizia civile, l'inadeguatezza del sistema dell'istruzione, soprattutto in alcune regioni italiane, la carenze nella qualità di alcuni servizi pubblici e nella concorrenza di alcuni settori. Per riavviare l'economia si ritiene prioritario stimolare la crescita dimensionale delle imprese italiane, senza la quale le aziende avranno difficoltà ad affrontare con successo i processi di innovazione e internazionalizzazione imposti dal nuovo quadro competitivo mondiale. Molti interventi sono stati attuati o predisposti nel corso della XVI legislatura con l'obiettivo di modulare il carico fiscale sulle imprese, di accrescere la concorrenza nel comparto dei servizi, di semplificare e accelerare la realizzazione di infrastrutture. Sono state semplificate le procedure per l'avvio dell'attività di impresa e sono state eliminate autorizzazioni eccessivamente onerose e controlli ex ante. Sono state av-

viate una serie di riforme volte a ridurre i tempi della giustizia civile è stato riformato il mercato del lavoro. È necessario proseguire negli sforzi volti a migliorare le condizioni di contesto, la qualità dei servizi pubblici e ad accrescere gli investimenti in capitale umano sia in termini quantitativi (tasso di scolarizzazione) sia in termini qualitativi (qualità dell'apprendimento). È necessario contenere i costi sopportati dal sistema industriale attraverso una riduzione della bolletta energetica e una riduzione del carico fiscale con una forte azione di contrasto all'evasione.

Per quanto riguarda le imprese di proprietà pubblica, va garantito che esse siano pienamente assoggettate a regole di mercato del tutto confrontabili a quelle delle imprese private, che non godano di benefici impropri, fonte di distorsioni concorrenziali. Solo così se ne garantisce un comportamento efficiente anche sotto il profilo del contenimento dei costi.

Per quanto riguarda il sistema industriale, assieme alle misure volte a migliorare le politiche di contesto, gli interventi dovrebbero essere mirati sui punti di debolezza del nostro sistema produttivo: la ridotta dimensione delle imprese, la carenza di investimenti in ricerca e sviluppo. In questo senso, Banca d'Italia suggerisce di concentrare le risorse finanziarie disponibili su misure volte a favorire la crescita dimensionale delle imprese, a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo e a intensificare la nascita di imprese start-up innovative. Cruciale appare infine il riordino dell'attività pubblica di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese.

*Seduta di Mercoledì 17 ottobre 2012*

*Audizione dell'amministratore delegato di Snam Spa, Carlo Malacarne*

L'ingegner Carlo Malacarne, amministratore delegato di Snam Spa, ha illustrato nel corso dell'audizione il ruolo di Snam nello sviluppo delle infrastrutture energetiche e la strategia del gruppo nei prossimi anni. Il gruppo SNAM, operatore

integrato leader nel settore delle infrastrutture regolate del gas, comprende quattro società controllate al 100 per cento: Snam Rete Gas, che si occupa del trasporto; Stogit, che si occupa dello stoccaggio; GNL Italia, il primo rigassificatore in Italia che si occupa del gas rigassificato; Italgas, che si occupa della distribuzione.

L'attività di trasporto, svolta da Snam Rete Gas, non è in regime di concessione. Si basa su una rete primaria europea di 32.000 chilometri caratterizzata da sette punti di interconnessione con le importazioni dall'estero (Africa, Algeria, Libia, Russia, Nord Europa, Europa dell'Est).

L'attività di stoccaggio è in regime di concessione. Snam è il maggior operatore di stoccaggio europeo. Ha una capacità cosiddetta di modulazione, cioè di utilizzabilità da parte dei clienti, di 10 miliardi più altri 5 miliardi, la cosiddetta quantità per emergenza, nel caso in cui vi fosse la necessità di sopperire a mancanze di importazioni. In totale, è uno stoccaggio di 15 miliardi di metri cubi di gas. Il Piano di sviluppo dello stoccaggio prevede un aumento della capacità di stoccaggio esistente di 4 miliardi di metri cubi al 2015.

L'attività di rigassificazione, svolta da GNL, non è in regime di concessione e riguarda lo stabilimento di Panigaglia, che ha una capacità di 3,5 miliardi di metri cubi.

L'attività di distribuzione, svolta da Italgas, registra 1.449 concessioni esistenti, con il 27 per cento del mercato italiano, quota che consente di migliorare la qualità dei servizi e, nello stesso tempo, di compiere tutti gli investimenti mantenendo costi operativi che sono già da alcuni anni in diminuzione. Questa parte di mercato offre la possibilità di usufruire di tutte le innovazioni tecnologiche e, nello stesso tempo, di avere una sinergia nella gestione delle aree. È, pertanto, importante come business consolidato e unito agli altri nel gruppo.

Il gruppo occupa 6.112 persone (10,50 per cento di laureati) su quasi tutto il territorio nazionale.

I principali dati consolidati economico-finanziari dimostrano che il trasporto e lo stoccaggio riguardano il 76 per cento delle attività di Snam. Il RAB (Regulatory Asset

Base), valore del capitale investito a fini regolatori, ammonta a 22,7 miliardi di euro nel 2011. Il valore aggiunto creato da Snam, pari a 2,4 miliardi di euro nel 2011, viene distribuito tra finanziatori (11 per cento) e azionisti (circa 33 per cento), dipendenti (come retribuzione e servizi) e pubblica amministrazione che riceve più del 55 per cento dell'intera somma sotto forma di imposte e tasse.

A seguito della separazione gestionale da ENI (2011) Snam ha cambiato il proprio assetto con il recepimento della direttiva europea del Terzo pacchetto energia e la decisione del Governo di costituire il cosiddetto ITO, l'Operatore indipendente di trasporto. Nel 2012 è stata assunta la decisione di passare dall'operatore indipendente di trasporto alla separazione proprietaria da ENI. Sono state pertanto effettuate tutte le operazioni che richiedevano un'indipendenza dell'indebitamento finanziario, perché fino ad allora, pur essendo indipendenti come società, l'accesso al mercato del debito di Snam era effettuato attraverso ENI. Compiute le operazioni necessarie per entrare nel mercato dei bond, a settembre 2012 con due emissioni di titoli per 4,5 miliardi di euro è stato ripianato tutto il debito che dipendeva da ENI. Attualmente l'azionariato di Snam è rappresentato da investitori istituzionali che coprono circa il 38 per cento del capitale: Cassa depositi e prestiti detiene il 30 per cento, ENI il 20,2 e investitori retail il 10 per cento. La composizione dell'azionariato registra una quota superiore al 15 per cento fra Nord America, Inghilterra e Irlanda, in Italia è pari al 5 per cento. Ciò significa semplicemente che la conoscenza e la solidità di Snam come tipologia di business e profilo di rischio, è nota e apprezzata all'estero. Nel rifinanziamento del debito questa credibilità a livello internazionale ha consentito a Snam la copertura del debito per circa il 50 per cento su banche estere. Tra giugno e luglio 2012 è stato coperto interamente il debito verso ENI, pari a circa 11 miliardi. Attualmente Snam ha una struttura di copertura che ha consentito di varare un Piano per i prossimi quattro anni.



La strategia degli investimenti è focalizzata sul business regolato ed è fondata su tre capisaldi:

rafforzare la sicurezza e la flessibilità del sistema del gas supportando la domanda di lungo periodo;

potenziare le infrastrutture di interconnessione con l'Europa per creare una rete capace di gestire l'interscambio dei flussi;

innalzare ulteriormente qualità e sicurezza del servizio ai clienti e migliorare l'efficienza operativa.

Lo stoccaggio riveste una notevole importanza consentendo la modulazione stagionale e giornaliera, e deve essere coerente con lo sviluppo dell'infrastruttura di rete.

Il Piano consolidato degli investimenti 2012-2015 prevede 6,7 miliardi di euro, con più di 4 miliardi da investire nel trasporto, circa 1 miliardo nello stoccaggio e 1,5 miliardi nella distribuzione.

Con riferimento alle linee guida della politica energetica europea basata sui principi di competitività, sostenibilità e sicurezza degli investimenti, l'Italia – come si è detto – ha scelto il modello della separazione proprietaria tra l'operatore infrastrutturale di rete e la società integrata che compra e vende gas. Un altro versante su cui Snam è da tempo impegnata è lo sviluppo delle infrastrutture, che non è solo un tema italiano. L'Europa ha dato incarico all'ENTSOE (European Network of Transmission System Operators for Electricity), il consorzio dei trasportatori, di elaborare un Piano decennale di infrastrutture che permettano l'interconnessione fra i diversi Paesi europei. I flussi bidirezionali consentono di mantenere la sicurezza e la competitività fra i Paesi europei. Un ulteriore aspetto che deve essere valutato con attenzione è l'armonizzazione delle regole a livello europeo: è importantissimo che tutti possano utilizzare le infrastrutture con regole di accesso uniformate.

A livello di liquidità del mercato in Italia si applica come in Inghilterra – ma diversamente da Germania e Francia – la cosiddetta tariffa entry-exit. Ciò significa che le tariffe sono costituite per lunghi percorsi di

trasporto, da un punto d'ingresso a un punto di uscita. Applicare una tariffa entry-exit consente di entrare e uscire in qualsiasi punto della rete, garantendo automaticamente una maggiore possibilità di scambio. L'Italia deve crescere invece nel cosiddetto mercato di bilanciamento market-based, in relazione al discorso di borsa del gas. Avere un punto di scambio significa semplicemente che, se si dispone di una connessione con le reti europee fra i diversi Paesi e i loro hub, l'arbitraggio, cioè lo scambio di quantità di gas su prezzi diversi che vigono negli hub, diventa un'operazione fattibile. L'hub è una connessione comunque necessaria fra le reti europee. Una rete europea permette anche di sviluppare un maggiore arbitraggio, un maggior trading nel proprio punto, nel proprio hub, che è un punto virtuale, il quale va costruito con alcune regole commerciali, ma è l'unico elemento per creare una possibilità di scambio virtuale. Le stime sulla domanda gas al 2030 prevedono un aumento dai 100 ai 150 miliardi di metri cubi di gas. La distribuzione delle riserve a livello europeo vede l'Italia come un punto centrale per la provenienza del gas dal Nord Africa, dalla Russia o dall'area caucasica. È necessario seguire una strategia energetica sfruttando questo elemento di centralità geografica. Il piano di Snam è creare una rete che importa gas dal Nord Europa per il fabbisogno del Nord Italia e a portare in Nord Europa gas da altre fonti, gas che può essere algerino o libico. Si tratta del cosiddetto reverse flow in cui la tubazione che oggi importa gas può essere utilizzata come flusso contrario o comunque come scambio, rendendola libera da un vincolo di importazione.

Oltre a compiere investimenti in Italia nello stoccaggio e nel cosiddetto reverse flow per creare le condizioni di collegamento con l'Europa, Snam progetta di avere le stesse possibilità anche fuori dall'Europa attraverso un sistema di alleanze. In questo quadro rientra l'alleanza stipulata con Fluxys, l'operatore belga, che a sua volta opera in regime di separazione proprietaria, e che oggi detiene la proprietà al 50 per cento delle tubazioni che collegano l'Italia alla Svizzera e alla Germania.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	202
SEDE CONSULTIVA:	
DL 227/2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 5713 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	202
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina della professoressa Fiorella Kostoris a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomina n. 163 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	204

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 22 gennaio 2013.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10 alle 10.15.

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 22 gennaio 2013. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 10.15.**

**DL 227/2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.**

**C. 5713 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame reca la consueta proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2013.

Quanto ai profili di più diretta competenza della XI Commissione, evidenzia anzitutto l'articolo 2, che, confermando quanto già stabilito dai precedenti provvedimenti di proroga, prevede disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni: in particolare, il comma 1 rinvia alle disposizioni previgenti, le quali prevedono norme in materia di indennità e trattamento economico, trattamento assicurativo e pensionistico nei casi di decesso

e invalidità per causa di servizio e, altresì, nei casi di infermità contratta in servizio; le disposizioni a cui si rinvia intervengono, altresì, in materia di prolungamento del periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata, richiamata in servizio di ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, valutazione dei periodi di comando ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore. Inoltre, segnala che i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 prevedono ulteriori misure in materia di indennità di missione da corrispondere al personale che partecipa alle diverse missioni internazionali, nonché di compenso forfetario di impiego e retribuzione per lavoro straordinario, corrisposti in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente. Fa, quindi, presente che il comma 5 del medesimo articolo 2 prevede talune disposizioni in materia di autorizzazione alle assunzioni alla qualifica di agente della Polizia di Stato in caso di vacanza organica nel ruolo di sovrintendenti, nonché in materia di attivazione di procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente.

Fa, poi, notare che l'articolo 5, comma 1, prevede disposizioni in materia di invio e reclutamento *in loco* di personale per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e del Pakistan, mentre l'articolo 7, al comma 2, interviene in materia di indennità di missione per il personale impegnato nelle attività di cooperazione e stabilizzazione delle aree di crisi; il comma 6 del medesimo articolo 7, per le finalità connesse a tali iniziative, disciplina il conferimento di incarichi temporanei di consulenza e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni vigenti: in proposito, evidenzia che la norma dispone che gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.

Rileva, quindi, che il comma 7 dell'articolo 7 prevede che il personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici, posto in posizione di fuori ruolo o di comando, possa essere addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali. Osserva, peraltro, che il comma 11 di tale articolo 7 consente ai coniugi del personale militare e civile destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero di fruire di un limitato periodo di collocamento in aspettativa, sia nell'ambito pubblico che privato, come avviene per i coniugi dei funzionari di organizzazioni internazionali.

In conclusione, preso atto del contenuto del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 227 del 2012, come trasmesso dal Senato, e atteso che esso reca numerose disposizioni più volte prorogate, nonché talune significative e positive novità in materia di personale, dirette ad assicurare la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e la partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 10.25.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 22 gennaio 2013. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Proposta di nomina della professoressa Fiorella Kostoris a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).**

**Nomina n. 163.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente preliminarmente che la Commissione è stata oggi convocata per l'esame della proposta di nomina in titolo, essendo consentita anche dopo lo scioglimento delle Camere – per una prassi costantemente seguita nei periodi di *prorogatio* dei due rami del Parlamento – l'espressione di pareri parlamentari su atti del Governo (quali nomine, schemi di decreti e atti normativi o regolamentari), ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento. Al riguardo, infatti, ricorda che – come precisato dal Presidente della Camera nella seduta del 14 marzo 2001 – « saranno considerati ricevibili gli atti trasmessi dal Governo ai fini dell'acquisizione del parere parlamentare. Tali atti, unitamente alle relazioni e ai documenti trasmessi anche da altri organi, saranno assegnati alle Commissioni competenti ». Parimenti, richiama la pronuncia del Presidente della Camera, nella seduta del 25 gennaio 1994, che afferma che « Per quel che riguarda l'attività delle Commissioni deve invece ritenersi indubbio che esse possono e debbono esprimere il parere, qualora richiesto in base alle leggi vigenti, su decreti delegati, nomine ed altri atti di alta amministrazione che il Governo ritenga di dovere adottare ».

Per tali ragioni, evidenzia come la convocazione odierna – ai fini dell'esame di un atto trasmesso dal Governo alle Camere e assegnato alle competenti Commissioni – debba dunque essere inquadrata fra gli adempimenti da ritenersi dovuti da parte del Parlamento, in considerazione sia della loro connessione con apposite prescrizioni di legge, sia della loro natura di collaborazione ad una funzione di alta amministrazione, che, soprattutto laddove

siano previste precise scadenze, non può subire interruzioni. Al contempo, ritiene che la presidenza non possa ignorare che la proposta di nomina in esame è intervenuta in una fase immediatamente a ridosso della crisi di Governo: essa, infatti, è stata formalmente adottata da parte del Consiglio dei ministri nell'ultima riunione che ha preceduto le dimissioni dell'Esecutivo ed è stata trasmessa alle Camere, ormai sciolte, dopo la formalizzazione delle dimissioni stesse, con il Governo dimissionario in carica per il solo « disbrigo degli affari correnti ».

Sotto questo profilo, quindi, giudica opportuno che la Commissione proceda in piena autonomia alle proprie valutazioni, limitandosi la presidenza a richiamare esclusivamente il complesso caso della proposta di nomina del presidente dell'ISFOL che ha interessato la XI Commissione nella corrente Legislatura e facendo notare come i più recenti precedenti in materia – prevalentemente risalenti alla XV Legislatura – non siano univoci sull'argomento: solo in alcuni casi analoghi, infatti, le Commissioni competenti, per ragioni di opportunità istituzionale o per la mera mancanza del numero legale, non hanno espresso il proprio parere, mentre per diverse altre candidature le Commissioni hanno comunque ritenuto di formulare il parere di competenza.

In conclusione, dopo avere rilevato la necessità di assicurare in ogni caso – nelle forme che saranno giudicate più opportune – una continuità nella guida della COVIP (che svolge inderogabili funzioni di vigilanza del settore dei fondi pensione) e ricordato, in proposito, che nel corso dell'attività della XI Commissione in questa legislatura è stata più volte segnalata l'esigenza di promuovere il riallineamento della durata in carica dei componenti di tale organismo rispetto alle analoghe autorità esistenti nell'ordinamento (ad esempio, la CONSOB), si rimette alle considerazioni che il relatore vorrà svolgere sul merito della proposta di nomina in esame e alle determinazioni che l'intera Commissione riterrà di assumere al riguardo.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, osserva che il Governo ha trasmesso alle Camere ormai sciolte, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, la proposta di nomina della professoressa Fiorella Kostoris a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP): poiché il termine per l'espressione del parere parlamentare sulla proposta di nomina viene in scadenza il prossimo 29 gennaio, giudica pertanto opportuno – vista anche l'ormai avvenuta apertura della complessa fase di campagna elettorale e secondo quanto concordato nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi – esaurire in ogni caso l'esame di competenza nella seduta odierna, tenuto conto che, a seguito dello scioglimento delle Camere, ciascun ramo del Parlamento – come ricordato dalla presidenza della Commissione – sta operando in regime di *prorogatio* ed è chiamato esclusivamente a compiere gli atti ritenuti costituzionalmente dovuti.

In tal senso, dopo avere rivolto un sincero ringraziamento al presidente uscente della COVIP per il meritorio lavoro svolto nel periodo del proprio mandato, precisa che – in una differente fase dell'attività parlamentare – non avrebbe avuto alcuna difficoltà a proporre l'espressione di un parere favorevole sulla nomina in esame, che riguarda una figura professionale in possesso di un *curriculum* di assoluto livello e che, peraltro, costituisce la prima candidatura femminile sottoposta dal Governo al Parlamento nella corrente legislatura, dando finalmente seguito al rispetto di criteri di rappresentanza di genere. Intende, tuttavia, far notare che la presentazione di detta proposta di nomina avviene in una fase del tutto peculiare della legislatura, in cui l'assunzione di deliberazioni da parte delle Commissioni, in regime di *prorogatio*, può essere motivata soltanto da ragioni di estrema urgenza e necessità, che vanno attentamente vagliate dai gruppi parlamentari.

Per le motivazioni appena esposte, si rimette alle valutazioni della Commissione circa l'opportunità di esprimere il parere di competenza.

Cesare DAMIANO (PD) fa presente che il suo gruppo ritiene inopportuno procedere all'espressione del parere parlamentare sulla proposta di nomina in esame, non per ragioni di merito attinenti al *curriculum* della candidata – che giudica di assoluto rilievo – ma per esigenze di carattere istituzionale, tenuto conto che le Camere sono ormai sciolte e che il Governo dimissionario è chiamato esclusivamente al « disbrigo degli affari correnti ». Pur rilevando con soddisfazione che la proposta di nomina avanzata dal Governo sarebbe finalmente rispettosa di criteri di genere, rappresentando un primo segnale di inversione di tendenza che auspica possa essere ripreso dai futuri Esecutivi, ritiene che un principio di correttezza istituzionale indichi l'esigenza di rimettere la nomina in questione al prossimo Governo, che sarà chiamato a operare nel pieno dei suoi poteri. Preannuncia, pertanto, che il suo gruppo, qualora la Commissione decidesse di procedere alla deliberazione di competenza, non parteciperebbe alla relativa votazione.

Giuliano CAZZOLA (Misto), nel ringraziare la presidenza per la puntuale ricostruzione dei precedenti e pur giudicando legittime le argomentazioni di opportunità istituzionale sinora svolte, fa notare che un mancato pronunciamento della Commissione in materia, eventualmente seguito da un comportamento inerte del Governo (che, in base alla legge, potrebbe in realtà dare seguito a tale nomina), rischierebbe di spianare la strada al commissariamento della COVIP, determinando negative conseguenze per tutto il settore della previdenza complementare. Ricorda, infatti, che il presidente uscente della stessa COVIP – il cui mandato, prorogabile per un limitatissimo lasso di tempo, è ormai scaduto – non può essere riconfermato e che uno dei due componenti della Commissione di vigilanza, al momento in

carica, è vicino alla fine del proprio incarico: la nomina in esame, dunque, sarebbe un atto sostanzialmente obbligato, in considerazione della naturale scadenza degli attuali organi di vertice di tale importante autorità indipendente. Fatto notare, peraltro, che la proposta di nomina della professoressa Kostoris, riguardando finalmente la candidatura di una figura femminile, a più riprese invocata in Commissione da tutti i gruppi, può rappresentare un'occasione per lanciare un segnale importante al Paese in direzione di un maggiore equilibrio nel campo della rappresentanza di genere, giudica opportuno che la Commissione proceda senza indugi all'espressione del parere di competenza.

Barbara SALTAMARTINI (PdL) giudica inopportuno che la Commissione si esprima sulla proposta di nomina in esame, tenuto conto che le Camere sono ormai sciolte e che il Governo non ha la legittimità politica e istituzionale per procedere ad atti di questa natura, che dovrebbero, peraltro, essere caratterizzati – per essere condivisi dal Parlamento – da un carattere di assoluta straordinarietà e urgenza, che non sembrerebbe allo stato sussistere. Pur evidenziando che la propria valutazione critica non coinvolge il profilo professionale della candidata, che ritiene profondamente adeguato e rispettoso dei criteri di rappresentanza di genere, invita la Commissione a rinunciare all'espressione del parere; preannuncia, in ogni caso, l'intenzione di non partecipare alla

votazione, nel caso in cui si decidesse di procedere alla deliberazione di competenza della Commissione stessa.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa notare che la presidenza – in ragione delle considerazioni svolte da taluni gruppi e dell'oggettiva situazione determinatasi nella corrente seduta – non può che prendere atto del venir meno delle condizioni per poter procedere oggi alla votazione del parere di competenza, rilevando come la proposizione al Parlamento di nomine decise da un Governo dimissionario non rappresenti comunque un dato particolarmente lodevole.

Apprezzate le circostanze, rinvia, quindi, il seguito dell'esame della proposta di nomina in titolo, sottolineando comunque che – secondo quanto già unanimemente convenuto nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi – la Commissione non tornerà a convocarsi sull'argomento entro il prossimo 29 gennaio, data in cui verrà a scadenza il termine per l'espressione del parere parlamentare: decorso tale termine, pertanto, il Governo potrà – anche alla luce del dibattito svolto nella seduta odierna, che ha fatto emergere non poche perplessità sull'approvazione di nomine da parte di un Governo dimissionario – effettuare le valutazioni di propria competenza e adottare le determinazioni che riterrà più opportune.

**La seduta termina alle 15.35.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	207
ERRATA CORRIGE .....	207

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 22 gennaio 2013.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15.30 alle 15.50.

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 754 del 12 dicembre 2012, a pagina 158, seconda colonna, trentasettesima riga, le parole: « Nel ribadire » sono sostituite dalle seguenti « Ribadisce, infine, ».

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

ERRATA CORRIGE .....	208
----------------------	-----

*Martedì 22 gennaio 2013.*

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 21 dicembre 2013:

a pagina 99, seconda colonna, dalla trantatreesima riga alla trentacinquesima, le parole dalle: « Per » fino a « Tersi » si intendono sostituite dalle seguenti: « Per le tre centrali cooperative Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e Agci-Agrital è intervenuto il responsabile di settore della Fedagri-Confcooperative, Edmo Tersi »;

a pagina 101, prima colonna, alla settima riga, le parole: « prima ricevevano » si intendono sostituite dalle seguenti: « che l'Istituto prima riceveva »;

a pagina 101, prima colonna, alla dodicesima riga, dopo la parola: « cento » si intendano aggiunte le seguenti parole: « del contributo ordinario »;

a pagina 102, prima colonna, alla trentaquattresima riga, dopo la parola: « generale » si intendano aggiunte le seguenti: « dei prezzi »;

a pagina 103, prima colonna, alla trentesima riga, la parola: « Presidente » si intende sostituita dalle seguenti: « direttore generale »;

a pagina 107, seconda colonna, dalla ventiquattresima alla ventottesima riga, le parole dalle: « il mercato » fino a « imprese » si intendono sostituite dalle seguenti: « il mercato degli agrofarmaci e delle sementi; l'andamento dei prezzi dei prodotti venduti e acquistati dalle aziende agricole; risultati economici e struttura dei costi delle imprese »;

a pagina 109, seconda colonna, alla ventunesima riga, le parole: « la cui » si intendono sostituite dalle seguenti: « sottolineando che la relativa »;

a pagina 115, prima colonna, alla quindicesima riga, la parola: « microbiche » si intendono sostituite dalle seguenti: « per la biodiversità microbica ».



## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

- DL 227/2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 5713 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e IV) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 209
- DL 1/2013: Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale. C. 5714 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 211

##### ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/30/CE che modifica la direttiva 89/391/CEE, le sue direttive particolari e le direttive 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Atto n. 523 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 215
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 528 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) ..... 215
- Sui lavori della Commissione ..... 220

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 22 gennaio 2013. — Presidenza del Presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 9.40.**

**DL 227/2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.**

**C. 5713 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni III e IV).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, segnala che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio questa mattina stessa alle ore 11.30 e che pertanto la XIV Commissione è chiamata ad esprimersi nella seduta odierna.

Enrico FARINONE (PD), *relatore*, ricorda che il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per la proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (Capo I, articoli 1-4), degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (capo II, articoli 5-7), non-

ché disposizioni finali (Capo III, articoli 8 e 9).

Al riguardo, precisa che, da ultimo, l'articolo 1 del decreto-legge n. 215 del 2011, convertito dalla legge n. 13 del 24 febbraio 2012, recava le autorizzazioni di spesa relative alla proroga della partecipazione italiana alle missioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012.

In particolare, il capo I provvede alla proroga delle missioni internazionali delle forze armate e delle forze di polizia (articolo 1) e reca le norme sul personale impegnato nelle missioni (articolo 2), nonché quelle in materia penale (articolo 3) e contabile (articolo 4).

Al capo II, l'articolo 5 è dedicato essenzialmente alle iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Libia e Siria (e Paesi ad esse limitrofi), Myanmar, Pakistan, Somalia, Sudan e Sud Sudan; l'articolo 6 concerne il sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per oil consolidamento dei processi di ace e stabilizzazione « nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto », nonché il finanziamento di fondi ed organismi internazionali; l'articolo 7 disciplina il regime degli interventi, prevedendo, tra l'altro, la possibilità, per il Ministero degli affari esteri, di ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza e per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo in esame.

Il capo III si compone degli articoli 8 e 9, riguardanti – rispettivamente – la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.

Ricorda quindi che nelle precedenti legislature, sulla materia delle missioni internazionali di pace sono stati emanati numerosi decreti-legge, che hanno, di volta in volta, autorizzato la partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali ovvero prorogato i termini per ciascuna delle missioni internazionali in corso, generalmente per un periodo semestrale.

Nella legislatura in corso, sono stati adottati i decreti-legge:

22 settembre 2008, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia e 29 settembre 2008, n. 150, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008. Durante il procedimento di conversione, i contenuti del secondo decreto sono stati trasfusi nel disegno di legge di conversione del primo. Si tratta della legge di conversione 20 novembre 2008, n. 183;

30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12;

1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini, il cui articolo 24, ai commi da 1 a 72, soppressi durante l'iter parlamentare, disponeva la proroga delle missioni internazionali. La proroga fino al 31 ottobre 2009 è stata poi disposta dalla legge 3 agosto 2009, n. 108;

4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia;

1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e di disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa;

6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia;

29 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia;

12 luglio 2011, n. 107, recante proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria;

29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa.

Segnala anche il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata *United Nations Supervision Mission in Syria* (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Evidenzia, in conclusione, come sin dalla prossima legislatura sarà opportuno dedicare a provvedimenti analoghi a quello in esame maggiore approfondimento, anche al fine di valutare gli interventi descritti nel contesto internazionale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo.

Massimo POMPILI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**DL 1/2013: Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale.**

**C. 5714 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, sottolinea come, anche in questo caso, l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio questa mattina stessa alle ore 11.30 e che pertanto la XIV Commissione è chiamata ad esprimersi nella seduta odierna.

Isidoro GOTTARDO (Pdl), *relatore*, illustra il decreto legge in titolo, che è stato modificato nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, e si compone di 3 articoli.

All'articolo 1, il comma 1 proroga al 30 giugno 2013 la durata della fase transitoria prevista, sino al 31 dicembre 2012, dall'articolo 11, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 195 del 2009, durante la quale le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite, secondo le attuali modalità e forme procedurali, dai comuni della regione Campania. La disposizione prevede, inoltre, che, decorso il predetto termine, si applicheranno, anche sul territorio della Regione Campania, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 27, lettera *f*), del decreto legge n. 78/2010, sostituito dall'articolo 19, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 95 del 2012, che attribuisce ai comuni l'organizzazione e la gestione dei servizi di

raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.

Il comma 2 proroga di un ulteriore anno, cioè al 31 dicembre 2013, il termine – previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 36/2003 – di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.

Il comma 2-bis, introdotto dal Senato, novella il comma 2 dell'articolo 10 del D.Lgs. 151/2005 rendendo permanente la previsione in base alla quale il produttore può indicare esplicitamente all'acquirente di nuovi prodotti i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) storici, il c.d. eco-contributo RAEE (ECR). In tale caso, il distributore indica separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello individuato dal produttore, per la gestione dei rifiuti storici.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria volta a specificare che dall'attuazione dell'articolo 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, posticipa, per il solo anno 2013, al mese di luglio il termine di versamento della prima rata del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui all'articolo 14, comma 35, del decreto-legge n. 211 del 2011, precedentemente fissato al mese di aprile dalla legge di stabilità 2013, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine.

L'articolo 2, comma 1, in deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, a norma del quale le gestioni commissariali in atto, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, proroga fino al 31 dicembre 2013 gli

incarichi di taluni Commissari nominati per il superamento di alcune emergenze ambientali, relative rispettivamente: alla messa in sicurezza e alla bonifica delle aree di Giugliano (NA) in Campania e dei Laghetti di Castelvoturno (CE), alla situazione di inquinamento determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, al naufragio della nave Concordia, presso l'Isola del Giglio. Nel corso dell'esame al Senato l'applicabilità della disposizione è stata estesa alla gestione commissariale relativa all'emergenza idrica nel territorio delle isole Eolie.

L'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, novella l'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, in materia di contributi in favore dei soggetti residenti nelle regioni colpite dal sisma del maggio 2012, prevedendo la possibilità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, del predetto decreto legge anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione degli immobili.

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Quanto alle procedure di contenzioso, con riferimento all'articolo 1, commi 1 e 2, si segnalano le seguenti procedure:

N. 2007-2195 – Emergenza rifiuti Campania. Con una lettera di messa in mora del 29 settembre 2011 la Commissione europea invita l'Italia a conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell'UE del marzo 2010 (causa C-297/08) che la riconosce responsabile di non aver stabilito una rete adeguata e integrata di impianti per lo smaltimento dei rifiuti in Campania. Nel mese di giugno 2012 l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea un programma per la gestione dei rifiuti in Campania fino al 2016. Ai rilievi sollevati dalla Commissione europea l'Italia ha fornito una risposta nel mese di settembre. Contatti tra la Commissione europea e le autorità italiane sono tuttora in corso e, secondo fonti stampa, la Commissione potrebbe, in base al suo esame, decidere

”rapidamente nel corso dei prossimi mesi” se le misure prese sono sufficienti o se invece proseguire con la procedura d’infrazione, con cui l’Italia rischia, secondo quanto riportato in un comunicato stampa del Ministero dell’ambiente del 17 dicembre 2012, una multa da 180 milioni di euro. Ricorda che, in seguito alla procedura d’infrazione avviata a carico dell’Italia, nel 2007 la Commissione europea ha deciso di sospendere il pagamento di 135 milioni di contributi Ue che dal 2006 al 2013 avrebbero dovuto finanziare i progetti relativi ai rifiuti, e di altri 10,5 milioni del periodo 2000-2006 che sono stati aboliti.

N. 2011–4021 – Discarica Malagrotta e Lazio. Il 31 maggio 2012 la Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato (p.i. 2011–4021) in relazione alla non conformità alla normativa europea sulle discariche di rifiuti (direttiva 1999/31/CE in combinato disposto con la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE) della discarica di Malagrotta e di altre discariche laziali. La Commissione contesta la mancata istituzione nella Regione Lazio di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati che tengano conto delle migliori tecniche disponibili (articolo 16, paragrafo 1 direttiva 2008/98/CE). Inoltre, secondo la Commissione, la discarica di Malagrotta e i subATO (sottoAmbiti Territoriali Ottimali) di Rieti e di Latina evidenziano un deficit nella capacità di assolvere all’obbligo di pretrattamento meccanico biologico previsto dall’articolo 6, lettera a) della direttiva 1999/31/CE, che dispone per i rifiuti urbani conferiti in discarica un trattamento che comprenda un’adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la necessaria stabilizzazione della frazione organica in essi contenuta. Infine, la Commissione rileva la mancata attuazione delle misure idonee ad evitare i disagi causati dai rifiuti maleodoranti (articolo 13 direttiva 2008/98/CE). In un comunicato stampa del 21 giugno 2012, la Commissione ha espresso preoccupazione per la situazione dei rifiuti nel Lazio, con

particolare riferimento alla discarica di Malagrotta.

N. 2003–2077 – Discariche abusive. Il 24 ottobre 2012 la Commissione europea ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia dell’Unione europea (p.i. 2003/2077) per la mancata attuazione di una precedente sentenza della Corte di giustizia dell’aprile 2007, che imponeva all’Italia di bonificare centinaia di discariche illegali e incontrollate di rifiuti (sentenza del 26 aprile 2007, causa C-135/05). La Commissione contesta all’Italia che, nonostante alcuni significativi progressi, le violazioni rilevate nella sentenza dell’aprile 2007 sussistono ancora in quasi tutte le regioni italiane (ad eccezione della Valle d’Aosta, della Sicilia e della Provincia di Trento) e le misure in vigore non sono sufficienti per risolvere il problema a lungo termine. In particolare, la Commissione osserva che: 255 discariche – 16 delle quali contenenti rifiuti pericolosi – devono ancora essere bonificate e soltanto 31 discariche problematiche saranno bonificate entro la fine del 2012; un calendario completo per l’ultimazione dei lavori è stato definito unicamente per 132 discariche su 255; la Commissione non dispone di informazioni da cui risulti che l’Italia abbia istituito un sistema di controllo adeguato per evitare l’apertura di nuove discariche illegali. Nel ricorso la Commissione chiede alla Corte di irrogare all’Italia, per l’inadempimento della sentenza sopra richiamata, un’amenda forfettaria di 56 milioni di euro (28.089,60 euro per ogni giorno trascorso tra le 2 sentenze della Corte) e un’amenda giornaliera di 256.819,20 euro per ogni giorno successivo alla seconda sentenza che sarà emessa dalla Corte, fino al giorno della regolarizzazione dell’infrazione. In un’audizione svolta presso le Commissioni riunite VIII Ambiente e XIV politiche UE il 21 novembre 2012 il Ministro dell’Ambiente, Corrado Clini ha precisato che secondo il Governo i siti da ripristinare sono 234, di cui 148 con interventi in corso, 77 con interventi programmati e 9 sotto sequestro.

In riferimento all'articolo 1, comma 2-bis segnala inoltre che talune disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 151/2005 di trasposizione della direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RAEE) – non completamente sanate da interventi successivi (ad esempio l'articolo 21 della legge 96/2010) – sono oggetto di contestazione da parte della Commissione europea che, a tale proposito, il 24 novembre 2011 ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora complementare (p.i. 2009/2264). La Commissione ha infatti reiterato i rilievi inerenti: la definizione di produttore, (articolo 3, comma 1, lettera i) del decreto legislativo) riferita solo al mercato nazionale invece che a quello europeo (per analoghe ragioni tali disposizioni non sono ritenute dalla Commissione conformi alla direttiva 2002/95/CE, relativa alla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche); il finanziamento relativo ai RAEE provenienti dai nuclei domestici: la Commissione ritiene che la trasposizione italiana della direttiva proroghi illegittimamente l'entrata in vigore dell'obbligo (13 agosto 2005) per i produttori di finanziare la gestione ecologicamente corretta dei RAEE, non consentendo di attuare il principio di responsabilità del produttore che rappresenta uno degli obiettivi principali della direttiva stessa.

Evidenzia, in conclusione, la forte criticità della questione trattata, e formula, tenuto conto dei tempi di esame a disposizione, una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) esprime sconcerto per la gravità della situazione italiana, e ricorda che, nel corso dell'audizione svolta presso le Commissioni riunite VIII e XIV, lo scorso 21 novembre 2012, il Ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, aveva dato assicurazioni sul fatto che il Governo sarebbe intervenuto per dare risposte concrete e convincenti alla Commissione europea su tutte le procedure di infrazione in corso, che avrebbero conosciuto una evoluzione positiva, anche tenuto conto del

fatto che i dati in possesso della Commissione europea non erano aggiornati.

Questo non è invece avvenuto, la situazione nel frattempo è peggiorata, e l'inerzia del Governo nell'ultimo anno e mezzo – sebbene quella dei rifiuti sia un'emergenza che ha radici lontane – non ha fatto che prolungare una gravissima situazione di disagio sanitario, ambientale e contabile, viste le sanzioni pesantissime che l'Italia potrebbe dover pagare. Né il Governo – è questo un tema che il PD aveva sollevato in occasione della citata audizione – ha usato con efficacia i propri poteri sostitutivi nei confronti delle regioni inadempienti, sostenendo che i commissari straordinari nominati si erano scontrati con le resistenze degli amministratori locali.

Ora il Parlamento è dunque posto di fronte ad un intervento di proroga, obbligato a fronte delle emergenze in corso, ma che non contribuisce certo a risolvere la situazione.

Per tale motivo il gruppo del Pd – che voterà a favore della proposta di parere formulata dal relatore – intende sottolineare le proprie forti perplessità.

Mario PESCANTE, *presidente*, evidenzia la propria insoddisfazione – in occasione dell'audizione del Ministro Clini come ancora oggi – rispetto alle iniziative assunte dal Governo in tema di rifiuti.

Elio VITO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), in coerenza con la posizione sinora assunta dal gruppo della Lega sulla materia, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, intende precisare che il parere favorevole da lui formulato non rispecchia il suo stato d'animo né la sua convinzione di cittadino. Esprime anzi il proprio imbarazzo nel vedere come l'Italia – al di là delle condanne e delle possibili sanzioni pecuniarie inflitte – sia incapace di risolvere i propri problemi. In questo caso l'Europa non c'entra, anzi al contrario le istituzioni europee sono intervenute a tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente.

Auspica quindi che questo sia l'ultimo atto che compie in qualità di parlamentare nei confronti di un Governo che il suo gruppo è stato chiamato a sostenere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 10.10.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 22 gennaio 2013. — Presidenza del Presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/30/CE che modifica la direttiva 89/391/CEE, le sue direttive particolari e le direttive 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**

**Atto n. 523.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2012.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che il relatore ha illustrato i contenuti dell'atto nella seduta dello scorso 18 dicembre 2012, ma la Commissione non si

era espressa in quella occasione, non essendo pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni. Poiché tale documentazione è stata nel frattempo trasmessa, la Commissione può ora procedere all'approvazione di un parere.

Massimo POMPILI (PD), *relatore*, richiama i contenuti del provvedimento, già illustrati nella richiamata seduta del 18 dicembre 2012 e formula una proposta di parere favorevole.

Coglie quindi l'occasione – tenuto conto del fatto che non si candiderà alle prossime elezioni politiche – per salutare tutti i componenti della XIV Commissione e ricordare il proficuo lavoro svolto insieme, caratterizzato da rapporti dialettici di grande civiltà.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gaetano PORCINO (Misto-DL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.**

**Atto n. 528.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 6 febbraio ma che sull'atto non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni.

Mario ADINOLFI (PD), *relatore*, ricorda che la direttiva 2009/29/CE – che lo schema di decreto in esame è volto a recepire – concerne la revisione del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra (*Emission Trading System* – ETS) per il periodo successivo al 2012. A tal fine essa modifica la direttiva 2003/87/CE (recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 216/2006) allo scopo di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra nel nuovo orizzonte temporale.

Lo schema di decreto è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009).

Secondo quanto indicato nel 5° considerando della direttiva « per ottemperare in maniera economicamente efficiente all'impegno di abbattere le emissioni di gas a effetto serra della Comunità di almeno il 20 per cento rispetto ai livelli del 1990, le quote di emissione assegnate a tali impianti dovrebbero essere, nel 2020, inferiori del 21 per cento rispetto ai livelli di emissione registrati per detti impianti nel 2005 ».

Al fine di raggiungere tali ambiziosi obiettivi, la nuova direttiva ha modificato significativamente il sistema ETS delineato dalla precedente direttiva 2003/87/CE.

Si interviene innanzitutto sul campo di applicazione (articolo 2) definendolo in maniera più puntuale per quanto riguarda gli impianti di combustione ed estendendo il sistema ad altri gas diversi dalla CO<sub>2</sub>.

La direttiva ha altresì previsto la possibilità di escludere i piccoli impianti (ossia gli impianti con emissioni annue inferiori a 25.000 t di CO<sub>2</sub> e, laddove sono svolte attività di combustione, con potenza termica nominale inferiore ai 35 MW), purché le emissioni di tali impianti siano regolamentate con misure che comportano

una riduzione « equivalente » a quella che sarebbe stata loro imposta se fossero rimasti all'interno dell'ETS. È stata, altresì, introdotta la possibilità di stabilire regole semplificate per il monitoraggio, la rendicontazione e la verifica a favore degli impianti caratterizzati, nel periodo 2008-2010, da emissioni inferiori alle 5.000 t annue di CO<sub>2</sub> (articolo 27).

Sul metodo di assegnazione delle quote (articoli da 10 a 10-*quater*), la nuova direttiva prevede che le quote vengano assegnate mediante asta. Più precisamente, per gli impianti di produzione di elettricità, gli impianti per la cattura di CO<sub>2</sub>, le condutture per il trasporto di CO<sub>2</sub> o i siti di stoccaggio di CO<sub>2</sub> l'assegnazione sarà totalmente a titolo oneroso (« full auctioning »), ad eccezione del teleriscaldamento e della cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica o frigorifera.

Per gli impianti per i quali è contemplata l'assegnazione gratuita di quote, l'articolo 10-bis, comma 11, della direttiva prevede una transizione graduale verso il « full auctioning »; in particolare, il primo anno sarà assegnato gratuitamente l'80 per cento delle quote spettanti, mentre negli anni successivi la percentuale di assegnazione gratuita sarà ridotta linearmente fino ad arrivare al 30 per cento nel 2020 (il che implica un'assegnazione gratuita, come media del periodo, pari al 55 per cento delle quote spettanti).

Per la gestione delle aste la direttiva prevede che avverrà a livello nazionale con regole armonizzate definite con uno specifico regolamento europeo. Viene altresì disciplinato il meccanismo di ripartizione tra gli Stati membri della quantità totale di quote da mettere all'asta.

Per i proventi derivanti dalle aste è previsto che vengano destinati ad interventi di mitigazione per favorire gli adattamenti ai cambiamenti climatici.

La direttiva 2009/29/CE ha, inoltre, introdotto una flessibilità tra i settori ETS e non ETS prevedendo la possibilità di rilasciare quote a seguito della realizza-



zione di progetti che riducono le emissioni in settori non regolati dall'ETS, cosicché, come precisato dall'analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.), gli operatori che hanno realizzato tali progetti possano vendere le quote agli impianti regolati dall'ETS.

Viene inoltre prevista l'istituzione di una riserva di quote da assegnare a titolo gratuito agli impianti « nuovi entranti » nel sistema e a quelli che effettuano significativi ripotenziamenti.

Viene altresì previsto (attraverso la riscrittura dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE) che il quantitativo comunitario di quote rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 diminuisca in maniera lineare, a partire dall'anno intermedio del periodo 2008-2012, di un fattore pari all'1,74 per cento rispetto al quantitativo medio annuo totale di quote rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012.

Ricorda infine che il termine per il recepimento negli ordinamenti nazionali delle disposizioni della direttiva 2009/29/CE è scaduto il 31 dicembre 2012.

A tale proposito, la delega recata dalla legge comunitaria 2009 sarebbe dunque scaduta il medesimo 31 dicembre 2012, ma poiché il termine per l'espressione del parere parlamentare scade successivamente alla scadenza del termine previsto, allora viene prevista una proroga di novanta giorni di tale termine. La delega per il recepimento può quindi essere esercitata entro il 31 marzo 2013.

Di seguito da conto delle modifiche principali apportate dallo schema rispetto alle disposizioni del D.Lgs. 216/2006.

L'articolo 1, relativo all'oggetto del provvedimento, è stato modificato, rispetto al testo vigente dell'articolo 1 del D.lgs. n. 216/2006, allo scopo di tenere conto delle modifiche del quadro normativo europeo di riferimento.

L'articolo 2, relativo al campo di applicazione, viene modificato mediante l'aggiunta di tre commi dopo il primo, che disciplinano l'esclusione, dal campo di ap-

plicazione, degli impianti di incenerimento che trattano annualmente, per più del 50 per cento in peso rispetto al totale dei rifiuti trattati, le seguenti tipologie di rifiuti: rifiuti urbani; rifiuti pericolosi; rifiuti speciali non pericolosi prodotti da impianti di trattamento, alimentati annualmente con rifiuti urbani per una quota superiore al 50 per cento in peso (comma 2). Il comma 3 prevede, al fine della verifica delle condizioni di cui al comma 2, che i gestori di impianti di incenerimento di potenza termica superiore a 20 MW trasmettano al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE, una apposita comunicazione. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa, successivamente, ad ogni rinnovo dell'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) dell'impianto (comma 4).

All'articolo 3 vengono inserite numerose nuove definizioni, non presenti nel testo vigente del D.Lgs. 216/2006, anche al fine di recepire la decisione 2011/278/CE, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissione ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE. Ulteriori modifiche alle definizioni esistenti vengono apportate al fine di recepire le mutate definizioni della normativa europea.

Le differenze più rilevanti recate dalle disposizioni dell'articolo 4 dello schema, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 3-bis del D.Lgs. 216/2006, riguardano, con riferimento ai compiti del Comitato per la gestione della direttiva 2003/87/CE l'eliminazione delle lettere da a) ad l) che nel testo vigente attribuivano al Comitato compiti che, ai sensi della direttiva 2009/29/CE, non sono più svolti dagli Stati membri, come ad esempio la predisposizione del Piano nazionale di assegnazione.

Con riferimento invece alla composizione del Comitato, i commi 8 e 10 dello schema in esame prevedono l'aumento sia dei componenti del Consiglio direttivo (da 8 a 9 membri, mediante l'inclusione di un

rappresentante del Ministero dell'economia), che dei componenti della Segreteria tecnica (da 15 a 23 membri).

Più specificatamente, si prevede l'ampliamento della composizione del Comitato includendo anche un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Rispetto alla norma vigente, la Segreteria tecnica è integrata con un ulteriore rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, con due membri nominati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e mediante l'inclusione di due membri nominati dall'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile), che appare conseguente all'inclusione delle attività di trasporto aereo nel sistema ETS.

Le disposizioni relative al trasporto aereo non presentano modifiche significative. L'articolo 5 è stato introdotto in quanto volto a definire l'ambito di applicazione del Titolo II. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 dello schema corrispondono rispettivamente agli articoli da 3-ter a 3-sexies del D.Lgs. 216/2006. Le modifiche di merito più rilevanti riguardano l'eliminazione delle attività relative al periodo di scambio 1° gennaio-31 dicembre 2012 e 1° gennaio 2013-31 dicembre 2020, poiché già realizzate dal Comitato. L'articolo 10 contiene gli obblighi in merito alla trasmissione e aggiornamento del Piano di monitoraggio da parte degli operatori aerei già presenti nella sostanza all'articolo 13, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 216/2006 e all'articolo 1, commi 13, 14 e 15 del D.Lgs. 257/2010. L'articolo 11 disciplina l'applicazione del divieto operativo per gli operatori aerei amministrati dall'Italia, già contenuto nell'articolo 20-*bis* del D.Lgs. 216/2006.

L'articolo 12 è volto a definire il campo di applicazione del Titolo III, vale a dire le attività di cui all'allegato I diverse dalle attività di trasporto aereo.

Gli articoli da 13 a 18 disciplinano gli aspetti relativi all'autorizzazione ad emettere gas-serra. Il processo autorizzativo delineato da tali articoli non si discosta significativamente da quello attualmente previsto agli articoli 4, 5, 6 del D.Lgs. 216/2006. Rispetto all'articolo 4 del D.Lgs.

216/2006, l'articolo 13 (che prevede l'obbligo di autorizzazione alle emissioni di gas-serra) non reca più la disposizione relativa al rinnovo dell'autorizzazione per ciascun periodo di riferimento in quanto la direttiva 2003/87/CE (articolo 6, comma 1) prevede il riesame delle autorizzazioni ogni cinque anni e non fa riferimento ad una procedura di rinnovo delle stesse alla fine del periodo di riferimento medesimo.

Nell'articolo 14 viene soppressa la finestra temporale di 180 giorni per la presentazione della domanda di autorizzazione, previsti invece dal vigente comma 2 dell'articolo del D.Lgs. 216/2006, motivata, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, dalla necessità di « evitare penalizzazioni ai gestori italiani dal momento che la direttiva 2009/29/CE prevede un meccanismo di assegnazione delle quote basato su un approccio first come first serve ».

L'articolo 15 prevede, rispetto all'articolo 6 del D.Lgs. 216/2006, l'introduzione dell'obbligo di trasmissione all'Autorità Nazionale Competente del Piano di monitoraggio delle emissioni di gas serra e dei suoi aggiornamenti in caso di modifica del sistema di monitoraggio (obbligo introdotto con la direttiva 2009/29/CE nel testo dell'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE). Si prevede che il Comitato proceda al riesame delle autorizzazioni almeno ogni 5 anni, in linea con il disposto dell'articolo 6, par. 1, della direttiva 2003/87/CE.

L'articolo 16 disciplina l'aggiornamento, da parte del Comitato, dell'autorizzazione (in seguito a modifiche degli impianti) e/o del piano di monitoraggio.

L'articolo 17 prevede la revoca dell'autorizzazione nei casi di cessazione dell'attività elencati dall'articolo 24.

L'articolo 18, che impone al Comitato di assicurare il coordinamento con l'autorità competente al rilascio dell'AIA, si limita ad aggiornare i riferimenti normativi recati dall'articolo 9 del D.Lgs. 216/2006.

L'articolo 19 disciplina la messa all'asta delle quote, precisando innanzitutto che la determinazione della quantità di quote

spetta alla Commissione UE e che la messa all'asta è disciplinata dal « regolamento sulle aste ».

Vengono dunque disciplinate, con i seguenti articoli (articoli 20-27), le modalità di svolgimento e individuazione dei compiti del GSE (Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.), le modalità di versamento e destinazione dei proventi delle aste, il riparto delle citate risorse, la destinazione dei proventi delle aste, la rendicontazione in merito all'uso delle risorse e allo svolgimento delle aste, l'assegnazione gratuita delle quote di CO<sub>2</sub>, il rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito, la cessazione o riduzione dell'attività, le misure per i settori o sottosettori esposti ad elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Il Titolo IV reca disposizioni applicabili al trasporto aereo e agli impianti fissi (articoli 28-38) in materia di: registri (con l'istituzione del Registro unico europeo che sostituisce i registri nazionali attualmente vigenti); meccanismi flessibili per l'uso dei crediti, dei CERs e degli ERUs nel sistema ETS e criteri di base da applicare nel momento in cui vengono autorizzate attività di progetto; progetti di riduzione delle emissioni in settori non-ETS; trasferimento, restituzione, cancellazione e validità delle quote; monitoraggio e comunicazione delle emissioni; verifica e accreditamento; sanzioni; possibili inclusioni/esclusioni nel/dal sistema ETS.

Il Titolo V detta le disposizioni transitorie finali (articoli 39-46).

Gli allegati I e II specificano rispettivamente le attività e i gas serra regolati dal decreto in commento. Le differenze rispetto al D.Lgs. 216/2006 derivano dal recepimento puntuale degli ampliamenti alle nuove attività e ai gas introdotti dalla direttiva 2009/29/CE.

Gli allegati III, IV e V specificano rispettivamente i criteri per lo svolgimento delle verifiche, i criteri per effettuare il monitoraggio e le informazioni minime per la comunicazione annuale delle emissioni e corrispondono agli allegati D, E ed F del D.Lgs. 216/2006.

Gli allegati VI e VII esplicitano le modalità di calcolo delle emissioni consentite per gli impianti esclusi dal sistema ai sensi dell'articolo 38, nonché le modalità di calcolo del prezzo medio che i gestori di tali impianti dovranno corrispondere nel caso di superamento delle emissioni consentite.

Con riferimento, infine, ai documenti all'esame delle istituzioni dell'UE, ricorda che il 25 luglio 2012 la Commissione europea ha presentato una proposta di decisione (COM(2012)416) che consentirebbe di ricalendarizzare la terza fase di scambio (2013-2020) prevista dal sistema UE-ETS (direttiva 2003/87/CE), e di ridurre il volume di permessi di emissione di carbonio in vendita nel triennio 2013-2015. Tale proposta intende affrontare il problema dell'accumulo eccessivo di quote di emissione dovuto alla recessione economica, che potrebbe avere in futuro un impatto negativo sul costo del carbonio e dunque sul funzionamento del sistema UE-ETS.

Il 14 novembre 2012 la Commissione ha presentato una relazione (COM(2012)652) sulla situazione del mercato europeo del carbonio nella quale prende atto di alcuni squilibri tra domanda e offerta determinatisi nel breve periodo e, al fine di evitare ripercussioni negative a lungo termine, propone di modificare il calendario delle aste e di avviare un processo consultivo per individuare le soluzioni strutturali che possano incidere in modo più profondo e duraturo sull'equilibrio tra la domanda e l'offerta.

Il 20 novembre 2012 la Commissione ha presentato una proposta di decisione (COM(2012)697) che, nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni (ETS) dell'Unione europea, sospende fino al 1° gennaio 2014 l'applicazione degli obblighi previsti per le compagnie aeree non europee in relazione ai voli in arrivo e in partenza dall'Europa. Si ricorda che la legislazione europea per le emissioni (UE-ETS), duramente contestata dalle compagnie aeree americane, canadesi, cinesi e russe, è entrata in vigore il 1° gennaio 2012 e, da aprile 2013, prevede pa-

gamenti per le emissioni dei voli da/per l'Europa delle compagnie aeree non europee.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che si riserva di convocare ove il parere della Conferenza Stato-regioni pervenisse in tempo utile prima della fine della corrente legislatura.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Mario PESCANTE, *presidente*, intende – poiché verosimilmente la seduta odierna della XIV Commissione è l'ultima della legislatura – salutare tutti i componenti della Commissione, rivolgendo i migliori auguri sia a coloro che partecipano alle prossime elezioni politiche che a coloro che, come lui, hanno deciso di non candidarsi e torneranno alle loro precedenti occupazioni. Desidera quindi esprimere la

propria soddisfazione per il comune lavoro svolto, che ha portato, tra l'altro, all'approvazione della riforma della legge n. 11 del 2005, obiettivo che considera particolarmente importante e del quale intende dare merito a tutti i gruppi, per lo spirito di proficua collaborazione sempre dimostrato.

Personalmente ha cercato di seguire, nel presiedere i lavori, un metodo mutuato dal mondo dello sport, che riconosce gli avversari senza mai considerarli nemici, ciò che ha anche consentito di stabilire rapporti umani sempre improntati alla stima reciproca.

Rivolge quindi un sentito ringraziamento a tutti i capigruppo in Commissione e ai due vice Presidenti, gli onorevoli Pini e Farinone, oltre che agli uffici della Camera e alla sua segreteria personale, che lo hanno affiancato nel lavoro di questi anni.

Dichiara quindi conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'attuazione del federalismo fiscale

### S O M M A R I O

Relazione semestrale di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42 ( <i>Esame e approvazione</i> ) .....	221
ALLEGATO ( <i>Relazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	223

Martedì 22 gennaio 2013. – Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA.

### La seduta comincia alle 15.

#### Relazione semestrale di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

(*Esame e approvazione*).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ricorda che ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 5, comma 7, del proprio regolamento, la Commissione è chiamata a verificare lo stato di attuazione di quanto previsto dalla legge di delega e a riferirne ogni sei mesi alle Camere.

Avverte che la Presidenza, con la collaborazione degli uffici, ha curato la predisposizione della Relazione. Dal momento che il periodo di riferimento dell'ultima Relazione approvata aveva per termine il 31 marzo 2012, la Relazione all'ordine del giorno dà conto dei lavori della Commissione dal 1° aprile 2012 al 31 dicembre 2012.

La prima parte della Relazione offre un quadro generale dello stato di attuazione della legge delega e dell'attività svolta dalla Commissione nel periodo considerato.

Le parti seconda e terza illustrano in modo dettagliato i contenuti e le fasi procedurali dei decreti legislativi e degli altri provvedimenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* o esaminati dalla Commissione, anche se non ancora pubblicati, dopo il 31 marzo 2012.

La parte quarta illustra i contenuti del documento approvato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del proprio regolamento, nella seduta del 29 maggio 2012, con il quale sono state individuate e rappresentate al Governo le priorità di intervento per completare l'attuazione del federalismo fiscale.

La parte quinta, analogamente alla precedente Relazione semestrale, espone in modo puntuale gli interventi normativi attinenti alla disciplina del federalismo fiscale che, nel periodo considerato dalla Relazione, sono stati adottati al di fuori degli strumenti di attuazione della legge n. 42, mediante decreti-legge o con la legge di stabilità per il 2013.

La parte sesta, infine, nell'indicare gli aspetti più rilevanti che hanno caratterizzato l'attività della Commissione nel corso non soltanto del periodo preso in considerazione ma, più in generale, a partire dalla sua istituzione, individua le principali questioni che rimangono aperte in vista della nuova legislatura.

Ricorda che la bozza di Relazione è stata in precedenza trasmessa a tutti i membri della Commissione e non sono pervenute proposte di modifica o integrazione. Propone quindi di procedere all'approvazione della Relazione.

Il deputato Marco CAUSI (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto e, in particolare, per il capitolo sesto della Relazione, che individua in modo molto appropriato le questioni che dovranno essere affrontate nella prossima legislatura.

La Commissione approva la Relazione (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni permanenti di martedì 22 gennaio 2013).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, esprime soddisfazione per l'approvazione all'unanimità della Relazione. Avverte quindi che il documento approvato nella seduta odierna sarà trasmesso ai Presidenti delle due Camere.

Il deputato Marco CAUSI (PD) desidera esprimere, interpretando i sentimenti di tutti i componenti della Commissione, sincero apprezzamento e grande stima nei confronti del Presidente, onorevole La Loggia, per il modo con cui ha condotto i lavori della Commissione e, in particolare, per l'impegno e le capacità dimostrati nel ricercare, ovunque possibile, una soluzione di mediazione che potesse essere largamente condivisa. Osserva che questa esperienza si è dimostrata molto significativa e istruttiva, in particolare per chi, come lui, è stato impegnato nei lavori della Commissione da deputato alla prima legislatura.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel ricordare le parole di ringraziamento da lui espresse nella seduta del 19 dicembre scorso, desidera ribadire a tutti i componenti della Commissione il sentito apprezzamento e la sincera gratitudine per l'attività svolta insieme, anche in condizioni difficili. Ritiene che tale attività sia stata caratterizzata dalla qualità, anche sotto il profilo tecnico, del contributo fornito alla definizione della legislazione delegata e, nel complesso, rappresenti un esempio assai significativo di quanto possano rivelarsi proficui i lavori delle Commissioni parlamentari. Al riguardo, desidera altresì esprimere nuovamente un vivo ringraziamento nei confronti degli uffici per il prezioso lavoro a supporto della Commissione. In generale, ritiene che riforme di ampio respiro non possano essere lasciate incompiute, ma debbano essere completate, eventualmente anche rivedendo e modificando aspetti che non si sono dimostrati soddisfacenti. A tal fine, tutta l'attività della Commissione e, da ultimo, le indicazioni contenute nella Relazione, sono affidate al Parlamento e al Governo della prossima legislatura, affinché portino a compimento e rendano operativo un sistema di federalismo fiscale che assicuri non soltanto un impiego appropriato delle risorse pubbliche e un contenimento della spesa, ma anche un'equilibrata distribuzione di tali risorse su tutto il territorio nazionale. È questo l'augurio che intende rivolgere ai parlamentari che saranno eletti nella prossima legislatura e che proseguiranno l'attività della Commissione.

**La seduta termina alle 15.15.**

ALLEGATO



Camera dei deputati



Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE  
DEL FEDERALISMO FISCALE

*Relazione semestrale sull'attuazione della legge delega sul federalismo fiscale n. 42/2009  
(articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42)*

Approvata nella seduta del 22 gennaio 2013

PAGINA BIANCA



**Relazione semestrale sull'attuazione della legge delega sul federalismo fiscale n. 42/2009 (articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42)**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

**NOTA**

*La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale è stata istituita dall'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", che ne ha disciplinato le modalità di costituzione, le funzioni e le attività. Queste ultime sono individuate dal comma 5 del predetto articolo che, tra l'altro, dispone che la Commissione verifichi lo stato di attuazione della delega e ne riferisca ogni sei mesi alle Camere.*

*In adempimento di tale disposizione la Commissione ha predisposto la prima Relazione semestrale (Doc. XVI-bis, n. 3), che dà conto dello stato di attuazione della legge n. 42 del 2009 alla data del 30 novembre 2010, la seconda Relazione semestrale (Doc. XVI-bis, n. 5), che dà conto dello stato di attuazione alla data del 21 luglio 2011 e la terza Relazione semestrale (Doc. XVI-bis, n. 6), che dà conto dello stato di attuazione alla data del 31 marzo 2012.*

*Il presente documento, approvato dalla Commissione il 22 gennaio 2013, costituisce la quarta delle relazioni semestrali previste dalla norma, con cui si espone il quadro attuativo della delega alla data del 31 dicembre 2012.*

PAGINA BIANCA

## INDICE

<b>1. L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA</b> .....	1
1.1 Prospetto sullo stato di attuazione .....	3
1.2 Attività della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale .....	10
<b>2. I DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI DOPO IL 31 MARZO 2012 – DECRETO LEGISLATIVO N. 61 DEL 2012, RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DI ROMA CAPITALE</b> .....	17
<b>3. GLI SCHEMI DI DECRETO LEGISLATIVO E GLI ALTRI PROVVEDIMENTI ESAMINATI DOPO IL 31 MARZO 2012</b> .....	24
3.1 Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61, in materia di ordinamento di Roma Capitale.....	24
3.2 Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province.....	29
<b>4. IL DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 4, DEL PROPRIO REGOLAMENTO</b> .....	38
<b>5. LE MODIFICHE APPORTATE ALLA DISCIPLINA SUL FEDERALISMO FISCALE AL DI FUORI DEI DECRETI LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 42 DEL 2009</b> .....	44
5.1 Gli interventi in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane (legge delega n. 42 del 2009) .....	44
5.2 Decreto legislativo n. 85 del 2010 - Il federalismo demaniale.....	51
5.3 Decreto legislativo n. 216 del 2010 - Determinazione dei fabbisogni standard e individuazione delle funzioni fondamentali.....	53
5.4 Decreto legislativo n. 23 del 2011 - Il federalismo municipale .....	62
5.5 Decreto legislativo n. 68 del 2011 - Il federalismo regionale e provinciale.....	79
5.6 Decreto legislativo n. 118 del 2011 – Armonizzazione contabile .....	83
5.7 Decreto legislativo n. 149 del 2011 – Sanzioni e premi.....	85

<b>6. LE QUESTIONI DA AFFRONTARE. CONSIDERAZIONI PER LA XVII LEGISLATURA.....</b>	<b>99</b>
---	-----------

## **APPENDICE**

- Elenco dei dossier di documentazione predisposti dagli Uffici della Camera dei deputati..... 107

## **ALLEGATI**

### **ALLEGATO 1 - Raffronto tra gli schemi di decreto legislativo e i decreti legislativi approvati in via definitiva**

- Decreto legislativo 28 aprile 2012, n. 61 “Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale” ..... 115

### **ALLEGATO 2 - Raffronto tra il testo iniziale della legge n. 42 del 2009 e il testo vigente alla data del 31 dicembre 2012.....**

131

### **ALLEGATO 3 - Raffronto tra i testi iniziali dei decreti legislativi n. 85 del 2010, n. 23 del 2011 e n. 149 del 2011 e i testi vigenti alla data del 31 dicembre 2012**

- Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 “Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio” (c.d. Federalismo demaniale)..... 183
- Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ..... 197
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.....219

### **ALLEGATO 4 - Prospetto degli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi emanati alla data del 10 gennaio 2013**

- Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 “Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio” (c.d. Federalismo demaniale).....243
- Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 “Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province”.....248
- Decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 “Ordinamento transitorio di Roma capitale”.....249

- Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ..... 250
- Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario” ..... 253
- Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ..... 257
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” ..... 258
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ..... 261
- Decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 “Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.” ..... 263

PAGINA BIANCA

## 1. L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA

La legge 5 maggio 2009, n. 42, reca i criteri e principi direttivi per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, conferendo apposita delega legislativa al Governo.

Nell'ambito della cornice delineata dalla legge 42, il Governo è delegato ad adottare uno o più **decreti legislativi**, secondo le scadenze stabilite dalla stessa legge, finalizzati alla ridefinizione del nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrato sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa a comuni, province, città metropolitane e regioni.

La Commissione bicamerale ha esaminato nove schemi di decreto legislativo per i quali si è concluso il relativo *iter* con l'emanazione dei relativi decreti legislativi e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ha altresì esaminato uno schema di decreto legislativo per il quale, alla data di redazione della presente Relazione, non risulta intervenuta l'approvazione definitiva.

Ha infine esaminato ed espresso il parere di competenza su due schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

<i>Norma</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Gazzetta Ufficiale</i>
D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 (Atto 196)	Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42	11 giugno 2010, n. 134
D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156 (Atto 241)	Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale	18 settembre 2010, n. 219
D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 (Atto 240)	Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> di Comuni, Città metropolitane e Province	17 dicembre 2010, n. 294

<b>Norma</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Gazzetta Ufficiale</b>
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Atto 292 e 292-bis)	Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale	23 marzo 2011, n. 67
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Atto 317)	Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> del settore sanitario	12 maggio 2011, n. 109
D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88 (Atto 328)	Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42	22 giugno 2011, n. 143
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Atto 339)	Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009	26 luglio 2011, n. 172
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Atto 365)	Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42	20 settembre 2011, n. 219
D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61 (Atto 425)	Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.	18 maggio 2012, n. 115
Schema di decreto legislativo (Atto 513)	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale	<i>Parere approvato il 19 dicembre 2012</i>
D.P.C.M. 28 dicembre 2011 (Atto 427)	Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.	31 dicembre 2011, n. 304 <i>supplemento ordinario.</i>



<b>Norma</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Gazzetta Ufficiale</b>
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Atto 508)	Adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province	<i>Parere approvato il 14 novembre 2012</i>

Nel corso del periodo preso in considerazione dalla presente relazione, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha approvato, nella seduta del 19 dicembre 2012, il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61, in materia di ordinamento di Roma Capitale (atto n. 513).

Ha altresì espresso parere, nella seduta del 14 novembre 2012, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province (atto n. 508).

Il Consiglio dei ministri ha approvato, nella seduta del 18 gennaio 2013, il testo del decreto legislativo, deliberando di trasmetterlo di nuovo alle Camere e di rendere le prescritte comunicazioni.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, nella seduta del 21 dicembre 2012, ha approvato in via definitiva il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione delle note metodologiche e i fabbisogni standard relativamente alle funzioni di polizia locale per i comuni e alle funzioni dei servizi del mercato del lavoro per le province.

### **1.1 Prospetto sullo stato di attuazione**

Si riporta di seguito la tabella nella quale sono riepilogate le disposizioni della legge n. 42 che recano specifici principi e criteri direttivi da attuare con decreto legislativo o che richiedono attuazione attraverso adempimenti diversi. Sono inoltre indicati la tipologia del provvedimento attuativo e il relativo termine di adozione, come modificato dalla legge n. 85 del 2011 nonché, nell'ultima colonna, gli atti approvati o in corso di esame per ciascuna norma di delega.

Con riferimento specifico all'attuazione delle deleghe va tenuto presente, come già segnalato nella precedente Relazione semestrale, che l'elencazione degli atti approvati o in corso di approvazione **non indica necessariamente il completamento del percorso di attuazione**, sia in considerazione dell'eventuale adozione di decreti legislativi recanti disposizioni integrative o correttive, sia nel caso che i decreti legislativi approvati rechino rinvii ad ulteriori fonti per specifici profili di esecuzione (*si veda al riguardo il prospetto degli adempimenti previsti, di cui all'allegato 4*)

<b>Disposizioni della legge</b>	<b>Deleghe legislative e altri adempimenti</b>	<b>Tipo di atto e termine</b>	<b>Atti approvati o in corso di approvazione</b>
<b>art. 2, co. 2, lettera f),</b> prima parte	Determinazione del costo e del fabbisogno standard quale indicatore per la valutazione dell'azione pubblica.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216</b> Costi e fabbisogni standard enti locali (G.U. 17 dicembre 2010, n. 294)
			<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
<b>art. 2, co. 2, lettera f),</b> seconda parte	Definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
<b>art. 2, co. 2, lettera h)</b>	Adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118</b> Armonizzazione dei sistemi contabili (G.U. 26 luglio 2011, n. 172)
<b>art. 2, co. 2, lettera i)</b>	Previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci degli enti.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118</b> Armonizzazione dei sistemi contabili (G.U. 26 luglio 2011, n. 172)
<b>art. 2, co. 2 lettera z) e art. 17, co. 1, lettera e)</b>	Sanzioni e premialità	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149</b> Meccanismi premiali e sanzionatori (G.U. 20 settembre 2011, n. 219)

<b>Disposizioni della legge</b>	<b>Deleghe legislative e altri adempimenti</b>	<b>Tipo di atto e termine</b>	<b>Atti approvati o in corso di approvazione</b>
<b>art. 2, co. 6,</b> secondo periodo	Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
<b>art. 2, co. 6,</b> terzo periodo	Quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra Stato, regioni ed enti locali con indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.	Relazione da trasmettere alle Camere <b>30 giugno 2010</b>	<b>Relazione governativa presentata alle Camere il 30 giugno 2010 (doc. XXVII, n. 22)</b> (la Commissione bicamerale ne ha concluso l'esame con la presentazione delle relazioni da parte dei due relatori)
<b>art. 2, co. 7</b>	Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge di delega.	1 o più D.Lgs. <b>entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi</b>	
<b>art. 3, co. 1</b>	Costituzione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.	Nomina da parte dei Presidenti di Camera e Senato su designazione dei gruppi parlamentari	Costituzione dell'Ufficio di presidenza il 17 marzo 2010 e approvazione regolamento interno il 13 aprile 2010
<b>art. 3, co. 4</b>	Istituzione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali.	Nomina da parte degli enti territoriali nell'ambito della Conferenza unificata	Designazione nella seduta della Conferenza unificata del 6 maggio 2010
<b>art. 4</b>	Istituzione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.	D.P.C.M. <b>21 giugno 2009</b>	<b>D.P.C.M. 3 luglio 2009</b> (G.U. n. 160 del 13/7/2009)
<b>art. 5</b>	Istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e della banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio (art. 5, comma 1, lett. g).	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)

<b>Disposizioni della legge</b>	<b>Deleghe legislative e altri adempimenti</b>	<b>Tipo di atto e termine</b>	<b>Atti approvati o in corso di approvazione</b>
<b>art. 7</b>	Tributi delle regioni e compartecipazioni al gettito dei tributi erariali.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
<b>art. 8</b>	Definizione delle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni nonché al principio di autonomia di entrata e di spesa fissato dall'articolo 119 della Costituzione.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
<b>art. 9</b>	Determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo statale a favore delle regioni.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
<b>art. 10</b>	Finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni nelle materie di loro competenza legislative ai sensi dell'articolo 117 Cost., terzo e quarto comma.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
<b>art. 11</b>	Finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216</b> Costi e fabbisogni standard enti locali (G.U. 17 dicembre 2010, n. 294)
			<b>D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23</b> Federalismo fiscale municipale (G.U. 23 marzo 2011, n. 67)
			<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)

<b>Disposizioni della legge</b>	<b>Deleghe legislative e altri adempimenti</b>	<b>Tipo di atto e termine</b>	<b>Atti approvati o in corso di approvazione</b>
<b>art. 12</b>	Coordinamento e autonomia di entrata e di spesa degli enti locali.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23</b> Federalismo fiscale municipale (G.U. 23 marzo 2011, n. 67)
			<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
<b>art. 13</b>	Entità e riparto dei fondi perequativi per gli enti locali.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
<b>art. 15</b>	Finanziamento delle funzioni delle città metropolitane.	1 D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
<b>art. 16</b>	Attuazione dell'art. 119, quinto comma, Cost. (risorse aggiuntive ed interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni).	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88</b> Risorse aggiuntive ed interventi speciali (G.U. 22 giugno 2011, n. 143)
<b>art. 17</b>	Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149</b> Meccanismi premiali e sanzionatori (G.U. 20 settembre 2011, n. 219)
<b>art. 18</b>	Norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica per l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali e per stabilire, per ciascun livello di governo, il livello programmato dei saldi del debito e della pressione fiscale.	Disegno di legge di stabilità o disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica	<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
<b>art. 19</b>	Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85</b> Federalismo demaniale (G.U. 11 giugno 2010, n. 134)
<b>art. 20, co. 1</b>	Disciplina transitoria per le regioni.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)

<b>Disposizioni della legge</b>	<b>Deleghe legislative e altri adempimenti</b>	<b>Tipo di atto e termine</b>	<b>Atti approvati o in corso di approvazione</b>
<b>art. 20, co. 2</b>	Tale comma stabilisce, con norma che non costituisce un conferimento di delega e che pertanto non prevede adempimenti attuativi, che "la legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. Fino a loro nuova determinazione in virtù della legge statale, si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale".  <i>La legge statale prevista dalla norma in esame non è finora intervenuta.</i>		
<b>art. 21</b>	Disciplina transitoria per gli enti locali.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216</b> Costi e fabbisogni standard enti locali (G.U. 17 dicembre 2010, n. 294)  <b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
<b>art. 22, co. 1</b>	Ricognizione degli interventi infrastrutturali	Atto ministeriale	<b>Decreto Ministro economia e finanze</b> <b>26 novembre 2010</b> Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 (G.U. 1° aprile 2011, n. 75)
<b>art. 22, co. 2, primo periodo</b>	Individuazione degli interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione.	Atto interministeriale  <i>Nella fase transitoria individuata agli articoli 20 e 21 della legge</i>	<b>Decreto Ministro economia e finanze</b> <b>26 novembre 2010</b> Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 (G.U. 1° aprile 2011, n. 75)
<b>art. 22, co. 2, secondo periodo</b>	Individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione, da effettuare nelle aree sottoutilizzate.	Atto ministeriale e inserimento nella Decisione di finanza pubblica  <b>15 settembre di ogni anno</b>	<b>DFP 2011</b> Programma delle infrastrutture strategiche <b>DOC. LVII, n. 4</b> <b>Allegato IV</b>  <b>DFP 2012</b> Programma delle infrastrutture strategiche <b>DOC. LVII, n. 5</b> <b>Allegato IV</b>

<b>Disposizioni della legge</b>	<b>Deleghe legislative e altri adempimenti</b>	<b>Tipo di atto e termine</b>	<b>Atti approvati o in corso di approvazione</b>
<b>art. 23, co. 5</b>  <b>soppresso dall'art. 18 del D.L. n. 95 del 2012</b>	Disciplina del procedimento di indizione e svolgimento del <i>referendum</i> sulle proposte di istituzione delle città metropolitane (nelle aree metropolitane dei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria).	Regolamento (D.P.R.) <b>19 agosto 2009</b>	<i>Nella seduta del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2011 è stato approvato uno schema di regolamento, sul quale dovrà essere acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata</i>
<b>art. 23, co. 6</b>  <b>soppresso dall'art. 18 del D.L. n. 95 del 2012</b>	Istituzione e disciplina delle città metropolitane approvate con referendum.	1 o più D.Lgs. <b>21 maggio 2013</b>	<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68<sup>1</sup></b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
<b>art. 24</b>	Ordinamento transitorio di Roma capitale.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156</b> Roma capitale (G.U. 18 settembre 2010, n. 219)  <b>D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61</b> Ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (G.U. 18 maggio 2012, n. 115)  <b>Atto 513</b> Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 61 del 2012 (Parere approvato il 19 dicembre 2012)
<b>art. 25</b>	Disciplina per la gestione dei tributi e partecipazioni.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23</b> Federalismo fiscale municipale (G.U. 23 marzo 2011, n. 67)

<sup>1</sup> Il decreto ha disciplinato esclusivamente il sistema finanziario delle città metropolitane.

<b>Disposizioni della legge</b>	<b>Deleghe legislative e altri adempimenti</b>	<b>Tipo di atto e termine</b>	<b>Atti approvati o in corso di approvazione</b>
<b>art. 26</b>	Contrasto all'evasione fiscale.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23</b> Federalismo fiscale municipale (G.U. 23 marzo 2011, n. 67)
			<b>D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149</b> Meccanismi premiali e sanzionatori (G.U. 20 settembre 2011, n. 219)
<b>art. 27, co. 1</b>	Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.	Norme di attuazione secondo le modalità previste dagli statuti degli enti interessati <b>21 novembre 2011</b>	<b>Trentino Alto Adige e Province autonome di Trento e di Bolzano</b> Legge finanziaria 2010 <sup>2</sup>  <b>Friuli Venezia Giulia</b> Legge di stabilità 2011 <sup>3</sup>  <b>Valle d'Aosta</b> Legge di stabilità 2011 <sup>4</sup>
<b>art. 27, co. 7</b>	Organizzazione del tavolo di confronto tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome.	D.P.C.M. <b>21 giugno 2009</b>	<b>D.P.C.M. 6 agosto 2009</b> Istituzione del Tavolo di confronto tra il Governo e le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano (G.U. 14 settembre 2009, n. 213)

## 1.2 Attività della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale

Come già illustrato nella prima Relazione semestrale, alla quale si rinvia per una più ampia trattazione del sistema di organi istituiti dalla legge delega, la **Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale**<sup>5</sup> è una Commissione

<sup>2</sup> La legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009 art. 2 commi 106-125) adegua l'ordinamento finanziario della Regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di perequazione e solidarietà stabiliti per le regioni a statuto speciale e le province autonome dall'articolo 27 della legge n. 42/2009, disciplinandone altresì il patto di stabilità. Determina, inoltre, il concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà del federalismo fiscale attraverso la rinuncia alle quote dei fondi settoriali e l'assunzione a carico dei propri bilanci di nuove funzioni trasferite o delegate dallo Stato e attraverso il finanziamento di iniziative e progetti relativi anche ai territori confinanti.

<sup>3</sup> La legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010, articolo 1, commi 149-157) definisce il contributo regionale all'attuazione del federalismo fiscale e disciplina il patto di stabilità. Modifica inoltre l'ordinamento finanziario regionale, riguardo i tributi locali e l'accertamento tributario, e detta norme generali per il coordinamento tra l'attuazione del federalismo fiscale e l'ordinamento finanziario della regione.

<sup>4</sup> La legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010, articolo 1, commi 160-164) determina il contributo della regione agli obiettivi di perequazione e solidarietà e detta norme generali per il coordinamento dell'ordinamento finanziario della regione con l'attuazione del federalismo fiscale, nonché con le norme di attuazione (emanate con D.Lgs. 12/2011 che – conseguentemente – disciplina l'adeguamento dell'ordinamento finanziario della regione).

<sup>5</sup> Istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 42 del 2009.



parlamentare bicamerale, composta da quindici deputati e quindici senatori, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati su designazione dei gruppi parlamentari in modo da rispecchiarne la proporzione. Il Presidente della Commissione bicamerale è nominato tra i componenti della Commissione stessa dai Presidenti di Camera e Senato d'intesa tra loro. La Commissione formula osservazioni e fornisce elementi di valutazione utili al Governo per la predisposizione dei decreti legislativi attuativi della riforma, sugli schemi dei quali è chiamata ad esprimere il proprio parere. Ha, inoltre, il compito di verificare l'attuazione del federalismo fiscale, riferendo, ogni sei mesi, alle Camere. A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

In attuazione di quanto previsto dalla legge n. 42, il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei deputati, hanno proceduto rispettivamente alla nomina dei quindici senatori<sup>6</sup> e dei quindici deputati<sup>7</sup> componenti della Commissione bicamerale nonché, d'intesa tra di loro, alla designazione del Presidente della stessa.

La prima seduta della Commissione ha avuto luogo mercoledì 17 marzo 2010. In tale seduta si è proceduto all'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari. Con la costituzione dell'Ufficio di Presidenza è stata pianificata la programmazione dei lavori della Commissione, inserendo come primo punto in agenda, sulla base di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 42<sup>8</sup>, l'adozione di un proprio regolamento interno. Nella seduta del 13 aprile 2010 la Commissione ha approvato all'unanimità il proprio **regolamento interno**.

Con riferimento al **procedimento di adozione dei decreti legislativi**, si rammenta che i commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge n. 42 del 2009 prevedono che questi siano adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione (nonché con altri ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei decreti). Gli **schemi** di decreto legislativo sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata e successiva sottoposizione degli stessi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

<sup>6</sup> Cfr. resoconto stenografico della seduta del Senato della Repubblica n. 322 di mercoledì 27 gennaio 2010, pagina 189.

<sup>7</sup> Cfr. resoconto stenografico della seduta della Camera dei deputati n. 274 di mercoledì 27 gennaio 2010, pagina 72.

<sup>8</sup> Tale norma dispone che "l'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori".

In caso di mancanza di intesa in sede di Conferenza unificata, trascorsi trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui gli schemi dei decreti legislativi siano posti all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri può comunque deliberare lo schema di decreto, approvando allo stesso tempo una relazione, trasmessa alle Camere, in cui vengano motivate le ragioni per cui l'intesa non è stata raggiunta<sup>9</sup>.

A seguito della modifiche introdotte dalla legge n. 85 del 2011, le Commissioni parlamentari sono chiamate a esprimersi entro 90 giorni<sup>10</sup> dalla trasmissione dei testi; decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari, è tenuto a ritrasmettere i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, rendendo comunicazioni al riguardo davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo<sup>11</sup>.

Una specifica disciplina è altresì dettata per il caso in cui il Governo, anche a seguito dei pareri parlamentari, intenda discostarsi dall'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata. In questa ipotesi il Governo deve trasmettere alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione in cui siano indicate le motivazioni attinenti all'esito difforme rispetto all'intesa precedentemente raggiunta<sup>12</sup>.

Occorre infine evidenziare che, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, il Governo, **entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi**, può adottare **decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive** nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge delega. La procedura di adozione dei decreti correttivi è identica a quella disciplinata per i decreti su cui intervengono. In particolare, anche in questo caso, il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle

<sup>9</sup> Tale situazione si è determinata in relazione all'esame dello schema di decreto sul c.d. federalismo demaniale, su quello relativo al federalismo fiscale municipale, nonché sullo schema in materia di interventi speciali e su quello relativo ai meccanismi premiali e sanzionatori, come illustrato nella prima e nella seconda Relazione semestrale, alle quali si rinvia.

<sup>10</sup> In luogo dei 60 giorni precedentemente previsti.

<sup>11</sup> Tale fattispecie si è verificata, anche se con talune peculiarità, in relazione all'emanazione del decreto sul federalismo fiscale municipale (D.Lgs. n. 23/2011), come più diffusamente illustrato nella seconda Relazione semestrale, alla quale si rinvia.

<sup>12</sup> Tale situazione si è determinata in relazione all'emanazione del decreto legislativo su Roma capitale (D.Lgs. n. 156/2010), per il decreto concernente i fabbisogni standard degli enti locali (D.Lgs. n. 216/2011) nonché per il federalismo fiscale regionale (D.Lgs. n. 68/2011), come illustrato nella prima e nella seconda Relazione semestrale, alle quali si rinvia.

Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario è fissato in 90 giorni dalla trasmissione dello schema di decreto legislativo correttivo.

Nel periodo preso in considerazione dalla presente relazione - vale a dire nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2012 - la Commissione, oltre alle ordinarie sedute, ha svolto le audizioni riepilogate nella tabella che segue, con la specificazione dei singoli soggetti auditi.

AUDIZIONE	DATA
Audizione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) sull'attività della Commissione e, in particolare, sullo stato di attuazione del procedimento di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard.	12 giugno 2012
Audizione del Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra, sullo stato di attuazione del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei costi e fabbisogni standard nel settore dell'assistenza.	27 giugno 2012
Audizione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), della società Soluzioni per il Sistema Economico SpA - SOSE e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) sullo stato di attuazione del procedimento di determinazione dei costi e fabbisogni standard.	11 luglio 2012
Audizione del Ministro della salute, Renato Balduzzi, sullo stato di attuazione dei procedimenti di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario.	17 luglio 2012
Audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento, Dino Piero Giarda, e del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Vieri Ceriani, sulle misure di contenimento della spesa degli enti territoriali, in relazione al procedimento di determinazione dei costi e fabbisogni standard.	26 luglio 2012
Audizione del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, Enrico Bondi, sulle misure di contenimento della spesa degli enti territoriali, in relazione al procedimento di determinazione dei costi e fabbisogni standard.	31 luglio 2012
Audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, sulla determinazione dei costi e fabbisogni standard e sulle misure di revisione della spesa relative alle autonomie territoriali.	3 ottobre 2012
Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Vittorio Grilli, sullo stato e sulle prospettive di attuazione del federalismo fiscale.	17 ottobre 2012
Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, sulle recenti misure del Governo in materia di Regioni ed enti locali.	24 ottobre 2012
Audizione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico SpA e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) sullo stato di attuazione del procedimento di determinazione dei costi e fabbisogni standard.	28 novembre 2012

AUDIZIONE	DATA
Audizione del Sindaco di Roma capitale, Gianni Alemanno, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo correttivo in materia di ordinamento di Roma Capitale (atto n. 513).	11 dicembre 2012
Audizione del Commissario straordinario per il piano di rientro dal debito pregresso di Roma Capitale, Massimo Varazzani, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo correttivo in materia di ordinamento di Roma Capitale (atto n. 513), sulla situazione della gestione commissariale e il relativo contenzioso, anche con riferimento ai soggetti di cui la gestione può avvalersi per il patrocinio.	12 dicembre 2012

Come già evidenziato nelle precedenti relazioni, l'attività conoscitiva della Commissione ha risposto all'esigenza non solo di acquisire elementi informativi finalizzati all'esame degli schemi di decreto presentati dal Governo (attività consultiva), ma anche di svolgere le funzioni d'impulso e controllo sull'attuazione del federalismo fiscale, ad essa assegnate dalla legge n. 42. La Commissione, infatti, sulla base dell'attività conoscitiva svolta può, da un lato, formulare osservazioni e fornire al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi (attività che può qualificarsi come propositiva) e, dall'altro, verificare lo stato di attuazione della legge delega.

Sotto questo profilo è opportuno evidenziare due aspetti. In primo luogo, l'attività conoscitiva, già indicata nella terza Relazione semestrale, sul complesso dello stato di attuazione della legge delega, si è riflessa **nell'approvazione da parte della Commissione, nella seduta del 29 maggio 2012, di un documento a norma dell'articolo 5, comma 4, del proprio regolamento**. Nel documento si individuano e si indicano al Governo le priorità di intervento per completare l'attuazione del federalismo fiscale (*si veda, per una illustrazione puntuale dei contenuti del documento, il capitolo 4 della presente Relazione*).

In secondo luogo occorre rilevare come, nel periodo al quale si riferisce la presente relazione, la Commissione abbia svolto una ampia attività conoscitiva finalizzata in modo specifico a **verificare lo stato di attuazione del procedimento di determinazione dei costi e fabbisogni standard**, che è stato oggetto di ben otto audizioni, mediante le quali la Commissione ha potuto seguire gli sviluppi dei lavori istruttori relativi a tale procedimento. Gli elementi di informazione e di valutazione raccolti attraverso questa attività conoscitiva si sono dimostrati di particolare utilità anche ai fini della predisposizione del parere della Commissione sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'approvazione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard relativi alle prime due funzioni fondamentali, vale a dire, per i comuni, alle funzioni di polizia locale, e, per le province, alle funzioni dei servizi del mercato del lavoro (*si veda il capitolo 3 della presente Relazione*).

Merita infine una specifica indicazione l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, svolta dalla Commissione il 17 ottobre 2012, con la finalità di una ricognizione complessiva sullo stato e sulle prospettive di attuazione del federalismo fiscale.

PAGINA BIANCA

## **2. I DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI DOPO IL 31 MARZO 2012 – DECRETO LEGISLATIVO N. 61 DEL 2012, RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DI ROMA CAPITALE**

Come già indicato nella terza Relazione semestrale, lo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale, presentato in attuazione dell'articolo 24 della legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42/2009), è stato trasmesso alle Camere il **21 novembre 2011**.

Il **25 gennaio 2012** sono stati trasmessi alle Camere l'intesa sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 19 gennaio 2012, nonché i pareri favorevoli espressi dalla Regione Lazio e dal comune di Roma. Il successivo **26 gennaio** è stata trasmessa anche la mozione consiliare contenente il parere, con considerazioni e osservazioni, della Provincia di Roma.

Successivamente, a titolo di attività conoscitiva sul provvedimento, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha svolto l'audizione del presidente del Consiglio superiore per i beni culturali paesaggistici, professor Carandini, nella seduta del 14 febbraio 2012, e l'audizione del Sindaco di Roma capitale, Gianni Alemanno, del presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, e del presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, nella seduta del 15 febbraio 2012.

La Commissione ha avviato l'esame dello schema di decreto nella seduta del 16 febbraio 2012. L'esame si è concluso nella seduta del 29 marzo 2012 con l'approvazione di un **parere favorevole con una condizione, con la quale è stata richiesta al Governo la riformulazione integrale del testo dello schema di decreto legislativo sulla base di un testo sostitutivo**; oltre a tale condizione, il parere approvato ha recato altresì una serie di osservazioni.

Anche le Commissioni Bilancio di Camera e Senato hanno concluso l'esame dello schema di decreto il 29 marzo 2012, con l'approvazione di due distinti pareri favorevoli con condizioni e osservazioni.

Sullo schema di decreto sono stati inoltre formulati **rilievi e osservazioni** rispettivamente dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati e dalla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato, ciascuna per gli aspetti di propria competenza.

Concluso l'esame parlamentare, il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il testo nella riunione del 6 aprile 2012. Il **decreto legislativo n. 61 del 2012** è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 18 maggio 2012.

Il testo del decreto legislativo n. 61 corrisponde sostanzialmente al parere approvato dalla Commissione.

Si ricorda in proposito che, come più dettagliatamente illustrato nella terza Relazione semestrale, lo schema di decreto legislativo recava disposizioni concernenti il conferimento di funzioni amministrative in materia di beni storici, artistici, paesaggistici e ambientali, nel settore produttivo e turistico, in materia di protezione civile. Recava altresì misure concernenti l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il personale di Roma capitale e disposizioni finali relative al trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni conferite.

**Il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61**, costituito di sei Capi e quattordici articoli, nella sostanza recepisce pressoché integralmente il testo sostitutivo contenuto nel parere approvato dalla Commissione.

In particolare, nell'ambito del **Capo I**, che reca le disposizioni generali (articoli da 1 a 4), all'articolo 1 si chiarisce, come richiesto dalla Commissione, che il conferimento di funzioni effettuato mediante il decreto legislativo **si applicherà anche alla città metropolitana di Roma capitale**, a decorrere dall'istituzione di quest'ultima. Le funzioni conferite con il decreto legislativo potranno essere integrate, in sede di istituzione della città metropolitana, con le funzioni di governo di area vasta.

In merito al **conferimento di funzioni a Roma capitale da parte della Regione Lazio**, si prevede, sostituendo interamente il testo iniziale dello schema di decreto legislativo, che con legge regionale, sentiti la Provincia di Roma e Roma capitale, possano essere conferite a quest'ultima ulteriori funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa regionale, ferme restando le funzioni già attribuite ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge delega, nonché si conferma la possibilità per il Governo di intervenire ancora sulla materia mediante decreti legislativi correttivi e integrativi, in conformità a quanto previsto dalla stessa legge delega.

L'articolo 2, introdotto sulla base del parere della Commissione, disciplina le modalità di **determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica**, la cui quantificazione, elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, con la collaborazione di ISTAT e di IFEL, è adottata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La determinazione dell'onere, così quantificato, è affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il cui schema deve essere trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario.

Anche l'articolo 3 del decreto legislativo n. 61 del 2012 è stato introdotto sulla base del parere della Commissione. Tale articolo riguarda la **programmazione**



**pluriennale degli interventi infrastrutturali nel territorio di Roma capitale.**

Allo scopo di dare organica attuazione agli interventi di sviluppo infrastrutturale connessi al ruolo di capitale della Repubblica, la cui individuazione è effettuata con il metodo della programmazione pluriennale, è prevista una più stretta cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di governo, attraverso una apposita intesa istituzionale di programma stipulata da Roma capitale con la Regione Lazio e le amministrazioni centrali competenti. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, le amministrazioni centrali concorrono al finanziamento degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle allo scopo autorizzate ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 396 del 1990, relativa agli interventi per Roma capitale. Gli interventi possono essere inseriti nel programma delle opere strategiche, alla cui elaborazione contribuisce anche Roma capitale.

L'articolo 4 del decreto legislativo concerne esclusivamente **i raccordi istituzionali tra Roma capitale, lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma**, mentre la disciplina della Conferenza delle Soprintendenze, a differenza del testo dello schema, è stata trasferita nel successivo Capo II. In merito ai raccordi istituzionali, si prevede l'istituzione di un'apposita sessione della Conferenza unificata. Nel caso in cui la Conferenza unificata intervenga su materie e compiti di competenza di Roma capitale, si stabilisce altresì che alle sedute partecipi, quale componente, il Sindaco di Roma capitale.

Anche per quanto concerne il **Capo II** del decreto legislativo, concernente **il conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative in materia di beni storici, ambientali e fluviali** (articoli da 5 a 7), occorre evidenziare che, rispetto al testo iniziale dello schema, esso è stato ampiamente riformulato in accoglimento delle condizioni contenute nel parere della Commissione.

E' stato inserito uno specifico articolo (articolo 5 del decreto legislativo), concernente l'istituzione e la disciplina della **Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale**. Si precisa, rispetto al testo dello schema, che **i compiti della Conferenza** si riferiscono al coordinamento delle attività di valorizzazione dei beni storici e artistici. A tal fine la Conferenza decide il piano degli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto beni storici e artistici caratterizzanti l'immagine di Roma capitale e si pronuncia in merito al rilascio dei titoli autorizzatori necessari per specifici interventi di valorizzazione. L'individuazione dei beni e degli interventi da sottoporre alla Conferenza è effettuata mediante accordi di valorizzazione, previsti dall'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

In merito alla **composizione della Conferenza**, si indica tra i soggetti che ne fanno parte anche la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma capitale.

La Conferenza definisce strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonché elabora piani strategici e programmi di sviluppo culturale, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica; esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali dello Stato e del Comune rimessi alle rispettive competenze; promuove la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di proprietà pubblica, nonché forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione degli stessi; adotta i piani di gestione dei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO presenti nel territorio di Roma capitale.

Con il nuovo testo dell'articolo 6 del decreto legislativo, in conformità con quanto richiesto dal parere della Commissione, si puntualizza che sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative concernenti il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici presenti nel proprio territorio, secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite dalla Conferenza delle Soprintendenze e, in ogni caso, con le modalità e nei limiti stabiliti nel provvedimento in esame. Si precisa altresì che per beni storici e artistici, agli effetti del decreto, si intendono le cose immobili e mobili di interesse storico e artistico di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Sono quindi soppressi gli articoli 4, 5 e 6 del testo dello schema di decreto legislativo, relativi rispettivamente alle funzioni e compiti in materia di beni culturali, alle funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali in relazione al Teatro dell'Opera di Roma e alle funzioni e compiti in materia di beni paesaggistici.

Tali soppressioni dipendono dal fatto che, in linea con quanto indicato nel parere della Commissione, sono concentrate nell'articolo 7 del decreto legislativo le misure relative alle **funzioni conferite a Roma capitale in materia di beni ambientali e fluviali** (funzioni di definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale; definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale e di gestione dei relativi interventi; attività di formazione e di educazione; attività di vigilanza).

Al **Capo III** del decreto legislativo, relativo alle funzioni in materia di sviluppo economico e sociale (articoli 8 e 9), l'articolo 8 concerne **il conferimento delle funzioni amministrative in materia di fiere**, mentre l'articolo 9 riguarda **il conferimento delle funzioni amministrative in materia di turismo**. Riguardo a queste ultime, si prevede, come stabilito nel parere della Commissione, che Roma capitale operi in coordinamento con lo Stato e la Regione avvalendosi degli uffici di promozione dell'Italia all'estero.

Il **Capo IV**, costituito dal solo articolo 10, disciplina **il conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative in materia di protezione civile**.

Il **Capo V**, costituito dal solo articolo 11, reca **le misure in materia di organizzazione e personale**, demandando a Roma capitale la disciplina, mediante regolamenti, del personale appartenente alla polizia locale e dei relativi uffici nel rispetto della normativa vigente in materia. Si precisa altresì, conformemente al parere reso dalla Commissione, che l'esercizio della potestà regolamentare deve rispettare quanto previsto dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, nonché gli ambiti riservati alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata integrativa.

Il **Capo VI** reca **le disposizioni finanziarie e finali** (articoli da 12 a 14).

L'articolo 12, introdotto sulla base del testo sostitutivo contenuto nel parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e corrispondente altresì a condizioni contenute nei pareri delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, disciplina le modalità di determinazione, nell'ambito del **patto di stabilità interno**, del **concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica**. Tale concorso sarà definito sulla base di un apposito accordo, da stipulare entro il 31 maggio di ogni anno, tra Roma capitale e il Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni.

In materia di patto di stabilità interno si prevede altresì (comma 2 dell'articolo 12), sempre in conformità con i pareri delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, che, ai fini della determinazione del saldo finanziario rilevante per la verifica del rispetto dei vincoli del patto, **non siano computate le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma capitale** in attuazione dell'articolo 24 della legge delega e del decreto legislativo medesimo. **Non sono altresì computate le spese relative all'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, nonché quelle relative agli interventi di sviluppo infrastrutturale connessi al medesimo ruolo** (di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo), previa individuazione, nella legge di stabilità, della copertura degli eventuali effetti finanziari.

L'articolo 12 reca ulteriori disposizioni di notevole rilevanza sotto il profilo finanziario.

Si prevede (comma 3 dell'articolo 12) che **le risorse destinate dallo Stato per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, ovvero connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni, siano erogate direttamente a Roma capitale** secondo modalità da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per il **finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di sviluppo infrastrutturale** (di cui all'articolo 3 del decreto) è previsto (comma 4) che Roma capitale possa istituire, limitatamente al periodo di ammortamento delle opere, un'ulteriore addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero.

Al finanziamento dei medesimi investimenti può inoltre essere destinata (comma 5), limitatamente al periodo di ammortamento delle opere, **quota parte del gettito derivante dall'imposta di soggiorno** di cui all'articolo 4 del decreto n. 23 del 2011 (federalismo fiscale municipale), ferma restando la quota di tal gettito destinata al finanziamento del piano di rientro dal debito.

Anche l'articolo 13 è stato introdotto sulla base del testo sostitutivo contenuto nel parere approvato dalla Commissione. Esso reca disposizioni concernenti la **rendicontazione della gestione commissariale** per il piano di rientro del debito pregresso di **Roma capitale**, in base alle quali il Commissario straordinario è tenuto ad inviare annualmente al Parlamento e al Ministero dell'interno una relazione, contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare.

All'articolo 14, anche in questo caso recependo le modifiche rispetto al testo dello schema contenute nel parere della Commissione, si precisa che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, con i quali si procederà al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite, siano adottati su proposta del Ministro interessato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dopo aver sentito Roma capitale. Al fine di assicurare che non si determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con medesimi decreti si provvede alla contestuale, corrispondente riduzione delle dotazioni organiche, delle strutture e delle risorse finanziarie delle amministrazioni che conferiscono funzioni a Roma capitale. La Regione Lazio disciplina il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'adempimento delle funzioni amministrative conferite a Roma capitale con la legge regionale. Il processo di trasferimento delle risorse è seguito, anche per quanto concerne il monitoraggio degli aspetti attinenti alle relazioni sindacali, da un tavolo di raccordo istituzionale tra lo Stato, la Regione Lazio, la Provincia di Roma, e Roma capitale.

Il comma 5 dell'articolo 14, introdotto, rispetto al testo dello schema, sulla base del parere della Commissione, reca una **disposizione abrogativa delle previsioni contenute nel decreto legislativo n. 156 del 2010 in base alle quali la nomina ad assessore avrebbe comportato la sospensione di diritto dall'incarico di consigliere dell'Assemblea capitolina e la sostituzione con un supplente**, individuato nel candidato della stessa lista che ha riportato, dopo

gli eletti, il maggior numero di voti; la supplenza avrebbe avuto termine con la cessazione della sospensione e non avrebbe comportato pregiudizio dei diritti di elettorato passivo del consigliere supplente nell'ambito di Roma capitale.

### **3. GLI SCHEMI DI DECRETO LEGISLATIVO E GLI ALTRI PROVVEDIMENTI ESAMINATI DOPO IL 31 MARZO 2012**

#### **3.1 Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61, in materia di ordinamento di Roma Capitale.**

Nel periodo considerato dalla presente relazione la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha svolto l'esame dello **schema di decreto recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61, in materia di ordinamento di Roma Capitale** (atto n. 513).

In attuazione degli articoli 2, commi 3 e 7, e 24 della legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42/2009), il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e semplificazione, per gli affari regionali, turismo e sport e degli affari esteri, ha adottato in via preliminare, nella seduta del 30 maggio 2012, lo schema di decreto legislativo.

Sullo schema è stata espressa l'intesa della Conferenza unificata, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge delega, nella seduta del 26 settembre 2012. Sono stati inoltre espressi i pareri della Regione Lazio (in data 7 agosto 2012), della provincia di Roma (delibera del Consiglio provinciale del 20 settembre 2012) e del comune di Roma (ordine del giorno della Commissione consiliare Roma capitale del 14 settembre 2012), come previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge n. 42 del 2009.

Lo schema è stato quindi trasmesso alle Camere e assegnato alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato per i profili di carattere finanziario il 13 novembre 2012. Di conseguenza, il termine per l'espressione del parere sarebbe venuto a scadere l'11 febbraio 2013.

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha avviato l'esame del provvedimento nella seduta del 29 novembre 2012. Successivamente, ha svolto le audizioni del Sindaco di Roma capitale, Gianni Alemanno, nella seduta dell'11 dicembre 2012, e del Commissario straordinario per il piano di rientro dal debito pregresso di Roma Capitale, Massimo Varazzani, sulla situazione della gestione commissariale e il relativo contenzioso, anche con riferimento ai soggetti di cui la gestione può avvalersi per il patrocinio, nella seduta del 12 dicembre 2012.

L'esame si è concluso nella seduta del 19 dicembre 2012 con l'approvazione di un **parere favorevole con condizioni**.

Le Commissioni Bilancio della Camera e del Senato hanno espresso il proprio parere, rispettivamente, nelle sedute del 19 e del 21 dicembre 2012, con l'approvazione di un parere favorevole e di un parere non ostativo.

Il Consiglio dei ministri ha approvato, nella seduta del 18 gennaio 2013, il testo del decreto legislativo, deliberando di trasmetterlo di nuovo alle Camere e di rendere le prescritte comunicazioni.

Le disposizioni correttive contenute nello schema di decreto hanno riguardato principalmente i profili di carattere finanziario del decreto legislativo n. 61 del 2012.

In particolare, all'articolo 1, dopo che, con il comma 1 si individua l'oggetto del provvedimento, con il comma 2 si integra il testo dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 61, che prevede, per quanto riguarda la **definizione degli obiettivi del patto di stabilità interno**, che Roma capitale concordi con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia; in caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni. La disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 1 dello schema integra quanto stabilito dal decreto legislativo n. 61, prevedendo che gli obiettivi del patto di stabilità interno determinati per Roma capitale con la procedura sopra richiamata possano essere comunque ridefiniti nell'ambito del patto regionale cosiddetto integrato, vale a dire nell'ambito del patto che la Regione Lazio, al pari delle altre regioni, potrà concordare con lo Stato a decorrere dall'anno 2014, secondo quanto disposto dal comma 17 dell'articolo 32 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2011), come da ultimo modificato dal comma 434 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Il patto regionale ha per oggetto la definizione delle modalità di raggiungimento degli obiettivi della regione stessa (esclusa la componente sanitaria) e di quelli degli enti locali del proprio territorio e può essere concordato dalla regione con lo Stato previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, ovvero, qualora tale organo non sia stato ancora istituito, con i rappresentanti regionali dell'ANCI e dell'UPI.

Con il comma 2 dell'articolo 1, pertanto, la speciale procedura per la definizione degli obiettivi del patto di stabilità interno riguardante Roma capitale, disciplinata dal decreto legislativo n. 61 (procedura che, in realtà, era già stata introdotta dalla legge di stabilità per il 2011 e confermata da quella per il 2012), è coordinata con la disciplina generale del patto regionale integrato.

Il comma 3 dell'articolo 1 abroga il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61, che ha previsto **l'erogazione diretta a Roma capitale delle**

**risorse aggiuntive destinate dallo Stato** per gli interventi speciali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione ovvero connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011.

Quest'ultimo articolo si riferisce ai livelli essenziali delle prestazioni nelle materie diverse dalla sanità e prevede, tra l'altro, che con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – decreto che non risulta ancora adottato – sia effettuata la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale, nonché la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale.

Con riferimento alle previsioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 1 dello schema, che, come detto, rispettivamente modificano e integrano i commi 1 e 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61, occorre segnalare che la Regione Lazio, con ricorso del 24 luglio 2012, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale avverso le disposizioni da ultimo citate, lamentando la lesione della sfera di competenza regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica. In particolare, per quanto concerne lo speciale procedimento di determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno relativi a Roma capitale, nel ricorso della Regione si osservava che tale procedimento non prevedeva alcun intervento della Regione medesima, non tenendo conto in alcun modo delle previsioni relative al patto regionale integrato, che lo schema di decreto correttivo provvede a richiamare. Per quanto riguarda, invece, l'erogazione diretta a Roma capitale di risorse statali, nel ricorso della Regione si osservava che tale disposizione avrebbe comportato la violazione del principio in base al quale lo Stato può allocare direttamente risorse finanziarie a favore degli enti locali soltanto in funzione perequativa, con esclusione del normale esercizio delle funzioni. Rispetto a quest'ultimo rilievo, lo schema di decreto legislativo correttivo interviene proponendo l'abrogazione della disposizione che era stata oggetto di impugnazione da parte della Regione.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, infine, introduce una disposizione relativa al **patrocinio legale della gestione commissariale del piano di rientro dal debito pregresso di Roma capitale**, di cui all'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008. La disposizione assicura che, per il patrocinio nelle controversie pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, la gestione commissariale si avvalga, senza oneri, delle strutture comunali, vale a dire dell'Avvocatura capitolina. Al tempo stesso sono fatti salvi gli effetti dell'attività processuale svolta dall'Avvocatura dello Stato.

La Commissione, nella seduta del 19 dicembre 2012, ha approvato un **parere favorevole con condizioni**.



Le condizioni contenute nel parere prevedono, per un verso, che il testo dello schema di decreto legislativo sia integrato con disposizioni aggiuntive e, per altro verso, che siano integralmente sostituite le disposizioni recate, rispettivamente, dal comma 3 dell'articolo 1 e dall'articolo 2 dello schema.

Relativamente alle misure aggiuntive, il parere in primo luogo richiede che siano inserite nel decreto legislativo le disposizioni, già allegare all'intesa espressa dalla Conferenza unificata, su proposta dei rappresentanti dell'ANCI, con cui si detta una **disciplina transitoria rispetto alle previsioni contenute nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 61, che hanno definito una nuova disciplina della programmazione pluriennale degli interventi di sviluppo infrastrutturale connessi al ruolo di capitale della Repubblica**. Contestualmente è stata abrogata la normativa dettata dalla legge n. 396 del 1990. La proposta di integrazione è finalizzata a garantire, in fase transitoria, fino all'applicazione della nuova disciplina, la possibilità per Roma Capitale di rimodulare il programma di interventi finanziati ai sensi della legge n. 396. La rimodulazione è adottata dall'ente con le procedure previste dal proprio ordinamento e approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel caso in cui la rimodulazione comporti modifiche o sostituzioni di progetti inseriti nel programma, essa è approvata mediante conferenza di servizi indetta dal Sindaco di Roma capitale.

In secondo luogo, il parere approvato dalla Commissione richiede che siano inserite nel testo del decreto legislativo **disposizioni attinenti alle ordinanze di protezione civile**, volte a disciplinare, anche in deroga alla normativa generale concernente la materia, i poteri del Sindaco di Roma capitale in caso di dichiarazione dello stato di emergenza e la durata dello stato di emergenza medesimo. Più precisamente, in base a tali disposizioni, in caso di stato di emergenza per situazioni che non derivino da calamità naturali o disastri, all'attuazione degli interventi da effettuare nel territorio di Roma capitale si provvede, nel rispetto dei limiti e criteri indicati dal decreto con cui è dichiarato lo stato di emergenza e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, mediante ordinanze emanate dal Sindaco di Roma capitale. Si stabilisce altresì che, in tale ipotesi, lo stato di emergenza permanga fino al momento in cui, venendo meno i presupposti che lo hanno determinato, esso sia espressamente revocato con deliberazione del Consiglio dei ministri. Quest'ultima previsione, come espressamente indicato, rappresenta una deroga al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, per cui la dichiarazione dello stato di emergenza non può, di regola, superare i novanta giorni e può essere prorogata soltanto previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.

Le ulteriori integrazioni del testo dello schema di decreto legislativo richieste dalle condizioni contenute nel parere approvato dalla Commissione hanno finalità di **coordinamento normativo**. Si richiede infatti la soppressione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 61 del 2012, con il

quale si stabiliva che a decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale le previsioni del medesimo decreto legislativo n. 61 dovessero intendersi riferite alla città metropolitana di Roma capitale e potessero essere integrate con riferimento alle funzioni di Governo di aria vasta. La richiesta della soppressione di tale periodo è da porre in relazione al fatto che l'articolo 18 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, nell'istituire le città metropolitane e nel dettare la relativa disciplina, ha abrogato il comma 9 dell'articolo 24 della legge n. 42 del 2009, con cui si stabiliva che, a seguito dell'attuazione della disciplina delle città metropolitane e a decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale le disposizioni di cui al medesimo articolo dovevano intendersi riferite alla città metropolitana. Dall'abrogazione della previsione contenuta nella legge delega è discesa l'opportunità di abrogare l'analogia previsione contenuta nel decreto legislativo n. 61.

A finalità di coordinamento risponde altresì l'abrogazione, richiesta nel parere approvato dalla Commissione, del comma 22 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012). Tale comma disciplinava una specifica procedura concordata per la definizione del concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità interno. Tale disciplina risulta adesso dettata dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012.

Ulteriori condizioni contenute nel parere approvato dalla Commissione non richiedono l'inserimento di disposizioni aggiuntive rispetto al testo dello schema, ma riformulano alcune previsioni dello schema medesimo.

In particolare, si richiede la sostituzione del comma 3 dell'articolo 1 dello schema, con cui si abrogavano le previsioni del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61, volte a prevedere l'erogazione diretta a Roma capitale delle risorse statali relative a interventi speciali e al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni. Il parere della Commissione richiede invece che il testo del comma 3 del citato articolo 12 non sia abrogato, ma sia sostituito integralmente con una disposizione con cui si prevede **l'erogazione diretta a Roma capitale della quota di risorse ad essa spettante nell'ambito dei finanziamenti statali per il trasporto pubblico locale**. L'erogazione diretta di risorse statali a Roma capitale, pertanto, non viene interamente abrogata, ma, piuttosto che essere riferita al complesso dei livelli essenziali delle prestazioni, viene limitata alle risorse relative al trasporto pubblico locale,

Più precisamente, la condizione inserita nel parere della Commissione prevede che con i decreti di ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e successive modificazioni, sia determinata, previa intesa con la Regione Lazio e Roma

capitale, la quota di risorse spettante a Roma capitale sulla base dei medesimi criteri adottati per ripartire il Fondo tra le regioni. Ai fini della determinazione della quota spettante a Roma capitale sono esclusi i finanziamenti destinati al trasporto pubblico locale ferroviario. Le risorse in questione sono erogate direttamente a Roma capitale con le modalità e i tempi previsti per l'erogazione del Fondo alle regioni.

Le condizioni contenute nel parere della Commissione richiedono, infine, l'integrale riformulazione dell'articolo 2 dello schema di decreto, recante **disposizioni in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma capitale**. Il testo contenuto nel parere della Commissione stabilisce che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della gestione commissariale, relativa al piano di rientro dal debito pregresso di Roma capitale siano assicurati dall'Avvocatura dello Stato, in conformità con quanto previsto dal regio decreto n. 1611 del 1933. Contestualmente, in considerazione dell'entità e della specificità del contenzioso in questione, si dispone che prosegua, senza oneri per la gestione commissariale, il patrocinio dell'Avvocatura comunale nelle controversie aventi ad oggetto partite inserite nel documento di accertamento del debito pregresso. Sono in ogni caso fatti salvi gli effetti dell'attività processuale già svolta dall'Avvocatura dello Stato.

### **3.2 Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province.**

Nel periodo considerato, la Commissione ha altresì svolto l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante **adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard** per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province (atto n. 508).

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato in via preliminare lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nella seduta del 4 ottobre 2012.

Sullo schema di decreto la Conferenza Stato-città e autonomie locali ha espresso parere favorevole nella seduta dell'11 ottobre 2012.

Lo schema di decreto, presentato il 19 ottobre 2012, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è stato assegnato il 23 ottobre alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato per i profili di carattere

finanziario. Il termine per l'espressione del parere era fissato al 3 novembre 2012.

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha avviato l'esame del provvedimento nella seduta del 31 ottobre 2012. L'esame si è concluso nella seduta del 14 novembre 2012 con l'approvazione di **un parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazioni**.

La Commissione Bilancio della Camera ha concluso l'esame dello schema di decreto il 28 novembre 2012, esprimendo nulla osta sul testo del decreto, mentre la Commissione Bilancio del Senato non si è espressa.

**Il Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, **nella seduta del 21 dicembre 2012, ha approvato in via definitiva il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** recante l'adozione delle note metodologiche e i fabbisogni standard relativamente alle funzioni di polizia locale per i comuni e alle funzioni dei servizi del mercato del lavoro per le province.

Si tratta delle prime funzioni per cui la complessa procedura di determinazione dei fabbisogni standard perviene a compimento.

Come previsto dal decreto legislativo n. 216 del 2010, infatti, è affidato a SOSE (Soluzioni per il sistema economico s.p.a.), con la collaborazione scientifica di IFEL (Istituto per la finanza e per l'economia locale), il compito di predisporre le metodologie e determinare i valori relativi ai fabbisogni standard per ciascuna funzione. I risultati dell'attività svolta da SOSE con la collaborazione di IFEL sono sottoposti alla valutazione e all'approvazione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF). Tali risultati sono altresì oggetto di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

A conclusione di questa complessa procedura, le note metodologiche sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Prima dell'approvazione definitiva, sullo schema di decreto è acquisito il parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali e, successivamente, delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato e della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

La nota metodologica e i fabbisogni standard, in conformità con quanto previsto dalla legge delega, fanno riferimento esclusivamente alle province ed ai comuni rientranti nelle regioni ad autonomia ordinaria.

Sulla base dei dati contenuti nei certificati di conto consuntivo relativi al 2009, le funzioni di polizia locale rappresentano, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, il 7,87% della spesa corrente complessiva relativa alle funzioni fondamentali individuate dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

I servizi del mercato del lavoro rappresentano per le Province delle Regioni a statuto ordinario l'11,49% della spesa corrente complessiva relativa alle funzioni fondamentali individuate dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

Per quanto concerne i **contenuti**, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri reca l'approvazione di tre allegati.

**Il primo allegato contiene la nota metodologica e l'individuazione dei fabbisogni standard relativamente alle funzioni di polizia locale dei comuni.**

Le funzioni di polizia locale si compongono di tre differenti servizi: polizia municipale, polizia commerciale e polizia amministrativa.

La metodologia adottata perviene alla determinazione del fabbisogno standard sulla base dei seguenti elementi:

- a) i costi relativi agli *input* utilizzati nel processo di produzione e di fornitura del servizio, tra cui assume, naturalmente, rilievo principale il costo del lavoro;
- b) le variabili di contesto (caratteristiche territoriali, demografiche, socio-economiche), che influiscono sull'offerta del servizio, nel senso di favorire o ostacolare la prestazione del servizio;
- c) le variabili di contesto che influiscono sulla domanda del servizio. Nel caso della polizia locale si è, infatti, ritenuto che i dati sulla quantità delle prestazioni fornite non costituissero un indice significativo per misurare il livello di servizio offerto. Tali dati hanno, pertanto, una valenza descrittiva, ma non incidono sulla determinazione del fabbisogno.

Al fine di raccogliere i numerosi dati necessari, anche in considerazione della insufficienza delle informazioni contenute nel certificato del conto consuntivo degli enti o disponibili attraverso altre fonti istituzionali, è stato predisposto un articolato questionario, riprodotto nella nota metodologica. Il questionario è stato distribuito, mediante un apposito portale su Internet, a tutti gli enti interessati, vale a dire a 6.702 comuni e a 291 unioni di comuni appartenenti ai territori delle regioni a statuto ordinario. Tutti i comuni e 220 unioni hanno compilato il questionario e lo hanno restituito entro la metà del gennaio 2012.

Mediante il questionario sono stati acquisiti, per ciascun ente, i dati concernenti il territorio, la consistenza del personale impiegato, i locali e le dotazioni strumentali, la tipologia e quantità delle prestazioni fornite, le modalità di gestione del servizio e, in particolare, i casi in cui il servizio è gestito in forma associata (attraverso unioni di comuni, consorzi, comunità montane, o attraverso convenzioni), le spese per la fornitura del servizio e, distintamente, le spese per il personale.

I dati raccolti e verificati hanno permesso, attraverso l'applicazione della metodologia illustrata nella nota, di determinare il fabbisogno standard di riferimento per ogni comune. Merita segnalare che tale fabbisogno viene calcolato considerando la spesa media del personale per addetto corrisposta dall'ente locale. Come è spiegato nella nota metodologica, infatti, la spesa per il personale presenta forti rigidità, che non risultano modificabili nel breve periodo. Da qui la conclusione per cui "i fabbisogni standard dovranno incorporare valori del costo del lavoro non troppo diversi da quelli di fatto". Deve invece essere riservata al lungo periodo l'imposizione di valori di costo del lavoro che incorporino obiettivi più ambiziosi di contenimento della spesa.

Sulla base del fabbisogno standard di riferimento, rapportato alla popolazione del comune, è determinato, per ciascuno dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, il coefficiente di riparto, vale a dire la quota spettante al comune per ciascuna unità della spesa complessiva relativa alla funzione di polizia locale (allegato 7 della nota metodologica).

Il **secondo allegato** approvato con lo schema di decreto del Presidente del Consiglio riguarda **la nota metodologica e l'individuazione del fabbisogno standard per le funzioni nel campo dello sviluppo economico, con specifico riferimento ai servizi del mercato del lavoro svolti dalle province**.

Anche in questo caso è stato elaborato e messo a disposizione in via informatica alle 83 province appartenenti alle regioni a statuto ordinario un questionario finalizzato a raccogliere i dati relativi alla consistenza del personale addetto a questi servizi, ai locali utilizzati e alle dotazioni strumentali, alle dimensioni e caratteristiche dell'utenza, alle tipologie e alla quantità dei servizi offerti, alle modalità di gestione, considerando in particolare le esternalizzazioni e la gestione in forma associata, alle spese per la prestazione dei servizi e, in modo specifico, alla spesa per il personale.

Sulla base dei dati raccolti, attraverso una metodologia sostanzialmente analoga a quella utilizzata per la determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni di polizia locale, è stato determinato, per ciascuna provincia, il fabbisogno standard di riferimento, che si riferisce ai servizi di collocamento prestati dai centri per l'impiego.

Conformemente alle funzioni di polizia locale, il fabbisogno standard di riferimento, rapportato alla popolazione in età lavorativa (15-64 anni) residente nella provincia, permette di determinare, per ciascuna provincia, il coefficiente di riparto, vale a dire la quota della spesa complessiva relativa alla funzione in questione spettante alla provincia medesima (allegato 6 della nota metodologica).

Il **terzo allegato** dello schema reca una **nota illustrativa** di SOSE che accompagna le note metodologiche. Nel parere espresso dalla Conferenza Stato – città ed autonomie locali, peraltro, è stata richiesta la soppressione di quest'ultimo allegato, osservando che esso non è stato oggetto di specifica e formale condivisione nell'ambito della Commissione tecnica paritetica.

La Commissione, nella seduta del 14 novembre 2012, ha approvato un **parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazioni**.

Le **condizioni** contenute nel parere riguardano innanzitutto la struttura delle note metodologiche e gli elementi informativi da esse forniti e sono **finalizzate a richiedere alcune integrazioni alle informazioni contenute nelle note metodologiche allegato allo schema di decreto**.

Per quanto concerne i fabbisogni standard relativi alle prime due funzioni, vale a dire, per i comuni, alla polizia locale, e, per le province, ai servizi del mercato del lavoro, il parere reso dalla Commissione indica che tali integrazioni, al fine di non ritardare i tempi di approvazione del decreto, possano avere luogo mediante una nota informativa. Per quanto riguarda i fabbisogni standard relativi alle altre funzioni fondamentali di comuni e province, le informazioni integrative richieste dovranno essere direttamente inserite nelle note metodologiche di volta in volta adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sottoposte al parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario.

In primo luogo il parere approvato dalla Commissione richiede che siano resi noti i dati necessari **per poter confrontare, per ciascun ente, il fabbisogno standard per la prestazione dei servizi in questione con la spesa effettivamente sostenuta dall'ente stesso**. A tal fine dovrebbero essere posti a raffronto, per ciascun ente, il fabbisogno standard e la spesa effettivamente sostenuta, espressi in valore assoluto, e, in ogni caso, deve essere indicato, per ciascun ente, il coefficiente di riparto relativo alla spesa complessiva effettivamente sostenuta dal complesso di tutti gli enti con riferimento alle funzioni in esame, in modo da poterlo confrontare con il coefficiente di riparto ottenuto sulla base del fabbisogno standard. Tali confronti dovrebbero altresì essere effettuati considerando la spesa effettiva riferita non ad un solo anno, ma alla media relativa ad un periodo pluriennale di almeno tre anni.

Si richiede altresì che siano resi noti i dati necessari per poter confrontare **l'incidenza sul fabbisogno standard delle diverse variabili considerate** indipendentemente dalle unità di misura con le quali queste ultime sono espresse, suggerendo che, a tal fine, si potrebbe indicare l'elasticità del fabbisogno standard rispetto a ciascuna variabile.

In terzo luogo si sollecitano **chiarimenti in merito all'applicazione del coefficiente di riparto** individuato ai fini della determinazione della quota del fondo perequativo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, in considerazione di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, e successive modificazioni, per cui i fabbisogni standard determinati entro il 31 marzo 2013 dovranno entrare in vigore nello stesso anno 2013, "con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo". A tale scopo il parere rileva che il Governo dovrebbe precisare se intende applicare a partire dal 2013 il coefficiente di riparto indicato nelle note metodologiche all'assegnazione delle risorse perequative.

In relazione all'utilizzo dei coefficienti di riparto, la Commissione richiede altresì chiarimenti in ordine alle modalità con cui, a partire dai fabbisogni standard così individuati, si intenda dare attuazione alla previsione dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 secondo la quale i trasferimenti perequativi a favore

di ciascun comune e ciascuna provincia devono essere determinati “sulla base di un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale”. A tal fine la Commissione rileva che è necessario dare avvio con urgenza al processo di determinazione delle capacità fiscali di comuni e provincia in parallelo a quello di determinazione dei fabbisogni standard.

**Gli elementi integrativi richiesti dalla Commissione**, con specifico riferimento al confronto tra coefficiente di riparto riferito alla spesa effettivamente sostenuta e coefficiente di riparto ottenuto sulla base del fabbisogno standard e all'elasticità del fabbisogno standard rispetto a ciascuna variabile che concorre alla sua determinazione, **sono stati forniti**, per quanto riguarda le funzioni di polizia locale e dei servizi del mercato del lavoro, **nell'ambito della documentazione consegnata** dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), da SOSE- Soluzioni per il sistema economico SpA e dall'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) **nell'audizione che si è svolta, successivamente all'approvazione del parere, nella seduta del 28 novembre 2012.**

**Ulteriori condizioni** contenute nel parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri approvato dalla Commissione si riferiscono, più in generale, ad esigenze di cui tener conto in relazione all'impostazione della metodologia e delle modalità di esposizione che saranno adottate nella prosecuzione delle attività di determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali di comuni e province. Tali condizioni sono **finalizzate a sollecitare l'inserimento nelle successive note metodologiche di elementi che permettano di valutare e di premiare l'efficienza nella produzione e fornitura di servizi**, con specifico riferimento alle economie di scala, all'adozione di valori obiettivo riferiti al costo degli *input* e alla individuazione di livelli quantitativi standard dei servizi.

In particolare, nel parere approvato si rileva l'esigenza di evidenziare i dati utili per valutare, per ciascun ente, i costi degli *input* di particolare rilievo nella produzione e fornitura dei servizi in questione, in rapporto al fabbisogno standard.

Si richiede altresì di indicare i risultati derivanti dall'inserimento nel metodo di determinazione del fabbisogno standard dei correttivi necessari per dar conto delle economie di scala. A tal fine dovrebbe essere, tra l'altro, riconsiderata la scelta di attribuire un fabbisogno standard anche agli enti che non prestano i servizi considerati, valutando l'opportunità di adottare soluzioni alternative, quali, ad esempio, nel caso di servizio prestato in forma associata, l'indicazione del fabbisogno standard con riferimento alla struttura o organismo associativo dal quale il servizio è erogato; se il servizio è svolto da altre strutture pubbliche, si



potrebbe invece non assegnare all'ente alcun fabbisogno standard, valutando l'opportunità di prevedere eventuali misure incentivanti in relazione a tale modalità di erogazione del servizio.

Oltre al riferimento alle economie di scala, si sollecita l'evidenziazione dei risultati derivanti per ciascun ente dall'inserimento, nella determinazione del fabbisogno standard, di valori obiettivo che, con riferimento al costo degli *input*, che relativamente a ciascuna funzione fondamentale assumono particolare rilievo nel processo di produzione e fornitura dei relativi servizi, premiano gli enti più efficienti.

Infine, si chiede che siano illustrati i risultati relativi alla determinazione, per ciascun ente, dei livelli quantitativi standard dei servizi, in modo da poter porre a raffronto, per ogni ente, non soltanto il fabbisogno standard rispetto alla spesa effettivamente sostenuta, ma anche l'*output* standard rispetto al livello del servizio effettivamente offerto.

Le **osservazioni** contenute nel parere della Commissione si riferiscono ad ulteriori elementi che sono emersi nel corso del procedimento di approvazione dello schema di decreto.

La prima osservazione riprende la richiesta contenuta nell'ambito del parere favorevole approvato dalla Conferenza Stato – città ed autonomie locali, e già concordata in sede tecnica nella fase istruttoria relativa alla definizione di tale parere, invitando il Governo a valutare l'opportunità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto e il terzo allegato, di cui il comma citato dispone l'approvazione, in quanto la nota illustrativa recata da tale allegato non è stata oggetto di specifica e formale condivisione nell'ambito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.

La seconda osservazione si riferisce al fatto che nella seduta della Commissione del 7 novembre 2012 il rappresentante del Governo ha consegnato una nuova versione dell'allegato 7 della nota metodologica concernente la determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni di polizia locale dei comuni, derivante da una revisione dei coefficienti di riparto della spesa, nella quale sono state sterilizzate le variabili sotto il controllo discrezionale delle amministrazioni locali. Come spiegato dal rappresentante del Governo, tale operazione è stata compiuta al fine di uniformare i criteri adottati per il calcolo dei coefficienti di riparto relativi alla polizia locale con i criteri che saranno adottati per le altre funzioni fondamentali. Con la seconda osservazione contenuta nel parere, si invita pertanto il Governo a valutare l'opportunità di adottare, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità con le procedure stabilite dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, i coefficienti di riparto indicati nella documentazione consegnata dal rappresentante del Governo nella seduta del 7 novembre 2012, proprio al fine di garantire uniformità metodologica dei criteri di determinazione dei fabbisogni standard relativi alle diverse funzioni fondamentali.

Il parere approvato dalla Commissione reca infine alcune **raccomandazioni che si riferiscono** non tanto ai contenuti dello schema di decreto sottoposto alla Commissione, quanto, più in generale, **ai tempi e alle modalità del procedimento di determinazione e di applicazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali di comuni e province.**

Al riguardo la Commissione in primo luogo evidenzia l'opportunità di una tempestiva conclusione della prima determinazione dei fabbisogni standard relativi a tutte le funzioni fondamentali di province e comuni. Per questo raccomanda al Governo di assicurare che la determinazione dei fabbisogni standard relativi a tutte le funzioni fondamentali di comuni e province e il loro utilizzo, ai fini del superamento del criterio della spesa storica, abbiano luogo nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, e successive modificazioni, cercando, per quanto possibile, di anticipare le scadenze già fissate, in conformità con le previsioni dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012.

Anche al fine di garantire la tempestiva conclusione dei lavori relativi ai fabbisogni standard per tutte le funzioni fondamentali, la Commissione rileva che interventi normativi nel frattempo adottati non dovrebbero comportare ostacoli o ritardi sull'attività in corso. In particolare, nel parere si raccomanda al Governo di fare in modo che significative modifiche normative attinenti all'assetto degli enti locali, con particolare riferimento alla nuova definizione delle funzioni fondamentali dei comuni, introdotta dall'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e al riordino delle province, non ostacolino il proseguimento delle attività di determinazione dei fabbisogni standard secondo l'impostazione dettata dal decreto legislativo n. 216 del 2010, individuando di volta in volta le modalità più appropriate per raccordare le attività in corso e i risultati ottenuti con gli interventi legislativi nel frattempo adottati.

Le ultime due raccomandazioni riguardano, rispettivamente, l'ambito di applicazione delle procedure di determinazione dei fabbisogni standard e le possibilità di utilizzo dei risultati derivanti da tali attività.

Relativamente al primo aspetto, la Commissione raccomanda al Governo di verificare la possibilità di estendere, in via concordata e consensuale, l'ambito di applicazione delle procedure di determinazione dei fabbisogni standard anche ai comuni e alle province appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, la Commissione, in considerazione del fatto che i fabbisogni standard possono rappresentare un parametro assai più idoneo e significativo di quelli finora impiegati per una mirata revisione della spesa pubblica, raccomanda infine al Governo di far uso dei risultati derivanti dalla determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali di

comuni e province anche nella definizione e attuazione delle misure di revisione della spesa che interessano tali enti.

#### 4. IL DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 4, DEL PROPRIO REGOLAMENTO

Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del proprio regolamento, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, sulla base dell'attività conoscitiva svolta può, mediante l'approvazione di un apposito documento, formulare osservazioni e fornire al Governo elementi di valutazione utili ai fini della predisposizione degli schemi di decreti legislativi di attuazione della legge n. 42 del 2009.

In base alla predisposizione regolamentare sopra richiamata, **la Commissione nella seduta del 29 maggio 2012 ha approvato un ampio documento con il quale si individuano e si rappresentano al Governo le priorità di intervento per completare l'attuazione del federalismo fiscale.**

La predisposizione del documento tiene conto dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione per fare il punto sullo stato di attuazione del federalismo fiscale, in particolare attraverso le audizioni del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione (seduta del 1° febbraio 2012) e del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali (seduta del 22 febbraio 2012).

Conformemente a quanto previsto dal regolamento della Commissione, il documento (Doc. XVI-bis, n. 8) è stato comunicato ai Presidenti delle Camere e al Governo.

Le finalità e i contenuti del documento approvato dalla Commissione sono stati quindi ripresi in una mozione presentata il 19 luglio 2012 dal Presidente della Commissione, on. Enrico La Loggia, e sottoscritta da numerosi altri deputati membri della Commissione, appartenenti a diversi gruppi politici (mozione n. 1/01114).

Il documento, in primo luogo, richiama l'esigenza di **dare piena e completa attuazione alla legge delega** entro la fine della legislatura, adottando tutti i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive che saranno ritenuti utili. La completa attuazione della legge delega richiede altresì, come evidenziato nel documento, la tempestiva adozione degli atti amministrativi previsti dai decreti legislativi in modo da garantire l'effettiva operatività del sistema di federalismo fiscale.

Nel documento sono quindi indicate le priorità di intervento che la Commissione ravvisa, con particolare riferimento agli elementi fondamentali del sistema delineato dalla legge n. 42, quali gli strumenti di coordinamento della finanza pubblica, la determinazione dei costi e fabbisogni standard e dei livelli essenziali delle prestazioni, gli assetti del sistema fiscale, con specifico riguardo

alla disciplina dell'IMU e delle addizionali all'IRPEF, l'ambito di applicazione per quanto concerne le regioni a statuto speciale e le province autonome.

Le ulteriori priorità evidenziate dal documento concernono l'ordinamento delle province, anche in considerazione dei ripetuti interventi normativi di cui è stato oggetto, la regolazione dei rapporti finanziari tra i diversi livelli di governo, nonché specifici profili in cui la fase di attuazione si è dimostrata particolarmente problematica, vale a dire, in particolare, il federalismo demaniale e gli strumenti di controllo dell'attività negli enti territoriali, quali la relazione di fine mandato.

Per quanto concerne gli **strumenti di coordinamento della finanza pubblica**, il documento ribadisce l'esigenza, in più occasioni sottolineata nel corso dei lavori della Commissione, di insediare con la massima urgenza la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, prevista dall'articolo 5 della legge delega, anche in considerazione del fatto che le regioni le province e i comuni hanno già provveduto ad effettuare le rispettive designazioni. L'avvio dell'operatività della Conferenza è reso urgente proprio dai compiti di particolare rilievo che la legge n. 42 ad essa affida tra cui, in primo luogo, il raccordo istituzionale in vista della definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento e alla verifica periodica del nuovo ordinamento finanziario, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema. Il documento sottolinea altresì che l'efficacia dell'attività che la Conferenza potrà esercitare dipende anche dalla tempestiva istituzione di una banca dati condivisa tra i diversi livelli di governo.

Sempre in materia di coordinamento di finanza pubblica, il documento sollecita una revisione della disciplina relativa al patto di stabilità interno, che, in coerenza con la normativa dettata dal decreto legislativo n. 149 del 2011, in materia di meccanismi sanzionatori e premiali, e con l'attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012, che ha introdotto nella Costituzione il principio del pareggio di bilancio, per un verso garantisca la costanza nel tempo delle regole del patto e, per l'altro, agevoli l'esercizio dell'autonomia locale e lo sviluppo della spesa per gli investimenti.

Relativamente ai **costi e fabbisogni standard** e ai livelli essenziali delle prestazioni, il documento sollecita il Governo a una verifica della procedura relativa alla determinazione dei fabbisogni standard, in modo da assicurarne il tempestivo completamento. Tale indicazione è avvalorata dalla rilevanza che l'adozione dei fabbisogni standard potrebbe assumere in relazione ai principi di equità nella ripartizione delle risorse e di efficienza nel loro utilizzo. I fabbisogni standard, come segnalato dal documento, potrebbero altresì costituire un parametro particolarmente appropriato per l'attuazione delle misure in materia di revisione della spesa per gli enti territoriali.

Contestualmente il documento sollecita altresì la tempestiva adozione, fin dalla manovra per il 2013, degli strumenti relativi al coordinamento dinamico della finanza pubblica, con particolare riferimento alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, alla convergenza degli obiettivi di servizio rispetto a tali livelli e alla determinazione dell'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva.

Il documento fornisce altresì articolate indicazioni per quanto concerne gli **assetto del sistema fiscale e, in particolare, la disciplina dell'IMU e delle addizionali all'IRPEF.**

Con riguardo all'IMU, il documento segnala al Governo l'esigenza in primo luogo di coordinare le disposizioni dettate dal decreto-legge n. 201 del 2011 con quanto previsto dai decreti legislativi di attuazione della legge n. 42, in particolare per quanto concerne i meccanismi di riequilibrio e perequazione. Tale intervento dovrebbe permettere di superare l'ambiguità dell'IMU, dovuta al fatto che l'imposta contiene al suo interno sia la componente comunale che quella erariale; tale situazione dovrebbe invece essere risolta sulla base del principio di responsabilità fiscale di ogni livello istituzionale nei confronti dei cittadini. In base alle indicazioni del documento, la disciplina dell'IMU dovrebbe altresì essere riconsiderata, una volta acquisita l'entità del gettito relativo al versamento della prima rata previsto per giugno 2012 e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, aumentando i margini di autonomia nella gestione dell'imposta da parte dei Comuni, soprattutto per ciò che concerne le aliquote e le detrazioni sull'abitazione principale, in modo da consentire la riduzione del carico fiscale che grava su di essa, fino ad arrivare sia a forme di esenzione parziale, sia al completo azzeramento dell'imposta, anche in relazione alle condizioni sociali ed economiche dei contribuenti.

Congiuntamente alle linee di indirizzo in materia di disciplina dell'IMU, il documento fornisce precise indicazioni anche in merito al sistema perequativo a regime degli enti locali, auspicando il passaggio da una perequazione dei soli trasferimenti fiscalizzati, come nell'attuale fondo sperimentale di riequilibrio, a una perequazione sul complesso delle risorse degli enti locali secondo i criteri dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard.

In relazione alle addizionali all'IRPEF, il documento sollecita un intervento di revisione della disciplina, per quanto concerne la struttura delle addizionali e le relative aliquote, che, senza pregiudicare l'autonomia finanziaria di regioni e comuni, consenta di semplificarne gli assetti e riportare le addizionali a funzioni allocative.

Il documento interviene quindi sull'ambito di attuazione dei principi del federalismo fiscale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, evidenziando la priorità del completamento degli accordi in fase di discussione ai

tavoli di confronto istituiti presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in base all'articolo 27 della legge delega. Nel documento si osserva, infatti, che è indispensabile rendere omogenea la disciplina dei tributi derivati dallo Stato sull'intero territorio nazionale ed estendere anche alle autonomie speciali i principi fondamentali dei sistemi perequativi basati sui criteri dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard, anche modificando, per quanto concerne questo profilo, l'impostazione della legge delega.

Diverse parti del dispositivo del documento approvato dalla Commissione riguardano **l'ordinamento delle province** e, più in generale, delle istituzioni di governo di aria vasta, anche in considerazione del fatto che la materia è stata oggetto, a partire dal decreto-legge n. 201 del 2011, di una successione di interventi normativi di riordino.

Il documento evidenzia l'esigenza di una riforma organica delle istituzioni di governo di area vasta, con la quale pervenire ad una nuova articolazione del sistema delle autonomie, caratterizzata da una chiara ripartizione delle funzioni, dalla eliminazione di sovrapposizioni e ridondanze e dall'adeguatezza rispetto agli ambiti territoriali relativi a ciascun livello di governo, nonché, conseguentemente, dall'eliminazione dei poteri fiscali oggi attribuiti, in modo eccessivamente frammentato, agli enti che saranno soppressi per effetto dell'accorpamento. Mediante tale riforma, in particolare, si dovrebbe assicurare una effettiva razionalizzazione delle province, attraverso la riduzione del numero delle amministrazioni e una ridefinizione delle funzioni, anche con la soppressione degli enti strumentali (agenzie, società, consorzi) che svolgono funzioni esercitabili direttamente da parte delle autonomie territoriali, l'istituzione delle città metropolitane come enti per il governo integrato delle aree metropolitane, nonché il riordino delle amministrazioni periferiche dello Stato.

Contestualmente nel documento si osserva che la definizione della riforma delle istituzioni di aria vasta dovrebbe tener conto dell'impatto che il trasferimento delle funzioni e delle risorse oggi gestite dalle province avrà sui bilanci e sull'organizzazione di regioni e comuni.

Si evidenzia altresì che le misure in materia di ordinamento delle province dovrebbero essere coordinate con la disciplina finanziaria relativa a tali enti, al fine di assicurare la proporzionalità tra l'autonomia impositiva ad essi riconosciuta e le funzioni assegnate. In proposito, nel documento si osserva che qualora la riforma delle istituzioni di aria vasta non dovesse essere operativa all'inizio del 2013, emergerebbe l'esigenza di sospendere i poteri delle province di manovrare la propria fiscalità aumentando il carico fiscale rispetto a quello registrato nel 2011.

Altri punti del documento hanno per oggetto aspetti attinenti alla **regolazione dei rapporti finanziari tra i diversi livelli di governo**.

Riguardo a quest'ambito, il documento in primo luogo evidenzia l'esigenza di definire le modalità di finanziamento della spesa in conto capitale di regioni ed enti locali, anche in relazione all'attuazione del principio del pareggio di bilancio, introducendo meccanismi trasparenti e valutabili di raccordo fra perequazione infrastrutturale, fabbisogni standard e norme programmatiche per il coordinamento fra spese in conto capitale ordinarie e interventi speciali di cui al decreto legislativo n. 88 del 2011, anche con specifico riferimento ai territori montani e alle isole minori.

Il documento sollecita altresì da parte del Governo una verifica sull'attuazione della disciplina recata dal decreto legislativo n. 68 del 2011 per quanto riguarda la quantificazione e fiscalizzazione dei trasferimenti regionali agli enti locali.

Nel documento è anche affrontato il tema della tesoreria unica, come reintrodotta dal decreto-legge n. 1 del 2012; in proposito si indica al Governo l'esigenza di verificare gli effetti sui bilanci comunali di tale misura, valutando la possibilità di forme di compensazione delle eventuali minori disponibilità per i comuni.

Carattere più specifico hanno ulteriori indicazioni contenute nel documento, con le quali si invita il Governo a tener conto delle attività connesse all'estrazione e raffinazione degli idrocarburi, al fine di destinare una quota di maggiori entrate da esse derivanti allo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita nei territori di insediamento degli impianti produttivi e nei territori limitrofi.

Ad un tema specifico si riferisce anche la sollecitazione al Governo, con riferimento alla normativa adottata in materia di conferimento di funzioni a Roma capitale, a valutare l'opportunità di esplicitare l'assegnazione a Roma capitale di ulteriori risorse finanziarie esclusivamente sulla base del criterio dei fabbisogni standard, con espressa esclusione della spesa storica.

Il documento, infine, si sofferma su alcuni specifici **profili per i quali la fase di attuazione si è dimostrata particolarmente problematica**.

Al riguardo nel documento si richiamano i ritardi nell'attuazione del cosiddetto "**federalismo demaniale**", previsto dal decreto legislativo n. 85 del 2010, sollecitando il Governo a verificare le ragioni della mancata emanazione dei decreti attuativi, necessari a garantire l'effettiva attribuzione alle autonomie territoriali di un proprio patrimonio, pur nella consapevolezza della priorità che va assegnata ad una decisa azione di riduzione del debito pubblico, anche attraverso eventuali dismissioni immobiliari.

Parimenti nel documento si rileva la mancata adozione dello schema tipo per la redazione della **relazione di fine mandato e di fine legislatura** da parte degli amministratori di regioni e comuni, di cui al decreto legislativo n. 149 del 2011, richiedendo al Governo di provvedere in tempi rapidi.



Il rafforzamento degli strumenti di controllo dovrebbe, secondo quanto indicato nel documento, associarsi ad una revisione delle sanzioni, per cui il mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno dovrebbe tradursi in una riduzione delle risorse spettanti all'ente interessato in misura comunque non superiore al 5 per cento del complesso delle spese soggette al patto registrate nell'ultimo consuntivo.

La linea indicata dal documento di una revisione e completamento dell'attuazione della legge delega anche mediante l'adozione di decreti legislativi correttivi è stata seguita in misura assai limitata nella parte finale della legislatura, nella quale è stato adottato soltanto uno schema di decreto legislativo correttivo, concernente l'ordinamento di Roma capitale.

Peraltro, nel merito, alcune delle priorità di intervento e delle esigenze evidenziate nel documento hanno trovato riscontro, sia pure parziale, negli interventi che sono stati successivamente adottati, sia mediante decreti-legge, sia nell'ambito della legge di stabilità per il 2013, in particolare per quanto concerne la disciplina dell'IMU e la disciplina dei meccanismi di controllo e sanzionatori (*si veda al riguardo il capitolo 5 della presente Relazione*).

E' opportuno altresì segnalare che, in accordo con quanto indicato nel documento in ordine alla rilevanza della procedura di determinazione dei costi e fabbisogni standard, si è registrata nella parte finale della legislatura una significativa accelerazione dei lavori relativi a tale procedura, per quanto concerne le funzioni fondamentali di comuni e province, che ha consentito di pervenire all'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui si adottano le note metodologiche e i fabbisogni standard relativi alle funzioni di polizia locale, per i comuni, e alle funzioni dei servizi del mercato del lavoro, per le province (*si veda al riguardo il capitolo 3, sezione 3.2, della presente Relazione*).

Non hanno invece trovato seguito altre indicazioni del documento, con particolare riferimento a quelle in materia di strumenti di coordinamento della finanza pubblica. Anche la revisione dell'ordinamento delle province non è pervenuta entro la legislatura a compiuta definizione.

## **5. LE MODIFICHE APPORTATE ALLA DISCIPLINA SUL FEDERALISMO FISCALE AL DI FUORI DEI DECRETI LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 42 DEL 2009**

### **5.1 Gli interventi in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane (legge delega n. 42 del 2009)**

Nel periodo preso in considerazione dalla presente Relazione sono intervenute, al di fuori degli strumenti di attuazione della legge delega n. 42 del 2009, rilevanti modifiche attinenti alla disciplina del federalismo fiscale.

Tali modifiche hanno interessato, in primo luogo, l'ordinamento degli enti territoriali, con particolare riferimento alle province e alle città metropolitane, e sono state attuate anche con novelle del testo della stessa legge delega.

#### ***Il riordino delle province***

Particolarmente complesso e difficoltoso si è dimostrato il percorso normativo finalizzato ad un riordino delle province, attraverso la ridefinizione delle funzioni, degli organi e dell'assetto stesso degli enti.

Per quanto, come già osservato nella terza Relazione semestrale, si tratti di interventi che non incidono direttamente sulla normativa dettata dalla legge n. 42 e dai decreti legislativi adottati in attuazione della legge delega, la rilevanza di tali interventi rispetto al quadro complessivo del federalismo fiscale rende necessario darne, sia pur sinteticamente, conto.

Come illustrato nella terza Relazione semestrale, alla quale si rinvia, il **decreto-legge n. 201 del 2011** aveva previsto, tra le diverse misure volte al contenimento delle spesa pubblica, una profonda riforma del sistema delle province (art. 23, co. 14-21), affidando a tali enti esclusivamente funzioni di indirizzo politico e di coordinamento.

Per quanto concerne gli organi della provincia, sia il consiglio provinciale che il presidente della provincia erano configurati come organi ad elezione indiretta, eletto il primo dai membri dei Consigli dei comuni ricadenti nel territorio della provincia e il secondo dal consiglio provinciale stesso tra i suoi componenti.

Le radicali innovazioni introdotte con il decreto-legge n. 201 erano state precedute o seguite dall'esame, in sede parlamentare, di numerose proposte di legge, nessuna delle quali pervenuta a definitiva approvazione, con cui si intendeva intervenire sulla materia. Si cita soltanto il disegno di legge comunemente indicato come "Carta delle autonomie" (A.C. 3118 – A.S. 2259).

Successivamente, con il **decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95**, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (decreto-legge revisione della spesa pubblica) si è inteso procedere ad una **riduzione del numero delle province e ad una riorganizzazione di tali enti**, contestualmente con l'istituzione e la disciplina delle città metropolitane (*si veda, su questo punto, la sezione successiva*).

L'**articolo 17 del decreto-legge n. 95/2012** ha infatti disposto un generale **riordino delle province** da attuarsi attraverso un articolato procedimento, scandito nelle seguenti fasi:

- la definizione dei requisiti minimi da parte del Governo con deliberazione del Consiglio dei ministri;
- la deliberazione, sulla base di tali requisiti, delle ipotesi di riordino da parte dei Consigli delle autonomie locali;
- la deliberazione di proposte di riordino da parte delle regioni;
- il riordino operato con legge del Governo sulla base delle proposte delle regioni.

In attuazione di tali disposizioni, i criteri per il riordino delle province sono stati definiti con deliberazione del Consiglio dei ministri del **20 luglio 2012**, in base alla quale i nuovi enti dovranno avere, congiuntamente, i due seguenti requisiti: una popolazione di almeno **350.000 abitanti** e una superficie territoriale non inferiore a **2.500 chilometri quadrati**.

Secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 95, **deroghe** ai due requisiti sono ammesse nei seguenti casi: province nel cui territorio si trova il capoluogo di regione; province che confinano solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza o con province destinate a trasformarsi in città metropolitane; le province autonome di Trento e Bolzano; le province il cui territorio è interamente montano.

Sulla base dei criteri così definiti i **Consigli delle autonomie locali** sono tenuti a predisporre delle "**ipotesi di riordino**" delle province situate nelle rispettive regioni e ad approvarli.

Le singole regioni elaborano quindi un nuovo documento recante una **proposta di riordino** delle province, sulla base delle ipotesi approvate dai Consigli delle autonomie locali. In caso di mancata trasmissione delle ipotesi da parte dei Consigli delle autonomie locali, le regioni avrebbero dovuto comunque procedere entro 80 giorni dalla data di pubblicazione della delibera del Governo. In caso di mancanza delle proposte delle regioni, il Governo avrebbe comunque disposto in via sostitutiva, previo parere della Conferenza unificata.

Il riordino effettivo è stabilito dal **Governo** sulla base delle proposte delle regioni con "atto legislativo di iniziativa governativa".

Per quanto concerne le regioni a statuto speciale, esse sono tenute ad adeguare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 95, i propri ordinamenti alle disposizioni dettate dal decreto medesimo.

L'articolo 17 del decreto legge n. 95/2012 è intervenuto anche sulla disciplina delle **funzioni delle province**, provvedendo ad integrare e modificare quanto disposto in materia dal decreto-legge n. 201/2011, che aveva stabilito che alle province spettano esclusivamente funzioni di **indirizzo** e di **coordinamento** delle attività dei comuni. Tale impostazione viene superata prevedendo l'affidamento alle province, dopo che sia stato effettuato l'accorpamento, di **ulteriori funzioni, corrispondenti alle funzioni definite di area vasta**. Tali funzioni ineriscono alla cura del **territorio** (pianificazione territoriale; tutela e valorizzazione dell'ambiente); alla gestione dei **trasporti** a livello provinciale (pianificazione dei servizi di trasporto; autorizzazione e controllo del trasporto privato; costruzione e gestione delle strade; circolazione stradale); alla **programmazione della rete scolastica** e alla gestione dell'**edilizia scolastica** nelle scuole secondarie di secondo grado.

Le funzioni conferite alle province dalla normativa vigente e non ricomprese tra quelle fondamentali, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 201 del 2011, avrebbero dovuto essere trasferite ai comuni da parte di Stato e regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, entro il 31 dicembre 2012, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Il decreto-legge n. 95 del 2012 ha precisato che le funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato sono trasferite ai comuni previa individuazione puntuale da parte di un D.P.C.M.. L'esercizio di tali funzioni è subordinato all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse umane e strumentali, da effettuare sempre con D.P.C.M., nonché al loro effettivo finanziamento.

L'articolo 17 del decreto-legge n. 95 ha quindi confermato che gli **organi di governo della provincia** sono esclusivamente il consiglio provinciale e il presidente della provincia, secondo quanto già disposto dal D.L. n. 201 del 2011, che ha soppresso le giunte provinciali.

Ha inoltre previsto che la redistribuzione del **patto di stabilità interno** tra gli enti territoriali interessati dal riordino sia operata a invarianza del contributo complessivo.

Ha infine attribuito, per l'anno 2012, un contributo per un importo di 100 milioni di euro alle province interessate dalla riduzione dei contributi disposta dall'articolo 16, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 95. Il contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito. Il riparto del contributo tra le province è stabilito con le modalità previste dal medesimo comma 7 (*si veda, in questo capitolo, il successivo paragrafo 5*).

Relativamente al **sistema elettorale provinciale**, per il quale il decreto-legge n. 95 del 2012 aveva confermato l'impostazione del decreto-legge n. 201 del 2011 (sulla base della quale il consiglio provinciale e il presidente della provincia si configuravano come organi ad elezione indiretta), il Governo ha presentato un **disegno di legge recante la disciplina delle modalità di elezione del presidente e del consiglio provinciale in attuazione delle disposizioni dettate dal decreto-legge n. 201 (A.C. 5210)**. L'esame parlamentare del disegno di legge non si è peraltro concluso prima dello scioglimento delle Camere.

Per quanto concerne il procedimento delineato dal decreto-legge n. 95 per ridurre il numero delle province attraverso la riaggregazione sulla base di requisiti minimi di popolazione e di estensione territoriale, il Governo ha adottato il **decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, "Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane"**, che, in conformità con quanto previsto dal decreto-legge n. 95, avrebbe dovuto portare a compimento il riordino.

Il decreto-legge, nel confermare i requisiti stabiliti con deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012 (una popolazione di almeno 350.000 abitanti e un territorio di almeno 2.500 chilometri quadrati), procedeva a definire, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il nuovo assetto delle province delle regioni a statuto ordinario, riducendone il numero da 86 a 51, ivi comprese le 10 città metropolitane, che, a partire dalla medesima data, sarebbero state istituite con contestuale soppressione delle province del relativo territorio.

Anche in questo caso, peraltro, il disegno di legge di conversione del decreto (A.S. 3558), in concomitanza con lo scioglimento delle Camere, non ha concluso il proprio iter parlamentare (*si veda sotto, sezione "Le disposizioni di sospensione e proroga in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane recate dalla legge di stabilità per il 2013"*).

### ***L'istituzione e la disciplina delle città metropolitane***

In connessione con le previsioni recate in materia di riordino delle province, il **D.L. n. 95 del 2012, all'articolo 18**, ha previsto **l'istituzione delle città metropolitane** entro il **1° gennaio 2014** nei territori delle 10 province, che sono contestualmente soppresse, di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, ne ha ridefinito la disciplina e ha contestualmente abrogato sia la normativa dettata dal decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico degli enti locali - TUEL), che prevedeva l'istituzione (facoltativa) della città metropolitana all'esito di un articolato procedimento che coinvolgeva la popolazione, gli enti locali, le regioni e lo Stato, sia **l'articolo 23 della legge n. 42 del 2009** che, pur mantenendo la disciplina ordinaria del TUEL,

introduceva una procedura transitoria (anch'essa facoltativa) e semplificata per la creazione delle città metropolitane.

L'articolo 18 del D.L. n. 95 ha altresì **abrogato i commi 9 e 10 dell'articolo 24** della legge n. 42, in relazione all'applicazione a Roma capitale delle disposizioni sulle città metropolitane. Di questa abrogazione la Commissione ha tenuto conto nel parere espresso sullo schema di decreto legislativo correttivo in materia di ordinamento di Roma capitale (*si veda il capitolo 3, sezione 3.1, della presente Relazione*)

La nuova disciplina delle città metropolitane dettata dal D.L. n. 95 comporta la soppressione delle province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria e la contestuale istituzione delle corrispondenti **città metropolitane**. La decorrenza temporale è fissata dal 1° gennaio 2014, ovvero "precedentemente", qualora entro il 31 dicembre 2013 abbiano luogo la cessazione o lo scioglimento del relativo consiglio provinciale ovvero la scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato.

Il territorio della città metropolitana coincide con quello della **provincia** contestualmente **soppressa** ai sensi del comma 1, fermo restando il potere di iniziativa dei comuni, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per il mutamento delle circoscrizioni provinciali o la creazione di nuove province. Il potere di iniziativa dei comuni si estrinseca in un **atto del consiglio**; con tale atto i comuni possono deliberare l'**adesione alla città metropolitana** o, in alternativa, ad **altra provincia** limitrofa.

Si prevede altresì la possibilità di **articolare in più comuni** il territorio del comune, già capoluogo della ex provincia, confluito nella città metropolitana. In altre parole, si dà la facoltà al comune capoluogo di mantenere la propria integrità, oppure scegliere di suddividere il proprio territorio in comuni (magari riproducendo i confini delle circoscrizioni di decentramento comunale, ove presenti). In questo caso la città metropolitana verrebbe ad essere composta dai comuni della ex provincia e dai nuovi comuni sorti dalla suddivisione del comune capoluogo.

L'articolazione in più comuni del capoluogo, se si sceglie tale possibilità, deve essere inserita nello **statuto** della città metropolitana con una **particolare procedura rinforzata**.

Gli **organi** della città metropolitana sono individuati nel **consiglio metropolitano** e nel **sindaco metropolitano**, il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri.

Gli organi metropolitani durano ordinariamente in carica cinque anni

Per quanto concerne il **sindaco metropolitano**, resta fermo il limite del "doppio mandato". Lo statuto della città metropolitana può stabilire diverse **modalità di designazione del sindaco metropolitano**, e in particolare che: a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo; b) sia eletto secondo le modalità stabilite per l'elezione del presidente della provincia; c) sia eletto a suffragio

universale e diretto, ma esclusivamente nel caso in cui lo statuto abbia previsto l'articolazione del comune capoluogo in più comuni.

Il consiglio metropolitano è composto da 16 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti; 12 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800 mila e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti; 10 consiglieri nelle altre città metropolitane.

I **consiglieri metropolitani** sono **eletti** con un sistema di **secondo grado**: sono eleggibili i sindaci dei comuni e i **consiglieri metropolitani** del territorio della città metropolitana; gli stessi soggetti esercitano il diritto di voto. Se peraltro lo statuto ha optato per l'elezione diretta del sindaco metropolitano, anche il consiglio metropolitano sarà eletto secondo tale sistema (si applicano le disposizioni del TUEL che prevedono un sistema proporzionale basato su candidature presentate in collegi uninominali).

Il compito di **elaborare** e **deliberare** lo statuto è affidato ad una sorta di organo costituente, la **conferenza metropolitana**, composta da tutti i sindaci dei comuni del territorio della provincia-città metropolitana e dal presidente della provincia. Lo statuto deliberato dalla conferenza entra in vigore fino all'approvazione dello statuto definitivo, che spetta al consiglio metropolitano.

In mancanza dell'approvazione dello statuto "provvisorio", il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo fino alla data di approvazione dello statuto definitivo, se questo dovesse prevedere l'elezione (diretta o indiretta) del sindaco metropolitano. Il sindaco rimane in carica fino alla scadenza del mandato se invece lo statuto dovesse optare per l'ipotesi secondo cui il sindaco metropolitano è il sindaco del comune capoluogo.

La conferenza metropolitana cessa di esistere alla data di approvazione dello statuto, o in mancanza, il 1° novembre 2013.

Lo **statuto definitivo metropolitano** deve essere adottato da parte del consiglio metropolitano, a maggioranza assoluta, entro sei mesi dalla prima convocazione. Lo statuto regola l'organizzazione interna e le modalità di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni; regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano; disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità con le quali la città metropolitana può **conferire** funzioni ai comuni, o alle associazioni di comuni, ricompresi nel proprio territorio con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento; stabilisce le modalità con le quali i comuni facenti parti della città metropolitana possono conferire compiti e funzioni alla medesima: può regolare le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

Le funzioni fondamentali delle città metropolitane sono rappresentate dalle funzioni fondamentali delle province e dalle seguenti ulteriori funzioni: 1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali; 2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; 3) mobilità e viabilità; 4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale. Si tratta delle stesse funzioni assegnate alle città metropolitane dall'articolo 23 della legge n. 42 del 2009, con l'aggiunta di mobilità e viabilità.

Lo Stato e le regioni, ciascuna nelle materie di propria competenza, attribuiscono ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza indicati dal primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

Ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della provincia soppressa; le risorse della città metropolitana sono individuate nel patrimonio e nelle risorse umane e strumentali della provincia soppressa, nonché nelle risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del D.Lgs. n. 68 del 2011, che, rispettivamente, istituiscono il fondo perequativo delle province e delle città metropolitane e disciplinano articolatamente il sistema finanziario delle città metropolitane.

Modifiche alle disposizioni dettate dall'articolo 18 del decreto-legge n. 95 erano contenute nel decreto-legge n. 188 del 2012, che, peraltro, come già sopra indicato, non è stato convertito in legge.

### ***Le disposizioni di sospensione e proroga in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane recate dalla legge di stabilità per il 2013***

A seguito del percorso assai difficoltoso di ridefinizione dell'ordinamento delle province, con le inevitabili conseguenze anche in relazione all'istituzione e alla disciplina delle città metropolitane, **la legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228)** ha introdotto alcune disposizioni di sospensione e proroga di termini in tema di funzioni, risorse e di riordino delle province, nonché di istituzione delle città metropolitane.

In particolare **l'articolo 1, comma 115**, ha previsto, in primo luogo, la **sospensione** fino al 31 dicembre 2013 del **trasferimento** ai Comuni delle **funzioni** conferite dalla normativa vigente alle Province. Ha altresì sospeso fino alla stessa data il **trasferimento** delle **risorse** umane, finanziarie e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni trasferite.

**E' stata contestualmente sospesa** fino al **31 dicembre 2013** l'applicazione delle disposizioni in materia di **città metropolitane** stabilite dall'articolo 18 del decreto-legge 95 del 2012, sopra illustrate.



Sempre fino al **31 dicembre 2013** sono state sospese le **riduzioni delle dotazioni organiche** del personale dell'amministrazione civile **dell'interno**, che, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 95 si sarebbero dovute applicare all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province prevista dall'articolo 17 dello stesso decreto, e comunque entro il 30 aprile 2013.

Di conseguenza, sono **prorogati al 31 dicembre 2013** il termine entro il quale sono stabilite, con legge dello Stato, le modalità di **elezione** dei componenti del **Consiglio provinciale**, con previsione di **gestioni commissariali** fino al 31 dicembre 2013, e il termine per il riordino delle province con atto legislativo di iniziativa governativa, già stabilito in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 95/2012.

E' infine **attribuito** carattere **transitorio** all'assegnazione delle **funzioni di area vasta** specificamente previste per le **province** dal comma 10 dell'art. 17 del d.l. 95 del 2012.

Le disposizioni sopra richiamate sono da porsi in relazione anche al fatto, sopra segnalato, che la conclusione della Legislatura, brevemente anticipata rispetto alla scadenza naturale, ha impedito la conclusione dell'*iter* di approvazione di alcuni provvedimenti già all'esame del Parlamento, tra cui in particolare il disegno di legge presentato dal Governo il 16 maggio 2012 in materia di modalità di elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia (A.C. 5210) e il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, recante disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane (A.S. 3558). Il decreto-legge n. 188, di conseguenza, non è stato convertito in legge.

Il procedimento di riordino delle province rimane pertanto da completare e la questione dovrà essere nuovamente affrontata, non soltanto sotto il profilo attuativo, ma anche sotto il profilo normativo, nella XVII Legislatura.

## **5.2 Decreto legislativo n. 85 del 2010 - Il federalismo demaniale**

La normativa sul federalismo demaniale è stata oggetto di modifiche legislative di carattere puntuale ad opera dell'**articolo 40 del D.L. n. 83 del 2012** in tema di **miniere**, e dell'**articolo 23-ter del D.L. n. 95 del 2012** relativamente alla valorizzazione e dismissione di **immobili pubblici**.

### ***Le miniere***

L'**articolo 40 del D.L. n. 83** dispone che le **miniere di materiali solidi** (vale a dire non comprendenti giacimenti petroliferi o di gas), che a norma del decreto legislativo n. 85 del 2010 sul federalismo demaniale sono state assegnate al

patrimonio disponibile delle Province, **siano trasferite al patrimonio indisponibile delle Regioni.**

#### ***La valorizzazione e la dismissione di immobili pubblici***

L'**articolo 23-ter del D.L. n. 95 del 2012, ai commi 1 e 2**, dispone in tema di valorizzazione e dismissione di immobili pubblici. In particolare, il **comma 1** reca una serie di modifiche e integrazioni all'**articolo 33 del D.L. n. 98 del 2011**, con il quale è stata istituita una Società di gestione del risparmio (SGR), interamente posseduta dal Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui sono conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione. Dette modifiche sono finalizzate ad introdurre **ulteriori modalità operative della società di gestione del risparmio**: il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la SGR, promuove la **costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali** (cd. "Fondo diretto"), nonché diritti reali immobiliari; inoltre, il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la SGR, promuove uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui conferire gli immobili di proprietà dello Stato **non più utilizzati dal Ministero della difesa** per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione (cd. "Fondo difesa").

Conseguentemente il **comma 2 dell'articolo 23-ter** reca l'**abrogazione di una serie di norme.**

In particolare la **lettera a)** abroga alcune disposizioni del **decreto legislativo n. 85 del 2010**; in particolare:

- **l'articolo 3, comma 6**, il quale reca la disciplina relativa ai beni qualificati come trasferibili, relativamente ai quali le regioni e gli enti locali non hanno presentato la richiesta di attribuzione (**c.d. beni inoptati**). Tali beni dovevano confluire, sulla base di un D.P.C.M., in un patrimonio vincolato affidato all'Agenzia del demanio o all'amministrazione che ne curava la gestione. Tali soggetti avrebbero dovuto quindi provvedere, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati sulla base di appositi accordi di programma o protocolli d'intesa, alla valorizzazione e alienazione dei beni stessi. Qualora, trascorsi 36 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di inserimento nel patrimonio vincolato, non si fosse proceduto alla stipula di accordi di programma o di protocolli d'intesa, i beni in argomento sarebbero rientrati nella piena disponibilità dello Stato;
- **l'articolo 5, commi 5-bis e 5-ter**, che consentivano, su richiesta, l'attribuzione dei beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari già sottoscritti all'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa

- ovvero ad altri enti territoriali, qualora gli enti sottoscrittori dell'accordo o intesa non avessero fatto richiesta di attribuzione; un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio, sentita la Conferenza unificata, avrebbe stabilito termini e modalità per la cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica; era prevista inoltre l'adozione entro il 13 luglio 2011, previa ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio, di un decreto del MEF al fine di stabilire termini e modalità per la cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica;
- **l'articolo 7**, il quale stabiliva che, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con cadenza biennale, potevano essere adottati ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzati all'attribuzione di ulteriori beni resisi disponibili. Le richieste presentate dagli enti territoriali interessati e relative a beni non inseriti né in precedenti decreti né in precedenti provvedimenti del direttore dell'Agenzia del demanio dovevano essere corredate di una relazione attestante i benefici derivanti alle pubbliche amministrazioni da una diversa utilizzazione funzionale dei beni o da una loro migliore valorizzazione in sede locale.

### **5.3 Decreto legislativo n. 216 del 2010 - Determinazione dei fabbisogni standard e individuazione delle funzioni fondamentali**

Le disposizioni di urgenza approvate dal Parlamento nell'estate 2012 non hanno novellato direttamente il decreto legislativo n. 216 del 2010, ma sono comunque intervenute in merito alla determinazione di **costi e fabbisogni standard**.

Ulteriori misure, relative alla disciplina dettata dal decreto legislativo n. 216, o comunque ad essa connesse, sono state quindi introdotte dal D.L. n. 174 del 2012 e dalla legge di stabilità per il 2013.

#### ***Termini di conclusione del procedimento di determinazione dei fabbisogni standard***

L'**articolo 1-bis** del **D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94**, ha inteso **anticipare i termini di conclusione del procedimento di determinazione dei fabbisogni standard** rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 216 del 2010, e successive modificazioni, stabilendo che ai fini della revisione della spesa pubblica, ed in particolare in campo sanitario, sulla base delle procedure previste dal decreto legislativo n. 216 del 2010 (fabbisogni standard di province e comuni) e dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011 (livelli essenziali di

assistenza e livelli essenziali delle prestazioni), il Governo debba pubblicare i relativi dati entro il 31 dicembre 2012 e ridefinire i tempi per l'attuazione dei decreti di determinazione dei fabbisogni medesimi entro il **30 aprile 2013**, in tal modo **anticipando il vigente termine del 31 dicembre 2013** previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (decreto-legge proroga termini).

Per quanto concerne invece i **livelli essenziali delle prestazioni di competenza regionale** previsti dal D.Lgs. n. 68/2011, pur in presenza della tempistica di determinazione dei fabbisogni stabilita dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 52, rimane ferma la necessità che i **LEP siano comunque fissati con legge**, sulla base di quanto dispone l'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 216.

Sulla materia è intervenuto altresì il **comma 25-ter dell'articolo 15 del D.L. n. 95 del 2012**, prevedendo che in relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel **settore sanitario**, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 68 del 2011, il Governo provveda all'**acquisizione** e alla **pubblicazione** dei relativi dati **entro il 31 ottobre 2012**, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012.

#### ***Individuazione delle funzioni fondamentali***

L'**articolo 19 del D.L. n. 95** definisce le **funzioni fondamentali dei comuni** ai sensi dell'art. 117, primo comma, lett. *p*), modificando altresì la disciplina relativa agli obblighi di esercizio associato di funzioni contenuta nel Testo unico per gli enti locali (TUEL).

Il **comma 1, lett. a)** individua le **funzioni fondamentali** dei comuni in conformità all'**art. 117, comma secondo, lett. p)**, della **Costituzione**, che attribuisce in via esclusiva allo Stato la competenza normativa in materia.

L'**individuazione delle funzioni fondamentali** è compiuta attraverso una **modifica dell'articolo 14, comma 27, del D.L. n. 78 del 2010**, che aveva definito le stesse funzioni mediante **rinvio all'articolo 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009**, il quale, a sua volta, aveva definito le funzioni fondamentali dei comuni solo in **via provvisoria ed esclusivamente ai fini del procedimento di determinazione dei costi e fabbisogni standard** disciplinato dal medesimo decreto legislativo.

Il **comma 1, lett. a), dell'articolo 19**, reca un'individuazione di funzioni fondamentali non marcata da finalità specifiche o transitorie, bensì **a regime**. Essa comprende sia funzioni strumentali, relative alla gestione e organizzazione degli enti, sia funzioni dirette alla comunità territoriale.

Quanto agli specifici contenuti delle funzioni, possono valutarsi le differenze rispetto a quanto disposto dalla legge n. 42 del 2009 in base al seguente schema.

<b>Art. 21, comma 3, della legge n. 42/2009</b>	<b>Art. 19, comma 1, lett. a), del D.L. n. 95/2012 (e successive modificazioni)</b>
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;	a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;	b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
	c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;	d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
	e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
	f) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi;
f) funzioni del settore sociale;	g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;	h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
b) funzioni di polizia locale;	i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
	l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.».

<b>Art. 21, comma 3, della legge n. 42/2009</b>	<b>Art. 19, comma 1, lett. a), del D.L. n. 95/2012 (e successive modificazioni)</b>
	<i>l-bis</i> ) servizi in materia di statistica

Riguardo all'edilizia scolastica, la cui competenza ai sensi della normativa previgente in parte era attribuita ai comuni e in parte alle province (come da ultimo confermato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010), il testo originario del decreto-legge n. 95 ne prevedeva la titolarità ai soli comuni. Nel corso dell'esame parlamentare, all'articolo 17 del medesimo decreto-legge n. 95, tra le funzioni di area vasta delle province è stata aggiunta la gestione dell'**edilizia scolastica** nelle scuole secondarie di secondo grado (*si veda sopra, paragrafo 1*) e, conseguentemente, alla lettera *h*) dell'articolo 19, che attribuisce ai comuni le competenze relative all'edilizia scolastica, è stato introdotto l'inciso "per la parte non attribuita alla competenza delle province".

L'articolo 1, comma 305, della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012) ha soppresso il riferimento ai servizi statistici, associato nella lettera *l*) ai servizi elettorali, e ha individuato una nuova specifica funzione dei comuni (lettera *l-bis*), rappresentata dai **servizi in materia di statistica**.

Per quanto concerne le funzioni fondamentali delle province, come ridefinite in base alle disposizioni recate dal decreto-legge n. 95 del 2012, si rinvia al paragrafo 1 del presente capitolo.

L'individuazione delle funzioni fondamentali di province e comuni assume un'importanza basilare ai fini del procedimento di determinazione dei costi e fabbisogni standard, che sono riferiti, appunto, a tali funzioni. Per questo motivo, il decreto legislativo n. 216 del 2010, come sopra ricordato, ha individuato, sia pure in via transitoria e soltanto ai fini del procedimento di determinazione dei costi e fabbisogni standard di comuni e province, le funzioni fondamentali di tali enti.

E' pertanto emersa l'esigenza, più volte evidenziata dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che **la diversa individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni effettuata dall'articolo 19 del decreto-legge n. 95 (e quella da effettuare a regime per le province, all'esito della procedura di riordino, che non è ancora conclusa, secondo quanto stabilito dall'articolo 17 del medesimo decreto-legge n. 95) non comportasse ostacoli, ritardi o addirittura interruzioni rispetto alle attività in corso di svolgimento per la determinazione dei costi e fabbisogni standard.**

A tal fine, con il **comma 7-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174**, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato introdotto all'articolo 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010 il comma 1-*bis*,

che dispone che “in ogni caso”, ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, le modifiche all'elenco delle funzioni fondamentali di comuni e province sono prese in considerazione dal primo anno successivo all'adeguamento dei certificati di conto consuntivo alle modifiche suddette, tenuto anche conto degli esiti dell'armonizzazione degli schemi di bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011 (che si applicherà a decorrere dal 2014).

Per quanto la formulazione della disposizione richiamata non risulti del tutto perspicua, essa comporta che i lavori relativi alla determinazione dei costi e fabbisogni standard possano proseguire sulla base dell'impostazione dettata dal decreto legislativo n. 216, fino a quando (il termine temporale è peraltro lasciato indeterminato) i dati contabili che rappresentano la base per la determinazione dei costi e fabbisogni standard, vale a dire i dati dei certificati di conto consuntivo, saranno adeguati alla nuova classificazione a regime delle funzioni fondamentali degli enti locali.

#### **Obbligo di esercizio di funzioni in forma associata**

Connessi con l'individuazione delle funzioni fondamentali sono gli interventi attinenti alla disciplina delle modalità di esercizio di tali funzioni. Si richiama in proposito il **D.L. n. 95, all'articolo 19, comma 1, lett. b)-e)**, che ha modificato la vigente normativa relativa **all'obbligo di esercizio in forma associata di funzioni** da parte di **comuni**.

In particolare, la **lettera b)** sostituisce interamente il comma 28 dell'articolo 14 del D.L. n. 78/2010 sul cui testo erano già intervenute modifiche apportate sia dalla legge di conversione n. 122/2010, sia dall'articolo 16, comma 22, del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, sia, a fini di proroga di nove mesi, dall'art. 29, comma 11-*bis*, del D.L. n. 216/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 14/2012.

<b>Art. 14, comma 28 del D.L. 78/2010</b>	<b>Testo modificato dall'art. 19, comma 1, lett. b)</b>
28 Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'art. 21, comma 3 della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole ed il comune di Campione d'Italia. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con	28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente

Art. 14, comma 28 del D.L. 78/2010	Testo modificato dall'art. 19, comma 1, lett. b)
popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.	articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.

Sono anche stati ridefiniti i tempi relativi all'attuazione dell'esercizio associato di funzioni. Introducendo una specifica previsione all'articolo 14 TUEL, sono state previste due fasi per l'attuazione da parte dei comuni dell'esercizio associato di funzioni:

- entro il 1° gennaio 2013 i comuni interessati devono svolgere in forma associata almeno 3 delle funzioni fondamentali indicate all'art. 14, comma 27 come sostituito dall'articolo in esame;
- entro il 1° gennaio 2014 l'obbligo di esercizio associato coinvolge anche le altre 7 funzioni.

#### **Trasporto pubblico locale**

Il **comma 12-undecies dell'articolo 23 del D.L. n. 95** prescrive che le compensazioni economiche per lo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto pubblico regionale e locale debbano essere determinate secondo il criterio dei **costi standard**.

Tale criterio dovrà essere **osservato** dagli enti affidanti **per la quantificazione dei corrispettivi** offerti ai soggetti che svolgono il servizio e posti come base d'asta per l'affidamento del servizio stesso. I corrispettivi, come sopra quantificati, dovranno essere **indicati nel bando di gara o nella lettera di invito** a partecipare alle procedure concorsuali.

In relazione a tale disposizione occorre peraltro segnalare che le **modalità del finanziamento statale del trasporto pubblico locale** sono state riformate dall'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, il cui testo è stato poi integralmente sostituito dal **comma 301 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013**.

La disciplina dettata dalle legge di stabilità istituisce, a decorrere **dal 2013**, il **Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario**, nelle regioni a **statuto ordinario**. Il Fondo è alimentato da una quota di **compartecipazione al gettito** derivante dalle **accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina**.

Entro il 31 gennaio 2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, dovrà essere stabilita l'aliquota di compartecipazione al gettito delle accise sul gasolio per autotrazione



e sulla benzina, in misura tale da assicurare che la dotazione del Fondo sia equivalente alla somma delle seguenti risorse:

- a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014 e 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, come stanziamento aggiuntivo rispetto alle risorse già attribuite;
- b) risorse derivanti, per l'anno 2011, dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e al gettito dell'accisa sulla benzina, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio Sanitario nazionale. Tali compartecipazioni sono soppresse;
- c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui agli articoli 21, comma 3, del D.L. n. 98/2011 e 30, comma 3, del D.L. n. 201/2011, che viene contestualmente soppresso.

I criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo sono definiti, anche in questo caso entro il termine del 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza unificata. Per la definizione dei criteri si dovrà tenere conto, in particolare, del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori, anche con differenziazione dei servizi. I criteri di ripartizione dovranno essere finalizzati ad incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale.

Le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere l'assegnazione dei contributi per il trasporto pubblico locale e ferroviario regionale, entro quattro mesi dall'emanazione del D.P.C.M. che definisce i criteri di ripartizione e trasferimento delle risorse del Fondo, devono adottare un piano di riprogrammazione dei propri servizi, secondo le indicazioni dello stesso D.P.C.M., e rimodulare i servizi a domanda debole. Inoltre, entro centottanta giorni dall'emanazione del D.P.C.M., le stesse regioni dovranno sostituire modalità di trasporto diseconomiche, con altre modalità che consentano di garantire il servizio, raggiungendo il rapporto ricavi/costi pari ad almeno 0,35, fissato dall'articolo 19, comma 5, del D.Lgs. n. 422/1997.

La ripartizione del Fondo tra le regioni dovrà essere effettuata mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi sentita la Conferenza unificata, previa verifica degli effetti prodotti, in ciascuna regione, dal piano di riprogrammazione dei servizi relativo all'anno precedente. Il decreto di ripartizione dovrà essere emanato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2013, il riparto delle

risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal relativo D.P.C.M., previa adozione da parte delle regioni del piano di riprogrammazione.

Nelle more dell'emanazione del decreto di ripartizione, il 60 per cento dello stanziamento del Fondo sarà ripartito tra le regioni, a titolo di anticipazione e salve successive verifiche e compensazioni, mediante decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata. L'erogazione delle risorse avviene con cadenza mensile.

Le aziende che effettuano servizi di trasporto pubblico locale e servizi ferroviari di interesse regionale sono tenute a trasmettere ogni sei mesi, per via telematica, i propri dati economici e trasportistici all'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, al fine della creazione di una banca dati e di un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore. I dati trasmessi dovranno essere certificati, con le modalità che saranno definite con decreto ministeriale. La mancata trasmissione dei dati, secondo le previste modalità, impedisce l'erogazione dei contributi pubblici e dei corrispettivi dei contratti di servizio.

Le regioni non possono avere completo accesso al Fondo, se non assicurano l'equilibrio economico della gestione e la sua appropriatezza. Al riguardo si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, si stabiliscano, nel caso di squilibrio economico:

- a) le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione della eventuale nomina di commissari *ad acta*;
- b) la decadenza dei direttori generali degli enti e società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;
- c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche in questo caso con l'eventuale nomina di commissari *ad acta*.

#### **Disposizioni finanziarie relative a SOSE S.p.A. e IFEL**

Con riferimento alla disciplina dei costi e fabbisogni standard, è opportuno ricordare anche le disposizioni intervenute nel periodo al quale si riferisce la presente Relazione concernenti SOSE S.p.A. e IFEL.

A SOSE S.p.A., che si avvale della collaborazione scientifica di IFEL, il decreto legislativo n. 216 del 2010 affida, infatti, la predisposizione delle metodologie per la determinazione dei fabbisogni standard relativi a ciascuna delle funzioni fondamentali, che sono poi approvate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.

Un primo intervento, recato dal **comma 3 dell'articolo 4 del D.L. n. 16 del 2012**, modifica la normativa in materia di **finanziamento dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale - IFEL**, disponendo che esso sia alimentato mediante versamento all'istituto di un contributo annuale dello 0,8 per mille del

gettito dell'imposta municipale sugli immobili - IMU (in precedenza ICI) a carico dei Comuni.

Tale contributo è a carico della quota di gettito relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze.

Il comma, in particolare, innova la previgente disciplina, nel far riferimento all'IMU in luogo dell'ICI, e nel porre il versamento - a decorrere dal 1° gennaio 2013 - a carico dei comuni e non più dei concessionari della riscossione.

Sulle **modalità di finanziamento e di spesa di SOSE S.p.A. e IFEL** è quindi intervenuta anche **la legge di stabilità per il 2013**.

**L'articolo 1, comma 385, della legge n. 228 del 2012**, prevede che non si applichi all'Istituto per la finanza e l'economia locale - IFEL quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012, per cui le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato soltanto in base a procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria. Sulla base di tale previsione, pertanto, IFEL può derogare dall'obbligo, previsto per la generalità delle amministrazioni pubbliche, di attivare procedure concorsuali per l'acquisto di servizi da enti di diritto privato.

Il **comma 386 del medesimo articolo 1** ridetermina il **contributo destinato al finanziamento dell'Istituto per la finanza e l'economia locale - IFEL per gli anni 2013 e 2014**, fissandolo nella misura dello 0,6 per mille del gettito dell'IMU spettante ai comuni relativamente agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze.

Per l'anno 2012, il contributo in favore dell'IFEL, come sopra ricordato, è stato stabilito, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.L. n. 16 del 2012, nella misura dello 0,8 per mille della quota del gettito IMU spettante ai comuni, sempre in relazione agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze.

La previsione di una percentuale più bassa deve essere valutata tenendo conto anche del fatto che per il 2013 e il 2014 l'intero gettito IMU è attribuito ai comuni, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo (*si veda infra, paragrafo 4*).

Il **comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012** dispone, infine, una integrazione, pari a 1,3 milioni di euro per il 2013, del **finanziamento a favore di SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.**, di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011).

L'integrazione è finalizzata al finanziamento delle ulteriori attività svolte da SOSE S.p.A. in attuazione dell'articolo 1-bis del D.L. n. 52 del 2012, il quale,

come sopra segnalato, prevede che il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali di comuni e province si concluda entro il 30 aprile 2013.

#### **5.4 Decreto legislativo n. 23 del 2011 - Il federalismo municipale**

La disciplina del sistema di entrate proprie di carattere fiscale spettanti ai comuni ha rappresentato la parte della normativa dettata in attuazione della legge n. 42 del 2009 che, a partire dal decreto-legge n. 201 del 2011 (il cosiddetto decreto-legge salva Italia), ha subito le più numerose e rilevanti modifiche.

Degli interventi adottati fino al 31 marzo 2012, con particolare riferimento alla disciplina dell'IMU, è stata data ampia illustrazione nella terza Relazione semestrale, alla quale si rinvia.

In questo paragrafo si dà conto degli interventi successivi.

##### ***Le modifiche alla disciplina dell'IMU – Decreti-legge n. 16 del 2012 e n. 174 del 2012***

Una prima serie di modifiche alla disciplina dell'IMU è stata introdotta dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento"), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. In particolare, **all'articolo 4 del D.L. n. 16 del 2012** sono state apportate numerose modifiche e integrazioni alla disciplina dell'IMU – **imposta municipale propria**, dettato dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, che ne ha previsto l'applicazione sperimentale per gli anni 2012-2014.

Il **comma 1-ter, lettera a), dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16** esenta dall'imposta municipale propria i **fabbricati rurali a uso strumentale**, a condizione che siano ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani. Contestualmente si inserisce una riserva a favore delle province autonome di Trento e Bolzano, che potranno assoggettare a IMU i fabbricati rurali strumentali con l'aliquota di legge, in conformità coi propri statuti, ferma la possibilità di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni.

Il **comma 1-ter, lettera b)**, precisa che gli immobili esenti dall'IMU sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute.

La **lettera a) del comma 5 del medesimo articolo 4** in primo luogo puntualizza che, per l'individuazione degli immobili colpiti da imposta municipale propria, restano ferme le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, recante la disciplina l'ICI. In secondo luogo introduce requisiti più stringenti **per l'individuazione dell'abitazione principale del contribuente**, precisando che l'aliquota ridotta IMU e la detrazione si applicano

ove il possessore ed anche il suo nucleo familiare abbiano stabilito dimora e residenza anagrafica nell'immobile di riferimento. Infine, relativamente alle **riduzioni di imposta riservate agli immobili rurali**, la medesima lettera individua i beneficiari di tali riduzioni nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 99 del 2004, includendovi le persone fisiche e le società di capitali che operano nel settore.

Il **comma 5, lettera b)**, dispone la riduzione al 50 per cento della base imponibile IMU per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati e per i **fabbricati di interesse storico o artistico**.

La **lettera c)** del **comma 5** innalza da 130 a 135 la misura del moltiplicatore da applicare per il calcolo della base imponibile IMU per i terreni agricoli e riduce tale moltiplicatore a 110 per tutti i terreni, compresi quelli non coltivati, purché siano posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

Il **comma 5, lettera d)** prevede che l'acconto IMU 2012 sui fabbricati rurali strumentali sia versato nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta, con saldo alla seconda rata; se i fabbricati sono di nuovo accatastamento, nel 2012 il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 1° dicembre.

La **lettera e)** del **comma 5**, reca alcune limitazioni all'applicazione dell'IMU ai **terreni agricoli** posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno.

La **lettera f)** del **comma 5** esclude dal gettito IMU spettante allo Stato la quota di imposta dovuta sugli **immobili delle cooperative edilizie** a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e sugli **alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari**. Consente altresì ai comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente**.

La **lettera g)** del **comma 5** esclude dal gettito IMU spettante allo Stato la quota di imposta dovuta sugli **immobili posseduti dai comuni**, siti sul proprio territorio, colpiti da imposta.

Le **lettere h) e i)** del **comma 5** integrano la disciplina dell'IMU con una serie di prescrizioni relative alle **dichiarazioni** d'imposta, ai **pagamenti** da effettuarsi nel **2012**, all'eventuale modificabilità delle aliquote e della detrazione fissate dalla legge, nonché agli adempimenti dei Comuni in relazione all'imposta municipale.

In primo luogo si consente, a decorrere dal 1° dicembre 2012, di pagare l'imposta – oltre che con F24 – anche tramite **bollettino postale**.

Per quanto riguarda il pagamento dell'imposta sull'abitazione principale e relative pertinenze, è prevista, per l'anno 2012, la possibilità di versarla, a scelta del contribuente, in due o tre rate.

Per tutti gli altri immobili, nel 2012 la prima rata dovrà essere pagata versando il 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista per l'abitazione principale, senza sanzioni e interessi. La seconda rata sarà versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta, salvo conguaglio.

Si consente altresì di modificare l'importo delle aliquote di base e della detrazione per l'abitazione principale con uno o più D.P.C.M..

La **lettera l) del comma 5** prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni comunali di approvazione delle **aliquote** e della **detrazione** dell'IMU dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze.

La **lettera m) del comma 5** ripristina, nei confronti dei **comuni delle regioni a statuto speciale**, il rimborso della minore imposta derivante dall'esenzione ICI dell'abitazione principale, disposta nel 2008.

Il **comma 5-bis** affida a un decreto ministeriale l'individuazione dei comuni nei quali si applica l'esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.

I **commi da 5-ter a 5-septies**, abrogando alcune disposizioni vigenti in materia di determinazione della base imponibile (a fini ICI e delle imposte sui redditi) per gli immobili di interesse storico e artistico, ne modificano altresì il regime fiscale ai fini delle imposte dirette. Si introducono a tal fine modalità agevolate di determinazione dei redditi da locazione dei predetti immobili.

Il **comma 12-quinquies** specifica che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione; in sostanza ciò costituisce presupposto per il pagamento dell'IMU.

Alcune misure concernenti l'IMU sono state inserite anche nel **decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213**, ("Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"), che hanno riguardato, in particolare, la disciplina dell'esenzione dall'imposta degli immobili degli enti non commerciali.

Il **comma 3 dell'articolo 9** ha posticipato dal 30 settembre al **31 ottobre 2012** il **termine** a disposizione dei comuni per l'**approvazione** o la modifica del **regolamento** e delle **delibere** in materia di aliquote e detrazione **IMU**. Ha inoltre differito i **termini** per la presentazione della **dichiarazione IMU**, originariamente fissati al 30 settembre 2012, consentendo di presentarla **entro novanta giorni** dall'entrata in vigore del decreto di **approvazione del modello** di dichiarazione IMU e delle relative istruzioni per la combinazione.

Il **comma 6-bis dell'articolo 9** ha previsto che entro febbraio 2013 si provveda alla verifica del gettito IMU relativo all'anno 2012 e che, in base alla suddetta verifica, si provveda all'eventuale, conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni.

Le altre disposizioni relative all'IMU recate dal decreto-legge n. 174 hanno riguardato, come detto, la disciplina dell'imposta in relazione agli **immobili degli enti non commerciali**

Il **comma 6 dell'articolo 9**, intervenendo, in particolare, sulla disciplina dell'IMU applicabile agli immobili a utilizzazione "mista", per i quali non è possibile individuare la frazione su cui si svolge l'attività non commerciale esente da imposta, affida alla disciplina regolamentare il compito ulteriore di individuare i requisiti atti a qualificare le attività come svolte con modalità non commerciali (in relazione alle quali sussiste l'esenzione), oltre che gli elementi volti a individuare il rapporto proporzionale tra uso commerciale e uso non commerciale dell'immobile.

Tale previsione è stata introdotta al fine di superare le riserve espresse dal Consiglio di Stato in ordine allo schema di regolamento che era intervenuto sulla materia.

La disciplina **dell'esenzione da IMU per gli immobili di enti non commerciali** rimanda alle esenzioni in precedenza vigenti per l'ICI, in base alle quali sono esenti gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto, ovvero dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana). L'articolo 91-bis del D.L. 1/2012 ha **specificato** che tale **esenzione** opera **solo** ove le predette attività siano svolte **con modalità non commerciali**. In caso contrario, qualora le attività siano svolte con **modalità commerciali**, i relativi immobili saranno assoggettati, dal 2013, all'IMU. Quando è possibile individuare gli immobili o le porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità in cui tale attività si svolge. Quando, invece, tale individuazione non risulta possibile, dal 1° gennaio 2013 l'esenzione sarà applicata secondo un **criterio di proporzionalità** rispetto all'uso non commerciale dell'immobile, come risultante da apposita dichiarazione. La definizione delle modalità e delle procedure relative alla predetta dichiarazione, nonché degli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali esercitate in uno stesso immobile, sono state demandate ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Sullo schema di regolamento in questione sono intervenute le riserve del Consiglio di Stato, che ha osservato come lo schema intervenisse anche su profili che esulano dall'oggetto del regolamento, come stabilito dall'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1/2012. Da qui il successivo intervento a livello di normativa primaria, volto ad ampliare i contenuti del regolamento, operato con il decreto-legge n. 174.

Il **comma 6-ter dell'articolo 9** individua quindi nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, le disposizioni di attuazione delle norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali, recate dal comma 3, dell'articolo 91-*bis*, del decreto-legge n. 1 del 2012, come integrato dal comma 6 del medesimo articolo 9. Il decreto in questione, che viene pertanto legiferato, reca le definizioni, tra l'altro, di ente non commerciale, delle attività svolte, delle modalità che ne caratterizzano la natura non commerciale (attività istituzionali prive di scopo di lucro che non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà) e dell'utilizzazione mista. Sono quindi definiti i **requisiti** generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali.

Il **comma 6-quinquies** dell'articolo 9 **sottrae** espressamente gli **immobili delle fondazioni bancarie dall'esenzione IMU** prevista per gli **enti non commerciali**, in relazione allo svolgimento delle attività sopra indicate. Di conseguenza **anche nel caso in cui sugli immobili delle fondazioni bancarie insistano attività non qualificabili come "commerciali"**, tali immobili saranno assoggettati ad IMU.

#### ***Le misure relative alle altre imposte comunali – Decreto-legge n. 16 del 2012***

Il decreto-legge n. 16 del 2012 ha introdotto anche altre disposizioni in materia di imposte comunali, concernenti, in particolare, l'addizionale comunale all'IRPEF, la disciplina delle esenzioni connesse alla cedolare secca sulle locazioni, l'imposta di scopo e l'imposta di sbarco.

**L'articolo 4, comma 1**, modificando l'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011 (federalismo municipale), ha anticipato dal 31 dicembre al 20 dicembre il termine entro cui le **delibere di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF** devono essere pubblicate sul sito del Ministero dell'economia per avere effetto in relazione ai redditi percepiti dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione.

In tal modo viene disposto l'allineamento con il termine del 20 dicembre già previsto per la pubblicazione della delibera relativa alla variazione dell'acconto dell'addizionale medesima ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 360 del 1998.

Al medesimo comma è altresì modificato il comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 23, espungendo il riferimento all'articolo 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Si stabilisce pertanto che i **comuni**, per i **nuovi tributi** istituiti sulla base del decreto legislativo n. 23 eserciteranno la propria **potestà regolamentare** secondo le **regole generali** di cui **all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997**, e non anche in base alle attribuzioni in materia di



imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**L'articolo 4, comma 1-bis, del D.L. n. 16 del 2012 ha esentato dall'imposta di registro e di bollo l'atto di fideiussione prestata per il conduttore in occasione della stipula di contratti di locazione su immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla "cedolare secca".**

A tal fine è aggiunto un periodo **all'articolo 3, comma 2**, del decreto legislativo n. 23 del 2011, che ha introdotto la "cedolare secca" sui contratti di locazione.

**L'articolo 4, comma 1-quater, del D.L. n. 16 del 2012** interviene in tema di **imposta di scopo**, consentendo ai comuni di disciplinarla con proprio regolamento, anziché attraverso una revisione dell'imposta da effettuarsi con regolamento statale, e specificando che la base imponibile dell'imposta di scopo è la medesima dell'IMU.

Più precisamente, è novellato l'articolo 6 del decreto legislativo n. 23 del 2011, che disciplina l'imposta di scopo. Le novelle:

- modificano il comma 1 dell'articolo 6, consentendo ai comuni di **disciplinare con regolamento l'imposta di scopo**, nel quadro della disciplina recata dalla legge finanziaria 2007, in luogo della revisione dell'imposta da effettuarsi con regolamento statale;
- sostituiscono integralmente il comma 2, disponendo che, a decorrere dall'entrata in vigore dell'IMU sperimentale (e cioè dal 2012 ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011), **l'imposta di scopo** si applichi o, se istituita, continui ad applicarsi con riferimento alla **base imponibile** e secondo la disciplina vigente per **l'IMU**. In sostanza la base imponibile dell'imposta di scopo è costituita dalla medesima base imponibile dell'IMU, vale a dire è determinata sulla base del valore dell'immobile e dei moltiplicatori previsti per l'IMU. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

Il **comma 2-bis dell'articolo 4 del D.L. n. 16 del 2012**, aggiungendo il comma 3-bis all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011 (federalismo municipale) consente ai **comuni delle isole minori**, ovvero a quelli nel cui territorio insistono isole minori, di istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, **un'imposta di sbarco**, destinata a finanziare interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e dei servizi pubblici locali.

L'imposta si applica **nella misura massima di 1,50 euro** ed è riscossa dalle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea unitamente al prezzo del biglietto.

L'imposta non è dovuta:

- dai soggetti residenti nel comune;
- dai lavoratori (intendendosi le persone che si recano nell'isola per motivi di lavoro);
- dagli studenti pendolari (gli studenti non residenti che si recano nell'isola per motivi di studio);
- dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria (IMU) e che sono parificati ai residenti (vale a dire dai possessori di seconde case presenti sull'isola e relativo nucleo familiare).

La disposizione precisa inoltre che la compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta (compagnia di navigazione) si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

In caso di omesso o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la suddetta sanzione, oltre alle riduzioni previste in caso di ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si applica la normativa vigente in materia di notifica e accertamento dei tributi locali.

I comuni possono prevedere nel proprio regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

#### ***Gli interventi di riduzione delle risorse destinate a finalità perequative.***

L'**articolo 67-sexies del D.L. n. 83**, nel recare la copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo 67-ter per la ricostruzione e gli altri interventi necessari per il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree abruzzesi colpite dal sisma del 6 aprile 2009 - quantificati in **14.164.000 euro** per ciascuno degli anni **2013-2015** e in **11.844.000 euro a decorrere dal 2016** - al **comma 1** ha disposto la **riduzione** delle disponibilità del Fondo sperimentale di riequilibrio di comuni, e, a decorrere dalla data della sua attivazione, del futuro Fondo perequativo, determinati ai sensi degli articoli 2 e 13 del decreto legislativo n. 23 del 2011.

Successivamente, il **comma 6 dell'articolo 16 del D.L. n. 95** ha disposto una ulteriore **riduzione** del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni, ovvero del fondo perequativo, e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione

Siciliana e della Regione Sardegna nei seguenti importi, come modificati nel corso dell'esame parlamentare:

- **500 milioni** di euro per il **2012**;
- **2.000 milioni** di euro per gli anni **2013 e 2014**;
- **2.100 milioni** a decorrere **dall'anno 2015**.

Le **riduzioni** da imputare a ciascun comune sono **determinate** dalla **Conferenza Stato-città**, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e **recepite con decreto del Ministero** dell'interno entro il 30 settembre 2012.

Nella determinazione delle riduzioni relative a ciascun comune si deve tener conto, tra l'altro:

- delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario nominato, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, per la razionalizzazione della spesa per acquisti e servizi, ai sensi del D.L. n. 52 del 2012;
- degli elementi di costo nei singoli settori merceologici;
- dei dati raccolti per la determinazione dei fabbisogni standard;
- dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente.

In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città, il Ministero dell'interno procede comunque all'adozione del decreto entro il 15 ottobre 2012, ripartendo tra i comuni la riduzione complessiva in misura proporzionale alle spese sostenute per consumi intermedi, come desunte per l'anno 2011 dal SIOPE (Sistema Informativo delle operazioni degli enti pubblici).

In caso di incapienza, l'Agenzia delle entrate è autorizzata al recupero delle somme, nei confronti dei comuni interessati, all'atto del pagamento ai comuni medesimi dell'IMU propria (come disciplinata dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011), sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno. Le somme così recuperate sono versate allo Stato contestualmente alla quota IMU riservata allo Stato. Qualora anche le somme da riversare ai comuni a titolo di IMU propria risultino incipienti, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio". Tal contabilità dovrà tuttavia essere reintegrata con i successivi versamenti dell'IMU propria spettante ai comuni.

Sulle previsioni dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012 è intervenuto successivamente il **decreto-legge n. 174 del 2012**, che, al **comma 2 dell'articolo 8**, ha previsto lo **slittamento dei termini** per l'adozione del decreto, da parte del Ministro dell'interno, **per la riduzione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni e del Fondo sperimentale di riequilibrio delle province** - ovvero dei fondi perequativi - e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni e alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, da imputare a ciascun comune secondo le determinazioni della

Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La data entro la quale il Ministero dell'interno è tenuto al recepimento, con apposito decreto, delle riduzioni da imputare a ciascun comune come determinate dalla Conferenza Stato-città, dal 30 settembre 2012 è fissata al 15 ottobre 2012, per le riduzioni da operare nell'anno 2012, e al 31 gennaio 2013, per le riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi. Viene conseguentemente modificato il termine entro cui il Ministero dell'interno è tenuto comunque a procedere all'adozione del decreto di riduzione in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città, fissandolo entro i 15 giorni successivi alle predette date.

Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 174 del 2012, introducendo il comma 6-*bis* dell'articolo 16 del D.L. n. 95/2012, dispone che **ai comuni assoggettati nel 2012 alle regole del patto di stabilità interno** – vale a dire, quelli con popolazione superiore a 5.000 abitanti – **non si applichi per il 2012 la riduzione** delle risorse prevista dal comma 6 dell'articolo 16 (pari, complessivamente, a 500 milioni di euro). Le risorse "non tagliate", che restano nelle disponibilità degli enti, sono considerate **escluse dai vincoli del patto di stabilità** e dovranno essere **utilizzate** dai comuni **esclusivamente per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito, ivi compresi gli eventuali indennizzi dovuti**.

Sull'articolo 16, comma 6 del decreto-legge n. 95/2012, è quindi intervenuta anche la **legge di stabilità per il 2013. L'articolo 1, comma 119, della legge n. 228 del 2012**, ha rideterminato, per il 2013 e gli anni successivi, la **riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni**, ovvero del fondo perequativo, nei termini seguenti:

- **2.250** milioni di euro per l'anno **2013**;
- **2.500** milioni di euro per l'anno **2014**;
- **2.600** milioni a decorrere dall'anno **2015**.

Si stabilisce inoltre che, ai fini della imputazione delle riduzioni ai singoli comuni si dovrà tener conto dei **fabbisogni standard**.

Analoghe previsioni, recate rispettivamente dal decreto-legge n. 95 del 2012, dal decreto-legge n. 174 del 2012 e dalla legge di stabilità per il 2013, hanno interessato il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo delle province (*si veda infra, paragrafo 5.5*).

Nell'ambito della legge di stabilità per il 2013 sono state altresì rideterminate in aumento le risorse relative al **fondo di solidarietà comunale** istituito nell'ambito di un complessivo intervento di modifica delle destinazioni del gettito proveniente dall'IMU.

Il **comma 120 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012** incrementa di **150 milioni** di euro per l'anno **2013** la dotazione del **Fondo di solidarietà comunale**.

La previsione in materia di fondo di solidarietà comunale rende necessario sottolineare che i ripetuti interventi di rideterminazione delle risorse destinate a finalità perequative si sono associati, nell'ambito della **legge di stabilità per il 2013**, ad una **revisione complessiva degli strumenti contabili con i quali è effettuata la perequazione**. Tale revisione è strettamente connessa alle rilevanti modifiche rispetto alla disciplina dettata dal decreto-legge n. 201 del 2011, che la legge di stabilità per il 2013 ha apportato in ordine alla destinazione del gettito IMU, come di seguito illustrato.

***Le misure in materia di IMU e di finanziamento dei comuni – Legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012)***

Le più rilevanti **modifiche in materia di disciplina dell'IMU** successive al decreto-legge n. 201 del 2011 sono state introdotte dalla legge di stabilità per il 2013 e hanno interessato, in particolare, la destinazione del gettito di tale imposta.

**I commi 380 e da 382 a 384 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 innovano l'attuale assetto della destinazione del gettito proveniente dall'IMU e, conseguentemente, ridefiniscono incisivamente i rapporti finanziari tra Stato e comuni**, come attualmente delineati dal D.Lgs. n. 23 del 2011.

Con le disposizioni in questione **si attribuisce interamente ai comuni il gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato**.

Contestualmente **si sopprime il Fondo sperimentale di riequilibrio** previsto dal decreto legislativo n. 23, nonché il meccanismo dei trasferimenti erariali "fiscalizzati" per i comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna.

**E' altresì sospesa per il biennio 2013-2014 la devoluzione ai comuni del gettito della fiscalità immobiliare prevista nel medesimo decreto n. 23, nonché della compartecipazione comunale al gettito IVA**.

Più precisamente, innanzitutto, con lo scopo di assicurare ai comuni il gettito dell'imposta municipale propria, **per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva di gettito IMU in favore dello Stato** di cui all'articolo 13, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011 (**comma 380, lettera a**). Il suddetto comma 11 viene abrogato.

Il gettito sarà dunque integralmente devoluto ai comuni, fatto salvo quanto previsto dalle successive **lettere f) e g)**. Rimane infatti allo stato il gettito IMU sugli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Rimane comunque ai comuni la facoltà di innalzare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota.

La soppressione della quota del gettito IMU riservata allo Stato comporta, tra l'altro una **semplificazione in ordine agli adempimenti a carico del contribuente**. Risulta infatti superato l'obbligo di distinguere, in sede di versamento, l'ammontare dell'imposta spettante al comune da quello spettante, per i medesimi immobili, allo Stato, come invece è stato necessario fare nel 2012 (con l'istituzione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di distinti codici tributo).

E' contestualmente **istituito**, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il **Fondo di solidarietà comunale** (ai sensi della **lettera b)**)

Esso è **alimentato da una quota dell'imposta municipale propria** (di spettanza dei comuni) da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Il decreto dovrà essere emanato entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014.

In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi alle predette date.

L'ammontare iniziale del Fondo di solidarietà comunale è pari:

- per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro;
- per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni.

Secondo quanto desumibile dalla relazione tecnica, tali importi corrispondono sostanzialmente alla quota del gettito IMU destinata all'erario sulla base della disciplina dell'imposta dettata dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito nella legge n. 214 del medesimo anno), al netto della quota derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinata all'erario medesimo.

Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni; tale importo è rideterminato a seguito dell'emanazione dei suddetti D.P.C.M.. Ove vi sia una differenza positiva tra il nuovo importo e lo stanziamento iniziale, tale quota è comunque versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo.

Per gli anni **2013 e 2014** (ai sensi della **lettera c)**) la **dotazione** del Fondo è rispettivamente **incrementata di 890,5 milioni di euro** per l'anno 2013 e di **318,5 milioni di euro**.

Sulla base della relazione tecnica, tali importi corrispondono agli effetti positivi che si determinano per l'erario a seguito della nuova destinazione del gettito IMU disposta dall'articolo 2-bis in esame, che vengono pertanto riversati al Fondo.

Come indicato nella sezione precedente, **Il comma 120 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013** ha disposto l'ulteriore **incremento di 150 milioni di euro per l'anno 2013** della dotazione del **Fondo di solidarietà comunale**.

**La lettera d)** affida al D.P.C.M. che determina la quota dell'IMU che deve affluire al fondo anche i **criteri di formazione e di riparto** del Fondo stesso, tenendo conto, per i singoli comuni:

- 1) degli effetti finanziari derivanti dall'abolizione della riserva di gettito IMU a favore dello Stato e dalla contestuale attribuzione allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento ;
- 2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
- 3) della dimensione demografica e territoriale;
- 4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
- 5) della diversa incidenza sulle risorse complessive per l'anno 2012 del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, soppressi ai sensi della successiva lettera e);
- 6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012, peraltro rideterminate in aumento dalla stessa legge di stabilità;
- 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia.

In sostanza, il gettito IMU affluirà ai comuni in parte direttamente, sulla base degli esiti della riscossione, e in parte, dopo essere stato versato al bilancio dello Stato, mediante trasferimento dal Fondo di solidarietà comunale iscritto nel bilancio statale, per la quota di spettanza di ciascun ente locale.

**La lettera e)**, come anticipato, **sopprime il Fondo sperimentale di riequilibrio**, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011, nonché i **trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna**, limitatamente alle tipologie di **trasferimenti fiscalizzati** di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 4 maggio 2012.

**Le lettera h):**

- **abroga** il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, che, come indicato, riserva allo Stato quota parte del gettito IMU, nonché i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011, relativi all'istituzione ed alle modalità di alimentazione del citato Fondo sperimentale di riequilibrio;
- **sospende, per gli anni 2013 e 2014, la devoluzione di gettito di imposte erariali immobiliari in favore dei comuni e della compartecipazione comunale al gettito dell'IVA** disposta dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9). Si tratta, per quanto concerne le imposte

erariali immobiliari di cui è sospesa la devoluzione, dell'imposta di registro e di bollo sugli atti di trasferimento immobiliare, dell'imposta ipotecaria e catastale, dell'imposta di registro sulle locazioni, delle tasse ipotecarie e della cedolare secca sugli affitti.

La **lettera j)** condiziona la modifica di specifici importi, disciplinati dalle norme, alla **verifica del gettito dell'imposta municipale propria per il 2012**, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, autorizzando il MEF ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.

Il **comma 382** reca specifiche modalità di devoluzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai comuni delle **regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna**. In particolare:

- entro il **28 febbraio 2013** il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle regioni a statuto ordinario ed ai comuni della regione Sicilia e della regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 sul Fondo di solidarietà comunale;
- l'**anticipo** è pari, per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio e pari al 20 per cento, per ciascun comune della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di trasferimenti erariali.

Il **comma 383** reca **ulteriori modalità** con le quali effettuare la **verifica del gettito IMU per l'anno 2012** disciplinata all'articolo 9, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 174 del 2012.

Il richiamato comma 6-*bis* ha stabilito che tale verifica sia effettuata entro febbraio 2013 e che sulla base di essa si provveda all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni, nell'ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali previsti a legislazione vigente.

Per effetto delle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità - stante le modifiche ai rapporti finanziari tra Stato e comuni da esse apportate e la soppressione del predetto fondo sperimentale - la **verifica** avviene utilizzando anche i dati relativi alle aliquote e ai regimi agevolativi deliberati dai singoli comuni e raccolti dall'IFEL nell'ambito dei propri compiti istituzionali, sulla base di una metodologia concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 384**, infine, a scopo di coordinamento normativo, riferisce al fondo di solidarietà comunale, relativamente agli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o



i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna.

***Le disposizioni in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) recate dalla legge di stabilità per il 2013***

Di notevole rilevanza sono anche gli interventi recati dalla legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012) con riferimento alla disciplina del **tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)**.

**L'articolo 1, comma 387, della legge n. 228 del 2012**, ha infatti profondamente modificato la disciplina in questione, anche al fine di superare le difficoltà di applicazione che erano emerse rispetto alla normativa dettata dal decreto-legge n. 201 del 2011.

**L'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011** ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a **copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti** urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei **costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni**. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, contestualmente all'istituzione della TARES, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

La **tariffa**, che deve assicurare la **copertura integrale dei costi** di investimento e di esercizio, è composta da:

- una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
- una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- una quota rapportata ai costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

Alla tariffa così determinata, si applica una **maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato**, a copertura dei **costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni**, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione per un importo massimo di **0,40 euro**, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato. Sono previste **specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie**, salva la facoltà, per il consiglio comunale, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Il consiglio comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per l'applicazione del tributo e approva le tariffe.

Le modifiche dettate dall'articolo 1, comma 387, della legge di stabilità sono finalizzate in primo luogo a **recepire la sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 2012**, che ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale della disciplina sui servizi pubblici locali**.

Con **sentenza n. 199 del 2012**, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 4 del D.L. n. 138 del 2011, rilevando che, nonostante il titolo «Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea», la disciplina in esso contenuta abbia la stessa *ratio* di quella abrogata, di drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti *in house* al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, e riproduca alla lettera, in buona parte, svariate disposizioni dell'art. 23-*bis* (e del relativo regolamento attuativo D.P.R. n. 168 del 2010) abrogate col referendum del giugno 2011.

Poiché l'illegittimità è dichiarata sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, cioè anche quelle apportate dai D.L. n. 1/2012 e n. n. 83/2012, l'intera disciplina contenuta nell'art. 4 risulta caducata dalla sentenza. Restano salve, invece, le disposizioni contenute nell'art. 3-*bis*, introdotto dal D.L. n. 1/2012 in tema di ambiti ottimali e di sottoposizione al patto di stabilità delle società *in house*, nonché di controllo da parte degli enti territoriali del rispetto dei relativi vincoli.

La sentenza ribadisce il principio già affermato in precedenti pronunce per cui il legislatore "conserva il potere di intervenire nella materia oggetto di referendum senza limiti particolari che non siano quelli connessi al divieto di far rivivere la normativa abrogata".

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento deve essere pertanto svolto in **regime di privativa pubblica** ai sensi della vigente normativa ambientale.

Si ricorda che sussiste una situazione giuridica definibile di "privativa" allorché una determinata attività o servizio possano, o debbano a seconda dei casi, essere esercitati esclusivamente dal soggetto che ne detiene il diritto. L'articolo 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che i comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali (ATO), alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'articolo 202 ha, infatti, previsto che l'Autorità d'ambito ottimale aggiudichi il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In secondo luogo, la legge di stabilità per il 2013 provvede a **chiarire la base imponibile** alla quale applicare il tributo.

E' quindi disposta l'**applicazione a regime** dei criteri del **DPR 158 del 1999**, che ha dettato le norme per l'elaborazione del **metodo normalizzato** per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. E' pertanto abrogata la disposizione che demandava ad un regolamento la definizione dei criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa.

Quanto alla determinazione della **superficie tassabile**, la norma **rinvia l'applicazione del criterio della superficie catastale** previsto per le unità immobiliari a destinazione ordinaria al momento in cui sarà effettuato l'allineamento tra i dati catastali relativi a tali unità e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica di ciascun comune (**nuovo comma 9-bis**).

In **prima applicazione**, pertanto, la **superficie delle unità immobiliari** a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella **calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le **superfici dichiarate o accertate ai fini delle tariffe rifiuti applicate dai comuni: la TARSU** (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507), **la TIA 1** (Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) **o la TIA 2** (articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

L'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 disciplina la "tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" (comunemente indicata come "tariffa integrata ambientale" o **TIA2**) prevedendo, tra l'altro, che chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa che costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Contemporaneamente all'istituzione della TIA2, l'articolo 238 ha disposto **l'abrogazione della TIA1**, vale a dire la precedente "tariffa Ronchi" (istituita dall'articolo 49 del decreto legislativo 22 n. 1997 e comunemente indicata come "tariffa d'igiene ambientale").

L'attuazione della TIA2 è stata tuttavia differita fino all'emanazione di un apposito **decreto attuativo, non ancora emanato**. Nelle more dell'emanazione di tale decreto è stata disposta l'applicazione delle norme regolamentari vigenti, e quindi fatta salva l'applicazione della "tariffa Ronchi" nei comuni che l'avevano già adottata.

Alcuni comuni, poi, applicano ancora la **Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU)**, disciplinata dal Capo III del D.Lgs. 507/1993), soppressa dall'articolo 49, comma 1, del cd. decreto Ronchi (D.Lgs. 22/1997), a decorrere dai termini indicati dal

citato D.P.R. 158/1999, entro i quali i comuni avrebbero dovuto provvedere all'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa. Il comma 1-bis del medesimo art. 49 ha comunque consentito ai comuni di deliberare, in via sperimentale, l'applicazione della tariffa anche prima dei citati termini. Termini però che, per effetto di successive proroghe legislative operate nei confronti delle disposizioni dell'articolo 11 del D.P.R. 158/1999, non sono mai diventati operativi.

Ai fini dell'attività di **accertamento**, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come **superficie assoggettabile** al tributo quella pari all'**80 per cento della superficie catastale**. Con apposito **provvedimento** sono stabilite le **procedure di interscambio dei dati** tra i comuni e quelli nella disponibilità dell'Agenzia del territorio (ora incorporata nell'Agenzia delle entrate). Resta invece confermato che per le **altre unità immobiliari** la **superficie assoggettabile al tributo** rimane quella **calpestable**.

Al fine di favorire l'allineamento dei dati, è introdotto l'**obbligo di indicare** nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria i **dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno**.

Si introduce altresì una **deroga** alla normativa per l'**affidamento dei servizi di riscossione** da parte dei comuni (articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), in forza della quale questi ultimi possono affidare, **fino al 31 dicembre 2013**, la gestione del tributo o della tariffa **ai medesimi soggetti che attualmente svolgono**, anche disgiuntamente, il **servizio di gestione** dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA 2.

Il versamento è effettuato **esclusivamente al comune** - in **quattro rate trimestrali**, con scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre - tramite il **sistema dei versamenti unitari con compensazione** con il modello F24, nonché tramite bollettino di conto corrente postale. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento.

Per l'anno **2013**, il **termine di versamento della prima rata è comunque posticipato ad aprile**, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. E' inoltre consentito il **pagamento in unica soluzione** entro il mese di **giugno** di ciascun anno.

Con uno o più **decreti** del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Anci, sono stabilite le **modalità di versamento**, con il fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento.

Per l'anno **2013**, fino alla determinazione delle tariffe, a seguito della quale si effettuerà il conguaglio, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in **acconto**, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2.

Per l'anno **2013**, il pagamento della maggiorazione a copertura dei **costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni** è effettuato in base alla misura standard, pari a **0,30 euro per metro quadrato**.

Anche in tal caso, l'eventuale **conguaglio** riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.

### **5.5 Decreto legislativo n. 68 del 2011 - Il federalismo regionale e provinciale**

Anche la disciplina in materia di federalismo fiscale regionale e provinciale, dettata dal decreto legislativo n. 68 del 2011, è stata, nel periodo preso in considerazione dalla presente Relazione, oggetto di interventi normativi di modifica (operati, in particolare, attraverso il decreto-legge n. 16 del 2012, il decreto-legge n. 95 del 2012 e la legge di stabilità per il 2013). Si tratta peraltro di interventi minori, sia per numero, sia per rilevanza, rispetto a quelli che hanno interessato la normativa concernente il federalismo fiscale municipale.

#### ***La variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto.***

Un primo intervento di carattere puntuale è stato effettuato con il **comma 2 dell'articolo 4 del D.L. n. 16 del 2012, che ha esteso alle province ubicate nelle regioni a statuto speciale** la possibilità di **variare l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile** derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, consentita alle province appartenenti alle regioni a statuto ordinario dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011.

Come noto, infatti, anche in considerazione del diverso sistema di finanziamento delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale, la legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009) ha previsto che le disposizioni dettate dai decreti legislativi attuativi si applicano, di norma, alle regioni a statuto speciale con la decorrenza e le modalità concordate tra la singola regione e lo Stato.

La facoltà in questione è quella prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011, ai sensi del quale, a decorrere dal 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile è "tributo proprio derivato" delle province. Le province, a decorrere dal 2011 possono variare l'aliquota - fissata dallo Stato al 12,5 % - in misura non superiore a 3,5 punti percentuali.

**La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale.**

Altri interventi normativi hanno riguardato, analogamente a quanto previsto per il fondo sperimentale di riequilibrio comunale (*si veda sopra, paragrafo 5.4*), la rideterminazione mediante riduzione della dotazione del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale.

L'**articolo 16 del D.L. n. 95**, al **comma 7**, ha disposto la **riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale**, ovvero del fondo perequativo, come determinati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 21 e dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 68 del 2011, e dei trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna negli importi seguenti:

- **500 milioni** di euro per il **2012**;
- **1.000 milioni** di euro gli anni **2013 e 2014**;
- **1.050 milioni** a decorrere **dall'anno 2015**.

Occorre peraltro segnalare che, sempre nell'ambito del decreto-legge n. 95, è stato attribuito un **contributo pari a 100 milioni di euro** destinato proprio alle province interessate dalla riduzione dei contributi di cui all'articolo 16, comma 7, del medesimo decreto-legge.

Analogamente a quanto previsto per i comuni, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia in attuazione di quanto disposto dall'articolo 16, comma 7, sono determinate dalla Conferenza Stato-città e recepite con decreto del Ministro dell'interno entro il 30 settembre 2012. Nella determinazione delle riduzioni si terrà conto delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti e servizi, nominato ai sensi del D.L. n. 52 del 2012.

In caso di mancata deliberazione della Conferenza, il decreto avrebbe dovuto comunque essere emanato dal Ministro dell'interno entro il 15 ottobre 2012, ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE.

In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme nei confronti delle province a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 446/1997), riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime.

Qualora le somme da riversare alle province a titolo di detta imposta risultino comunque incipienti per l'effettuazione del recupero, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato - come per i comuni - a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio" che verrà reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta RCAuto.

Anche sulle misure recate dall'articolo 16, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012 sono intervenute le previsioni di slittamento dei termini recate dal **comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 174 del 2012**, già illustrate con riferimento al **Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni** (*si veda sopra, paragrafo 4*). Al 15 ottobre 2012 è stata fissata pertanto la data per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno con cui si stabiliscono le riduzioni da imputare a ciascuna provincia per l'anno 2012, come determinate dalla Conferenza Stato-città; per le riduzioni da operare negli anni successivi, il termine per l'adozione del decreto è fissato al 31 gennaio 2013. In assenza di deliberazione della Conferenza Stato-città, il decreto del Ministro dell'interno deve essere comunque adottato entro i 15 giorni successivi ai termini sopra indicati.

In modo corrispondente con quanto stabilito per il fondo sperimentale di riequilibrio comunale, la **legge di stabilità per il 2013** ha quindi rideterminato (**comma 121 dell'articolo 1**) gli importi delle riduzioni stabilite dal decreto-legge n. 95 del 2012, modificando il comma 7 dell'articolo 16.

Le riduzioni, come rideterminate dalla legge di stabilità, risultano pari a:

- **1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014;**
- **1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.**

Si precisa, in analogia con quanto previsto per i comuni, che le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'UPI, tenendo conto, oltre che delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario, anche degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali per ciascun ente.

#### **Costi e fabbisogni standard del settore sanitario**

Come già segnalato nel paragrafo 5.3 del presente capitolo, il decreto legislativo n. 68 del 2011 è stato altresì richiamato dal **comma 25-ter dell'articolo 15 del D.L. n. 95 del 2012**, con il quale si è previsto che, in relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel **settore sanitario**, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 68, il Governo avrebbe dovuto provvedere all'**acquisizione** e alla **pubblicazione** dei relativi dati **entro il 31 ottobre 2012**, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012.

### **Misure in materia di addizionale regionale all'IRPEF**

La legge di stabilità per il 2013 è intervenuta anche in materia di **disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF**.

In particolare, **l'articolo 1, comma 555, della legge n. 228 del 2012 posticipa dal 2013 al 2014 la decorrenza** di alcune disposizioni che disciplinano i poteri delle **Regioni** di manovrare **l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)**.

Tali disposizioni sono quelle recate dall'articolo **6, commi da 3 a 6**, del decreto legislativo n. 68 del 2011.

Il **decreto legislativo n. 68 del 2011** ha apportato importanti novità in tema di aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF per le regioni a statuto ordinario.

In sintesi, si è previsto:

- la **rideterminazione, dal 2012, della predetta addizionale**, la cui misura di base è pari all'**1,23%**;
- la possibilità delle regioni di apportare **maggiorazioni** all'aliquota così rideterminata, **nel limite dello 0,5 per cento per il 2012 e il 2013**, dell'**1,1 per cento per il 2014** e del **2,1 per cento dal 2015**.

I commi da 3 a 6 del richiamato articolo 6 hanno disciplinato nel dettaglio i poteri delle regioni nel manovrare la predetta addizionale, ivi compresa la facoltà di introdurre specifiche agevolazioni fiscali. Secondo quanto dispone il successivo comma 7, che viene in tal senso modificato dal comma 555 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 si applicheranno a **decorrere dal 2014**, anziché dal 2013.

In particolare, sono stati introdotti **specifici limiti** alla facoltà di **modifica** dell'addizionale IRPEF da parte delle regioni.

Le regioni che hanno disposto la riduzione dell'IRAP non possono deliberare incrementi dell'addizionale IRPEF superiori allo 0,5 per cento.

Le maggiorazioni superiori allo 0,5% non possono comunque applicarsi ai redditi ricadenti nel primo scaglione IRPEF (reddito imponibile fino a 15.000 euro).

Nel caso in cui la regione intenda deliberare una **riduzione** dell'addizionale IRPEF, la nuova aliquota deve, in ogni caso, **assicurare un gettito** che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali, **non sia inferiore** all'ammontare dei **trasferimenti regionali** effettuati **in favore dei comuni** dei quali è disposta la soppressione a decorrere dal 2013.

Le regioni sono autorizzate a stabilire **aliquote** dell'addizionale regionale IRPEF **differenziate** esclusivamente in relazione agli **scaglioni di reddito** corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e garantire i criteri di progressività.



Le misure delle **detrazioni per carichi di famiglia** fissate dall'articolo 12 del TUIR possono essere incrementate ed il maggiore beneficio opera in riduzione dell'addizionale regionale dovuta.

Nel caso di "incapienza", ossia di impossibilità di beneficiare del pieno importo della detrazione in quanto quest'ultima è superiore all'imposta lorda dovuta, le regioni provvedono a disciplinare una erogazione di misure di sostegno economico diretto al contribuente. La situazione di incapienza deve risultare su base familiare, pertanto la detrazione dall'addizionale può essere fruita indistintamente da ciascun componente del nucleo.

Si stabilisce, infine, che allo scopo di favorire la sussidiarietà orizzontale, le regioni possono introdurre **detrazioni fiscali** in luogo dell'erogazione di sussidi, *voucher*, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione della regione stessa.

## **5.6 Decreto legislativo n. 118 del 2011 – Armonizzazione contabile**

### ***La sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2012***

Per quanto concerne la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 118 del 2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", occorre segnalare la pronuncia della **Corte costituzionale (sentenza n. 178 dell'11 luglio 2012)** con la quale è stata dichiarata l'**illegittimità costituzionale del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 37** del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché **dell'alea e della lettera k) del comma 1 dell'articolo 29** del medesimo decreto, nella parte in cui si applicano direttamente alle Regioni autonome ed alle Province autonome.

La Corte costituzionale ha nuovamente sottolineato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 42 del 2009, le uniche disposizioni di tale legge applicabili agli enti ad autonomia differenziata sono gli articoli 15, 22 e 27 (sentenze n. 71 e n. 64 del 2012; n. 201 del 2010).

In particolare l'articolo 27 fissa il principio secondo cui gli enti ad autonomia differenziata, «nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno ed all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario» secondo le procedure "pattizie" previste per l'introduzione delle norme attuative degli statuti (cioè «secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi»). Detto articolo 27, dunque, non pone alcuna deroga all'adozione di tali procedure, con la conseguenza che, in base alla legge n. 42 del 2009, tutte le disposizioni attuative della legge di delegazione

si applicano agli enti ad autonomia differenziata non in via diretta, ma solo se recepite tramite le speciali procedure previste per le norme di attuazione statutaria.

Il comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 118 del 2011 stabilisce, invece, che, qualora «entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, non risultino concluse le procedure» di attuazione statutaria, l'intero decreto delegato e gli indicati decreti legislativi «trovano immediata e diretta applicazione» nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano «sino al completamento delle procedure medesime». Tale diretta - ancorché transitoria - applicazione eccede, a giudizio della Corte, i limiti fissati dalla legge di delegazione, la quale non consente eccezioni, con riguardo ai suddetti enti, alla regola dell'adozione delle peculiari procedure "pattizie" previste per la determinazione delle norme di attuazione statutaria.

Per le medesime ragioni la Corte ha dichiarato altresì l'illegittimità costituzionale dell'alinea e della lettera k) del comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 118, in quanto stabiliscono la propria applicazione diretta ai medesimi enti ad autonomia differenziata, senza l'intermediazione di norme adottate con le procedure previste per l'attuazione statutaria.

#### ***Le disposizioni della legge di stabilità per il 2013.***

La legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) reca anche alcune puntuali disposizioni riconducibili alla normativa in materia di armonizzazione dei bilanci dettata dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

**L'articolo 1, comma 36, della legge n. 228 del 2012** – sostituendo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 118 del 2011 – **modifica l'attuale disciplina**, relativa alle modalità attraverso le quali contabilizzare nei bilanci dei servizi sanitari regionali l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali, prevedendo una nuova disciplina volta a definire - diversamente per ciascun esercizio dal 2012 al 2015 e per gli esercizi a decorrere dal 2016 – le modalità per la **contabilizzazione**, nei bilanci dei citati enti, **dell'ammortamento dei cespiti** acquistati utilizzando contributi in conto esercizio.

In particolare viene stabilito che i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio devono essere interamente ammortizzati, indipendentemente dal loro valore:

- a decorrere **dall'esercizio 2016, nell'esercizio di acquisizione;**
- **per gli esercizi dal 2012 al 2015**, devono essere ammortizzati **utilizzando alcune specifiche percentuali** di ammortamento per ciascun anno, le quali dipendono **dall'esercizio in cui i cespiti vengono acquisiti**<sup>13</sup>.

<sup>13</sup> Si tratta delle seguenti percentuali: esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016; esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 2013, 2014, per il 20% nel 2015; esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore nel

Il **comma 429 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012** integra inoltre le disposizioni dell'articolo 20 del D.L. n. 98/2011 aggiungendo il comma 3-*bis* il quale prevede la **riduzione**, nell'anno 2013, del **contributo alla manovra** di finanza pubblica **in favore degli enti territoriali** che partecipano alla **sperimentazione dell'armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili** di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 118.

In particolare, il comma prevede un miglioramento degli obiettivi del patto di stabilità interno **nel 2013** di tali enti di **20 milioni** di euro, sulla base di specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata.

Si ricorda che una misura analoga era già stata prevista dall'articolo 30, comma 2, della legge n. 183/2011, con riferimento all'anno 2012, in funzione premiale, in favore degli enti territoriali che hanno avviato nel 2012 la sperimentazione dell'armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili, nella misura di 20 milioni di euro.

## **5.7 Decreto legislativo n. 149 del 2011 – Sanzioni e premi**

Al di là di alcune puntuali disposizioni di carattere sanzionatorio e premiale contenute nel decreto-legge n. 95 del 2012 e nella legge di stabilità per il 2013, il complesso della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 149 del 2011 ("Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni") è stato incisivamente modificato dal **decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213**, "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", che è stato adottato con la finalità principale di rafforzare gli strumenti di trasparenza e controllo della spesa degli enti territoriali, specie per quanto concerne le voci di spesa relative al funzionamento degli organi degli enti medesimi.

### ***Le modifiche alla disciplina del decreto legislativo n. 149 del 2011 recate dal decreto-legge n. 174 del 2012.***

L'**articolo 1-bis del decreto-legge n. 174 del 2012** ha introdotto alcune modifiche alla **disciplina sanzionatoria e premiale degli enti territoriali** dettata dal decreto legislativo n. 149 del 2011, con riguardo in particolare alla relazione di fine legislatura e di fine mandato prevista dal medesimo decreto per le regioni e gli enti locali, per la quale si prevede la trasmissione anche alla Corte dei conti; vengono inoltre estese anche alle autonomie speciali, in presenza di specifici presupposti, le verifiche di regolarità amministrativo-contabile previste nel

---

2014, per il 40% nel 2015; esercizio di acquisizione 2015: per l'80% del loro valore nel 2015; per il 20% nel 2016.

medesimo decreto legislativo ed, infine, si introduce per gli enti locali la relazione di inizio mandato.

L'obbligo per le regioni e gli enti locali di predisporre la **relazione di fine legislatura o di fine mandato** è stato previsto dal decreto legislativo n. 149 al fine di garantire il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

Per quanto concerne le regioni, la **relazione di fine legislatura** è sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza della legislatura. Entro e non oltre dieci giorni dalla sottoscrizione, la relazione deve essere sottoposta a certificazione dagli organi di controllo interno regionale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e regionali. Il Tavolo tecnico confronta i dati finanziari contenuti nella relazione con quelli in proprio possesso e con quelli della banca dati delle amministrazioni pubbliche ed invia, entro venti giorni, un rapporto al Presidente della Giunta regionale. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del Presidente della Giunta regionale e da questi trasmessi alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

La relazione di fine legislatura contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la legislatura relative alla gestione finanziaria della regione. Il decreto legislativo richiama in proposito il sistema e gli esiti dei controlli interni; eventuali rilievi della Corte dei conti; eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti comunque sottoposti al controllo della regione, nonché degli enti del servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio; eventuali azioni intraprese per contenere la spesa, con particolare riguardo a quella sanitaria, e lo stato del percorso di convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi; la situazione economica e finanziaria, in particolare del settore sanitario, e la quantificazione certificata della misura dell'indebitamento regionale; eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio; lo stato certificato del bilancio regionale.

Lo **schema tipo** per la redazione della relazione di fine legislatura avrebbe dovuto essere adottato con atto di natura non regolamentare dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia, delle riforme e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 149/2011.

Il Presidente della Giunta regionale è tenuto a dare notizia, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente, del mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine legislatura, motivandone le ragioni

Anche per quanto concerne gli **enti locali**, il decreto legislativo n. 149 del 2011 ha previsto una analoga relazione, denominata **relazione di fine mandato provinciale e comunale**. La relazione di fine mandato è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre novanta giorni prima della scadenza del mandato. E' prevista, anche in questo caso, la trasmissione al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, che predispone un rapporto. La relazione di fine mandato e il rapporto sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente locale.

Anche per quanto riguarda i contenuti della relazione di fine mandato, il decreto legislativo n. 149 indica le attività normative e amministrative più rilevanti sotto il profilo della gestione finanziaria: il sistema e gli esiti dei controlli interni; gli eventuali rilievi della Corte dei conti; le azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e per il contenimento della spesa, nonché lo stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard, con l'aggiunta di indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi; la situazione finanziaria e patrimoniale, con evidenziazione delle carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia e indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio; la quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Lo schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato (e una forma semplificata per i comuni con meno di 5.000 abitanti), avrebbe dovuto essere adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 149.

In caso di mancato rispetto degli adempimenti relativi alla relazione di fine mandato, il presidente della provincia o il sindaco devono darne notizia sul sito dell'ente, motivandone le ragioni.

In realtà, la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 149 relativamente alla relazione di fine legislatura e alla relazione di fine mandato non ha trovato attuazione, come più volte segnalato dalla Commissione parlamentare per il federalismo fiscale, per i ritardi che si sono registrati sia nell'adozione dei decreti ministeriali che avrebbero dovuto stabilire gli schemi tipo, sia nell'avvio dell'operatività della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Alla data di redazione della presente Relazione i decreti non risultano ancora adottati e la Conferenza permanente non è stata resa operativa.

La consapevolezza degli ostacoli e dei ritardi che si sono registrati nella fase attuativa ha indotto, nell'ambito del decreto-legge n. 174, a intervenire nuovamente a livello legislativo sulla materia. Le modifiche introdotte rispondono alle finalità di superare gli ostacoli e i ritardi sopra richiamati, in modo da rendere immediatamente applicabile la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 149; di rafforzare la procedura di predisposizione e di verifica della relazione, coinvolgendo, nel primo caso i servizi finanziari e il vertice dell'amministrazione dell'ente, e, nel secondo caso, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti; di prevedere, infine, specifiche sanzioni in caso di mancato adempimento.

**Più precisamente, l'articolo 1-bis del decreto-legge n. 174**, novellando la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 149, dispone, **quanto alle Regioni**, che la **relazione di fine legislatura** sia redatta dal servizio bilancio e finanze della Regione e dall'organo di vertice dell'amministrazione regionale.

L'attività affidata al Tavolo tecnico interistituzionale – tra cui, principalmente, la predisposizione del rapporto sulla regolarità ed attendibilità finanziaria di quanto riportato nella relazione – si svolge solo qualora tale Tavolo risulti effettivamente insediato.

La relazione di fine legislatura è **trasmessa** entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale alla **Sezione regionale di controllo della Corte dei conti**, le cui valutazioni sono comunicate entro i successivi trenta giorni al Presidente medesimo, e pubblicate entro il giorno successivo nel sito istituzionale della regione.

In caso di **mancata adozione**, da parte del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, dello **schema tipo** previsto dal comma 5 dell'articolo 1 per la redazione della relazione di fine legislatura, **il Presidente** della Giunta regionale è **comunque tenuto a predisporre la relazione** di fine legislatura, sulla base dei contenuti previsti dal decreto legislativo n. 149.

Si prevedono, infine, specifiche sanzioni, qualora il Presidente della Giunta regionale **non proceda alla pubblicazione della relazione** sul sito istituzionale. **L'importo dell'indennità di mandato è ridotto della metà**, con riferimento alle successive tre mensilità, e in termini analoghi si **riducono gli emolumenti del responsabile** del servizio bilancio e finanze della regione e dell'organo di vertice dell'amministrazione regionale, qualora non abbiano predisposto la relazione, fermo restando comunque l'obbligo da parte del Presidente di dar notizia, motivandone le ragioni, della mancata pubblicazione della relazione sul sito istituzionale dell'ente.

Sostanzialmente corrispondenti sono le modifiche apportate dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 174 alla disciplina della relazione di fine mandato provinciale e comunale, dettata dal decreto legislativo n. 149.

Anche in questo caso si prevede che la relazione di fine mandato debba essere redatta dal responsabile del servizio finanziario dell'ente e dal segretario generale dello stesso.

Rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 149, si precisa che l'attività affidata al Tavolo tecnico interistituzionale si svolge solo qualora il Tavolo stesso risulti insediato, e si introduce l'obbligo di trasmettere la relazione di fine mandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Provincia o del Sindaco, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Si puntualizza altresì che in caso di mancata adozione, da parte del Ministro dell'interno, dello schema tipo di relazione di fine mandato, sussiste comunque l'obbligo per il Presidente della provincia o per il Sindaco di predisporre la relazione medesima.

Analogamente a quanto stabilito per le regioni, si dispone, con finalità sanzionatorie, che, in caso di mancata redazione e pubblicazione sul sito istituzionale della relazione, l'importo dell'indennità di mandato del sindaco è ridotto della metà, con riferimento alle successive tre mensilità, e corrispondente riduzione si applica agli emolumenti del responsabile del servizio finanziario del comune e del segretario generale, qualora non abbiano predisposto la relazione, fermo restando comunque l'obbligo da parte del sindaco di dar notizia, motivandone le ragioni, della mancata pubblicazione della relazione sul sito istituzionale dell'ente.

Sempre con l'articolo 1-bis del decreto-legge n. 174 del 2012 è inserito un nuovo **articolo 4-bis** nel testo del decreto legislativo n. 149 del 2011, con cui si introduce la **relazione di inizio mandato comunale e provinciale**, mediante la quale ciascun ente locale verifica la propria situazione patrimoniale e finanziaria e la misura dell'indebitamento. La relazione deve essere predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro novanta giorni dall'inizio del mandato; sulla base delle risultanze di tale relazione l'ente locale interessato può ricorrere, sussistendone i presupposti, alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.

L'**articolo 1-bis** del decreto-legge n. 174 del 2012 interviene infine sulla disciplina delle **verifiche della regolarità della gestione amministrativo-contabile**, recata **dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 149 del 2011**.

Secondo quanto previsto dal citato articolo 5, è affidato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – il compito di attivare, ai sensi della disciplina sui poteri di monitoraggio attribuiti al Dipartimento medesimo, dalla legge di contabilità (articolo 14, comma 1, lettera *d*), legge n. 196/2009), verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, qualora un ente, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, evidenzi **situazioni di squilibrio finanziario** riferibili ai seguenti indicatori:

- a) ripetuto utilizzo delle anticipazioni di tesoreria;
- b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
- c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi .

Le modalità di attuazione della previsione in esame sono demandate ad un decreto. Tali modalità devono comunque prevedere anche forme di contraddittorio tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gli enti sottoposti alle verifiche; le verifiche devono inoltre eseguirsi prioritariamente nei confronti dei comuni capoluogo di provincia.

**Il comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 174** abroga il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 149, che demandava la definizione delle modalità di attuazione delle verifiche ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, previa intesa con la Conferenza unificata. Anche in questo caso si è trattato della soppressione di un adempimento amministrativo che non aveva ricevuto attuazione e che, proprio per questo ritardo, impediva l'applicazione delle misure in materia di verifica della regolarità della gestione amministrativo-contabile dettate dal decreto legislativo n. 149.

Sulla base del comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 174 si prevede inoltre che le verifiche della regolarità della gestione amministrativo-contabile siano effettuate **anche nei confronti delle Regioni e delle province autonome** di Trento e Bolzano.

Agli indicatori di possibili squilibri finanziari già individuati dal decreto legislativo n. 149 ne viene aggiunto un quarto, rappresentato dall'aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali dell'ente interessato.

Si prevede inoltre che le verifiche possano essere attivate anche attraverso le rilevazioni SIOPE, per quanto concerne gli indicatori di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 149, e le rilevazioni del Ministero dell'interno e del Dipartimento per gli affari regionali, rispettivamente per gli enti locali e le regioni, quanto all'ulteriore indicatore inserito dal decreto-legge n. 174.

Qualora si evidenzino situazioni di squilibrio finanziario rispetto agli indicatori così individuati – squilibri che, analogamente all'attivazione delle verifiche, possono emergere anche in base alle rilevazioni SIOPE per i primi tre indicatori ed invece a quelle del Ministero dell'interno e del Dipartimento degli affari regionali per il quarto indicatore - il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ne dà immediata **comunicazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti**.

Ulteriori previsioni contenute nel decreto-legge n. 174 del 2012 intervengono su aspetti specifici della normativa dettata dal decreto legislativo n. 149 del 2011.



Il **comma 6 dell'articolo 3**, introducendo un nuovo comma *2-bis* all'articolo 6 del decreto legislativo n. 149, prevede che il **decreto di scioglimento del Consiglio dell'ente locale che ha omesso di deliberare il dissesto** conserva i suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino ad un massimo di quindici. Come indicato nella relazione illustrativa, la norma è finalizzata ad assicurare la gestione commissariale dell'ente per un periodo di tempo sufficientemente congruo per l'adozione di misure di risanamento e di ripristino delle condizioni di funzionamento complessivo dell'ente.

Il **comma 1 dell'articolo 8** reca una **norma interpretativa** ai fini della determinazione dell'importo massimo della riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, o del Fondo perequativo, quale **misura sanzionatoria da applicare agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno**, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *a*), del D.Lgs. n. 149/2011.

La vigente formulazione della suddetta lettera *a*), come da ultimo modificata dall'articolo 4, comma *12-bis*, del D.L. n. 16/2012, prevede, quale norma sanzionatoria, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

La norma interpretativa dettata dal comma 1 dell'articolo 8 si riferisce peraltro al testo della disposizione come formulata prima della modifica apportata dall'articolo 4, comma *12-bis*, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.

Prima di tale novella, infatti, la norma sanzionatoria recava la previsione di un limite massimo alla riduzione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio o del Fondo perequativo, da apportare nei confronti degli enti inadempienti nell'anno successivo a quello dell'inadempienza stessa, fissato in un importo comunque non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.

La norma in esame è volta a precisare che il riferimento al "3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo" deve intendersi all'ultima annualità delle certificazioni al rendiconto di bilancio acquisita dal Ministero dell'interno, alle scadenze previste dai relativi decreti sulle certificazioni. Nel caso in cui l'ente locale, alla data in cui viene comunicata l'inadempienza da parte del Ministero dell'economia e finanze, non abbia ancora trasmesso la predetta certificazione al rendiconto di bilancio, il riferimento è da intendersi all'ultima certificazione acquisita alla banca dati del Ministero dell'interno.

***Le disposizioni in materia di premi e sanzioni recate dalla legge di stabilità per il 2013.***

Anche la legge di stabilità per il 2013 ha recato alcune misure in materia di premi e sanzioni.

Si tratta, in alcuni casi, di disposizioni con un ambito di applicazione circoscritto. Si può citare, ad esempio, il **comma 207 dell'articolo 1**, che dispone un **alleggerimento delle sanzioni** per gli enti locali assegnatari dei contributi per le finalità di cui all'articolo 6 della legge n. 798/1984 - nello specifico **Venezia e Chioggia** - i quali non hanno raggiunto l'obiettivo finanziario del Patto di stabilità 2012 a causa della mancata erogazione dei predetti contributi nell'esercizio 2012.

Di carattere generale sono invece le disposizioni in materia di disciplina sanzionatoria e premiale rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno recate dalla legge di stabilità per il 2013 con riferimento, rispettivamente, agli enti locali e alle regioni e province autonome.

Per quanto concerne gli enti locali, l'**articolo 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012** sostituisce il comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che detta le **misure di carattere sanzionatorio applicabili, a regime, agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità**.

Il vigente comma 26 rinvia a tal fine alle disposizioni in materia introdotte dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011.

Il **comma 439** in esame provvede, in sostanza, a **trasferire integralmente nel comma 26** dell'articolo 31 della legge di stabilità 2011 **il testo del comma 2 dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 149/2011**.

Per gli enti locali inadempienti, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, si prevede pertanto l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) l'assoggettamento ad una **riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo** in misura pari alla **differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico** predeterminato. Gli enti locali della Regione Siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella medesima misura. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti interessati dovranno versare le somme residue all'entrata del bilancio dello Stato. Conformemente con quanto indicato nel principio di delega di cui all'articolo 17, lettera e), della legge n. 42, la norma precisa che la **sanzione** in questione **non si applica** nel caso in cui il **superamento degli obiettivi** del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai **finanziamenti dell'Unione Europea** rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
- b) il **divieto di impegnare spese di parte corrente** in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

- c) il **divieto di ricorrere all'indebitamento** per finanziare gli investimenti. Per quanto concerne la contrazione di mutui e il collocamento di prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, si precisa, in linea con la normativa vigente, che essi devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere all'erogazione del mutuo o al collocamento del prestito;
- d) il **divieto di procedere ad assunzioni di personale** a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento a processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della sanzione;
- e) l'obbligo di procedere ad una **rideterminazione delle indennità di funzione per il sindaco e il presidente della provincia, per i presidenti dei consigli comunali e provinciali, per gli assessori e dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali**, apportando una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Il **comma 440 dell'articolo 1**, con finalità di coordinamento, provvede ad **abrogare il comma 27 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011**, il quale, attraverso una modifica al citato articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, introduce la sanzione della riduzione dei trasferimenti erariali in caso di mancato rispetto del patto anche per i comuni delle regioni a statuto speciale della Regione Siciliana e della Sardegna. L'abrogazione risulta conseguente al fatto che tale previsione è già contenuta nella nuova formulazione del comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011, come riformulato dal precedente comma 439.

Per connessione di materia, è opportuno altresì ricordare il **comma 438 della legge n. 228 del 2012**, che interviene sulla disciplina **del sistema di premialità** per gli enti locali virtuosi dettata dal comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010, al fine di tener conto dell'applicazione dei meccanismi premiali e sanzionatori ai comuni della **Regione Siciliana e della Sardegna**. Per queste due regioni, infatti, pur essendo regioni a statuto speciale, e, dunque, con competenza primaria in materia di enti locali, non sono intervenute le norme di attuazione necessarie a completare il trasferimento delle funzioni. Il finanziamento dei comuni delle regioni Sicilia e Sardegna continua perciò ad essere a carico dello Stato.

Il meccanismo della premialità, introdotto dal comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la Conferenza Stato-città, a ridurre gli obiettivi annuali degli enti locali sottoposti al Patto, sulla base di criteri che saranno definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno. Il comma 438 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 integra tale disposizione, al fine di chiarire che gli spazi finanziari funzionali a ridurre gli obiettivi degli enti virtuosi sono alimentati anche dagli effetti finanziari prodotti dall'applicazione della sanzione operata a valere sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno.

Sempre per quanto concerne gli enti locali, il **comma 447 dell'articolo 1** dispone un **alleggerimento delle sanzioni per gli enti locali che hanno avviato procedure di privatizzazione di società partecipate nell'anno 2012**, con relativa riscossione conseguita entro il 28 febbraio 2013, che tuttavia non hanno raggiunto l'obiettivo finanziario del Patto di stabilità 2012 per la mancata riscossione nell'anno 2012. La mancata riscossione deve essere comprovata a seguito di apposita attestazione. Per tali enti, in via straordinaria per il 2013, la sanzione per il mancato rispetto del patto disposta dall'articolo 7, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 149/2011 - consistente nella riduzione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato - viene ridefinita introducendo un limite massimo alla riduzione, nella misura del 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

In generale, nel considerare le disposizioni sulla disciplina dei meccanismi sanzionatori e premiali dettate dalla legge di stabilità per il 2013, occorre ricordare che la medesima legge (articolo 1, comma 380, lettera e), ha previsto la **soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio** (*si veda il paragrafo 4 del presente capitolo*), **nonché dei trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna**, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati, in ragione del nuovo assetto, per gli anni 2013 e 2014, della destinazione del gettito derivante dall'IMU e della contestuale istituzione del Fondo di solidarietà comunale, alimentato con quota parte dell'imposta municipale propria.

Peraltro il successivo comma 384 ha precisato che, per gli anni 2013 e 2014, le misure in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna devono intendersi riferite al fondo di solidarietà comunale.

Per quanto concerne le regioni, i **commi da 462 a 465 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012** disciplinano il sistema sanzionatorio in caso di non raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità.

In particolare, le disposizioni del **comma 462 riproducono, con riferimento alle regioni e alle province autonome, le sanzioni già previste dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 149/2011.**

Nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, la regione o la provincia autonoma:

- a) è tenuta a **versare all'entrata del bilancio statale l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;**
- b) **non può impegnare spese correnti** – sempre al netto delle spese sanitarie - in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- c) **non può contrarre debiti per gli investimenti.** Mutui e prestiti obbligazionari dovranno essere corredati da una certificazione di attestazione dell'osservanza del patto di stabilità per l'anno precedente;
- d) **non può procedere ad assunzione di personale** a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- e) è tenuta a **ridurre del 30%** rispetto all'ammontare risultante al 30 giugno 2010, **le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale.**

Il **comma 463** riguarda le regioni che si trovano nelle condizioni di cui al citato articolo 7, comma 1, ultimo periodo, vale a dire le regioni in cui il superamento degli obiettivi del patto sia determinato dalla maggiore spesa per interventi correlati ai finanziamenti dell'Unione europea e realizzati con la quota di finanziamento nazionale. In questi casi, l'ente si considera adempiente al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell'anno successivo, procede a rispettare le seguenti prescrizioni di rigore finanziario:

- non impegna spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- non ricorre all'indebitamento per gli investimenti;
- non procede ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Il **comma 464** prevede l'applicazione delle sanzioni anche nel caso in cui il mancato rispetto del patto di stabilità interno sia accertato successivamente all'anno seguente a quello a cui la violazione si riferisce; la norma dispone altresì l'obbligo di comunicazione della violazione entro 30 giorni dall'accertamento dello stesso.

Il **comma 465**, infine, dispone la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dalle regioni e dalle province autonome che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno.

Il **comma 472**, infine, modifica il comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, prevedendo, in primo luogo, che dal 2013, per le regioni per le quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria. Si stabilisce, in secondo luogo, che dal 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi.

Tali modifiche sono finalizzate ad uniformare il testo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011 con quello del comma 462 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013, tenendo conto, in particolare, della **nuova disciplina del patto di stabilità interno dettata per le regioni a statuto ordinario dai commi da 448 a 453 dell'articolo 1 della stessa legge di stabilità per il 2013**.

La disciplina relativa agli esercizi precedenti, fissava gli obiettivi del patto di stabilità indicando la misura del risparmio da realizzare in relazione al complesso delle spese finali sia in termini di competenza, sia in termini di cassa.

La disciplina in esame, invece, fissa un **tetto alle spese complessive** e introduce, al posto della cassa, una diversa modalità di calcolo dell'insieme da considerare, definita **competenza eurocompatibile** (o saldo eurocompatibile), definito in coerenza con le elaborazioni sull'indebitamento netto delle regioni secondo il sistema SEC '95. Le voci che costituiscono la competenza eurocompatibile, definite dal comma 451 dell'articolo 1, sono le seguenti:

- a) gli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
- b) i pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;

- c) i pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti.

PAGINA BIANCA



## 6. LE QUESTIONI DA AFFRONTARE. CONSIDERAZIONI PER LA XVII LEGISLATURA

Nel periodo successivo al 31 marzo 2012, preso in considerazione nella presente Relazione, è proseguita e si è ulteriormente accentuata la tendenza, già segnalata nella precedente Relazione semestrale, per la quale interventi legislativi nelle materie riconducibili alla disciplina del federalismo fiscale dettata dalla legge delega n. 42 del 2009 sono stati effettuati al di fuori dei decreti legislativi adottati in attuazione di tale legge, mediante decreti-legge (i decreti-legge n. 16, n. 95 e n. 174 del 2012, per richiamare soltanto i più importanti) e, da ultimo, mediante la legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012).

Gli interventi in questione hanno interessato diverse parti della normativa di cui alla legge n. 42 e ai decreti legislativi di attuazione e di essi, come già nella terza Relazione semestrale, si è ritenuto opportuno dare conto in modo dettagliato (*si veda il capitolo 5 della presente Relazione*). Alcuni di questi interventi, peraltro, assumono particolare rilievo, in quanto vanno ad incidere su elementi essenziali del sistema di federalismo fiscale definito con la legge n. 42 e, più in generale, dello stesso ordinamento dei singoli livelli di governo. Tra di essi possono sicuramente essere annoverati quelli che hanno interessato la disciplina di province e città metropolitane, la finanza dei comuni, i meccanismi sanzionatori e premiali.

Per quanto concerne il primo tema, dopo le misure radicalmente innovative dettate dal decreto-legge n. 201 del 2011 (attribuzione alle province esclusivamente di funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività dei comuni e configurazione degli organi di tali enti, ridotti al presidente della provincia e al consiglio provinciale, come organi ad elezione indiretta), la materia è stata di nuovo oggetto di un rilevante intervento normativo con il decreto-legge n. 95 del 2012, con cui si è inteso effettuare un riordino complessivo di tali enti, che ne riducesse significativamente il numero, e si è rivista, anche modificando quanto disposto dal decreto-legge n. 201, la disciplina di organi e funzioni. Lo stesso decreto-legge, proprio in connessione con il riordino delle province, ha disposto l'istituzione delle città metropolitane e ne ha definito la disciplina a regime, abrogando la normativa per la loro istituzione dettata, sia pure in via transitoria, dall'articolo 23 della legge n. 42.

Peraltro, la mancata conversione, anche a causa dello scioglimento delle Camere, del decreto-legge n. 188, con il quale si completava il procedimento di riordino delle province stabilito dal decreto-legge n. 95, e, tra l'altro, si puntualizzava la normativa relativa alle città metropolitane, ha lasciato che il disegno complessivo di riforma delle province e di istituzione delle città metropolitane, che era stato avviato, rimanesse incompiuto. La legge di stabilità per il 2013 non ha potuto che prendere atto della situazione che si era creata,

introducendo disposizioni di sospensione e di proroga, che rinviano al 31 dicembre 2013 il termine sia per il riordino delle province sia per la definizione delle modalità di elezione degli organi dell'ente, nonché sospendono fino alla medesima data il trasferimento ai comuni delle relative funzioni e l'applicazione della disciplina istitutiva delle città metropolitane. Questa condizione di precarietà e incertezza sull'ordinamento di uno dei livelli di governo territoriale, oltre a riflettersi inevitabilmente in termini negativi sul funzionamento degli enti interessati, rappresenta un impedimento che occorre superare, se si intende pervenire ad una operatività a regime del sistema di federalismo fiscale.

Anche per quanto concerne le entrate proprie dei comuni e, specificamente, l'IMU, il decreto-legge n. 201 del 2011, nell'anticipare in via sperimentale l'applicazione dell'imposta al 2012, aveva modificato in misura molto significativa, per ragioni connesse in primo luogo all'emergenza finanziaria, elementi fondamentali della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 23 del 2011. Successivamente, le previsioni recate dal decreto-legge n. 201, relative alla base imponibile, alle aliquote, alle modalità di versamento, sono state in più punti riviste, soprattutto con i decreti-legge n. 16 e n. 174 del 2012. Ancor più importante, tuttavia, è stata la scelta legislativa, adottata con la legge di stabilità per il 2013, di attribuire interamente ai comuni il gettito dell'IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che spetta allo Stato. Tale decisione, per un verso, ripristina la configurazione dell'IMU come imposta essenzialmente municipale, in linea con gli intenti del decreto legislativo n. 23 (a partire dallo stesso nome adottato), oltre a determinare una semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, che nel 2012 hanno dovuto distinguere, in sede di versamento, la quota destinata allo Stato da quella destinata al comune. Per altro verso, ha comportato, al fine di assicurare la neutralità dell'intervento sotto il profilo dei rapporti finanziari tra Stato e comuni, rilevanti ricadute sul sistema perequativo definito dallo stesso decreto legislativo n. 23, con la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio e l'istituzione di un fondo di solidarietà comunale, che è alimentato con il gettito della stessa IMU spettante ai comuni (a differenza del fondo soppresso, la cui dotazione era costituita da un finanziamento a carico del bilancio dello Stato).

Occorre altresì rilevare come, a ridosso della conclusione della Legislatura (l'intervento è stato adottato con un emendamento approvato nel corso dell'esame parlamentare, in seconda lettura, del disegno di legge di stabilità per il 2013, a conclusione del cui iter parlamentare ha avuto luogo lo scioglimento delle Camere), la volontà di risolvere una questione essenziale rispetto alla natura e alle finalità dell'IMU si è associata alla consapevolezza di poterlo fare soltanto in modo temporaneo e provvisorio. Le disposizioni dettate dalla legge di stabilità, e, in primo luogo, la eliminazione della quota di gettito riservata allo Stato, si riferiscono agli anni 2013 e 2014 e la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio, che aveva esso stesso una natura transitoria, in vista dell'istituzione

del fondo perequativo, non intacca la disciplina dettata in relazione a quest'ultimo. Rimane dunque da assumere una decisione in ordine alla destinazione a regime del gettito dell'IMU, in correlazione con la quale non potrà altresì non essere riconsiderato se e come intervenire sulla struttura del sistema perequativo.

Un terzo ambito per il quale le modifiche introdotte ai decreti legislativi adottati in attuazione della legge n. 42 assumono particolare rilievo può essere individuato nella disciplina dei meccanismi sanzionatori e premiali, dettata dal decreto legislativo n. 149 del 2011. Come in più occasioni rilevato dalla Commissione, tale disciplina, in alcuni dei suoi strumenti più significativi, quali la relazione di fine legislatura o di fine mandato e le verifiche della regolarità della gestione amministrativo-contabile, è rimasta inapplicata per i ritardi nell'adozione degli atti amministrativi previsti dallo stesso decreto legislativo e necessari per dare attuazione alle misure in esso contenute. Nel momento in cui l'esigenza di rafforzare la trasparenza e i controlli sull'attività degli enti territoriali avente ricadute finanziarie si è acuita al punto da indurre all'adozione di un provvedimento di necessità e urgenza (il decreto-legge n. 174 del 2012), esso è diventato lo strumento anche per rivedere in ampia misura le disposizioni del decreto legislativo n. 149, al fine sia di rafforzare l'efficacia del complesso degli strumenti introdotti da tali disposizioni, sia di superare i ritardi e gli ostacoli registrati nella fase attuativa, rendendo le disposizioni stesse immediatamente applicabili.

In termini più generali si può pertanto osservare, riprendendo e sviluppando considerazioni già contenute nella precedente Relazione semestrale, come l'ultima fase della Legislatura sia stata caratterizzata, da un lato, a livello legislativo, dal numero e dalla rilevanza degli interventi adottati in materie riconducibili al federalismo fiscale al di fuori degli strumenti e delle procedure stabilite dalla legge n. 42; dall'altro, a livello amministrativo, da ritardi nell'attuazione degli adempimenti, sia pur complessi e numerosi, previsti dai decreti legislativi e necessari per rendere operativa la disciplina dettata dagli stessi decreti (*si rinvia al riguardo al quadro aggiornato degli adempimenti di cui all'allegato 4*).

In questo contesto l'attività svolta dalla Commissione ha accentuato i caratteri di attività di indirizzo nei confronti del Governo. Questa considerazione può riferirsi, nella sostanza, anche all'attività svolta sia in sede conoscitiva, sia in sede di espressione di pareri. Essa trova piena conferma nel fatto che per la prima volta la Commissione abbia impiegato la facoltà, prevista dalla legge n. 42 e dal proprio regolamento, di formulare osservazioni e fornire al Governo elementi di valutazione utili ai fini della predisposizione degli schemi di decreto legislativo, mediante l'approvazione di un documento con il quale, in una prospettiva di carattere complessivo, sono state individuate e indicate al Governo

le priorità di intervento per completare l'attuazione del federalismo fiscale (*si veda il capitolo 4 della presente Relazione*).

Alcune delle linee di indirizzo fornite dalla Commissione hanno trovato riscontro negli interventi successivamente adottati. A questo proposito, merita essere richiamata, a titolo esemplificativo, proprio la sollecitazione a superare, sulla base del principio di responsabilità fiscale di ogni livello istituzionale nei confronti dei cittadini, l'ambiguità della natura dell'IMU, dovuta alla compresenza di una quota spettante al comune e di una spettante allo Stato. Si può altresì ricordare l'impegno dedicato dalla Commissione a seguire e stimolare le attività relative alla procedura di determinazione dei fabbisogni standard e a valorizzarne i risultati, evitando, tra l'altro, che le modifiche normative concernenti le funzioni di comuni e province si traducevano in ostacoli o ritardi rispetto a tali attività. Altre indicazioni, invece, non hanno avuto seguito, in particolare quelle finalizzate a rendere pienamente operativi gli strumenti di raccordo e coordinamento tra i diversi livelli di governo, a partire dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Al termine della Legislatura non si può non riconoscere che l'adozione di un consistente *corpus* normativo, costituito dal complesso dei decreti legislativi adottati in attuazione delle norme di delega recate dalla legge n. 42, alla cui definizione i pareri espressi dalla Commissione hanno fornito un contributo in molti casi determinante, non si è, tuttavia, tradotta nella compiuta definizione, a livello di disciplina di rango primario, di un sistema di federalismo fiscale, né, ancor meno, in concreto, nella piena operatività di tale sistema. Come emerge dalle questioni sopra richiamate (l'ordinamento e le funzioni delle province; la destinazione a regime del gettito dell'IMU; la natura e i meccanismi del sistema di perequazione tra i comuni e le modalità di utilizzo dei fabbisogni standard; gli strumenti per assicurare un coordinamento permanente e ordinato tra Stato, regioni ed enti locali in materia di finanza pubblica) la XVII Legislatura sarà chiamata a definire o ridefinire alcune questioni essenziali, rimaste in sospeso non soltanto sul piano attuativo, ma anche su quello normativo.

Sotto il profilo del metodo, la XVII Legislatura dovrà altresì considerare l'esigenza di affrontare questi temi in modo organico, mirando a definire un quadro coerente e stabile di organi, procedure, strumenti, in modo che di volta in volta possano essere rideterminati, in relazione agli andamenti dell'economia e agli obiettivi di finanza pubblica, i valori quantitativi, ma l'architettura dei rapporti istituzionali e delle modalità di decisione rimanga consolidata. Ripetuti interventi legislativi, anche a breve distanza di tempo, operati attraverso la decretazione d'urgenza, per quanto dettati da ragioni di emergenza, determinano una situazione di precarietà e incertezza, come si è verificato nel caso del riordino delle province, che dovrebbe sicuramente essere evitata, quando si mette mano a riforme di grande rilevanza istituzionale e/o economica, tendenzialmente destinate a esplicare i loro effetti nel medio-lungo periodo. L'obiettivo di pervenire

alla definizione di un quadro dei rapporti finanziari tra i diversi livelli di governo certo e stabile può essere conseguito in vario modo: utilizzando la facoltà di adottare decreti legislativi; rivedendo la legge delega; ad un piano superiore, anche intervenendo sul dettato della stessa Costituzione.

In ogni caso, al di là delle scelte di merito che saranno assunte, è opportuno salvaguardare l'ambizione, che è stata propria della legge n. 42, di affrontare in modo organico e interconnesso tutti i molteplici aspetti – le risorse, il patrimonio, l'armonizzazione degli strumenti contabili, i controlli, i premi e le sanzioni – rilevanti nell'ambito di un federalismo fiscale compiuto, vale a dire di un assetto dei rapporti finanziari tra i diversi livelli di governo, improntato ai principi dell'autonomia, della trasparenza e responsabilità delle decisioni assunte ad ogni livello, della differenziazione delle competenze, dell'efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse pubbliche. Nel considerare l'esperienza compiuta in questa Legislatura, occorrerà altresì tener conto, sotto il profilo procedurale, che le pur complesse e articolate modalità di definizione della legislazione delegata hanno permesso di coinvolgere tutti i diversi livelli di governo interessati, Stato, regioni, enti locali, e di sviluppare una dialettica assai proficua tra Parlamento e Governo.

PAGINA BIANCA

## **Appendice**

PAGINA BIANCA



**Elenco dei dossier di documentazione predisposti  
dagli Uffici della Camera dei deputati**

<b>Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.</b>	
Legge 5 maggio 2009, n. 42 - Schede di lettura (n. 111/2)	2 marzo 2010
Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale A.C. 4299 - <i>Elementi per l'istruttoria legislativa</i> - (n. 484/0)	2 maggio 2011
Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale - A.C. 4299-A <i>Elementi per l'esame in Assemblea</i> (n. 484/1)	12 maggio 2011
<b>Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio</b>	
Schema di D.Lgs. (Atto n. 196) - Schede di lettura (n. 179)	20 aprile 2010
D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 - Schede di lettura (n. 179/1)	30 giugno 2010
D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 - Lavori preparatori (n. 179/2)	29 giugno 2011
<b>I bilanci delle Regioni riclassificati</b>	
Entrate 2008 - Estratto su dati COPAFF (n. 142, p. I)	9 giugno 2010
Spese 2008 articolate per funzioni - Estratto su dati COPAFF (n. 142, p. II)	9 giugno 2010
<b>I bilanci dei Comuni - 2008</b>	
Estratto su dati COPAFF (n. 146)	15 giugno 2010
Aggregazione delle spese in base alle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, della legge n. 42/2009 - Elaborazione su dati COPAFF (n. 146/1)	23 giugno 2010
<b>Relazione governativa sul finanziamento degli enti territoriali prevista dalla legge delega sul federalismo fiscale (art. 2, co. 6, L. n. 42/2009) - Doc. XXVII, n. 22</b>	
Sintesi del contenuto (n. 154, p. I)	12 luglio 2010
Elaborazione dei dati COPAFF sui bilanci di regioni ed enti locali (n. 154, p. II)	14 luglio 2010
I bilanci delle regioni e degli enti locali - Georeferenziazione di alcuni indicatori sintetici su dati COPAFF (n. 154, p. II - Appendice)	14 luglio 2010
<b>Ordinamento transitorio di Roma capitale</b>	
Schema di D.Lgs. (Atto n. 241) - Schede di lettura (n. 215)	13 settembre 2010

D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156 - Schede di lettura (n. 215/1)	7 ottobre 2010
D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156 - Lavori preparatori (n. 215/2)	7 luglio 2011
<b>Determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province</b>	
Schema di D.Lgs. (Atto n. 240) – Schede di lettura (n. 216)	14 settembre 2010
D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 – Schede di lettura (n. 216/1)	13 gennaio 2011
D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 – Lavori preparatori (n. 216/2)	19 luglio 2011
<b>Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale</b>	
Schema di D.Lgs. n. 292 – Schede di lettura (n. 260)	22 novembre 2010
Imposte su immobili suddivisi per comuni e aggregati per regione – Elaborazione su dati COPAFF (Doc. Ric. N. 176)	29 novembre 2010
Trasferimenti soppressi e nuove entrate nell'assetto transitorio del federalismo fiscale (Doc. Ric. n. 181)	15 dicembre 2010
Nota illustrativa della proposta di parere formulato dal relatore, on. La Loggia (n. 260/1)	20 gennaio 2011
Verifica degli oneri della proposta di parere formulato dal relatore, on. La Loggia (n. 261)	25 gennaio 2011
Il gettito IRPEF 2009 suddiviso per comuni aggregati per regione : Elaborazioni su dati COPAFF (Doc. Ric. n. 191)	31 gennaio 2011
Il nuovo assetto delle entrate comunali e del Fondo Sperimentale di Riequilibrio nell'assetto transitorio del federalismo municipale -Testo del 27 gennaio 2011 (Doc. Ric. n. 192)	1° febbraio 2011
Nota di verifica del Servizio Bilancio dello Stato (n. 264)	1° febbraio 2011
Testo a fronte (5 colonne) tra lo schema iniziale (Atto n. 292), i testi delle proposte di parere formulate dal relatore La Loggia, il testo posto in votazione nella seduta del 3 febbraio 2011 e il testo presentato alle Camere il 15 febbraio 2011 (Atto n. 292-bis) (n. 260/2)	28 febbraio 2011
Testo a fronte (3 colonne) tra lo schema di decreto legislativo (Atto n. 292), il testo della proposta di parere posta in votazione il 3 febbraio 2011 presso la Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e il testo presentato alle Camere il 15 febbraio 2011 (Atto n. 292-bis) (n. 260/3)	28 febbraio 2011
Atto 292-bis - Opuscolo per l'Assemblea (n. 260/4)	28 febbraio 2011
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 - Schede di lettura (n. 260/5)	8 aprile 2011
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 – Lavori preparatori (n. 260/6)	29 luglio 2011
La variazione delle risorse degli Enti Locali 2010-2011 - D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 - (artt. 2, 11, 12, 21 e 26, L. 42/2009) - Dinamica delle spettanze e impatto del federalismo fiscale (Doc. Ric. n. 260)	26 luglio 2011
<b>Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario</b>	
Schema di D.Lgs. (Atto n. 317) - Schede di lettura (n. 291)	21 febbraio 2011

Trasferimenti fiscalizzati e nuove entrate nell'assetto transitorio del federalismo regionale ( <i>Doc. Ric. n. 206</i> )	10 marzo 2011
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 - Schede di lettura ( <i>n. 291/1</i> )	30 maggio 2011
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 - Lavori preparatori ( <i>n. 291/2</i> )	13 ottobre 2011
<b>Risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali</b>	
Schema di D.Lgs. (Atto n. 328) - Schede di lettura ( <i>n. 302</i> )	29 marzo 2011
D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88 - Schede di lettura ( <i>n. 302/1</i> )	15 settembre 2011
D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88 - Lavori preparatori ( <i>n. 302/2</i> )	2 novembre 2011
<b>Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi</b>	
Schema di D.Lgs. (Atto n. 339) - Schede di lettura ( <i>n. 306</i> )	13 maggio 2011
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Schede di lettura ( <i>n. 306/1</i> )	2 novembre 2011
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Lavori preparatori ( <i>n. 306/2</i> )	2 novembre 2011
<b>Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni</b>	
Schema di D.Lgs. (Atto n. 365) - Schede di lettura ( <i>n. 312</i> )	14 giugno 2011
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 - Schede di lettura ( <i>n. 312/1</i> )	8 novembre 2011
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 - Lavori preparatori ( <i>n. 312/2</i> )	26 gennaio 2012
<b>Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi</b>	
Schema di D.P.C.M. (Atto n. 427) - Schede di lettura ( <i>n. 373</i> )	5 dicembre 2011
<b>Ulteriori disposizioni sull'ordinamento transitorio di Roma capitale</b>	
Schema di D.Lgs. (Atto n. 425) - Schede di lettura ( <i>n. 381</i> )	27 gennaio 2012
D.Lgs. 18 aprile 2012 - Schede di lettura ( <i>n. 381/1</i> )	7 giugno 2012
D.Lgs. 18 aprile 2012 - Lavori preparatori ( <i>n. 381/2</i> )	7 giugno 2012
<b>Adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico - servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province</b>	
Schema di D.Lgs. n. 508 - Verifica delle quantificazioni ( <i>n. 465</i> )	31 ottobre 2012

<b>Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale</b>	
Schema di D.Lgs. n. 513 - Schede di lettura ( <i>n. 470</i> )	28 novembre 2012
<b>Documentazione in aggiornamento periodico</b>	
Prospetto degli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale ( <i>Doc. Ric. n. 218</i> )	11 aprile 2011
Il federalismo fiscale. La legge delega n. 42 del 2009 e i decreti legislativi di attuazione ( <i>Doc. Ric. n. 276</i> )	<i>Aggiornato al</i> 1° ottobre 2012
<b>Le manovre del governo Monti</b>	
Le modifiche alla disciplina sul federalismo fiscale recate dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ( <i>Doc. Ric. n. 304</i> )	12 dicembre 2011
Rapporti finanziari tra lo Stato ed i Comuni a seguito delle modifiche recate dal D.L. 201/2011 ( <i>Doc. Ric. n. 310</i> )	11 gennaio 2012
Le modifiche alla disciplina sul federalismo fiscale recate dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ( <i>Doc. Ric. n. 304/1</i> )	12 gennaio 2012
Le modifiche alla normativa sul federalismo fiscale e le ulteriori disposizioni sulle autonomie territoriali recate dai decreti-legge n. 52, n. 83 e n. 95 del 2012 ( <i>Doc. Ric. n. 385</i> )	8 ottobre 2012

## **Allegati**

PAGINA BIANCA

**ALLEGATO 1**

PAGINA BIANCA



**RAFFRONTO TRA GLI SCHEMI DI DECRETO LEGISLATIVO E I DECRETI  
LEGISLATIVI APPROVATI IN VIA DEFINITIVA**

**Decreto legislativo 28 aprile 2012, n. 61 “Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale”**

*Le parti del testo riportate in carattere grassetto nella prima colonna risultano soppresse nella versione finale.*

Atto n. 425	D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61
Capo I Disposizioni generali  Art. 1 (Oggetto)	Capo I Disposizioni generali  Art. 1 (Oggetto)
<p>1. Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi dell’articolo 24, commi 3 e 5, <b>lettera a)</b>, della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata legge delega, il conferimento di funzioni <b>e compiti</b> amministrativi a Roma capitale.</p> <p>2. Il conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative nell’ambito delle materie di competenza legislativa della Regione, è effettuato con legge regionale, sentiti la provincia di Roma e il comune di Roma, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>1. <b>In sede di prima applicazione, fino all’istituzione della città metropolitana di Roma capitale</b>, il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi dell’articolo 24, commi 3 e 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata “legge delega”, il conferimento di funzioni <b>amministrative</b> a Roma capitale. <b>A decorrere dall’istituzione della città metropolitana di Roma capitale, in attuazione dell’articolo 24, comma 9, della legge delega, le disposizioni di cui al presente decreto si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale e possono essere integrate con riferimento alle funzioni di governo di area vasta.</b></p> <p>2. <b>Ferme restando le funzioni amministrative già attribuite dall’articolo 24, comma 3, della legge delega, nonché quanto previsto dall’articolo 2, comma 7, della medesima legge, con legge regionale, sentiti la Provincia di Roma e Roma capitale, possono essere conferite a quest’ultima ulteriori funzioni amministrative nell’ambito delle materie di competenza legislativa della Regione.</b></p> <p align="center"><b>Art. 2</b> <i>(Determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica)</i></p> <p>1. In attuazione dell’articolo 24, comma 5,</p>

Atto n. 425	D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61
	<p>lettera <i>b</i>), della legge delega, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è determinato il maggior onere derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenuto conto anche dei benefici economici che derivano da tale ruolo e degli effetti che si determinano sul gettito delle entrate tributarie statali e locali. Lo schema del decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.</p> <p>2. L'onere di cui al comma 1 è quantificato su proposta elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, che si avvale della collaborazione dell'ISTAT e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL, e adottata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b> <i>(Programmazione pluriennale degli interventi nel territorio di Roma capitale)</i></p> <p>1. Ai fini dell'individuazione ed attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale, finalizzati anche ai trasporti, connessi al ruolo di capitale della Repubblica, ivi inclusi quelli inerenti all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 3, della legge delega, Roma capitale adotta, per l'utilizzazione delle risorse finanziarie ad essa spettanti in conformità ai documenti di finanza pubblica, il metodo della programmazione pluriennale.</p> <p>2. Allo scopo di dare organica attuazione agli interventi individuati ai sensi del comma 1, la cui realizzazione è perseguita mediante una più stretta cooperazione tra i diversi</p>

Atto n. 425	D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61
	<p>livelli istituzionali di governo, Roma capitale stipula una apposita intesa istituzionale di programma con la Regione Lazio e con le amministrazioni centrali competenti, che costituisce il quadro di riferimento per la sottoscrizione degli strumenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in quanto applicabile, all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.</p> <p>3. L'intesa istituzionale di programma di cui al comma 2 è approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli interventi previsti dall'intesa istituzionale di programma possono essere inseriti nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, con le modalità previste dai commi 1 e 1-<i>bis</i> del medesimo articolo 1.</p> <p>4. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «e le regioni o province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «, nonché l'ente Roma capitale ove interessato,»;</p> <p>b) al comma 2, lettera b), dopo le parole «i comuni interessati,», sono inserite le seguenti: «nonché con Roma capitale se competente,»;</p> <p>c) al comma 2, lettera c), primo periodo, dopo le parole «e delle province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «nonché dal Sindaco di Roma capitale ove interessato,»;</p> <p>d) al comma 2, lettera c), secondo periodo, dopo le parole «o province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «nonché dal Sindaco di Roma capitale ove interessato,».</p> <p>5. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, le amministrazioni centrali concorrono al finanziamento degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle allo scopo autorizzate ai sensi dell'articolo 10 della</p>

Atto n. 425	D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61
<p style="text-align: center;">Art. 2 (Raccordi istituzionali)</p> <p>1. Per assicurare il raccordo istituzionale tra Roma capitale, lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma sulle funzioni conferite in attuazione dell'articolo 24, comma 3, della legge delega, è istituita un'apposita sessione nell'ambito della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, composta dal Sindaco di Roma capitale, dal Presidente della Regione Lazio e dal Ministro competente per materia e, <b>per le materie di competenza della Provincia di Roma, dal Presidente della medesima.</b></p> <p>2. In tutti i casi in cui la Conferenza Unificata svolge le funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relative a materie e compiti di interesse di Roma capitale, alle sedute della stessa partecipa, quale componente, il Sindaco di Roma capitale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 (segue)</p> <p>3. Al fine di assicurare il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici, <b>di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge delega</b>, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, con funzioni di coordinamento delle attività di valorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali di Roma</p>	<p><b>legge 15 dicembre 1990, n. 396, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 26 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1° aprile 2011, in materia di perequazione infrastrutturale.</b></p> <p><b>6. Sono abrogati gli articoli da 1 a 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni.</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 4 (Raccordi istituzionali)</p> <p>1. Per assicurare il raccordo istituzionale tra Roma capitale, lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma sulle funzioni conferite in attuazione dell'articolo 24, comma 3, della legge delega, è istituita un'apposita sessione nell'ambito della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, composta dal Sindaco di Roma capitale, dal Presidente della Regione Lazio, <b>dal Presidente della Provincia di Roma</b> e dal Ministro competente per materia.</p> <p>2. In tutti i casi in cui la Conferenza Unificata svolge le funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relative a materie e compiti di interesse di Roma capitale, alle sedute della stessa partecipa, quale componente, il Sindaco di Roma capitale.</p> <p style="text-align: center;"><b>Capo II</b> <b>Beni storici, artistici, paesaggistici, ambientali e fluviali</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 5</b> <b>(Conferenza delle Soprintendenze)</b></p> <p>1. Al fine di assicurare il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, con funzioni di coordinamento delle attività di valorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali di Roma capitale e degli organi <b>centrali</b> e periferici del</p>

Atto n. 425	D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61
<p>capitale e degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali aventi competenze sul patrimonio presente in Roma, <b>anche ai fini del rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi nell'ambito di procedimenti amministrativi concernenti beni culturali presenti nel territorio di Roma capitale.</b></p> <p>La Conferenza <b>si pronuncia in merito</b> agli interventi di valorizzazione <b>ad iniziativa di Roma capitale, nonché, in ogni caso, sugli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni culturali statali caratterizzanti l'immagine di Roma capitale</b>, individuati mediante apposito accordo ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, successive modificazioni, di seguito denominato "codice dei beni culturali e del paesaggio".</p> <p>4. Componenti della Conferenza delle Soprintendenze sono la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, la Sovrintendenza capitolina e le Soprintendenze statali aventi competenza sul territorio di Roma capitale. La partecipazione alla Conferenza è gratuita e non sono corrisposti indennità o rimborsi spese.</p> <p>5. La Conferenza delle Soprintendenze, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio:</p> <p>a) definisce strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione nonché elabora piani strategici e programmi di sviluppo culturale, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;</p> <p>b) esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali rimessi alle rispettive competenze;</p> <p>c) promuove la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica</p>	<p>Ministero per i beni e le attività culturali aventi competenze sul patrimonio <b>storico e artistico</b> presente in Roma.</p> <p>2. La Conferenza <b>decide il piano degli</b> interventi di valorizzazione <b>di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni storici e artistici caratterizzanti l'immagine</b> di Roma capitale. <b>L'individuazione dei beni e delle tipologie di interventi da sottoporre alla Conferenza avviene mediante uno o più accordi da stipulare</b> ai sensi dell'articolo 112, <b>comma 4</b>, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dei beni culturali e del paesaggio». <b>La Conferenza si pronuncia in merito al rilascio dei titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi eventualmente necessari per la realizzazione degli specifici interventi di valorizzazione ad essa sottoposti ai sensi del presente comma.</b></p> <p>3. Componenti della Conferenza delle Soprintendenze sono <b>la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale</b>, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, la Sovrintendenza capitolina, <b>la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma</b> e le <b>altre</b> Soprintendenze statali aventi competenza <b>sui beni storici e artistici</b> nel territorio di Roma capitale. La partecipazione alla Conferenza è gratuita e non sono corrisposti indennità o rimborsi spese.</p> <p>4. La Conferenza delle Soprintendenze, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio:</p> <p>a) definisce strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonché elabora piani strategici e programmi di sviluppo culturale, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;</p> <p>b) esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali rimessi alle rispettive competenze;</p> <p>c) promuove la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica,</p>

Atto n. 425	D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61
<p>nonché forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione degli stessi.</p> <p><b>6. La Conferenza è indetta dal Ministero per i beni le attività culturali, tramite il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, o dal Sovrintendente dei beni culturali di Roma capitale.</b> Il funzionamento e gli effetti della Conferenza sono disciplinati in base agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Roma capitale ed il Ministero per i beni e le attività culturali stipulano accordi per definire modalità acceleratorie e di semplificazione dei lavori della Conferenza.</p> <p>7. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>nonché forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione degli stessi;</p> <p><b>d) adotta i piani di gestione dei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO presenti nel territorio di Roma capitale.</b></p> <p>5. Il funzionamento e gli effetti della Conferenza sono disciplinati in base agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Roma capitale e il Ministero per i beni e le attività culturali stipulano accordi per definire ulteriori modalità acceleratorie e di semplificazione dei lavori della Conferenza.</p> <p><b>6. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico nel territorio di Roma capitale, la Sovrintendenza capitolina partecipa all'accordo previsto dall'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.</b></p> <p>7. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3 <i>(Valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali)</i></p> <p>1. Sono conferite a Roma capitale per l'esercizio, attraverso le forme di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 2, comma 3, le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla valorizzazione dei beni culturali, ambientali e fluviali specificate dal presente decreto legislativo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 <i>(Concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici)</i></p> <p><b>1. In materia di beni storici e artistici sono conferite a Roma capitale, previa definizione dell'accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge delega e secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite dalla Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 5, le funzioni amministrative concernenti il concorso alla valorizzazione dei beni presenti nel territorio di Roma capitale appartenenti allo Stato, con le modalità e nei limiti stabiliti dal presente decreto.</b></p>

Atto n. 425	D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61
<p>2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 (Funzioni e compiti in materia di beni culturali)</p> <p>1. Per <b>beni culturali</b>, agli effetti del presente decreto, si intendono le cose immobili e mobili, di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio.</p> <p>2. In materia di beni culturali sono conferiti a Roma capitale, previa definizione dell'accordo di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge delega e secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite nella Conferenza dei Soprintendenti di cui all'articolo 2, le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:</p> <p>a) il concorso nella valorizzazione dei beni culturali presenti in Roma capitale appartenenti allo Stato, mediante la partecipazione alla Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 2, comma 3, nel perseguimento delle finalità di coordinamento, armonizzazione e integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici di cui all'articolo 7, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;</p> <p>b) il concorso, in caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico, con i competenti uffici ministeriali,</p>	<p><b>2. L'attività di valorizzazione è svolta in conformità alla normativa di tutela e nel rispetto dei principi stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio.</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 6 (segue)</p> <p><b>3. Per beni storici e artistici</b>, agli effetti del presente decreto, si intendono le cose immobili e mobili <b>di interesse storico e artistico</b> di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio.</p> <p><b>4. Resta ferma la facoltà del Ministero per i beni e le attività culturali e di Roma capitale di stipulare uno o più accordi di valorizzazione, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Vedi art. 6, co. 1</i></p>

Atto n. 425	D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61
<p>nella procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, mediante la stipula degli accordi di cui all'articolo 96, comma 7, del medesimo decreto legislativo, ai quali Roma partecipa anche nel caso in cui non rivesta il ruolo di amministrazione appaltante;</p> <p>c) il concorso, attraverso la Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 2, nel procedimento di rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi limitatamente agli interventi di valorizzazione specificamente concordati;</p> <p>d) la definizione di modalità procedurali condivise tra Stato, Regione Lazio e Roma capitale per l'applicazione di misure sanzionatorie e di repressione degli abusi edilizi concernenti beni vincolati, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.</p> <p>3. Roma capitale, limitatamente al patrimonio culturale presente nel proprio territorio, concorre con il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Lazio ed altri enti preposti:</p> <p>a) alla catalogazione dei beni culturali e al coordinamento delle relative attività, ai sensi dell'articolo 17 del codice dei beni culturali e del paesaggio;</p> <p>b) alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione, ai sensi dell'articolo 17 del codice dei beni culturali e del paesaggio;</p> <p>c) alla definizione, anche con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, di linee di indirizzo, di norme tecniche, dei criteri e dei modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del codice dei beni culturali e del paesaggio;</p> <p>d) alla stipulazione di intese per coordinare l'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura, ai sensi dell'articolo 103 del codice dei beni culturali e del paesaggio;</p> <p>e) alla stipulazione di accordi, anche con gli altri enti interessati, per la definizione di obiettivi, tempi e modalità di attuazione delle attività di valorizzazione dei beni del patrimonio culturale</p>	<p><b>Soppresso</b></p>



Atto n. 425	D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61
<p>di appartenenza pubblica, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio;</p> <p>f) alla realizzazione e promozione, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, di ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 118 del codice dei beni culturali e del paesaggio.</p> <p>4. Restano esclusi dalle funzioni conferite a Roma capitale dal presente articolo i compiti e le attività connessi con la tutela e la valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC), istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 222.</p> <p style="text-align: center;">Art. 5 (Teatro dell'Opera di Roma)</p> <p>1. Le funzioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relative al Teatro dell'Opera di Roma, dotato di autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sono conferite a Roma capitale.</p> <p>2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sono definite le modalità di determinazione concordata della quota delle risorse a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, da attribuire annualmente al Teatro dell'Opera di Roma.</p> <p>3. Lo Statuto della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma è adeguato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto in modo da assicurare la separazione tra le funzioni di vigilanza e le funzioni di gestione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7 (Funzioni <b>e compiti</b> in materia di beni ambientali)</p> <p>1. Fermo restando il potere statale d'indirizzo e coordinamento, sono conferite a Roma capitale le funzioni <b>e i compiti</b> amministrativi riguardanti l'individuazione, sulla base di criteri di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 (segue)</p> <p>5. Restano esclusi dalle funzioni conferite a Roma capitale dal presente articolo i compiti e le attività connessi con la tutela e la valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC), istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 222.</p> <p style="text-align: center;"><b>Soppresso</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 7 (Funzioni in materia di beni <b>ambientali e fluviali</b>)</p> <p>1. Fermo restando il potere statale d'indirizzo e coordinamento, sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative riguardanti l'individuazione, sulla base di criteri di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle riserve statali</p>

Atto n. 425	D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61
<p>riserve statali non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a Roma capitale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 6 (Funzioni <b>e compiti</b> in materia di beni paesaggistici)</p> <p>1. Roma capitale, <b>limitatamente ai beni ambientali e paesaggistici ricadenti nel proprio territorio</b>, concorre, con il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Lazio, e gli altri enti preposti, alla:</p> <p>a) definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, tenuto conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione e presso Roma capitale con le medesime finalità, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;</p> <p>b) definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;</p> <p>c) attività di formazione e di educazione al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio;</p> <p>d) attività di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio.</p> <p style="text-align: center;">CAPO III (Sviluppo economico e sociale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico)</p> <p style="text-align: center;">Art. 8 (Funzioni <b>e compiti</b> in materia di fiere)</p> <p>1. Sono conferite a Roma capitale le funzioni <b>e i compiti</b> amministrativi di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 112 del 1998, concernenti il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, promosse sul territorio di Roma capitale.</p>	<p>non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a Roma capitale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7(segue)</p> <p>2. Roma capitale concorre, con il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Lazio, e gli altri enti preposti:</p> <p>a) alla definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale, tenuto conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione e presso Roma capitale con le medesime finalità, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;</p> <p>b) alla definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio <b>di Roma capitale</b> e di gestione dei relativi interventi, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;</p> <p>c) alle attività di formazione e di educazione al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio <b>di Roma capitale</b>;</p> <p>d) alle attività di vigilanza sui beni paesaggistici <b>del territorio di Roma capitale</b> tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio.</p> <p style="text-align: center;">CAPO III (Sviluppo economico e sociale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico)</p> <p style="text-align: center;">Art. 8 (Funzioni in materia di fiere)</p> <p>1. Sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, promosse sul territorio di Roma capitale.</p>

Atto n. 425	D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61
<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>(Funzioni e compiti in materia di turismo)</i></p> <p>1. Sono conferiti a Roma capitale le funzioni e i compiti amministrativi di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardanti l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione all'estero di Roma capitale nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>2. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: «della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «del Sindaco di Roma capitale,».</p> <p>3. All'articolo 56 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: «3-bis. Il documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale contiene, altresì, una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma capitale. Le connesse linee guida sono attuate dal Sindaco di Roma capitale d'intesa con il Ministro per il turismo e lo sport e le competenti amministrazioni dello Stato e delle Regioni, sentite le associazioni di cui al comma 2.»</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>(Funzioni in materia di turismo)</i></p> <p><b>1. Per la promozione turistica all'estero Roma capitale opera in coordinamento con lo Stato e la Regione avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ove istituiti, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</b></p> <p>2. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: «della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «del Sindaco di Roma capitale,».</p> <p>3. All'articolo 56 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: «3-bis. Il documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale contiene, altresì, una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma capitale. Le connesse linee guida sono attuate dal Sindaco di Roma capitale d'intesa con il Ministro per il turismo e lo sport e le competenti amministrazioni dello Stato e delle Regioni, sentite le associazioni di cui al comma 2.».</p>
<p style="text-align: center;">CAPO IV <i>Protezione civile</i></p>	<p style="text-align: center;">CAPO IV <i>Protezione civile</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 10 <i>(Funzioni e compiti in materia di protezione civile)</i></p> <p>1. A Roma capitale, nell'ambito del proprio territorio e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono conferiti le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla emanazione di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi. Restano ferme le funzioni attribuite al Prefetto di Roma dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 <i>(Funzioni in materia di protezione civile)</i></p> <p>1. A Roma capitale, nell'ambito del proprio territorio e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono conferite le funzioni amministrative relative alla emanazione di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi. Restano ferme le funzioni attribuite al prefetto di Roma dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.</p>

Atto n. 425	D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61
<p style="text-align: center;">CAPO V <i>Disposizioni in materia di organizzazione</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 11 <i>(Organizzazione e personale)</i></p> <p>1. Roma capitale disciplina, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Con appositi regolamenti provvede a disciplinare l'ordinamento del personale appartenente alla polizia locale e ad organizzare i relativi uffici <b>sulla base delle norme di indirizzo recate dalla legislazione nazionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione.</b></p> <p>2. La potestà regolamentare di cui al comma 1 si esercita nel rispetto <b>dei principi contenuti nel</b> decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché nelle altre disposizioni vigenti in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, <b>tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale.</b></p> <p>3. La Giunta capitolina, nell'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa di Roma capitale, provvede alla definizione <b>del fabbisogno di personale dell'Ente</b> e della relativa dotazione organica in ragione dell'acquisizione e dello sviluppo delle funzioni conferite a Roma capitale nel rispetto della vigente normativa in materia di personale riguardante gli enti locali.</p>	<p style="text-align: center;">CAPO V <i>Disposizioni in materia di organizzazione</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 11 <i>(Organizzazione e personale)</i></p> <p>1. Roma capitale disciplina, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, <b>efficacia ed efficienza,</b> funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Con appositi regolamenti provvede a disciplinare l'ordinamento del personale appartenente alla polizia locale e ad organizzare i relativi uffici <b>nel rispetto della normativa vigente in materia.</b></p> <p>2. La potestà regolamentare di cui al comma 1 si esercita nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché delle altre disposizioni vigenti in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni <b>e degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata integrativa.</b></p> <p>3. La Giunta capitolina, nell'esercizio dell'autonomia normativa, <b>finanziaria</b> e organizzativa di Roma capitale, provvede alla definizione della dotazione organica in ragione dell'acquisizione e dello sviluppo delle funzioni conferite a Roma capitale, nel rispetto della vigente normativa in materia di personale riguardante gli enti locali.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO VI <i>Disposizioni finali</i></p>	<p style="text-align: center;">CAPO VI <i>Disposizioni <b>finanziarie</b> e finali</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 12 <i>(Disposizioni finanziarie)</i></p> <p>1. Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma capitale <b>concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;</b> a tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco <b>trasmette la proposta di accordo. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il concorso di Roma</b></p>

Atto n. 425	D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61
	<p>capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni.</p> <p>2. Nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono computate le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma capitale in attuazione dell'articolo 24 della legge delega e del presente decreto. Non sono altresì computate le spese relative all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, previa individuazione, nella legge di stabilità, della copertura degli eventuali effetti finanziari.</p> <p>3. Le risorse destinate dallo Stato ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione ovvero connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono erogate direttamente a Roma capitale, secondo modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.</p> <p>4. Per l'esclusivo finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di cui all'articolo 3 del presente decreto, Roma capitale può istituire, limitatamente al periodo di ammortamento delle opere, un'ulteriore addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero.</p> <p>5. Le disposizioni in materia di imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applicano a Roma capitale anche per il finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di cui all'articolo 3 del presente decreto e limitatamente al periodo di ammortamento delle opere. Restano ferme le misure di imposta di soggiorno stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>

Atto n. 425	D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61
<p style="text-align: center;">Art. 12 (Disposizioni finali)</p> <p>1. Al trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal presente decreto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, <b>su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati</b>, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri definisce altresì forme e meccanismi procedurali del trasferimento. <b>Le amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto provvedono, conseguentemente, alla contestuale riduzione delle relative risorse finanziarie, delle strutture e delle dotazioni organiche del personale.</b></p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 (Rendicontazione della gestione commissariale)</p> <p>1. All'articolo 14 del decreto-legge 5 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 13-ter è aggiunto il seguente: «13-<i>quater</i>. Il Commissario straordinario invia annualmente una relazione al Parlamento e al Ministero dell'interno contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare.»</p> <p>2. Restano fermi gli adempimenti in materia di rendicontazione dei flussi trimestrali di cassa della gestione commissariale, previsti in attuazione dell'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p> <p style="text-align: center;">Art. 14 (Disposizioni finali)</p> <p>1. Al trasferimento delle risorse umane, <b>strumentali</b> e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal presente decreto si provvede, <b>sentite Roma capitale e le amministrazioni di provenienza interessate, previa verifica degli organici disponibili e dei fabbisogni dell'amministrazione di Roma capitale correlati al conferimento delle funzioni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro interessato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione</b>, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I decreti di cui al precedente periodo definiscono altresì forme e meccanismi procedurali del trasferimento. <b>Al fine di assicurare che non si determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con i medesimi decreti si provvede alla contestuale e corrispondente riduzione delle dotazioni organiche, delle strutture e</b></p>

Atto n. 425	D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61
<p>2. La Regione Lazio disciplina il trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie all'adempimento delle funzioni amministrative conferite con la legge regionale di cui all'articolo 1, comma 2.</p> <p>3. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un tavolo tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale con funzioni di coordinamento per il trasferimento delle funzioni sopra individuate.</p> <p>4. A norma dell'articolo 28, comma 4, della legge delega, dal presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p><b>delle risorse finanziarie delle amministrazioni che, in conformità al presente decreto, conferiscono funzioni a Roma capitale.</b></p> <p>2. La Regione Lazio disciplina il trasferimento delle risorse umane, <b>strumentali</b> e finanziarie necessarie all'adempimento delle funzioni amministrative conferite con la legge regionale di cui all'articolo 1, comma 2.</p> <p>3. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo <b>di raccordo interistituzionale</b> tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale con funzioni di coordinamento per il trasferimento delle funzioni sopra individuate <b>e di monitoraggio, con il concorso delle amministrazioni coinvolte, delle relazioni sindacali previste sulla base della normativa vigente.</b></p> <p>4. A norma dell'articolo 28, comma 4, della legge delega, dal presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p><b>5. L'articolo 4, comma 5, secondo e terzo periodo, e l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, sono abrogati.</b></p>

PAGINA BIANCA



**ALLEGATO 2**

PAGINA BIANCA

**RAFFRONTO TRA IL TESTO INIZIALE DELLA LEGGE N. 42 DEL 2009 E IL  
TESTO VIGENTE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2012**

**Legge 5 maggio 2009, n. 42**

**“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione  
dell'articolo 119 della Costituzione.”**

<i>Legge 5 maggio 2009, n. 42</i>	<i>Testo vigente al 31 dicembre 2012</i>
<p align="center"><b>Capo I</b></p> <p align="center">CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO</p> <p align="center"><b>Art. 1.</b></p> <p align="center"><i>(Ambito di intervento)</i></p> <p>1. La presente legge costituisce attuazione dell' articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all' articolo 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Disciplina altresì i principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.</p> <p>2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli</p>	<p align="center"><b>Capo I</b></p> <p align="center">CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO</p> <p align="center"><b>Art. 1.</b></p> <p align="center"><i>(Ambito di intervento)</i></p> <p>1. La presente legge costituisce attuazione dell' articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all' articolo 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Disciplina altresì i principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.</p> <p>2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli</p>

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
<p>15, 22 e 27.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 2.</b> (Oggetto e finalità)</p> <p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni.</p> <p>2. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:</p> <p>a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;</p> <p>b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;</p> <p>c) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;</p> <p>d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;</p> <p>e) attribuzione di risorse autonome ai</p>	<p>15, 22 e 27.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 2.</b> (Oggetto e finalità)</p> <p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro <b>trenta</b> mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell' articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni <b>nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica.</b></p> <p>2. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:</p> <p>a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;</p> <p>b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;</p> <p>c) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;</p> <p>d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;</p> <p>e) attribuzione di risorse autonome ai</p>

<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all' articolo 118 della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;</p> <p>f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione;</p> <p>g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, città metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita;</p> <p>h) individuazione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da assicurare la redazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato. La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurre tali poste ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine; individuazione dei principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle</p>	<p>comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all' articolo 118 della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;</p> <p>f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione;</p> <p>g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, città metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita;</p> <p><b>h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi;</b></p>

<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati, con previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), a carico dell'ente in caso di mancato rispetto di tale termine;</p> <p>i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro capite secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata;</p> <p>l) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche;</p> <p>m) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:</p> <p>1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;</p> <p>2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;</p> <p>n) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;</p> <p>o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale;</p> <p>p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;</p> <p>q) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:</p> <p>1) istituire tributi regionali e locali;</p>	<p><b>definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine;</b></p> <p>i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro capite secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata;</p> <p>l) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche;</p> <p>m) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:</p> <p>1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;</p> <p>2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;</p> <p>n) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;</p> <p>o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale;</p> <p>p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;</p> <p>q) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:</p> <p>1) istituire tributi regionali e locali;</p>

<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1);</p> <p>r) previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni;</p> <p>s) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;</p> <p>t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all' articolo 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;</p> <p>u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato;</p> <p>v) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;</p> <p>z) premialità dei comportamenti virtuosi ed</p>	<p>2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1);</p> <p>r) previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni;</p> <p>s) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;</p> <p>t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all' articolo 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;</p> <p>u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato;</p> <p>v) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;</p> <p>z) premialità dei comportamenti virtuosi ed</p>

<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche modalità attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all' articolo 18 della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie ai sensi dell' articolo 17, comma 1, lettera e), che sono commisurate all'entità di tali scostamenti e possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, e può esercitare nei casi più gravi il potere sostitutivo di cui all' articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall' articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria;</p> <p>aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica;</p> <p>bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi;</p> <p>cc) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed</p>	<p>efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche modalità attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all' articolo 18 della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie ai sensi dell' articolo 17, comma 1, lettera e), che sono commisurate all'entità di tali scostamenti e possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, e può esercitare nei casi più gravi il potere sostitutivo di cui all' articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall' articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria;</p> <p>aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica;</p> <p>bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi;</p> <p>cc) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed</p>



<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;</p> <p>dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b);</p> <p>ee) riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e città metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all' articolo 119, quinto comma, della Costituzione;</p> <p>ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;</p> <p>gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti;</p> <p>hh) territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità al territorio delle partecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformità a quanto previsto dall' articolo 119 della Costituzione;</p> <p>ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva;</p> <p>ll) certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite;</p> <p>mm) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate.</p>	<p>enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;</p> <p>dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b);</p> <p>ee) riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e città metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all' articolo 119, quinto comma, della Costituzione;</p> <p>ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;</p> <p>gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti;</p> <p>hh) territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità al territorio delle partecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformità a quanto previsto dall' articolo 119 della Costituzione;</p> <p>ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva;</p> <p>ll) certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite;</p> <p>mm) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate.</p>

<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.</p> <p>4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.</p> <p>5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.</p> <p>6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data</p>	<p>3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all' articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, <b>entro novanta giorni</b> dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.</p> <p>4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.</p> <p>5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.</p> <p>6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data</p>

<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>di entrata in vigore della presente legge <b>e reca i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera h)</b>. Un <b>altro</b> decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, contiene la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.</p>	<p>di entrata in vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. <b>Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione è comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le compartecipazioni e la perequazione degli enti territoriali.</b></p>
<p>7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4.</p>	<p>7. <b>Entro tre anni</b> dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 3.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 3.</b></p>
<p style="text-align: center;"><i>(Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale)</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>(Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale)</i></p>
<p>1. E' istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione è nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio di presidenza.</p>	<p>1. E' istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione è nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio di presidenza.</p>
<p>2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla</p>	<p>2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla</p>

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
<p>Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.</p> <p>3. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione e del Comitato di cui al comma 4 sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato di cui al comma 4 sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 4 non spetta alcun compenso.</p> <p>4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso le sedi del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, è composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.</p> <p>5. La Commissione:</p> <p>a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all' articolo 2;</p> <p>b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21. A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all' articolo 4 o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all' articolo 5;</p> <p>c) sulla base dell'attività conoscitiva svolta, formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi di cui all' articolo 2.</p> <p>6. <b>La Commissione può chiedere ai</b></p>	<p>Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.</p> <p>3. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione e del Comitato di cui al comma 4 sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato di cui al comma 4 sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 4 non spetta alcun compenso.</p> <p>4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso le sedi del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, è composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.</p> <p>5. La Commissione:</p> <p>a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all' articolo 2;</p> <p>b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21. A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all' articolo 4 o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all' articolo 5;</p> <p>c) sulla base dell'attività conoscitiva svolta, formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi di cui all' articolo 2.</p> <p>6. Qualora il termine per l'espressione del</p>

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
<p><b>Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Con la proroga del termine per l'espressione del parere si intende prorogato di venti giorni anche il termine finale per l'esercizio della delega.</b> Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.</p> <p>7. La Commissione è sciolta al termine della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 4.</b> <i>(Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale)</i></p> <p>1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di seguito denominata «Commissione», formata da trenta componenti e composta per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione. Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, nonché un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.</p> <p>2. La Commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie, promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per</p>	<p>parere scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di <b>centocinquanta</b> giorni.</p> <p>7. La Commissione è sciolta al termine della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 4.</b> <i>(Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale)</i></p> <p>1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui all' articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di seguito denominata «Commissione», formata da <b>trentadue</b> componenti, <b>due dei quali rappresentanti dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti</b>, composta per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all' articolo 114, secondo comma, della Costituzione. Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, nonché un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.</p> <p>2. La Commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie, promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per</p>

<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi e svolge attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari, economici e tributari.</p> <p>3. La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da convocare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori.</p> <p>4. La Commissione opera nell'ambito della Conferenza unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza di cui all'articolo 5 a decorrere dall'istituzione di quest'ultima. Trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi .</p>	<p>soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi e svolge attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari, economici e tributari.</p> <p>3. La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da convocare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori.</p> <p>4. La Commissione opera nell'ambito della Conferenza unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza di cui all'articolo 5 a decorrere dall'istituzione di quest'ultima. Trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi .</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 5.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica)</i></p> <p>1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2 prevedono l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata «Conferenza», di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi, in particolare per ciò che concerne la procedura del Patto di convergenza di cui all' articolo 18; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 5.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica)</i></p> <p>1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2 prevedono l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata «Conferenza», di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi, in particolare per ciò che concerne la procedura del Patto di convergenza di cui all' articolo 18; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro</p>

<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>funzionamento;</p> <p>b) la Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione;</p> <p>c) la Conferenza verifica l'utilizzo dei fondi per gli interventi di cui all' articolo 16;</p> <p>d) la Conferenza assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni, ivi compresa la congruità di cui all' articolo 10, comma 1, lettera d); assicura altresì la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema;</p> <p>e) la Conferenza verifica la congruità dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite dalle amministrazioni territoriali;</p> <p>f) la Conferenza mette a disposizione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei Consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti;</p> <p>g) la Conferenza si avvale della Commissione di cui all' articolo 4 quale segreteria tecnica per lo svolgimento delle attività istruttorie e di supporto necessarie; a tali fini, è istituita una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio nonché per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio;</p> <p>h) la Conferenza verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonché agli obiettivi di servizio e promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.</p> <p>2. Le determinazioni della Conferenza sono trasmesse alle Camere.</p>	<p>funzionamento;</p> <p>b) la Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione;</p> <p>c) la Conferenza verifica l'utilizzo dei fondi per gli interventi di cui all' articolo 16;</p> <p>d) la Conferenza assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni, ivi compresa la congruità di cui all' articolo 10, comma 1, lettera d); assicura altresì la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema;</p> <p>e) la Conferenza verifica la congruità dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite dalle amministrazioni territoriali;</p> <p>f) la Conferenza mette a disposizione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei Consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti;</p> <p>g) la Conferenza si avvale della Commissione di cui all' articolo 4 quale segreteria tecnica per lo svolgimento delle attività istruttorie e di supporto necessarie; a tali fini, è istituita una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio nonché per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio;</p> <p>h) la Conferenza verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonché agli obiettivi di servizio e promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.</p> <p>2. Le determinazioni della Conferenza sono trasmesse alle Camere.</p>

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
<p style="text-align: center;"><b>Art. 6.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Compiti della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria)</i></p> <p>1. All' articolo 2, primo comma, della legge 27 marzo 1976, n. 60, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il compito di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, vigilando altresì sui sistemi informativi ad essi riferibili».</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 6.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Compiti della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria)</i></p> <p>1. All' articolo 2, primo comma, della legge 27 marzo 1976, n. 60, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il compito di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, vigilando altresì sui sistemi informativi ad essi riferibili».</p>
<p style="text-align: center;"><b>Capo II</b></p> <p style="text-align: center;">RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo II</b></p> <p style="text-align: center;">RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 7.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Principi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali)</i></p> <p>1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2 disciplinano i tributi delle regioni, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) le regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in via prioritaria a quello dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza esclusiva e concorrente nonché le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative;</p> <p>b) per tributi delle regioni si intendono:</p> <p>1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni;</p> <p>2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;</p> <p>3) i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale;</p> <p>c) per i tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria; per i tributi di cui alla lettera b), numero 2), le regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni percentuali delle</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 7.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Principi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali)</i></p> <p>1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2 disciplinano i tributi delle regioni, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) le regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in via prioritaria a quello dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza esclusiva e concorrente nonché le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative;</p> <p>b) per tributi delle regioni si intendono:</p> <p>1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni;</p> <p>2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;</p> <p>3) i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale;</p> <p>c) per i tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria; per i tributi di cui alla lettera b), numero 2), le regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni percentuali delle</p>



<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale;</p> <p>d) le modalità di attribuzione alle regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformità al principio di territorialità di cui all' articolo 119 della Costituzione. A tal fine, le suddette modalità devono tenere conto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi; per i servizi, il luogo di consumo può essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale;</li> <li>2) della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio;</li> <li>3) del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione;</li> <li>4) della residenza del percettore, per i tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche;</li> </ol> <p>e) il gettito dei tributi regionali derivati e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono senza vincolo di destinazione.</p>	<p>aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale;</p> <p>d) le modalità di attribuzione alle regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformità al principio di territorialità di cui all' articolo 119 della Costituzione. A tal fine, le suddette modalità devono tenere conto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi; per i servizi, il luogo di consumo può essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale;</li> <li>2) della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio;</li> <li>3) del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione;</li> <li>4) della residenza del percettore, per i tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche;</li> </ol> <p>e) il gettito dei tributi regionali derivati e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono senza vincolo di destinazione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 8.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Principi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento)</i></p> <p>1. Al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni, nonché al principio di autonomia di entrata e di spesa fissato dall' articolo 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all' articolo 2 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) classificazione delle spese connesse a materie di competenza legislativa di cui all' articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione nonché delle spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative; tali spese sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) spese riconducibili al vincolo dell' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;</li> <li>2) spese non riconducibili al vincolo di cui al numero 1);</li> <li>3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 8.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Principi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento)</i></p> <p>1. Al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni, nonché al principio di autonomia di entrata e di spesa fissato dall' articolo 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all' articolo 2 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) classificazione delle spese connesse a materie di competenza legislativa di cui all' articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione nonché delle spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative; tali spese sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) spese riconducibili al vincolo dell' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;</li> <li>2) spese non riconducibili al vincolo di cui al numero 1);</li> <li>3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i</li> </ol>

<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>cofinanziamenti nazionali di cui all' articolo 16;</p> <p>b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili alla lettera a), numero 1), sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale;</p> <p>c) definizione delle modalità per cui per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione dell'ammontare del finanziamento, si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonché dei costi standard;</p> <p>d) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 1), sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, di tributi propri derivati, di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1), dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della compartecipazione regionale all'IVA nonché con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;</p> <p>e) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b), e con quote del fondo perequativo di cui all' articolo 9;</p> <p>f) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni;</p> <p>g) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutati secondo quanto previsto dalla lettera b), in una sola regione; definizione, altresì, delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è</p>	<p>cofinanziamenti nazionali di cui all' articolo 16;</p> <p>b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili alla lettera a), numero 1), sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale;</p> <p>c) definizione delle modalità per cui per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione dell'ammontare del finanziamento, si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonché dei costi standard;</p> <p>d) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 1), sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, di tributi propri derivati, di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1), dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della compartecipazione regionale all'IVA nonché con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;</p> <p>e) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b), e con quote del fondo perequativo di cui all' articolo 9;</p> <p>f) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni;</p> <p>g) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutati secondo quanto previsto dalla lettera b), in una sola regione; definizione, altresì, delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è</p>

<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all' articolo 9;</p> <p>h) definizione delle modalità per cui l'importo complessivo dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2), fatta eccezione per quelli già destinati al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti a valere sul gettito dell'IRAP, è sostituito dal gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il nuovo valore dell'aliquota deve essere stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l'importo complessivo dei trasferimenti soppressi;</p> <p>i) definizione delle modalità per cui agli oneri delle funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo Stato alle regioni, in attuazione dell' articolo 118 della Costituzione, si provvede con adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge e secondo le modalità di cui all' articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.</p> <p>2. Nelle forme in cui le singole regioni daranno seguito all'intesa Stato-regioni sull'istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili al comma 1, lettera a), numero 1).</p> <p>3. Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono comprese quelle per la sanità, l'assistenza e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti.</p>	<p>insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all' articolo 9;</p> <p>h) definizione delle modalità per cui l'importo complessivo dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2), fatta eccezione per quelli già destinati al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti a valere sul gettito dell'IRAP, è sostituito dal gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il nuovo valore dell'aliquota deve essere stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l'importo complessivo dei trasferimenti soppressi;</p> <p>i) definizione delle modalità per cui agli oneri delle funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo Stato alle regioni, in attuazione dell' articolo 118 della Costituzione, si provvede con adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge e secondo le modalità di cui all' articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.</p> <p>2. Nelle forme in cui le singole regioni daranno seguito all'intesa Stato-regioni sull'istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili al comma 1, lettera a), numero 1).</p> <p>3. Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono comprese quelle per la sanità, l'assistenza e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 9.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Principi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni)</i></p> <p>1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, in relazione alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo statale di carattere verticale a favore delle regioni, in attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, terzo comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) istituzione del fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 9.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Principi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni)</i></p> <p>1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, in relazione alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo statale di carattere verticale a favore delle regioni, in attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, terzo comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) istituzione del fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per</p>

<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>abitante, alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA assegnata per le spese di cui all' articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), nonché da una quota del gettito del tributo regionale di cui all' articolo 8, comma 1, lettera h), per le spese di cui all' articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2); le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione;</p> <p>b) applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico-territoriale;</p> <p>c) definizione delle modalità per cui le risorse del fondo devono finanziare:</p> <p>1) la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all' articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), calcolate con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell' articolo 8 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni;</p> <p>2) le esigenze finanziarie derivanti dalla lettera g) del presente articolo;</p> <p>d) definizione delle modalità per cui la determinazione delle spettanze di ciascuna regione sul fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare e dei vincoli risultanti dalla legislazione intervenuta in attuazione dell' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese al fabbisogno standard;</p> <p>e) è garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito derivante dalla lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, alla regione con riferimento alla quale è stato determinato il livello minimo sufficiente delle aliquote dei tributi ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettere d) e g), tali da</p>	<p>abitante, alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA assegnata per le spese di cui all' articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), nonché da una quota del gettito del tributo regionale di cui all' articolo 8, comma 1, lettera h), per le spese di cui all' articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2); le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione;</p> <p>b) applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico-territoriale;</p> <p>c) definizione delle modalità per cui le risorse del fondo devono finanziare:</p> <p>1) la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all' articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), calcolate con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell' articolo 8 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni;</p> <p>2) le esigenze finanziarie derivanti dalla lettera g) del presente articolo;</p> <p>d) definizione delle modalità per cui la determinazione delle spettanze di ciascuna regione sul fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare e dei vincoli risultanti dalla legislazione intervenuta in attuazione dell' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese al fabbisogno standard;</p> <p>e) è garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito derivante dalla lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, alla regione con riferimento alla quale è stato determinato il livello minimo sufficiente delle aliquote dei tributi ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettere d) e g), tali da</p>

<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>assicurare l'integrale finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni; nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato è acquisito al bilancio dello Stato;</p> <p>f) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo per le spese di parte corrente per il trasporto pubblico locale sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante e, per le spese in conto capitale, tenendo conto del fabbisogno standard di cui è assicurata l'integrale copertura;</p> <p>g) definizione delle modalità in base alle quali per le spese di cui all' articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), le quote del fondo perequativo sono assegnate in base ai seguenti criteri:</p> <p>1) le regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all' articolo 8, comma 1, lettera h), supera il gettito medio nazionale per abitante, non ricevono risorse dal fondo;</p> <p>2) le regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all' articolo 8, comma 1, lettera h), è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da una quota del gettito prodotto nelle altre regioni, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per il medesimo tributo rispetto al gettito medio nazionale per abitante;</p> <p>3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all' articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa;</p> <p>h) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo risultanti dalla applicazione della lettera d) sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione.</p>	<p>assicurare l'integrale finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni; nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato è acquisito al bilancio dello Stato;</p> <p>f) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo per le spese di parte corrente per il trasporto pubblico locale sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante e, per le spese in conto capitale, tenendo conto del fabbisogno standard di cui è assicurata l'integrale copertura;</p> <p>g) definizione delle modalità in base alle quali per le spese di cui all' articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), le quote del fondo perequativo sono assegnate in base ai seguenti criteri:</p> <p>1) le regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all' articolo 8, comma 1, lettera h), supera il gettito medio nazionale per abitante, non ricevono risorse dal fondo;</p> <p>2) le regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all' articolo 8, comma 1, lettera h), è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da una quota del gettito prodotto nelle altre regioni, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per il medesimo tributo rispetto al gettito medio nazionale per abitante;</p> <p>3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all' articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa;</p> <p>h) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo risultanti dalla applicazione della lettera d) sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione.</p>

<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 10.</b> <i>(Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni)</i></p> <p>1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riferimento al finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni, nelle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell' articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato;</p> <p>b) riduzione delle aliquote dei tributi erariali e corrispondente aumento:</p> <p>1) per le spese di cui all' articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), dei tributi di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2);</p> <p>2) per le spese di cui all' articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), del tributo regionale di cui all' articolo 8, comma 1, lettera h), fatto salvo quanto previsto dall' articolo 27, comma 4;</p> <p>c) aumento dell' aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell' IVA destinata ad alimentare il fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante ovvero della compartecipazione all' imposta sul reddito delle persone fisiche;</p> <p>d) definizione delle modalità secondo le quali si effettua la verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard di cui all' articolo 8, comma 1, lettera g), sia in termini di gettito sia in termini di correlazione con le funzioni svolte.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 10.</b> <i>(Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni)</i></p> <p>1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riferimento al finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni, nelle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell' articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato;</p> <p>b) riduzione delle aliquote dei tributi erariali e corrispondente aumento:</p> <p>1) per le spese di cui all' articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), dei tributi di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2);</p> <p>2) per le spese di cui all' articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), del tributo regionale di cui all' articolo 8, comma 1, lettera h), fatto salvo quanto previsto dall' articolo 27, comma 4;</p> <p>c) aumento dell' aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell' IVA destinata ad alimentare il fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante ovvero della compartecipazione all' imposta sul reddito delle persone fisiche;</p> <p>d) definizione delle modalità secondo le quali si effettua la verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard di cui all' articolo 8, comma 1, lettera g), sia in termini di gettito sia in termini di correlazione con le funzioni svolte.</p>
<p>Capo III FINANZA DEGLI ENTI LOCALI</p>	<p>Capo III FINANZA DEGLI ENTI LOCALI</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 11.</b> <i>(Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane)</i></p> <p>1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 11.</b> <i>(Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane)</i></p> <p>1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p>

<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>a) classificazione delle spese relative alle funzioni di comuni, province e città metropolitane, in:</p> <p>1) spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale;</p> <p>2) spese relative alle altre funzioni;</p> <p>3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all' articolo 16;</p> <p>b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard ed è assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi, la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo;</p> <p>c) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi e con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante;</p> <p>d) definizione delle modalità per tenere conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell' articolo 118 della Costituzione e secondo le modalità di cui all' articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di assicurare, per il complesso degli enti, l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento ed al trasferimento;</p> <p>e) soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi dell' articolo 13 e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali;</p> <p>f) il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali è senza vincolo di destinazione;</p>	<p>a) classificazione delle spese relative alle funzioni di comuni, province e città metropolitane, in:</p> <p>1) spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale;</p> <p>2) spese relative alle altre funzioni;</p> <p>3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all' articolo 16;</p> <p>b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard ed è assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi, la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo;</p> <p>c) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi e con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante;</p> <p>d) definizione delle modalità per tenere conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell' articolo 118 della Costituzione e secondo le modalità di cui all' articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di assicurare, per il complesso degli enti, l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento ed al trasferimento;</p> <p>e) soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi dell' articolo 13 e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali;</p> <p>f) il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali è senza vincolo di destinazione;</p>

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
<p>g) valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, ove, associandosi, raggiungano una popolazione complessiva non inferiore a una soglia determinata con i decreti legislativi di cui all' articolo 2, dei territori montani e delle isole minori.</p>	<p>g) valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, ove, associandosi, raggiungano una popolazione complessiva non inferiore a una soglia determinata con i decreti legislativi di cui all' articolo 2, dei territori montani e delle isole minori.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 12.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 12.</b></p>
<p style="text-align: center;"><i>(Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali)</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>(Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali)</i></p>
<p>1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riferimento al coordinamento ed all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p>	<p>1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riferimento al coordinamento ed all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p>
<p>a) la legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi già erariali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale;</p>	<p>a) la legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi già erariali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale;</p>
<p>b) definizione delle modalità secondo cui le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate da una o più delle seguenti fonti: dal gettito derivante da una compartecipazione all'IVA, dal gettito derivante da una compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione patrimoniale sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;</p>	<p>b) definizione delle modalità secondo cui le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate da una o più delle seguenti fonti: dal gettito derivante da una compartecipazione all'IVA, dal gettito derivante da una compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione patrimoniale sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;</p>
<p>c) definizione delle modalità secondo cui le spese delle province relative alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate dal gettito derivante da tributi il cui</p>	<p>c) definizione delle modalità secondo cui le spese delle province relative alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate dal gettito derivante da tributi il cui</p>



<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale;</p> <p>d) disciplina di uno o più tributi propri comunali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi sociali ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana;</p> <p>e) disciplina di uno o più tributi propri provinciali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi istituzionali;</p> <p>f) previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali;</p> <p>g) previsione che le regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possano istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e delle città metropolitane nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali;</p> <p>h) previsione che gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni;</p> <p>i) previsione che gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongano di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini;</p> <p>l) previsione che la legge statale, nell'ambito della premialità ai comuni e alle province virtuosi, in sede di individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali per ciò che concerne la spesa in conto capitale limitatamente agli importi resi disponibili dalla regione di appartenenza dell'ente locale o da altri enti locali della medesima regione.</p>	<p>presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale;</p> <p>d) disciplina di uno o più tributi propri comunali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi sociali ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana;</p> <p>e) disciplina di uno o più tributi propri provinciali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi istituzionali;</p> <p>f) previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali;</p> <p>g) previsione che le regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possano istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e delle città metropolitane nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali;</p> <p>h) previsione che gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni;</p> <p>i) previsione che gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongano di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini;</p> <p>l) previsione che la legge statale, nell'ambito della premialità ai comuni e alle province virtuosi, in sede di individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali per ciò che concerne la spesa in conto capitale limitatamente agli importi resi disponibili dalla regione di appartenenza dell'ente locale o da altri enti locali della medesima regione.</p>

<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 13.</b> <i>(Principi e criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali)</i></p> <p>1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riferimento all'entità e al riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle città metropolitane, alimentati da un fondo perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalità generale con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte; la dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, in misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell' articolo 12, con esclusione dei tributi di cui al comma 1, lettere d) ed e), del medesimo articolo e dei contributi di cui all'articolo 16, tenendo conto dei principi previsti dall' articolo 2, comma 2, lettera m), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;</p> <p>b) definizione delle modalità con cui viene periodicamente aggiornata l'entità dei fondi di cui alla lettera a) e sono ridefinite le relative fonti di finanziamento;</p> <p>c) la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), avviene in base a:</p> <p>1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale;</p> <p>2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 13.</b> <i>(Principi e criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali)</i></p> <p>1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riferimento all'entità e al riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle città metropolitane, alimentati da un fondo perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalità generale con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte; la dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, in misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell' articolo 12, con esclusione dei tributi di cui al comma 1, lettere d) ed e), del medesimo articolo e dei contributi di cui all'articolo 16, tenendo conto dei principi previsti dall' articolo 2, comma 2, lettera m), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;</p> <p>b) definizione delle modalità con cui viene periodicamente aggiornata l'entità dei fondi di cui alla lettera a) e sono ridefinite le relative fonti di finanziamento;</p> <p>c) la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), avviene in base a:</p> <p>1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale;</p> <p>2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti;</p>

<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>d) definizione delle modalità per cui la spesa corrente standardizzata è computata ai fini di cui alla lettera c) sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata;</p> <p>e) definizione delle modalità per cui le entrate considerate ai fini della standardizzazione per la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota standard;</p> <p>f) definizione delle modalità in base alle quali, per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province e le città metropolitane sono diretti a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all' articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e della loro partecipazione a forme associative;</p> <p>g) definizione delle modalità per cui le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata, e previa intesa con gli enti locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai comuni, alle province e alle città metropolitane inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata, sulla base dei criteri di cui alla lettera d), e delle entrate standardizzate, nonché a stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette risorse è effettuato sulla base dei parametri definiti con le modalità di cui alla presente lettera;</p> <p>h) i fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo perequativo per i comuni e per le province e le città metropolitane del territorio sono trasferiti</p>	<p>d) definizione delle modalità per cui la spesa corrente standardizzata è computata ai fini di cui alla lettera c) sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata;</p> <p>e) definizione delle modalità per cui le entrate considerate ai fini della standardizzazione per la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota standard;</p> <p>f) definizione delle modalità in base alle quali, per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province e le città metropolitane sono diretti a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all' articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e della loro partecipazione a forme associative;</p> <p>g) definizione delle modalità per cui le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata, e previa intesa con gli enti locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai comuni, alle province e alle città metropolitane inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata, sulla base dei criteri di cui alla lettera d), e delle entrate standardizzate, nonché a stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette risorse è effettuato sulla base dei parametri definiti con le modalità di cui alla presente lettera;</p> <p>h) i fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo perequativo per i comuni e per le province e le città metropolitane del territorio sono trasferiti</p>

<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>dalla regione agli enti di competenza entro venti giorni dal loro ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro tale termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle quote del fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali secondo le modalità previste dalla lettera g), applicano comunque i criteri di riparto del fondo stabiliti dai decreti legislativi di cui all' articolo 2 della presente legge. La eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli enti locali. Nel caso in cui la regione non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente lettera, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all' articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all' articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.</p>	<p>dalla regione agli enti di competenza entro venti giorni dal loro ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro tale termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle quote del fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali secondo le modalità previste dalla lettera g), applicano comunque i criteri di riparto del fondo stabiliti dai decreti legislativi di cui all' articolo 2 della presente legge. La eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli enti locali. Nel caso in cui la regione non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente lettera, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all' articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all' articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 14.</b> <i>(Attuazione dell' articolo 116, terzo comma, della Costituzione)</i></p> <p>1. Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell' articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all' articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 14.</b> <i>(Attuazione dell' articolo 116, terzo comma, della Costituzione)</i></p> <p>1. Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell' articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all' articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge.</p>
<p style="text-align: center;">Capo IV FINANZIAMENTO DELLE CITTÀ METROPOLITANE</p>	<p style="text-align: center;">Capo IV FINANZIAMENTO DELLE CITTÀ METROPOLITANE</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 15.</b> <i>(Finanziamento delle città metropolitane)</i></p> <p>1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all' articolo 2 e in coerenza con i principi di cui agli articoli 11, 12 e 13, è assicurato il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane mediante l'attribuzione ad esse dell'autonomia impositiva corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti territoriali e il contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono trasferite, anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 15.</b> <i>(Finanziamento delle città metropolitane)</i></p> <p>1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all' articolo 2 e in coerenza con i principi di cui agli articoli 11, 12 e 13, è assicurato il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane mediante l'attribuzione ad esse dell'autonomia impositiva corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti territoriali e il contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono trasferite, anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente</p>

<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>alla complessità delle medesime funzioni. Il medesimo decreto legislativo assegna alle città metropolitane tributi ed entrate propri, anche diversi da quelli assegnati ai comuni, nonché disciplina la facoltà delle città metropolitane di applicare tributi in relazione al finanziamento delle spese riconducibili all'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall' articolo 12, comma 1, lettera d).</p> <p style="text-align: center;"><b>Capo V</b> INTERVENTI SPECIALI</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 16.</b> <i>(Interventi di cui al quinto comma dell' articolo 119 della Costituzione)</i></p> <p>1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riferimento all'attuazione dell' articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) definizione delle modalità in base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell' articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale. I finanziamenti dell'Unione europea non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato;</p> <p>b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;</p> <p>c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale;</p> <p>d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo</p>	<p>alla complessità delle medesime funzioni. Il medesimo decreto legislativo assegna alle città metropolitane tributi ed entrate propri, anche diversi da quelli assegnati ai comuni, nonché disciplina la facoltà delle città metropolitane di applicare tributi in relazione al finanziamento delle spese riconducibili all'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall' articolo 12, comma 1, lettera d).</p> <p style="text-align: center;"><b>Capo V</b> INTERVENTI SPECIALI</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 16.</b> <i>(Interventi di cui al quinto comma dell' articolo 119 della Costituzione)</i></p> <p>1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riferimento all'attuazione dell' articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) definizione delle modalità in base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell' articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale. I finanziamenti dell'Unione europea non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato;</p> <p>b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;</p> <p>c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale;</p> <p>d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo</p>

<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>esercizio dei diritti della persona; l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;</p> <p>e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziato dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria. L'entità delle risorse è determinata dai medesimi provvedimenti.</p>	<p>esercizio dei diritti della persona; l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;</p> <p>e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziato dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria. L'entità delle risorse è determinata dai medesimi provvedimenti.</p> <p><b>1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a tutti gli enti territoriali per i quali ricorrano i requisiti di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.</b></p>
<p><b>Capo VI</b> COORDINAMENTO DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO</p>	<p><b>Capo VI</b> COORDINAMENTO DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO</p>
<p><b>Art. 17.</b></p>	<p><b>Art. 17.</b></p>
<p><i>(Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo)</i></p>	<p><i>(Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo)</i></p>
<p>1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale;</p> <p>b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza sia di cassa, per il concorso all'osservanza del patto di stabilità e crescita per ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione dei parametri fondamentali sulla base dei quali è valutata la virtuosità dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell'autonomia finanziaria;</p>	<p>1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale;</p> <p>b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza sia di cassa, per il concorso all'osservanza del patto di stabilità e crescita per ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione dei parametri fondamentali sulla base dei quali è valutata la virtuosità dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell'autonomia finanziaria;</p>

<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni;</p> <p>d) individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi resi da parte di regioni ed enti locali;</p> <p>e) introduzione di un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualità dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di servizi offerti, ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale, ivi compresi quelli di carattere ambientale, ovvero degli enti che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile; introduzione nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema sanzionatorio che, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente nonché l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell'ente locale per l'attuazione delle politiche comunitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o</p>	<p>c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni;</p> <p>d) individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi resi da parte di regioni ed enti locali;</p> <p>e) introduzione di un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualità dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di servizi offerti, ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale, ivi compresi quelli di carattere ambientale, ovvero degli enti che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile; introduzione nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema sanzionatorio che, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente nonché l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell'ente locale per l'attuazione delle politiche comunitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o</p>

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
<p>partecipati da enti pubblici. Tra i casi di grave violazione di legge di cui all' articolo 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 18.</b> (Patto di convergenza)</p> <p>1. Nell'ambito del disegno di legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione <b>e a stabilire, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, le modalità di ricorso al debito nonché l'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali.</b> Nel caso in cui il monitoraggio, effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, rilevi che uno o più enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante, un procedimento, denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza», volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello.</p>	<p>partecipati da enti pubblici. Tra i casi di grave violazione di legge di cui all' articolo 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 18.</b> (Patto di convergenza)</p> <p>1. Nell'ambito del disegno di legge finanziaria <b>ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica</b>, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione. Nel caso in cui il monitoraggio, effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, rilevi che uno o più enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante, un procedimento, denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza», volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello.</p>



Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
<p style="text-align: center;"><b>Capo VII</b> PATRIMONIO DI REGIONI ED ENTI LOCALI</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 19.</b> <i>(Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni)</i></p> <p>1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riguardo all'attuazione dell' articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i principi generali per l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire;</p> <p>b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità;</p> <p>c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni;</p> <p>d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo VII</b> PATRIMONIO DI REGIONI ED ENTI LOCALI</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 19.</b> <i>(Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni)</i></p> <p>1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riguardo all'attuazione dell' articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i principi generali per l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire;</p> <p>b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità;</p> <p>c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni;</p> <p>d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Capo VIII</b> NORME TRANSITORIE E FINALI</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 20.</b> <i>(Principi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le regioni)</i></p> <p>1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2 recano una disciplina transitoria per le regioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) i criteri di computo delle quote del fondo perequativo di cui all' articolo 9 si applicano a regime dopo l'esaurimento di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo VIII</b> NORME TRANSITORIE E FINALI</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 20.</b> <i>(Principi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le regioni)</i></p> <p>1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2 recano una disciplina transitoria per le regioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) i criteri di computo delle quote del fondo perequativo di cui all' articolo 9 si applicano a regime dopo l'esaurimento di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle</p>

<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>singole regioni come media nel triennio 2006-2008, al netto delle risorse erogate in via straordinaria, ai valori determinati con i criteri dello stesso articolo 9;</p> <p>b) l'utilizzo dei criteri definiti dall' articolo 9 avviene a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni, mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di cinque anni;</p> <p>c) per le materie diverse da quelle di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il sistema di finanziamento deve divergere progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali per abitante in cinque anni. Nel caso in cui, in sede di attuazione dei decreti legislativi, emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità per alcune regioni, lo Stato può attivare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, meccanismi correttivi di natura compensativa di durata pari al periodo transitorio di cui alla presente lettera;</p> <p>d) i meccanismi compensativi di cui alla lettera c) vengono attivati in presenza di un organico piano di riorganizzazione dell'ente, coordinato con il Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza di cui all' articolo 18;</p> <p>e) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alle lettere b) e c);</p> <p>f) garanzia per le regioni, durante la fase transitoria, della copertura del differenziale certificato, ove positivo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all' articolo 8, comma 1, lettera g);</p> <p>g) acquisizione al bilancio dello Stato, durante la fase transitoria, del differenziale certificato, ove negativo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all' articolo 8, comma 1, lettera g);</p> <p>h) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate regionali di cui all' articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sia, per il complesso delle regioni di cui al medesimo articolo, non inferiore al valore degli stanziamenti di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 10 e che si effettui una verifica, concordata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo</p>	<p>singole regioni come media nel triennio 2006-2008, al netto delle risorse erogate in via straordinaria, ai valori determinati con i criteri dello stesso articolo 9;</p> <p>b) l'utilizzo dei criteri definiti dall' articolo 9 avviene a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni, mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di cinque anni;</p> <p>c) per le materie diverse da quelle di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il sistema di finanziamento deve divergere progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali per abitante in cinque anni. Nel caso in cui, in sede di attuazione dei decreti legislativi, emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità per alcune regioni, lo Stato può attivare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, meccanismi correttivi di natura compensativa di durata pari al periodo transitorio di cui alla presente lettera;</p> <p>d) i meccanismi compensativi di cui alla lettera c) vengono attivati in presenza di un organico piano di riorganizzazione dell'ente, coordinato con il Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza di cui all' articolo 18;</p> <p>e) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alle lettere b) e c);</p> <p>f) garanzia per le regioni, durante la fase transitoria, della copertura del differenziale certificato, ove positivo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all' articolo 8, comma 1, lettera g);</p> <p>g) acquisizione al bilancio dello Stato, durante la fase transitoria, del differenziale certificato, ove negativo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all' articolo 8, comma 1, lettera g);</p> <p>h) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate regionali di cui all' articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sia, per il complesso delle regioni di cui al medesimo articolo, non inferiore al valore degli stanziamenti di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 10 e che si effettui una verifica, concordata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo</p>

<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'adeguatezza e della congruità delle risorse finanziarie delle funzioni già trasferite.</p> <p>2. La legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. Fino a loro nuova determinazione in virtù della legge statale si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 21.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Norme transitorie per gli enti locali)</i></p> <p>1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all' articolo 2 recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) nel processo di attuazione dell' articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle regioni, nonché agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge;</p> <p>b) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e province in base alla presente legge sia, per il complesso dei comuni ed il complesso delle province, corrispondente al valore dei trasferimenti di cui all' articolo 11, comma 1, lettera e), e che si effettui una verifica di congruità in sede di Conferenza unificata;</p> <p>c) considerazione, nel processo di determinazione del fabbisogno standard, dell'esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati;</p> <p>d) determinazione dei fondi perequativi di comuni e province in misura uguale, per ciascun livello di governo, alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai sensi dell' articolo 11, comma 1, lettera e), destinati al finanziamento delle spese di comuni e province,</p>	<p>Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'adeguatezza e della congruità delle risorse finanziarie delle funzioni già trasferite.</p> <p>2. La legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. Fino a loro nuova determinazione in virtù della legge statale si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 21.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Norme transitorie per gli enti locali)</i></p> <p>1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all' articolo 2 recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) nel processo di attuazione dell' articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle regioni, nonché agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge;</p> <p>b) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e province in base alla presente legge sia, per il complesso dei comuni ed il complesso delle province, corrispondente al valore dei trasferimenti di cui all' articolo 11, comma 1, lettera e), e che si effettui una verifica di congruità in sede di Conferenza unificata;</p> <p>c) considerazione, nel processo di determinazione del fabbisogno standard, dell'esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati;</p> <p>d) determinazione dei fondi perequativi di comuni e province in misura uguale, per ciascun livello di governo, alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai sensi dell' articolo 11, comma 1, lettera e), destinati al finanziamento delle spese di comuni e province,</p>

<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>esclusi i contributi di cui all' articolo 16, e le maggiori entrate spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle province, ai sensi dell' articolo 12, tenendo conto dei principi previsti dall' articolo 2, comma 2, lettera m), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;</p> <p>e) sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali:</p> <p>1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province è finanziato considerando l'80 per cento delle spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali, ai sensi del comma 2;</p> <p>2) per comuni e province l'80 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese le compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo;</p> <p>3) ai fini del numero 2) si prende a riferimento l'ultimo bilancio certificato a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui all' articolo 2;</p> <p>f) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alla lettera e).</p> <p>2. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e in particolare della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno standard o alla capacità fiscale di cui agli articoli 11 e 13, in sede di prima applicazione, nei decreti legislativi di cui all' articolo 2 sono provvisoriamente considerate ai sensi del presente articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.</p>	<p>esclusi i contributi di cui all' articolo 16, e le maggiori entrate spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle province, ai sensi dell' articolo 12, tenendo conto dei principi previsti dall' articolo 2, comma 2, lettera m), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;</p> <p>e) sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali:</p> <p>1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province è finanziato considerando l'80 per cento delle spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali, ai sensi del comma 2;</p> <p>2) per comuni e province l'80 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese le compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo;</p> <p>3) ai fini del numero 2) si prende a riferimento l'ultimo bilancio certificato a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui all' articolo 2;</p> <p>f) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alla lettera e).</p> <p>2. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e in particolare della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno standard o alla capacità fiscale di cui agli articoli 11 e 13, in sede di prima applicazione, nei decreti legislativi di cui all' articolo 2 sono provvisoriamente considerate ai sensi del presente articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.</p>

<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;</li><li>b) funzioni di polizia locale;</li><li>c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;</li><li>d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;</li><li>e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;</li><li>f) funzioni del settore sociale.</li></ul> <p>4. Per le province, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;</li><li>b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;</li><li>c) funzioni nel campo dei trasporti;</li><li>d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;</li><li>e) funzioni nel campo della tutela ambientale;</li><li>f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.</li></ul> <p>5. I decreti legislativi di cui all' articolo 2 disciplinano la possibilità che l'elenco delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 sia adeguato attraverso accordi tra Stato, regioni, province e comuni, da concludere in sede di Conferenza unificata.</p>	<p>3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;</li><li>b) funzioni di polizia locale;</li><li>c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;</li><li>d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;</li><li>e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;</li><li>f) funzioni del settore sociale.</li></ul> <p>4. Per le province, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;</li><li>b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;</li><li>c) funzioni nel campo dei trasporti;</li><li>d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;</li><li>e) funzioni nel campo della tutela ambientale;</li><li>f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.</li></ul> <p>5. I decreti legislativi di cui all' articolo 2 disciplinano la possibilità che l'elenco delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 sia adeguato attraverso accordi tra Stato, regioni, province e comuni, da concludere in sede di Conferenza unificata.</p>

<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 22.</b> <i>(Perequazione infrastrutturale)</i></p> <p>1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) estensione delle superfici territoriali;</li> <li>b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;</li> <li>c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;</li> <li>d) densità della popolazione e densità delle unità produttive;</li> <li>e) particolari requisiti delle zone di montagna;</li> <li>f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;</li> <li>g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all' articolo 119, quinto comma, della Costituzione.</li> </ul> <p>2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all' articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell' articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 22.</b> <i>(Perequazione infrastrutturale)</i></p> <p>1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) estensione delle superfici territoriali;</li> <li>b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;</li> <li>c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;</li> <li>d) densità della popolazione e densità delle unità produttive;</li> <li>e) particolari requisiti delle zone di montagna;</li> <li>f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;</li> <li>g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all' articolo 119, quinto comma, della Costituzione.</li> </ul> <p>2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all' articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell' articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.</p>

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
<p style="text-align: center;"><b>Art. 23.</b> (Norme transitorie per le città metropolitane)</p> <p>1. Il presente articolo reca in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale delle città metropolitane che sarà determinata con apposita legge, la disciplina per la prima istituzione delle stesse.</p> <p>2. Le città metropolitane possono essere istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. La proposta di istituzione spetta:</p> <p>a) al comune capoluogo congiuntamente alla provincia;</p> <p>b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia interessata che rappresentino, unitamente al comune capoluogo, almeno il 60 per cento della popolazione;</p> <p>c) alla provincia, congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia medesima che rappresentino almeno il 60 per cento della popolazione.</p> <p>3. La proposta di istituzione di cui al comma 2 contiene:</p> <p>a) la perimetrazione della città metropolitana, che, secondo il principio della continuità territoriale, comprende almeno tutti i comuni proponenti. Il territorio metropolitano coincide con il territorio di una provincia o di una sua parte e comprende il comune capoluogo;</p> <p>b) l'articolazione del territorio della città metropolitana al suo interno in comuni;</p> <p>c) una proposta di statuto provvisorio della città metropolitana, che definisce le forme di coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano e disciplina le modalità per l'elezione o l'individuazione del presidente del consiglio provvisorio di cui al comma 6, lettera b).</p> <p>4. Sulla proposta di cui al comma 2, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, è indetto un referendum tra tutti i cittadini della provincia. Il</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23. (Norme transitorie per le città metropolitane)</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo abrogato dall' art. 18, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95</b></p>

**Legge 5 maggio 2009, n. 42****Testo vigente al 31 dicembre 2012**

referendum è senza quorum di validità se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validità è del 30 per cento degli aventi diritto.

5. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa e per i rapporti con le regioni, è disciplinato il procedimento di indizione e di svolgimento del referendum di cui al comma 4, osservando le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352, in quanto compatibili.

6. Al fine dell'istituzione di ciascuna città metropolitana, il Governo è delegato ad adottare, entro quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione della città metropolitana in conformità con la proposta approvata nel referendum di cui al comma 4;

b) istituzione, in ciascuna città metropolitana, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi così come disciplinati dalla legge di cui al comma 1, di un'assemblea rappresentativa, denominata «consiglio provvisorio della città metropolitana», composta dai sindaci dei comuni che fanno parte della città metropolitana e dal presidente della provincia;

c) esclusione della corresponsione di emolumenti, gettoni di presenza o altre forme di retribuzione ai componenti del consiglio provvisorio della città metropolitana in ragione di tale incarico;

d) previsione che, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi così come disciplinati dalla legge di cui al comma 1, il finanziamento degli enti che compongono la città metropolitana assicura loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura



<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>corrispondente alla complessità delle funzioni da esercitare in forma associata o congiunta, nel limite degli stanziamenti previsti a legislazione vigente;</p> <p>e) previsione che, ai soli fini delle disposizioni concernenti le spese e l'attribuzione delle risorse finanziarie alle città metropolitane, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano, le funzioni fondamentali della provincia sono considerate, in via provvisoria, funzioni fondamentali della città metropolitana, con efficacia dalla data di insediamento dei suoi organi definitivi;</p> <p>f) previsione che, per le finalità di cui alla lettera e), siano altresì considerate funzioni fondamentali della città metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;</li><li>2) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;</li><li>3) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.</li></ol> <p>7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 6, corredati delle deliberazioni e dei pareri prescritti, sono trasmessi al Consiglio di Stato e alla Conferenza unificata, che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.</p> <p>8. La provincia di riferimento cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di insediamento degli organi della città metropolitana, individuati dalla legge di cui al comma 1, che provvede altresì a disciplinare il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite e a dare attuazione alle nuove perimetrazioni stabilite ai sensi del presente articolo. Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla data del loro insediamento in base alla legge di cui al comma 1.</p> <p>9. La legge di cui al comma 1 stabilisce la disciplina per l'esercizio dell'iniziativa da parte dei comuni della provincia non inclusi nella perimetrazione dell'area metropolitana, in modo</p>	

<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>da assicurare la scelta da parte di ciascuno di tali comuni circa l'inclusione nel territorio della città metropolitana ovvero in altra provincia già esistente, nel rispetto della continuità territoriale.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 24.</b> <i>(Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell' articolo 114, terzo comma, della Costituzione)</i></p> <p>1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.</p> <p>2. Roma capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento di Roma capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.</p> <p>3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni amministrative:</p> <p>a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;</p> <p>b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;</p> <p>c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;</p> <p>d) edilizia pubblica e privata;</p> <p>e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;</p> <p>f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;</p> <p>g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell' articolo 118, secondo comma, della Costituzione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 24.</b> <i>(Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell' articolo 114, terzo comma, della Costituzione)</i></p> <p>1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.</p> <p>2. Roma capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento di Roma capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.</p> <p>3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni amministrative:</p> <p>a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;</p> <p>b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;</p> <p>c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;</p> <p>d) edilizia pubblica e privata;</p> <p>e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;</p> <p>f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;</p> <p>g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell' articolo 118, secondo comma, della Costituzione.</p>

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
<p>4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 è disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell' articolo 117, sesto comma, della Costituzione nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell' articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.</p> <p>5. Con specifico decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;</p> <p>b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3.</p> <p>6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è disciplinato lo status dei membri dell'Assemblea capitolina.</p> <p>7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all'attuazione dell' articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi</p>	<p>4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 è disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell' articolo 117, sesto comma, della Costituzione nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell' articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.</p> <p>5. <b>Con uno o più decreti legislativi, adottati</b> ai sensi dell' articolo 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;</p> <p>b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3.</p> <p>6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è disciplinato lo status dei membri dell'Assemblea capitolina.</p> <p>7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all'attuazione dell' articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi</p>

<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>specifici:</p> <p>a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;</p> <p>b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, in conformità a quanto previsto dall' articolo 19, comma 1, lettera d).</p> <p>8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>9. A seguito dell'attuazione della disciplina delle città metropolitane e a decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale.</p> <p>10. Per la città metropolitana di Roma capitale si applica l' articolo 23 ad eccezione del comma 2, lettere b) e c), e del comma 6, lettera d). La città metropolitana di Roma capitale, oltre alle funzioni della città metropolitana, continua a svolgere le funzioni di cui al presente articolo.</p>	<p>specifici:</p> <p>a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;</p> <p>b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, in conformità a quanto previsto dall' articolo 19, comma 1, lettera d).</p> <p>8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p><b>Comma abrogato dall' art. 18, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95</b></p> <p><b>Comma abrogato dall' art. 18, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 25.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Principi e criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle partecipazioni)</i></p> <p>1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle partecipazioni, nel rispetto della autonomia organizzativa di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) previsione di adeguate forme di collaborazione delle regioni e degli enti locali con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, al fine di utilizzare le direzioni regionali delle entrate per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 25.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Principi e criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle partecipazioni)</i></p> <p>1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle partecipazioni, nel rispetto della autonomia organizzativa di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) previsione di adeguate forme di collaborazione delle regioni e degli enti locali con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, al fine di utilizzare le direzioni regionali delle entrate per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali;</p>

<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>b) definizione, con apposita e specifica convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, le singole regioni e gli enti locali, delle modalità gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di attività di recupero dell'evasione.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 26.</b> <i>(Contrasto dell'evasione fiscale)</i></p> <p>1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e degli enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) previsione di adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato per le attività di contrasto dell'evasione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali, nonché di diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento dei predetti tributi;</p> <p>b) previsione di adeguate forme premiali per le regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.</p>	<p>b) definizione, con apposita e specifica convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, le singole regioni e gli enti locali, delle modalità gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di attività di recupero dell'evasione.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 26.</b> <i>(Contrasto dell'evasione fiscale)</i></p> <p>1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e degli enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) previsione di adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato per le attività di contrasto dell'evasione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali, nonché di diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento dei predetti tributi;</p> <p>b) previsione di adeguate forme premiali per le regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.</p>
<p style="text-align: center;">Capo IX OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E DI SOLIDARIETA' PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO</p>	<p style="text-align: center;">Capo IX OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E DI SOLIDARIETA' PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 27.</b> <i>(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)</i></p> <p>1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 27.</b> <i>(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)</i></p> <p>1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e</p>

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
<p>modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, <b>entro il termine di ventiquattro mesi stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2</b> e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m).</p> <p>2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall' articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge.</p> <p>3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:</p> <p>a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le</p>	<p>modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all' articolo 2, comma 2, lettera m).</p> <p>2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall' articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge.</p> <p>3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:</p> <p>a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le</p>

<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;</p> <p>b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali;</p> <p>c) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera mm), e alle condizioni di cui all' articolo 16, comma 1, lettera d).</p> <p>4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all' articolo 2 definiranno le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore.</p> <p>5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformità ai rispettivi statuti, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.</p> <p>6. La Commissione di cui all' articolo 4 svolge anche attività meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di tale funzione la Commissione è integrata da un rappresentante tecnico della singola regione o provincia interessata.</p> <p>7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei principi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma, è istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di</p>	<p>corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;</p> <p>b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali;</p> <p>c) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera mm), e alle condizioni di cui all' articolo 16, comma 1, lettera d).</p> <p>4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all' articolo 2 definiranno le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore.</p> <p>5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformità ai rispettivi statuti, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.</p> <p>6. La Commissione di cui all' articolo 4 svolge anche attività meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di tale funzione la Commissione è integrata da un rappresentante tecnico della singola regione o provincia interessata.</p> <p>7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei principi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma, è istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di</p>

<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurata l'organizzazione del tavolo.</p>	<p>leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurata l'organizzazione del tavolo.</p>
<p style="text-align: center;">Capo X SALVAGUARDIA FINANZIARIA ED ABROGAZIONI</p>	<p style="text-align: center;">Capo X SALVAGUARDIA FINANZIARIA ED ABROGAZIONI</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 28.</b> <i>(Salvaguardia finanziaria)</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 28.</b> <i>(Salvaguardia finanziaria)</i></p>
<p>1. L'attuazione della presente legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.</p> <p>2. I decreti legislativi di cui all' articolo 2 individuano meccanismi idonei ad assicurare che:</p> <p>a) vi sia la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni;</p> <p>b) sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo e sia salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria.</p> <p>3. All'istituzione e al funzionamento della Commissione e della Conferenza di cui agli</p>	<p>1. L'attuazione della presente legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.</p> <p>2. I decreti legislativi di cui all' articolo 2 individuano meccanismi idonei ad assicurare che:</p> <p>a) vi sia la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni;</p> <p>b) sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo e sia salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria.</p> <p>3. All'istituzione e al funzionamento della Commissione e della Conferenza di cui agli</p>



<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>articoli 4 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della Commissione e della Conferenza di cui al primo periodo sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione e della Conferenza non spetta alcun compenso.</p> <p>4. Dalla presente legge e da ciascuno dei decreti legislativi di cui all' articolo 2 e all' articolo 23 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 29.</b> <i>(Abrogazioni)</i></p> <p>1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2 individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge, prevedendone l'abrogazione.</p>	<p>articoli 4 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della Commissione e della Conferenza di cui al primo periodo sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione e della Conferenza non spetta alcun compenso.</p> <p>4. Dalla presente legge e da ciascuno dei decreti legislativi di cui all' articolo 2 e all' articolo 23 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 29.</b> <i>(Abrogazioni)</i></p> <p>1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2 individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge, prevedendone l'abrogazione.</p>

PAGINA BIANCA

**ALLEGATO 3**

PAGINA BIANCA

**RAFFRONTO TRA I TESTI INIZIALI DEI DECRETI LEGISLATIVI  
N. 85 DEL 2010, N. 23 DEL 2011 E N. 149 DEL 2011 E I TESTI VIGENTI  
ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2012**

**Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85**

**“Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio” (c.d. Federalismo demaniale)**

<i>D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85</i>	<i>Testo vigente al 31 dicembre 2012</i>
<p style="text-align: center;">Art. 1 (Oggetto)</p> <p>1. Nel rispetto della Costituzione, con le disposizioni del presente decreto legislativo e con uno o più decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i beni statali che possono essere attribuiti a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.</p> <p>Gli enti territoriali cui sono attribuiti i beni sono tenuti a garantirne la massima valorizzazione funzionale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 (Parametri per l'attribuzione del patrimonio)</p> <p>1. Lo Stato, previa intesa conclusa in sede di Conferenza Unificata, individua i beni da attribuire a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, secondo criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, nonché valorizzazione ambientale, in base a quanto previsto dall'articolo 3.</p> <p>2. Gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino a quando perdura lo stato di dissesto, non possono alienare i beni ad essi attribuiti, che possono essere utilizzati solo per finalità di carattere istituzionale.</p> <p>3. In applicazione del principio di sussidiarietà, nei casi previsti dall'articolo 3, qualora un bene non sia attribuito a un ente territoriale di un determinato livello di governo, lo Stato procede, sulla base delle domande avanzate, all'attribuzione del medesimo bene a un ente</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (Oggetto)</p> <p>1. Nel rispetto della Costituzione, con le disposizioni del presente decreto legislativo e con uno o più decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i beni statali che possono essere attribuiti a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.</p> <p>Gli enti territoriali cui sono attribuiti i beni sono tenuti a garantirne la massima valorizzazione funzionale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 (Parametri per l'attribuzione del patrimonio)</p> <p>1. Lo Stato, previa intesa conclusa in sede di Conferenza Unificata, individua i beni da attribuire a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, secondo criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, nonché valorizzazione ambientale, in base a quanto previsto dall'articolo 3.</p> <p>2. Gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino a quando perdura lo stato di dissesto, non possono alienare i beni ad essi attribuiti, che possono essere utilizzati solo per finalità di carattere istituzionale.</p> <p>3. In applicazione del principio di sussidiarietà, nei casi previsti dall'articolo 3, qualora un bene non sia attribuito a un ente territoriale di un determinato livello di governo, lo Stato procede, sulla base delle domande avanzate, all'attribuzione del medesimo bene a un ente</p>

<b>D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>territoriale di un diverso livello di governo.</p> <p>4. L'ente territoriale, a seguito del trasferimento, dispone del bene nell'interesse della collettività rappresentata ed è tenuto a favorire la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito, a vantaggio diretto o indiretto della medesima collettività territoriale rappresentata. Ciascun ente assicura l'informazione della collettività circa il processo di valorizzazione, anche tramite divulgazione sul proprio sito internet istituzionale. Ciascun ente può indire forme di consultazione popolare, anche in forma telematica, in base alle norme dei rispettivi Statuti.</p> <p>5. I beni statali sono attribuiti, a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, anche in quote indivise, sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) sussidiarietà, adeguatezza e territorialità. In applicazione di tali criteri, i beni sono attribuiti, considerando il loro radicamento sul territorio, ai Comuni, salvo che per l'entità o tipologia del singolo bene o del gruppo di beni, esigenze di carattere unitario richiedano l'attribuzione a Province, Città metropolitane o Regioni quali livelli di governo maggiormente idonei a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione tenendo conto del rapporto che deve esistere tra beni trasferiti e funzioni di ciascun livello istituzionale;</p> <p>b) semplificazione. In applicazione di tale criterio, i beni possono essere inseriti dalle Regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A tal fine, per assicurare la massima valorizzazione dei beni trasferiti, la deliberazione da parte dell'ente territoriale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni è trasmessa ad un'apposita conferenza di servizi, che opera ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, a cui partecipano il Comune, la Provincia, la Città metropolitana e la Regione interessati, volta ad acquisire le autorizzazioni, gli assenti e le approvazioni comunque denominati necessari alla variazione di destinazione urbanistica. Sono fatte salve le procedure e le determinazioni adottate da organismi istituiti da</p>	<p>territoriale di un diverso livello di governo.</p> <p>4. L'ente territoriale, a seguito del trasferimento, dispone del bene nell'interesse della collettività rappresentata ed è tenuto a favorire la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito, a vantaggio diretto o indiretto della medesima collettività territoriale rappresentata. Ciascun ente assicura l'informazione della collettività circa il processo di valorizzazione, anche tramite divulgazione sul proprio sito internet istituzionale. Ciascun ente può indire forme di consultazione popolare, anche in forma telematica, in base alle norme dei rispettivi Statuti.</p> <p>5. I beni statali sono attribuiti, a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, anche in quote indivise, sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) sussidiarietà, adeguatezza e territorialità. In applicazione di tali criteri, i beni sono attribuiti, considerando il loro radicamento sul territorio, ai Comuni, salvo che per l'entità o tipologia del singolo bene o del gruppo di beni, esigenze di carattere unitario richiedano l'attribuzione a Province, Città metropolitane o Regioni quali livelli di governo maggiormente idonei a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione tenendo conto del rapporto che deve esistere tra beni trasferiti e funzioni di ciascun livello istituzionale;</p> <p>b) semplificazione. In applicazione di tale criterio, i beni possono essere inseriti dalle Regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A tal fine, per assicurare la massima valorizzazione dei beni trasferiti, la deliberazione da parte dell'ente territoriale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni è trasmessa ad un'apposita conferenza di servizi, che opera ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, a cui partecipano il Comune, la Provincia, la Città metropolitana e la Regione interessati, volta ad acquisire le autorizzazioni, gli assenti e le approvazioni comunque denominati necessari alla variazione di destinazione urbanistica. Sono fatte salve le procedure e le determinazioni adottate da organismi istituiti da</p>

<i>D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85</i>	<i>Testo vigente al 31 dicembre 2012</i>
<p>leggi regionali, con le modalità ivi stabilite. La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e ne fissa i limiti e i vincoli;</p> <p>c) capacità finanziaria, intesa come idoneità finanziaria necessaria a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione dei beni.</p> <p>d) correlazione con competenze e funzioni, intesa come connessione tra le competenze e le funzioni effettivamente svolte o esercitate dall'ente cui è attribuito il bene e le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene stesso;</p> <p>e) valorizzazione ambientale. In applicazione di tale criterio la valorizzazione del bene è realizzata avendo riguardo alle caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali, paesaggistiche, culturali e sociali dei beni trasferiti, al fine di assicurare lo sviluppo del territorio e la salvaguardia dei valori ambientali.</p>	<p>leggi regionali, con le modalità ivi stabilite. La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e ne fissa i limiti e i vincoli;</p> <p>c) capacità finanziaria, intesa come idoneità finanziaria necessaria a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione dei beni.</p> <p>d) correlazione con competenze e funzioni, intesa come connessione tra le competenze e le funzioni effettivamente svolte o esercitate dall'ente cui è attribuito il bene e le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene stesso;</p> <p>e) valorizzazione ambientale. In applicazione di tale criterio la valorizzazione del bene è realizzata avendo riguardo alle caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali, paesaggistiche, culturali e sociali dei beni trasferiti, al fine di assicurare lo sviluppo del territorio e la salvaguardia dei valori ambientali.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3 (Trasferimento dei beni)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 (Trasferimento dei beni)</p>
<p>1. Ferme restando le funzioni amministrative già conferite agli enti territoriali in base alla normativa vigente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo:</p> <p>a) sono trasferiti alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio marittimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) ed i beni del demanio idrico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), salvo quanto previsto dalla lettera b) del presente comma;</p> <p>b) sono trasferiti alle Province, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio idrico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia, <b>e le miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera</b></p>	<p>1. Ferme restando le funzioni amministrative già conferite agli enti territoriali in base alla normativa vigente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo:</p> <p>a) sono trasferiti alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze, <b>le miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze,</b> e i beni del demanio marittimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) ed i beni del demanio idrico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), salvo quanto previsto dalla lettera b) del presente comma;</p> <p>b) sono trasferiti alle Province, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio idrico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia.</p>

<b>D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p><b>d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze.</b></p> <p>2. Una quota dei proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico trasferito ai sensi della lettera a) del comma 1, tenendo conto dell'entità delle risorse idriche che insistono sul territorio della Provincia e delle funzioni amministrative esercitate dalla medesima, è destinata da ciascuna Regione alle Province, sulla base di una intesa conclusa fra la Regione e le singole Province sul cui territorio insistono i medesimi beni del demanio idrico. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto senza che sia stata conclusa la predetta intesa, il Governo determina, tenendo conto dei medesimi criteri, la quota da destinare alle singole Province, attraverso l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.</p> <p>3. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, i beni sono individuati ai fini dell'attribuzione ad uno o più enti appartenenti ad uno o più livelli di governo territoriale mediante l'inserimento in appositi elenchi contenuti in uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo. I beni possono essere individuati singolarmente o per gruppi. Gli elenchi sono corredati da adeguati elementi informativi, anche relativi allo stato giuridico, alla consistenza, al valore del bene, alle entrate corrispondenti e ai relativi costi di gestione e acquistano efficacia dalla data della pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nella Gazzetta Ufficiale.</p> <p>4. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, le Regioni e gli enti locali che intendono acquisire i beni contenuti negli elenchi di cui al comma 3 presentano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella</p>	<p>2. Una quota dei proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico trasferito ai sensi della lettera a) del comma 1, tenendo conto dell'entità delle risorse idriche che insistono sul territorio della Provincia e delle funzioni amministrative esercitate dalla medesima, è destinata da ciascuna Regione alle Province, sulla base di una intesa conclusa fra la Regione e le singole Province sul cui territorio insistono i medesimi beni del demanio idrico. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto senza che sia stata conclusa la predetta intesa, il Governo determina, tenendo conto dei medesimi criteri, la quota da destinare alle singole Province, attraverso l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.</p> <p>3. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, i beni sono individuati ai fini dell'attribuzione ad uno o più enti appartenenti ad uno o più livelli di governo territoriale mediante l'inserimento in appositi elenchi contenuti in uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo. I beni possono essere individuati singolarmente o per gruppi. Gli elenchi sono corredati da adeguati elementi informativi, anche relativi allo stato giuridico, alla consistenza, al valore del bene, alle entrate corrispondenti e ai relativi costi di gestione e acquistano efficacia dalla data della pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nella Gazzetta Ufficiale.</p> <p>4. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, le Regioni e gli enti locali che intendono acquisire i beni contenuti negli elenchi di cui al comma 3 presentano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella</p>



<b>D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>Gazzetta Ufficiale dei citati decreti un'apposita domanda di attribuzione all'Agenzia del demanio. Le specifiche finalità e modalità di utilizzazione del bene, la relativa tempistica ed economicità nonché la destinazione del bene medesimo sono contenute in una relazione allegata alla domanda, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente. Per i beni che negli elenchi di cui al comma 3 sono individuati in gruppi, la domanda di attribuzione deve riferirsi a tutti i beni compresi in ciascun gruppo e la relazione deve indicare le finalità e le modalità prevalenti di utilizzazione. Sulla base delle richieste di assegnazione pervenute è adottato, entro i successivi sessanta giorni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni e gli enti locali interessati, un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, riguardante l'attribuzione dei beni, che produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna Regione o ciascun Ente locale.</p> <p>5. Qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati nella relazione di cui al comma 4, il Governo esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento al patrimonio vincolato di cui al comma 6.</p> <p>6. I beni per i quali non è stata presentata la domanda di cui al comma 4 del presente articolo ovvero al comma 3 dell'articolo 2, confluiscono, in base ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato con la procedura di cui al comma 3, in un patrimonio vincolato affidato all'Agenzia del demanio o all'Amministrazione che ne cura la gestione, che provvede alla valorizzazione e alienazione degli stessi beni, d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, sulla base di appositi accordi o programma o protocolli di intesa. Decorsi trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di inserimento nel patrimonio vincolato, i beni per i quali non si è proceduto alla stipula degli accordi di programma ovvero dei protocolli d'intesa rientrano nella piena disponibilità dello Stato e possono essere comunque attribuiti con i decreti di cui all'articolo 7.</p>	<p>Gazzetta Ufficiale dei citati decreti, un'apposita domanda di attribuzione all'Agenzia del demanio. Le specifiche finalità e modalità di utilizzazione del bene, la relativa tempistica ed economicità nonché la destinazione del bene medesimo sono contenute in una relazione allegata alla domanda, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente. Per i beni che negli elenchi di cui al comma 3 sono individuati in gruppi, la domanda di attribuzione deve riferirsi a tutti i beni compresi in ciascun gruppo e la relazione deve indicare le finalità e le modalità prevalenti di utilizzazione. Sulla base delle richieste di assegnazione pervenute è adottato, entro i successivi sessanta giorni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni e gli enti locali interessati, un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, riguardante l'attribuzione dei beni, che produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna Regione o ciascun ente locale.</p> <p>5. Qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati nella relazione di cui al comma 4, il Governo esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento al patrimonio vincolato di cui al comma 6.</p> <p><b>Comma abrogato dall'art. 23-ter, comma 2, lett. a), del D.L. 6 luglio 2012, n. 95,</b></p>

<i>D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85</i>	<i>Testo vigente al 31 dicembre 2012</i>
<p style="text-align: center;">Art. 4 (<i>Status dei beni</i>)</p> <p>1. I beni, trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, salvo quanto previsto dall'articolo 111 del codice di procedura civile, entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, ad eccezione di quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, che restano assoggettati al regime stabilito dal codice civile, nonché alla disciplina di tutela e salvaguardia dettata dal medesimo codice, dal codice della navigazione, dalle leggi regionali e statali e dalle norme comunitarie di settore, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza. Ove ne ricorrano i presupposti, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attribuzione di beni demaniali diversi da quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, può disporre motivatamente il mantenimento dei beni stessi nel demanio o l'inclusione nel patrimonio indisponibile. Per i beni trasferiti che restano assoggettati al regime dei beni demaniali ai sensi del presente articolo, l'eventuale passaggio al patrimonio è dichiarato dall'amministrazione dello Stato ai sensi dell'articolo 829, primo comma, del codice civile. Sui predetti beni non possono essere costituiti diritti di superficie.</p> <p>2. Il trasferimento dei beni ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3, commi 1 e 4, quarto periodo. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascuna Regione ed Ente locale nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.</p> <p>3. I beni trasferiti in attuazione del presente decreto che entrano a far parte del patrimonio</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 (<i>Status dei beni</i>)</p> <p>1. I beni, trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, salvo quanto previsto dall'articolo 111 del codice di procedura civile, entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, ad eccezione <b>delle miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze</b> e di quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, che restano assoggettati al regime stabilito dal codice civile, nonché alla disciplina di tutela e salvaguardia dettata dal medesimo codice, dal codice della navigazione, dalle leggi regionali e statali e dalle norme comunitarie di settore, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza. Ove ne ricorrano i presupposti, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attribuzione di beni demaniali diversi <b>dalle miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze</b>, e da quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, può disporre motivatamente il mantenimento dei beni stessi nel demanio o l'inclusione nel patrimonio indisponibile. Per i beni trasferiti che restano assoggettati al regime dei beni demaniali ai sensi del presente articolo, l'eventuale passaggio al patrimonio è dichiarato dall'amministrazione dello Stato ai sensi dell'articolo 829, primo comma, del codice civile. Sui predetti beni non possono essere costituiti diritti di superficie.</p> <p>2. Il trasferimento dei beni ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3, commi 1 e 4, quarto periodo. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascuna Regione ed Ente locale nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.</p> <p>3. I beni trasferiti in attuazione del presente decreto che entrano a far parte del patrimonio</p>

<b>D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>disponibile dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico, e a seguito di attestazione di congruità rilasciata, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta, da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 5</b> <i>(Tipologie dei beni)</i></p> <p>1. I beni immobili statali e i beni mobili statali in essi eventualmente presenti che ne costituiscono arredo o che sono posti al loro servizio che, a titolo non oneroso, sono trasferiti ai sensi dell'articolo 3 a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni sono i seguenti:</p> <p>a) i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, come definiti dall'articolo 822 del codice civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali;</p> <p>b) i beni appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, come definiti dagli articoli 822, 942, 945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali di settore, ad esclusione:</p> <p>1) dei fiumi di ambito sovraregionale;</p> <p>2) dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale;</p> <p>c) gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale così come definiti dall'articolo 698 del codice della navigazione;</p> <p>d) le miniere e le relative pertinenze ubicate su terraferma;</p> <p>e) gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di quelli esclusi dal trasferimento.</p> <p>2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, sono in ogni caso esclusi dal trasferimento: gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato in</p>	<p>disponibile dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico, e a seguito di attestazione di congruità rilasciata, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta, da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 5</b> <i>(Tipologie dei beni)</i></p> <p>1. I beni immobili statali e i beni mobili statali in essi eventualmente presenti che ne costituiscono arredo o che sono posti al loro servizio che, a titolo non oneroso, sono trasferiti ai sensi dell'articolo 3 a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni sono i seguenti:</p> <p>a) i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, come definiti dall'articolo 822 del codice civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali;</p> <p>b) i beni appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, come definiti dagli articoli 822, 942, 945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali di settore, ad esclusione:</p> <p>1) dei fiumi di ambito sovraregionale;</p> <p>2) dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale;</p> <p>c) gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale così come definiti dall'articolo 698 del codice della navigazione;</p> <p>d) le miniere e le relative pertinenze ubicate su terraferma;</p> <p>e) gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di quelli esclusi dal trasferimento.</p> <p>2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, sono in ogni caso esclusi dal trasferimento: gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato in</p>

<b>D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>uso governativo e alle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, secondo la normativa di settore; i beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7 del presente articolo; <b>i beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto</b>; le reti di interesse statale, ivi comprese quelle stradali ed energetiche; le strade ferrate in uso di proprietà dello Stato; sono altresì esclusi dal trasferimento di cui al presente decreto i parchi nazionali e le riserve naturali statali. I beni immobili in uso per finalità istituzionali sono inseriti negli elenchi dei beni esclusi dal trasferimento in base a criteri di economicità e di concreta cura degli interessi pubblici perseguiti.</p> <p>3. Le amministrazioni statali e gli altri enti di cui al comma 2 trasmettono, in modo adeguatamente motivato, ai sensi del medesimo comma 2, alla Agenzia del demanio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo gli elenchi dei beni immobili di cui richiedono l'esclusione. L'Agenzia del demanio può chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni trasmesse, anche nella prospettiva della riduzione degli oneri per locazioni passive a carico del bilancio dello Stato. Entro il predetto termine anche l'Agenzia del demanio compila l'elenco di cui al primo periodo. Entro i successivi quarantacinque giorni, previo parere della Conferenza Unificata, da esprimersi entro il termine di trenta giorni, con provvedimento del direttore dell'Agenzia l'elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento è redatto ed è reso pubblico, a fini notiziali, con l'indicazione delle motivazioni pervenute, sul sito internet dell'Agenzia. Con il medesimo procedimento, il predetto elenco può essere integrato o modificato.</p> <p>4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le riforme per il federalismo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,</p>	<p>uso governativo e alle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, secondo la normativa di settore; i beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7 del presente articolo; le reti di interesse statale, ivi comprese quelle stradali ed energetiche; le strade ferrate in uso di proprietà dello Stato; sono altresì esclusi dal trasferimento di cui al presente decreto i parchi nazionali e le riserve naturali statali. I beni immobili in uso per finalità istituzionali sono inseriti negli elenchi dei beni esclusi dal trasferimento in base a criteri di economicità e di concreta cura degli interessi pubblici perseguiti.</p> <p>3. Le amministrazioni statali e gli altri enti di cui al comma 2 trasmettono, in modo adeguatamente motivato, ai sensi del medesimo comma 2, alla Agenzia del demanio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo gli elenchi dei beni immobili di cui richiedono l'esclusione. L'Agenzia del demanio può chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni trasmesse, anche nella prospettiva della riduzione degli oneri per locazioni passive a carico del bilancio dello Stato. Entro il predetto termine anche l'Agenzia del demanio compila l'elenco di cui al primo periodo. Entro i successivi quarantacinque giorni, previo parere della Conferenza Unificata, da esprimersi entro il termine di trenta giorni, con provvedimento del direttore dell'Agenzia l'elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento è redatto ed è reso pubblico, a fini notiziali, con l'indicazione delle motivazioni pervenute, sul sito internet dell'Agenzia. Con il medesimo procedimento, il predetto elenco può essere integrato o modificato.</p> <p>4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le riforme per il federalismo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,</p>

<i>D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85</i>	<i>Testo vigente al 31 dicembre 2012</i>
<p>sono individuati e attribuiti i beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti ai sensi del comma 1, in quanto non ricompresi tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale, non oggetto delle procedure di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui all'articolo 2, comma 628, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché non funzionali alla realizzazione dei programmi di riorganizzazione dello strumento militare finalizzati all'efficace ed efficiente esercizio delle citate funzioni, attraverso gli specifici strumenti riconosciuti al Ministero della difesa dalla normativa vigente.</p> <p><b>5. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo</b>, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3 del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione.</p> <p>6. Nelle città sedi di porti di rilevanza nazionale possono essere trasferite dall'Agenzia del demanio al Comune aree già comprese nei porti e non più funzionali all'attività portuale e suscettibili di programmi pubblici di riqualificazione urbanistica, previa autorizzazione dell'Autorità portuale, se istituita, o della competente Autorità marittima.</p> <p>7. Sono in ogni caso esclusi dai beni di cui al comma 1 i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, nonché i beni in uso a qualsiasi titolo al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, alla Corte Costituzionale e agli organi di rilevanza costituzionale.</p>	<p>sono individuati e attribuiti i beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti ai sensi del comma 1, in quanto non ricompresi tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale, non oggetto delle procedure di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui all'articolo 2, comma 628, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché non funzionali alla realizzazione dei programmi di riorganizzazione dello strumento militare finalizzati all'efficace ed efficiente esercizio delle citate funzioni, attraverso gli specifici strumenti riconosciuti al Ministero della difesa dalla normativa vigente.</p> <p>5. Nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede, entro un anno dalla data di presentazione della domanda di trasferimento, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione.</p> <p>6. Nelle città sedi di porti di rilevanza nazionale possono essere trasferite dall'Agenzia del demanio al Comune aree già comprese nei porti e non più funzionali all'attività portuale e suscettibili di programmi pubblici di riqualificazione urbanistica, previa autorizzazione dell'Autorità portuale, se istituita, o della competente Autorità marittima.</p> <p>7. Sono in ogni caso esclusi dai beni di cui al comma 1 i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, nonché i beni in uso a qualsiasi titolo al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, alla Corte Costituzionale e agli organi di rilevanza costituzionale.</p>

<b>D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p style="text-align: center;">Art. 6 (Valorizzazione dei beni attraverso fondi comuni di investimento immobiliare)</p> <p>1. Al fine di favorire la massima valorizzazione dei beni e promuovere la capacità finanziaria degli enti territoriali, anche in attuazione del criterio di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c), i beni trasferiti agli enti territoriali possono, previa loro valorizzazione, attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico di cui all'articolo 2, comma 5, lettera b), essere conferiti ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86. Ciascun bene è conferito, dopo la relativa valorizzazione attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico, per un valore la cui congruità è attestata, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta, da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze.</p> <p>2. La Cassa depositi e prestiti, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, può partecipare ai fondi di cui al comma 1.</p> <p>3. Agli apporti di beni immobili ai fondi effettuati ai sensi del presente decreto si applicano, in ogni caso, i commi 10 e 11 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 (Valorizzazione dei beni attraverso fondi comuni di investimento immobiliare)</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo abrogato dall'art. 33, comma 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 (Decreti biennali di attribuzione)</p> <p>1. A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ogni due anni su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, su richiesta di Regioni ed enti locali sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 del presente decreto legislativo, possono essere attribuiti ulteriori beni eventualmente resisi disponibili per ulteriori trasferimenti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 (Decreti biennali di attribuzione)</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo abrogato dall'art. 23-ter, comma 2, lett. a), del D.L. 6 luglio 2012, n. 95</b></p>

<b>D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>2. Gli enti territoriali interessati possono individuare e richiedere ulteriori beni non inseriti in precedenti decreti né in precedenti provvedimenti del Direttore dell'Agenzia del demanio. Tali beni sono trasferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi del comma 1. A tali richieste è allegata una relazione attestante i benefici derivanti alle pubbliche amministrazioni da una diversa utilizzazione funzionale dei beni o da una loro migliore valorizzazione in sede locale.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 8 <i>(Utilizzo ottimale di beni pubblici da parte degli enti territoriali)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 <i>(Utilizzo ottimale di beni pubblici da parte degli enti territoriali)</i></p>
<p>1. Gli enti territoriali, al fine di assicurare la migliore utilizzazione dei beni pubblici per lo svolgimento delle funzioni pubbliche primarie attribuite, possono procedere a consultazioni tra di loro e con le amministrazioni periferiche dello Stato, anche all'uopo convocando apposite conferenze di servizi coordinate dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Le risultanze delle consultazioni sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della migliore elaborazione delle successive proposte di sua competenza e possono essere richiamate a sostegno delle richieste avanzate da ciascun ente.</p>	<p>1. Gli enti territoriali, al fine di assicurare la migliore utilizzazione dei beni pubblici per lo svolgimento delle funzioni pubbliche primarie attribuite, possono procedere a consultazioni tra di loro e con le amministrazioni periferiche dello Stato, anche all'uopo convocando apposite conferenze di servizi coordinate dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Le risultanze delle consultazioni sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della migliore elaborazione delle successive proposte di sua competenza e possono essere richiamate a sostegno delle richieste avanzate da ciascun ente.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>(Disposizioni finali)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>(Disposizioni finali)</i></p>
<p>1. Tutti gli atti, contratti, formalità e altri adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.</p> <p>2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le modalità, per ridurre, a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento, le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli Enti locali contestualmente e in misura pari alla riduzione</p>	<p>1. Tutti gli atti, contratti, formalità e altri adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.</p> <p>2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le modalità, per ridurre, a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento, le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli Enti locali contestualmente e in misura pari alla riduzione</p>

<b>D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>delle entrate erariali conseguente alla adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 3 e 7.</p>	<p>delle entrate erariali conseguente alla adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 3 e 7.</p>
<p>3. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del presente decreto non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati.</p>	<p>3. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del presente decreto non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati.</p>
<p>4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione ai trasferimenti dei beni immobili di cui al presente decreto legislativo, è assicurata la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni.</p>	<p>4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione ai trasferimenti dei beni immobili di cui al presente decreto legislativo, è assicurata la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni.</p>
<p>5. Le risorse nette derivanti a ciascuna Regione ed Ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi del presente decreto nonché quelle derivanti dalla eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti sono acquisite dall'ente territoriale per un ammontare pari al settantacinque per cento delle stesse. Le predette risorse sono destinate alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. La residua quota del venticinque per cento è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni ed il Ministro per le riforme per il federalismo, sono definite le modalità di applicazione del presente comma.</p>	<p>5. Le risorse nette derivanti a ciascuna Regione ed Ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi del presente decreto nonché quelle derivanti dalla eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti sono acquisite dall'ente territoriale per un ammontare pari al settantacinque per cento delle stesse. Le predette risorse sono destinate alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. La residua quota del venticinque per cento è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni ed il Ministro per le riforme per il federalismo, sono definite le modalità di applicazione del presente comma.</p>



<b>D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>Ciascuna Regione o ente locale può procedere all'alienazione di immobili attribuiti ai sensi del presente decreto legislativo previa attestazione della congruità del valore del bene da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze. L'attestazione è resa entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta.</p> <p>6. Nell'attuazione del presente decreto legislativo è comunque assicurato il rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 della legge 5 maggio 2009, n. 42.</p>	<p>Ciascuna Regione o ente locale può procedere all'alienazione di immobili attribuiti ai sensi del presente decreto legislativo previa attestazione della congruità del valore del bene da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze. L'attestazione è resa entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta.</p> <p>6. Nell'attuazione del presente decreto legislativo è comunque assicurato il rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 della legge 5 maggio 2009, n. 42.</p>

PAGINA BIANCA

**Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23**  
**“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”**

<b>D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p style="text-align: center;">Art. 1 (Norme di coordinamento)</p> <p>1. I decreti legislativi che disciplinano i tributi dalle regioni, emanati ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si coordinano con le disposizioni del presente decreto.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 (Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare)</p> <p>1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base al disposto del seguente articolo 7, a decorrere dall'anno 2011 sono attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo, il gettito o quote del gettito derivante dai seguenti tributi:</p> <p>a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;</p> <p>b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 5;</p> <p>c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;</p> <p>d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili;</p> <p>e) tributi speciali catastali;</p> <p>f) tasse ipotecarie;</p> <p>g) cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 3, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 8 del presente articolo.</p> <p>2. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1, l'attribuzione del</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (Norme di coordinamento)</p> <p>1. I decreti legislativi che disciplinano i tributi dalle regioni, emanati ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si coordinano con le disposizioni del presente decreto.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2<sup>14</sup> (Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare)</p> <p>1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base al disposto del seguente articolo 7, a decorrere dall'anno 2011 sono attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo, il gettito o quote del gettito derivante dai seguenti tributi:</p> <p>a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;</p> <p>b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 5;</p> <p>c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;</p> <p>d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili;</p> <p>e) tributi speciali catastali;</p> <p>f) tasse ipotecarie;</p> <p>g) cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 3, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 8 del presente articolo.</p> <p>2. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1, l'attribuzione del</p>

<sup>14</sup> L'articolo 1, comma 380, lettera h), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto la non operatività per gli anni 2013 e 2014 dei commi 1, 2, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'articolo 2.

<b>D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso.</p> <p>3. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 ed 2, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo è alimentato con il gettito di cui ai commi 1 e 2, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 7.</p> <p>4. Ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la percentuale della predetta compartecipazione e sono stabilite le modalità di attuazione del presente periodo, con particolare riferimento all'attribuzione ai singoli comuni del relativo gettito, assumendo a riferimento il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo. La percentuale della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal presente comma è fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto ripartito per ogni comune, l'assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune.</p> <p>5. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relative agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo Stato.</p> <p>6. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle Regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente</p>	<p>gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso.</p> <p><b>Comma abrogato dall'art. 1, comma 380, lettera h), della legge 24 dicembre 2012, n. 228</b></p> <p>4. Ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la percentuale della predetta compartecipazione e sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'attribuzione ai singoli comuni del relativo gettito, assumendo a riferimento il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo. La percentuale della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal presente comma è fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto ripartito per ogni comune, l'assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune.</p> <p>5. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relative agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo Stato.</p> <p>6. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente</p>

<b>D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalità attuative del presente comma.</p> <p>7. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui al comma 3, nonché le quote del gettito dei tributi di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni <i>standard</i>, ove effettuata, nonché, sino al 2013, anche della necessità che una quota pari al 30 per cento della dotazione del Fondo sia ridistribuito tra i comuni in base al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 3 non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria. Ai fini del raggiungimento dell'accordo lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo può essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le isole monocomune, sono, in ogni caso, stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee comunque ad assicurare che sia ripartita, in favore dei predetti enti, una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del fondo al netto della quota del 30 per cento di cui al secondo periodo del presente comma.</p> <p>8. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai comuni delle Regioni a statuto ordinario è pari al 21,7 per cento per l'anno 2011 e al 21,6 per cento a decorrere dall'anno</p>	<p>provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalità attuative del presente comma.</p> <p><b>Comma abrogato dall'art. 1, comma 380, lettera h), della legge 24 dicembre 2012, n. 228</b></p> <p>8. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai comuni delle Regioni a statuto ordinario è pari al 21,7 per cento per l'anno 2011 e al 21,6 per cento a decorrere dall'anno</p>

<b>D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>2012. I trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3, nonché al gettito devoluto ai comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione di cui al comma 4 e al netto del gettito di cui al comma 6. Per gli anni 2011 e 2012, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, la predetta quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere rideterminata sulla base dei dati definitivi, tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere successivamente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione.</p> <p>9. Ai comuni è garantito che le variazioni annuali del gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle aliquote e delle quote indicate nei commi 2, 4 e 8. Le aliquote e le quote indicate nei commi 2, 4 e 8, nonché nell'articolo 7, comma 2, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di gettito devoluta ai comuni del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere incrementata sino alla devoluzione della totalità del gettito stesso, con la contestuale ed equivalente riduzione della quota di cui all'articolo 7, comma 2, e, ove necessario, della quota di cui al comma 4 del presente articolo.</p> <p>10. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario:</p> <p>a) è assicurato al comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;</p>	<p>2012. I trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3, nonché al gettito devoluto ai comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione di cui al comma 4 e al netto del gettito di cui al comma 6. Per gli anni 2011 e 2012, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, la predetta quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere rideterminata sulla base dei dati definitivi, tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere successivamente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione.</p> <p>9. Ai comuni è garantito che le variazioni annuali del gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle aliquote e delle quote indicate nei commi 2, 4 e 8. Le aliquote e le quote indicate nei commi 2, 4 e 8, nonché nell'articolo 7, comma 2, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di gettito devoluta ai comuni del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere incrementata sino alla devoluzione della totalità del gettito stesso, con la contestuale ed equivalente riduzione della quota di cui all'articolo 7, comma 2, e, ove necessario, della quota di cui al comma 4 del presente articolo.</p> <p>10. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario:</p> <p>a) è assicurato al comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;</p>

<b>D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>b) è elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni. La quota del 50 per cento è attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;</p> <p>c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi:</p> <p>1) ai contratti di locazione nonché ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;</p> <p>2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;</p> <p>3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;</p> <p>4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o di impresa;</p> <p>d) i comuni hanno altresì accesso, con le modalità di cui alla precedente lettera c) a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali;</p> <p>e) il sistema informativo della fiscalità è integrato, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, con i dati relativi alla fiscalità locale, al fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli articoli 7 e 11 e per la formulazione delle previsioni di entrata.</p> <p>11. Il sistema informativo della fiscalità assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di sommini-</p>	<p>b) è elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni. La quota del 50 per cento è attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;</p> <p>c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi:</p> <p>1) ai contratti di locazione nonché ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;</p> <p>2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;</p> <p>3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;</p> <p>4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o di impresa;</p> <p>d) i comuni hanno altresì accesso, con le modalità di cui alla precedente lettera c) a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali;</p> <p>e) il sistema informativo della fiscalità è integrato, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, con i dati relativi alla fiscalità locale, al fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli articoli 7 e 11 e per la formulazione delle previsioni di entrata.</p> <p>11. Il sistema informativo della fiscalità assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di sommini-</p>

<b>D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>strazione di cui al comma 10, lettera c), n. 2).</p> <p>12. A decorrere dal 1° aprile 2011 gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al comune ove è ubicato l'immobile interessato.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b> <i>(Cedolare secca sugli affitti)</i></p> <p>1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario, o il titolare di diritto reale di godimento, di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime.</p> <p>2. A decorrere dall'anno 2011 il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione</p>	<p>strazione di cui al comma 10, lettera c), n. 2).</p> <p>12. A decorrere <b>dal 1° luglio 2011</b>, gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al comune ove è ubicato l'immobile interessato.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b> <i>(Cedolare secca sugli affitti)</i></p> <p>1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario, o il titolare di diritto reale di godimento, di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime.</p> <p>2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione</p>



<b>D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 19 per cento.</p> <p><b>3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall' articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.</b> Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.</p> <p>4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.</p> <p>5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente</p>	<p>economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 19 per cento. <b>Sui contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.</b></p> <p>3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.</p> <p>4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.</p> <p>5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente</p>

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23	Testo vigente al 31 dicembre 2012
<p>all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997.</p> <p>6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p> <p>7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.</p> <p>8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:</p> <p>a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;</p> <p>b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;</p> <p>c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.</p> <p>9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:</p>	<p>all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997.</p> <p>6. Le disposizioni di cui ai <b>commi 1, 2, 4 e 5</b> del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, <b>del testo unico delle imposte sui redditi di cui al</b> decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p> <p>7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.</p> <p>8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:</p> <p>a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;</p> <p>b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;</p> <p>c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.</p> <p>9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:</p>

<b>D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;</p> <p>b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.</p> <p>10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>11. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.</p>	<p>a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;</p> <p>b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.</p> <p>10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>11. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 (Imposta di soggiorno)</p> <p>1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire con deliberazione del consiglio, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.</p> <p>2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire in tutto o in parte gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 (Imposta di soggiorno)</p> <p>1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire con deliberazione del consiglio, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.</p> <p>2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire in tutto o in parte gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.</p>

<b>D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.</p>	<p>3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.</p> <p><b>3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta</b></p>

<i>D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23</i>	<i>Testo vigente al 31 dicembre 2012</i>
<p style="text-align: center;">Art. 5 <i>(Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche)</i></p> <p>1. Con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita. Nel caso di mancata emanazione del decreto previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, in ogni caso possono esercitare la predetta facoltà i comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento; per i comuni di cui al presente periodo il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4 per cento e, comunque, l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le deliberazioni adottate, per l'anno 2011, ai sensi del presente comma non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.</p>	<p>non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.</p> <p style="text-align: center;">Art. 5 <i>(Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche)</i></p> <p><b>Articolo abrogato dall'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138</b></p>

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23	Testo vigente al 31 dicembre 2012
<p style="text-align: center;">Art. 6 (Imposta di scopo)</p> <p>1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro il 31 ottobre 2011, è disciplinata la revisione dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo tale da prevedere:</p> <p>a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nell'articolo 1, comma 149, della citata legge n. 296 del 2006;</p> <p>b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima di applicazione dell'imposta stabilita dall'articolo 1, comma 147, della citata legge n. 296 del 2006;</p> <p>c) la possibilità che il gettito dell'imposta finanzia l'intero ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.</p> <p>2. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di restituzione previsto dall'articolo 1, comma 151, della citata legge n. 296 del 2006 nel caso di mancato inizio dell'opera entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 (Imposta di scopo)</p> <p><b>1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i comuni, nella disciplina dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono anche prevedere:</b></p> <p>a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nell'articolo 1, comma 149, della citata legge n. 296 del 2006;</p> <p>b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima di applicazione dell'imposta stabilita dall'articolo 1, comma 147, della citata legge n. 296 del 2006;</p> <p>c) la possibilità che il gettito dell'imposta finanzia l'intero ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.</p> <p><b>2. A decorrere dall'applicazione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, con riferimento alla base imponibile e alla disciplina vigente per tale tributo. Il comune adotta i provvedimenti correttivi eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 (Federalismo fiscale municipale)</p> <p>1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:</p> <p>a) una imposta municipale propria;</p> <p>b) una imposta municipale secondaria.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 (Federalismo fiscale municipale)</p> <p>1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:</p> <p>a) una imposta municipale propria;</p> <p>b) una imposta municipale secondaria.</p>

<b>D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>2. A decorrere dall'anno 2014 ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta per cento.</p> <p>3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 2, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.</p>	<p>2. A decorrere dall'anno 2014 ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta per cento.</p> <p>3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 2, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 <i>(Imposta municipale propria)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 <i>(Imposta municipale propria)</i></p>
<p>1. L'imposta municipale propria è istituita a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili.</p>	<p>1. L'imposta municipale propria è istituita a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili.</p>
<p>2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.</p>	<p>2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.</p>
<p>3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.</p>	<p>3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.</p>
<p>4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.</p>	<p>4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.</p>
<p>5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento. La predetta aliquota può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo</p>	<p>5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento. La predetta aliquota può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo</p>

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23	Testo vigente al 31 dicembre 2012
<p>conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma 6. <b>Nel caso di mancata emanazione della delibera entro il predetto termine, si applicano le aliquote di cui al primo periodo del presente comma ed al comma 6.</b></p> <p>6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, è ridotta alla metà.</p> <p>7. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, sia ridotta fino alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso in cui abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. Nell'ambito della facoltà prevista dal presente comma i comuni possono stabilire che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili.</p>	<p>conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma 6.</p> <p>6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, è ridotta alla metà.</p> <p>7. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, sia ridotta fino alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso in cui abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. Nell'ambito della facoltà prevista dal presente comma i comuni possono stabilire che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>(Applicazione dell'imposta municipale propria)</i></p> <p>1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.</p> <p>2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>(Applicazione dell'imposta municipale propria)</i></p> <p>1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.</p> <p>2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi</p>



<b>D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.</p> <p>3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.</p> <p>4. A far data dal completamento dell'attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal 1° gennaio 2015, l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune.</p> <p>5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale senza la maggiorazione di interessi.</p> <p>6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.</p> <p>7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3,4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006.</p>	<p>dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.</p> <p>3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.</p> <p><b>Comma abrogato dall'art. 13, comma 14, lett. c), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,</b></p> <p>5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale senza la maggiorazione di interessi.</p> <p>6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.</p> <p>7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3,4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006.</p>

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23	Testo vigente al 31 dicembre 2012
<p>8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.</p> <p>9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.</p>	<p>8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. <b>Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all'imposta municipale propria nel rispetto del limite delle aliquote definite dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma restando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.</b></p> <p>9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi. <b>Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'imposta municipale propria.</b></p>

<b>D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 10</b> <i>(Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare)</i></p> <p>1 All'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 9 per cento;</p> <p>Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 , ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II- <i>bis</i>): 2 per cento.</p> <p>b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-<i>bis</i>);</p> <p>c) nella nota II-<i>bis</i>) dell'articolo 1, le parole: "dell'aliquota del 3 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'aliquota del 2 per cento".</p> <p>2. Nei casi di cui al comma 1 l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.</p> <p>3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.</p> <p>4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 10</b> <i>(Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare)</i></p> <p>1 All'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 9 per cento;</p> <p>Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 , ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II- <i>bis</i>): 2 per cento.</p> <p>b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-<i>bis</i>);</p> <p>c) nella nota II-<i>bis</i>) dell'articolo 1, le parole: "dell'aliquota del 3 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'aliquota del 2 per cento".</p> <p>2. Nei casi di cui al comma 1 l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.</p> <p>3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.</p> <p>4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 11</b> <i>(Imposta municipale secondaria)</i></p> <p>1. L'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche,</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 11</b> <i>(Imposta municipale secondaria)</i></p> <p>1. L'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche,</p>

<b>D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo.</p> <p>2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria, in base ai seguenti criteri:</p> <p>a) il presupposto del tributo è l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari;</p> <p>b) soggetto passivo è il soggetto che effettua l'occupazione. Se l'occupazione è effettuata con impianti pubblicitari è obbligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario;</p> <p>c) l'imposta è determinata in base ai seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) durata dell' occupazione;</li> <li>2) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;</li> <li>3) fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del comune;</li> <li>4) le modalità di pagamento, i modelli della dichiarazione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinate in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, del presente decreto legislativo;</li> </ol> <p>e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;</p> <p>f) i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, hanno la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni in</p>	<p>l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo.</p> <p>2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria, in base ai seguenti criteri:</p> <p>a) il presupposto del tributo è l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari;</p> <p>b) soggetto passivo è il soggetto che effettua l'occupazione. Se l'occupazione è effettuata con impianti pubblicitari è obbligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario;</p> <p>c) l'imposta è determinata in base ai seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) durata dell' occupazione;</li> <li>2) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;</li> <li>3) fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del comune;</li> <li>4) le modalità di pagamento, i modelli della dichiarazione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinate in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, del presente decreto legislativo;</li> </ol> <p>e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;</p> <p>f) i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, hanno la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni in</p>

<b>D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 12 (Misure in materia di finanza pubblica)</p> <p>1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.</p> <p>2. In ogni caso, dall'attuazione dei decreti legislativi di cui alla citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, non può derivare, anche nel corso della fase transitoria, alcun aumento del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti.</p> <p>3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.</p>	<p>modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 12 (Misure in materia di finanza pubblica)</p> <p>1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.</p> <p>2. In ogni caso, dall'attuazione dei decreti legislativi di cui alla citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, non può derivare, anche nel corso della fase transitoria, alcun aumento del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti.</p> <p>3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 13 (Fondo perequativo per comuni e province)</p> <p>1. Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni <i>standard</i> collegati alle spese per le funzioni fondamentali, è istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte. Previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, salvaguardando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato e in conformità con l'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modalità di alimentazione e di riparto del fondo. Il Fondo perequativo a favore dei comuni è alimentato da quote del gettito dei tributi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e dalla compartecipazione prevista dall'articolo 7, comma 2. Tale fondo è articolato in due</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 (Fondo perequativo per comuni e province)</p> <p>1. Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni <i>standard</i> collegati alle spese per le funzioni fondamentali, è istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte. Previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, salvaguardando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato e in conformità con l'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modalità di alimentazione e di riparto del fondo. Il Fondo perequativo a favore dei comuni è alimentato da quote del gettito dei tributi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e dalla compartecipazione prevista dall'articolo 7, comma 2. Tale fondo è articolato in due</p>

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23	Testo vigente al 31 dicembre 2012
<p>componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali dei comuni, la seconda le funzioni non fondamentali. Le predette quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni <i>standard</i> relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica.</p> <p style="text-align: center;">Art. 14 (Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie)</p> <p>1. L'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.</p> <p>2. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto, nei confronti delle Regioni a statuto speciale il presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in particolare:</p> <p>a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle Regioni a statuto speciale spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all'articolo 3;</p> <p>b) sono stabilite la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 nei confronti dei comuni ubicati nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, nonché le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 si tiene conto anche dei tributi da essa sostituiti.</p> <p>3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, le modalità di applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali istituite con il presente decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in conformità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione; per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 8; alle predette regioni e province autonome spettano le devoluzioni e le compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie erariali previste dal presente decreto nelle misure e con le modalità</p>	<p>componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali dei comuni, la seconda le funzioni non fondamentali. Le predette quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni <i>standard</i> relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica.</p> <p style="text-align: center;">Art. 14 (Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie)</p> <p>1. L'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.</p> <p>2. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto, nei confronti delle Regioni a statuto speciale il presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in particolare:</p> <p>a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle Regioni a statuto speciale spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all'articolo 3;</p> <p>b) sono stabilite la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 nei confronti dei comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale, nonché le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 si tiene conto anche dei tributi da essa sostituiti.</p> <p>3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, le modalità di applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali istituite con il presente decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in conformità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione; per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 8; alle predette regioni e province autonome spettano le devoluzioni e le compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie erariali previste dal presente decreto nelle misure e con le modalità</p>

<b>D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>definite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi erariali o per quelli da essi sostituiti.</p> <p>4. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima applicazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009, nonché alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009.</p> <p>5. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto limite, anche con riferimento alle tariffe, e propone al Governo le eventuali misure correttive.</p> <p>6. È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.</p> <p>7. Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.</p> <p>8. A decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il</p>	<p>definite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi erariali o per quelli da essi sostituiti.</p> <p>4. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima applicazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009, nonché alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009.</p> <p>5. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto limite, anche con riferimento alle tariffe, e propone al Governo le eventuali misure correttive.</p> <p>6. È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.</p> <p><b>Comma abrogato dall'art. 14, comma 47, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201</b></p> <p>8. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga <b>entro il 20 dicembre</b> dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il</p>

<b>D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.</p> <p>9. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, nonché dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota percentuale indicata nel predetto articolo è calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'articolo 8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonché le altre modalità di attuazione del presente comma.</p> <p>10. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 4, stabilisce le modalità per l'acquisizione delle informazioni necessarie al fine di assicurare, in sede di prima applicazione, l'assegnazione della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto sulla base del gettito per provincia. Fino a che le predette informazioni non sono disponibili, l'assegnazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per ogni comune ha luogo sulla base del gettito di tale imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune.</p>	<p>31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.</p> <p>9. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, nonché dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. <b>A decorrere dal 1° gennaio 2012</b>, l'aliquota percentuale indicata nel predetto articolo è calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'articolo 8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonché le altre modalità di attuazione del presente comma.</p> <p>10. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 4, stabilisce le modalità per l'acquisizione delle informazioni necessarie al fine di assicurare, in sede di prima applicazione, l'assegnazione della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto sulla base del gettito per provincia. Fino a che le predette informazioni non sono disponibili, l'assegnazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per ogni comune ha luogo sulla base del gettito di tale imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune.</p>



**Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149****“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”**

<b>D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p style="text-align: center;"><b>CAPO I</b> <b>MECCANISMI SANZIONATORI</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 <i>(Relazione di fine legislatura regionale)</i></p> <p>1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Regioni sono tenute a redigere una relazione di fine legislatura.</p> <p>2. La relazione di fine legislatura è sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza della legislatura. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dagli organi di controllo interno regionale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e regionali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine legislatura con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dalle Regioni alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al Presidente della Giunta regionale. Per quanto attiene al settore sanitario e, in particolare, per i contenuti di cui al comma 4, lettere c), per la parte relativa agli enti del servizio sanitario regionale, d), e) ed f), la verifica è effettuata, entro il medesimo termine di venti giorni, dai Tavoli tecnici che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono deputati alla verifica dell'attuazione dei Piani di rientro, ivi compresa la struttura tecnica di monitoraggio prevista dall'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sulla base delle risultanze emerse in sede di verifica dei</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPO I</b> <b>MECCANISMI SANZIONATORI</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 <i>(Relazione di fine legislatura regionale)</i></p> <p>1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Regioni sono tenute a redigere una relazione di fine legislatura.</p> <p>2. La relazione di fine legislatura, <b>redatta dal servizio bilancio e finanze della regione e dall'organo di vertice dell'amministrazione regionale</b>, è sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza della legislatura. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dagli organi di controllo interno regionale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale, <b>se insediato</b>, istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e regionali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine legislatura con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dalle Regioni alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al Presidente della Giunta regionale. Per quanto attiene al settore sanitario e, in particolare, per i contenuti di cui al comma 4, lettere c), per la parte relativa agli enti del servizio sanitario regionale, d), e) ed f), la verifica è effettuata, entro il medesimo termine di venti giorni, dai Tavoli tecnici che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono deputati alla verifica dell'attuazione dei Piani di rientro, ivi compresa la struttura tecnica di monitoraggio prevista</p>

<b>D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>medesimi Piani ovvero, per le regioni non sottoposte al piano di rientro, sulla base della verifica degli adempimenti annuali di cui all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati sul sito istituzionale della regione entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del Presidente della Giunta regionale. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal Presidente della Giunta regionale alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.</p> <p>3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale invia quindi al Presidente della Giunta regionale il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono infine pubblicati sul sito istituzionale della Regione entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale.</p> <p>4. La relazione di fine legislatura contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la legislatura, con specifico riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sistema ed esiti dei controlli interni;</li> <li>b) eventuali rilievi della Corte dei conti;</li> </ul>	<p>dall'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 <b>e per i trienni successivi</b>, sulla base delle risultanze emerse in sede di verifica dei medesimi Piani ovvero, per le regioni non sottoposte al piano di rientro, sulla base della verifica degli adempimenti annuali di cui all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati sul sito istituzionale della regione entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del Presidente della Giunta regionale. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal Presidente della Giunta regionale alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.</p> <p>3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale, <b>se insediato</b>, invia quindi al Presidente della Giunta regionale il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono infine pubblicati sul sito istituzionale della Regione entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale.</p> <p><b>3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che, entro trenta giorni dal ricevimento, esprime le proprie valutazioni al Presidente della Giunta regionale. Le valutazioni espresse dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti sono pubblicate nel sito istituzionale della regione entro il giorno successivo al ricevimento da parte del Presidente della Giunta regionale.</b></p> <p>4. La relazione di fine legislatura contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la legislatura, con specifico riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sistema ed esiti dei controlli interni;</li> <li>b) eventuali rilievi della Corte dei conti;</li> </ul>

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149	Testo vigente al 31 dicembre 2012
<p>c) eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti comunque sottoposti al controllo della regione, nonché degli enti del servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;</p> <p>d) eventuali azioni intraprese per contenere la spesa, con particolare riguardo a quella sanitaria, e stato del percorso di convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;</p> <p>e) situazione economica e finanziaria, in particolare del settore sanitario, quantificazione certificata della misura del relativo indebitamento regionale;</p> <p>f) la individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio;</p> <p>g) stato certificato del bilancio regionale.</p> <p>5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine legislatura, differenziandolo eventualmente per le Regioni non assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria.</p> <p>6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine legislatura il Presidente della Giunta regionale è tenuto a darne notizia, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.</p>	<p>c) eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti comunque sottoposti al controllo della regione, nonché degli enti del servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;</p> <p>d) eventuali azioni intraprese per contenere la spesa, con particolare riguardo a quella sanitaria, e stato del percorso di convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;</p> <p>e) situazione economica e finanziaria, in particolare del settore sanitario, quantificazione certificata della misura del relativo indebitamento regionale;</p> <p>f) la individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio;</p> <p>g) stato certificato del bilancio regionale.</p> <p>5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine legislatura, differenziandolo eventualmente per le Regioni non assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria. <b>In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il Presidente della Giunta regionale è comunque tenuto a predisporre la relazione di fine legislatura secondo i criteri di cui al comma 4.</b></p> <p>6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, <b>nel sito istituzionale dell'ente</b>, della relazione di fine legislatura, al Presidente della Giunta regionale <b>e, qualora non abbiano predisposto la relazione, al responsabile del servizio bilancio e finanze della regione e all'organo</b></p>

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149	Testo vigente al 31 dicembre 2012
<p style="text-align: center;">Articolo 2 (Responsabilità politica del Presidente della giunta regionale)</p> <p>1. La fattispecie di grave dissesto finanziario, con riferimento al disavanzo sanitario, si verifica in una regione assoggettata a piano di rientro ai sensi dell'articolo 2, comma 77, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al verificarsi congiuntamente delle seguenti condizioni:</p> <p>a) il presidente della giunta regionale, nominato Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2, rispettivamente commi 79 e 83, della citata legge n. 191 del 2009, non abbia adempiuto, in tutto o in parte, all'obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso;</p> <p>b) si riscontrino, in sede di verifica annuale, ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della citata legge n. 191 del 2009, il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal piano medesimo o suo aggravamento;</p> <p>c) sia stato adottato per due esercizi consecutivi, in presenza del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro e del conseguente incremento delle aliquote fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della citata legge n. 191 del 2009, un ulteriore incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef al livello massimo previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.</p> <p>2. Il grave dissesto finanziario di cui al comma 1 costituisce grave violazione di legge e in tal caso con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 126, comma primo, della Costituzione, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale nonché la rimozione del Presidente della Giunta regionale</p>	<p><b>di vertice dell'amministrazione regionale è ridotto della metà, con riferimento alle successive tre mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti.</b> Il Presidente della regione è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 (Responsabilità politica del Presidente della giunta regionale)</p> <p>1. La fattispecie di grave dissesto finanziario, con riferimento al disavanzo sanitario, si verifica in una regione assoggettata a piano di rientro ai sensi dell'articolo 2, comma 77, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al verificarsi congiuntamente delle seguenti condizioni:</p> <p>a) il presidente della giunta regionale, nominato Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2, rispettivamente commi 79 e 83, della citata legge n. 191 del 2009, non abbia adempiuto, in tutto o in parte, all'obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso;</p> <p>b) si riscontrino, in sede di verifica annuale, ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della citata legge n. 191 del 2009, il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal piano medesimo o suo aggravamento;</p> <p>c) sia stato adottato per due esercizi consecutivi, in presenza del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro e del conseguente incremento delle aliquote fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della citata legge n. 191 del 2009, un ulteriore incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef al livello massimo previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.</p> <p>2. Il grave dissesto finanziario di cui al comma 1 costituisce grave violazione di legge e in tal caso con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 126, comma primo, della Costituzione, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale nonché la rimozione del Presidente della Giunta regionale</p>

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149	Testo vigente al 31 dicembre 2012
<p>per responsabilità politica nel proprio mandato di amministrazione della regione, ove sia accertata dalla Corte dei conti la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e la loro riconduzione alla diretta responsabilità, con dolo o colpa grave del Presidente della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Repubblica è adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere conforme della Commissione parlamentare per le questioni regionali espresso a maggioranza di due terzi dei componenti. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessato.</p> <p>3. Il Presidente rimosso ai sensi del comma 2 è incandidabile alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni. Il Presidente rimosso non può essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e dell'Unione europea per un periodo di tempo di dieci anni.</p> <p>4. Qualora si verificano una o entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il Governo, in attuazione dell'articolo 2, comma 84, della citata legge n. 191 del 2009, nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione, nomina un commissario ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che sostituisce il Presidente della Giunta regionale nominato commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della citata legge n. 191 del 2009.</p> <p>5. Nelle more dell'insediamento del nuovo Presidente della Giunta regionale, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, nomina un nuovo commissario <i>ad acta</i> per l'esercizio delle competenze del Presidente della Giunta regionale concernenti l'ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili.</p> <p>6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011.</p>	<p>per responsabilità politica nel proprio mandato di amministrazione della regione, ove sia accertata dalla Corte dei conti la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e la loro riconduzione alla diretta responsabilità, con dolo o colpa grave del Presidente della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Repubblica è adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere conforme della Commissione parlamentare per le questioni regionali espresso a maggioranza di due terzi dei componenti. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessato.</p> <p>3. Il Presidente rimosso ai sensi del comma 2 è incandidabile alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni. Il Presidente rimosso non può essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e dell'Unione europea per un periodo di tempo di dieci anni.</p> <p>4. Qualora si verificano una o entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il Governo, in attuazione dell'articolo 2, comma 84, della citata legge n. 191 del 2009, nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione, nomina un commissario ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che sostituisce il Presidente della Giunta regionale nominato commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della citata legge n. 191 del 2009.</p> <p>5. Nelle more dell'insediamento del nuovo Presidente della Giunta regionale, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, nomina un nuovo commissario <i>ad acta</i> per l'esercizio delle competenze del Presidente della Giunta regionale concernenti l'ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili.</p> <p>6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011.</p>

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149	Testo vigente al 31 dicembre 2012
<p>7. Con riguardo a settori ed attività regionali diversi dalla sanità, ove una regione dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nonché dei relativi costi standard e la definizione degli obiettivi di servizio, non provveda alla attuazione dei citati livelli e al raggiungimento degli obiettivi di servizio in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Presidente della Giunta regionale è nominato commissario ad acta ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 131 del 2003, per l'esercizio dei poteri sostitutivi.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Decadenza automatica e interdizione dei funzionari regionali e dei revisori dei conti)</i></p> <p>1. Il verificarsi del grave dissesto finanziario di cui all'articolo 2 determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 79, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di decadenza automatica dei direttori generali e, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale competente, nonché dei componenti del collegio dei revisori dei conti.</p> <p>2. Agli stessi soggetti di cui al comma 1 si applica altresì l'interdizione da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici per un periodo di tempo di dieci anni. La sanzione dell'interdizione è irrogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale. Il giudizio sulla relativa impugnazione è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.</p> <p>3. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori delle Regioni, ove costituito, e degli enti alle medesime riconducibili, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori delle regioni, degli enti locali e di altri enti pubblici per un periodo fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei</p>	<p>7. Con riguardo a settori ed attività regionali diversi dalla sanità, ove una regione dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nonché dei relativi costi standard e la definizione degli obiettivi di servizio, non provveda alla attuazione dei citati livelli e al raggiungimento degli obiettivi di servizio in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Presidente della Giunta regionale è nominato commissario ad acta ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 131 del 2003, per l'esercizio dei poteri sostitutivi.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Decadenza automatica e interdizione dei funzionari regionali e dei revisori dei conti)</i></p> <p>1. Il verificarsi del grave dissesto finanziario di cui all'articolo 2 determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 79, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di decadenza automatica dei direttori generali e, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale competente, nonché dei componenti del collegio dei revisori dei conti.</p> <p>2. Agli stessi soggetti di cui al comma 1 si applica altresì l'interdizione da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici per un periodo di tempo di dieci anni. La sanzione dell'interdizione è irrogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale. Alle relative controversie si applica l'articolo 133 del codice del processo amministrativo.</p> <p>3. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori delle Regioni, ove costituito, e degli enti alle medesime riconducibili, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori delle regioni, degli enti locali e di altri enti pubblici per un periodo fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei</p>

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149	Testo vigente al 31 dicembre 2012
<p>conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 4 (Relazione di fine mandato provinciale e comunale)</p> <p>1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.</p> <p>2. La relazione di fine mandato è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del presidente della provincia o del sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente della provincia o dal sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.</p> <p>3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno</p>	<p>conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 4 (Relazione di fine mandato provinciale e comunale)</p> <p>1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.</p> <p>2. La relazione di fine mandato, <b>redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale</b>, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale, <b>se insediato</b>, istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del presidente della provincia o del sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente della provincia o dal sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.</p> <p>3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno</p>

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149	Testo vigente al 31 dicembre 2012
<p>avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale invia quindi al presidente della provincia o al sindaco il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale.</p> <p>4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sistema ed esiti dei controlli interni;</li> <li>b) eventuali rilievi della Corte dei conti;</li> <li>c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;</li> <li>d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;</li> <li>e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;</li> <li>f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.</li> </ul> <p>5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la</p>	<p>avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale, <b>se insediato</b>, invia quindi al presidente della provincia o al sindaco il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale.</p> <p><b>3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presidente della provincia o del sindaco, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.</b></p> <p>4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sistema ed esiti dei controlli interni;</li> <li>b) eventuali rilievi della Corte dei conti;</li> <li>c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;</li> <li>d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;</li> <li>e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;</li> <li>f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.</li> </ul> <p>5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la</p>



<b>D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.</p> <p>6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine mandato, <b>il presidente della provincia o il sindaco</b> sono tenuti a darne notizia, motivandone le ragioni nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.</p>	<p>redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. <b>In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il presidente della provincia o il sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4.</b></p> <p>6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione <b>e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente</b>, della relazione di fine mandato, <b>al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale</b> è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, <b>l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti</b>. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 4-bis</b> <b>Relazione di inizio mandato provinciale e comunale</b></p> <p>1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.</p> <p>2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.</p>

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149	Testo vigente al 31 dicembre 2012
<p style="text-align: center;">Articolo 5 (Regolarità della gestione amministrativo-contabile)</p> <p>1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un Ente evidenzi, <b>anche attraverso le rilevazioni SIOPE</b>, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:</p> <p>a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;</p> <p>b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;</p> <p>c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5 (Regolarità della gestione amministrativo-contabile)</p> <p>1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, <b>anche nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano</b>, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:</p> <p>a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;</p> <p>b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;</p> <p>c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi.</p> <p><b>c-bis) aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali.</b></p> <p><b>Le verifiche di cui all'alinea sono attivate anche attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui alle lettere a), b) e c), e le rilevazioni del Ministero dell'interno, per gli enti locali, e del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rispetto all'indicatore di cui alla lettera c-bis).</b></p> <p><b>1-bis. Qualora siano evidenziati squilibri finanziari, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e le rilevazioni del Ministero dell'interno, per gli enti locali, e del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rispetto all'indicatore di cui al comma 1, lettera c-bis), il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ne dà immediata comunicazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio.</b></p>

<b>D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e prevedono anche adeguate forme di contraddittorio fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gli enti sottoposti alle verifiche di cui al comma 1. L'attività di verifica sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile attivata sulla base degli indicatori di cui al comma 1 è eseguita prioritariamente nei confronti dei comuni capoluogo di provincia.</p>	<p><b>Comma abrogato dall' art. 1-bis, comma 4, lett. c), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174</b></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 6 <i>(Responsabilità politica del presidente di provincia e del sindaco)</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6 <i>(Responsabilità politica del presidente di provincia e del sindaco)</i></p>
<p>1. Il comma 5 dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né</p>	<p>1. Il comma 5 dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né</p>

<b>D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.».</p> <p>2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai</p>	<p>alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.».</p> <p>2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai</p>

<b>D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.</p>	<p>sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7 <i>(Mancato rispetto del patto di stabilità interno)</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>2-bis Il decreto di scioglimento del consiglio, disposto per le inadempienze di cui al comma 2, conserva i suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino ad un massimo di quindici mesi.</b></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7 <i>(Mancato rispetto del patto di stabilità interno)</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7 <i>(Mancato rispetto del patto di stabilità interno)</i></p>
<p>1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:</p>	<p>1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:</p>
<p>a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente</p>	<p>a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi;</p>
<p>b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti</p>	<p>b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti</p>

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149	Testo vigente al 31 dicembre 2012
<p>impegni effettuati nell'ultimo triennio</p> <p>c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;</p> <p>d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;</p> <p>e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.</p> <p>2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:</p> <p>a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;</p> <p>b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;</p>	<p>impegni effettuati nell'ultimo triennio</p> <p>c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;</p> <p>d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;</p> <p>e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.</p> <p>2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:</p> <p>a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;</p> <p>b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;</p>

<b>D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;</p> <p>d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;</p> <p>e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.</p> <p>3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere ridefinite con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.</p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e seguenti.</p> <p>5. L'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente: «122. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 87 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, in caso di mancato rispetto del</p>	<p>c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;</p> <p>d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;</p> <p>e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.</p> <p>3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere ridefinite con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.</p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e seguenti.</p> <p>5. L'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente: «122. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 87 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, in caso di mancato rispetto del</p>

<b>D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>patto di stabilità interno. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che ne evidenzia gli effetti finanziari.».</p>	<p>patto di stabilità interno. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che ne evidenzia gli effetti finanziari.».</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPO II</b> <b>MECCANISMI PREMIALI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPO II</b> <b>MECCANISMI PREMIALI</b></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8 <i>(Ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno)</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8 <i>(Ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno)</i></p>
<p>1. Dopo la lettera <i>g-bis</i> dell'articolo 1, comma 129, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono aggiunte le seguenti: «<i>g-ter</i>) a decorrere dall'anno 2011, delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nei limiti dei maggiori incassi di entrate derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-<i>quater</i>, della citata legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio; <i>g-quater</i>) a decorrere dall'anno 2011, delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio.».</p>	<p>1. Dopo la lettera <i>g-bis</i> dell'articolo 1, comma 129, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono aggiunte le seguenti: «<i>g-ter</i>) a decorrere dall'anno 2011, delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nei limiti dei maggiori incassi di entrate derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-<i>quater</i>, della citata legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio; <i>g-quater</i>) a decorrere dall'anno 2011, delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio.».</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9 <i>(Ulteriori meccanismi premiali)</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9 <i>(Ulteriori meccanismi premiali)</i></p>
<p>1. Dopo il secondo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: «Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno.».</p> <p>2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 67, è aggiunto il seguente: «67-bis. Con decreto del Ministro</p>	<p>1. Dopo il secondo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: «Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno.».</p> <p>2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 67, è aggiunto il seguente: «67-bis. Con decreto del Ministro</p>



<b>D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette forme premiali è effettuato nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.».</p>	<p>dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette forme premiali è effettuato nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.».</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 10 <i>(Contrasto all'evasione fiscale)</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10 <i>(Contrasto all'evasione fiscale)</i></p>
<p>1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, la partecipazione delle province all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento della provincia che abbia contribuito all'accertamento stesso, anche attraverso la segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali.</p>	<p>1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, la partecipazione delle province all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento della provincia che abbia contribuito all'accertamento stesso, anche attraverso la segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali.</p>

<b>D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 50 per cento spettante alle province che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi del comma 1, nonché le relative modalità di attribuzione.</p> <p>3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentita DigitPA per quanto di rispettiva competenza, sono stabilite le modalità tecniche di accesso per le province alle banche dati e, sulla base di motivata richiesta, di fruizione e tracciabilità delle informazioni reddituali relative ai contribuenti in esse residenti, nonché quelle della partecipazione delle province all'accertamento fiscale di cui al comma 1. Per le attività di supporto all'esercizio di detta funzione di competenza provinciale, le province possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dalle province stesse ovvero degli affidatari delle entrate provinciali i quali, pertanto, devono garantire alle province l'accesso alle banche dati utilizzate.</p>	<p>2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 50 per cento spettante alle province che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi del comma 1, nonché le relative modalità di attribuzione.</p> <p>3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentita DigitPA per quanto di rispettiva competenza, sono stabilite le modalità tecniche di accesso per le province alle banche dati e, sulla base di motivata richiesta, di fruizione e tracciabilità delle informazioni reddituali relative ai contribuenti in esse residenti, nonché quelle della partecipazione delle province all'accertamento fiscale di cui al comma 1. Per le attività di supporto all'esercizio di detta funzione di competenza provinciale, le province possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dalle province stesse ovvero degli affidatari delle entrate provinciali i quali, pertanto, devono garantire alle province l'accesso alle banche dati utilizzate.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 11 <i>(Collaborazione nella gestione organica dei tributi)</i></p> <p>1. I criteri generali per la gestione organica dei tributi e delle compartecipazioni sono definiti dalle province con l'Agenzia delle entrate, che per l'attuazione si avvale delle proprie Direzioni Regionali.</p> <p>2. Le province possono stipulare con l'Agenzia delle entrate convenzioni finalizzate ad instaurare adeguate forme di collaborazione e a garantire una gestione organica dei tributi propri derivati. Con lo stesso provvedimento sono definiti i termini e le modalità per la corresponsione del rimborso spese.</p> <p>3. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa le province possono definire con specifica convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità gestionali e operative di ripartizione degli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 11 <i>(Collaborazione nella gestione organica dei tributi)</i></p> <p>1. I criteri generali per la gestione organica dei tributi e delle compartecipazioni sono definiti dalle province con l'Agenzia delle entrate, che per l'attuazione si avvale delle proprie Direzioni Regionali.</p> <p>2. Le province possono stipulare con l'Agenzia delle entrate convenzioni finalizzate ad instaurare adeguate forme di collaborazione e a garantire una gestione organica dei tributi propri derivati. Con lo stesso provvedimento sono definiti i termini e le modalità per la corresponsione del rimborso spese.</p> <p>3. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa le province possono definire con specifica convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità gestionali e operative di ripartizione degli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione.</p>

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149	Testo vigente al 31 dicembre 2012
<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p style="text-align: center;"><i>(Ulteriori forme premiali per l'azione di contrasto dell'evasione fiscale)</i></p> <p>1. Con accordo fra Governo, Regioni, province e comuni, conseguito in sede di Conferenza unificata, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono stabilite annualmente le modalità per la ricognizione delle capacità fiscali effettive e potenziali dei singoli territori, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica.</p> <p>2. Con il medesimo accordo di cui al comma 1 sono altresì definiti:</p> <p>a) un programma pluriennale di attività di contrasto dell'evasione fiscale finalizzato alla convergenza della capacità fiscale effettiva alla capacità fiscale potenziale mediante la definizione delle modalità di concorso dei singoli enti dei vari livelli di governo;</p> <p>b) gli obiettivi intermedi che debbono essere raggiunti da ciascun ente nell'ambito delle attività previste dal programma di cui alla lettera a);</p> <p>c) le misure premiali o sanzionatorie in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b).</p> <p>3. Ove l'accordo di cui al comma 1 non sia raggiunto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p style="text-align: center;"><i>(Ulteriori forme premiali per l'azione di contrasto dell'evasione fiscale)</i></p> <p>1. Con accordo fra Governo, Regioni, province e comuni, conseguito in sede di Conferenza unificata, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono stabilite annualmente le modalità per la ricognizione delle capacità fiscali effettive e potenziali dei singoli territori, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica.</p> <p>2. Con il medesimo accordo di cui al comma 1 sono altresì definiti:</p> <p>a) un programma pluriennale di attività di contrasto dell'evasione fiscale finalizzato alla convergenza della capacità fiscale effettiva alla capacità fiscale potenziale mediante la definizione delle modalità di concorso dei singoli enti dei vari livelli di governo;</p> <p>b) gli obiettivi intermedi che debbono essere raggiunti da ciascun ente nell'ambito delle attività previste dal programma di cui alla lettera a);</p> <p>c) le misure premiali o sanzionatorie in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b).</p> <p>3. Ove l'accordo di cui al comma 1 non sia raggiunto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO III (DISPOSIZIONI FINALI)</p>	<p style="text-align: center;">CAPO III (DISPOSIZIONI FINALI)</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p style="text-align: center;"><i>(Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)</i></p> <p>1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p style="text-align: center;"><i>(Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)</i></p> <p>1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di</p>

<b>D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.</p>	<p>Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p style="text-align: center;"><i>(Fabbisogni standard delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e responsabilità politica dei Ministri)</i></p> <p>1. Il presente articolo, al fine di rendere effettivo il superamento del criterio della spesa storica attraverso la definizione dei fabbisogni per i programmi di spesa delle amministrazioni centrali e dei fabbisogni standard per le amministrazioni periferiche dello Stato, disciplina le modalità di rendicontazione alle Camere del grado di convergenza della spesa ai fabbisogni definiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111</p> <p>2. Gli esiti del raffronto tra i fabbisogni dei programmi di spesa e quelli delle amministrazioni periferiche dello Stato, come determinati ai sensi del comma 1, e le spese effettivamente sostenute come risultanti dal bilancio consuntivo dello Stato, sono trasmessi ogni anno dal Governo alle Camere, affinché possano essere adottate, nelle forme e nei tempi previsti dai rispettivi regolamenti, le iniziative e le determinazioni ivi previste, incluse quelle di cui all'articolo 94 della Costituzione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p style="text-align: center;"><i>(Fabbisogni standard delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e responsabilità politica dei Ministri)</i></p> <p>1. Il presente articolo, al fine di rendere effettivo il superamento del criterio della spesa storica attraverso la definizione dei fabbisogni per i programmi di spesa delle amministrazioni centrali e dei fabbisogni standard per le amministrazioni periferiche dello Stato, disciplina le modalità di rendicontazione alle Camere del grado di convergenza della spesa ai fabbisogni definiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111</p> <p>2. Gli esiti del raffronto tra i fabbisogni dei programmi di spesa e quelli delle amministrazioni periferiche dello Stato, come determinati ai sensi del comma 1, e le spese effettivamente sostenute come risultanti dal bilancio consuntivo dello Stato, sono trasmessi ogni anno dal Governo alle Camere, affinché possano essere adottate, nelle forme e nei tempi previsti dai rispettivi regolamenti, le iniziative e le determinazioni ivi previste, incluse quelle di cui all'articolo 94 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p style="text-align: center;"><i>(Riordino dei termini per la trasmissione dei dati degli enti territoriali)</i></p> <p>1. Ai fini di garantire il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p style="text-align: center;"><i>(Riordino dei termini per la trasmissione dei dati degli enti territoriali)</i></p> <p>1. Ai fini di garantire il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione,</p>

<b>D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riordino della disciplina vigente in materia di oneri e obblighi informativi a carico di comuni, province, città metropolitane nei confronti delle pubbliche amministrazioni statali, riducendo e unificando i termini e le comunicazioni attualmente previsti per la trasmissione dei dati, ferma restando la disciplina sanzionatoria in vigore.</p> <p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p style="text-align: center;"><i>(Interventi del settore creditizio a favore del pagamento delle imprese creditrici degli enti territoriali)</i></p> <p>1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante delle regioni e un rappresentante delle autonomie locali designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, dall'ANCI e dall'UPI, e l'Associazione bancaria italiana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, istituiscono un tavolo tecnico per il perseguimento dei seguenti obiettivi, da realizzare anche attraverso apposita convenzione, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:</p> <p>a) formulare soluzioni finalizzate a sopperire alla mancanza di liquidità delle imprese determinata dai ritardi dei pagamenti degli enti territoriali;</p> <p>b) valutare forme di compensazione all'interno del patto di stabilità a livello regionale previsto dalla normativa vigente, anche in considerazione delle diverse fasce dimensionali degli enti territoriali;</p> <p>c) valutare la definizione di nuove modalità ed agevolazioni per la cessione pro soluto dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;</p> <p>d) stabilire criteri per la certificazione dei crediti delle pubbliche amministrazioni, secondo</p>	<p>anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riordino della disciplina vigente in materia di oneri e obblighi informativi a carico di comuni, province, città metropolitane nei confronti delle pubbliche amministrazioni statali, riducendo e unificando i termini e le comunicazioni attualmente previsti per la trasmissione dei dati, ferma restando la disciplina sanzionatoria in vigore.</p> <p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p style="text-align: center;"><i>(Interventi del settore creditizio a favore del pagamento delle imprese creditrici degli enti territoriali)</i></p> <p>1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante delle regioni e un rappresentante delle autonomie locali designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, dall'ANCI e dall'UPI, e l'Associazione bancaria italiana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, istituiscono un tavolo tecnico per il perseguimento dei seguenti obiettivi, da realizzare anche attraverso apposita convenzione, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:</p> <p>a) formulare soluzioni finalizzate a sopperire alla mancanza di liquidità delle imprese determinata dai ritardi dei pagamenti degli enti territoriali;</p> <p>b) valutare forme di compensazione all'interno del patto di stabilità a livello regionale previsto dalla normativa vigente, anche in considerazione delle diverse fasce dimensionali degli enti territoriali;</p> <p>c) valutare la definizione di nuove modalità ed agevolazioni per la cessione pro soluto dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;</p> <p>d) stabilire criteri per la certificazione dei crediti delle pubbliche amministrazioni, secondo</p>

<b>D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149</b>	<b>Testo vigente al 31 dicembre 2012</b>
<p>le modalità definite dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009;</p> <p>e) definire i casi in cui la stipulazione, da parte degli enti locali, di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto la realizzazione e la successiva concessione in locazione finanziaria di un bene immobile non costituisce forma elusiva delle regole del patto di stabilità interno, in considerazione della convenienza economica per l'amministrazione contraente.</p>	<p>le modalità definite dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009;</p> <p>e) definire i casi in cui la stipulazione, da parte degli enti locali, di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto la realizzazione e la successiva concessione in locazione finanziaria di un bene immobile non costituisce forma elusiva delle regole del patto di stabilità interno, in considerazione della convenienza economica per l'amministrazione contraente.</p>

**ALLEGATO 4**

PAGINA BIANCA



**PROSPETTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAI DECRETI LEGISLATIVI  
ATTUATIVI EMANATI ALLA DATA DEL 10 GENNAIO 2013**

**Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85**

**“Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un  
proprio patrimonio” (c.d. Federalismo demaniale)**

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 3, co. 1, lett. a)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle <b>Regioni</b> , unitamente alle relative pertinenze, dei beni del <b>demanio marittimo</b> , con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali.	<b>23 dicembre 2010</b> (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 1, lett. a)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle <b>Regioni</b> , unitamente alle relative pertinenze, dei beni del <b>demanio idrico</b> , nonché le <b>opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, ad esclusione:</b> 1) dei <b>fiumi</b> di ambito <b>sovraregionale</b> ; 2) dei <b>laghi</b> di ambito <b>sovraregionale</b> per i quali non intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale.	<b>23 dicembre 2010</b> (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 1, lett. b)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle <b>Province</b> , unitamente alle relative pertinenze, dei beni del <b>demanio idrico, limitatamente ai laghi chiusi</b> privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia.	<b>23 dicembre 2010</b> (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 1, lett. b)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle <b>Province</b> , unitamente alle relative pertinenze ubicate su terraferma, delle <b>miniere</b> che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze.	<b>23 dicembre 2010</b> (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 3	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di <b>formazione degli elenchi dei beni trasferibili</b> .	<b>23 dicembre 2010</b> (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	<i>All'esame della Conferenza unificata dal 5 maggio 2011</i>
Art. 3, co. 4, primo periodo	<b>Presentazione</b> all'Agenzia del demanio da parte delle Regioni e degli enti locali di una apposita <b>domanda di acquisizione dei beni</b> , con relativa relazione.	entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei D.P.C.M. di cui al comma 3	
Art. 3, co. 4, ultimo periodo	Ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna Regione o ciascun Ente locale.	entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, co. 4, primo periodo	

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 3, co. 6	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di affidamento del <b>patrimonio dei beni "inoptati"</b> (c.d. patrimonio federale) all'Agenzia del demanio o all'Amministrazione che ne cura la gestione, al fine di valorizzarli e alienarli d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, sulla base di appositi accordi di programma o protocolli di intesa.		<i>Comma abrogato dall'articolo 23-ter, comma 2, lett. a), D.L. n. 95 del 2012.</i>
Art. 4, co. 1	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di <b>attribuzione</b> dei beni demaniali <b>diversi</b> da quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, può disporre <b>motivatamente</b> il mantenimento dei beni nel demanio o l'inclusione nel patrimonio indisponibile.		
Art. 5, co. 3, primo e terzo periodo	<b>Comunicazione alla Agenzia del demanio</b> da parte delle <b>amministrazioni statali</b> e degli altri enti degli elenchi relativi ai <b>beni</b> di cui si richiede l' <b>esclusione</b> . <b>Compilazione</b> da parte dell'Agenzia del demanio dell' <b>elenco</b> dei beni di cui si richiede l' <b>esclusione</b> .	<b>24 settembre 2010</b> (entro 90 giorni dall'entrata in vigore)	Agenzia Demanio Circ. n. 24320 del 24 giugno 2010 Agenzia Demanio Circ. n. 28104 del 26 luglio 2010 Agenzia Demanio Circ. n. 33426 del 17 settembre 2010
Art. 5, co. 3, quarto periodo	Provvedimento del direttore dell'Agenzia del demanio di <b>definizione</b> dell' <b>elenco</b> complessivo dei <b>beni esclusi</b> dal trasferimento, da pubblicare sul sito <i>internet</i> dell'Agenzia, previo parere della Conferenza Unificata da esprimersi entro 30 giorni. <i>Per l'elenco dei beni si veda il sito dell'Agenzia: <a href="http://benidellostato.agenziademanio.it/BeniPatrimoni/ali/index.php">http://benidellostato.agenziademanio.it/BeniPatrimoni/ali/index.php</a></i>	<b>8 novembre 2010</b> (entro i successivi 45 giorni)	Vedi Nota <sup>15</sup>
Art. 5, co. 4, primo periodo	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di <b>individuazione</b> dei beni immobili comunque in uso al <b>Ministero della difesa che possono essere trasferiti</b> .	<b>26 giugno 2011</b> (entro un anno dall'entrata in vigore)	
Art. 5, co. 5	Accordi tra Stato, regioni ed enti pubblici territoriali sul trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali dei <b>beni</b> e delle cose indicati negli <b>accordi di valorizzazione</b> e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo <b>culturale</b> , definiti ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.	<b>26 giugno 2011</b> (entro un anno dall'entrata in vigore)	

<sup>15</sup> Il 9 novembre 2010 il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso alla Conferenza unificata il decreto del Direttore dell'Agenzia del demanio recante l'elenco dei beni da escludere dal trasferimento agli enti territoriali. Nella seduta del 18 novembre 2010 le Regioni e gli Enti locali hanno consegnato un documento congiunto con la richiesta di modifiche del testo, considerato nella sua impostazione irricevibile e la costituzione di un tavolo di confronto per la revisione. Il MEF ha nei mesi successivi più volte integrato l'elenco dei beni esclusi dal trasferimento, mentre Regioni ed Enti locali hanno richiesto approfondimenti su talune tipologie di beni o su singoli beni immobili. Su tale elenco, posto all'ordine del giorno il 18 maggio 2011, la Conferenza Unificata ha espresso parere negativo.

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 5, co. 5-bis	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono stabiliti termini e modalità per la cessazione dell'efficacia degli accordi o delle intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari.	<b>13 luglio 2011</b> (entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge 70/2011)	<i>Comma abrogato dall'articolo 23-ter, comma 2, lett. a), D.L. n. 95 del 2012,</i>
Art. 7, co. 1	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di attribuzione a cadenza <b>biennale</b> di ulteriori beni eventualmente resisi disponibili per successivi trasferimenti.	A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla entrata in vigore (dal 1° gennaio 2012)	<i>Comma abrogato dall'articolo 23-ter, comma 2, lett. a), D.L. n. 95 del 2012,</i>
Art. 9, co. 2	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di <b>determinazione delle modalità per ridurre le risorse</b> a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli Enti locali in funzione della riduzione delle entrate erariali conseguente alla adozione dei D.P.C.M. di trasferimento dei beni.	A decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento dei beni	
Art. 9, co. 4	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni.		
Art. 9, co. 3	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei criteri e delle modalità per la determinazione degli importi da <b>escludere</b> ai fini del <b>patto di stabilità interno</b> corrispondenti alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.	<b>25 agosto 2010</b> (entro 60 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 9, co. 5	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione delle modalità di destinazione delle risorse nette derivanti a ciascuna regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito, nonché quelle derivanti dalla eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti.	<b>25 agosto 2010</b> (entro 60 giorni dall'entrata in vigore)	

Si ricorda che nella seduta del 15 febbraio 2012 della **VI Commissione Finanze** della Camera dei deputati, il sottosegretario Ceriani ha risposto all'**interrogazione** 5-06161 a firma Barbato concernente lo stato di attuazione della disciplina in materia di federalismo demaniale.

Nel testo della risposta, il Governo sottolinea che "il decreto legislativo n. 85 del 2010 delinea un articolato percorso di individuazione e di attribuzione, a titolo gratuito, a diversi livelli di governo sub statale di beni immobili, demaniali o patrimoniali, di proprietà dello Stato. Il processo di trasferimento si articola in fasi distinte, che prevedono, a seconda della natura del bene trasferibili o da escludere dal trasferimento, un decreto di ricognizione (come nel caso dei beni trasferibili «*ope iuris*») ovvero un decreto di previa individuazione dei beni, da trasferire successivamente su domanda agli enti territoriali con un ulteriore provvedimento."

In proposito il Governo evidenzia “che la tempistica del processo, come scandita dal decreto legislativo n. 85 del 2010, prevede tempi massimi di ottemperanza delle diverse prescrizioni, e non tiene conto dei tempi tecnici di pubblicazione in Gazzetta dei vari provvedimenti attuativi. Peraltro la necessità della concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'acquisizione delle prescritte intese ovvero dei pareri, ha comportato una dilatazione dei tempi del procedimento.

A tal proposito si rileva che, nonostante le istanze degli enti territoriali siano state sempre oggetto di confronto e valutazione, anche nel corso dei diversi incontri tecnici svoltisi sul tema, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ex articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 85 del 2010 (beni patrimoniali trasferibili), iscritto più volte all'ordine del giorno della Conferenza, non ha tuttavia registrato l'acquisizione dell'intesa prescritta.

Analogamente, lo schema di decreto del Direttore dell'Agenzia del demanio, recante l'elenco dei beni esclusi dal trasferimento (articolo 5, comma 3), ha riportato il parere negativo della Conferenza.

A quanto sopra aggiungasi che il processo di individuazione e di attribuzione in questione, come delineato dal decreto legislativo n. 85 del 2010, comporta il coinvolgimento non solo dell'Agenzia del demanio, ma di tutte le amministrazioni che attualmente curano la gestione dei vari beni (in particolare, il Ministero della difesa per i beni militari, il Ministero delle infrastrutture e l'Enac per i beni aeroportuali, il Ministero dello sviluppo economico e dell'Ambiente per le miniere e i beni del demanio idrico, eccetera). Nel delineato contesto, segnato anche dal mutamento della compagine governativa, la complessa procedura di formazione e di concertazione degli schemi di provvedimento previsti dalla normativa primaria, ha peraltro portato alla predisposizione di una serie di schemi di provvedimenti, tuttora in fase di definizione”.

Si ritiene utile riportare di seguito il prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del federalismo demaniale allegato alla risposta all'interrogazione.

<p>Beni patrimoniali  <i>Articolo 5, comma 1, lettera e)</i></p>	<p><i>Gestiti dall'Agenzia del Demanio</i>  Sono stati individuati con apposito D.P.C.M. sul quale la Conferenza Unificata nella seduta del 27 luglio 2011, decidendo in via definitiva, non ha raggiunto l'intesa. Il D.P.C.M. a seguito dei rilievi della Corte dei Conti è stato ritirato.</p> <p><i>Gestiti dal Ministero della difesa</i>  Il Ministero della difesa ha provveduto alla prevista ricognizione dei beni trasferibili e alla predisposizione dello schema di D.P.C.M.. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto che prima della sua emanazione venga sottoposto al vaglio della Conferenza Unificata.</p>
<p>Demanio marittimo e relative pertinenze  <i>Articolo 5, comma 1, lettera a)</i></p>	<p>È stato predisposto il D.P.C.M. che sancisce la decorrenza dell'attribuzione, mentre non è ancora stata raggiunta l'identificazione univoca da parte del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e trasporti dell'elenco dei beni da escludere.</p>

<p>Demanio idrico e relative pertinenze e miniere <i>Articolo 5, comma 1, lettere b) e d)</i></p>	<p>Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico non hanno ancora definito gli elenchi dei beni da sottrarre al trasferimento.</p>
<p>Aeroporti di interesse regionale o locale <i>Articolo 5, comma 1, lettera c)</i></p>	<p>È stato predisposto il previsto schema di D.P.C.M. ed è stato individuato un primo elenco degli aeroporti suscettibili di trasferimento a richiesta. Tale individuazione potrebbe subire modifiche nell'ambito della designazione delle reti aeroportuali che il decreto-legge n. 1/2012 affida ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p>
<p>Beni culturali <i>Articolo 5, comma 5</i></p>	<p>La procedura di attuazione (non più transitoria e divenuta a regime a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) è incardinata presso il Ministero per i beni e le attività culturali che ha istituito appositi Tavoli tecnici operativi presso tutte le Direzioni regionali dei beni culturali. Sono già stati conclusi alcuni accordi di valorizzazione presso le Direzioni regionali Toscana e Piemonte.</p>
<p>Beni oggetto di accordi o intese già sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 85/2010 <i>Articolo 5, comma 5-bis e 5-ter</i></p>	<p>È stata effettuata dall'Agenzia del demanio, dal Ministero della difesa e dal Ministero per i beni e le attività culturali la ricognizione dei beni inseriti negli accordi e nelle intese sottoscritti ed è stato predisposto lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che deve stabilire termini e modalità per la cessazione dell'efficacia degli accordi o intese.</p>
<p>Beni esclusi dal trasferimento <i>Articolo 5, comma 3</i></p>	<p>L'elenco dei beni esclusi, redatto sulla base delle comunicazioni pervenute da parte delle Amministrazioni utilizzatrici, e lo schema di decreto del Direttore dell'Agenzia sono stati sottoposti alla Conferenza Unificata che in data 18 maggio 2011 ha espresso parere negativo.</p>

**Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216**  
**“Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni**  
**standard di Comuni, Città metropolitane e Province”**

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 5, co. 1, lett. a) e c)	<p><b>Predisposizione</b>, da parte della Società per gli studi di settore-Sose s.p.a., delle <b>metodologie occorrenti</b> alla individuazione dei fabbisogni standard e, eventualmente, di appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province.</p> <p>I Comuni e le Province restituiscono <i>per via telematica</i>, entro 60 giorni dal loro ricevimento, i questionari compilati con i dati richiesti, sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario.</p>	<b>29 luglio 2011</b>	<p><b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b> (articolo 6, comma 2, lettera b)) e <b>Decreti del Direttore delle Finanze</b> del 24 maggio 2011, 21 febbraio 2012, 4 maggio 2012, 16 novembre 2012 e 7 dicembre 2012, con cui è stata avviata la procedura di raccolta dei dati.</p>
Art. 6	<p><b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> per l'adozione di una <b>nota metodologica</b> relativa alla procedura di <b>calcolo</b> dei cui agli articoli precedenti, nonché del <b>fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia</b>.</p> <p>Sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. <b>Decorsi 15 giorni</b>, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'<b>espressione del parere da parte della Commissione bicamerale</b> per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle <b>Commissioni parlamentari</b> competenti per le conseguenze di carattere finanziario.</p> <p><b>Decorsi 15 giorni dalla trasmissione alle Camere</b> da parte del Governo, il <b>decreto può essere comunque adottato</b>, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.</p>		<p align="center"><b>Atto 513</b>  <b>Polizia locale (Comuni) e mercato del lavoro (Province)</b>          (parere approvato il 19 dicembre 2012)</p>

**Decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156**  
**“Ordinamento transitorio di Roma capitale”**

<b>Norma</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Termine adozione</b>	<b>Attuazione</b>
Art. 3, co. 4	L'Assemblea capitolina disciplina con <b>propri regolamenti l'esercizio delle funzioni</b> di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in conformità al principio di funzionalità rispetto alle attribuzioni di Roma Capitale, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 24.	Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42	
Art. 3, co. 5	L'Assemblea capitolina <b>approva lo statuto di Roma Capitale</b> che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.	Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42.	
Art.5, co. 7	Le <b>disposizioni</b> relative allo <b>status</b> del Sindaco, degli Assessori componenti della Giunta e dei Consiglieri dell'Assemblea capitolina – disciplinate dallo stesso articolo 5 - si applicano <b>a decorrere dalla data di entrata in vigore del successivo decreto legislativo di attuazione.</b>	Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42	

**Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23**  
**“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”**

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 2, co. 4 <sup>(16)</sup>	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> che fissa la percentuale della <b>compartecipazione dei comuni al gettito dell’IVA</b> .		D.P.C.M. 17 giugno 2011 (G.U. n. 204 del 2/9/2011)  D.P.C.M. 13 giugno 2012 (G.U. n. 209 del 7/9/2012)
Art. 2, co. 6	<b>Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze</b> che stabilisce le modalità attuative relative al <b>venir meno dell’applicazione</b> - a decorrere dal 2012 - nelle regioni a statuto ordinario dell’ <b>addizionale comunale all’accisa sull’energia elettrica</b> e al corrispondente aumento dell’accisa erariale per assicurare la neutralità finanziaria del decreto.	<b>Entro il 31 dicembre 2011</b>	D.M. Economia 30 dicembre 2011 (G.U. n. 304 del 31/12/2011)
Art. 2, co. 7	<b>Decreto del Ministro dell’interno</b> , previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del <b>Fondo sperimentale di riequilibrio</b> nonché le quote del gettito dei tributi che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione.	Annualmente entro il 30 novembre	D.M. Interno 21 giugno 2011 (G.U. n. 178 del 2/8/2011) <b>Comma abrogato dall’art. 1, comma 380, lett. h) della legge n. 228 del 2012</b>
Art. 2, co. 8	<b>Decreto del Ministro dell’interno</b> che determina la <b>riduzione dei trasferimenti erariali</b> ai comuni in misura corrispondente al <b>gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio</b> , nonché al gettito devoluto ai comuni e al gettito derivante dalla compartecipazione IVA.		D.M. Interno 21 giugno 2011 (G.U. n. 178 del 2/8/2011)
Art. 2, co. 8 (ultimo periodo)	<b>Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze</b> con il quale la quota di <b>gettito della cedolare secca</b> devoluta ai comuni può essere <b>incrementata</b> , dopo il 2012, in misura corrispondente alla <b>individuazione di ulteriori trasferimenti</b> suscettibili di riduzione.		

<sup>16</sup> L’articolo 1, comma 380, lettera h), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto la non operatività per gli anni 2013 e 2014 dei commi 1, 2, 4, 5, 6, 8 e 9 dell’articolo 2.



Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 2, co. 9	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale possono essere modificate le <b>aliquote</b> e le <b>quote: del gettito dei tributi da attribuire ai comuni</b> con riferimento all'imposta di registro e di bollo, all'imposte ipotecaria e catastale, nonché ai tributi speciali catastali e tasse ipotecarie; del gettito della compartecipazione IVA; del gettito della cedolare secca; nonché della compartecipazione dei comuni al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare.		
Art. 2, co. 10, lett. b)	<b>Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze</b> che stabilisce le modalità di <b>recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria</b> e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo, con riferimento alla quota del maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento del comune nell'attività di accertamento.		D.M. Economia 15 luglio 2011 (G.U. n. 177 del 1/8/2011)
Art. 3, co. 4	<b>Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate</b> che stabilisce le <b>modalità di esercizio dell'opzione al regime della cedolare secca</b> , nonché del versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima.	<b>6 luglio 2011</b> (entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto)	Circolare dell'Agenzia delle entrate - prot. 2011/55394 del 7 aprile 2011 <sup>17</sup> .
Art. 4, co. 3	<b>Regolamento</b> ai sensi dell'art. 17, co. 1, legge n. 400/1988 che detta la disciplina generale di attuazione dell' <b>imposta di soggiorno</b> .	<b>6 giugno 2011</b> (entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto)	Schema approvato CdM 2/11/2011
Art. 5, co. 1	<b>Regolamento</b> ai sensi dell'art. 17, co. 2, legge n. 400/1988, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina il graduale " <b>sblocco</b> ", anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di <b>istituire l'addizionale comunale all'IRPEF</b> , ovvero di <b>aumentarla</b> nel caso in cui sia stata istituita.	<b>6 giugno 2011</b> (entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto)	<b>Articolo abrogato dall'art. 1, comma 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138</b>

<sup>17</sup> La circolare disciplina le modalità di esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, modalità di versamento dell'imposta e altre disposizioni di attuazione della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Si ricorda, inoltre, che l'Agenzia delle entrate ha emanato relativamente alle modalità applicative della cedolare secca le seguenti disposizioni reperibili sul sito internet dell'Agenzia ([www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)):

- Provvedimento - prot. 76208/2011 del 19 maggio 2011. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla denuncia per la registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili a uso abitativo e relative pertinenze ed esercizio dell'opzione per la cedolare secca (mod. SIRIA);
- Risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011. Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione;
- Circolare n. 26/E del 1° giugno 2011. Primi chiarimenti sulle nuove modalità di tassazione delle locazioni di immobili ad uso abitativo, con riferimento ai destinatari, alla scelta del regime, alle modalità di pagamento e alle sanzioni.

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 6, co. 1	<b>Regolamento</b> ai sensi dell'art. 17, co. 2, legge n. 400/1988 che disciplina la revisione dell'imposta di scopo.	<b>Entro il 31 ottobre 2011</b>	
Art. 8, co. 5	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui può essere <b>modificata l'aliquota dell'imposta municipale propria (0,76%)</b> sugli immobili non costituenti abitazione principale.		
Art. 9, co. 6	Uno o più <b>decreti del Ministro dell'economia e delle finanze</b> con i quali vengono approvati i <b>modelli della dichiarazione dell'imposta municipale propria</b> , i modelli per il versamento e la trasmissione dei dati di riscossione ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.		D.M. Economia 30 ottobre 2010 (G.U. n. 258 del 5/11/2012)
Art. 11, co. 2	<b>Regolamento</b> ai sensi dell'art. 17, co. 1, legge n. 400/1988, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, che detta la disciplina generale dell' <b>imposta municipale secondaria</b> .		

**Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68****“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”**

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 2, co. 1	<p><b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b>, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo <b>parere delle Commissioni parlamentari</b> competenti per i profili di carattere finanziario, con cui è <b>rideterminata l'addizionale regionale all'IRPEF delle regioni a statuto ordinario</b>, a decorrere dal 2013.</p> <p>Il medesimo decreto <b>riduce le aliquote dell'IRPEF di competenza statale</b>, al fine di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.</p>	<p>Da adottare <b>entro 1 anno</b> dall'entrata in vigore <b>(27 maggio 2012)</b></p>	
Art. 4, co. 3	<p><b>Decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri</b>, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo <b>parere delle Commissioni parlamentari</b> competenti per i profili di carattere finanziario, con cui sono stabiliti i <b>criteri per la definizione delle modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione IVA alle regioni a statuto ordinario</b>, in conformità con il principio di territorialità.</p> <p>Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'attuazione del principio di territorialità.</p>		
Art. 6, co. 3	<p><b>Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze</b> con cui sono stabilite le modalità in base alle quali la <b>maggiorazione dell'addizionale regionale dell'IRPEF</b> oltre lo 0,5 per cento, prevista per l'anno 2013, non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del TUIR (DPR n. 917/1986).</p>		
Art. 7, co. 2	<p><b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b>, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono individuati i <b>trasferimenti statali da sopprimere</b>, previo <b>parere delle Commissioni parlamentari</b> competenti per i profili di carattere finanziario.</p> <p>Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.</p> <p>Con <b>ulteriore decreto</b> possono essere individuati altri trasferimenti suscettibili di soppressione.</p>	<p>Entro il <b>31 dicembre 2011</b></p>	

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 9, co. 4	<b>Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze</b> con cui sono stabilite le modalità di <b>riversamento diretto alle Regioni</b> delle risorse ascrivibili al <b>gettito</b> derivante dalla <b>lotta all'evasione fiscale</b> riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, nonché all'IVA commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista per le regioni ovvero alle ulteriori forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali.		
Art. 10, co. 4	Sulla base di <b>convenzioni da definire tra l'Agenzia delle entrate e le Regioni</b> sono disciplinati le <b>modalità di gestione delle imposte</b> , nonché il relativo rimborso spese, per le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF che devono essere svolte dall'Agenzia delle entrate.		
Art. 10, co. 6	<b>Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze</b> che stabilisce le modalità attuative per la definizione della <b>convenzione</b> di cui al comma 2 ( <i>vedi sopra</i> ) con particolare riferimento alle <b>direttive generali sui criteri della gestione</b> e sull' <b>impiego delle risorse</b> disponibili che possono essere stabilite dalle Regioni e dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.		
Art. 11, co. 2	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> , con cui è effettuata la <b>quantificazione finanziaria</b> delle misure compensative di <b>interventi statali sulle basi imponibili</b> e sulle <b>aliquote dei tributi regionali</b> .		
Art. 12, co. 2	<b>Atto amministrativo</b> con cui ciascuna Regione a <b>statuto ordinario</b> determina a decorrere dal 2013 una <b>compartecipazione dei Comuni ai tributi regionali</b> ovvero individua <b>tributi</b> che possono essere <b>integralmente devoluti</b> .		
Art. 13, co. 4	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro competente, previo <b>parere delle Commissioni parlamentari</b> competenti per i profili di carattere finanziario, che effettua la <b>ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni</b> nelle materie dell' <b>assistenza, istruzione e trasporto pubblico locale</b> .		
Art. 13, co. 6	<b>Ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni</b> che le Regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi da parte della Società per gli studi di settore – <b>SOSE S.p.a.</b> , in collaborazione con <b>l'ISTAT</b> .		
Art. 15, co. 2	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le <b>modalità per la valutazione, su base imponibile uniforme, del gettito</b> derivante dalle entrate e dalle quote del fondo perequativo elencate al comma 1.		

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 15, co. 3	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la <b>Conferenza Stato-Regioni</b> che stabilisce la <b>percentuale di compartecipazione all'IVA</b> al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una sola regione.		
Art. 15, co. 5	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, previo <b>parere delle Commissioni parlamentari</b> competenti per i profili di carattere finanziario, che stabilisce le modalità della <b>convergenza verso i costi standard delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni</b> che devono essere finanziate integralmente attraverso il Fondo perequativo.  Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.		
Art. 15, co. 8	<b>Decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo <b>parere delle Commissioni parlamentari</b> competenti per i profili di carattere finanziario, sono stabilite le modalità della <b>convergenza verso le capacità fiscali della perequazione</b> per le spese relative ai livelli delle prestazioni non essenziali.  Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.		
Art. 17, co. 2	<b>Decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze</b> con cui sono disciplinate le modalità di pubblicazione delle delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni RCAuto.	Entro sette giorni dall'entrata in vigore del decreto <b>(3 giugno 2011)</b>	Decreto Dir. Gen. Finanze 3 giugno 2011 <i>(G.U. n. 131/2011)</i>
Art. 17, co. 3	Con <b>provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate</b> è approvato il <b>modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni</b> di cui alla legge n. 1216/1961 e sono individuati i dati da indicare nel predetto modello.	Entro il 2011	Provvedimento 29 dicembre 2011 <i>Protocollo N. 178484/2011</i>
Art. 17, co. 6	Con il <b>decreto del Ministro dell'economia e delle finanze</b> previsto ai sensi dell'articolo 56, co. 11 del D.Lgs. n. 446/1997 sono modificate le <b>misure dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT)</b> di cui al D.M. n. 435 del 1998.	<b>Entro 30 giorni</b> dalla data di entrata in vigore del decreto <b>(26 giugno 2011)</b>	
Art. 18, co. 1	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui, a decorrere dal 2012, è stabilita l' <b>aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF</b> per assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi.		D.P.C.M. 10 luglio 2012 <i>(G.U. n. 209 del 7/9/2012)</i>

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 18, co. 3	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> che individua i <b>trasferimenti statali alle province da sopprimere</b> .	<b>Entro 90 giorni</b> dalla data di entrata in vigore del decreto <b>(25 agosto 2011)</b>	D.P.C.M. 12 aprile 2012 (G.U. n. 129 del 5/6/2012)
Art. 18, co. 5	<b>Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze</b> che ridetermina l' <b>importo dell'accisa sull'energia elettrica</b> in modo da assicurare l'equivalenza del gettito a seguito della soppressione, a decorrere dall'anno 2012, dell'addizionale provinciale alla medesima accisa e l'attribuzione del relativo gettito allo Stato.		D.M. Economia 30 dicembre 2011 (G.U. n. 304 del 31/12/2011)
Art. 19, co. 2	<b>Atto amministrativo di ciascuna Regione</b> a statuto ordinario con cui si determina, con efficacia dal 2013, una <b>compartecipazione delle province alla tassa automobilistica sugli autoveicoli</b> .		
Art. 20, co. 2	<b>Regolamento</b> da adottare ai sensi dell'articolo 17, co. 2, della legge n. 400/1988 che definisce la disciplina dell' <b>imposta di scopo provinciale</b> .	Entro il <b>31 ottobre 2011</b>	
Art. 21, co. 3	<b>Decreto del Ministro dell'interno</b> che stabilisce le modalità di <b>riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio</b> .		D.M. Interno 4 maggio 2012 (G.U. n. 145 del 23/12/2012)
Art. 24, co. 2 e 4	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze che attribuisce specifiche <b>fonti di entrata alle città metropolitane</b> e che attribuisce alle città metropolitane la facoltà di istituire un' <b>addizionale sui diritti di imbarco portuali ed aeroportuali</b> .		
Art. 24, co. 6	<b>Regolamento</b> da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988 che definisce la disciplina dell' <b>imposta di scopo della città metropolitana</b> .	<b>Entro 1 anno</b> dall'entrata in vigore del decreto <b>(27 maggio 2012)</b>	
Art. 35, co. 2	Convocazione della riunione di insediamento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica	<b>Entro 30 giorni</b> dall'entrata in vigore del decreto <b>(26 giugno 2011)</b>	
Art. 37, co. 2	<b>Decreto del Ministro dell'economia e finanze</b> che istituisce, nell'ambito della COPAFF, una <b>specifica struttura di segreteria</b> per lo svolgimento delle <b>funzioni di supporto</b> alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e di <b>raccordo</b> con la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni.		
Art. 39, co. 4	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> che istituisce presso la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome, un <b>tavolo di confronto tra il Governo e le regioni a statuto ordinario</b> .	<b>Entro 60 giorni</b> dall'entrata in vigore del decreto <b>(26 luglio 2011)</b>	

**Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88**

**“Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”**

N.B. Non è prevista l'emanazione di specifiche disposizioni attuative.

**Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118**

**“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”**

(G.U. n. 172 del 26 luglio 2011)

*Entrata in vigore: 10 Agosto 2011*

N.B. Le disposizioni del titolo I (*Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali – artt. 1-18*) si applicano a decorrere dal 2014;

Le disposizioni del titolo II (*Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario – artt. 19- 35*) si applicano a decorrere dal 2012, anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo.

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
1, co. 4	Con i <b>decreti legislativi</b> di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 42/2009, sono identificate le tipologie di soggetti giuridici che costituiscono enti ed organismi strumentali ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.		
6	Con i <b>decreti legislativi</b> di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 42/2009, viene definita la struttura della codifica della transazione elementare. <i>Eventuale</i> integrazione o modifica della struttura della codifica della transazione elementare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.		
32, co. 3	Con il <b>decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> di cui all'articolo 36, comma 2, sono definite le modalità di sperimentazione riguardanti la previsione di un <u>ulteriore</u> bilancio consolidato che comprenda i soggetti controllati dalle Regioni e dalle ASL.	<b>7 gennaio 2012</b> (150 giorni)	
33, co. 2	Con il <b>decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> di cui all'articolo 36, comma 2, è definito lo schema di transcodifica delle voci dei modelli LA, CE ed SP (DM 18 giugno 2004 e DM 13 novembre 2007) necessarie per la predisposizione dell'articolazione della spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello.	<b>7 gennaio 2012</b> (150 giorni)	D.P.C.M. 28 dicembre 2011, articolo 16, co. 3, allegato 10 (G.U. n. 304 del 31.12.2011, S.O. n. 285)



Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
34	Eventuali aggiornamenti degli schemi tecnici allegati al presente decreto legislativo, di cui agli articoli 26 e 32 nonché la tabella di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.		
35	Con decreto del Ministro della salute vengono stabilite le procedure di anonimizzazione dei dati individuali presenti nei flussi informativi, con la trasformazione del codice fiscale, ai fini di ricerca per scopi di statistica sanitaria, in codice anonimo, mediante apposito algoritmo biunivoco, in modo da tutelare l'identità dell'assistito nel procedimento di elaborazione dei dati.		
36, co. 2	Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti: le modalità della sperimentazione, i principi contabili applicati, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto, la codifica della transazione elementare, gli schemi di bilancio, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici e le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione.  Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.	8 dicembre 2011 (120 giorni)	D.P.C.M. 28 dicembre 2011 (G.U. n. 304 del 31.12.2011, S.O. n. 285)
36, co. 4	Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica.	7 gennaio 2012 (150 giorni)	D.P.C.M. 28 dicembre 2011 (G.U. n. 304 del 31.12.2011, S.O. n. 285) <b>Sostituito dal</b> D.P.C.M. 25 maggio 2012 (G.U. n. 129 del 5.6.2012)

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
36, co. 5	Dopo la fase di sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 42/2009, sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'allegato 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono definiti i principi contabili applicati, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto, la codifica della transazione elementare, gli schemi di bilancio, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi, nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili.		
36, co. 6	Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, individua un sistema premiante, senza oneri per la finanza pubblica, a favore delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla sperimentazione.	<b>8 dicembre 2011</b> (120 giorni)	D.P.C.M. 28 dicembre 2011, articolo 4 (G.U. n. 304 del 31.12.2011, S.O. n. 285)

**Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149**  
**“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a**  
**norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”**

(G.U. n. 219 del 20 settembre 2011)

*Entrata in vigore dal 5 ottobre 2011*

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
1, co 5	Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro della salute, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine legislatura, differenziandolo eventualmente per le Regioni non assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria	<b>4 dicembre 2011</b> (60 giorni)	
4, co. 5	Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.	<b>3 gennaio 2012</b> (90 giorni)	
5, co. 2	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza Unificata, sono definite le modalità di verifica sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.		<b>Comma abrogato dall' art. 1-bis, comma 4, lett. c), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174</b>
9, co. 2	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi.	<b>entro il 30 novembre 2011</b>	
10, co. 2	Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 50 per cento spettante alle province che abbiano contribuito all'accertamento, nonché le relative modalità di attribuzione.	<b>3 gennaio 2012</b> (90 giorni)	

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
10, co. 3	Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentita DigitPA, sono stabilite le modalità tecniche di accesso per le Province alle banche dati e, sulla base di motivata richiesta, di fruizione e tracciabilità delle informazioni reddituali relative ai contribuenti in esse residenti, nonché quelle della partecipazione delle province all'accertamento fiscale.	<b>3 gennaio 2012</b> (90 giorni)	
12, co 1 e 3	Con accordo fra Governo, Regioni, province e comuni, conseguito in sede di Conferenza unificata, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono stabilite annualmente le modalità per la ricognizione delle capacità fiscali effettive e potenziali dei singoli territori, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica.  Qualora l'accordo non sia raggiunto entro 1 anno (5 ottobre 2012) si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.	<b>Annualmente</b>	
15, co. 1	Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riordino della disciplina vigente in materia di oneri e obblighi informativi a carico di comuni, province, città metropolitane nei confronti delle pubbliche amministrazioni statali.		
16, co. 1	Istituzione di un tavolo tecnico composto da Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante delle regioni e un rappresentante delle autonomie locali, e l'Associazione bancaria italiana, per interventi del settore creditizio a favore del pagamento delle imprese creditrici degli enti territoriali.	<b>4 dicembre 2011</b> (60 giorni)	

**Decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61**

**“Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.”**

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 2, co. 1	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di determinazione del maggior onere derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica.	<b>2 dicembre 2012</b> (entro 6 mesi dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 2 e 3	Stipula di una intesa istituzionale di programma tra Roma capitale, la Regione Lazio e le amministrazioni centrali competenti per l'individuazione ed attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale, finalizzati anche ai trasporti, connessi al ruolo di capitale della Repubblica. L'intesa istituzionale di programma è approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Unificata.		
Art. 14, co. 1	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite a Roma capitale.	<b>31 agosto 2012</b> (entro 90 giorni dall'entrata in vigore)	

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	494
Sulla pubblicità dei lavori .....	494
Esame della Relazione conclusiva ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge istitutiva n. 132 del 2008, sull'attività svolta dalla Commissione – Relatore sen. Pisanu (Esame e sospensione dell'esame) .....	494
Deliberazione sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione ...	495
<i>ALLEGATO</i> .....	497
Esame e votazione della Relazione conclusiva ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge istitutiva n. 132 del 2008, sull'attività svolta dalla Commissione – Relatore sen. Pisanu ( <i>Ripresa e conclusione dell'esame</i> ) .....	495
Per una integrazione della deliberazione sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione .....	495
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	496

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 22 gennaio 2013. — Presidenza del presidente PISANU.*

Orario: dalle ore 10.45 alle ore 11.15.

**La seduta comincia alle 11.50.**

*(Si approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche

attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

*(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).*

**Esame della Relazione conclusiva ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge istitutiva n. 132 del 2008, sull'attività svolta dalla Commissione – Relatore sen. Pisanu (Esame e sospensione dell'esame).**

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, illustra alla Commissione la proposta di relazione conclusiva che contiene la descrizione dell'attività svolta dalla Commissione in questa legislatura, con particolare riferimento alle attività svolte successiva-

mente alla presentazione della relazione sulla prima fase dei lavori, dando altresì conto dei relativi allegati.

Si apre la discussione generale.

Intervengono la senatrice DELLA MONICA, l'onorevole TASSONE, i senatori SERRA, LAURO e LI GOTTI, gli onorevoli PAOLINI e NAPOLI e il senatore CARUSO.

Su richiesta del senatore SERRA, il PRESIDENTE precisa che la votazione sulla proposta di relazione conclusiva avverrà intorno alle ore 15.

Intervengono gli onorevoli SISTO e GARAVINI e i senatori LUMIA, DE SENA e COSTA.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e sospende l'esame della proposta di relazione.

**Deliberazione sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione.**

Il PRESIDENTE illustra la delibera sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione, ricordando che essa è stata assunta dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi all'unanimità.

Interviene la senatrice DELLA MONICA segnalando l'opportunità di un'integrazione della composizione dell'Ufficio stralcio.

Il PRESIDENTE assicura che i problemi sollevati dalla senatrice Della Monica sono già stati esaminati dall'ufficio di presidenza.

Pone quindi in votazione la delibera sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione, che risulta approvata a maggioranza.

**La seduta, sospesa alle 13.35, riprende alle 15.15.**

Sulla questione dianzi sollevata dalla senatrice Della Monica, intervengono i senatori LI GOTTI, cui il PRESIDENTE fornisce alcuni chiarimenti, il senatore CARUSO e l'onorevole PAOLINI.

**Esame e votazione della Relazione conclusiva ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge istitutiva n. 132 del 2008, sull'attività svolta dalla Commissione – Relatore sen. Pisanu.**

*(Ripresa e conclusione dell'esame).*

Riprende l'esame della proposta di relazione, precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE, constatata la presenza del numero legale, avverte che si passerà quindi alla votazione finale della Relazione conclusiva, comprensiva dei relativi allegati, con autorizzazione al Presidente relatore al coordinamento finale del testo della proposta di relazione e dei relativi allegati, per eventuali modifiche formali.

La Commissione approva la proposta di Relazione conclusiva a maggioranza, con le astensioni dell'onorevole Granata e dei senatori Garraffa e Lumia, autorizzando altresì il Presidente relatore al coordinamento finale nei termini da lui medesimo precisati.

**Per una integrazione della deliberazione sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione.**

Prendono la parola per svolgere considerazioni ulteriori sulla composizione dell'Ufficio stralcio prevista dalla deliberazione sulla pubblicità degli atti, dianzi approvata, il senatore LAURO, gli onorevoli MARINELLO e SISTO, il senatore MARITATI e l'onorevole GRANATA.

Dopo che il PRESIDENTE ha fornito ulteriori chiarimenti, intervengono i senatori LAURO e LI GOTTI, per una precisazione, l'onorevole VELTRONI e il senatore SERRA, nonché, nuovamente, la se-

natrice DELLA MONICA e l'onorevole SISTO.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'orientamento prevalente emerso dal dibattito favorevole ad un'integrazione della composizione dell'Ufficio stralcio, di cui alla predetta delibera, prospetta la immediata riconvocazione dell'ufficio di presidenza oppure, tenuto altresì conto dell'imminente inizio delle votazioni nell'Aula della Camera dei deputati, il conferimento al Presidente del mandato a formulare una proposta di integrazione al testo della delibera.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'orientamento favorevole alla formulazione di una sua proposta, propone che nel testo della delibera sulla pubblicità degli atti e documenti, per quanto riguarda la composizione dell'Ufficio stralcio, siano inclusi i nominativi di tutti i consulenti a tempo pieno, con l'attribuzione di un'indennità ridotta della metà rispetto a quella precedentemente riconosciuta.

La Commissione approva a maggioranza la proposta del Presidente di integrazione della delibera, con il voto contrario del senatore LAURO, che precisa le ragioni del suo dissenso.

Il PRESIDENTE precisa che la delibera viene pubblicata in allegato al resoconto

nel testo risultante dall'integrazione testé deliberata dalla Commissione.

**La seduta termina alle 16.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica* n. 727 del 9 gennaio 2013, a pag. 5, al primo periodo, dopo la parola « stenografico » aggiungere, in fine, le seguenti parole « della successiva seduta, al termine del dibattito. »

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati* n. 764 del 9 gennaio 2013, a pag. 3, seconda colonna, al terzo periodo, dopo la parola « stenografico » aggiungere, in fine, le seguenti parole « della successiva seduta, al termine del dibattito. »

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica* n. 729 del 15 gennaio 2013, a pag. 18, all'ultimo periodo, dopo le parole « precisato che » inserire le seguenti parole « il testo definitivo delle proprie comunicazioni e »

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati* n. 766 del 15 gennaio 2013, a pag. 11, seconda colonna, dopo le parole « precisato che » inserire le seguenti parole « il testo definitivo delle proprie comunicazioni e ».



ALLEGATO

**DELIBERAZIONE SULLA PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DOCUMENTI  
FORMATI O ACQUISITI DALLA COMMISSIONE****Martedì 22 gennaio 2013**

« La Commissione stabilisce di rendere pubblici:

*a)* i resoconti stenografici delle sedute della Commissione, con l'eccezione di quelle (o delle parti di quelle) sottoposte a regime di segretezza o riservatezza o di quelle recanti audizioni o interventi di soggetti che abbiano fatto espressa richiesta, accolta dalla Commissione, di uso riservato;

*b)* i resoconti stenografici, ove siano stati redatti, delle riunioni dei comitati con la partecipazione di soggetti esterni, con l'eccezione di quelle sottoposte a vincolo di segreto o di quelle recanti audizioni di soggetti che abbiano fatto espressa richiesta, accolta dalla Commissione, di uso riservato;

*c)* i resoconti stenografici delle riunioni svolte da delegazioni della Commissione nel corso di missioni esterne, ad eccezione di quelle (o delle parti di quelle) sottoposte a vincolo di segreto o di quelle recanti audizioni di soggetti che abbiano fatto espressa richiesta, accolta dalla Commissione, di uso riservato;

*d)* i documenti formati o acquisiti dalla Commissione entro la data dello scioglimento delle Camere e comunque ad essa inviati fino alla data di cessazione dell'attività della Commissione, ad eccezione di:

1) atti e documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini, qualora permangano le ragioni della segretezza, in relazione allo stato del procedimento;

2) atti formalmente classificati (da riservati in su) dall'autorità amministrativa o di Governo che li ha trasmessi e la cui classificazione sia stata confermata dall'autorità predetta entro 30 giorni dalla comunicazione inviata a tal fine dalla Commissione;

3) atti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale;

4) atti acquisiti nel corso dell'inchiesta sul rispetto del codice etico in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali per i quali si mantiene il regime di segreto salvi i documenti citati nella proposta di relazione pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta della Commissione del 9 febbraio 2011 e i documenti relativi ai casi per i quali sia stata successivamente accertata la violazione rispetto al predetto codice;

5) documenti anonimi o apocrifi;

6) atti provenienti da privati (persone fisiche, persone giuridiche ed enti di fatto) che abbiano fatto richiesta di uso riservato;

7) documenti inviati da soggetti privati (persone fisiche, persone giuridiche ed enti di fatto) il cui contenuto non è direttamente connesso a settori di indagini condotte dalla Commissione.

La pubblicità dei resoconti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché degli atti formati dall'autorità giudiziaria, da organi di polizia giudiziaria, da autorità amministra-

tive o di Governo sarà preceduta in ogni caso da una verifica sull'esistenza o sul permanere di eventuali vincoli di segretezza o ragioni di riservatezza.

La Commissione stabilisce di mantenere segreti i processi verbali delle sedute della Commissione e delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e dei Comitati.

La Commissione stabilisce che gli atti suddetti, per i quali si sia accertato il permanere del vincolo di segretezza o di riservatezza resteranno assoggettati al proprio regime di classificazione per anni quindici, decorrenti dalla data di cessazione dell'attività della Commissione (cioè dal giorno antecedente a quello della prima riunione delle Camere della XVII legislatura), fatte salve le determinazioni adottate, in ordine al regime di pubblicità degli atti, da parte delle Commissioni parlamentari che saranno eventualmente istituite nelle prossime legislature qualora decidano di acquisire gli atti della presente Commissione.

Fermo restando il regime di pubblicità proprio di ciascun atto, la Commissione dispone la informatizzazione anche degli atti e dei documenti riservati e segreti.

Si dà mandato agli Uffici di segreteria della Commissione di custodire gli atti e i documenti formati o acquisiti e di provvedere al loro versamento all'Archivio storico del Senato della Repubblica, previa informatizzazione di quelli depositati nell'archivio della Commissione. Tale attività dovrà essere svolta nel rispetto del regime di tali atti.

La Commissione raccomanda che l'archivio della Commissione, in forma cartacea o informatica, sia tenuto a disposizione della Commissione antimafia che potrà essere eventualmente istituita nella

XVII legislatura, affinché essa sia in grado, ove lo ritenga, di acquisirlo tempestivamente.

Per l'attuazione di quanto stabilito nella presente delibera – entro la data di eventuale costituzione della Commissione antimafia, ove istituita nella XVII legislatura, e comunque non oltre il 31 ottobre 2013 – l'attività della segreteria della Commissione sarà svolta con il supporto dei consulenti Giuseppe Cioffi, Sofia Luigia Fioretta, Giuseppe Leotta, Natina Maria Caterina Praticò, Salvatore Scaduti, Antonio Tricoli, magistrati, del professor Maurizio Cosentino, del professor Francesco De Santis, della dottoressa Isabella Giannola, del signor Riccardo Guido, dell'avvocato Domenica Manti, della dottoressa Giovanna Montanaro, del dottor Carlo Romano e del professor Salvatore Sechi, con l'attribuzione di metà dell'indennità precedentemente riconosciuta.

Collaboreranno inoltre con la segreteria della Commissione, a supporto di tale attività, il I dirigente della Polizia di Stato Luigi Donato, il colonnello dell'Arma dei carabinieri Marco Picone, il colonnello della Guardia di Finanza Francesco Paolo Rampolla e il tenente colonnello Giorgio Pieraccini dell'Arma dei Carabinieri per la Direzione Investigativa Antimafia, i quali proseguono pertanto il proprio incarico di collaborazione con la Commissione. Tutti gli altri incarichi di consulenza cessano a decorrere dalla data della presente delibera.

Collaboreranno infine con la segreteria della Commissione, a supporto di tale attività, anche il luogotenente Antonio Bellisario, il maresciallo aiutante Daniele Rannucci, il maresciallo aiutante Antonio Giugliano e il brigadiere Nicola Anguilano, militari della Guardia di Finanza addetti all'Archivio della Commissione ».

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'infanzia e l'adolescenza

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	499
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	499
Indagine conoscitiva sull'attuazione della normativa in materia di adozione e di affido ( <i>Esame e approvazione del documento conclusivo</i> ) .....	499
ALLEGATO ( <i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i> ) .....	501

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 22 gennaio 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.20 alle 11.20.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 22 gennaio 2013. — Presidenza della presidente Alessandra MUSSOLINI.

**La seduta comincia alle 11.20.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### Indagine conoscitiva sull'attuazione della normativa in materia di adozione e di affido.

(*Esame e approvazione del documento conclusivo*).

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, auspica che la Commissione esprima nella seduta odierna un voto unanime sulla proposta di documento in titolo, che riassume l'intenso lavoro svolto dalla Commissione negli ultimi mesi e le riformulazioni proposte dai vari gruppi politici presenti in Commissione.

Maria Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UDCPTP) illustra la proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della normativa in materia di adozione e di affido (*v. allegato*). Ricorda che il testo rielabora e conclude l'ampio lavoro svolto dalla Commissione nell'ambito della citata indagine conoscitiva, gli esiti delle numerose audizioni svolte e delle proposte di integrazione pervenute dai membri della Commissione. Nel ringraziare tutti i componenti della Commissione, nonché gli Uffici per la collaborazione assicurata, sottolinea come

il documento conclusivo rappresenti un importante contributo che potrà costituire un punto di partenza per l'attività della prossima legislatura.

Intervengono per dichiarare il proprio voto favorevole le deputate Maria Letizia DE TORRE (PD), Sandra ZAMPA (PD), Gabriella CARLUCCI (UDCPTP), nonché le senatrici Laura ALLEGRINI (PDL) e Maria RIZZOTTI (PDL).

La Commissione approva all'unanimità la proposta di documento in titolo.

**La seduta termina alle 11.35.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva sull'attuazione della normativa  
in materia di adozione e di affido.**

**DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

*Finalità e svolgimento dell'indagine.*

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha deliberato il 6 marzo 2012 lo svolgimento di un'indagine conoscitiva volta ad approfondire il tema dell'attuazione della normativa in materia di adozione e di affido. Obiettivo principale della iniziativa era quello di verificare, a poco più di dieci anni dall'entrata in vigore delle ultime modifiche alla normativa in materia di adozione e affido, l'effettivo stato di attuazione della stessa, in relazione al rispetto di quanto sancito dalla Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza – in particolare, gli articoli 20 e 21 della Convenzione definiscono i diritti del minore nell'ambito del procedimento adottivo e con riferimento all'istituto dell'affido – nel quadro delle specifiche competenze della Commissione individuate dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

La rilevanza e l'ampiezza dell'oggetto dell'iniziativa ha peraltro consentito alla Commissione di acquisire un quadro complessivo di elementi informativi anche con riguardo ad altri aspetti delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, strettamente connessi a quelli relativi agli istituti dell'adozione e dell'affido. Ciò anche grazie all'ampia e articolata platea di soggetti ascoltati nel corso dell'indagine, rappresentativi delle diverse realtà – istituzionali, sociali, associative – che operano nel settore.

È stato pertanto possibile da un lato approfondire le criticità concernenti l'applicazione della normativa vigente e, in particolare, della legge n. 184 del 1993,

come modificata dalla legge n. 149 del 2001, individuando le ipotesi di modifica sul versante legislativo e i possibili correttivi in ordine all'attuazione della normativa stessa, e dall'altro portare alla luce ulteriori profili di intervento in materia di politica della infanzia e dell'adolescenza, che possono rappresentare una – sia pur parziale – sintesi delle questioni che la Commissione ha affrontato nel corso della sua attività nel corso della XVI legislatura.

La Commissione ha unanimemente convenuto, malgrado l'anticipata conclusione della legislatura non abbia consentito di completare il quadro delle audizioni previste, di procedere all'esame e all'approvazione del presente documento conclusivo, sulla base delle risultanze dell'ampio lavoro svolto e della consistente documentazione acquisita.

Nel corso dell'indagine, avviata il 13 marzo 2012 e conclusa il 18 dicembre 2012, sono stati auditi: il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione Andrea Riccardi, il sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali Maria Cecilia Guerra, il Garante Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza Vincenzo Spadafora, i Garantisti per l'infanzia e l'adolescenza delle Regioni Calabria, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Veneto, e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, il Coordinamento delle associazioni familiari adottive e affidatarie in rete (CARE), l'Associazione Stati Generali della famiglia, l'Associazione Giovanni XXIII, l'Associazione Famiglie per l'accoglienza, l'Associazione Amici dei bambini (AiBi), il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, il Gruppo di Lavoro per la

Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Gruppo CRC), l'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie ANFAA, l'Associazione per le famiglie nuove ONLUS, la Comunità l'Abbraccio, l'Associazione Pronto soccorso famiglie.

#### *Il quadro normativo.*

Gli istituti dell'affidamento e dell'adozione, nazionale e internazionale, si pongono tra essi in una linea di continuità il cui punto di partenza è la famiglia, riconosciuta già nel preambolo della Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, come « unità fondamentale della società », nonché presupposto per uno sviluppo armonioso e completo della personalità del minore.

Tale Convenzione, ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, ha definito un quadro complessivo di principi a tutela dei diritti dei minori. e ha in particolare sancito quattro principi fondamentali:

*a)* Non discriminazione (articolo 2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori.

*b)* Superiore interesse (articolo 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità.

*c)* Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino (articolo 6): gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione tra Stati.

*d)* Ascolto delle opinioni del minore (articolo 12): prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi deci-

sionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni.

#### *Adozione.*

Con specifico riferimento al tema delle adozioni, l'articolo 21 della Convenzione ONU dispone che gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia.

Essi inoltre:

*a)* vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;

*b)* riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d'origine;

*c)* vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;

*d)* adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;

*e)* perseguono le predette finalità stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le

sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

L'interpretazione e applicazione della Convenzione deve avvenire in armonia con i nuovi principi contenuti nelle Linee Guida delle Nazioni Unite sull'accoglienza alternativa dei minori (adottate il 24 febbraio 2010 con la risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU A/REA/64/142).

La normativa nazionale che disciplina gli istituti dell'adozione e dell'affidamento deve inoltre tenere conto del quadro normativo europeo, e in particolare della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che, in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in data 1 dicembre 2009, ha acquisito rango di Trattato e che, all'articolo 24, riconosce il diritto dei bambini « alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere », nonché il principio secondo cui « in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente ».

La disciplina nazionale in tema di adozioni è dettata dalla legge n. 184 del 1983, successivamente modificata dalla legge n. 149 del 2001. Tale disciplina si informa al principio di centralità del minore, dei suoi diritti e interessi, e lo colloca in posizione paritaria rispetto agli adulti. La legge garantisce espressamente il diritto del bambino a crescere in una famiglia, e prevede al contempo precisi requisiti per coloro che intendono procedere alla scelta dell'adozione. In particolare, l'adozione è consentita ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, ovvero abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni. Tra i genitori non deve sussistere, e non deve essere avvenuta negli ultimi tre anni, separazione personale, neppure di fatto. Inoltre, viene precisato che i coniugi devono essere affettivamente idonei a educare, istruire e in grado di mantenere i minori che intendono adottare. L'età degli

adottati, infine, deve superare di almeno 18 anni e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

L'adozione è consentita solo a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità. In particolare, sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, salvo che questa non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio. Tale situazione può essere valutata anche nei confronti di minori che si trovino presso istituti di assistenza, comunità familiari, o siano in affidamento familiare.

Il minore che abbia compiuto quattordici anni non può essere adottato se non presta il proprio consenso, mentre deve essere personalmente sentito l'adottando che abbia compiuto i dodici anni.

#### *Affidamento familiare.*

La stessa legge n. 184 del 1983, come modificata dalla legge n. 149 del 2001, disciplina anche l'istituto dell'affidamento del minore, che si basa su presupposti distinti da quelli che caratterizzano l'adozione. Tale disciplina si informa al principio di centralità del minore, dei suoi diritti e interessi, e lo colloca in posizione paritaria rispetto agli adulti. La legge garantisce espressamente il diritto del bambino a crescere in una famiglia, in primo luogo quella di origine, e stabilisce che i nuclei familiari « a rischio » hanno diritto di ricevere sostegno da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.

L'istituto dell'affidamento si basa sul presupposto che il minore, laddove possibile, debba rientrare nella sua famiglia di origine. Si prevede infatti che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, venga affidato ad una

famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno. Se tale affidamento non risulti possibile, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o – con esclusione dei minori di sei anni, per i quali è ammesso solo l'affidamento o l'inserimento in comunità familiare – in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Tale ultima modalità di affidamento deve ritenersi peraltro superata, in quanto la stessa legge ne fissava la data ultima di applicazione al 31 dicembre 2006, termine oltre il quale i minori avrebbero dovuto in ogni caso essere affidati a famiglie o inseriti in comunità di tipo familiare.

La legge rimette alle regioni e alle province autonome il compito di definire gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e di verificarne periodicamente il rispetto.

L'affidamento familiare viene disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici. Il provvedimento viene reso esecutivo con decreto del giudice tutelare. Se manca l'assenso dei genitori che esercitano la potestà o del tutore, all'affidamento provvede, se ne ricorrono i presupposti, il tribunale per i minorenni.

La presumibile durata dell'affidamento viene indicata nello stesso decreto di affidamento familiare, e non può essere superiore a ventiquattro mesi, prorogabile dal tribunale per i minorenni qualora la sospensione dell'affidamento sia di pregiudizio al minore. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, o comunque quando la sua prosecuzione possa recare pregiudizio al minore.

#### *Adozione internazionale.*

La materia delle adozioni internazionali, dapprima disciplinata dalla stessa legge n. 184 del 1983, è stata interamente ridefinita dalla legge n. 476 del 1998, che ha dato esecuzione alla « Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale », fatta a L'Aja il 29 maggio 1993 e sottoscritta dall'Italia l'11 dicembre del 1995.

I principi fondamentali cui essa si ispira sono rappresentati dalla tutela del superiore interesse del minore e dalla residualità dell'adozione internazionale, consentita solo quando non vi sia la possibilità nel paese di origine di garantire l'inserimento in un ambiente familiare idoneo. La legge ha inteso superare le carenze e le contraddizioni emerse nell'applicazione della previgente normativa, che non teneva adeguatamente conto delle esigenze e della storia individuale del minore, né assicurava sufficiente sostegno alle coppie adottanti. Ulteriori modifiche sono state poi introdotte dalla citata legge n. 149 del 2001, che ha elevato da quaranta a quarantacinque anni la differenza massima di età fra adottando e adottanti.

La legge n. 476 del 1998, in attuazione di una espressa previsione della Convenzione de l'Aja, ha inoltre attribuito a una specifica autorità centrale – la Commissione per le adozioni internazionali (CAI) – il compito di promuovere la cooperazione internazionale per la tutela dei minori, di curare lo scambio di informazioni circa la legislazione vigente in materia di adozione nei Paesi contraenti, nonché lo stato di attuazione della Convenzione, e l'adozione di misure idonee per eliminare gli ostacoli all'applicazione della Convenzione stessa. La legge ha previsto l'intervento obbligatorio nelle procedure di adozioni di enti, appositamente autorizzati dalla CAI, che curano lo svolgimento all'estero delle procedure necessarie per realizzare l'adozione, assistono gli adottanti davanti all'Autorità Straniera e li sostengono nel percorso post-adozione.

I requisiti richiesti per l'adozione internazionale sono gli stessi stabiliti per le



adozioni nazionali, sopra illustrati. Molto più complesso è invece l'iter procedurale per giungere all'effettivo provvedimento di adozione. In primo luogo, la coppia deve presentare una dichiarazione di disponibilità al tribunale dei minori competente, corredata della documentazione attestante i requisiti richiesti dalla legge. Il tribunale affida quindi ai servizi degli enti locali lo svolgimento di una istruttoria, volta a valutare la capacità degli adottanti di prendersi cura di un minore, l'apertura di entrambi all'adozione, e la loro situazione socio-economica. I servizi presentano quindi una relazione al tribunale che, entro i successivi due mesi, rilascia un decreto di idoneità o emette un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all'adozione. Entro un anno dal rilascio del decreto di idoneità, la coppia deve avviare la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali. L'ente prescelto avvia la procedura prendendo contatto con l'autorità straniera competente al fine di individuare il minore da adottare, e assiste poi gli adottanti nei successivi incontri con il bambino. Se gli incontri della coppia con il bambino si concludono con un parere positivo anche da parte delle autorità del Paese straniero, l'ente trasmette gli atti alla Commissione per le adozioni internazionali la quale, dopo aver accertato che l'adozione sia conforme alla Convenzione de L'Aja, autorizza l'ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia. Dopo l'ingresso dell'adottando in Italia, il tribunale per i minorenni provvede alla trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Con tale atto, il minore acquisisce la cittadinanza italiana e diviene contestualmente membro della nuova famiglia.

*I problemi di attuazione della legge n. 149 del 2001.*

Il primo elemento di criticità emerso dalle audizioni è senza dubbio quello riferito al significativo decremento delle domande di adozione che si registra da alcuni

anni nel nostro Paese. Nel periodo 2006 – 2011 le domande per l'adozione nazionale sono scese da 16.538 a 11.075 (*dati del Dipartimento di giustizia minorile*).

Risultano in calo anche le domande per l'adozione internazionale, pur restando l'Italia il Paese, dopo gli Stati Uniti, che ricorre di più a questo istituto. Secondo i dati della CAI (Commissione Adozioni Internazionali), nel 2011 sono stati adottati 4.022 minori, mentre per il 2012 (dati non ancora definitivi) si stima un totale di 3.106 adozioni, con un calo del 22 per cento. Ciò a fronte di una forte crescita dei « minori fuori famiglia » nel mondo, che sono passati da 145 milioni nel 2006 a 168 milioni nel 2009 (*dati Unicef*).

Molte sono le cause di questa flessione, fra le quali la copiosa presenza di minori in affidamento, sia esso familiare o in strutture, dato che non può dirsi sostanzialmente ridotto rispetto al periodo storico in cui è stata concepita e attuata la riforma con la quale si è prevista la chiusura degli istituti e l'accoglienza in famiglia dei minori di età fino a sei anni. Sono emerse forti criticità anche riguardo alla durata degli affidamenti familiari che sono protratti oltre i due anni indicati dalla legge.

Nel corso delle audizioni è altresì emerso il problema connesso all'onere per la spesa pubblica che i minori rappresentano, con specifico raffronto fra i costi sostenuti per l'affidamento familiare e quelli per i minori accolti in comunità.

Non va poi sottovalutato il peso della crisi economica i cui effetti di compressione dei consumi e della qualità della vita delle famiglie non può che determinare conseguenze negative anche in questo settore. La scelta di avere un figlio, per coppie che si confrontano con la perdurante difficoltà di accedere ad un lavoro e ad un reddito sicuri, appare oggi sempre più difficile e onerosa, anche in considerazione dell'inadeguato sostegno finanziario di cui le famiglie possono usufruire, a fronte di costi sempre più elevati. In molte audizioni si è tuttavia sottolineato come questo aspetto spieghi solo in minima parte la crisi delle adozioni, che trova invece più precise motivazioni in altri

fattori, quali in primo luogo la complessità delle procedure e le lacune della normativa vigente.

Il procedimento di accertamento dello stato di adottabilità dei bambini, che si prolunga spesso oltre una ragionevole durata, continua a suscitare preoccupazione da parte degli operatori, ed in qualche caso il ritardo può determinare una vera e propria lesione del diritto del bambino a vedere tempestivamente definita la propria situazione.

Naturalmente, queste considerazioni non incidono sul giudizio complessivamente positivo che si può dare circa lo strumento della dichiarazione di adottabilità, che è stata concepita proprio per accertare, mediante una attenta valutazione delle condizioni del minore rispetto alla propria famiglia di origine, che il minore stesso risulti effettivamente privo di assistenza morale e materiale e che tale carenza non sia dovuta a cause di forza maggiore di carattere transitorio.

Di particolare rilievo è poi la mancata attuazione della norma contenuta nella legge n. 149 del 2001, che prevedeva l'istituzione della banca dati nazionale dei minori dichiarati adottabili e delle coppie disponibili all'adozione. Questo strumento consentirebbe infatti di mettere in rete tutti i tribunali per i minorenni del territorio, velocizzando e rendendo più efficaci gli abbinamenti, e rendendo visibili le situazioni di quei minori che sono da tempo in attesa di adozione. Va del resto considerato che, in ambito nazionale, il numero degli aspiranti genitori adottivi resta molto superiore a quello dei minori adottabili, e pertanto la disponibilità di tutte le informazioni utili a trovare l'abbinamento più adeguato diviene evidentemente fondamentale.

L'indagine conoscitiva ha fatto emergere peraltro posizioni diverse in ordine al giudizio complessivo sul fenomeno delle adozioni, quale delineato dalla disciplina che si è sopra illustrata. In particolare, alcuni soggetti hanno sottolineato come in realtà uno dei principali aspetti su cui lavorare riguarda non tanto la fase preadottiva, quanto quella successiva. L'inten-

resse da tutelare resta quello del minore, e pertanto dovrebbe essere fatto ogni sforzo da parte di tutti gli operatori per cooperare ad una effettiva riuscita del processo di inserimento del bambino nella nuova famiglia. Sotto questo aspetto, si riscontrano invece carenze significative, che finiscono in molti casi per danneggiare soprattutto il minore. Tali carenze si ricollegano non solo e non tanto a lacune del quadro legislativo, quanto soprattutto al supporto della rete socio-assistenziale, che si dimostra in molti casi inadeguata sia in termini di qualità sia in termini di presenza sul territorio.

Con riguardo, in particolare, al ruolo degli assistenti sociali, è stato da più parti evidenziato come, in molte aree del nostro Paese, la presenza di questi operatori non risulti sufficiente, e ciò anche a seguito delle politiche di riduzione della spesa pubblica, che hanno colpito anche questo settore. Peraltro, si riscontrano in molti casi anche problemi di qualità di questi servizi, e in questo senso viene sollecitata una riflessione circa una possibile implementazione dei percorsi di formazione professionale, tale da consentire, almeno nel medio-lungo periodo, di fornire agli assistenti sociali un adeguato livello di aggiornamento e di preparazione professionale, tanto più necessari per operare in un contesto che appare sempre più complesso.

Pareri discordanti sono stati espressi sulla c.d. « adozione mite », strumento non espressamente previsto dalla normativa vigente, che contempla peraltro alcune fattispecie di adozione « in casi particolari » (articolo 44 della legge n. 184 del 1983). Mediante un'interpretazione estensiva di tale norma, un provvedimento del tribunale dei minori di Bari ha individuato una forma di adozione applicabile ai casi in cui il minore si trovi, oltre al tempo massimo previsto dalla legge, in affidamento familiare e per il quale non sia possibile un rientro nella famiglia di origine, perdurando lo stato di difficoltà: ove tra il minore e gli affidatari si sia venuto ad instaurare un rapporto affettivo particolarmente intenso e l'allontanamento

possa quindi danneggiare il minore, questo viene sostanzialmente adottato dalla famiglia affidataria, con presupposti e criteri diversi rispetto a quelli richiesti per l'adozione classica. Si prevede infatti il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine, attribuendo peraltro alla famiglia adottante la potestà genitoriale.

Le perplessità manifestate da numerosi soggetti auditi circa la prassi dell'« adozione mite » fanno leva soprattutto sul fatto che tale strumento non assicura al nucleo di origine le garanzie stabilite attraverso la procedura della dichiarazione di adottabilità, e si basa su una presunta situazione di abbandono non contemplata da alcuna definizione legislativa. Essa in definitiva non sembra garantire l'interesse degli adulti della famiglia d'origine e d'altra parte non offre sufficiente tutela ai minori, che non vengono inseriti in una famiglia adottiva a pieno titolo, quale prevista dalla legge n. 184.

Nel complesso, dalle audizioni è emersa la consapevolezza di tutti i soggetti operanti nel settore delle crescenti difficoltà con cui si misura la nostra società in relazione al tema dell'infanzia, e che si riflettono inevitabilmente sulla scelta dell'adozione. I diritti dei minori, quali sanciti dalle convenzioni internazionali e recepiti dal nostro ordinamento, stentano ancora a trovare concreta attuazione, e di ciò è causa solo in parte la pesante condizione economica con cui la maggior parte delle famiglie è oggi costretta a confrontarsi. Incide in modo ancora più sostanziale la disomogeneità della rete dei servizi per l'infanzia, che appare in alcune regioni del tutto inadeguata. Gli sforzi delle numerose associazioni che operano meritoriamente sul territorio possono integrare ma certamente non sostituire funzioni che sono di pertinenza delle istituzioni.

È stata sottolineata, ad esempio, la scarsa attenzione che i servizi territoriali riservano alla fase post-adottiva, che si presenta spesso come la più delicata e problematica, anche sul piano dei possibili interventi volti ad agire sul senso del disagio dei bambini e sulle cause che lo

determinano. Questa fase è spesso affidata all'impegno dei molti operatori delle associazioni familiari. I servizi territoriali che si occupano di famiglie adottive dovrebbero invece essere adeguatamente sostenuti, rafforzati e messi in grado, mediante la formazione e la riorganizzazione delle risorse, di offrire reali percorsi di accompagnamento alle famiglie che si formano.

Sarebbe anche da valutare con attenzione la possibilità di sostenere anche sul piano economico lo sforzo delle famiglie adottive, avvalendosi di agevolazioni fiscali per le spese sostenute, al fine di poter accedere ai servizi di post-adozione nei primi tre anni della formazione della famiglia adottiva.

Strettamente collegato a questo è il tema dei c.d. « fallimenti adottivi », che consiste nella rottura definitiva dei legami con la coppia adottiva e ritorno del bambino o del ragazzo in istituto. Sul fenomeno non è ancora attivato un sistematico monitoraggio, che informi su quanti fallimenti adottivi si registrano e soprattutto quanti ragazzi e ragazze, ospiti in comunità, provengano da famiglie adottive. Acquisire un quadro completo relativo a questi dati rappresenta un passaggio essenziale per conoscere le cause dei fallimenti, e un presupposto per elaborare gli opportuni interventi correttivi, nell'interesse dei minori e a tutela del loro diritto a crescere in una famiglia.

È opportuno infine segnalare che nel corso delle audizioni è stato anche sollevato il tema della continuità affettiva da assicurare al minore, e, in particolare, della possibilità di adozione da parte della famiglia affidataria del bambino, qualora questi venga dichiarato adottabile. Sono emersi nel merito pareri discordanti, in quanto vi è chi ritiene che occorre fare una netta distinzione tra il ruolo degli affidatari e il ruolo dei genitori, siano essi biologici o adottivi.

Fermi restando infatti i diversi presupposti e finalità dei due istituti, sanciti dalla normativa vigente, non possono escludersi casi nei quali il legame maturato dal minore con la famiglia affidataria sugge-

risca una soluzione di questo tipo. Si tratta comunque di casi da valutare in concreto e con estrema attenzione, alla luce dei principi stabiliti dal nostro ordinamento e tenendo ovviamente conto, in via prioritaria, dell'interesse del minore.

#### *La crisi delle adozioni internazionali.*

Malgrado l'Italia continui ad essere il secondo Paese nel mondo dopo gli Stati Uniti per numero di adozioni internazionali, negli ultimi anni si è assistito ad un sensibile calo delle richieste di adozione. Le cause non possono essere identificate in una diminuzione dei minori fuori famiglia nel mondo, il cui numero, come già detto, è anzi aumentato da 145 milioni nel 2006 a 168 milioni nel 2009. Di rilievo è il calo del numero delle coppie che hanno richiesto l'autorizzazione all'ingresso in Italia di minori stranieri: da 3.241 nel 2010 a 2.469 nel 2012; nonché il numero dei minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia: da 4.130 nel 2010 a 3.106 nel 2012 (*dati della Commissione Adozioni Internazionali*).

I motivi di tale fenomeno sono molteplici, e non riguardano solo il nostro Paese. Infatti il numero delle adozioni internazionali sta diminuendo in tutto il mondo, principalmente a causa di significativi mutamenti delle politiche interne nei Paesi di provenienza dei minori adottandi, che progressivamente stanno stringendo le maglie della propria legislazione in materia di adozioni internazionali. Si tratta di scelte connesse da un lato all'aumento in alcuni Paesi della domanda interna di adozione, e dall'altro a valutazioni diplomatiche, nel senso che alcuni Paesi non intendono accreditare l'idea di una normativa troppo permissiva in questa materia, che possa dare a luogo a critiche sul piano internazionale o danneggiare la stessa immagine del Paese.

Con riferimento all'Italia, l'indagine ha fatto emergere come il calo delle domande per le adozioni internazionali sia da addebitare soprattutto alla crescente durata del percorso adottivo interno ed esterno: dalla relazione dei servizi sociali, al de-

creto di idoneità e infine all'abbinamento della coppia con un determinato minore, operato dall'ente autorizzato. L'intero percorso oggi si attesta su una durata media di 48 mesi. Alcuni passaggi dell'intero procedimento oggi appaiono ripetitivi sotto il profilo procedurale o risentono delle sempre più limitate risorse a disposizione delle Asl (a cui appartengono i servizi sociali) o delle difficoltà operative di alcune sedi di tribunali.

Un'altro significativo deterrente è da identificare nell'aggravarsi della crisi economica, con un peggioramento delle aspettative future delle coppie, unito al connesso aumento dei costi da sostenere per l'adozione internazionale, come corrispettivo dei servizi forniti dall'ente intermediario.

Non è d'altra parte da sottovalutare un altro aspetto, che riguarda l'aumento dell'età media dei bambini adottati, con il conseguente aggravarsi delle difficoltà di integrazione degli stessi e del timore prevalente che l'adozione possa fallire. Incide in tal senso l'assenza di adeguati percorsi di accompagnamento delle coppie nel periodo post-adottivo, come già accennato, in cui massima è la richiesta da parte della famiglia di supporto psicologico e di assistenza anche materiale in presenza di bambini difficili o anche soltanto in età già scolare.

Strettamente connesso a questa ultima causa è l'emergere di quella che nelle audizioni svolte dalla Commissione è stata definita una cultura negativa dell'adozione (nazionale e internazionale): essa consiste principalmente nel pregiudizio, ancora radicato in molti operatori del settore, per il quale l'adozione è spesso espressione di un atto di egoismo degli aspiranti genitori, molti dei quali cercano nel figlio adottivo il rimedio alla propria infertilità/sterilità o al fallimento di altri progetti di vita. In questo senso la valutazione della coppia adottiva è spesso concepita come una « selezione », che elimina non solo i genitori inadatti o psicologicamente incapaci di affrontare le difficoltà del processo adottivo, ma anche quelli che non si

mostrano a tutti gli effetti eccellenti sul piano psicologico, economico, talora anche fisico.

A fronte di questo scenario, sono emerse nel corso della indagine alcune possibili risposte, che la Commissione ha attentamente valutato. In particolare, si ritiene che il crescente irrigidimento delle politiche nazionali dei singoli Stati in materia di adozioni internazionali possa essere contrastato solo attraverso una politica estera concertata in tutte le opportune sedi europee e internazionali, volta anzitutto ad esercitare una *moral suasion* sui Paesi di provenienza dei minori adottandi per indurli a rispettare il diritto inalienabile di ogni minore ad avere una famiglia. Ciò implica altresì la promozione, presso le autorità di questi Paesi, di una cultura dell'adozione internazionale intesa come risorsa e non come una sottrazione di ricchezza, nonché il sensibile rafforzamento – almeno da parte italiana – della cooperazione economica e politica con questi Paesi, che li rassicuri sulla volontà estera di ricorrere allo strumento dell'adozione internazionale solo come residuale rispetto a quella nazionale.

In secondo luogo, appare necessario procedere al progressivo abbattimento degli ostacoli burocratici attualmente presenti nel percorso adottivo, dei relativi tempi procedurali, delle duplicazioni di soggetti e di procedure. Le misure di correzione della legislazione vigente dovrebbero quindi essere orientate ad una sostanziale semplificazione e razionalizzazione dell'intera procedura, con particolare riferimento: al riconoscimento automatico della sentenza straniera; all'acquisto immediato della cittadinanza per il minore adottato; alla riduzione dei tempi dell'iter attraverso l'inserimento di termini perentori per determinate fasi procedurali, in particolare per le fasi che concernono la redazione della relazione da parte dei servizi sociali e l'adozione del decreto di idoneità da parte del tribunale dei minorenni.

È stato segnalato da molti dei soggetti auditi il tema del eccessivo proliferare del numero degli enti autorizzati – sono at-

tualmente 66 – alcuni dei quali non appaiono adeguatamente attrezzati né sul piano delle risorse né su quello delle competenze. La razionalizzazione del settore, mediante un innalzamento dei requisiti richiesti per accedere all'autorizzazione, consentirebbe una più efficiente allocazione delle risorse disponibili per i progetti di cooperazione (che rappresentano il presupposto per l'accreditamento), nonché il perseguimento di economie di scala, con conseguente riduzione dei costi a carico delle coppie adottanti. Per questa via, si potrebbe peraltro anche accrescere il « potere » e la credibilità del singolo ente nei confronti delle autorità del Paese estero che dispongono le singole adozioni, con presumibili effetti positivi sull'esito delle procedure di adozione.

Per quanto attiene al versante sociale e culturale sotteso al mondo delle adozioni internazionali, la Commissione, condividendo le posizioni espresse dalla maggior parte dei soggetti ascoltati nel corso della indagine, ritiene sia necessario procedere – attraverso opportune campagne formative degli operatori del settore – ad una revisione dei fondamenti culturali dell'adozione, per passare da una concezione del percorso adottivo inteso come « selezione », diretto a valutare le capacità oggettive e soggettive della coppia in base a parametri rigidi e predeterminati, ad una cultura dell'« accompagnamento » della coppia, volto a consentire a tutti gli aspiranti genitori di raggiungere la maturità necessaria per adottare, acquisendo gli strumenti psicologici e cognitivi per affrontare il percorso sia pre-adottivo che post-adottivo. A questa nuova impostazione del percorso adottivo dovrebbe ricondursi una concezione della coppia come « risorsa », alla luce della quale potrebbero anche essere valutate proposte quale quella volta ad innalzare i limiti di età per le coppie disponibili ad adottare minori con *special needs* (esigenze educative speciali), o come quella di eliminare dai decreti di idoneità specifiche limitazioni relative al minore che la coppia è ritenuta idonea ad adottare (ad esempio, quando il decreto fissa – come avviene

sempre più frequentemente – il limite di età del minore da adottare, oltre il quale il giudice teme che l'adozione possa fallire per inidoneità della specifica coppia ad adottare un bambino « grande »).

In questo quadro appare degna di considerazione la proposta proveniente da un ente accreditato alle adozioni internazionali di prevedere per legge l'istituto dell'affido internazionale. Considerato infatti che la maggior parte dei minori al di sopra di una certa soglia di età o con handicap vengono adottati con grande difficoltà o non vengono affatto adottati, una modifica della normativa vigente che consentisse, sulla base di precisi e rigorosi presupposti, esperienze di affido internazionale, con la finalità di mettere in contatto aspiranti genitori e minori – soprattutto in età adolescenziale – favorirebbe sensibilmente l'instaurazione di un contatto e di una relazione affettiva con il minore, in grado di testare e rafforzare la volontà adottiva della coppia, e agevolerebbe in tal modo l'adozione di adolescenti difficili o bambini con handicap.

*Le prospettive dell'istituto dell'affido familiare.*

In Italia i minorenni accolti temporaneamente presso i servizi residenziali familiari e socioeducativi al 31 dicembre 2010 sono 14.781, mentre nelle famiglie affidatarie ne risultano presenti 14.528. Si parla quindi di 29.309 minori temporaneamente fuori famiglia (*dati Ministero del lavoro e delle politiche sociali*). Il numero degli affidamenti familiari risulta peraltro in crescita, ed ha consentito un sostanziale riequilibrio con il numero degli affidi in comunità.

In particolare, il numero di affidamenti in comunità nella fascia di età zero-due anni è significativamente elevato rispetto alle altre fasce anagrafiche.

Va peraltro segnalata l'incidenza dei minori stranieri sulla distribuzione dei minori nelle due forme di affidamento: essi rappresentano infatti il 27 per cento degli ospiti nelle comunità, mentre solo il 16 per cento risulta affidato in famiglia.

Un altro dato che impone un'attenta valutazione è quello relativo alla durata. A fronte di una previsione legislativa che limita a 24 mesi, salvo proroghe, il tempo massimo dell'affido, il 22 per cento dei minori risulta avere compiuto un periodo di affido compreso fra i 24 e i 48 mesi, mentre il 26 per cento ha addirittura superato i 48 mesi.

Circa l'istituto dell'affidamento occorre rilevare in primo luogo che restano ancora parzialmente inattuati i principi definiti dalla legge n. 184 del 1983, che prevedono l'affidamento familiare prioritario rispetto all'inserimento in comunità.

Su tale situazione pesa l'inerzia di molte regioni, che fin dal 1983 erano tenute ad emanare norme volte all'attuazione delle disposizioni nazionali in questa materia. Va sottolineata, pertanto, la necessità che le regioni approvino norme che rendano esigibili gli interventi atti ad assicurare il diritto di ogni minore a crescere in una famiglia, e che gli enti gestori dei servizi, comuni singoli o associati, predispongano gli atti deliberativi indispensabili per concretizzare tale diritto. Si tratta di uno dei passaggi essenziali per dare concreta attuazione al diritto dei minori a crescere in famiglia.

Anche in tema di affidamento, si ripropone l'esigenza – già rilevata per le adozioni – di predisporre un sistema informativo nazionale integrato sui minori affidati od ospitati nei servizi residenziali. Tale sistema informativo potrebbe essere utilmente raccordato con le funzioni di vigilanza attribuite ai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, che dovrebbero vigilare sui minori ivi residenti.

Il ruolo dei tribunali minorili appare infatti determinante per una efficace attuazione dei principi stabiliti dalla nostra legislazione, ove si consideri che ad essi spetta di verificare l'effettivo realizzarsi del progetto di affidamenti, attraverso l'esame delle relazioni semestrali inviate dai servizi sociali, nonché l'ascolto dei soggetti affidatari dei minori.

Per quanto concerne l'analisi della presenza dei minori nelle strutture residenziali, emergono soprattutto tre elementi:

l'aumento significativo, negli ultimi dieci anni, della presenza di minori stranieri, in particolare minori stranieri non accompagnati che, in alcune regioni, rappresentano più della metà dei minori stranieri accolti;

il fatto che, tendenzialmente, ogni minore è accolto in strutture della propria regione;

il dato relativo all'età, che evidenzia come la presenza di minorenni nelle comunità riguardi soprattutto le cosiddette « fasce estreme » di età, ovvero i bambini particolarmente piccoli, nella fascia 0-2 anni, o quella dei ragazzi a ridosso della maggiore età, 15-17 anni.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, l'alta percentuale di minori da 0 a 2 anni presenti nelle strutture residenziali non può non preoccupare, e segnala l'esigenza di una decisa inversione di tendenza in favore dell'inserimento in famiglia – mediante affidamento o adozione – per i bambini di questa età, per i quali la soluzione della comunità non appare certamente la più idonea.

Un tema di particolare delicatezza, emerso nel corso delle audizioni – ma anche rilanciato negli ultimi mesi da numerosi fatti di cronaca – riguarda la qualità e la idoneità dei servizi offerti dalle strutture residenziali. Premesso che la rete di tali strutture assolve a un ruolo socialmente essenziale e meritorio, e che nella maggior parte dei casi tale funzione viene svolta in modo del tutto adeguato e conforme alle esigenze dei minori, non possono tuttavia essere sottovalutate le numerose segnalazioni e denunce secondo le quali in diverse di queste strutture si rileverebbero gravi inadempimenti rispetto agli standard qualitativi – anche con riferimento a quelli igienico-sanitari – richiesti dalla legge per questi servizi, e, in

casi specifici, comportamenti lesivi dei diritti dei minori e delle loro famiglie.

Queste testimonianze rendono pertanto sempre più indifferibile la necessità di ridefinire con precisione e rigore i parametri richiesti per l'autorizzazione ad esercitare l'attività di struttura residenziali per i minori, individuando standard minimi per le diverse tipologie di comunità a cui le singole normative regionali devono poi fare riferimento. Ciò dovrebbe avvenire in un quadro di sostanziale omogeneità su tutto il territorio nazionale, per superare in modo definitivo la disomogeneità che si riscontra attualmente nelle diverse regioni, rispetto alla definizione delle diverse tipologie dei servizi residenziali, rispetto agli standard strutturali e organizzativi, rispetto alle professionalità impegnate, e ai percorsi di formazione e supervisione. Da questa realtà possono inevitabilmente derivare ingiustificate discriminazioni dei minorenni presenti sul nostro territorio.

Occorre anche un'attenta opera di verifica, preventiva e successiva, che consenta di evitare forme di riproposizione fittizia di istituti, destinati originariamente ad altri fini, e non permetta la previsione di servizi centralizzati e l'accorpamento di più comunità nello stesso stabile, come del resto richiesto anche dal Comitato ONU per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con una specifica raccomandazione all'Italia.

Né va dimenticato che l'ingente spesa per i minori ospitati in queste comunità – 150/200 euro al giorno in media per ciascun bambino – non attualmente correlata ad obblighi di rendicontazione, è un fattore di possibili abusi, con il rischio di rendere le attività delle strutture in qualche caso fonte di improprie speculazioni a carico delle famiglie.

In tal senso, sembra anche necessaria un'applicazione rigorosa della norma secondo la quale il periodo dell'affidamento non può superare i 24 mesi, salvo proroga disposta dal tribunale dei minori qualora la sospensione dell'affidamento sia di pregiudizio al minore.

*Il ruolo del Garante nazionale per l'infanzia e quello dei garanti regionali.*

La Commissione ha voluto ascoltare in audizione tutti i Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza (ove istituiti), oltre al Garante nazionale<sup>(1)</sup>.

Ne è scaturito un quadro ricco di informazioni ed esperienze, che ha evidenziato le rilevanti disomogeneità che caratterizzano l'attività di questi soggetti nelle diverse zone in cui si trovano ad operare. In alcune regioni, le strutture sociali e assistenziali dispongono delle dotazioni sufficienti per svolgere in modo soddisfacente i propri compiti, laddove in altre realtà – soprattutto meridionali – sono state evidenziate sotto questo profilo situazioni di vera e propria emergenza. La stessa incidenza della crisi economica concorre ad accentuare questo divario, con regioni che presentano altissime percentuali di famiglie povere, fra le quali una quota non irrilevante di famiglie prive di reddito.

In tale quadro, si collocano anche i dati sul numero degli affidi familiari, che in alcune regioni, dove maggiore è l'impegno e l'opera di sensibilizzazione di istituzioni ed associazioni, risulta sensibilmente superiore a quelli in comunità, laddove in altre realtà regionali si osserva il fenomeno inverso.

Pur all'interno di un contesto fortemente articolato, sono comunque emersi alcuni aspetti che la maggior parte dei garanti hanno messo in rilievo.

Si chiede, ad esempio, una diffusione delle procedure e delle attività di sostegno alle famiglie ove si riscontrano problemi e disagi, anche mediante progetti mirati alle specifiche situazioni, considerato che le finalità educative dei minori devono in primo luogo essere perseguite, ove possibile, all'interno del nucleo familiare.

Viene poi sottolineato il potenziale effetto positivo di un impegno delle regioni per la formazione di operatori volontari, che possano supportare la rete dell'accoglienza soprattutto con riferimento ai minori stranieri non accompagnati.

In tema di affido, è stato rilevato lo scarso impegno di molti comuni nel predisporre uffici dedicati a questo istituto, nonché nel realizzare campagne di sensibilizzazione nei confronti delle famiglie, che pure potrebbero favorirne la diffusione. Anche sul piano del supporto finanziario, molti comuni tuttora non prevedono un contributo per le famiglie affidatarie, circostanza che ovviamente limita le possibilità per le famiglie potenzialmente interessate a concretizzare la propria scelta.

L'esperienza dei Garanti ha permesso di porre l'accento sulla necessità di un più forte impegno delle istituzioni nella gestione dei 'fallimenti adottivi'. Si tratta di un momento particolarmente delicato, in cui l'interesse del minore deve essere assolutamente prioritario, e da questo punto di vista è stata sottolineata da molti Garanti la necessità di un sostegno concreto e costante – anche, se non soprattutto, di natura psicologica – che possa ripristinare le condizioni del percorso adottivo o ridurre le conseguenze negative di un eventuale interruzione del rapporto fra minore e famiglia adottante.

Da parte di alcuni Garanti è stata poi sottolineata la colpevole disattenzione delle istituzioni – regioni, enti locali, magistratura minorile – nei confronti delle comunità residenziali, che in molti casi operano in assenza di un sistema di controlli e di monitoraggio. Vengono in tal modo poste le condizioni (come già riportato più diffusamente nel precedente paragrafo del presente documento) che consentono a strutture, che sono carenti o addirittura prive dei necessari requisiti professionali, di poter continuare ad operare.

(1) In molte regioni – fra le quali Campania, Lombardia, Piemonte – l'ufficio del Garante non risulta ancora istituito, mentre in altre è destinato di ulteriori competenze. Ad esempio il Garante della regione Marche è difensore civico, garante dell'infanzia, dei diritti dei detenuti, e degli immigrati.



Nella sua audizione, il Garante nazionale per l'infanzia, in carica da soli sei mesi, ha illustrato le prime iniziative assunte, con particolare riguardo all'impegno per instaurare rapporti di collaborazione con la rete dei garanti regionali, nonché con gli altri soggetti che sul territorio si occupano di infanzia. In proposito, il Garante ha sottolineato come la eccessiva frammentazione delle competenze in questa materia debba essere quanto prima superata, attraverso misure normative e amministrative volte al coordinamento e alla semplificazione delle attribuzioni che sono attualmente articolate fra una pluralità di attori. In questo senso, il Garante e la Commissione possono rappresentare punti di riferimento istituzionali, anche al fine di elaborare proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento<sup>(2)</sup>.

La Commissione ha comunque preso atto del ruolo di impulso e di sollecitazione che il Garante può assumere sulle tematiche più significative che riguardano l'infanzia, a partire dal recepimento delle istanze e delle proposte di enti, associazioni e soggetti che lavorano sul territorio, e dall'opera di monitoraggio e di riflessione sui progetti da questi elaborati.

### *Conclusioni.*

Le numerose audizioni svolte hanno consentito alla Commissione di acquisire un ampio ventaglio di elementi informativi e di valutazione in relazione alle questioni oggetto della indagine. Di particolare interesse sono state le testimonianze dei Garanti regionali per l'infanzia, dai quali è stato possibile rilevare la notevole difformità di situazioni che si riscontra nelle varie realtà locali, e ciò con particolare riferimento alla qualità dei servizi per l'infanzia e alla connessa disponibilità di risorse. Altrettanto importanti sono risultate le audizioni delle associazioni e dei gruppi che operano nel settore, il cui impegno e la cui esperienza sul campo appaiono quanto mai preziosi in una fase storica caratterizzata dalla progressiva riduzione delle risorse messe a disposizione dallo Stato per il mondo dell'infanzia e per i servizi ad essa indirizzati.

Nel complesso, da quasi tutte le audizioni è emersa una forte preoccupazione per la condizione dei bambini e degli adolescenti nel nostro Paese, collegata in primo luogo alle conseguenze che la grave congiuntura economica può determinare – ed ha in parte già determinato – a carico di soggetti deboli quali sono certamente i ragazzi.

Con riguardo allo specifico oggetto della indagine, la Commissione ha potuto rilevare la presenza di alcune criticità che caratterizzano l'applicazione della normativa sulle adozioni e sull'affidamento familiare, le quali incidono sul flusso delle domande di adozione. Infatti, pur continuando a registrare l'Italia un numero di adozioni più elevato rispetto agli altri Paesi europei, le domande di adozione nel corso degli ultimi anni hanno subito una flessione piuttosto marcata.

L'analisi della normativa interna segnala, in via generale, come siano stati meritoriamente tradotti in disposizioni di legge una serie di principi, sanciti dalle Convenzioni di New York e de l'Aja del 1993, che collocano in primo piano la tutela dei diritti dei minori. In particolare, la legislazione italiana ha fatto proprio il principio che afferma come prioritario il diritto del bambino a crescere in una famiglia ed è questo il presupposto sul quale è stata imperniata la normativa in tema di adozione e affido.

Nel corso della indagine è tuttavia emersa l'esigenza di apportare alcune modifiche all'impianto legislativo, al fine di agevolare e semplificare le procedure attualmente previste. Uno dei deterrenti principali alla scelta di adottare è proprio costituito dalla complessità delle procedure e – soprattutto per le adozioni internazionali – dall'incertezza dei tempi richiesti per concludere il percorso.

---

(2) Al momento dell'audizione non era stato ancora adottato il regolamento di organizzazione previsto dalla legge istitutiva (legge 12 luglio 2011, n. 112). Il regolamento è stato poi emanato con DPCM 20 luglio 2012, n. 168, pubblicato nella G.U. del 29 settembre 2012.

Una prima misura richiesta da pressoché tutti gli operatori del settore è rappresentata dalla istituzione del registro nazionale delle adozioni – già previsto dall'articolo 40 della legge n. 149 del 2001 ed ancora non attivato – contenente i dati sulle famiglie disponibili e sui minori adottabili, che potrebbe notevolmente agevolare l'individuazione delle soluzioni adottive più idonee, in particolare consentendo di evidenziare tempestivamente la presenza di minori in attesa di adozione. La raccolta dati è importante anche rispetto ai minori fuori famiglia, al fine di monitorare la durata e l'andamento degli affidamenti alla rete intra-familiare, che determinano un allontanamento dalla famiglia d'origine, per i quali esistono attualmente solo delle stime e, a differenza che per i minori adottabili, non è al momento previsto dalla legge il monitoraggio attraverso raccolta pubblica di dati.

Per quanto riguarda le adozioni internazionali, dovrebbero essere introdotti termini più stringenti, per consentire una conclusione dell'iter, che allo stato ha una durata spesso superiore ai tre/quattro anni.

In tal senso, potrebbe anche essere presa in considerazione l'ipotesi di prevedere l'acquisto immediato della cittadinanza italiana da parte del minore adottato, laddove la normativa vigente prevede che tale effetto si produca solo a seguito dell'ingresso del minore in Italia e della successiva trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

Un altro aspetto problematico emerso nel corso delle audizioni, con riferimento alle adozioni internazionali, è costituito dall'eccessivo numero di enti autorizzati – attualmente sono 66 – che operano nel settore, molti dei quali non dispongono peraltro di adeguate strutture. Una ridefinizione in senso selettivo dei requisiti richiesti per ottenere l'autorizzazione da parte della CAI potrebbe determinare effetti positivi sulla qualità e sulla professionalità del delicato lavoro che tali organismi sono chiamati a svolgere.

Si fa presente, in proposito, che nelle « Osservazioni conclusive 2011 » sullo stato

di attuazione della Convenzione di New York, redatte dal Comitato ONU per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, una delle raccomandazioni contenute nel paragrafo riservato alle adozioni invita il nostro Paese « ad assicurare un effettivo e sistematico monitoraggio degli enti e delle agenzie competenti per le adozioni, valutando la possibilità di limitare il largo numero di tali soggetti, e garantendo in ogni caso che le procedure di adozione non comportino alcun tipo di profitto finanziario ».

La Commissione concorda con l'esigenza, manifestata nel corso delle audizioni, di una maggiore integrazione delle iniziative di sostegno e promozione delle adozioni internazionali con la politiche di cooperazione internazionale perseguite dal nostro Paese. Ferma restando la primaria esigenza di tutela dei minori, infatti, è evidente come le adozioni non possano rappresentare l'unico strumento di sostegno ai Paesi dove più alto è il numero dei bambini privi di una famiglia, e che debbano invece inserirsi in un più ampia strategia di supporto economico e sociale. In questo senso, potrebbe essere valutato un possibile trasferimento di competenze al Ministero degli affari esteri, che consentirebbe di poter coinvolgere nelle iniziative per le adozioni anche le nostre rappresentanze diplomatiche, come già fanno altri Paesi europei.

La Commissione ritiene inoltre auspicabile che si possa quanto prima pervenire al riconoscimento della *kafala*, istituto che costituisce l'unico strumento mediante il quale è possibile adottare in Italia minori appartenenti a famiglie di Paesi di cultura musulmana. Nel corso della prossima legislatura il Parlamento dovrà quindi impegnarsi per giungere finalmente alla ratifica della Convenzione de l'Aja sulla protezione dei minori, nella quale si prevede una specifica procedura di « consultazione » tra Paese di origine e Paese di accoglienza al fine di trovare la giusta via al riconoscimento di tale istituto.

La Commissione ritiene inoltre necessario intervenire concretamente per trovare soluzioni adeguate al problema dei

minori con *special needs*, e auspica che questo tema rientri fra le priorità delle politiche per l'infanzia della prossima legislatura.

In tema di affido, dall'indagine è emerso che le dimensioni del fenomeno sono rilevanti: al 31 dicembre del 2010 erano 14.781 i minori ospiti di strutture residenziali, mentre nelle famiglie affidatarie ne risultavano presenti 14.528. I dati segnalano pertanto che risulta in gran parte inattuato il principio sancito dal legislatore del 1983, secondo il quale l'affidamento familiare dovrebbe essere prioritario rispetto all'inserimento in comunità. Ciò appare ancora più preoccupante in relazione all'età dei minori: il numero di bambini compresi nella fascia di età da zero a due anni affidati alle strutture è particolarmente elevato rispetto alle altre fasce anagrafiche. Anche rispetto alla fascia due-sei anni si riscontrano difformità tra il dettato legislativo e la realtà del nostro Paese.

Quanto al periodo di affidamento, sia esso consensuale o disposto dal Tribunale, e sia esso accompagnato o meno da provvedimenti limitativi o abdicativi della potestà genitoriale, appare fondamentale che si lavori su un preciso progetto volto al recupero della situazione di disagio familiare. Al termine del periodo di affidamento, infatti, è necessario che esistano gli elementi per consentire al minore il rientro nella propria famiglia o per stabilire diverse soluzioni in conformità al quadro normativo.

L'indagine conoscitiva ha fatto emergere valutazioni non univoche sul sistema delle case famiglia. Si tratta di strutture che assolvono ad un ruolo essenziale nel quadro delle politiche per i minori, e che proprio per questo devono essere poste nelle condizioni di poter svolgere al meglio la loro funzione di accoglienza. Non poche di queste strutture – come evidenziato anche da recenti fatti di cronaca – non sembrano tuttavia gestite secondo parametri adeguati ai compiti cui sono destinate. Ciò in relazione alla qualità dei servizi, degli ambienti e del personale, ma, in casi più gravi, anche a carenze sotto l'aspetto

igienico-sanitario ed assistenziale nei riguardi dei minori ospiti. Si rileva peraltro una notevole difformità di livello delle strutture sul territorio nazionale, con alcune realtà regionali che sembrano molto più di altre evidenziare le suddette carenze. Gli interventi su questo versante devono necessariamente coinvolgere regioni ed enti locali, in ragione delle loro competenze in materia. Per questo la Commissione ritiene condivisibili le proposte avanzate in alcune audizioni volte a raccomandare un impegno della Conferenza Stato-regioni a coordinare la definizione di standard minimi per le diverse tipologie di comunità, a cui le singole normative regionali devono far riferimento in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, nonché a garantire che gli organi regionali e locali procedano a un sistematico monitoraggio per verificare il mantenimento degli standard richiesti, anche prevedendo la sospensione ovvero la definitiva cessazione dell'attività delle strutture laddove tali parametri non siano rispettati.

Anche nell'ambito dell'istituto dell'affido sarebbe importante valorizzare il ruolo del terzo settore qualificato e dell'associazionismo familiare, riflettendo su un eventuale coinvolgimento nella gestione di questo strumento di tutela in sinergia con le istituzioni pubbliche.

Un elemento di forte preoccupazione, che la Commissione condivide pienamente, evidenziato dalla grande maggioranza degli auditi, riguarda il tema della drastica riduzione delle risorse finanziarie disponibili per la spesa sociale riservata ai problemi dell'infanzia. Il combinato disposto delle misure adottate dal Governo in tema di *spending review* e dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità hanno prodotto il sostanziale azzeramento del Fondo sociale nazionale e l'ulteriore riduzione dei fondi messi a disposizione delle regioni e dei stessi comuni. La Commissione ritiene che, pur nel rispetto delle politiche di contenimento della spesa, sia necessario salvaguardare, in una fase di crisi economica perdurante, in primo luogo le esigenze dei soggetti deboli. È in questa

direzione che occorre pertanto rimodulare gli obiettivi delle politiche sociali del nostro Paese, anche tenendo adeguatamente conto delle indicazioni contenute dalla Convenzione di New York, che, nel sancire

il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino, raccomanda agli Stati di « impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini ».

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	517
Esame di una proposta di relazione conclusiva (relatore: on. Antonio Palagiano) ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	517
Deliberazione sui criteri di pubblicazione degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione .....	518

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 22 gennaio 2013.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

*Martedì 22 gennaio 2013. – Presidenza del presidente Antonio PALAGIANO.*

#### La seduta comincia alle 14.50.

#### Esame di una proposta di relazione conclusiva (relatore: on. Antonio Palagiano).

*(Esame e conclusione).*

Antonio PALAGIANO, *presidente*, comunica di aver sottoposto all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione testé svoltasi, una proposta di relazione conclusiva dell'attività della Commissione. Su tale testo si è registrato il consenso dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti

dei gruppi, con l'eccezione dell'onorevole Burtone.

Constata che non sono state avanzate proposte di modifica al testo in esame.

Intervengono per dichiarazione di voto i deputati Massimo POLLEDRI (LNP), Carmine Santo PATARINO (FLpTP), Francesco NUCARA (Misto-R-A), Carla CASTELLANI (PdL), Lucio BARANI (PdL) e Antonio PALAGIANO, *presidente*.

Antonio PALAGIANO, *presidente*, non essendovi obiezioni, si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna, unitamente al testo integrale della dichiarazione di voto finale consegnato dal collega Barani.

Sottopone quindi alla Commissione plenaria tale testo per la sua definitiva approvazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della delibera istitutiva della Commissione.

La Commissione approva la proposta di relazione in titolo.

**Deliberazione sui criteri di pubblicazione degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione.**

Antonio PALAGIANO, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna ha convenuto sul testo della delibera relativa ai criteri di pubblicità degli atti, che definisce quali atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione nel corso dell'attività di inchiesta possano essere consultati e quali altri atti debbano invece conservare il regime di segretezza o riservatezza loro riconosciuto o apposto al momento dell'acquisizione o della formazione.

Dà quindi lettura del testo della predetta deliberazione, che sottoporrà quindi al voto della Commissione:

« La Commissione stabilisce di rendere pubblici:

a) i resoconti stenografici delle sedute della Commissione, con l'eccezione di quelle (o delle parti di quelle) sottoposte a regime di segretezza, nonché delle sedute del 29 novembre 2012 e del 4 dicembre 2012, di cui la Commissione dispone la non pubblicazione del resoconto stenografico ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del proprio regolamento interno, e che pertanto devono intendersi segrete;

b) i documenti formati o acquisiti dalla Commissione – il cui elenco è stato approvato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – e comunque ad essa inviati fino alla data di cessazione dell'attività della Commissione, ad eccezione di:

1) resoconti stenografici delle audizioni svolte da delegazioni della Commissione nel corso di missioni esterne – il cui elenco è stato approvato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – classificati come riservati ai sensi della delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti, in quanto contenenti dati sensibili;

2) documenti contenenti dati sensibili, ovvero in ordine ai quali sussistano ulteriori ragioni di tutela della riservatezza;

3) documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari, ovvero in ordine ai quali permangono ragioni di segretezza;

4) documenti formalmente classificati riservati o segreti dall'autorità amministrativa o di Governo che li ha trasmessi;

5) documenti provenienti da privati (persone fisiche, persone giuridiche ed enti di fatto) che abbiano fatto richiesta di uso riservato;

6) documenti anonimi o apocrifi;

7) documenti inviati da soggetti privati (persone fisiche, persone giuridiche ed enti di fatto) il cui contenuto non è direttamente connesso all'attività di inchiesta condotta dalla Commissione.

La Commissione stabilisce che gli atti suddetti resteranno assoggettati al proprio regime di classificazione per anni venti, decorrenti dalla data della presente delibera, fatte salve le determinazioni adottate, in ordine al regime di pubblicità degli atti, da parte delle Commissioni parlamentari che saranno eventualmente istituite nelle prossime legislature qualora decidano di acquisire gli atti della presente Commissione.

Fermo restando il regime di pubblicità proprio di ciascun atto, la Commissione dispone la informatizzazione anche degli atti e dei documenti riservati e segreti.

Si dà mandato agli Uffici di segreteria della Commissione di custodire gli atti e i documenti formati o acquisiti, compresi quelli che pervenissero a decorrere dalla data della presente delibera e fino al 30 giugno 2013. Gli Uffici sono altresì incaricati di provvedere al loro versamento all'Archivio storico della Camera dei deputati, previa informatizzazione di quelli depositati nell'archivio della Commissione. Tale attività dovrà essere svolta nel rispetto del regime di tali atti.

La Commissione stabilisce inoltre che la documentazione pervenuta oltre il 30 giugno 2013 sia restituita al mittente.

La Commissione raccomanda che l'archivio della Commissione, in forma cartacea o informatica, sia tenuto a disposizione della Commissione di inchiesta sugli errori in campo sanitario e/o sulle cause dei disavanzi sanitari regionali, che potrà essere eventualmente istituita nella XVII legislatura, affinché essa sia in grado, ove lo ritenga, di acquisirlo tempestivamente.

Per l'attuazione di quanto stabilito nella presente delibera – entro la data di eventuale costituzione della Commissione di inchiesta sugli errori in campo sanitario e/o sulle cause dei disavanzi sanitari regionali, ove istituita nella XVII legislatura, e comunque non oltre il 30 giugno 2013 – l'attività della segreteria della Commissione sarà svolta con il supporto del consulente dottor Ranieri De Maria, che prosegue pertanto il proprio incarico di collaborazione con la Commissione. Tutti gli altri incarichi di consulenza cessano a decorrere dalla data della presente delibera.

Fino al 30 giugno 2013 collaboreranno infine con la segreteria della Commissione, a supporto di tale attività i marescialli capo Giovanni Bertone, Andrea Casertano e Fabio Panacci, militari della Guardia di Finanza addetti all'Archivio della Commissione ».

La Commissione approva.

Antonio PALAGIANO, *presidente*, ringrazia i colleghi e gli Uffici per il lavoro svolto dalla Commissione, con risultati che giudica utili per l'accertamento dei fatti e delle responsabilità oggetto dell'inchiesta parlamentare. Auspica che il tema dell'inchiesta possa essere ripreso e sviluppato anche nella prossima legislatura.

Dichiara quindi conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	520
Sulla pubblicità dei lavori .....	520
Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla pirateria digitale in rete (Relatori: on. Bergamini e on. Fava) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	520
Esame della proposta di relazione conclusiva della Commissione (Relatore: on. Fava) ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	521
Deliberazione sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione ...	521

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 22 gennaio 2013. — Presidenza del presidente Giovanni FAVA.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

#### **La seduta comincia alle 14.45.**

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Giovanni FAVA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla pirateria digitale in rete (Relatori: on. Bergamini e on. Fava).**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Giovanni FAVA, *presidente*, ricorda che i relatori, deputati Giovanni Fava, *presidente*, e Deborah Bergamini (PdL), nella seduta di martedì 18 dicembre 2012, hanno presentato una proposta di relazione che è stata depositata presso la segreteria della Commissione. Fa presente, inoltre, che non sono pervenute proposte di modifica al documento in discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire e preso atto della presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di relazione.

La Commissione approva, quindi, all'unanimità la proposta di relazione in titolo.

Giovanni FAVA, *presidente*, non essendovi obiezioni, si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.



**Esame della proposta di relazione conclusiva della Commissione (Relatore: on. Fava).**

(Esame e conclusione).

Giovanni FAVA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della deliberazione istitutiva, al termine dei suoi lavori, la Commissione presenta una relazione all'Assemblea della Camera dei deputati e che, a tal fine, è stata trasmessa ai colleghi una proposta di relazione conclusiva, di cui è relatore. Fa presente, inoltre, che non sono pervenute proposte di modifica al documento in discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire e preso atto della presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di relazione.

La Commissione approva, quindi, all'unanimità la proposta di relazione in titolo.

Giovanni FAVA, *presidente*, non essendovi obiezioni, si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Deliberazione sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione.**

Giovanni FAVA, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha convenuto sul testo della delibera relativa ai criteri di pubblicità degli atti, che definisce quali atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione nel corso dell'attività di inchiesta siano ostensibili e quali altri atti debbano invece conservare il regime di segretezza o riservatezza loro riconosciuto o apposto al momento dell'acquisizione o della formazione.

Dà quindi lettura del testo della predetta deliberazione:

« La Commissione stabilisce di rendere pubblici:

a) i resoconti stenografici delle sedute della Commissione, con l'eccezione di

quelle (o delle parti di quelle) sottoposte a regime di segretezza o riservatezza o di quelle recanti audizioni o interventi di soggetti che abbiano fatto espressa richiesta, accolta dalla Commissione, di uso riservato;

b) i resoconti stenografici delle audizioni svolte da delegazioni della Commissione nel corso di missioni esterne, ad eccezione di quelle (o delle parti di quelle) sottoposte a vincolo di segreto o di quelle recanti audizioni di soggetti che abbiano fatto espressa richiesta, accolta dalla Commissione, di uso riservato;

c) i documenti formati o acquisiti dalla Commissione – il cui elenco è stato approvato dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – e comunque ad essa inviati fino alla data di cessazione dell'attività della Commissione, ad eccezione di:

1) atti e documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini, qualora permangano le ragioni della segretezza, in relazione allo stato del procedimento;

2) atti formalmente classificati (da riservati in su) dall'autorità amministrativa o di Governo che li ha trasmessi;

3) documenti anonimi o apocrifi;

4) documenti provenienti da soggetti privati (persone fisiche, persone giuridiche ed enti di fatto) che abbiano fatto richiesta di uso riservato;

5) documenti inviati da soggetti privati (persone fisiche, persone giuridiche ed enti di fatto) il cui contenuto non è direttamente connesso all'attività di inchiesta condotta dalla Commissione;

La Commissione stabilisce che gli atti suddetti resteranno assoggettati al proprio regime di classificazione per anni venti, decorrenti dalla data della presente delibera, fatte salve le determinazioni adottate, in ordine al regime di pubblicità degli atti, da parte delle Commissioni parlamentari che saranno eventualmente istituite nelle prossime legislature qualora deci-

dano di acquisire gli atti della presente Commissione.

Fermo restando il regime di pubblicità proprio di ciascun atto, la Commissione dispone la informatizzazione anche degli atti e dei documenti segreti.

Si dà mandato agli uffici di segreteria della Commissione di custodire gli atti e i documenti formati o acquisiti compresi quelli che pervenissero a decorrere dalla data della presente delibera e fino al 30 giugno 2013. Gli uffici sono altresì incaricati di provvedere al loro versamento all'Archivio storico della Camera dei deputati, previa informatizzazione di quelli depositati nell'archivio della Commissione. Tale attività dovrà essere svolta nel rispetto del regime di tali atti. La Commissione stabilisce inoltre che la documentazione pervenuta oltre il 30 giugno 2013 sia restituita al mittente.

Per l'attuazione di quanto stabilito nella presente delibera, l'attività della segreteria della Commissione sarà svolta – entro il 30 giugno 2013 – con il supporto del consulente dottor Cristiano Ripoli, che prosegue pertanto il proprio incarico di

collaborazione con la Commissione. Tutti gli altri incarichi di consulenza cessano a decorrere dalla data della presente delibera.

Fino al 30 giugno 2013 collaboreranno infine con la segreteria della Commissione, a supporto di tale attività, il maresciallo aiutante Catello Milo, il maresciallo capo Bonifacio Stoduto e il maresciallo Raffaele Dello Stritto, militari della Guardia di Finanza addetti all'Archivio della Commissione ».

La Commissione approva.

Giovanni FAVA, *presidente*, ringrazia i colleghi e gli uffici per il lavoro svolto dalla Commissione, con risultati che giudica utili per lo studio dei fenomeni oggetto dell'inchiesta parlamentare. Dichiarata quindi conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. Esame C. 5713 Governo, modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i> ) .....	3
Conversione in legge del decreto-legge, con modificazioni, del decreto legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale. Esame C. 5714 Governo, modificato dal Senato (Parere alla Commissione VIII) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i> ) .....	8

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	10
--	----

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sui recenti sviluppi della situazione in Mali ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	11
--	----

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

SEDE REFERENTE:

DL 227/2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 5713 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	12
<i>ALLEGATO (Emendamenti)</i> .....	22

COMITATO DEI NOVE:

DL 227/2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 5713-A Governo, approvato dal Senato .....	21
--	----

### COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/30/CE per la semplificazione e la razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Atto n. 523 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	23
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni riunite)</i> .....	24

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 227/2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 5713 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	26
--	----

ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	31
--	----

DL 1/2013: Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale. C. 5714 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	27
---	----

ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	32
--	----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	29
-----------------------------------	----

Indagine conoscitiva sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure di prevenzione e di contrasto di tali fenomeni ( <i>Esame e approvazione del documento conclusivo</i> ) .....	29
---	----

ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di documento conclusivo</i> ) .....	33
--	----

ALLEGATO 4 ( <i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i> ) .....	48
--	----

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 227/2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. Emendamenti C. 5713 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	29
---	----

DL 1/2013: Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale. Emendamenti C. 5714 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	30
--	----

AVVERTENZA .....	30
------------------	----

**II Giustizia**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 227/12: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 5713 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	63
--	----

**III Affari esteri e comunitari**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sugli obiettivi della politica mediterranea dell'Italia nei nuovi equilibri regionali ( <i>Esame e approvazione del documento conclusivo</i> ) .....	65
--	----

ALLEGATO ( <i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i> ) .....	67
--	----

**IV Difesa**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	76
---	----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001. C. 5586-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	77
---	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011. C. 5585-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	78
DL 227/2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 5713-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	79
DL 1/2013: Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale. C. 5714-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	83
Sui lavori della Commissione .....	87

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili. Atto n. 534 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	87
--	----

**VI Finanze**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 227/2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e stabilizzazione. C. 5713 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	89
DL 1/2013: Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale. C. 5714 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	101

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 227/2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione C. 5713 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	105
--	-----

## SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 1/2013: Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale. C. 5714, approvato dal Senato ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	106
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti articoli aggiuntivi</i> ) .....	129

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Atto n. 526 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	112
Sui lavori della Commissione .....	116
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Atto n. 527 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	117

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 528 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	121
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in cementifici soggetti al regime dell'autorizzazione integrata ambientale. Atto n. 529 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	127
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Atto n. 527 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	127
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	135
<b>COMITATO DEI NOVE:</b>	
Decreto-legge 1/2013: Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale. C. 5714, approvato dal Senato .....	128
<b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>	
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sulla sicurezza informatica delle reti ( <i>Esame del documento conclusivo e approvazione</i> ) .....	138
ALLEGATO ( <i>Documento conclusivo approvato</i> ) .....	139
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto ministeriale recante approvazione della disciplina del mercato a termine del gas naturale, predisposta dal Gestore dei mercati energetici. Atto n. 530 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	151
Programma di utilizzo, per l'anno 2012, dell'autorizzazione di spesa, previsto ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 533 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	154
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sulle caratteristiche attuali dello sviluppo del sistema industriale e il ruolo delle imprese partecipate dallo Stato, con particolare riferimento al settore energetico ( <i>Esame e approvazione del documento conclusivo</i> ) .....	155
ALLEGATO ( <i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i> ) .....	157
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	202
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 227/2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 5713 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	202

## ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina della professoressa Fiorella Kostoris a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomina n. 163 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	204
--	-----

**XII Affari sociali**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	207
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	207

**XIII Agricoltura**

<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	208
-----------------------------	-----

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 227/2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 5713 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	209
DL 1/2013: Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale. C. 5714 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	211

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/30/CE che modifica la direttiva 89/391/CEE, le sue direttive particolari e le direttive 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Atto n. 523 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	215
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 528 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	215
Sui lavori della Commissione .....	220

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

Relazione semestrale di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42 ( <i>Esame e approvazione</i> ) .....	221
<i>ALLEGATO (Relazione approvata dalla Commissione)</i> .....	223

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	494
Sulla pubblicità dei lavori .....	494
Esame della Relazione conclusiva ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge istitutiva n. 132 del 2008, sull'attività svolta dalla Commissione – Relatore sen. Pisanu ( <i>Esame e sospensione dell'esame</i> ) .....	494
Deliberazione sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione ...	495
<i>ALLEGATO</i> .....	497
Esame e votazione della Relazione conclusiva ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge istitutiva n. 132 del 2008, sull'attività svolta dalla Commissione – Relatore sen. Pisanu ( <i>Ripresa e conclusione dell'esame</i> ) .....	495

Per una integrazione della deliberazione sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione .....	495
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	496
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	499
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	499
Indagine conoscitiva sull'attuazione della normativa in materia di adozione e di affido ( <i>Esame e approvazione del documento conclusivo</i> ) .....	499
<i>ALLEGATO (Documento conclusivo approvato dalla Commissione)</i> .....	501
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	517
Esame di una proposta di relazione conclusiva (relatore: on. Antonio Palagiano) ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	517
Deliberazione sui criteri di pubblicazione degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione .....	518
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	520
Sulla pubblicità dei lavori .....	520
Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla pirateria digitale in rete (Relatori: on. Bergamini e on. Fava) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	520
Esame della proposta di relazione conclusiva della Commissione (Relatore: on. Fava) ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	521
Deliberazione sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione ...	521



XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO  
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

---

**INDICE**

---

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA .....	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

## DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

---

*Strasburgo, Martedì 22 gennaio 2013. –  
Presidenza del vicepresidente Andrea RI-  
GONI.*

**Incontro con il Ministro della  
Giustizia Paola Severino.**

L'incontro si è svolto dalle 16.40 alle  
17.10.

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 27,40



\*16SMC0007760\*